

REPUBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
UFFICIO DEL PROCURATORE GENERALE

PROCURAZIONE
GENERALI

UFFICIO DEL PROCURATORE GENERALE
SEZIONE DI LEGALITÀ

UFFICIO DEL PROCURATORE GENERALE
SEZIONE DI LEGALITÀ

UFFICIO DEL PROCURATORE GENERALE
SEZIONE DI LEGALITÀ

UFFICIO DEL PROCURATORE GENERALE
SEZIONE DI LEGALITÀ

UFFICIO DEL PROCURATORE GENERALE
SEZIONE DI LEGALITÀ

UFFICIO DEL PROCURATORE GENERALE
SEZIONE DI LEGALITÀ

DOP 6354

ISTRUZIONI
TEORICO - PRATICHE
DI
GIURISPRUDENZA
CRIMINALE
PER USO
DI OGNI TRIBUNALE
E
GIUDICE
ANCHE DELLO STATO PONTIFICIO

COMPILATE

DA CARLO CONTOLI
CANCELLIERE DEL TRIBUNALE DI APPELLO
PER LE QUATTRO LEGAZIONI.

Tomo Secondo

1824
BOLOGNA MDCCCXXIV.

Tipografia Governativa Sassi
CON APPROVAZIONE.

ISTRUZIONI
TEORICO - PRATICHE

DI

GIURISPRUDENZA

CRIMINALE

PER USO

DI OGNI TRIBUNALE

E

GIUDICE

ANCHE DELLO STATO PONTIFICIO

COMPIUTE

DA CARLO CONTOLI

CANCELLIERE DEL TRIBUNALE DI APPELLO
PER LE QUATTRO LEGAZIONI.

Tomo Secondo

BOLOGNA MDCCCXXIV.

Tipografia Governativa di
CON APPROVAZIONE

CAPITOLO IX.

Dell' Interrogatorio dell' Imputato, e quanto sia necessario sapersi per imparare questa essenziale parte del Processo Criminale.

I. **PLATONE** avrebbe voluto, che la istruzione del Processo Criminale fosse fatta pubblicamente in presenza dell' accusatore, dell' accusato, e di tutto il popolo, come metodo grande, e nobile di render giustizia, metodo addottato dai *Greci*, e dai *Romani*, e conservato per molta parte, ed in grande splendore segnatamente in *Inghilterra*, e *Francia*, e capace di prevenire gl' inconvenienti inseparabili dalla istruzione secreta » *VEDI CAP. III. §. 2. Pag. 57. nostre TOM. I.*

CICERONE avrebbe voluto per la gloria del suo consolato, che fossero spariti dalle mura di Roma i patiboli, ed i carnefici, che facevano di quelle pubbliche piazze Teatro di strage „ *quid enim optari potest* „ dic' egli nella Orazione *pro Rabirio* „ *quod ego mallem, quam me in consulatu meo carnificem de Foro, crucem de campo sustulisse . . . carnifex vero, et obductio capitis, et nomen ipsum crucis absit non modo a corpore civium romanorum, sed etiam a cogitatione, oculis, auribus. Harum enim omnium rerum non solum eventus, atque perpessio, sed etiam conditio, expectatio, mentio ipsa denique indigna cive romano, atque homine libero est.*

Se non è concesso il fare pubblica la istruzione dei Processi, se non è dato che le piazze cessino di essere teatro dei patiboli, perchè neppure è dato che spariscano i delitti, tant' è la depravazione dell' uomo corrotto! dobbiamo però dire, che tutti gli sforzi dei Governi, i quali fanno il reggimento degli Stati civilizzati, tendono

con

con efficacia a stabilire tali massime, onde veracemente asserire, che la umanità, e la giustizia siensi abbracciate.

E noi seguendo la linea tracciata da saggi Regolamenti, base del sistema penale, il di cui miglioramento, e la perfezione anzi richiama tutte le cure del provvido, e soave nostro Governo, ci studiammo di fissare principj, i quali mirino tutti allo scopo divisato, avendo prestato quando nozioni circa il formale, e materiale del delitto, quando circa l'ordine vario del giudizio criminale, e sue relazioni anche in ciò, che appartiene a quella parte di amministrazione pubblica, che si denomina *Polizia*, riserbando, ove occorra, di rettificare su di ciò le relative idee.

Allo scopo medesimo tendono pure le cose riferite *circa il Giudice, e Foro competente, circa le prove richieste nei Giudizj Criminali, e circa gl'indizj*, allorchè debbano essere argomenti del delitto.

Quindi impegnando progressivamente il discorso per spaziare con proporzione in questo vasto campo, fu cura di noi, che si riproducessero le gravi massime dei più accreditati nostri Scrittori, i quali combatterono gl'inconvenienti di quei metodi di Procedura, che furono la conseguenza degli abusi introdotti dalla corruttela; come fu cura nostra, che si riproducessero i principj consecrati e *dal Diritto Canonico, e Civile, e dalle Costituzioni Pontificie, e dagli Scrittori medesimi*: dir vogliamo i principj, e le massime, che o concernono la regolarità dell'accusa, e la giustizia di una inquisizione, o correggono le ineguaglianze sussistenti fra colui, che si accusa, e l'accusatore non concedendo a questo, od al denunziante esclusivamente tutte le facilità possibili, ma accordando rispettivamente una parità di condizione, per cui l'accusato abbia ogni necessario mezzo di difesa. E la ragione di tutto ciò fonda in una massima da non scordarsi mai, cioè che laddove sarà bene, o male diretta una Procedura, potrà egualmente o cangiarsi la natura delle prove, o favorirsi la dubbiozza dei Giudici, o prolungarsi la detenzione di un imputato, o procurarsi la impunità al colpe-

vole, o far cadere sopra l'uomo onesto i gastighi stabiliti per punire gli scelerati. (1)

II. E giacchè, attesa l'indole della nostra procedura, non si può porre tale equilibrio tra o l'*accusatore, od il Fisco inquirente, e gli od accusati, od inquisiti*, quale al dire di tutti i più rinomati Autori sarebbe sperabile, se nell'accordare ad un accusatore, e così parimente ad un *denunziante, od al Fisco inquirente* ogni mezzo necessario per intentare ed alimentare l'*accusa, la denunzia, la inquisizione* non dovesse poi l'accusato rimanere anche racchiuso in una prigione costretto ad aspettare la fine di una lunga, e rigorosa procedura per rispondere *od alle accuse od ai capitoli della inquisizione* formatasi contro di

(1) Se si raccomandano grandi garanzie nella formazione del Processo Criminale, la ragione si è, che per quanto grande sia ancora la probità del Giudice, del Magistrato, tuttavolta si producono pur troppo parzialità nella Procedura, e se per disavventura vi fossero, ne deriverebbero per ciò mezzi di favorire una parte a spese dell'altra; e tali mezzi sarebbero aumentati dall'esclusivo diritto, che questi Magistrati, e Giudici hanno di far il Processo da loro soli. E se ciò non sia temibile, accade però, e non di rado, che i Giudici per il seguito della loro propria situazione, per le contratte abitudini di riguardar in un tale aspetto i delinquenti, e di credere facilmente il delitto, sieno in generale prevenuti contro l'accusato, e svelino questi sentimenti con un interrogar severo, e qualche volta ostile. *P. E.* nelle Procedure politiche viene ordinariamente dagli Scrittori di Filosofia rimproverato ai Magistrati una servile disposizione, la quale si manifesta facilmente o nelle viste dei Processanti, o nella simpatia naturale fra tutte le Autorità. Il potere, (dice Etienne » *discours sur la censure* anno 1822.) *fa il Giudice a sua imagine*. Tuttavia si è certo di riparare in qualche modo a questo pericolo accordando all'imputato la facoltà di dare interrogazioni ai testimonj, e di fare ogni altra eccezione, alla quale dà diritto segnatamente la *legittimazione* del Processo, e quella cui allude l'Art. 100. del Motoproprio 6. Luglio 1816 e 104. Moto proprio di N. S. fel. re. 5. Ottobre 1824 in vigore del quale l'Imputato può domandare nelle Cause capitali il confronto dei Testimonj avanti i Giudici, che lo dovranno giudicare, eccellente disposizione, che dà ampio campo ai mezzi di difesa, ed a scoprire la verità in ogni senso, ed a garantire la rettitudine nell'amministrazione della giustizia punitiva, disposizione della quale siamo debitori alla saviezza, ed alla giustizia del nostro Governo per garantire i suoi sudditi da ogni vessazione degli Agenti del Potere Giudiziario incaricati di fare i Processi ec.

Lui, o per produrre le sue prove a difesa; noi, malgrado queste insuperabili difficoltà, faremo ogni possibile sforzo, onde in questa scabrosa posizione, e delicata non sieno obbliate per l'un canto le considerazioni od esposte, o notate, nè si manchi per l'altro ai riguardi dovuti alla pratica consacrata dalle nostre Leggi, e legittime consuetudini, ed alla quale femmo allusione nei Capitoli *VIII. e note corrispondenti e VI. §. 2. a pag. 227.* circa l'accusa, e l'inquisizione » *Tom. I.*, quando si disse, che presso di noi, come presso gli altri Stati era sanzionata generalmente la Procedura secreta; e così esponendo le nostre istruzioni procureremo, per quanto è in noi, che non si trovi tutto il vantaggio esclusivamente dalla parte di chi attacca.

E la discussione nostra procederà per tale maniera, che l'interrogatorio dell'accusato, od inquisito, od altro sentito nella figura d'imputato segua per modo, che nel progresso del discorso sopra il tema attuale non si perda mai di vista il primario oggetto delle istruzioni medesime, e tante volte rimarcato riferendo ogni utile avvertenza quando circa il sistema d'interrogare un accusato, e circa ogni sua modificazione dipendente da tanti e diversi accidenti; come puranche circa la carcere, e la carcerazione, così che la mancanza dei prefati vantaggi risulti meno sensibile nell'applicazione delle regole odiernamente prescritte in riguardo all'interrogatorio degl'Imputati. (*Sulla carcere, e suo uso si parlerà anche nell'Appendice del presente Capitolo a suo tempo*).

III. Le quali cose premesse, diremo che la materia dell'interrogatorio è gravissima, nè circoscrivibile con determinati invariabili precetti; onde la industria più che la sola istruzione, l'ingegno pronto, e felice, più che una regola, ed un esempio, possono all'uopo utilmente servire.

Sarebbe un impegnarsi in un inestricabile labirinto, se si volessero stabilire tutte le regole sul modo d'interrogare un accusato, od imputato, atteso che dipendendo le azioni degli uomini da tante, e molteplici, e variate circo-

circostanze di persona ; di luogo , di tempo deriva quindi, che la sfera dei casi , cui si riferisca , o possa riferirsi un delitto , diventi non commensurabile nel loro dettaglio *L. Neque Leges* ed ivi la *Glossa ff. de Legibus* » ivi » *Neque leges, neque senatusconsulta ita scribi possunt, ut omnes casus qui quandoque incidant, comprehendantur, sed sufficit et ea quæ plerumque accidunt, contineri* » Tutta volta noi faremo ogni sforzo colla scorta dei più illuminati Scrittori di servire allo scopo delle presenti Istruzioni dicendo ciò che convenga a questa materia, vale a dire, come debba essere maneggiato l'interrogatorio di un imputato, qual metodo tenersi, quali discipline osservare in questa parte del Processo, anzi che sottoporre un esempio di Costituto, come fanno i Pratici, giacchè prevale in Noi il riflesso, che le regole, ed i precetti discussi possano più vantaggiosamente applicarsi secondo la evenienza dei casi rispettivi. (1)

Con-

(1) Il Giudice però occupandosi dell'interrogatorio deve conoscere fondatamente di che si tratta. Deve tener a mente tutto quanto concerne il fatto delittuoso, cioè corpo di delitto, sue circostanze sieno *essenziali*, od *accidentali*, sieno *connesse al delitto*, sieno *antecedenti*, o *conseguenti al delitto*. Attendere se sia semplice, o composta la Causa, che fa la materia di quel tal Processo, se uno o più si trovino imputati nella Causa stessa, od in quel delitto, o delitti, se sieno fatti delittuosi della stessa specie, o differente, seguiti nello stesso, od in diverso tempo, e luogo, e se commessi da un solo, o da più, e se sieno in quel contemporaneo giudizio trattati. Deve formarsi una esatta notizia delle congetture, delle presunzioni, degl'indizj, che percuotino l'autore, od autori del delitto, o delitti sopra i quali deve aggirarsi l'interrogatorio indagandone le sedi, quali vennero designate nei *Cap. V. per tot. e Cap. VIII per tot.* nostri; onde possa conoscere tutto quanto sia stato operato o prima del fatto, o nel fatto, o dopo il fatto da colui che viene inquisito — » *CARRARD, Jurispr. Crim. part. 3. Cap. 6 § 5. N. 1.* Il sistema d'interrogazione poi non dev'essere formato a capriccio, bensì si dovrà attendere a tutte le cose scatenanti dalla inquisizione anche generale, e da ogni altro assunto atto di giudizio tenendo fermo di variare secondo le varie, ed anche non prevedute risposte dell'Imputato.

Il seguito della materia discussa nel presente Capitolo svilupperà vieppiù queste massime.

Considereremo l'interrogatorio dell'imputato nel rapporto della persona del Giudice, che lo fa, in quello della persona interrogata, e nel rapporto della materia, ed argomenti concernenti l'interrogatorio istesso distribuendo poi più oltre le varie situazioni, e discutendo l'interrogatorio o costituito per quello che deve essere in se, per quello che deve considerarsi nella sua condotta, e forma, quando l'imputato vi sia sottoposto; e nella varia disamina, e nella esposizione delle varie regole avremo sempre di mira la verità, la imparzialità, la giustizia, la punizione dei colpevoli, il trionfo dell'innocenza. (1) (2)

IV.

(1) Nessuno dev'essere giudicato che non sia stato udito, meno poi essere condannato; così esige la naturale equità, così prescrivono le Leggi » *Leg. 1. ff. de requir. vel absent. damn.* » ivi » *neque minus inaudita causa, quemquam damnari aequitatis ratio patitur* » di qui per tanto la necessità d'interrogare gl'imputati sopra i delitti loro apposti, affinchè possano purgarsene, e difendere la propria innocenza. Che se un'imputato non possa anche riuscire a ciò, deve non ostante venire assolutamente interrogato per contestare la realtà del fatto delittuoso, il suo autore, e per investigare dagl'imputati stessi le circostanze del fatto medesimo. Quindi oltre anche il sommario esame, cui debba subitamente essere sottoposto un Carcerato, conviene procedere ad un esame, o Costituito ordinario, e legittimo (Costituito dalla parola costituito ec.) e procedere a tale solenne esame, quand'anche nel sommario suddetto quegli si fosse reso confesso: si deve investigar il delitto, e la innocenza insieme; Dice il *RENAZZI Lib. 3. Cap. 9. §. VI. Nota 1.* » *olim quoque apud nos receptum fuisse ut reorum examini fisci Procurator sive ejus vicesgerens interesset ut patet ex Ambrosino de Proces. Inform. Lib. 2. Cap. 2. N. 35. e 36. aliisque qui praxim criminalem in Tribunalibus Urbis receptam exposuerunt.* Un tempo si dava il giuramento agli esaminati in figura di rei. È notissima la disposizione del Concilio Romano, che proibisce di dar il giuramento ai Rei esaminandi, altrimenti *criminalia acta fore nulla declaratur*. La Costituzione *Post Diuturnas* dispone nell'Art. 32 » *si dichiaro formalmente, che il giuramento dato al un inquisito in caput proprium contro la disposizione del Concilio Romano non rende nulli gli atti anteriori al suo costituito; non porta inoltre alcuna nullità allorchè il preteso Reo, cioè alcun complice non sia attualmente inquisito nè esaminato uti principalis in se, ma soltanto uti testis quoad alios; nè finalmente estende la nullità del Costituito a favore degli altri rei involuti nella stessa Procedura, e che non hanno sofferto simile*

9

IV. Un Giudice deve sentire tutta la importanza del suo ministero, ministero appunto di verità, di giustizia, nel
Tom. II. 2 qua-

coazione (*Se ne parlerà con più dettaglio nell' Appendice del presente Capitolo.*)

Essendo pieno di pericoli il giuramento dato ad un Inquisito sempre disposto pur troppo ad essere spergiuro, *ut vitam suam redimat*, perciò le colte Nazioni saggiamente abolirono questa pratica.

Fra gli Scrittori di *Diritto Naturale*, e delle *Genti* si fa questione, se un reo sia obbligato a confessare al Giudice la propria reità » *Puffendorf I. N. et G. Lib. IV. Cap. 1. §. 20. Hobbes Leviath. Cap. 22* » Si veggia anche il Tomo 9. della » *Sorge Iurispr. Forens. C. 9. N. 5.* Se un reo può rispondere, come gli sembra opportuno, mai però potrà mentire » S. AGOSTINO » *Lib. de mendac. ac in Epist. ad Casulan.* ed in quanto ai rei » *NATAL ALEX. Theol. Dog. moral. lib. IV. Art. 3. reg.* citati tutti dal RENAZZI » Edizione di ROMA 1802 quando discorre di tali materie.

Saranno pure progressivamente sviluppate queste massime qui solamente accennate.

(2) L'interrogazione era *jure romano* parte sostanziale del Giudizio » *MATTEI Lib. 48. tit. 16. C. 1. N. 5.* questa dev'essere articolata colle regole stabilite dalla Legge; non può intraprendersi se non precedano il delitto, la sua denunzia, e non precedano legittimi indizj del delitto stesso: se non fosse giudiziale sarebbe infetta di nullità » *CLARO quaest. 54. N. 45. FARINAC. quaest. 57. N. 171.*

Lo scopo dell'interrogazione dev'essere la scoperta della verità, la prevenzione, le passioni di animo essendo un ostacolo a tale scoperta, si ricerca un intelletto libero da ogni disturbo di animo, da ogni pregiudicata opinione. L'analisi potrà prestare un metodo a riconoscere questa verità; e l'analisi dev'essere quella tale operazione della mente, mediante la quale e nello scopo appunto di riconoscere la verità o la falsità si marcia progressivamente dal semplice al composto, si passa dalle cose note alle ignote; dalle cose remote e generali del fatto principale, che forma il supposto della Causa, e dalle circostanze s' inoltra gradatamente, ed a poco a poco si cammina al fatto medesimo » *Libro dei delitti, e delle pene §. 10. CARTARIO Practica Inter. reor. Lib. 3. C. 1. N. 75.* L'Interrogazione come che guarda alla verità del fatto, perciò deve aggirarsi circa cose di fatto, e non di diritto » *SEIGNIEUX sistem. Iurisprud. Crim. Lib. 14.*, e deve articolarsi inoltre non capricciosamente nè confusamente, ma gradatamente, chiaramente circa le diverse circostanze del fatto, che percorre » *Elements de la procedur. Crimin. Vol. 1 pag. 256.*, la risposta dell'interrogato non solo dev'essere trascritta fedelmente, ma deve notarsi tutto ciò che potesse essere di ragionevole induzione dal suo volto, dai suoi occhi, dal suo gesto, dalla sua voce, ed ogni altra cosa notare, la quale vieppiù potesse condurre allo scoprimento della verità. *Ibid pag. 299.*

quale la probità risulterà eminentemente, e per modo che neppure abbiassi a sospettare, che la iniquità, o la scelleraggine

Lontana, si disse, ogni suggestione. La suggestione importa di supporre per certo nella interrogazione ciò che è materia di ricerca, e perciò una tale dimanda non fa se non se estorcere la risposta, che confermi la dimanda stessa. La suggestione è contenuta o nel *fatto*, o nelle *parole*: nel fatto quando la interrogazione sia congiunta con un male effettivo, il quale induca tale dolore nell'interrogato, per cui questo risponde non ciò che sia realmente, ma ciò che soddisfa il Giudice: in *parole* poi quando la interrogazione è concepita per tal maniera da far apparire, che per noi sia già certo quello che ricerchiamo, p. e. occidesti Mevio? occidesti certamente Mevio? quella suppone reale, e necessariamente l'omicidio di Mevio; questa suppone che si ha già per certo, che l'interrogato fu l'autore dell'Omicidio. E comechè si può verificar suggestione o nel rapporto *del fatto* o della *cosa* o della *persona*, di qui la necessità che dovendosi stabilire, e fissare la identità della cosa, o fatto, o della persona aventi connessione immediata col delitto debbasi riconoscere la cosa o persona stessa fra consimili da chi venga di conformità interrogato, e ciò nei modi accennati, e che si ridiranno ancora.

Il PAOLETTI nelle sue *Istituzioni Criminali* porge molte regole circa le ricognizioni della persona, e delle cose. *Istr. Crim.* §. 6. Si vegga anche il *MIROGLI Cap. 3. N. 324.* avvertendo poi sempre che le cose si fanno riconoscere all'Imputato *ad oculum*.

La suggestione, della quale si fece cenno, e sulla quale conviene pure aver idee esatte importando una petizione di principio è necessariamente un metodo contrario a scoprire la verità. » *STRICHIO disput. de jur. suggest. Cap. 3 per tot.*

Circa l'Inquisito, che non risponda non può contarsi che per un negativo, e la sua contumacia a rispondere per un indizio. BLACHSTON riferisce in ciò le *Leggi d'Inghilterra Cap. 25.* In progresso diremo non poche cose circa colui che si renda contumace in rispondere. (*Su di questo particolare si vegga anche l'Appendice del presente Capitolo.*)

Il Costituto si divide in *sommario*, in *ordinario* od *articolato*. » *BRUNEMAN Procces. Inquisit. Cap. 8. Membr. 1. N. 39.*

Il *sommario esame* si aggira o nelle cose fuori di causa, cioè nome, cognome, patria, età, professione, religione, causa dell'Interrogatorio, o dell'arresto, o della comparsa, descrizione dell'imputato per fissarne la identità: o consiste in ricerche concernenti la inquisizione generale. L'*ordinario* od *articolato esame* si riguarda o come *obbiiettivo*, o come *semplice*, e *piano*: il *semplice*, e *piano* sottopone avanti gli occhi dell'Inquisito un certo tal qual prospetto generale delle circostanze già rettamente provate, mentre l'*obbiiettivo* batte per tal guisa l'imputato negativo cogli argomenti ricavati dall'informativo per quindi vincerlo, e determinarlo così a confessare quella verità, che ha trionfato di lui »

gine possano occupare il suo cuore » *Cap. Forus. infn. tit. de verbor. significat.* » ivi » *non est ergo Iudex si non est in eo justitia . . . nam si vita bona defuerit fide carebit; non enim potest justitia cum scelerato homine habere commercium.*

Un Giudice deve accingersi ad esercitare questo ministero, e segnatamente ad esaminare gl'imputati colla vista sola di scoprire tale verità, spoglio di ogni passione, senza accettazione di persone, non ispirando qualsiasi anche remoto sospetto, o dubbio che alligni in lui parzialità qualunque per qualunque guisa, mentre indipendentemente da tanti altri rimproveri si esporrebbe con ciò anche a rimarchevoli eccezioni per parte degl'Imputati stessi, e di altri „ *INNOCENT. in Cap. Accedens, ut lis non contes.* » *BALD. in Margher. Verb. iudex.* *BARTOLO* scrive nel suo trattato » *De Ghibel. et Guelf.* » *Non decet honestum virum aliquid dictorum nominum partialitatis assumere maxime vero in eo, qui jus reddere debet, est abominabile* »

Un Giudice deve comporsi nel suo esterno medesimo, e con egual occhio mirare gli accusati avanti lui tradotti, o presentatisi, sieno questi poveri, ricchi, nobili, ignobili, sieno persone private, o costituite in dignità; nè mai si traveda, che egli riconosca fra quelli una distinzione qualsiasi in faccia alla giustizia; e che si commova o per cagione di ambizione, o per cagione di ricchezza, o per avversione alla persona. Deve non affettar soverchia clemenza, o soverchio rigore, ma serbare

» *AMBROSIN. Proces. infor. Lib. 2. Cap. 2.* Conviene però misurarsi coll'Inquisito con argomenti, e non con minacce. *Cartar. Pract. Inter. reor. Lib. 3. C. 1.*

Si parlerà a suo luogo della *confrontazione* rimedio sussidiario per meglio scoprire la verità, mentre se il delitto fosse d'altronde provato non è di necessità tale *confrontazione* » *BOEMER. Sect. 1. C. 12. §. 225.* (Si veggano però gli *Art. 100. del Moto proprio 6. Luglio 1816.*, e *104. Moto proprio 5. Ottobre 1824. disposizione superiore ad ogni elogo, come si è detto di sopra.*)

re una saggia, e lodevole moderazione; non dev'essere intimidito o per la nobiltà della persona interrogata, od essere fatto violento per la povera condizione della medesima. Quindi la stessa serenità, lo stesso dignitoso contegno, la stessa premura per gl'imputati, qualunque sia la loro situazione, non favorendo però mai il malvagio. *C. Qui potest obviare XXIII. quaest. 3.* » ivi » *Qui potest obviare et perturbare perversos, et non facit, nihil aliud est quam favere eorum impietati.*

Le quali cose però non escludono la urbanità colla persona di educazione distinta, e di distinta nascita, nè escludono di usar con tutti un contegno piacevole, tranquillo, moderato sul riflesso eziandio, che la modestia del Giudice commove colui, che un indebito rigore avrebbe verosimilmente reso indocile, ben inteso che la urbanità, e la piacevolezza non degenerino in un contegno di familiarità capace di produrre disistima, e disprezzo, in somma deve mostrarsi nè soverchiamente aspro, nè soverchiamente negligente » *Novel. 17. Cap. V. » de Criminibus,* » ivi » . . . *talem vero praebebis temetipsum omnibus et publice et privatim, ut terribilis quidem sis delinquentibus, et indevotis circa fiscalia; mansuetissimus autem et mitis omnibus placidis, et devotis, et paternam eis exhibens providentiam* » Si vegga anche il *CARTARIO in Prax. inter. reor. Lib. 2. Cap. 3.*

Inoltre un Giudice non deve declamare contro coloro, che reputa malvagi, non si deve lasciar trascinare dalle lagrime della seduzione, o della compassione, ma mostrarsi sempre grave, ed autorevole » *L. Observandum ff. de Offic. Praesid.* » ivi » . . . *ut in adeundo quidem facile se praebeat, sed contemni non patiatur.* Non deve ammettere tutte le scuse, nè tutte le querele, ed accuse, nè prestar a tutto un immediato orecchio senza riguardo; *L. 1. ff. de postuland.* » ivi » . . . *ne sine delectu passim apud se (Praetor) postuletur* . . . deve in somma meditare, esaminare, ricercare. In fine un Giudice accingendosi all'interrogatorio di un Imputato dev'essere, come si notò, in pieno possesso della natura, qualità, cir-

costanze del delitto o delitti, che fanno il soggetto della Procedura, cui incombe, e padrone dell'Interrogatorio, ch'egli deve svolgere, abbia sicura memoria delle prove, degl'indizj, e delle altre risultanze, che ne fanno lo scopo, o che fossero opportune per conseguire tale scopo, al che tornerà assaissimo, quando ne faccia un accurato sommario dove, come in uno specchio, riscontri cos'abbia a fare, cos'abbia ad omettere, cos'abbia a trattare con delicatezza, cos'abbia a maneggiare con forza, secondo i casi, ed i diversi risultamenti, pronto però sempre a qualunque accidente anche impreveduto, il quale potesse emergergli nel corso dell'interrogatorio stesso, conforme quotidianamente avvisa la sperienza, tanta è la malizia, la furberia, od anche la sola accortezza umana. La prudenza poi, ed il giudizio, di cui la natura suole far dono agli uomini, e quel che più la pratica acquistata nella carriera degli Uffizj Criminali, i quali conviene necessariamente prima percorrere per l'effetto di una corrispondente riuscita, potranno supplire in molte occasioni ad una lezione di semplice teoria, onde giustificare il profitto del Giudice, e del Processante nell'arte d'interrogare.

V. Tali sono le generali massime succintamente suggerite riguardo alla persona del Giudice destinato al ministero di esaminare un imputato, un inquisito, un accusato: ma la persona dell'imputato stesso richiama parimente non poche corrispondenti generali avvertenze, qual mezzo di convenientemente ragionare le domande. È questo pure un tema da tenersi a calcolo nello scopo, e nell'oggetto dell'interrogatorio stesso anche prima d'inoltrarci nei molti dettagli inseparabili dalla discussione attuale per esaurire competentemente questa parte principale del Processo Criminale. Tali avvertenze sulla persona dell'imputato concernono in genere la età, il sesso, la robustezza medesima di Lui, la sua figura, la nazionalità, i suoi affetti, gli studj fatti, i mestieri esercitati, le abitudini, le arti professate, gl'impieghi sostenuti, i suoi mezzi di vivere qualsiansi, i rapporti di parentela, le amicizie, le relazioni sue, i luoghi frequentati, le associa-

zio-

zioni, e pratiche sue, i suoi discorsi, le persone, colle quali siensi tenuti, la sua frequenza oltre il solito in qualche luogo, e fuori di tempo, o senza motivo, i vestimenti non usati, la qualità dell'armi, l'aggirarsi suo con certi determinati oggetti, o con certi determinati istrumenti, il tutto materia generale da far valere all'uopo per elaborare un interrogatorio, per scandagliare l'imputato anche nel come siasi determinato al delitto se *p. e.* per ambizione, per vendetta, per odio, per amore, per timore, per viste d'interesse, od altro motivo a norma del carattere della persona stessa. Sono pure calcolabili, come argomento generale di opportune ricerche, ed indagini gli amici dell'imputato, i fautori, i protettori, la qualità, e carattere di questi, le jattanze, o le minaccie, segnatamente in genere di omicidj, ferite, ed altri analoghi delitti, i discorsi in genere tenuti, od indicativi rispettivamente timore, o speranza. Così è calcolabile se quel tale imputato si fosse prima dato alla fuga, se involto in mendacj, in inverosimiglianze, se avesse mai tenuto discorsi prima, e dove, e con chi, ed a qual fine fatti, essendo questi tutti quanti argomenti, e mezzi termini dipendenti dalla persona dell'imputato: siccome dev'esserlo nello scopo medesimo, e subalternamente alla stessa questione, ed oggetto su divisato, se quel tale accusato abbia operato, oppure anche detto ciò che dovevasi, od agito, e detto ciò che fare, o dire non conveniva senza perder di vista le cagioni, il tempo sia che un inquisito debba essere scandagliato in ordine al tempo contestuale al delitto, o più tosto prima che fosse questo consumato, o dopo che lo fu, e senza perder di vista tutt'altro eziandio, che potè servire al delinquente, ed al delitto medesimo, o lo potrà ad un conveniente, e ragionato esaurimento della concreta materia » *FRANC. CASAN. in tractat. de arte et ratione in crim. caus. differendi fol. 16. 17. e 18. [1]*

Inol-

(1) A queste cose possono appartenere i propositi, i quali prestino materia di colpa per l'occasione di discorsi tenuti fuori di giudizio da un uomo

Inoltre nel riguardo della persona dell'imputato conviene avvertire se la persona sottoposta ad interrogatorio sia

parlando del suo proprio delitto, i quali discorsi potrebbero essere stati tenuti o in via confidenziale, o per modo di jattanza, o per una semplice imprudenza, o per via di un malaccorto consiglio di discolarsi, o per pentimento, o per paura, e simili. E questi propositi potrebbero essersi fatti palesi o per rivelò di colui, al quale si fece la confidenza, o per rivelò dei complici del delitto, o per rivelò di persone, che occasionalmente li avessero uditi, o per essere state intercettate carte, o lettere. Conviene però attendere se tali propositi sieno o no stati riportati inesattamente, ed in modo incompleto, se fossero o no stati mal interpretati, se fossero o no anche mendaci. Bisogna notare che una persona può esser mendace con se stessa anche per jattanza: che uno potrebbe accusar di un delitto perchè annojato della vita, o perchè alienato di mente, o per l'amore che portasse ad un colpevole, del quale volesse procurare la salvezza per questa via, oppure anche perchè guadagnato dal denaro, oppure potrebbe uno farsi confesso di un delitto non vero onde viepiù cercare di impedire riguardo a se la scoperta del vero, e reale.

È pure d'avvertirsi che un Interrogato generalmente parlando o si abbandona ad un silenzio equivalente ad una confessione, o si permette false asserzioni, o dice cose che sono in contraddizione fra di loro, o dà risposte evasive, così che convenga indagare la cagione del silenzio, e delle risposte evasive.

Conviene pur anche prender in un esame particolare nel riguardo della persona dell'Interrogato ciò che appartiene al valutabile sentimento della *paura*, del *timore*. La paura può manifestarsi *attivamente*, o *passivamente*, onde debbasi considerare negli effetti fisici, e sensibili, nella emozione interna, che si supponga la cagione degli effetti fisici, nella coscienza del delitto commesso, che si riguardi poi per la causa della emozione nel delitto medesimo, e nello sviluppo suo corrispondente.

Di qui la opportunità di attendere bensì ai sintomi fisici prodotti dalla *paura* cioè rossore, pallore, tremore, cambiamento di fisionomia, sospiri, sudori, voce tremola; ma badare ancora, che tali sintomi possono derivare da semplice indisposizione fisica, da una emozione di dolore, o di collera cagionata dal semplice fatto dell'accusa nell'animo di un innocente; può la emozione derivare non dal fatto del delitto allora in questione, ma di altro delitto, dalla inquietudine pel vero colpevole, che si conosca, dalle conseguenze del giudizio, cui si venga innocentemente sottoposto, dal timore di poter essere condannato pel concorso di fallaci apparenze, benchè siasi innocente, dal riflettere alle pene, cui si possa per ciò andar incontro. Le forme della procedura possono indurre questi motivi di paura, quindi badare conviene nel riguardo della persona dell'Interrogato, se egli sia di un temperamento, e naturale timido, se sia o no di un' intelletto debole, così che quei motivi di paura non sieno il prodotto di una coscienza veramente colpevole, benchè derivanti da emozioni interne, o psicologiche.

sia persona grave, e rispettabile, mentre in tali casi l'esame dovrà maneggiarsi con attenzione e la persona suddetta sentirsi con dignità, a differenza delle persone leggeri, dappoco, colle quali si usano domande semplici, e motivate in modo facile, e naturale addattandosi all'intendimento loro, così che colle addottrinate, e sagaci saranno usate ragioni solide, e persuadenti gli uomini di tale tempra, ben inteso, che sieno fondate sempre nel Processo, e nelle sue risultanze, ed usate con modi proprj, ed addattati. E se gl'Imputati sottoposti ad interrogatorio fossero pertinaci in rispondere o soverchiamente verbosi nelle risposte converrà diligentemente insistere con più ricerche, e quasi si direbbe vaghe, e straniere, onde ricondurli per tal guisa alla questione, alla quale si resista, od alla quale non si risponda esattamente, o si risponda con parole evasive, con sutterfugj, con ciarle inopportune.

Di più in questi casi, e per via di massima generale, conviene osservare se quell'imputato sottoposto ad interrogatorio sia ardito, e quanto in rispondere, se sia sprezzante degl'interrogatorj, se sia impegnato a negar tutto ciò, che conosca potergli nuocere; se abbia avuto comodo, tempo di pensare al suo caso, se sappia le perquisizioni praticate sul di lui conto, se possa aver premeditato sutterfugi per screditar la forza degl'indizj, così che convenga poi al Giudice di abbatterne l'alterigia mediante continuate ammonizioni, e contestazioni conforme in dettaglio, e per via di regole si enuncierà nel progresso del Capitolo distribuendo le materie, e tutto ciò costantemente nella vista di far conoscere ad esso Inquisito le manifeste bugie che dica, ed in modo, che sia questa sola la diligenza legale da praticarsi per averne la verità, mentre la verità si travede ancora fra i raggiri, e le bugie. Nei quali casi conviene pure avvertire, se quell'Imputato sottoposto ad Interrogatorio s'impegni a dare sfogo agl'indizj contro di lui militanti, e se in ciò fare si esponga, o nò a mendacj, variazioni, inverosimiglianze; e se col negare accresca, o no la forza degl'indizj cumulati per così trarne vieppiù un partito nell'interesse sempre della verità,

verità. Ma in una lunga ricerca saranno i Giudici avvertiti di non sprovvedersi per gl' Interrogatorj avvenire, onde ricercare l' Imputato in diverse maniere anche sopra gl' indizj precedentemente maneggiati, a modo che poi proseguendo a mantenersi negativo contestarlo colla enunciazione degl' indizj stessi (*Si riferiscono all' argomento dell' Interrogatorio di un Imputato le Leggi L. L. 1. 5. Cod. de custod. reor L. 1. » ivi » in quocumque causa reo exhibitum... statim quaestio debet fieri, ut noxius puniatur, innocens absolvatur.... non per ferreas manicas, et inhaerentes ossibus mitti (exhibitum)... 5. » ivi » de his quos tenet carcer inclusos, sancimus aut convictos velox paena subducat aut liberandos custodia diuturna non maceret..... Judicem vero desidem, ac resupina cervice... multandum esse censemus, » 19. ff. de quaest. » ivi », *Unius facinoris plurimi rei ita audiendi sunt, ut ab eo primum incipiatur, qui timidior est, vel tenebrae aetatis* (si vegga ciò che si è notato circa la pavora) e 19. ff. de offic. Presid. », ivi », *sed et in cognoscendo neque excandescere adversus eos, quos malos putat, neque precibus calamitosorum inlacrymari oportet....* (1).*

Ed i timidi, i quali sottoposti ad interrogatorio risultano, e sono effettivamente tali, (*e ciò sempre nel rapporto del contegno in genere da tenersi colla persona dell' Imputato,*) saranno moderatamente redarguiti, gli iracondi opportunamente frenati, gli ambiziosi avvedutamente scoperti, ed i soliti a delinquere debitamente ricer-

Tom. II.

3

cati

(1) Gli esempj d' Interrogatorj riportati dal MIROGLI Cap. VIII. e IX. nella Causa di Omicidio con qualità di Latrocinio, del quale venne accusato certo Giuseppe Spisani, quelli da me letti nella Causa famosa del sedicente Conte Lucchini autore dell' ingente furto commesso nel 1789. con ogni sorta d' ingegno, ed arte in danno del Monte di S. Petronio in Bologna: Gl' interrogatorj riportati nel Monitore di Parigi dei mesi di Novembre, e Dicembre 1823. nella Causa complicatissima di veneficio, del quale venne accusato certo medico CASTING comprovano una vera perizia nell' arte d' interrogare, e meritano di essere letti, e di essere presi avanti gli occhi, come tanti modelli da imitarsi opportunamente.

cati per ricavare in tal guisa tutto ciò, che giovi alle ragionevoli viste della Giustizia, „ *Petr. Gregor. Tholos. Sintaxis artis mirabilis Lib. 1. C. 3. CARTAR. Pract. Crimin. inter. reor. Lib. 2. Cap. 2. N. 2.* „ *SCACCIA Cap. 86. N. 25. (1).*

VI. Quanto finora venne riferito in modo generale, e per generale istruzione sulla forma, e condotta dell' Interrogatorio considerato in ordine al Giudice, che lo fa, alla persona, che vi sia sottoposta, ed alle circostanze connesse all' una, ed all' altra situazione, all' uno, ed all' altro rapporto, segna una linea di operazioni indispensabili, e la segna in modo generale nello scopo di trattare a dovere il suddetto Interrogatorio.

L' analisi però di quanto è necessario sapersi circa l' Interrogatorio considerato nel riguardo del delitto, e suo soggetto, materia avente una connessione immediata con ciò, che si disse, e si notò finora per l' effetto della relativa applicazione, diventa un argomento importante, e degno di essere per ogni guisa sviluppato o si consideri puramente, e semplicemente in se stesso, o nel proposito delle cose finora esposte; per lo che, e per pienamente riuscire alla meta nostra è d' uopo rimontare a più alto principio, quand' anche si dovessero ripetere cose già dette.

VII. Ora il delitto considerato in se stesso, e nel suo soggetto richiede, che il titolo del fatto criminoso dato per tema della Procedura, e quanto lo costituisce formalmen-

te

(1) Dopo le riportate cose, e le altre superiormente notate diremo che vi sono autori, i quali consigliano effettivamente non solo di tenere a calcolo ogni circostanza della specie esposta nello scopo dell' Interrogatorio, ma eziandio di rilevare i moti dell' animo manifestati, conforme si è notato, dai segni esterni, e soggiungono che si dovessero riguardare come indizj. Lo stesso EINECIO dà peso alla maniera di camminare, e di tenersi nell' esterno della persona, e lo STRICHIO ha scritto su di ciò molte cose nel suo Trattato de *phisonomia*. Ognuno però che rifletta che l' uomo anche *integer vitae scelerisque purus* resta commosso dal sospetto leggerissimo, e dall' ombra medesima di delitto, che si potesse contro di lui concepire, come lo resta l' uomo veramente malvagio, e scellerato, non potrà venire nel senso di quelli, che riguardano, come argomenti del delitto, tali accidenti, ossia commozioni dell' animo.

te sieno calcolati fra le cose principali, così che l'attenzione, e la cura del Giudice debbano essere a ciò richiamate anche per la maniera di trattare un interrogatorio. [1] (*si veggano le cose qui notate per opportune nozioni, e si ap-*

(1) Questo discorso pone in avvertenza di attendere moltissimo alla classificazione dei delitti, la quale si otterrà avendo 1.^o riguardo al genere di azione competente per le disposizioni della Legge: 2.^o avendo riguardo alla diversità dei caratteri della imputazione politica, come piacque a BECCARIA ed a BEXON » *Libro dei delitti, e delle pene* BEXON *Cod. de la sureté publique et privée, ou application de la théorie de la législation penal*. Realmente il delitto non è sempre imputabile della stessa maniera, tante sono le circostanze di un fatto, le quali variano per modo che non possano essere determinate dalle Leggi, onde poi le Leggi stesse lo modificano dal sommo all'infimo grado d'imputazione; e così la politica importanza del delitto medesimo, il quale alcune volte si presenta, come fine dell'azione, ed alcune volte come mezzo alla medesima, donde nasce tante altre volte la difficoltà se debba classificarsi o per ragion dell'affetto, o per ragione dell'effetto suo, succedendo spesso che un fatto identico delittuoso per l'affetto intacchi, e leda per l'effetto più diritti con un colpo solo per così dire, tale e tanto è il nesso loro in Società, per cui poi esso fatto delittuoso potendo appartenere a più titoli di una Classe resterà dubbio a qual titolo debba rettamente assegnarsi anche per esservi inoltre alcuni delitti, dei quali la quantità politica debbe estimarsi non dalla materialità del fatto, ma dalla opinione dei Cittadini. 3.^o avendo riguardo alla qualità del danno, che ogni delitto in se contiene, il qual metodo è piaciuto a PUFFENDORF, a MONTESQUIEU, a BLACHSTON ed è addottato dal celebre Signor POGGI » *Elem. Iur. Crim. Vol. 1. in Praefat.*, danno poi relativamente pregievole a seconda del pregio dei diritti violati col delitto, e dipendenti dalle sociali istituzioni, e tante volte, come si è detto, dalla opinione degli uomini costituiti in Società.

I quali tanti fatti diversi, accidenti, e modificazioni varie ripetibili perciò dall'intenzione dell'agente, dal dolo, dalla colpa, dal caso, dall'errore, dalla ignoranza, e così dalla età, dal sesso, dalle cause di malattia fisico morali sono altrettanti argomenti più opportuni a considerarsi in riguardo al delitto anche per questa parte di Processo, perchè lo sono degni di attenzione la indole morale, la indole politica, ed il danno pubblico, e privato derivato da un fatto delittuoso; come lo è sotto ogni riguardo degno di attenzione anche circa i delinquenti principali, ed accessorj. È pure necessario sapersi, che le cose inanimate per se non fanno danno, ma operano per fatalità; che i bruti animati non delinquono, ma fanno. *PAUPERIE* » *digest. lib. 9. tit. 1. L. 1. §. 1.*, e che la cognizione delle cose fin qui dette circa le cause morali, che tolgono o diminuiscono il delitto, e sua imputabilità è essenziale; come è essenziale di ben riflettere, che la colpa concerne il grado del delitto, e non la qualità, nozioni opportune parimente per interrogare.

applicino ai singoli casi), e la ragione si è, perchè potendo i delitti verificarsi di tante maniere, ed essere pur anche variabili nella multiplice loro serie *p. e. di lesa maestà*, e *sue classi, di omicidj*, e *sue classi, di furti*, e *sue specie distinte, di falso*, e *sua diversa indole, d' incendj*, e *mezzi di causarli*, ed essendovi delitti aventi speciali denominazioni, ed altri nò, perchè contenuti sotto un titolo generale; conviene al Giudice di concretare le relative idee, e di svolgerle nella mente per una foggia distinta nello scopo suddetto, come pur anche nel riguardo delle conseguenze avvenire. Anzi la indagine in ciò, e per un competente risulato deve spingersi ancora alla qualità del delitto eziandio in quel riguardo, che dalle leggi particolari venisse diversamente considerato o per i diritti violati col medesimo, o per le circostanze, che lo accompagnarono, cosicchè scaturisse per ciò solo la maggiore, o minore gravità; o perchè convenisse avvertire, se fosse di difficile, o facil prova, o fosse un delitto, che di frequente, o di rado accadesse, o fosse di sua natura turpe, o fosse velato con qualche apparenza di onestà, o finalmente notato di esemplarità, e ricolmo di conseguenze. Inoltre sarà spinta la indagine nella formazione dell' Interrogatorio, onde vieppiù rilevare le circostanze dimostrative *il dolo, la colpa, il caso* (*ed ecco la opportunità della premessa Nota a questo discorso*) rimarcandone eziandio altri dettagli, come per esempio se venne commesso sopra la persona di un vecchio, di un fanciullo, di una persona onesta, o diffamata; se commesso da un privato, o da un funzionario, da un potente o da un miserabile, da uno straniero, o da un parente; se il delitto sia avven-

La storia politica, e letteraria del Diritto Criminale, e delle sue parti, è finalmente indispensabile alla conoscenza dell' origine e progressi dei Sistemi criminali diversi nei diversi tempi; alla conoscenza dei giudizj, delle pene in tempi antichi, in quelli dei secoli di mezzo, e nei più recenti. Questo studio è necessario a chi esercita Magistrature Criminali, come è necessario quello della Filosofia Criminale. SIGONIO, MATTEI, GOTTOFREDO trattano di molte cose concernenti propriamente la Filosofia del nostro Diritto.

venuto in Chiesa, in Residenza di un Magistrato, in luogo di pena, in casa privata, od in pubblici luoghi, alla presenza di popolo, alla presenza di Magistrati; anchè perchè tutti accidenti suscettibili di mezzi termini per cavarne interrogazioni, o per regolarle competentemente secondo la qualità e circostanze de' delitti, che facciano il tema di quel tal Processo, oltre l'essenza loro formale, ed il titolo. Ed insinuandosi ulteriormente nei dettagli combinar questi coi concreti casi, e maneggiarli convenientemente, come *p. e.* nel caso di omicidio, ferite, od altro simile, indagare se fu commesso mediante armi da fuoco, o da taglio, o con strumenti contundenti, e quali, od altri; se per consumarlo, od anche per attentarlo siasi adoperato il veleno, siasi speso denaro, e con quali mezzi le relative circostanze siensi verificate; maneggiarli convenientemente, se il fatto delittuoso relativo sia imputato ad un amico, o ad un nemico, se nella commissione v'intervennero appensamento, insidia, prodizione particolarmente appunto nei casi di omicidj, e ferite. Parimente trattarli convenientemente se il fatto delittuoso si riferisca ad un abuso di confidenza, o se si tratti di falsità, o se si tratti di attentato, come nei casi di furto, e se con armi, o senza, o se di giorno, o di notte in compagnia, o solo, in pubbliche strade, dentro le case, con uso di chiavi false, o simili strumenti, di scale, o di altri mezzi. E fermando l'attenzione sopra tutte le premesse cose a seconda dei casi cavarne appunto materia d'interrogatorio nel riguardo del delitto, suo soggetto e qualità; come cavarne nella considerazione di ciò, che sia poi avvenuto delle armi, degli strumenti, o di altro, da chi raccolti, dove lasciati; dell'esito delle cose furtive, dove riposte, da chi ricevute, se, e dove vendute, e con quali mezzi. *La Legge 16. ff. de paenis* offre la norma la più addattata per saviamente regolarsi nella investigazione del delitto per cavar argomenti atti alle interrogazioni da farsi a chiunque anche per la occasione di certi determinati delitti segnando la linea da seguire, perchè un Giudice riconosca quando occorra di trattare semplicemente, ma

ma accuratamente il soggetto, quando abbiansi ad adoperare il rigore, quando la placidezza coll' imputato; qual ordine abbiasi a tenere, e quale no nella considerazione appunto del delitto, e suoi costitutivi riguardati come materia, o mezzo d'interrogare. E nella esposizione delle quali cose ognuno riconosce pure, che non a torto si disse nel Capitolo VIII. nostro, ed altrove sussistere una connessione stretta fra le rispettive parti del Processo, per cui e nell'assumere le prove in genere, e nell'assumere le prove qualunque in ispecie, e nel dare l'interrogatorio si debba fare un uso rispettivo dei varii insegnamenti, giacchè rispettivamente servono alla trattazione delle parti suddette, e legano fra loro, tendendo il tutto alla regolare formazione di questa, come delle altre parti del Processo, sempre che si segua l'ordine richiesto per giugnere allo scopo di quella tal concreta Causa, nella quale, come in questo rapporto, così negli altri è necessario di sostenere ognora il proprio dovere, nè mancarvi neppure con una soverchia lentezza, o con una troppa affrettata, ed anche precipitosa marcia. (1)

VIII.

- (1) L'interrogatorio è il mezzo il più efficace per cavare la verità, e tutta la verità da qualunque lato si trovi, e segnatamente nei casi dubbj convien ricorrere a questo presidio, giacchè l'interrogazione ben combinata schiarisce i dubbj o lasciati, o prodotti per altre maniere. Investito di questa forza l'interrogatorio non è meno favorevole alla innocenza, che svantaggioso al delitto: combinato bene è lo spavento del colpevole, ed è la speranza di chi non lo è. L'interrogatorio deve portare o l'innocenza, od il delitto, quando sia dirittamente applicato. Le testimonianze disculpative daranno l'innocenza differentemente dalle inculpativie contenenti e manifestazioni del delitto, e prove del delitto. E nel maneggio di tale interrogatorio conviene pure attendere alle circostanze della clandestinità per nascondere il fatto, per occultar la persona del supposto delinquente, per occultare la di lui partecipazione nell'atto del fatto criminoso, badare se vi fosse stata distruzione delle prove reali del delitto, come di armi, di strumenti, di carte: conviene avvertire alle perquisizioni degli oggetti, alla loro sigillazione, alla ricognizione di persone, e di cose; avvertire se si cercò di sottrarsi alla giustizia, e sue ricerche, ed ai suoi giudizj, se vi furono pratiche segrete cogli accusatori per corrompere, o stornare; se ci fu fuga, latitanza, se eguali circostanze criminative furono congiunte; convien badare al motivo ossia causa di agire del delinquente per riconoscerne le interne, e le esterne, essendo quelle naturali, queste occasionali, e così fissare la cau-

VIII. Tale si è la norma in genere da seguirsi, e la quale viene pure additata dalla citata Legge riguardo al delitto, ed al suo soggetto, così che debba occuparsene un Giudice, comechè cose occorrenti alla formazione di un *Costituto, od Interrogatorio*. Nel qual proposito riputiamo bene di soggiungere che sembrano scritte in questo senso, ed in questo tema, od almeno sieno riferibili a questo senso, ed a quest'oggetto le parole di CICERONE nel libro secondo de *Inventione* così espresse „ *quare, quo consilio, qua spe perficiendi, quidque factum sit, cur hoc modo potius quam illo, cur nullo diutore, aut cur hoc, cur nemo sit conscius, aut cur hic sit, cur hoc ante factum sit, cur hoc in ipso negotio, cur hoc post negotium, aut quid factum de industria, aut quid rem ipsam consecutum sit, constet ne oratio aut cum re, aut ipsa secum, hoc hujusne rei siquem sit, quid non oportuerit, aut non factum quod oportuerit* » nelle quali parole, od almeno nel loro senso trovasi copia abbondante d'interrogazioni, siccome riferibili anche ad un fatto criminoso considerato in se, nella sua forma, nel suo titolo, e soggetto.

IX. Se le cose finora esposte generalmente, e più tosto come fondamento ad ideare, e svolgere poscia un *Interrogatorio* particolarmente di un imputato debbono riguardarsi nel rapporto di utili insegnamenti, non perciò è completa la istruzione sopra questo importantissimo argomento. Quindi è prezzo dell'opera, ed è indispensabile in questo Capitolo appunto di parlare dell'*Interrogatorio* non solo nel riguardo della persona del Giudice, della persona dell'imputato, nel riguardo del delitto, e suo sog-

sa impulsiva, che può concorrere, o mancarvi per tante ragioni, ed esplorando se sia pur necessario di distruggere le improbabilità morali: Convien avvertire ai mezzi per consumare i delitti, cioè *occasione*, ed *opportunità*, conviene calcolare le disposizioni, ed abitudini secondo la specie dei delitti, ed i motivi, che possono occasionarli. La presunzione d'innocenza è canonizzata dalle Leggi; e tutto dovrebbe esattamente essere conosciuto da ognuno per avvisarsi di tal'innocenza.

soggetto, della sua formale essenza, come del titolo; ma è indispensabile di discutere circa la condotta, e la distribuzione delle parti dell' Interrogatorio stesso, circa il suo scopo in relazione ai varii accidenti, ai quali si possa andare incontro nel mentre viene assunto, combinando però sempre, e riferendo questa condotta, e distribuzione di parti, e varii accidenti secondo le cause, e l'oggetto delle cause agl'insegnamenti esposti circa *l'essenza del delitto, il giudizio criminale, il Giudice, o Foro competente, circa l'accusa, e la inquisizione, e circa i fonti*, ai quali attingere, perchè si abbiano prove, ed indizj sia nell'*ingenere* del delitto, sia nella *specie*. L' *Interrogatorio* dell'*imputato*, come ogni altro esame, ed atto di Procedura esige principalmente chiarezza, ed ordine distinto; esige che siano abbracciate le singole cose, e non di più; dimande precise, e precise risposte, senza sutterfugj, senza cavilli, senza mezzi termini strani, tenendosi in modo, che si giunga a poco a poco, e per strade regolari alla propostasi meta, e dovendo un Giudice avere sempre uno scopo fisso, al quale sia diretto il suo lavoro. Ma prima d'inoltrarci nello sviluppo dei varii accidenti contingibili per la circostanza della formazione di un interrogatorio considerato in se stesso, nella distribuzione delle sue parti e nel suo fine, giovi di parlare preliminarmente della sua pratica struttura.

X Il *Costituto od Interrogatorio* di un imputato, che così propriamente chiamasi nel linguaggio dei Tribunali per distinguerlo dall'*esame dei denunzianti generalmente, e dei testimonj*, è, come si disse, un atto interessantissimo. Iniziato colla esatta descrizione personale dell'individuo costituito, e del vestiario, che indossa, dovrà esprimersi in principio di questo atto stesso il tempo, il luogo dell'esame, il nome del Giudice, Cancelliere, o Notaro; se sia il *Costituito* sentito puramente, e semplicemente, come imputato, o nella duplice qualità d'imputato, e testimonio secondo i casi, onde ammonirlo a dire la verità, e dargli il giuramento in quanto agli altri; oppure ammonirlo semplicemente, e ciò per le ragioni, e coi metodi, e colle

varie limitazioni, le quali furono sopra notate, ed altre che si diranno anche nell' Appendice di questo Capitolo, nella quale si riferiranno molti insegnamenti connessi appunto colla pratica struttura dell' Interrogatorio, dovendo tale Appendice essere ed il corollario, e la spiegazione di tutto quanto nel riguardo della struttura medesima manca nel seguito di questo Capitolo al pieno esaurimento della materia dell' interrogatorio di un Accusato, od Inquisito. Dovrà enunciarsi il nome, e cognome, età, padre, patria di lui, e professione, essendo tali le modalità principalmente usate; quindi inoltrandosi nelle domande si potrà interrogare del luogo, del tempo di sua carcerazione, e dove seguita, se fosse solo, od associato [*e ciò secondo i casi, ed ove faccia d'uopo, e non per regola fissa, ed indeclinabile, ommettendosi anche in alcuni casi la descrizione dell' individuo*] con chi, e quali persone, se trovato con armi, robbe, od altro al momento del suo arresto, quale il suo mestiere, quale lo stato, la sua condizione, dove abiti, se altre volte sia stato inquisito, o processato, o carcerato, e per quale, o quali motivi, quante volte, in qual luogo, o luoghi, di qual tempo, come sia sortito di carcere, se assoluto oppure condannato [*si ripete, che tali ricerche variano, ed a seconda dei casi si esprimono, o si ommettono*] se viva del proprio, o dell' altrui, facendo poi all'uopo simili interrogazioni, od altre, o più speciali, o più generali, siccome esordio del Costituto a norma della qualità, e soggetto dei delitti, che ne faranno la materia, ben inteso, che quanto si dice è subordinato, e dipendente dai casi pratici, cui si riferisca. (1) (2)

Tom. II.

4

XI.

(1) Appena arrestato un delinquente sarà opportuno di sottoporlo tosto ad un sommarissimo esame. Spesso accade che gl' inquisiti o colpiti dall' arresto inaspettato, od intimoriti dal Giudizio cui vanno incontro, o determinati ancora dagli stimoli della coscienza confessino il delitto, e le sue circostanze. Inoltre con ciò si fa eziandio un vantaggio alla speciale inquisizione, la quale più pianamente va in allora ad aprirsi. Il Costituto immediato, e stringente, cui venne sottoposto quel cannibale di Leger divoratore delle viscere di una fanciulla di dodici anni da lui uccisa nei Boschi di Versailles ebbe per risultato che si rendesse confesso del mi-

XI. Se l'imputato carcerato dirà di sapere la cagione del suo arresto, o dell'interrogatorio, al quale viene sottoposto, sarà

sfatto commesso da solo, ed in un Bosco, ed al racconto del quale rifugge la penna, misfatto riferito in tutti i Giornali di Parigi del Novembre 1824.

- (2) I Costituti dei Carcerati non debbono essere differiti anche perchè il prolungarli potrebbe far perdere la specie, e la idea della persona agli offesi, ai derubati, od ai testimonj, così che si corresse rischio, che mancassero le necessarie ricognizioni, e mancasse perciò ancora la sicurezza della identità di quel tale imputato. Molta arte poi si ricerca, e diligenza essendovi più inquisiti, e di più delitti per disporre gl'interrogatorj sulle generali, e non impegnarsi fuor di tempo nelle specialità del delitto, o delitti; avvertire che essendo diversi i coimputati potrebbesi dalli diversi costituiti riconoscere se sieno caduti in contraddizioni, le quali servissero all'uopo della Causa: avvertire che nei primi Costituti conviene nell'interesse della verità, e della giustizia premuuirsi bene, affinchè poi a suo luogo sieno condotte con regola le speciali domande, attendere ai casi, nei quali sia indispensabile una esatta, e minutissima descrizione delle persone degl'Inquisiti col fare inoltre ogni riflessione sul fatto, prevedendo, e disponendo nella mente propria le domande da farsi, il fine, a cui dirigerle, la ragione, per cui debba essere fatta quella tal interrogazione. Badare, che non ostante si tratti del Costituto di un Inquisito in una medesima Causa con altri, e pei medesimi delitti, possano però gl'Interrogatorj essere differenti l'uno dall'altro anche malgrado le medesime circostanze, mentre ciò dipendendo dalle varie risposte segue, che un Giudice sebbene siasi prefisso un metodo di precise ricerche debba far interrogazioni del tutto differenti, perchè queste dipendano non dalle stesse circostanze della Causa, ma dalle diverse risposte avute. Badare se quei coimquisiti furono arrestati insieme, se sieno forestieri, e ciò anche nello scopo di stabilire riguardo noi la permanenza bannimentale; se quando furono arrestati, fecero o no resistenza alla forza, se vi fu reperizione di effetti, carte od altro indosso, e di provenienza sospetta, e con tali elementi scandagliar al largo in principio, e dissimulare allora legittimamente però, e legalmente ciò, che si ricerca dai medesimi, regolando la propria condotta e secondo le loro risposte, e secondo le risultanze fin allora cumulate, e secondo che sia un Inquisito accorto, o no, e che neghi, o no le cose già provate a suo carico; farlo, o farli rispettivamente, ove occorra, spogliare di vestiti, o di altro che fosse o corpo di delitto, o mezzo di prova del delitto, e tali robbe farle convenientemente esibire poscia in atti, e descriverle, ed in tal modo ottenere spontanee, e legali confessioni dagl'Imputati, o cumular legali mezzi di prova, d'indizj o della loro colpeabilità, o della loro non colpeabilità, o della reità di altri ec.

Se si trova opportuno anche dopo i primi costituiti di procedere, secondo la qualità delle Cause, come *p. e.* in quelle di rapine, furti, crassazio n

rà ricercato a raccontarla, ed a narrare ancora il perchè induca il suo arresto, o la sua chiamata in giudizio da tale determinata cagione; si farà narrare a lui quel tal fatto dal principio al suo fine con ogni corrispondente spiegazione. Ed in questi casi conviene esaurire le materie relative nei modi suddetti, ed inoltre procurare con opportune domande, che sia narrato o supplito, o dichiarato ciò che nel racconto fosse stato ommesso, o non totalmente riferito, o non chiaramente esposto invigilando perchè la serie, ossia la narrativa dei fatti sia distinta, perfetta, accompagnata con ogni circostanza, e qualità annettendo ancora ogni altra domanda, o ricerca corrispondente al soggetto, la quale potesse o produrre una più completa confessione, se questa fosse imperfetta, o mancasse in qualche modo nel racconto esposto; oppure perchè il racconto medesimo potesse far acquistare indizj, o corroborare, ed impinguare gli acquistati. Ciò si procurerà di ottenere con una sobria insistenza per non esaurire il fatto in un solo esame, o costituito a meno che la leggerezza della causa, od altra circostanza da riconoscersi nel caso pratico il suggerissero, toccando nel primo Costituito e particolarmente nella ipotesi d'imputato negativo la relativa materia con modi delicati, quindi lasciando con sagacità da parte alcuni dei cumulati indizj passare ad altri più generici, e remoti, poscia tornare in altro Costituito agli ommessi; e ripetendoli opportunamente, o discutendoli con una successiva metodica progressione si studierà il Giudice di servire utilmente al suo ministero per riuscire

alla ricognizione della persona per parte dei derubati, crassati, offesi, o testimoni si farà, ma sempre fra consimili, dei quali atti si hanno formularj nei Pratici » BASSAN. Cap. VIII. a me pag. 234. e seg. MIROGLI Cap. V. e VI. Avvertire di non interrogare *expresse* sopra un delitto, pel quale esso Giudice non potesse procedere, benchè possa accadere che un Inquisito di un delitto per l'occasione dell' Interrogatorio introduca da se, e manifesti la commissione di altri in diversi luoghi — (Si vegga anche la *Costituzione Post Diuturnas* Art. 14. 15. 16. 19. 21. 22.

scir con vantaggio segnatamente se si tratti di un Interrogatorio articolato. (1) (2)

XII.

(1) L'oggetto principale di un Costituto è di ricavare, se sia possibile, dalla bocca del delinquente la verità, oggetto in vero non così facile a conseguirsi, perchè pochi sono quei delinquenti, che non sappiano ciò che importa il confessare il delitto: di qui la necessità che il Giudice faccia in certi casi uso d'ingegno, e tenti ogni legal mezzo per far acquisto di una prova superlativa, quale si è la confessione, od almeno per far apparir bugiardo, se lo sia, il delinquente suddetto, e così corredare, e render più concludenti quegl'indizj, che risultassero contro di lui dal Processo. Quindi saranno i Giudici Processanti accorti in osservare eziandio i movimenti dello stesso Imputato, e quell'apparenza che desse nelle sue risposte, o di piegarsi, e disporsi a dire la verità, oppure di porsi al forte di negarla. E se il Giudice conoscesse, che l'imputato si disponesse a dir il vero, non dovrebbe abbandonarlo, ma sempre più stringerlo con ammonizioni, ed interrogazioni, e non lasciargli campo di pentirsi della buona disposizione. Se si accorga che l'Imputato si impegni a negare, allora il Giudice non deve sprovvedersi di tutte quelle interrogazioni, colle quali può sperare di venire ad un nuovo attacco, non inoltrarsi ad incontrare una più vigorosa resistenza, bensì abbandonarlo per allora, e quindi poi con nuovi Interrogatorj tentare di spostarlo da una tale negativa.

Se si tratterà di delitto grave, il quale richiami l'impegno del Giudice a costituire l'imputato con tutta attenzione, e diligenza a differenza di delitti leggeri, e di niuna importanza, nei quali è inutile di circuire un Imputato con tante interrogazioni; allora il Giudice dovrà riflettere, che se replicati saranno i costituti, replicate ancora saranno le diverse lecite figure, sotto le quali potrà inquirere la verità; ed in tal manovra se in un modo non gli riuscirà conseguire l'effetto, potrà dall'altro sperarne dell'utile, quando che se in un sol interrogatorio esaurirà tutte le particolarità del delitto, gli mancheranno le materie generali in un altro, e dovrà discendere alla specialità delle contestazioni senza servire nè all'uno nè all'altro degli enunciati oggetti, cioè senza effetto nel riguardo di ottenere la verità, senza utile nel riguardo dell'interesse del fisco.

(2) Allorchè si veggia l'Inquisito disposto a dire la verità, si può azzardare di spingere l'interrogatorio sopra le più minute circostanze di quel tal concreto delitto sul riflesso ancora, che quell'Inquisito confessando il più, non sarà così resistente a confessare il meno. Ma se sarà un Inquisito o carcerato accorto, impegnato a tacer il vero, e col quale si debba, per così dire, disputare a forza d'interrogazioni il terreno a palmo a palmo, è indispensabile in allora di addottar altro piano per scoprire la verità usando sempre però stratagemmi leciti per servire convenientemente alla giustizia, ed usarli anche col porre in pratica tutti gli

XII. E più delle cose riferite sarà avveduto un Giudice nello sviluppo del suo lavoro sul conto di un Interrogatorio ad un imputato di contraporre abilmente alle risposte contenenti cose false, od inverosimili, od impossibili quei fatti, e quelle osservazioni, le quali valgono a stabilire in sequela delle risultanze Processuali o la falsità, o la impossibilità, o la inverosimiglianza di quanto esso imputato avesse allegato, o supposto, non ommettendo di fare annotare qualunque deduzione espressa da colui che viene interrogato, poichè la sperienza comprova la utilità di tali diligenze essendo accaduto bene spesso, che ciò che sembrava non efficace, e di poco, o di nessun momento abbia servito mirabilmente all'intenzione della giustizia, ed alle viste delle verità; e dovendosi anche esser persuasi, che non basta alla formazione di un Edifizio preparare la materia (*per così spiegarmi con quelli che abbisognino di questi insegnamenti,*) cioè calce, mattoni, legno, e ferro, ma abbisognare, che la mano dell'artefice la disponga in guisa tale, e con tal ordine che si veggia l'addattamento di ognuno dei preparati materiali, e la convenienza loro alla proposta fabbrica.

XIII. E quì impegnandoci in quei dettagli, i quali servono di mezzo opportuno così per istruire nella formazione del Costituto, come per avvertire dei contingibili accidenti, i quali possono verificarsi per la occasione d'interrogare un imputato, e tutto ciò onde rendere vieppiù completa la discussione della soggetta materia, e per potere appunto raggiugnere la prefissa meta, alla quale bisogna pervenire senza deviare dalle regole prescritte dalla Legge, e sanzionate dalla Pratica legittima,

esposti modi di ragionamento fondati ognora nelle risultanze del Processo. (*)

(*) *Se si dovesse trasportare un Carcerato in altro paese per l'oggetto di consumarvi atti di Giustizia, converrebbe avvertire di condurlo colla faccia coperta per la legalità della ricognizione » Così i PRA-TICI ec.*

tima, ed anzi per l'effetto di far apprendere la pratica medesima; troviamo necessario di soggiugnere che nel caso, in cui un Giudice, o Processante avesse il delitto, o delitti non provati in Processo nè con deposizioni di testimonj, nè con altri mezzi di prova convincente, e l'imputato ed inquisito fosse negativo del delitto, o delitti medesimi, farà d'uopo di adoperare molto accorgimento nella formazione dell'interrogazione per arrivare a tal meta quando immediatamente, quando divagando alcun poco dalla strada principale, quando impegnandosi in ricerche persino straniere all'oggetto primario della Causa. Nelle quali circostanze è essenziale di adoperare però tale attenzione, e far uso di ricerche addattate, e proprie di una situazione quale venne supposta, e non perdere di vista la diversità sua, quante volte diversità vi si rilevi; far uso di domande confacenti ai varii accidenti anche subordinati alla diversità medesima, od a qualunque altra, cui chiamasse il concreto caso, ed analogamente alla sua varia indole, e farlo con tale maestria, che non solo non si perda di vista, per quanto è possibile, l'oggetto principale del Costituto, ma vi si ritorni invece opportunamente, nel che fare, e nella deficienza di positive prove varrà assaissimo, che l'intelletto impieghi anche i mezzi congetturali senza sostituire però mai cose men vere, o fallaci per illudere, o sedurre con abuso del ministero, che si sostiene. E per riuscirvi vieppiù si studieranno i Processanti di fissare, quando occorra, la esistenza o verità di un fatto ignoto sopra la connessione immediata, o prossima, che abbia con qualche fatto noto; (*Vedi gl' insegnamenti dati per assumere le prove in ispecie per indizj, presunzioni al Cap. VIII. pag. 404. e seg. Tom. I.*) quindi ragionando sopra gli uni, e gli altri cavarne un mutuo appoggio nell'effetto di una utile scoperta, sia per mezzo di circostanze insorte dal fatto, o fatti noti, sia per mezzo degli argomenti dedotti dai fatti medesimi, ed anche per concretar materia onde far scaturire indizj, presunzioni, od altro dimostrante o la colpeabilità, oppure la incolpeabilità di quell'imputato,

e ciò nel difetto appunto di positive risultanze per lo scopo suddetto. I quali sforzi diverranno vieppiù gravi se si sarà per avventura nel caso di un inquisito veramente delinquente, ma pertinacemente negante il delitto in qualunque maniera risponda alle ricerche fattegli, e che sempre sostenga con fermezza la sua incolpabilità nella persuasione per di lui parte, che mancando prove in contrario al Fisco ravvisi nella sua negativa l'unico scampo al castigo prescritto pel delitto, del quale realmente sia colpevole.

XIV. L'applicazione di questi sforzi sarà sempre però fondata in cose verosimili, e tali o nel loro insieme, o nelle loro parti, tutto riferendo esattamente ed alla persona, ed al luogo, ed al tempo, ed altro concernente quel tal delitto, che faccia il soggetto del Costituto, tutto analizzando con esattezza sieno cose antecedenti, conseguenti, ed anche ripugnanti, e tutto esaurendo con talento, con criterio in modo che si riscontrino nel Interrogatorio o Costituto quando le opportune rifutazioni, quando le necessarie dilucidazioni, quando i debiti schiarimenti col rappresentare per tal guisa quell'insieme, che vaglia a stabilire per ultimo risultato o la efficacia, o la inefficacia del sistema adottato in questi casi, e sempre nell'interesse della verità, e della giustizia, mentre si deve essere attento eziandio per la esclusione del delitto, se il caso esigesse per parte del Giudice, del Processante una premura eguale a dimostrare la non colpabilità dell'imputato sottoposto al Costituto: così disimpegneranno il loro ufficio con quella rettitudine, la quale deve eminentemente riconoscersi nell'esercizio di un ministero tanto geloso, ed importante, e per cui le stesse o diverse regole verranno applicate con tutto il criterio, e con tutta la prudenza.

CARTARIO » Pract. Crim. Inter. reor. Lib. 3. Capit.... N. 73.

XV. La suggestione però non si traveggia mai nel lavoro, che venne indicato, ed in ogni evento una confessione dell'imputato non sia mai l'effetto di quella, nè lo sia nè anche in modo palliato. Il solo fatto abbia prodotta la conseguen-

guenza qualunque ne sia derivata, facendo ciò chiaramente risultare in qualunque relativa circostanza di luogo, di tempo, di persona o stata nominata, o che dovesse nominarsi nel progresso del Costituto medesimo.

XVI. Ma se esigesì somma accortezza per il caso ora motivato, accortezza pure, e sagacità moltissima si ricercano per scegliere il momento d'interrogare un imputato in dettaglio circa le specifiche circostanze di un delitto appunto o per non confonderlo, o per non incorrere in suggestioni, o per scoprire, e riconoscere la verità in tutta la sua semplicità, e purezza; mentre le specifiche circostanze, e qualità concernono un argomento, il quale domanda prudenza, discrezione, sobrietà, e ciò per la ragione, che un tale dettaglio potendo ricadere segnatamente sopra Socii del delitto, o nel delitto, fa d'uopo di molta riflessione, di molta avvertenza, di moltissima cautela per non compromettere o l'interesse principale della Causa, o quello in particolare della Giustizia, comunque queste massime fossero applicabili nel riguardo dei concreti casi di Socj del delitto, o nel delitto, per regolare, e dirigere le domande all'inquisito, e per riconoscere appunto se fosse solo, od in compagnia a commetterlo, se vi fossero mandanti, ausiliatori, fautori, o per altra guisa cooperatori: (1) per rilevare, se, e quali stru-

men-

(1) La deposizione del Socio del delitto deve totalmente riceversi dal Fisco; così dicono segnatamente i nostri Pratici fondandosi nella Glossa *GLOS. in Cap. Hortamur. in verbo noverunt 3. quaest. 9. » Cap. fraternitatis in fin. verb. juramentis vero item quod pro utraque parte Extra de test. MASCARD. de probat. Lib. 3. Conclus. 1130.* e la esculpazione del socio del delitto giova moltissimo all'esculpato, dice il *FARINACIO Quaest. 43. N. 11. e 13.* segnatamente se l'esculpante incolpi se stesso, o se non sieno partecipi del delitto gl'indotti a tale riguardo dallo stesso inquisito » *FARINAC. Pract. Crim. Tit. de indiciis. Quaest. 43.* (Si avrà occasione di parlare più espressamente dei Socii del delitto, e nel delitto, e maniera di esaminarli, nel progresso della materia, e delle note) Tuttavia diremo, che, sebbene sia stata per sapientissimo consiglio abolita la tortura anche come mezzo di prova, non si trova inopportuno di qui notare, che gli Scrittori segnatamente nostri trattano a lungo del confronto, e purga delli rei confessi, del confronto loro in faccia de' negativi, riferiscono come purgavansi in quei tempi col tormento della corda, od altro dalla macchia contratta da loro per es-

menti servirono al fatto delittuoso, o vi si riferissero, o ne facessero parte materiale, ed avvisarsi della convenienza, o sconvenienza di renderli ostensibili all'imputato medesimo. (1) Queste avvertenze predicano pure nello sco-
 Tom. II. 5 po

sersi fatti compagni nel delitto, e ciò perchè vieppiù gravassero il compagno negativo. Trattano pure della distinzione che si faceva fra il socio *criminis* confessso *sub impunitate*, ed il confessso in *caput proprium*, e senza alcuna speranza di perdono, per cui nel primo caso doveva sempre essere confrontato, e purgato a differenza del secondo giusta la pratica del Tribunale del Governo di Roma attestata dal *MIROGLI* Cap. VI. N. 195. e le istruzioni della Sacra Consulta dei 4. Novembre 1705. Noi diremmo su di ciò altre cose, ma sarebbe lunghissimo dettaglio, così che rimettiamo per tutto questo al *MIROGLI* stesso, il quale s'impegna in moltissime questioni analoghe, e parla delle diverse pratiche del Governo di Roma, della Curia di Ferrara, di quella del Torrone di Bologna N. 196. al 236. come pure rimettiamo per ciò eziandio al *Martini* Cap. 49.

Allorchè si discorrerà della legittimazione per confrontazione daremo quelle notizie, le quali possano servire per l'insieme della condotta da tenersi in questi, ed altri casi; come nel riguardo della condotta da osservarsi per l'esame articolato di uno, o più delinquenti nel particolare argomento di questi atti. (*Circa i socii, e come, e quando interrogarli nel rapporto eziandio di quanto si ordina dalle Costituzioni dei Sommi Pontefici Paolo III., ed in specie di Paolo V. Cost. Universi Agri* se ne parlerà nell'Appendice di questo Capitolo.

(1) Nel proposito di ricognizione o di robbe, o di persone giovi per ora di qui notare talune cose circa la perizia delle robbe rubate, giacchè il valore loro deve risultar in Processo anche perchè la pena in vigor dei Bandi in certi furti viene regolata dalla quantità di tale valore; cost che se la robba non è in poter dalla Curia verrà tale valore determinato col deposito del derubato e testimonj; se sarà in poter della Curia si deve far la giudiziale perizia mediante due periti, che la stimino precisando se sieno o nò concordi in tal valore.

Tale perizia si pratica anche in faccia dell'Inquisito dopo che gli si sono fatte le contestazioni, ma però prima dell'ultima sul delitto. Il *MIROGLI* ne porge module. Nel proposito medesimo diremo, che nel caso della Procedura contro alcuno imputato di contravvenzione ad esilio, a precetto di applicarsi a qualche mestiere, od a riportare la fede della sua applicazione in termine di tanti giorni, o del precetto di non conversare, non offendere, e simili, conviene che l'atto relativo del precetto sia registrato nel Processo della prima carcerazione, o trattandosi di esilio, che vi sia registrato il Decreto o Sentenza del Tribunale, e gli uni, e gli altri debitamente sottoscritti: conviene vi sia pure registrato l'atto d'intimazione di tal esilio o precetto in virtù di precedente decreto, od ordinanza, che deve pur essere sottoscritta colla espressione della pena

po medesimo, e per le cautele su divisate, se trattisi di documenti, di carte, di scritti, di deposizioni testimoniali,

cominata, dell'irrimissibilmente, o no, del caso della prima, o non prima contravvenzione, ed alla presenza di testimonj, che debbono pure essere sottoscritti. Ciò premesso si fabbrica in riguardo al titolo dell'esilio nuovo processo per la contravvenzione, nel quale deve constare della identità della persona del carcerato, e della giustizia dell'esilio. Se l'Imputato confessa la sua identità, non occorre altra prova, e si accetta una tale ricognizione col dichiararla legittimamente fatta: se la nega si fa riconoscere dai due testimonj stati presenti alla intimazione; se fossero questi morti, o vi fosse altro impedimento, si procurano altri testimonj di ciò informati, si fa loro riconoscere fra consimili per lo stesso contenuto nel decreto, nella intimazione; la giustizia poi dell'esilio deve risultare dal primo Processo, che si produce in questo; e nei casi di contravvenzione ad esilio deve inoltre apparire la deprensione dell'inquisito in luogo vietato, od in luogo, al quale egli era precettato di non accedere, se si tratti di precetto.

E poichè può accadere che l'inquisito si muti nome, perciò al costituito deve precedere una esatta descrizione, e dopo aver detto in Processo » *Costituito l'uomo di sopra descritto, che si fa chiamare ec.* si farà competentemente riconoscere dai testimonj, e conchiudere che non è quello che si fa chiamare; ma quello nominato nel decreto ed intimazione. Così accadendo, che si neghino la intimazione dell'esilio, o del precetto, allora siccome l'inquisito non contradice la identità di sua persona, si ribatterà la negativa, e si contesterà a lui, che apparendo legalmente tale intimazione per rogito del Cancelliere, debbesi a questa credere, rigettarsi la sua negativa, e riguardarla un malizioso sutterfugio.

La mancanza poi di applicarsi, la non presentazione della relativa fede appariranno mediante comparsa fiscale, che provi la non esistenza di di questa in Atti o mediante la confessione dell'Inquisito, che dica non essersi applicato, onde così si provi, che non abbia riportata tale fede con contestargli l'incorso sempre nella pena comminatagli per tale contravvenzione. La ricognizione poi si farà ognora nei modi suggeriti.

Circa le contravvenzioni a precetto si riproduce egualmente, come si disse, in Processo il precetto, si esaminano i testimonj, che ne provano la contravvenzione analogamente alla sua qualità, e carattere, indi si sente esso Inquisito; e se confessa di esser quello desso nominato nel precetto, ma nega la contravvenzione, si accetta in atti la ricognizione, e si contestano le risultanze comprovanti la contravvenzione, e l'incorso nella prescritta pena colla formola che la pena contenuta nel precetto debba a suo luogo, e tempo eseguirsi come di ragione, assegnandogli un termine a dir la causa, per cui non debba tal pena eseguirsi. Se poi sarà negativo, si tiene la pratica sopra indicata circa il contravventore ad esilio.

li, perchè convenga, o no di darne lettura all'imputato, o di contestare coll'imputato secondo la specialità, od opportunità dei casi. Le quali cose tutte dovendo necessariamente dipendere da un calcolo, che il Giudice, o Processante deve fare all'uopo, ne segue, che gli convenga pure di riconoscere se in quel tal Processo risultino contro quel tal imputato indizj tali, e così certi, e così indubitati; oppure risultino di altra indole, per cui la ricerca speciale, la esibita degli strumenti, dei documenti, od altro esponesse, o no all'azzardo, che operazioni simili fossero tacciate di essere per l'appunto o suggestive, oppure intempestive, scoglio ovvio, e pericoloso per l'evenienza di casi della specie esemplificata, come di ogni altra analoga.

XVII. Qualunque fossero tuttavia per essere gli accidenti di una Causa per la occasione del Costituto, l'avvedutezza, la sagacità, la prudenza saranno sempre opportunamente adoperate per supplire all'uopo, e per cavar norme laddove mancasse il precetto espresso, e la regola certa, evitando, si ripete, i modi palliati, od incerti, o capaci di produrre perplessità nell'inquisito, che venga interrogato, e che deve rispondere, o capaci di produrre oscurità, ed ambiguità nel Tribunale, il quale dovrà giudicare. Invece saranno usati ognora modi non suscettibili d'interpretazione pei Tribunali incaricati di giudicare, togliendo ancora la occasione, che dovessero pronunciare fuor di proposito contro il Fisco medesimo, nella qual cosa si riuscirà maggiormente con ricerche non sofistiche, non involuppate, nè tali da porre l'interrogato nella situazione di potere, o dovere chiedere che sieno spiegate, e dichiarate le ricerche a lui dirette. Realmente la domanda, e la risposta, essendo due cose correlative, debbono portar sempre l'impronta della semplicità; debbono escludere le fallacie, le finzioni, quand'anche vi fosse l'oggetto di un apparente, o reale vantaggio per l'una, o l'altra parte. (*Ciò non è in contraddizione coi mezzi suggeriti nelle Note pag. 28. sopra, ed altrove*) (*Si vedrà l'Appendice per connettere tutto quanto viene*

ne quì enunciato.) Tutte le cose dette, tutte le prestate avvertenze, ed ogni insegnamento esposto saranno combinati eziandìo con quanto si è finora enunciato in dettaglio nelle note, le quali sono altrettanti commentarj della materia.

XVIII. Ma oltre i casi generici su riferiti per la condotta dell' Interrogatorio fin quì additata, ed altri a quelli analoghi, vi sono parimente casi di altra indole, e possono esservi altri accidenti per la occasione dell' interrogatorio di un imputato. Imperocchè, più delle cose finora riferite meritevoli di tutte le prestate avvertenze, può accadere, che un inquisito non risulti quale si suppone, ed invece sia confesso, e confesso nudamente, e semplicemente del delitto, o delitti, pei quali viene processato. Può avvenire che dopo essere stato confesso, revochi la confessione già fatta, oppure che confessi un delitto pel quale debba scindersi la confessione sua, o non abbia a scindersi, benchè avesse una qualità addietta: può accadere che uno confessi tutt' altro delitto, che quello, per cui venga accusato, o confessi un delitto leggero, e si renda negativo del più grave; che confessi un delitto, pel quale non solo non sia aperta la inquisizione, ma pel quale non si possa procedere se non se ad istanza di parte; come avvenir potrebbe che essendo qualcheduno interrogato nella figura di testimonia confessasse un delitto, e la confessione per ciò avesse avuto luogo sotto il vincolo di un prestato giuramento » *CLAR. quest. 19. §. ultimo* » Può succedere che un inquisito sottoposto ad interrogatorio sia, o fosse stato demente, od affetto da delirio malinconico; che domandi la impunità, o chiegga sotto altra vantaggiosa condizione di fare la confessione; come può accadere, fra tanti altri accidenti, che un imputato ricusi di rispondere, o rispondendo, lo faccia in modo evasivo, od inconcludente, o che allegghi sospetto il Giudice, o che allegghi privilegi di Foro (1) (2), o che escolpi quelli, che ab-

(1) Se l'imputato nell'atto dell'esame allegava l'immunità ecclesiastica, veniva registrata in Processo tale allegazione, e quindi si diceva » allora

abbia incolpati in una prima confessione; può accadere parimente, che un inquisito parli una lingua straniera, che sia un muto e sordo, od in altra guisa abbia altro fisico difetto, cosichè la circostanza diventi speciosa, e quindi abbiansi a seguire norme particolari, e confacenti al soggetto medesimo, ed occorranno particolari osservazioni per non pregiudicare al Fisco, od all'Imputato. Le quali situazioni noi anderemo di mano in mano disponendo e per far riconoscere come sieno sub-

rilevatosi, che per parte di E. E. fu allegata la immunità ecclesiastica, si ordinò di soprasedere in Causa, al qual fine si astiene di procedere ulteriormente nell'esame, e frattanto si ordina di fare di ciò consapevole la Curia ecclesiastica: Poscia il Procurator fiscale dove va far tenere la seguente comparsa alla Cancelleria della Curia ecclesiastica » venne per parte di N. N. detenuto nelle Carceri del Tribunale, o Governo ec allegata la immunità ecclesiastica: e se era altro privilegio ritenuto in vigore si esprimeva competentemente) comechè potrebbe tale allegazione essere proposta all'oggetto di fraporre un ostacolo a proseguire il Processo, o per altro sutterfugio solito ad introdursi dagl'imputati per oggetti secondarj, si fa istanza onde sia prefisso un termine al suddetto imputato a dedurre non solo, ma a provare le cose allegate protestando frattanto di ritenere l'imputato medesimo a disposizione della Curia ecclesiastica finchè abbia provato l'allegata immunità, od altro privilegio. Locchè esauritosi avevano luogo quegli atti diversi, i quali si leggono in casi simili presso i Pratici. Si vegga ora però l'Art. 19. della Cost. Post diuturnas.

- (2) L'Imputato può per diversi motivi proporre la sua declinatoria, e domandare la sua remissione conforme si è marcato segnatamente parlando di competenza di Foro, e di privilegiate giurisdizioni. Tom. 1. pag. 104. e seg. Oltre quelle giurisdizioni privilegiate, cui si alluse, e si fece cenno per essere rimesso avanti il Giudice del suo privilegio, un accusato può farlo o quando il Giudice avanti il quale esso è accusato, sia incompetente per conoscere di quel tal delitto, o quando venga perseguitato in due differenti Tribunali per lo stesso fatto, o quando questo fatto dipenda da una prima accusa, che sia pendente avanti di un altro Giudice, ond'è che conviene aver presenti tutte le discussioni, ed istruzioni da noi date circa la competenza, circa i Tribunali Camerali, ed altre Giurisdizioni privilegiate per seguir l'ordine di quelle » *Costituzione Post diuturnas* . . . Moto-proprio 5. Ottobre 1824. Art. 93. 94. 95. di N. S. Papa Leone XII. fe. re. La Suprema Segreteria di Stato con dispaccio 31. Gennaio 1824. diretta alla Legazione di Bologna ha dichiarato fondandosi ne' più saggi, e legali motivi, che i delitti commessi dai Sudditi sopra militari debbano essere conosciuti, ed ivi giudicati dai Tribunali Criminali Ordinarij, e non dai Tribunali Militari. Con tale disposizione si combini quanto si disse a pag. 138. *Tomo primo*.

balterne alla condotta dell'Interrogatorio, ed ai varii suoi accidenti, e per far riconoscere le diversità loro rimarchevoli. Per tal guisa sembraci, che si potrà far uso delle proposte regole, dei precetti suggeriti, anche per la circostanza, che un inquisito interrogato non solo sia negativo, come si enunciò, ma o non sia pienamente, e del tutto confesso, o sia confesso in parte, o lo sia per tal modo, che realmente non possa qualificarsi confesso secondo le risultanze del Processo. Sembra a Noi, che i Giudici Processanti giustificheranno in allora in pratica il frutto ricavatone, avendo dal canto nostro consultato i Teorico-Pratici più accreditati, e preso sott'occhio i Processi compilati con isquisito criterio, affinchè non sia ommesso tutto quanto possa servire al prefato intendimento.

XIX. Quindi è, che se un imputato confessi il delitto, o delitti, dei quali sia inquisito, (1) saranno ricevute dal
Giu-

(1) Ogni dichiarazione fatta a suo carico per manifestarsi reo del delitto, del quale siasi imputato, e si dica di averlo commesso, importa una confessione » *QUINTIL. declamat. C. 13. CARAVITA Instit. Crim. Lib. 2. § 2. in princip.*; e ciò succede o confessando semplicemente, ed assolutamente il delitto, o con circostanze dirette a distruggere, e scemare la civile imputazione del delitto: la prima si dice confessione *semplice*, l'altra *qualificata*. Perchè una confessione sia legittima deve essere fatta in giudizio criminale alla presenza di competente Giudice principalmente, e non incidentemente, ultronea, senza speranza d'impunità, ovvero senza suggestioni, corrispondente alle circostanze del fatto provate indipendentemente dalla confessione stessa: dev' esservi la prova del corpo del delitto, e dev' essere di cose possibili, e verosimili, univoca, e molti dicono non per gesti, e cenni, costante, espressa, e vera: esser fatta in conseguenza delle interrogazioni del Giudice, così che dice il *MATTEI al Lib. 48. tit. 16 C. 1. N. 5. e 8.* che emessa in un giudizio non pregiudica allo stesso reo in altro giudizio » Si veggano *ALFANO, CARAVITA, GUAZZINI, BOEMERO, OLDEKOP, CLARO, MASCARD*. Con tutti gli enunciati requisiti è chiamata la *regina delle prove* » *MIROGLI Cap. VI N. 226*.

Blackston dice al *Cap. XXV. Tom. 2* Traduzione di *Coyer* » *sur l'avoué clair, et simple du crime, la cour n'auroit plus rien à faire qu'à passer au jugement par le jurés, mais elle est ordinairement très lente à recevoir et à enregistrer cette confession par tendresse pour la vie de l'homme. Elle avise le prisonnier de se rétracter, et de*

Giudice le sue dichiarazioni semplicemente, e nudamente, massime se riconosca, che esso imputato riferisca la pura verità, e saranno ricevute senza interromperlo, affinchè la confessione abbia uno sviluppo naturale, e piano. *CARTAR. sud. Lib. 2. Cap. 1. N. 73. e Cap. 2. N. 29.* ricavandone tutti gli elementi della verificazione nelle parti almeno sostanziali, ed in modo, che cadano tali verificazioni segnatamente sopra circostanze prima ignote, e scoperte soltanto in conseguenza della confessione emessa. Si farà in modo dal Giudice saggio, ed avveduto, ed imparziale, che agevolmente riconosca essere tale confessione la conseguenza della sola volontà, e del proposito dell'interrogato, e non altrimenti, onde non abbiassi in veruna circostanza a ritenere, che calcoli di odio, di vendetta, di collera, di promesse qualunque, o di grazia, o d'impunità, o di diminuzione di pena, od altro mezzo di seduzione abbiano determinato quell'inquisito ad emettere tale confessione, la quale in se stessa, e nei suoi effetti è un atto della più grande importanza » *LL. 1. 8. ff. de confessis.* » ivi » *confessus pro judicato est, qui quodammodo sua sententia damnatur. . . . Non omnimodo confessus condemnari debet rei nomine, quae an in rerum natura esset, incertum sit.* » e *Cap. 1. de confes. Lib. Decret.* » *CARRER. Pract. Crim. in L. observare curabis in prin. N. 173. Ioan. de Imol. in 6.º fin. de confess.* così che l'avvedutezza da impiegarsi non è mai abbastanza nella vista di prevenire qualsiasi obbiezione, ed eccezione anche in riguardo al proposito, cui allude il Diritto Romano nella *Legge L. 1. §. si quis ultro ff. de quaest.* » ivi » *si quis ultro de maleficio fateatur, non semper ei fides habenda est.* (1) (2)

E

plaidier contre l'accusation » Ciò prova quanta cautela si esiga dalle più illuminate Nazioni in ricevere la confessione di un accusato.

(1) Esaminati in dettaglio molti Processi, e nella pratica esercitata per molti anni mi sono persuaso per esperienza, 1.º che pochissimi sono quegli Inquisiti sottoposti ad Interrogatorio, che si rendano confessi limpidamente dei delitti, che hanno commesso; 2.º frequenti quelli che

E se corrispettivamente ad una confessione scevra da qualunque legale eccezione, ed anzi ad una confessione

co-

confessano con qualità scusante, e minorante il delitto; 3.^o moltissimi poi quelli, che se ne rendono affatto negativi. Nel primo caso se si ottiene la confessione limpida, poco si ha a studiare in verificarla, benchè molta diligenza si ricerchi in tutto raccogliere, come si è esposto: nel secondo caso si deve riflettere se la qualità aggiunta dall'Imputato alla sua confessione distrugga il delitto preteso dal Fisco, o lo minori, o lo renda punibile con pena più mite. Se lo distrugge, è incombenza del Fisco, così asserisce il MIROGLI accreditato Autor Pratico nei nostri Tribunali di togliere di mezzo questa qualità, perchè distruggendo quel fondamento, sopra cui è fondata la intenzione del Fisco, è sua incombenza di riedificarlo giusta la Legge *L. non ignorat. Cod. de his qui accus. GIURB. Consil. 77. in princip. Rota coram Seraphin. decis. 404., decis. 738. N. 8.* » RAINALD. *Obs. Crim. Cap. 14. §. 10. N. 16. e seg.* e provarsi con prove certe, e concludenti, e mai con congetture e presunzioni » CONCIOL. *Res. Crim. Verb. qualitas. Resol. un. N. 1.*

Che se poi minora il delitto, o lo rende in qualche modo scusabile, o punibile con pena più mite, soggiugne lo stesso Scrittore, che tocca all'Inquisito di provarla » *Grammat. nel Vol. Crim. 2. N. 12. e seg.* » BERTAZZOL. *Consil. Crim. 449. N. 1. e 2. Bald. nella L. Unic. Cod. de Confes. N. 21.* asserendo questi Dottori, che in tal caso la presunzione della Legge è contro esso Imputato, perchè debba credersi che vi abbia aggiunta tale qualità per isfuggire il meritato gastigo. Onde è che conviene fare addurre al suddetto Imputato quelle prove che abbia per verificare la qualità aggiunta; e se le addurrà, dovrà il Giudice per obbligo del suo officio sentire i testimonj indotti, ed escludendo la qualità allegata, contestarla a suo tempo. Esso MIROGLI insinua di ricevere i testimonj, che la escludessero, *giudizialmente*, e poi contestarli all'Imputato, a differenza se inchiodassero la qualità addietta, perchè in allora si dovessero ricevere *stragiudizialmente* le loro deposizioni a colonnetta per inserirle in Processo, onde averne ragione nelle difese. Ma riguardo alla forma di tale modalità ci riferiamo a quanto si disse nel *Cap. VIII.* sul modo di ricevere testimonj pag. 430. *Tom. 1.* asterisco, che comincia. Il BASSANI. *ec.* e combattuta da noi nello scopo di una più retta maniera di ricever esami di testimonj indotti da un Imputato, qualunque sia l'oggetto, per cui li abbia allegati.

Il MIROGLI medesimo insegna, che nel caso in cui l'Imputato non induca alcuna prova in verificazione dell'allegata qualità, debbasi a lui contestare in allora, che non si potrà aver ragione alcuna dell'allegata qualità, che *ex juris prescriptione* gli tocca di provare: atteso che *contra ipsum iurget juris praesumptio* per non credere a lui imputato, ma ritenere che abbia aggiunta la qualità per sottrarsi alla meritata pena: così, esclusa dalle allegare prove la qualità, debba riesaminarsi circa la medesima

41

così piena, la quale provasse per ogni guisa contro il
confitente, una confessione in somma rivestita di tut-
ti

Tom. II.

6

aggiunta, e persistendo proseguire a contestargli la esclusione avutasi
colle deposizioni degli stessi testimonj da lui indotti.

Se l'Imputato poi nega indistintamente tutto, allora il Giudice dovrà im-
pegnarsi nell'esame coi metodi finora insegnati circa l'Inquisito negati-
vo; così che *p. e.* nel caso d'omicidio per vendetta trasversale che può
seguire a sangue freddo, ed a sangue caldo cioè nel caso di rissa con
uno, non potendo sfogar con questi la vendetta, si sfoga con altri *puta*
col garzone, se non si possa offendere il padrone, con cui siasi in ris-
sa, si dovrà usare tutta la maggior premura in ricercare l'Inquisito so-
pra il fatto non solo, ma la scienza in lui, che l'offeso da lui sia pa-
rente, attinente, o famigliare, o garzone di quello, da cui ricevette
l'ingiuria; e di provare la esclusione di ogni causa d'inimicizia preceden-
te al fatto, o sopravvenuta dopo la prima ingiuria, o nell'atto del de-
litto e sempre che, nel caso di tal Inquisito negativo, non si avessero
già in Processo le bastanti prove di queste circostanze, perchè se pre-
sistessero, poco, dicono i Pratici, deve importare il ricercarle dalla boc-
ca dell'Inquisito medesimo. E dopo aver trattato convenientemente l'Interro-
gatorio si contesterà la qualità della vendetta trasversale enunciando tutti
quei fatti, e circostanze, che sono contenute negli enunciati due estre-
mi. Così dicasi di ogni altro caso *congrua congruis referendo*.

(2) L'argomento della confessione di un Imputato dovrà sempre richia-
mare ogni attenzione dei Giudici, e per tale motivo ancora le regole non
saranno mai abbastanza onde dirigere gl'interrogatorj, e conseguire le
confessioni per vie legittime. Laonde troviamo bene in questa vista di
soggiugnere che onde la confessione non sia sospetta, dovranno gl'In-
terrogatorj tendere al fatto sempre indirettamente, e non mai in li-
nea retta: tal regola fonda in ciò, perchè non siasi voluto suggerire
all'accusato una risposta, che lo salvi; o perchè siasi creduto cosa non
naturale, che un colpevole si accusi da sè. Ed essendovi d'altronde uo-
mini semplici, e timidi, che un Processante ardito, ed abituato ai la-
birinti delle Procedure viziose può facilmente fare cadere in contraddi-
zione, o far loro confessare delitti chimerici; ed all'opposto essendovi
altri così accorti, e dotati di tanta presenza di spirito, ed anche maligni, che
tutta l'arte del Processante il più sperimentato non saprebbe trovare in
errore, si legge in tale conflitto che i sostenitori del dibattimento pub-
blico danno questi esempj per concludere che fosse in certi casi opportu-
no che l'Interrogatorio si facesse in pubblico. Inoltre non essendo poi
in altro senso, e per altre cagioni rari i casi, che un uomo mosso da
odio della propria vita, da impazienza, o da altro motivo di dispera-
zione abbia confessato un delitto, di cui non fosse colpevole, si legge
negli autori, che sarà tanto più necessaria la raccolta di prove verificative
una confessione, le quali prove sono dagli autori medesmi considerate a
parte ante del delitto, come *p. e.* in caso di furto la precedente preesi-

ti i caratteri, cui alludono appunto le Leggi *L. L. 1.^a ff. de confes. e 1. Cod. id.* ed altre; e se si desse il caso che l'imputato nel tratto progressivo volesse farne la revoca, circostanza degna di tutta l'attenzione, converrà, che il Giudice faccia molte considerazioni, perchè molte cose sono a riflettersi sulle cagioni di una revoca di confessione; cioè considerare se si verifichino le circostanze di *meto*, di *ignoranza*, di *positiva obblivione*; le circostanze di *ira*, di *fatuità*, di *abberrazione di mente*, o di *suggerimento*, onde poi per l'altro canto avvertire a tutto ciò che è indispensabile per includere, od escludere se sia o no giustificata la cagione della revoca della confessione emessa, e riguardo a noi se lo sia nei modi prescritti dalla Costituzione *Post Diuturnas art. 31.* (*Si veggia il SABELL. Sum. Divers. tract. verb. Confessio,*) facendo ben risultare dagli atti in qual modo sia avvenuto l'errore, che allora venga allegato, o l'altro qualunque motivo della revoca, che si voglia fare.

XX.

stenza della robba rubata, ed *in ipso actu delicti*, come *p. e.* nel furto qualificato di rottura di porte, sarebbe la giudiziale ricognizione di tale rottura, ed a *parte post* del delitto, come sarebbe la distrazione e vendita delle robbe furtive, od altro pel caso di un furto. Alle quali specie di verificazione aggiungono gli Scrittori quella denominata da loro *ex parte post confessionis*, la quale riguarda le verificazioni, che avanti la confessione non risultavano dal Processo, nè in alcun modo erano cognite al Fisco, nè contestate allo stesso prevenuto, la qual prova si avrebbe *p. e.* colla ripерizione di un oggetto, o coll'acquisto di robba, od altro in luogo, o presso persona indicata dal prevenuto, così che la verificazione sopravvenisse dopo la confessione medesima. La qual specie di verificazione è di molto maggior valore anche delle altre suaccennate, perchè rende sicuro il Giudice, che la confessione sia emanata, dicono gli Scrittori stessi, *e fonte veritatis*, per essere questa circostanza nota solamente al prevenuto, ed a lui per nessuna guisa suggerita. Di simile prova porgono anche le sacre carte pontualissimo esempio, „ Lib. di *GIOSUÈ Cap. 7. vers. 19. e seg.* E tali verificazioni convien essere diligentissimi di acquistare subito ricevuta la confessione, giacchè potrebbero darsi molti accidenti, pei quali correr rischio di perderle, se a questa diligenza si mancasse, potendo una perdita simile essere operata da chiunque, cui interessasse la non punizione di quel prevenuto, quando si sapesse, ed il sapersi ciò non è tanto difficile per parte di chi abbia interesse in causa, che taluno avesse emessa una confessione, la quale tendesse ad arrecargli pregiudizio.

XX. Sul qual argomento della confessione se fa d' uopo di molta attenzione, e di molta avvertenza pei casi in massima enunciati, e notati, maggiore poi anche, e ciò in grazia delle molteplici questioni poste in campo segnatamente dai Pratici, si richiede, allorchè un Imputato sottoposto ad Interrogatorio si renda qualificatamente confesso del (1) delitto

(1) Nel riguardo del delitto si considerano tre specie di qualità, la *prima* aggravante, la *seconda* diversificante, la *terza* inducente il delitto, così che se un imputato negasse la qualità *aggravante*, o la *diversificante* rimarrebbe benissimo il fatto confessato *colla qualità inferentesi*, ed una tale confessione sarebbe sufficiente anche pel caso della legittimazione del Processo, mentre il Processo viene legittimato in conseguenza della confessione del nudo delitto, se non siasi eziandio ammessa la qualità.

Nel riguardo della confessione la qualità ora è diretta a togliere affatto il delitto, come se alcuno dica » *uccisi, a mia necessaria difesa* » ora è diretta a diminuire il delitto, come se alcuno dica » *uccisi ma non ebbi in animo di uccidere*.

In quanto all' inquisito, che confessi con qualità, che tolga il delitto si deve osservare se il delitto o consista in un fatto considerato di sua natura criminoso e proibito *de jure comuni*; o che abbia almeno contro di se questa presunzione, come l'omicidio, il furto, l'adulterio, ed in questi casi la qualità sia che venghi espressa sotto una struttura doppia, od unica di parole non toglie il delitto del tutto in guisa che la qualità suddetta non sia suscettibile di scissione, e non possa punirsi quello, almeno con pena straordinaria, giacchè si ha per l' un canto il delitto in conseguenza della confessione, e per l' altro non escludesi la qualità *ex praesumptione juris*, perchè in simili delitti il dolo si presume *de jure* » *Cap. 1. de praesumptionibus* » SANFELIX Decis. 228. N. 7. O il delitto consiste in fatti non proibiti di loro natura, *de jure comuni*, nè che abbiano una presunzione contro di loro; ed in questi casi la confessione qualificata non può scindersi, ma bisogna o tutta accettarla, o tutta riprovarla secondo alcuni Dottori, i quali dicono pure che il Fisco debba provare il contrario, così che non riuscendo, venga assoluto l' inquisito quand' anche nulla avesse dedotto per la sua difesa; oppure quand' anche esso inquisito avesse tentato, e non fosse riuscito a provare le qualità addietto » CABAL. Cas. 254. N. 6, 9, 10. (È necessario di combinare queste varie massime con quanto si dice nel progresso della materia pag. 46.)

In quanto all' inquisito, che confessi con qualità diretta a diminuire il delitto, conviene sapere, che qualche volta il fatto, dal quale ne deriva un delitto è indifferente al delitto, ed al non delitto; e qualche volta il fatto medesimo contiene in se stesso, e contro di se una presunzione, una congettura, onde indurne effettivamente delitto. Quando il fatto sia indifferente al delitto, se l' inquisito ammetta di non aver avuto l' animo di delinquere, allora una tale confessione presenta il carattere della dubbietà, e nel dubbio si sta per la esclusiva dell' animo a delinquere.

litto imputatogli, affinchè con piena cognizione della cosa siasi istruito se tali confessioni debbansi, o nò registrare in Processo quali emanano dalla bocca dell' Interrogato, e se debbansi accettare, o rigettare, ed in quali modi, e con quali metodi: o se confessioni in genere qualificate possano, o no scindersi accettandosi cioè nella parte, nella quale stabiliscono il delitto, ommettendo ciò, che lo escluda, o scemi (*A tanto si riferiscono pure le cose avvertite nella premessa Nota*) soggiugnendo contemporaneamente colle debite annotazioni quei metodi, e quelle regole, le quali sieno le più conformi alla ragione, le più addattate a far rendere una imparziale giustizia, a far risaltare la verità, unica meta delle Procedure criminali, regole eziandio sotto questo aspetto

re » *GLOS. in Cap. significasti il 1. de homicid. Tex. in L. merito ff. pro Socio. FARINAC. Consil. 1. N. 2. in fin.* Quando poi il fatto contenga una presunzione contro di se, allora, sebbene l' inquisito ammetta di non aver avuto l' animo di delinquere, tuttavia la presunzione sussiste per la realtà del delitto, e l' inquisito deve provare la sua confessione per tal guisa da lui qualificata, e provarla almeno con indizj e congetture » *BALD. in C. quicumque Cod. de serv. fugit. » Cap. 1. §. injuria, CONSUL. ad FARINAC. Cap. 60. in verb. » qualitate »* Se ne dà l' esempio in Colui, che confessa bensì di aver conosciuto carnalmente una donna, ma di aver ciò fatto perchè vi acconsentì, nel qual fatto quando fosse provata la inonestà della donna, ne deriverebbe, che in via di presunzione dovesse ritenersi, che non contro voglia una tal donna si fosse lasciata conoscere, cosicchè il Fisco non potesse separare dalla confessione la enunciata qualità di concorso volontario consenso. Lo stesso dicasi di uno che percuota con un' asta potendo percuotere con un ferro, e l' inquisito abbia confessato di non aver avuto l' animo di ammazzare, sebbene la percossa fosse stata fatta nella testa, e ne fosse derivata la morte del percosso. Questo percussore non sarebbe punito di omicidio, dicono alcuni Scrittori, perchè quantunque siavi la presunzione contro il medesimo per ciò solo che percosse nella testa, e quindi con animo di uccidere; tuttavia nel concreto caso sorge a di lui favore l' altra presunzione, cioè, che se avesse voluto uccider quel tale, lo avrebbe percosso col ferro. In tali circostanze, proseguono essi a dire, una presunzione toglierebbe l' altra a differenza del caso di colui, il quale non avendo altra arma che un bastone, percuota alcuno nella testa, e derivi da tale percossa la morte, se questo inquisito confessò di non aver avuto l' animo di uccidere, allora l' affacciata qualità dovrebbe rigettarsi cavandosi dal fatto una presunzione contraria al medesimo. *L. 1. ff. ad Leg. Cornel. de Sicar. §.*

petto luminosamente raccomandate dal RAINALDI accreditato Scrittore presso i nostri Tribunali, e raccomandate vieppiù da tanti altri Scrittori d'oltre monti.

Pertanto se un Imputato confessa qualificatamente da se il delitto, del quale sia accusato, od inquisito, non deve un Giudice immediatamente perciò solo impegnarsi contro di lui in una dichiarata opposizione; bensì ricevere in Processo questa qualificata confessione tal quale esce dalla bocca dell'inquisito od accusato; la ragione di ciò fonda nel motivo che non dovendo mai esser tolto il mezzo di difesa all'Imputato in qualunque stato della Procedura » *RAINALD. Obser. Crim. Cap. 34. pag. 6. Num. 81. 82. 84.*, gli si presta con questo metodo un potentissimo mezzo di difesa, il quale, a fronte ancora di ben diverse risultanze cumulate in Processo, non potrà arrecare al Fisco verun detrimento quante volte un avveduto Giudice a suo tempo contradica, contesti, ribatti, non ammetta ciò che o non sussistesse di fatto, o fosse appunto escluso dalle risultanze del Processo suddetto [*Ed ecco la necessità di tener a calcolo tutte le cose riferite nelle premesse note, onde farne conveniente applicazione*].

Che se conviene seguir tal metodo per l'oggetto suddetto, si richiede molta avvertenza per accettare o rigettare una confessione qualificata anche nella vista di non imbarazzare il Tribunale per l'occasione della spedizione della Causa nel rapporto segnatamente dell'applicazione della pena ordinaria; e se si fosse nel caso di un delitto, pel quale il Processo somministrasse prove in contrario alle qualità addietta alla confessione, sembra che fosse d'uopo in allora, dopo averla ricevuta quale venne dalla bocca dell'imputato sottoposto ad interrogatorio, di replicargli di essere veridico, atteso che il Processo relativo presta un risultato diverso: poscia secondo l'effetto prodotto da tali avvertenze regolare il progresso dell'Interrogatorio medesimo col metodo indicato in via di massima generale » *RAINAL. Obser. Crim. Cap. 34. Supplet. 6. N. 83.* Ed in ogni altra ipotesi poi, e nel riguard-

guardo sempre dell'addietta qualità sembra che convenisse di esaminare quando la specialità dei casi, quando la natura del delitto, che forma il soggetto della Procedura, esami sempre opportuni, e vale a dire se quel delitto sia intrinsecamente tale, come il furto, l'omicidio, l'incendio doloso, e simili, oppure non intrinsecamente tale, ma tale perchè proibito, come l'estrazione di generi, o derrate, per cui occorresse la licenza del Governo, la delazione di armi da fuoco ad uso di caccia, per cui egualmente si esigesse tale licenza: la contravvenzione di precetto, di bando, di esilio, la fuga dalle Carceri, la delazione di armi proibite, onde o si esigesse la intimazione del precetto, del bando, o la fuga non fosse stata accompagnata con rottura, con violenza, o la delazione dell'armi fosse nuda, e semplice senza qualsiasi gravante circostanza; o fosse un caso dove convenisse di riconoscere se la qualità addietta dall'Interrogato tenda, o tendesse a togliere, od a scusare il delitto, come l'omicidio, od a sgravare se stesso per tutto far ricadere sopra altri, cosa che avvenir potrebbe nel furto, o delitti analoghi, ed altri; od anche a diminuire il dolo nei delitti stessi per sottrarsi o da tutta la pena, o da tutto il rigore di questa, esplorando poi anche se verosimili, o no siano le qualità addietate, se le circostanze del caso possano somministrare, o no mezzo di provarle per parte degl'imputati, se le presunzioni o di gius, o di fatto servano, o possano servire all'intento di colui, che confessa: (*In tutto ciò si riconoscerà la convenienza di quanto si disse nei precedenti Capitoli circa i mezzi di prova qualunque*) quindi a norma dei varj risultati ora non omettere una replica generale, o parziale alla qualità addietta, ora lasciar campo all'Imputato di spiegare ogni mezzo di difesa, il quale fosse, o potesse essere a lui giovevole; ora tenersi accorti, se nella circostanza di una confessione del carattere sopra esemplificato di delitti tali, perchè proibita quella azione, o quel fatto toccasse all'Imputato medesimo di provare direttamente il possesso della licenza, il permes-

so ottenuto dal Governo, la non intimazione di quel pre-
 cetto, o la necessità di contravvenirvi, la necessità di
 munirsi di quell' arma proibita, di contravvenire a quel
 bando, di essere stato costituito in necessità di fuggire da
 quella carcere per cagione *p. e.* d' incendio, o di altro
 grave insuperabile pericolo, meno la fuga; o di essere
 fuggito senza rottura, o senz' altro modo violento, mentre
 tornerà poi assai, che essi Giudici, e Processanti, in di-
 fetto di tali prove, sieno attenti di contestare, e dichiarare
 all' Imputato accusato, od inquisito, che la confessione si
 riceve quale serve alle viste del Fisco. È questa almeno
 la dottrina di non pochi degli Scrittori riguardati per Mae-
 stri della Procedura dei nostri Tribunali » *RAINALD*
Observat. crim. Cap. 34. Supplet. 6. N. 83. in fine.

XXI. E quantunque circa le confessioni scindibili, ed in pre-
 cisione sulla loro applicazione sia necessario di parlarne an-
 che nel Capitolo della Sentenza, tuttavolta conviene qui
 dire qualche altra cosa meritevole dell' attenzione di un
 Giudice, o di un Processante nel riguardo dei varii casi
 contingibili in pratica. E fra i molti può accadere che un
 Imputato sottoposto ad interrogatorio, confessi nel tratto suc-
 cessivo uno delitto da prima negato, ed alleggi allora so-
 lamente una qualche qualità, così che si debba osservare
 parimente se sia, o no provata, se sia, o no accompagna-
 ta da verosimiglianze valutabili a favore della medesima
 per concludere parimente in questo caso che come se
 avesse confessato subito, così facendolo nel tratto succes-
 sivo eziandio con una qualità della specie sopra riferita non
 vi debba essere difficoltà alcuna, che si riceva tale con-
 fessione *de plano*; la quale se non sarà provata dovrà al-
 lora il Giudice contraddire facendone conoscere all' Impu-
 tato sottoposto ad Interrogatorio la insussistenza o per la
 natura del delitto confessato, o per le risultanze in con-
 trario cumolate, o per il difetto della verosimiglianza, e
 delle altre cose, che si rimarcassero giusta i proposti in-
 segnamenti di massima per ricondurlo di tal guisa alla ma-
 nifestazione della sola, e nuda verità, avendo poi sempre
 l'occhio sulle risultanze del relativo Processo.

E

E se la qualità addietta togliesse tanto in questi casi, che in altri il delitto del tutto, come sarebbe nella ipotesi, in cui un inquisito dicesse di avere bensì ucciso, ma a necessaria assoluta, indipendente difesa; di aver ucciso un bandito per la vita, anzi con premio, di aver ucciso l'adultero colla moglie, il ladro notturno faciente resistenza con armi: oppure confessasse se non togliendo affatto il delitto scemandolo però, come se dicesse nel caso di omicidio preteso con appensamento, o nel caso di una ferita con tale qualità, o nel caso di altri delitti analoghi, che l'omicidio, le ferite sieno cioè avvenute in rissa: o che per l'occasione di un furto con insalizione, od altro dicesse di aver rubato essendosi introdotto per l'ingresso solito, il quale dia accesso a quella tal Casa, di cui la porta era aperta; in allora in questi, e consimili casi sembra, che non dovesse un Processante occuparsi del merito delle suddette addiette qualità, ma ricevere l'Interrogatorio colle cautele sopra accennate, e colle avvertenze pure sopra indicate, mentre a suo tempo i Tribunali, cui incombe il giudizio, conforme si dirà nel Capitolo della Sentenza, riconoscerebbero nella spedizione della Causa se le confessioni, alle quali resta addietta la qualità debbano, o no scindersi, e dividersi nel complesso del merito della medesima accettando o no la parte che contiene il delitto, e rigettando o no la qualità allegata, materia questa intricatissima, e circa la quale si cade in moltissimi errori, la maggior parte pregiudicievole alla sorte degl'Imputati. Finalmente nel riguardo del tema finora discusso, diremo che conviene ricevere una confessione tale e quale sia enunciata nella costruzione delle parole dell'Interrogato o che tale costruzione e sintassi cominci da una negativa, o da una affermativa, o da una condizionale proposizione: ossia che la struttura del discorso esprima, e rappresenti l'imputato puramente negativo, od assolutamente non confessò. E tutto quanto si è esposto sembra a noi, che con-

senti

senti colla verità del fatto, e quantunque non sia totalmente ciò accordato dai Fiscali irragionevolmente severi, i più saggi Scrittori però affermano che sarà degno di lode il Giudice, il quale mostrandosi fedele raccoglitore della storia di un avvenimento delittuoso non scinderà le confessioni nella maniera pretesa dai prefati Fiscali; come dovrà sempre non scriver in parte, nè in parte troncare le narrazioni di un Imputato sottoposto ad Interrogatorio. Più tosto, onde serbare una competente eguaglianza ed a seconda, che le prove, o non prove risulteranno o no dal Processo, ed a seconda, che queste vi concorreranno o no, come pure a seconda delle circostanze del fatto delittuoso, il quale sia o no tale intrinsecamente, farà poi esso Giudice all'Imputato quelle avvertenze, quelle osservazioni, che la Causa suggerisce con ogni corrispondente diffidazione, e riserva giusta le massime generalmente indicate di sopra, le quali riserve, e diffidazioni valgano nel sistema della nostra Pratica a mettere in sicuro l'azione del Fisco, e ad ovviare, che i Tribunali si trovino, conforme si motivò superiormente, in imbarazzi per la occasione di risolvere la Causa al tempo che verrà proposta » *Bald. in L. Si quidem N. 4. Cod. de exceptionibus* (*Si combinino poi anche tutti i premessi discorsi con ciò che si è detto nelle note, e si dirà nell' Appendice.*)

XXII. Che se l'Imputato confessasse tutt'altro delitto, che quello, del quale sia in allora accusato, caso pure da noi previsto, dovrà il Giudice usare di ogni cauta maniera, e prudente per non interromperlo nel suo racconto, raccogliendo la storia del tutt'altro delitto, che narri, sia che su di questo fosse in pria attivata una inquisizione, ed in qualunque modo il fosse » *Cap. VI. §. VI. nostro* » *Tom. 1.* sia che eziandio tale inquisizione non lo fosse: bensì sul riflesso, che una confessione di delitti anche veri non supplisce il difetto della inquisizione sempre essenziale » *Bald. post INNOCENT. in L. 1. N. 33. Cod. de confes* » *FULG. in L. 1. N. 3. in fine ff. id. et in L. si confessus N. 2. ff. de custod. reor.* dovrà ricevere tale confessione, come

Tom. II. 7 una

una semplice denuncia per quindi quella aprire, e ricercare, poscia ed assumere informazioni sul fatto, o fatti, che vi si contenessero formandosi colla medesima un principio di prova. E ciò maggiormente se tale confessione di tutt' altro delitto, o diverso da quello, che forma il soggetto della Procedura, oppur' anche se una confessione di un delitto venisse emessa non da colui, che fosse interrogato nella figura d'inquisito, ma di testimonio di quel rispettivo fatto delittuoso, fosse inoltre una confessione determinata, chiara, precisa, non contenesse malignità, o fatti non veri, non fosse il risultato dell' errore, e del meto, ma contenesse anzi cose verosimili per natura, per tempo, per luogo, per persona, per qualità » *DECLAN Cap. et si cleric. N. 42. e seg. Extra de Judiciis* » *MARSIL. in L. repeti post N. 19. ff. de quaest e L. unicus ff. id* — Noi dicemmo di usare di tutta la prudenza, e cautela, onde non interrompere una confessione dell' indole suddetta, e ciò si suggerì, affinchè tale inattesa confessione non urtasse, o pregiudicasse la Causa principale. La quale inattesa confessione, od altro equivalente atto potrebbe pure, oltre i casi esposti, aversi anche per l'occasione e di denunzie, e d' incolpazioni, e di querele, ed altre dichiarazioni di persone sentite in figura o di testimonj, o di denunzianti *Cap. VI. e VII. e VIII. nostri per tot. Tom. 1.* (*Ecco la necessità di legare, e combinare vicendevolmente i varii insegnamenti esposti nel riguardo di ciascheduna parte del Processo*) siccome potrebbe aversi una confessione per la occasione di esaminar carte, documenti, di far perquisizioni, Processi verbali qualunque, ed altri simili atti, casi questi, nei quali sarebbe pure possibile, che seguisse la scoperta di delitti differenti da quelli, per cui principalmente si proceda. I quali accidenti avendo luogo non perciò converrebbe abbandonare il tema principale dell' Interrogatorio dell' Imputato, o dell' altro atto qualunque, anzi si dovrebbe dal Giudice abilmente ritornare al tema medesimo senza perder mai di vista ed i metodi di pratica, e le regole generali su accennate per non interrompere per tal guisa, e per tali cagioni la

la Causa principale, e per non arrecarvi confusione, non facendo obice che nel medesimo Processo possano agitarsi più titoli di delitto debitamente disposti, e nei debiti modi coltivati, serbando però sempre quell'ordine, e quella chiarezza che un ben ideato lavoro esige, ed al quale non può mancare corrispondente buon effetto, quando si serva alle regole dei prestabiliti principj » *CLAR quaest. 19. §. ult. BART. in L. si confessus circa finem ff. de custod. reor. L. 2. §. si pubblico N. 20. ff. de adul. Bos. in Tit. quando procedatur per exceptionem* (1). XXIII.

(1) La confessione è o spontanea, o non spontanea: è o giudiziale o stragiudiziale: è o vera, o finta; è o semplice, vale a dire nuda o vestita, ossia qualificata; è costante o revocata giusta tutto quanto si è riferito nel corso della materia; della finta se ne parlerà discorrendo del Processo contumaciale.

La legittima quando sia corredata di tutti gli esposti legali requisiti si denomina regina delle prove dai Giureconsulti, come si disse.

È legittima quando sia stata emessa davanti competente Giudice, da un uomo di sana mente, e consiglio, e per certa scienza; quindi è che non tale sarebbe come, si disse altre volte, quella emessa per dolo, suggestione, o tema di un male futuro, da un furioso, da un mentecatto, da un sordo, e muto insieme, e uomini simili, nei quali appena si può verificare il vero delitto: si combini tale discorso colle cose dette finora, onde fare una retta applicazione delle varie massime colle debite limitazioni. Deve essere non solo quale si enunciò una confessione, onde sia legittima, ma essere in una perfetta corrispondenza col fatto delittuoso, che dev'essere provato in se, e nei suoi rapporti, e debbono le prove od indizj singoli raccolti corrispondervi per egual maniera, affinché si possa concludere » *qui talis facti circumstantias refert, quas innocens vix scire potest, illum ipso momento delicti praesentem, et delicti participem fuisse, et consequenter vera omnino narrasse oportet* » *BOEMERO ad Carpzov. Quaest. 114. Ob. 1.* deve inoltre, perchè sia legittima, essere chiara, e precisa, cioè definita circa la quiddità del fatto, la quantità, il luogo, il tempo, la causa, l'origine; e non dedotta illativamente per fatti, o parole, come potrebbe verificarsi nei sordi, e muti, li quali non possono a meno di non lasciare sospensione nel riguardo delle loro confessioni. (Si abbiano sempre presenti le premesse avvertenze.)

E circa la confessione qualificata ci conviene dire, che lascerà essa sempre in sospenso l'animo del Giudice per non fermarsi con sicurezza sulla medesima; così che per togliere, o scemare tale sospensione dovesse il confitente o provare la verità della qualità addietta; o giustificare che non potesse, o dovesse questa provare. È pur osservabile, che vi sono maniere di negare, le quali a prima vista presentano una negativa, mentre ben guar-

XXIII. Se poi un Imputato confesserà un delitto più leggero, e negherà il più grave, o *viceversa*, altra delle nostre ipotesi, allora il Giudice procurerà di ottenere tutte le verificazioni del delitto confessato, e procurerà di rendere la confessione completa, e scevra di eccezioni; poscia istruirà l'Interrogatorio nei modi più sopra insegnati circa il delitto, del quale si rese quegli negativo, usando il metodo, e le avvertenze superiormente esposte, distribuendo le parti del lavoro analogamente a quanto si disse parlando del reo negativo.

XXIV. Ma se l'Imputato costituito in esame volesse confessare sotto la promessa d'impunità, o la promessa di altra condizione, quale contegno dovrà serbare un Processante? Come dovrà stare in guardia onde non s'intromettino accuse o vaghe, od espresse con parole, le quali si prestino a mille idee senza particolarizzarne alcuna. Come dovrà separare i fatti veri, e liquidi, e precisi dai falsi, dagl'indeterminati, giacchè di massima ordinaria quando i fatti sieno veri, dicono gli Scrittori, che la prova diviene facile.

Gl'Impunisti benchè sieno ordinariamente esseri spregevoli, accor-

date dentro contengono una *implicita affirmativa*; come se il discorso fosse costruito in guisa, che colla negativa di un fatto vi fosse contenuta l'affermazione di un altro, o se fosse pronunciata la negazione per modo coartato di luogo, tempo, e simili; o non si negasse il fatto, bensì la qualità del fatto, o si affermasse giustamente fatto ciò che altri dicesse non esser per quella maniera. Chi nega per tal modo affermando in conclusione una cosa, esso deve provarla. *Milone* negando di aver ucciso *Clodio* ingiustamente affermava un fatto, cioè la necessità di difendersi dalla violenza, e dall'aggressione di *Clodio*, quindi doveva ciò provare non come un reo che semplicemente nega, ma come un Attore, che fa la sua difesa » *CUYACIO ad Cod. tit. ad L. Cornel. de sicariis* »

E circa le *stragiudiziali confessioni* diremo pure, che debbasi attendere al luogo, tempo, e circostanze delle medesime: dice *Cicerone* » che „ *per somnum, vinum, insaniam multa saepe patefacta sunt. Multi etiam in res odiosas imprudentes inciderunt, ut Staleno nuper accidit, qui ea locutus est bonis viris subauscultantibus, pariete interposito, quibus patefactis, in iudiciumque prolatis, rei capitalis jure damnatus est. Huic simile quiddam de Lacedemone Pausania accepimus* » *CICER. Topic. Cap. 20.* » E da leggersi la sua Orazione pro *CLUENTIO* *Cap. 28.*, e *CORNEL. NIP. in Vita Paus.*

accordano però pregio a tutto, tranne alla virtù; essendo esseri colpevoli, e vili insieme, sono qualche volta le loro incolpazioni assurde per modo da svanire da loro stesse, o tali da degradare l'uomo anche di un carattere comune: Essi accusano altri pur troppo per stornare la spada della giustizia da loro, il qual riflesso richiama maggiormente la severità di questa potente riparatrice dei torti arrecati alla Società dal delitto.

Scrittori non sospetti hanno pure riguardata la *Impunità* per un grande inconveniente in un Governo, e tale lo è, se si voglia parlare esattamente; e peggiore sarebbe, se per avventura la impunità fosse un mezzo diretto ad estorcere la confessione da un Inquisito. *O miserrabili Giudici*, esclama lo stesso *PROSPERO FARINACCIO*, „ *CONSIL. 53. N. 27. ADDIT. LET. L. che avidi di vanagloria poco vi cale di estorcere con mezzi indiretti, e forse illeciti le confessioni degl'imputati, purchè vi sia accordato il nome di severi Fiscali! DIO voglia, che tali confessioni sieno sincere, mentre a me consta per esperienza, che talune confessioni di questi uomini (Impunisti) non furono pur troppo veridiche in tante Cause, e segnatamente in quelle, nelle quali essendovi, o supponendosi, che vi fossero complici, si promise impunità ad uno di loro, purchè scoprisse altri. Siate certi, o Giudici*, prosegue egli, *che chi domanda la impunità non cerca ordinariamente se non se avvolgere nella sua disgrazia mediante una falsa confessione altre persone per salvar se stesso, lusingando il capriccio di magistrati non aventi certamente le più rette intenzioni.*

La qual osservazione premessa, e ricavata da un tale Scrittore, diremo per istruzione dei Funzionarj qualunque, cui sia affidato il deposito della giustizia punitiva, che gli onesti, ed avveduti Giudici, e Ministri della Curia al solo enunciarsi da qualche Imputato, che confesserà, se gli verrà accordata l'impunità, od il perdono, debbono porlo in mala fede con ogni opportuna avvertenza, e farlo quand'anche si chiedesse solamente venia, o

com-

commiserazione, parole, le quali sebbene non importino impunità, impongono non pertanto l'obbligo di fare diffidazioni in contrario, di quella maniera, che in ogni caso di domanda d'impunità è indispensabile di avvisare, e render certiorato l'Inquisito, che deve dire la verità tanto contro se stesso, come contro altri, che dev'essere tutto quanto dice provato pienamente; che non dovrà esculparsi in altro esame quello, il quale con fondamento incolpasse attualmente, e che si procederà contro di lui, mancando l'effetto che la giustizia attende per la data promessa. In somma un Giudice, un Ministro Processante deve far di tutto per mettere al coperto l'uomo da quella calunnia, che la malignità potesse inventare, onde nuocere ad altri, nè mai accordar la impunità al principal delinquente, e meno a chi fu solo nel delitto, ricercandosi in queste concessioni grandissima riserva, ed economia. *RAINALD Ob. Crim. Tom. 3. Cap. 34. §. 5. N. 3.* »

Parimente non devesi mai, e ciò nello scopo di procedere rettamente, promettere impunità, onde decidere un Inquisito a confessare il delitto, tenendo sempre per fermo che sono riguardati Giudici di poca dottrina, e di minor fede quelli, i quali facilitano così fatte indulgenze ad essi non competenti, „ *MARSIL in L. 1. Cod. de Probat. N. 127.*, e nella *Pratica §. postquam N. 15. e seg.* che in contrario abbiano asserito altri Scrittori di materie criminali, „ *SCACCIA Cap. 86. N. 35. e seg.*

XXIV. Ma poichè vi è la consuetudine di promettere, ed accordare impunità, perciò il Giudice dev'essere istruito, ed ogni altro Ministro Processante, od Agente di Polizia, che il Sovrano solamente ha nella pienezza del suo potere tale facoltà, „ *BOS. tit. de confes.*, così che a lui solo conviene riferire i casi concreti, e da lui solo attendere le risoluzioni sopra tale materia. Quindi promettendo impunità un Giudice per fatto suo proprio, o non promettendola, promettesse anche o diminuzione di pena, o riguardi, od altro, farebbe cosa di sommo imbarazzo ai Tribunali, ai quali a suo tempo apparterrebbe il giudizio della

della Causa in vista del gran principio, che la buona fede obbliga al mantenimento della data promessa, mentre la confessione fatta avrebbe la sua base nella buona fede medesima, „ *DECIAN in L. ea est natura n. 7. e seg. ff. de reg. jur. MAGALOT in Tractat. de Salvaconductu.* benchè altri Scrittori abbiano diversamente opinato. Con queste massime sotto occhio i Ministri Processanti potranno regolare la loro condotta, onde potere in circostanze delicate servire al loro dovere, nè incontrare censure sia per parte del Fisco, sia per parte dei Difensori; nè compromettere o la giustizia, oppure la vita, l'onore, la sicurezza di qualche sgraziato innocente (*Nell' Appendice del presente Capitolo si danno altri dettagli sull' argomento della impunità per la parte pratica*).

XXV. Caso poi, ed è uno degli altri casi sopra accennati indicando le diverse situazioni riferibili all' Interrogatorio, che un Imputato ricusasse di rispondere, o non rispondesse adeguatamente, o rispondesse in modo evasivo, allora il Giudice farà rilevare in Processo tale renuenza, e contumacia, poscia lo ecciterà con opportune ammonizioni a rispondere od espressamente, o congruamente, e con parole precise, chiare, indubbie, non vaghe, quali sarebbero il *non ricordo, il potrebbe essere, e simili*, facendo tali avvertenze nei modi e colle frasi corrispondenti secondo che quell' Imputato o ricuserà di rispondere del tutto, o non risponderà nei modi, e termini suriferiti; e se, non ostante le ammonizioni, e le avvertenze, un Imputato persista nella renuenza, nella contumacia a rispondere allora se ne farà annotazione ulteriore in Processo, e si proseguirà a contestargli le risultanze cumolate a di lui carico mediante interrogazioni opportune, ed opportune osservazioni, ed analoghi rilievi da registrarsi in Processo per notizia, e regola dei Tribunali, ai quali competerà di pronunciare sul merito della Causa; e ciò molto più, se l' Imputato non allegasse plausibile, e soddisfacente motivo di non rispondere del tutto, o di rispondere nel divisato modo. Mentre poi se ricusasse in fatto di rispondere, dovrebbe il Giudice proceder oltre col contestare
le

le risultanze degli Atti, considerandolo, come uu Imputato negativo nel riguardo della sua assoluta taciturnità» *RAINALD. Obser. Crim. Cap. 7., Supplet. 97. vers. 150, e vers. et cum [Si abbiano presenti anche le istruzioni date a pag. 9. 10. 14. 22. 26. 28. nelle note del presente Capitolo.] BECCARIA §. X.* dice in tale proposito, „finalmente colui che nell'esame si ostinasse di non rispondere alle interrogazioni fattegli merita una pena fissata dalle Leggi, e pene delle più gravi, che sieno da quelle intimate, perchè gli uomini non deludano così la necessità dell'esempio, che devono al pubblico. Non è necessaria questa pena, quando sia fuor di dubbio che un tal accusato abbia commesso quel tal delitto, talchè le interrogazioni sieno inutili nella stessa maniera, che è inutile la confessione del delitto, quando altre prove ne giustifichino la reità; quest'ultimo caso è il più ordinario perchè la speranza fa vedere, che nella maggior parte dei Processi i rei sono negativi — (Si vedrà pure ciò che esponiamo nell' Appendice circa il reo renuente a rispondere).

XXVI. La prudenza però del Giudice, del Processante, e la sua perizia sapranno supplire all' uopo sia, che le ricerche per l' un canto, e la renuenza a rispondere per l' altro, si aggirino circa il fatto sostanziale, e le sostanziali circostanze, dalle quali o risulti, o sia verosimile, che l' Imputato nè abbia, o ne debba avere contezza, o se ne debba assolutamente ricordare, come avvedutezza pure, e sagace prudenza si esigono, onde condursi regolarmente, e retamente applicare le proposte regole generali. E nella pratica relativa fa pure d' uopo avvertire se l' Imputato risponda bensì alla prima domanda fattagli, ma poscia in una seconda domanda, relativa però sempre a quella, e nel riguardo dell' oggetto medesimo, anzichè rispondere in dettaglio, dica di rimettersi alle cose già o dedotte, o dichiarate in altri esami, ricusando in allora di fare qualsiasi risposta, avvertendosi tutto ciò, affinchè sieno per tal guisa esaurite tutte le pratiche necessarie alla perfezione dell' Interrogatorio. *CARTARIO Pract. inter. reor. Lib. 3. Cap.*

Cap. 2. N. 83. e seg. (Si vedrà sempre l' Appendice di questo Capitolo anche in tale riguardo.)

XXVII. Allorchè poi un Imputato sottoposto a costituito o volesse dettare le risposte da se, o ricusasse di rispondere, perchè allegasse di avere per sospetto il Giudice, e di non volere al Giudice manifestare i motivi della sua diffidenza si dovrà fare di tali incidenti opportuno rilievo in Processo, e nel particolare di allegazione di sospetto farne rapporto presso Noi al Preside della Provincia, il quale ordinerà, o che la Causa sia commessa ad altri, o che malgrado le allegazioni di sospetto prosegua esso Giudice nella Procedura, e cognizione della Causa medesima „ *CONRAD. de offic. Praetor fol. a me 81. sub. num. 9.* „ *BERTAZZOL. Consil. 8. N. 39. Lib. 1.* Anzi il Giudice prudente nei casi di eccezioni della fattispecie farà rilievo di astenersi dagli atti ulteriori occorrenti in Causa in vece di affettare il desiderio di proseguirli, sol perchè riguardi per una ingiuria in quanto a se stesso l' allegazione di sospetto, ancor che non sieno enunciati li più concludenti motivi.

E circa la revoca della confessione, su di che noi femmo un cenno più sopra indicando, che è un caso espressamente preveduto dalla Costituzione *Post Diuturnas* art. 31. di *Pio VII. di fe. me* ripeteremo qui, che debbasi tener per fermo essere tale revoca inattendibile, se a forma del prescritto dalla lodata Costituzione l' Imputato resosi già confessò non dimostri l' errore, e la causa dell' errore giusta quanto si disse, su del qual argomento sono da vedersi in massima il *CABAL. Resolut. Crim. Cas. 286 N. 9.* *CONCIOL. Resolut. Crim. verb. Confessio » Resolut. 18. per tot.* „ *RAINALD. Oper. post. Voto 78. N. 19.* *CLARO Quaest. 55. in fine.* Le quali cause di errore sono dagli Scrittori motivate, come pure si accennò di sopra, *nella ignoranza, nella obliuione, nella collera, nella disperazione, nella demenza, nell' imbecillità, nella seduzione, nella suggestione*, circostanze morali tutte quante meritevoli della più grande attenzione nei rispettivi contingibili casi per essere al coperto dalla

la malignità, dall' affettazione, dall' inganno, mezzi tante volte adoperati per sottrarsi dalle conseguenze, e dagli effetti proprj di una confessione legalmente fatta „ *SABEL. Summa Divers. Tract. verb. confessio N. 48.* Che se un Giudice si trovasse nel caso, in cui un imputato sottoposto ad Interrogatorio rinvocasse bensì la confessione, nè verificasse però pienamente l' errore, o la base di tale errore non poggiasse in veruna delle enunciate cagioni; allora egli dovrà far opposizione contro la revoca suddetta col soggiugnere all' Imputato, che essendosi egli reso confesso spontaneamente del delitto in altro esame dichiarato ed esposto, ed essendo tale confessione, (*qualora però regga questa ipotesi*) verificata in genere ed in specie per le prove ed indizj scaturiti dal Processo, si presume, che sia fatta con ragione, e proposito, perchè fondata nella verità, ritenendosi in vece, che la revoca sia maliziosa a meno, che non sia mostrato il preciso errore della medesima. Poi dovrebbe il Giudice in questi casi soggiugnere, che la Curia vuole di quella valersi contro di esso Imputato, ed accompagnare l' atto di corrispondenti proteste sempre da premettersi, al dir dei Pratici, con queste od equivalenti parole „ *senza pregiudizio delle cose confessate*, onde con tali riserve, e diffidazioni cautare il Fisco, e non esporre a conseguenze pregiudizievoli l' amministrazione della Giustizia. (*Si veggia sempre l' Appendice di questo Capitolo.*)

XXVIII. Se poi per disavventura l' Imputato sottoposto ad Interrogatorio fosse demente, furioso, attaccato da delirio malinconico o fosse imbecille, converrà che il Giudice s' impegni in molte considerazioni, ed osservazioni, e cioè avvertire se la demenza, l' imbecillità, il furore, il delirio, sieno sopraggiunti per la circostanza della Procedura, cui s' incombe in allora, o più tosto sieno sopraggiunti prima d' allora, od invece dopo intrapresa la Procedura stessa. Ed in sequela del risultato di tali avvertenze si potrà ricavare una norma o per troncare la Procedura, o per sospenderla: ricavare una norma sulla convenienza, o sconvenienza di sottoporre l' Imputato all' Interrogatorio, che esso Giudice abbia prefisso, ben inteso però, che tale

risultato, come norma direttrice del caso concreto, sia basato nei Rapporti dei Medici Fisici, nelle informazioni assunte sulla condotta antecedente dell'Imputato, giacchè la esperienza ha convinto, e convince, che in queste funeste malattie sono sempre rimarcabili diversi gradi. *Vedi anche ciò che si è detto al Tomo primo pag. 48.*

Nota. Di fatti vi sono pur troppo, e per loro fatalità uomini soggetti quando ad una totale privazione della ragione, quando sottoposti soltanto ad un indebolimento della medesima, per cui si debba riconoscere se nel caso pratico abbiassi a cessar tosto dalla Procedura, od anche da qualunque esame, o Costituto, od abbiassi a cessare da tale esame per allora, onde riprenderlo opportunamente avendo in ciò riguardo ai varii accidenti subordinati alla situazione di colui, che sia il soggetto della Procedura. Converrà riconoscere se abbiassi in quel concreto caso a sottoporre bensì esso Imputato all'Interrogatorio, ma coll'uso di modi sagaci, e cauti; e se la demenza, od il delirio fossero per l'appunto affettati „ *Cap. II. Ap. pag. 48. sudd., e relative note Tom. Primo* „ e le assunte informazioni prestando in allora, e per tale circostanza ragionevoli argomenti di ritenerla simulata cavarne un mezzo di contraddire, e contestare le risultanze differenti, le quali si fossero provate in Processo, e tutto ciò all'effetto di porre in campo con vantaggio le relative opposizioni. Inoltre dovrà il Giudice in questi casi considerare se la malinconia, la demenza, il furore, ed il delirio sieno sopravvenuti dopo il delitto, ma prima di cominciare il Processo, o nel corso della Procedura, ma prima degl'Interrogatorj, o se dopo la contestazione prima della Sentenza, giacchè tutti questi diversi accidenti esigono un differente contegno, ed un differente uso delle proposte regole, ed altre che si diranno opportunamente (1). (*Il significato della parola „ pazzia „ è molto*

(1) Non erano soggetti i furiosi presso i Romani alla Legge *AQUILIA* „ *Digest. Lib. 9 tit. 2. L. 5* Ogni Codice e civile, e penale fa disposizioni circa i furiosi, i dementi, gl'imbecilli: Si veggia per esempio il *Cap. 1. parte 1. §. 2.* del Codice dei delitti, e delle gravi trasgressioni

to relativo: dice *ODIER*, „ rien de plus difficile que de decider en justice si un homme est imbecille, ou fou, et sovent dans les procès de cette espece les mêmes traits ont été cités de part et d'autre pour prouver la realité, ou la non existence de ces maladies „)

XXIX. Oltre i contingibili casi di sopra riferiti, e verificabili per la occasione di assumere un Interrogatorio, può

politiche del Regno Lombardo Veneto, per cui in massima, ed in dettaglio è uno studio necessario quello della *Paranologia Forense* per conoscere quando possa definirsi per lume del Foro, e senza equivoco determinarsi, allorchè l'uomo disvia veramente e senza simulazione dal retto pensare, e ragionare, e quante sieno le affezioni dello spirito che ponno dare materia di discussione nel Foro: se, e come possa simularsi malinconico o dissimularsi il delirio frenetico, o la frenesia, e così il delirio, e la pazzia anche nei suoi gradi, e nelle sue varietà; e se i periti possano legalmente asserire il ritorno stabile della ragione: se possa simularsi, o dissimularsi la fatuità, se accada nelle persone abituate in questa malattia il ritorno della ragione, e come possano i periti verificarlo, e sostenerlo legalmente. Il quale studio deve estendersi anche ai nati muti, e sordi, ai sonnambuli, agli ebbri per riconoscere se debbonsi o no avere per *stupidi, e devienti* imparando dai libri di medicina legale, come debba essere motivato un giudizio sulle aberrazioni di mente, e così scoprire i delinquenti furbi, ed impostori. Sono da vedersi *p. e.* circa l'esame di un delitto commesso da un sonnambulo » *MURATORI della forza della Fantasia* » *BORSIERI Elem. med. Vol. 5. de morbis Capitis §. 173, 174.*

In generale circa le affezioni mentali sono da vedersi *CULLEN. PINEL. Trattato delle alienazioni mentali* » *FODERÉ Med. Legale C. 1. e. 2.* Che si possa poi fingere, e simulare la pazzia e le sue varietà, nessuno ne dubita. Ognuno sa la finta pazzia di *L. Giunio Bruto* — » *TIT. LIV. His. Lib. 1. pag. 64. a me*

Le forti passioni dell'animo, come amore, ira, vendetta, timore, allegrezza possono condurre allo stato di pazzia » *PINEL. trattato della pazzia. FODERÉ Medicina legale* » *Tom. 1. ediz. 2.* »

Occultezza grandissima si ricerca sempre, perchè l'uomo malizioso potrebbe profittare della esistenza di alcune di esse cause, per farsi come un vero malinconico giudicare: niente vi è che si finga così sovente, così facilmente come il delirio, bisogna combinare tutte le cognizioni, che si hanno in fisica animale collo studio del cuore umano, e con quello delle modificazioni diverse che l'uomo finto è capace di far prendere al suo spirito, ed alla sua lingua per non trovar difficoltà in distinguere l'errore dalla verità.

I *Cretini* delle Vallate delle Alpi nascono, vivono, e muojono stupidi. Bisogna distinguere la fatuità *permanente* dalla *temporaria*, la *perfetta* dall' *imperfetta*. Per riconoscere tutti questi gradi convien anche consi-

accadere parimente, che l'Imputato da esaminarsi sia o muto, o sordo, o l'uno, e l'altro insieme, e sia in tale stato o naturalmente, od accidentalmente (*Vedi ciò che si disse anche nel Capo VIII. Tomo I. circa gli esami di testimonj sordi, muti ec. pag. 334*) così che non potessero colla lingua spiegare i sensi proprj, le proprie idee; come accader potrebbe, che un Imputato da esaminarsi ignorasse la lingua del Giudice. In tali contingenze il Giudice dovrà nella sua diligenza, e premura assumere informazioni, se quel tal soggetto sappia scrivere, e nella ipotesi affermativa sembra, che si dovessero comunicare per iscritto le domande, e che in iscritto quel sordo, e muto facesse le sue risposte, ferma però la più grande attenzione, e premessi i più cauti provvedimenti congiunti con opportuni mezzi, qualora volesse quegli con maligno contegno sottrarsi a ciò o coll' affettare, o col supporre eziandio ignoranza di lettere, „ *CARTARIO in Tractat. de execut. Sent. Cap. 2. N. 43. 44. 45. (Si veggia anche il Cap. II. nella soggetta materia e Cap. VIII. nostri Tomo primo colle relative note)*, il che maggiormente

derare, che un delinquente potrebbe fingersi fatuo, subito che il suo interesse lo portasse ad esserlo. I cortigiani di *DIONIGI Tiranno di Siracusa* non fingevano pei loro fini particolari di esser quasi ciechi, e quelli di Luigi XIV di aver delle fistole?

II *ZACCHIA* ridusse a cinque principali le regole generali da seguire quando si cerca se una malattia sia *reale*, o *simulata* 1.° l'uso di congetture per verità estranee all' arte medica, cioè raccolta di notizie estrinseche da ognuno, che avvicini quel Soggetto. 2.° parallelo fra la malattia allegata colle cause capaci di produrla. 3.° Ripugnanza invincibile pei rimedj convenienti alla loro situazione. 4.° Esame sulla verità dei sintomi dell' allegata malattia. 5.° Esame degli accidenti, che debbono necessariamente manifestarsi al momento, che si fa lo sperimento, e di quelli che debbono sopravvenire successivamente allo sperimento stesso. E per riuscir all' intento il Perito farà interrogatorj all' imputato, e questi in varj tempi, per varie ore. Il giudizio suo sarà dedotto sullo stato fisico del corpo per dedurre in riguardo al morale dall' esame delle cause diverse, che abbiano potuto influire: esaminare i mali fisici, cui fosse stato soggetto, e l' andamento loro, ed il fine, o se i parenti furono dementi, malinconici, stupidi: Deve tentare i mezzi dell' arte atti a scoprire se l' alterazione sia *accidentale*, *reale*, o *fitizia*. studiarne le fasi, indagar se il genere o specie di quella pazzia corrisponda alle cause, che si manifestano.

te giustifica quanto si replicò sulla necessità di collegare i varii insegnamenti esposti discutendo le singole parti del Processo Criminale.

Se effettivamente l'Imputato sottoposto ad Interrogatorio ignorasse il leggere o scrivere, allora viene insegnato dagli Autori, e dai Pratici di ricorrere al mezzo dei segni, e delle indicazioni per fare opportune interrogazioni, ed avere analoghe risposte. Ond'è che fattosi rilievo in Processo, che quel tale soggetto sia muto, e sordo, che ignori il leggere, e scrivere, insegnano essi Scrittori, che dovesse il Giudice diligente chiamare a se o parenti di quello, o vicini, od altri conoscitori dei segni, e delle indicazioni solite ad usarsi dalla persona dell'Imputato sottoposto ad Interrogatorio, quando voglia far rilevare le proprie nozioni, o far riconoscere le operazioni corrispondenti alle idee concepite, e per tal guisa riuscire al risultato che siasi prefisso coll'Interrogatorio medesimo. Coll'uso di tali manovre il sordo, e muto potrà conoscere il segno propostogli, apprendere la idea inerente al dato segno, e potrà corrispettivamente dichiarare la idea appresa, e darla ad intendere mediante altrettanti segni (*Vedi il Cap. VIII. sud. in riguardo a testimonj posti nella stessa condizione, essendone comuni gl' insegnamenti in quanto alla struttura, e condotta delle interrogazioni, e risposte.*) Ma nella esecuzione di tutto ciò ricercasi somma cautela, e somma attenzione; cautela, perchè la persona chiamata a proporre, ed interpretare i segni del sordo, del muto presti tale giuramento, nel quale si comprenda che esso interprete farà esattamente conoscere all'Imputato l'atto, a cui si procede, l'importanza del medesimo, le conseguenze che ne derivano, ragioni tutte, per le quali debba fedelmente proporre, fedelmente spiegare al sordo, muto, e fedelmente riferire al Giudice il valore delle proposte, e quello delle risposte dell'Imputato stesso. Così procedendosi ne viene, che il Giudice, o Processante potrà con sicurezza far notare al Cancelliere in Processo, che l'interprete assunto in quel tale Interrogatorio abbia proposte con quei dati segni quelle determinate interrogazioni circa

circa quel particolare argomento, il quale dovrà ulteriormente essere scritto, e con precisione in Atti; come dovrà scriversi, e rilevarsi, che quell'Imputato sordo muto sottoposto ad Interrogatorio risponde, ed esaurisce con quei segni, e dichiarazioni determinate le interrogazioni medesime in guisa che quanto viene espresso, e notato contenga il loro valore, e non altrimenti,, *CARTARIO Cap. 2. Pract. Inter. reor N. 50. BARTOL. in L. 1. S. ead. ff. de Verbor. obligat. (1) (2).*

II

(1) Il più utile, e lusinghiero degli attributi dell'uomo è quello senza dubbio di esprimere i propri sentimenti col mezzo della parola. Alcuni sono privi di sì bel dono sin dalla nascita, e mancano insieme dell'udito per le ragioni, che si leggono negli Scrittori di medicina legale senza che abbiano alcun vizio nelle facoltà intellettuali, trovandosi solo nel organo dell'udito, e forse nella lingua. Ai giorni nostri si è trovata l'arte di supplire per via di segni, e d'immagini materiali al difetto dell'udito per le percezioni, ed a quello di esprimerlo con essi in mancanza delle voci, o delle parole, e si è mostrato, che i sordi, e muti sono capaci di sviluppo per tali mezzi, percependosi dalle loro facoltà mentali le idee delle cose anche le più astratte, ed a tutti gli altri uomini comuni, ond'è che tanto per gli effetti civili, come pei criminali debbono qualche volta parificarsi agli altri uomini sani di mente, e che le Leggi esser debbano più benigne per essi nel Foro Civile, e proporzionatamente anche più severe verso di loro nel Foro Criminale a differenza dei dementi, e degli stupidi uomini. Che i sordi, e muti di nascita abbiano questa facoltà, e capacità a divenir istruiti lo provano le storie antiche,, *ZACCHIA Quaest Medico-Legal. lib. 3. tit. 1. quest. 8:* lo provano i successi ottenuti dall'Abate *L'EPÉE*, dall'Abate *SICARD* ed i risultati ottenuti dall'Istituto stabilito in Genova,, *Bollettino di Scienze, ed Arti,, Bologna*, si vegga pure il *FODERÉ Med. Legal Tom. 1. §. 177. ediz. 2.* Molte cose si leggono sopra questi giudizj nelle *Discussioni al Codice Civile dei Francesi Art. matrimonio:* si vegga parimente il *Tit. 22. Lib. 6. del Codice nella Leg. 10. de surdis et mutis:* merita di esser letto quanto ivi dice Giustiniano, così che se dei diritti civili possono essi partecipare, chi vorrà allora sottrarli dalle pene criminali, quando si facciano rei di delitto: l'acquisto degli uni li pone in carico degli altri.

I sordi, o muti non educati possono rendersi rei di delitto? e rendendosi come dovranno essere trattati dalle Leggi? La questione esigerebbe lunga disamina.

FODERÉ conclude, che i sordi, e muti non educati debbono essere trattati, come i minori negli affari civili, e che molti vi possono essere da doversi considerare, come gl'impuberi; e che quanto alla punizione dei delitti che possono essi commettere appartiene alla discrezione dei Giudici di misurarne il discernimento, e di vedere se sono più degni di commiserazio-

Il discorso medesimo, la medesima istruzione sono comuni, ed applicabili *congrua congruis referendo* all'inter-

one, che dell'applicazione del rigor delle Leggi „ *Med. Legale*, Tom. 1. *Edit. 2.*

BARZELOTTI pensa, che anche i sordi e muti non educati debbano essere puniti nei loro trascorsi, avendo, come dice il ZACCHIA *quaest. medico Legali Cons 50.* l'osservazione mostrato, che sordi, e muti non istruiti se non se dai proprj bisogni, dai loro occhi, e dagli altri sensi, di cui godessero, sono stati capaci di ben condursi nella Società, esercitarne i doveri, e talvolta incorrere nei più gravi delitti anche premeditati, *BARZELOTTI Cap V. Tom. 1. Edizione di Bologna.*

Il dottissimo Professor CARMIGNANI esamina i principj della *politica imputabilità* dell'azione delittuosa, che distingue dalla *morale*, e che come base propone del Diritto criminale esposto da lui con tanta solidità di dottrina.

Li quali principj esaminati, rilevasi che un' azione, sebbene moralmente imputabile, non lo possa mai essere agli occhi delle scienze direttrici dell'uomo esteriore, se non esista una Legge della Città, che la vieti portata a cognizione del cittadino. E queste dottrine vieppiù svolgendo soggiugne, che qualunque grado d'intelligenza, o malizia abbia il sordo, e muto non istruito mostrata nel delinquere, se ciò può sembrare imputabile nelle regole della *morale*, non può essere così agli occhi della *legislazione* in quanto che il sordo, e muto non istruito privo dell'aiuto della parola, quindi della cognizione della Legge della Città, non può dirsi violatore di una legge, che egli non ha conosciuta.

E questi principj applicati al caso dei sordi, e muti non istruiti escluderebbero il vero, e pieno delitto per la mancanza della pienezza dell'atto morale nel riguardo almeno della cognizione della Legge, e della gravità della pena prescritta, e dovrebbero punire i loro delitti con miti pene, e correzionali.

(2) Il caso di un Imputato sottoposto ad interrogatorio, il quale sia muto, richiama tutta l'attenzione del Giudice. Oltre le cose esposte nella premessa nota diremo che egli dovrà prima diligentemente assicurarsi non solo se sia muto, o sia intaccato di analogo vizio, o malattia, e se tale difetto o malattia sieno veri, o simulati, ma ciò verificare chiamando a consulto i Professori Medici, i quali se giustificheranno, che quell'Imputato sia senza la malattia, che vorrebbe affettare, si terrà con costui il contegno medesimo insegnato nella ipotesi di un Imputato pienamente negativo. Lo stesso deve farsi in coloro, che simulano *imbecillità di animo, epilessia, malinconia, demenza, furore* per eludere l'Interrogatorio. Sono da leggersi in proposito il BOEMERO *ad CARPZOV. Quaest. 113. Obs. 10. in fin.*, l'HEBENSTREIT in *Aurhop. forens. sect. 2. Cap. 4. §. 15. e seg.*, il TEICHMEYER *Instit. medic. legal. Cap. 17.* e tutti gli altri Scrittori di medicina legale anche di tempi recentissimi; è da leggersi l'OLDEKOP *Obser. Crim. tit. 3. Obs. 21. e seg.* che ne tratta diffusamente oltre le cose indicate nel corso del Capitolo, e nota suddetta.

Caso poi l'Imputato fosse veramente muto conviene p.^o scandagliare se

terprete da destinarsi in principio di esame nei casi di testimonj non parlanti la lingua del Giudice, il quale interprete dovrà giurare di fedelmente tradurre, e comunicare nella lingua relativa dell'Imputato all'Imputato stesso le domande del Giudice, come di riferire al Giudice nella sua lingua le risposte ricevute dall'Imputato sottoscrivendo il tutto in fine dell'Interrogatorio. Anzi sarebbe opportuno, che le domande, e risposte fossero scritte nelle due lingue per così avere in atti il testo originale delle interrogazioni fatte, e delle risposte ricevute, siccome sarebbe opportuno e più regolare, che non uno, ma due interpreti assistessero alla formazione di un atto così importante, qual è l'Interrogatorio di un Imputato, „ *CARTARIO* » Cap. 2. sudd. N. 55. 56.

XXX. La nostra istruzione sulla maniera di dirigere un Interrogatorio richiede pure, che si discorra dei fatti giustifi-

Tom. II. 9

sia o no capace di scrivere e leggere, e nel caso affirmativo si potrebbero come si è detto, proporre dal Giudice le domande in iscritto, e l'imputato dopo che le avesse lette, rispondere in iscritto contestualmente. Concorda ciò colla citata legge „ *L. 10 Cod. qui testam. facere possunt. vel non* sul gravissimo soggetto dei testamenti, ed altri atti importantissimi, perchè sia opportuno il mezzo della scritturazione, allorchè possa essere usato con sicurezza. Se poi ignori il leggere e scrivere, converrebbe chiamar in sussidio due interpreti probissimi, e peritissimi a riconoscere i costui sensi dell'animo proponendo le domande del Giudice per segni, e per segni enunciando le risposte, e queste poi comunicando al Giudice, e tutto ciò colla più grande precisione ed esattezza „ Si veggano *BOEMERO* ove sopra *Obs. 1.* ed il toscano *PAOLETTI* nelle sue Istruzioni Criminali §. 9. il quale insegna ivi pure come render di Processo documenti scritti in lingua ignota al Giudice.

Eguale condotta convien serbare con chi sia sordo e muto o sia imperito della lingua rispettiva notando in atti i segni, e risposte date in lingua ignota e ciò mediante sempre il ministero dei periti rispettivi.

Il qual metodo d'interrogare i muti e sordi, come è facile di conoscere, presenta molti titoli per dire che sia fallace, trattandosi segnatamente di fatti morali, e qualificati criminosi, nei quali ogni minima circostanza può esigere una differente interpretazione di *gius*: e nei quali il Giudice può restare sempre incerto se il sordo e muto che sembra confessò abbastanza coi gesti dichiarate tutte le circostanze del delitto, se i periti abbiano tutta intesa, e rilevata la forza e valore dei segni emessi, e così intesa del tutto l'occasione, la causa, il fine di

stificativi, che un Imputato sottoposto ad esame potesse addurre indipendentemente dalle qualità addiette, di cui si fece superiormente cenno, e questi fatti giustificativi addurre nello scopo di provare la propria innocenza. Se è essenziale di punire i delitti, conviene altresì, conforme si è più volte avvertito, conservare ad un Accusato, ad un Inquisito i mezzi di provare la sua non colpevolezza, al che tendono parimente i molteplici insegnamenti esposti. Perciò, oltre le cose riferite relativamente alle qualità addiette o per iscusare, o per iscemare la colpevolezza, la reità, od anche per toglierla conviene soggiugnere in ampliazione altre cose aventi un carattere più esteso, e concludente per propriamente dare la idea di un *fatto giustificativo*, e soggiugnerle eziandio per servire, in modo possibilmente completo, allo scopo finale delle nostre istruzioni.

Ora un Imputato accusato, od inquisito potrebbe allegare *come fatto giustificativo* a suo favore, oltre le addiette qualità di sopra indicate, quando la impossibilità di avere commesso il delitto, quando la commissione di esso delitto per opera di altra persona, quando la subornazione di quei testimonj, pei quali viene attribuito a lui quel tal delitto. Un inquisito, oltre i predetti fatti giustificativi, potrebbe pure allegare *p. e.* che la persona, che lo si accusa di aver uccisa, sia ancora vivente; od anche allegare, che commise il delitto, essendo *sonnambulo*, questione di moltissima indagine, e fenomeno in vero portentoso nelle operazioni di chi vi sia soggetto, riferendone il celebre *MURATORI*, „ *Forza della fantasia* „, di quelle, quasi si direbbe, superiori ad ogni umana credenza, veggendosi, che i sonnambuli non eseguiscano, che raramente le operazioni ordinarie al loro stato; così che le
me-

quel tal delitto imputato; come se abbiano rilevato tutti i mezzi di scusabilità, che si fossero allegati dall'Imputato coi segni medesimi.

Di qui l'opinione di quelli che dicono, che non si verifica civilmente un delitto nella persona di un sordo e muto, e mai poi che si possa punire colla pena ordinaria „ *EINECIO* „ *Exercitation. de religion. Iudic. circa reos confes. §. 40.*

medesime non sieno, se non un delirio della immaginazione in tempo del sonno, come prova la sorpresa, in cui cadono tosto che sieno svegliati nell'atto di quelle. (1)

Inoltre un accusato inquisito, potrebbe allegare come fatto giustificativo, che ha comprato *p. e.* di buona fede gli effetti rubati, dei quali si trova in possesso; che *p. e.* scritti condannevoli, perchè offendenti l'autorità del Principe, o tendenti ad eccitare delle turbolenze nello Stato si trovarono presso di lui senza sua saputa, o che gli furono messi dalla tale, o tale persona; che *p. e.* la spada, od il coltello, i quali servirono ad uccidere una persona, furono imprestati, o perduti molti giorni prima del commesso delitto; che *p. e.* in un Atto, in un Processo, in una Carta vi furono senza sua saputa aggiunte parole, linee, e quindi operato un falso.

I quali fatti, come si disse parlando anche delle qualità addietate, saranno ammessi dal Giudice, e nell'ammetterli sarà pure verificato ciò che viene asserito come fatto giustificativo in questi casi, ed altri; od in quelli segnatamente concernenti la impossibilità di aver commesso il delitto, che in pratica si risolvono nell'equivalente della prova *coartata*, o consistono nella prova *coartata*, della quale si parlò al Cap. VIII. §. XXV. Note 1. 2. 3. pag. 390. valutabile tanto più se l'accusato si fosse trovato *alibi* al momento dell'azione delittuosa cioè in un luogo diverso da quello, in cui ella fosse avvenuta, come

(1) FODERÈ » *Med. Legal Tom. 1.* dice che non fu piccola la sorpresa di un Monaco, che in sogno uscito dal letto, entrò con un coltello alla mano in camera di un suo compagno, e credendo di pugnalarlo, molti colpi scagliò contro di lui, che in camera non era, e poi niuna reminiscenza, dopo svegliato, avesse il Monaco di tal fatto. ANTON MATTEI dice che un individuo aveva una inimicizia con un tale, il quale rimanevasi da lui distante e diviso dalla Senna; il sonnambulo alzossi sognando dal letto col coltello, passò quel fiume, andò a trovare il suo nemico, l'uccise ritornandosi nel suo letto senza che si fosse svegliato. Comunque possa darsi grandi eccezioni a tali storie, certo è che le operazioni dei sonnambuli presentano un delirio, un alienazione di mente nel sonno, e non un seguito di atti concepiti, o deliberati della volontà. Pensano però il contrario i suddetti Autori FODERÈ, e MATTEI.

come *p. e.* qualcuno essendo accusato di aver rubato degli effetti in *Roma* nel primo giorno dell'anno, offrisse di provare che in tal giorno precisamente egli era in *Bologna*, prova la quale esso Imputato potrebbe fare per testimonj non solo, ma anche per mezzo di documenti, che ciò dimostrassero legalmente.

La qual prova della *negativa coartata*, come ogni altra allegata da un Imputato, che prendesse segnatamente il carattere o di *fatto perentorio*, cioè tendesse *p. e.* a distruggere il corpo di delitto, come se un accusato processato per omicidio offrisse nel suo Interrogatorio di giustificare, che la persona, che lo si accusa di avere uccisa, sia ancora vivente, conforme si è detto; o tendesse a stabilire, che l'azione imputatagli non sia delitto, dovrebbe sempre assumersi prima di ogni altra, poichè se non vi esistesse il corpo di delitto, ogni Procedura sarebbe inutile, come lo sarebbe se il fatto denunziato delittuoso non fosse tale, e tutto ciò a differenza delle prove vane, ed inconcludenti, le quali s'introducessero all'oggetto di ritardare il giudizio criminale, ed a differenza di quelle, le quali per nessuna guisa potessero distruggere la prova già in contrario risultante dal Processo. E nell'assumere quella riguardante segnatamente l'*alibi*, che è *negativa di luogo, e tempo in contrario* a quanto avesse il Fisco cumolato per comprovare il delitto, ed indicare il colpevole, fa d'uopo sempre di molta oculatezza, e sagacità (*Vedi Cap. VIII sud. pag. 390. nostre note N. 1. 2. 3.*) sia per applicare la regola generale d'istruire tanto in favore, come in aggravio del prevenuto sia per avervi riguardo con quella saggezza, e con quella misura, che sono nello spirito delle espressioni dei nostri Regolamenti di Procedura, sia per non cadere nell'assurdo di ricercare *la prova negativa di un delitto*, il quale d'altronde

Si veggano tuttavia per ogni relativa questione MATTEI suddetto al *Cap. Qui crim. admit. pos.*, e FODERÈ *Med. leg. Tom. 1 Ed. 813*

Si veggano anche il CARMIGNANI *Elem. Iur. Crim. Tom. 1.*, e MATTEI *Tom. 2 Ed. Nap.*

Anche la ubbriacchezza può essere simulata, cosicchè per giudicar se l'azione commessa sia scusabile, o criminosa molte indagini si ricercano.

tronde risultasse per prove direttamente contrarie già raccolte, e stabilite dal Fisco, sia per non cadere in altro assurdo di cercare un colpevole ostinandosi per escludere gli indizj, che concorressero in sostegno della compromessa innocenza, o resistendo a ricevere dichiarazioni ridondanti in difesa dell'Imputato sottoposto ad Interrogatorio. Fa d'uopo nell'ammettere, e più nell'assumere questi atti, ed altri analoghi fermarsi una esatta distinzione di ciò *che valga fatto perentorio, e fatto giustificativo* compreso nella somma degli esposti discorsi, e procedere con tutta la delicatezza, e con tutti i riguardi, i quali conducessero al risultato di evitare il primo delli sopra esposti pericoli senza nuocere ai diritti, che reclamasse la compromessa innocenza, siccome per le cose sopra riferite, e sempre nel senso suddetto di evitare ogni altro degli allegati inconvenienti. Fa d'uopo se un Imputato sottoposto ad interrogatorio allega la *negativa coartata*, che il Giudice riconosca esattamente mediante le sue ricerche, e le sue avvedu e domande se questa tenda a dimostrare, che esso Imputato fosse *p. e.* in altro determinato luogo, dal quale non potesse recedere, ed allontanarsi in tutto quel tempo, in cui si denunzia essere seguito il delitto, o soltanto nasca una tal prova *presuntivamente* per congetture; o se la prova stessa di *negativa coartata* si volesse dedurre non per fare la difesa, e la giustificazione dell'Imputato, ma più tosto per farne un mezzo di offesa, perchè formasse argomento del delitto, e quindi mezzo di prova a punire, così che in vece di presunzioni, e congetture si ricercassero in allora prove sicure, e più chiare della luce del giorno, come si esprimono gli Scrittori: che riconosca, se od il tempo, od il luogo allegati dall'Inquisito sottoposto ad Interrogatorio nell'oggetto di provare la negativa coartata predichino di poca distanza dal tempo, e luogo del delitto, o di molta, per cui non si escludessero vicendevolmente tempo, e luogo del delitto, e fatto delittuoso, essendo tempo, e luogo inseparabili dal delitto in riguardo alla persona, che viene imputata: tenendosi poi all'erta, onde dirigere l'Interrogatorio per guisa,

guisa, che si rilevi se la *negativa coartata* di luogo, e tempo, che venga allegata, si restringa a tempo breve, od a tempo lontano indipendentemente anche dalla distanza, e non dimenticando eziandio che sembra ad alcuni non verosimile, che un testimonio, nella ipotesi di luogo, e tempo, riesca di ordinario a coartare e concludere una negativa a favore dell'Imputato, senza che questa sia qualche volta anche sospetta di falsità: che riconosca se la *negativa* allegata vogliasi provare per testimonj famigliari, e domestici, od altrimenti per testimonj più idonei, e se escluda, conforme si disse, il *senso dell'atto*, od anco *l'atto dal senso*, di modo che non si possa dare possibilità, nè caso contrario. (*Si veggia il Cap. VIII. Nota 1. 2. 3. Tomo I.º pag. 390*) Le quali avvertenze tutte mirando allo scopo principale, cui alludiamo, faranno sempre cauti circa il modo di accogliere la *negativa coartata*, come ogni altro fatto giustificativo; e cauti per riconoscere, se i testimonj indotti, e quindi da esaminarsi sopra tali negative sieno, o no sospetti di falso, massime trattandosi di coartate di luogo, e tempo; e se sieno o no da carcerare secondo la istanza che potesse fare il Fisco. Ed in fine nel confronto di ciò che asserisce l'Imputato torna assai di riconoscere se il testimonio allegato per provare una coartata renda poi anche concludente causa di scienza, e se tale *negativa* contenga o no in se *affirmativa*, e ciò quando per l'effetto di applicare convenientemente la regola di credere più a due testimonj affermantì che a mille negativi,, (*Vedi anche il nostro Cap. VIII. §. XXV. Note pag. 390. e seg.*) quando per l'effetto di riconoscere se avesse o no luogo in quel concreto caso la prefata regola, se fosse o no eguale la prova, o si dovesse solamente aver riguardo al numero, e qualità dei testimonj addotti (1).

XXXI. Tutte le cose dette avvisano dell'importanza dell'Interrogatorio, e di quale maestria faccia d'uopo, affinchè

un

(1) Sulla *negativa coartata* nello scopo di ogni necessaria istruzione per la nostra pratica di procedura sono da vedersi SCANNAROL. *de visit. Carcerat. lib. 2. §. 3 Cap. 2. N. 6* GRATIAN *disceptat forens discept. 525. N. 24. , e seg. ad 37.* GUZZIN *Defens. 28. Cap. 1. , e*

un Giudice serva convenientemente al suo ministero, allorchè interroga, tanti sono i casi contingibili, tante sono le forme, sotto le quali bisogna all'opportunità trattarlo, tanta è la sua influenza nella parte costitutiva un Processo. E questa importanza ci richiama, oltre i pochissimi cenni dati di sopra, a soggiugnere alcune cose circa il *Socio del delitto*, o *nel delitto*, sul come interrogarlo, quando, e per quali occasioni, ed in quali casi, e con quali cautele, e formalità, essendo gravissimo ufficio, ufficio indispensabile per la connessione necessariissima, che può avere questo discorso con ogni altro fin qui riferito. Comechè però *Socio di delitto*, o *nel delitto* comprende le idee di complicità, troviamo bene di accennare cosa sia, o s'intenda per complice, discorso, che fisserà meglio le idee a quelle di Socio corrispondenti secondo però la parte, che uno assuma nella commissione di un delitto; e che farà imparare con più di facilità quanto convenga di sapere, trattando questa parte dell'Interrogatorio. Generalmente *complice* è quello, che ha avuto parte ad un delitto. Perciò un Giudice dovrà attendere prima di ogni altra cosa se, e come quell'Individuo, il quale deve sottoporsi ad esame nella figura di complice, possa essere considerato per tale, vale a dire sia, o perchè avesse *p. e.* con doni, promesse, minacce, abuso di autorità, o di potere, con macchinazioni, male arti provocato un'azione delittuosa, o perchè avesse procurato armi, istrumenti, o qualunque altro mezzo, che avesse servito all'azione con scienza, che di ciò doveva farsi uso per l'azione medesima, o perchè avesse scientemente ajutato, assistito l'autore, od autori dell'azione nei fatti, che l'avessero preparata, o facilitata, od in quelli che l'avessero consumata nei delitti *p. e.* di *cospirazione*, o di *provocazioni attentatorie alla sicurezza dello Stato*; o perchè avesse

L'eccellente Trattato dell'Avvocato FABRIZIO PONTIROLI nobile Forlivese stampato in Cesena l'anno 1645. nella terza questione principale *per tot.*

Oltre le cose accennate sulla negativa coartata si veggia il Cap. VIII. pagina 390.

avesse somministrato abitualmente alloggio, luogo di ritirata, o di unione a malfattori esercenti violenze, furti, od altro contro la pace pubblica, o perchè scientemente avesse ricettato in tutto, od in parte cose rubate, trafugate, od ottenute mediante delitto; od avesse dato consiglio semplice a commettere un delitto non accompagnandolo con istruzioni, avesse o no avuta cognizione delle circostanze aggravanti il delitto come nel caso di un furto: o nel caso di un omicidio avesse ajutato, ed assistito il principal colpevole; o nel caso di truffa avesse servito da mediatore per coadjuvare a commetterla, ed in qual modo vi avesse coadjuvato.

XXXII. La quale, sebbene generica, idea del *complice* prestata secondo ci viene data da Scrittori accreditati, e da più accreditati Codici penali, e segnatamente da quelli di *Francia*, e d' *Austria*, noi diremo nel riguardo dell' interrogare un socio, e così un complice, che quantunque regolarmente l'Imputato non possa interrogarsi sopra i *socii*, e *complici* del delitto » *quia juris autoritas non sinit de se confessos de aliorum conscientia interrogare*. *Leg. final. Cod. de accusat.* giusta quanto si è detto altra volta; pure questa regola falla nei delitti eccettuati, ed in altri delitti, quando risultino dal Processo indizj, o risulti ancora una diffamazione a carico dei consocii. La qual questione fraternizza coll'altra se cioè un Imputato di un delitto possa venir interrogato sopra altri fatti delittuosi, che si risolve colle norme suindicate, oltre che la pratica di oggi osserva d'interrogare l'Imputato anche sopra i consocij, i complici, e fautori in tutti i delitti, e segnatamente in quelli, i quali non possono consumarsi da un solo. Vuol dire, che la interrogazione deve essere maneggiata per tal guisa, che non sia immediatamente specifica, ed individua sopra la espressa persona di un tal Socio, ma generale; che parimente non sia sopra dati altri delitti, a meno che fossero già d'altronde assicurati il fatto, e la persona; e che non si corra anche rischio di commettere una suggestione permettendosi una ricerca speciale nel particolare di un Individuo» *CARTARIO*

RIO de Inter. Reis lib. 4. Cap. 1. N. 91. „ Circa il qual *socio del delitto* soggiugneremo , che i Pratici prestano una regola , e cioè , che il detto , e la indicazione del socio del delitto a carico di altro socio segnatamente nei delitti eccettuati, come *lesa maestà , assassinio , e simili*, nei quali è concesso d'interrogare *de consociis de per se et sine alio adminiculo* , sono anche bastanti per abilitare ad inquirere specialmente sopra la persona del socio nominato ; e che se tale detto , ed indicazione non sia isolata » *de per se* , ma amminicolata da altri indizj si possa poi inquirere almeno *in genere* tanto nei delitti eccettuati , quanto nei non eccettuati , come *furti , ferimenti* al dir di *CARTARIO, AMBROSINI, FARINACCIO* , così che in conclusione nel caso di *furti* , ed altri delitti , i quali regolarmente soglionsi commettere col concorso di altre persone , possa il reo confesso ricercarsi circa i *socii* , i *fautori* „ *MONTICEL. Prax. Crim. reg. 4. per tot.* ; e similmente che il Giudice possa , come si usa parimente in pratica , interrogare uno che sia inquisito per un determinato delitto sopra altri delitti , quando su di questi militino contro di esso Inquisito indizj verosimili , mentre , se quest' indizj mancassero , sarebbe mal fatto d'impegnarsi in simili ricerche a meno di una concludente diffamazione , che potesse in caso legittimare le indagini Gli Scrittori nostri , fra i quali *Farinaccio* sostengono questa massima , e l'appoggiano sopra una Costituzione di *PAOLO III. di glo. me. in ordine la 58. Bullar. Nov. Tom. 1. §. 8.* da riferirsi però , e confrontarsi , onde non errare nell'applicazione , coll' altra della *S. Me. di Paolo V. Universi Agri* » §. 10. che limita la disposizione di quella col ridurla *ad tramites juris* , mentre la Costituzione di *PAOLO III.* ordinava , che non s'interrogasse un Inquisito per un determinato delitto sopra altri delitti diversi , quando non si avessero per questi in Processo corrispondenti indizj : *Quaest. 43. N. 42.*

Tuttavolta sono da consultarsi *SABEL. in Sum. divers. Tract. §. confessio N. 53. vers. quod etiam confessio*
Tom. II. 10 sus

sus » **CONCIOL. Resol. Crim. verb. Reus** ,, *Resolut. 10. verb. Socius criminis Resol. 1.^a* (1)

XXXIII. E mentre prestiamo queste norme sul modo di trattare l' *Interrogatorio* nel riguardo dei socii del delitto, crediamo bene di dire parimente, che sarà attento un Giudice di avvertire, se questo *Imputato* abbia, o no nei primi esami negato il delitto in quanto a se, ed in quanto ad altri; o se avendolo confessato in quanto a se, abbia serbato ritegno in quanto ai complici: sarà attento, se fra i nominati socj del delitto ve ne sieno dei nemici rispetto ad altri non pria indicati, ma indicati nel tratto successivo; se si studj in queste varie situazioni di esculpazione: queste avvertenze si suggeriscono, perchè i varj accidenti connessi con questi diversi casi potranno somministrare norme diverse nella condotta dell' *Interrogatorio*, cui incomba un Giudice. (*Gli enunciati varii casi saranno pur anche sviluppati nel corso dell' Appendice per una competente ampliamente delle materie trattate, mentre si esporrà tutto quanto concerne l' arresto degl' Imputati, sua forma, e fondamento, la ricognizione delle persone: come si esporrà ciò che riguarda il giuramento da darsi ad un Inquisito in quanto agli altri, ed anche parenti, e sue riserve con ogni altra questione relativa al Costituto non trattato nel corso del Capitolo.*)

XXXIII. Comechè però colui, il quale viene formalmente processato, e legittimamente interrogato dal Giudice si rende bene spesso negativo, o se confessa, confessa in parte, o pur anche non ammette delitto nel fatto commesso, segue, che debbasi procedere alla contestazione, argomento, che sarà il tema finale delle cose trattate in questo Capitolo. Circa il qual tema giova di premettere alcune nozioni di massima generale, quand' anche
potes-

(1) Il Zuffi de legit. Proces. Quaest. 67. N. 14 per tot. ed il Concioli Verb. Gratia Resolut. 5. N. 1. e seg. dicono che se il Sovrano avesse graziato alcuno di un delitto non possa esaminarsi per avere cognizione dei socj, ed ausiliatori: danno per ragione, che » *omne jus criminalitatis remissum, et extinctum per gratiam censetur*,

potessero sembrare a qualunque o straniero, o non applicabili al nostro Processo, perchè questo si faccia secretamente, ed insciente l'accusato; anzi per lo più, e quasi sempre racchiuso in carcere secreto. Le quali nozioni, sono 1.° che siccome nelle *materie civili* la narrativa dell'attore, e la contraddizione del reo convenuto importano contestazione della lite; così, secondo molti Scrittori, la pretesa esposta dal Fisco colla spiegata *accusa* o *querela* o *denunzia*, le *interrogazioni* del *Giudice*, la *negativa dell'Imputato* producono in criminale ciò che si nomina contestazione della Causa: 2.° che molti interpreti combattuti con solidità dal *MATTEI Lib. 48. Digest. Tit. 13. Cap. 7. N. 4.* sostengono non essere in Criminale verificabile la contestazione *jure romano*, mentre si distingue da altri fra l'*accusa*, e la *Inquisizione*, dicendosi, che in quella, e non in questa sia necessaria la contestazione della Causa, „ *CLARO quest. 45.*: 3.° che il Foro addottò non ostante, e segnatamente cogl'imputati negativi la pratica della contestazione mediante l'uso di certe formole, „ *FOLLER. verb. contestatio*, come succede, quando alcuno venga dichiarato reo di quel tal delitto, e per modo, che si dica essere in *reatu*, non dovendosi riguardare le interrogazioni, e le risposte ossia gli esami assunti nella *Inquisizione*, se non se per atti preparatorj della contestazione: 4.° che non si deve scordare la indole della Procedura in relazione agli effetti, che vi sieno proprj, così che nel *Processo accusatorio* avente un carattere distinto, conforme si disse a pag. 56. 57. *Cap. III. Tom. I.* tutta la Causa si tratta tra l'accusatore, ed il reo, per cui se non se difficilmente possono nel riguardo di tal Processo combinarsi le regole dei privati giudizj, la qual cosa è tanto più da dirsi quando si avverta, che concedendo la Legge la facoltà di accusare il Pretore ordinasse che il nome dell'accusato fosse ricevuto, e registrato nell'albo dei rei, argomento questo trattato eruditamente, e dottamente dal celebre *MARIO PAGANO Cap. 7. pag. a me 31.* e dall'acutissimo *MATTEI Cap. 7. N. 4.* scrivendo l'ultimo, che nessu-

no poteva però essere propriamente fatto reo, ossia venir rubricato nell'albo *dei rei* » *reum fieri* » quando appunto non fosse stata contestata la Causa colla negativa del reo medesimo, e soggiungendo al *N. 2. loc. cit.*, che se questo tacea o si rendeva contumace, la Causa si riteneva in riguardo a lui perduta, „ *lis ei aestimabatur ut victo* » mentre se negava il delitto, procedevasi all'interrogatorio in forma legale, e tutto ciò esaurito, dicevasi essere contestata la Causa „ *loc. cit. N. 3.* „: 5.° che la piena libertà concessa dalle Leggi ad un reo nel *Processo accusatorio* faceva da lui dipendere interamente la contestazione, mentre tale libertà nel *Processo inquisitorio* discende dalla sola equità naturale, che tempera l'arbitrio del Giudice, onde il metodo, che la concerne sia necessariamente differente nell'uno, e nell'altro Processo „ *Claro Quaest. 45.*, equità, per la quale si consente, che nel Processo Inquisitorio un reo confesso possa dire anche contro la propria confessione, tanto è prevalente il diritto di difesa „ *NANI ad MATTEI Lib 48. tit. 15. Cap. 7. N. 24.* i quali, come nota però il grave, ed esimio Sig. *CARMIGNANI Elem. Iur. Crim. pag. 253.* a me *Nota 1. Edizione di Pisa 1822.*, non avvertono qui tuttavia la differenza dell'uno, e dell'altro *Processo accusatorio* cioè ed *inquisitorio*, avvertenza indispensabile, o si abbia riguardo all'esercizio della giurisdizione criminale anche nel sistema attuale d'inquisizione dei nostri Tribunali, od alla carcere, e suo uso eziandio nei tempi nostri, su di che stimiamo bene di dire alcune cose nella nota, che segue. (1)

XXXIV.

(1) Noi abbiamo detto alla *pag. 94. §. II. Cap. IV. del Tomo I.* che i Giureconsulti Romani denominarono la giurisdizione criminale » *mero imperio* » *merum imperium seu jus gladii ad animadvertendum in facinorosos homines*, contenendosi tutte le specie di pene sotto la parola » *gladii*, *Digest. Lib 22. Tit. 5. Leg. 5.*; di qui ancora l'arresto dei rei » *reorum praeheusio* » ossia la loro cattura » *captura* » la quale diventa un mezzo di citazione il più confacente al Processo inquisitorio. La differenza poi dei due Processi *accusatorio* ed *inquisitorio* spiega le varie modificazioni degli atti, e la ragione della diversità loro. Nel Processo accusatorio tutto concorrendo a rendere per quanto è possibile eguale la condizione dell'accusatore, e dell'accusato eranvi parimente

XXXIV. Le quali nozioni esposte, come preliminare ⁷⁷ del discorso sulla contestazione, lo proseguiremo per guisa che

prescritte altre regole circa la libertà politica, ed in tale sistema nessuno poteva inoltre essere condannato senza accusatore » *Digest. Lib. 50. Tit. 4 L. 6. § Si quis, e Lib. 48 Tit. 5. L. 58. § inceptum, e nostro Cap. VI. pag 286. Tom. I.* : Ivi l' accusare era in onore, ed apriva la strada alle prime cariche della Repubblica » *CICER. Divinat in Verrem Cap. 20.* : ivi la questione era tutta fra l' Accusatore, ed il reo, cosicchè il Giudice doveva pronunciare soltanto della verità o falsità dell' accusa, ed applicare la legge già emanata » *BEAUFORT la Repub. Roman. Vol. 4 Ch. 5.* : ivi la questione era discussa apertissimamente » *POLLETTI de Foro Romano* : ivi i Giudici del fatto erano distinti da quelli di diritto » *SIGON. de Judiciis Lib. II C. 5.*, e la Legge fissava i delitti pubblici, e privati, ordinarij, e straordinarij » *Digest. Lib. 48 Tit. 16 L. 1.* » *BEAUFORT la Repub. Romain. Vol. 4 Ch. 4. in princip.*, gli ordinarij aventi una certa formola di accusa prescritta dalle Leggi » *SIGONIO de publicis judiciis* » gli straordinarij aventi una formola d' imputazione tutta subordinata all' arbitrio del Giudice (il *SIGONIO medesimo, ed il BEAUFORT* indicano come presso i Romani i delitti divenissero poi quasi tutti straordinarij.)

Il **PROCESSO INQUISITORIO** invece, meno qualche affinità in qualche caso comune coll' ordine della pubblica accusa, ha per caratteri ordinarij, che il Giudice Criminale anche in difetto di accusatore pubblico, e privato inquirà *ex officio* (*Si veggano però i Capitoli III e VI. per tot. nostri Tom. I.*) sopra tutti i delitti, che interessano segnatamente l' ordine pubblico, meno quelli, pei quali i rispettivi Codici potessero richiedere la querela della parte (*Vedi come sopra*) così che in questa forma di procedere si trovano congiunti i doveri della Giustizia con quelli della Polizia, come vi si trovano persone rivestite di pubblico carattere, le quali denunciano i delitti ai Tribunali » *MATTEI Tit. 20 C. 1. N. 3* » ed ha che tutti gli Atti giudiziali sieno trattati occultamente ed in secreto; che il Giudice diriga da se la Procedura, e supplisca ancora dove si mancasse per parte del Fisco e dell' Accusatore. (*Si leggono tuttavia diverse opinioni sopra tale materia.*)

L' oggetto poi della cattura si è, come si disse altrove, perchè l' imputato non sfugga la meritata pena, non seduca i testimonj, nè distrugga le altre prove del delitto, od in altra guisa macchini contro il Fisco, » *Seignieux » Systeme de Jurisprud. Crimin. Ch. 13.*

In qualunque giorno, e di notte si può consumare l' arresto di un delinquente, ed in qualunque luogo, salva l' osservanza delle regole prescritte circa la ecclesiastica immunità locale, e personale, e si può fare eseguire per mezzo di lettere rogatorie: l' arresto dell' Inquisito non importando se non se una citazione di comparire in giudizio non può questi essere nè offeso, e meno ucciso nel caso fugisse, quand' anche fosse stato preso in *flagranti delitto*: se resiste devesi superare la di lui resistenza, e la forza armata è tenuta di qualunque eccesso. La carcer

che si discenda tosto a ciò che concerne la pratica dei nostri Tribunali. Noi dicemmo che la forma sostanziale dell' Interrogatorio o Costituto dell' Inquisito od Imputato è la domanda del Giudice colla corrispettiva risposta dell' Imputato od Inquisito stesso; e che da tale insieme di proposta per parte del Giudice, e risposta per parte dell' Imputato si avrebbe per risultato, (stando, come si è avvertito, al parere di alcuni Scrittori non però consentito inte-

re deve essere fatta per contenere non per punire gli uomini; le leggi abborrono altamente la lunga carcerazione di una persona. Il *Renazzi* scrive » *Quid enim durius, immaniusque quam homines intra carceres septa diutissime inclusos tamquam belluas in macello laniandas catenis vinculisque constringere, atque onerare.*

BLACKSTON nel Cap. 22. in fine del suo Commentario insegna come abbiano su di ciò provveduto le Leggi in Inghilterra: i grandi delinquenti, egli dice, non possono dare altra sventura, che i quattro muri della carcere.

La Costituzione *Post diuturnas* contiene eccellenti, e provvede disposizioni sulla disciplina delle Carceri.

E' da leggersi in tal argomento l' Opera di *Tommaso Fovvell Buxton* e esq. M. P. versione dall' Inglese, intitolata » *Ricerca quali delitti, e calamità sono prodotte, o prevenute dal presente sistema delle Carceri in Inghilterra che è illustrata colla relazione della stato di varie prigioni, e del metodo tenuto dal Comitato delle Dame a Newgate*: è da leggersi anche il Sig. SMITH, » *Stato delle prigioni*, 1776.

Le Case di condanna esigono poi speciali discipline, » *parum est improbos coercere paena, nisi probos efficias disciplina*,

Sono pure da leggersi il Sig. CAV. CREMANI Tit. 1. lib. 1. part. 2. Cap. VIII. *Appendice de recto carceris usu*; l' AUTORE sulle ricerche della Scienza dei Governi Tom. 1.; LA ISTRUZIONE pei Giudicanti di Toscana del 28. Aprile 1781.; il RAYNAL » *Histoire philosoph. et politiq. des etablissem. et du commerc. des européens dans les deux Indes*, ed ANTONIO BOMBARDINI sull' uso delle carceri.

Si veggano pure i libri 9. tit. 4. l. 1. del Codice, e tit. 4. LL. 6 e 4. tit. 4. Lib. 9. del Codice stesso e la L. 5. tit. e lib. id.; e le Leggi 12. 14. tit. 5. lib. 48. del Digesto.

Notano gli Scrittori che nelle Colonie dell' America, e segnatamente nei Paesi uniti di America gli uomini stati od in carcere, od in case di condanna diventano effettivamente e dabbene ed utili a differenza dell' Europa, dove diventano più scellerati, e ne danno per ragione i differenti metodi disciplinari.

In Roma attualmente vi sono ottimi stabilimenti pel miglior servizio delle carceri, e carcerati. La SANTITA' DI N. S. fe. re. si portò personalmente li 26. Luglio 1824. alla visita delle carceri in Roma, avvenimento del quale non si aveva esempio DA BENEDETTO XIV.

interamente da altri,) quella contestazione di Causa, la quale viene dai medesimi espressa colle seguenti frasi » *lis enim tunc contestari videtur, cum iudex per narrationem negotii Causam audire caeperit. et quod dicit narrationem scilicet et responsionem* » BASSANI Lib. III. pag. a me 205. ed altrove, e secondo il Cap. unic. de litis contestatione così espresso » *per petitionem in jure propositam, et responsionem secutam contestatio litis fiat* » La contestazione, alla quale però riferiamo nel riguardo della pratica dei nostri Tribunali, ed alla quale servire debbono segnatamente le nostre Istruzioni per l'oggetto tante volte riferito ed anche più sopra accennato, come per l'altro del Costituto dell'Imputato, cui si connette, si definisce » *una succinta e sostanziale esposizione delle cose cumolate in Processo a carico di un Inquisito, od Accusato in prova, ed argomento della sua colpeabilità, la quale viene a lui enunciata con opportune formole, ed in forza della quale è rubricato formalmente fra i rei* » *cujus vigore positus est, dicono i nostri Scrittori, inter reos* » RAINALD. Obser. Crim. Tom. 1. Cap. 7. Sup. 11. N. 4.

La qual contestazione essendo ordinatoria del Giudizio, ed un atto giudiziario, o l'inquisito si trovi presente in poter della Curia, o contumace, è per ogni maniera essenziale alla validità del giudizio medesimo, e deve quella verificarsi sopra il delitto imputato, perchè possa il nome dell'inquisito essere rubricato, come sopra, e dev' essere enunciata tale succinta esposizione con un metodo, ed ordine, che concluda se voglia o confessare il delitto, o persistere nella negativa del medesimo, e sempre nello scopo d'indagare la verità dei fatti, e questa conseguire dalla bocca stessa di lui denunziato delinquente (1) (2)

XXXV.

(2) Leggo nei Libri dei Criminalisti Pratici, che nella contestazione di certi delitti, come p. e. dei furti, della quale contestazione essi prestano diverse modole, non vi esprimono le qualità che li abbiano accompagnati dicendo ora » *nel modo e forma ad esso ed alla Curia noti* « ora » *con qualità ben nota ad E. C. ed alla Curia*. Leggo che tengono questo metodo non già ad effetto di denotare, che sconvenga, o

XXXV. E quante volte la contestazione abbia per antecedenti tali domande, quali si esigono, e noi esponemmo nel corso del Capitolo per la loro condotta, e forma, non sarà mai infetta di suggestione ancorchè sia a tal punto ridotta, al quale viene concesso di attaccare il prevenuto con tutti i mezzi di prova assicurati legalmente in Processo per convincerlo, o per deciderlo a confessare » *BOSSIO de exam. reor.* » *ZUFFI de legit. Proces. Lib. 1. quaest. 63. per tot.*

E

sia proibito il contestare le concorse qualità, mentre quando non cade dubbio sulle medesime, si può benissimo contestare *p. e. il furto seguito con qualità di violenza, insalzione, chiave falsa, e simili*; ma avvisano che tale metodo viene da loro osservato per le ragioni 1. Che contestandosi la specie, e qualità *p. e. delle robe furtive all' Inquisito*, e venendosegli poi a descrivere il modo, e la qualità, con cui sono state rubate, si potrebbe cadere in una di quelle contestazioni *minutatim* non totalmente in pratica approvate, così che accadendo, che l' Inquisito confessasse, potrebbe quella confessione essere tacciata di suggestiva: 2. perchè non contestandosi per l' un canto all' inquisito tali circostanze, e venendo egli per l' altro a confessarle uniformi a quelle, che risultano in Processo, sempre più diventa sicuro, che esso confessò sia il vero delinquente. 3. perchè contestandosi all' Inquisito quella tal precisa qualità, il Fisco si astringe alla medesima, essendo la contestazione un contratto che si fa tra l' Inquisito ed il Fisco *L. 3. § idem scribit ff. de pecul.* » ivi » *quod in Iudicio contrahitur sicut in stipulationibus*; ed anche perchè se si desse il caso che esso Inquisito confessasse di aver commesso quel tal delitto con altre circostanze dalle contestate differenti, la confessione sarebbe erronea: 4. perchè se mai *p. e. dalla ricognizione giudiziale, o dalle circostanze intervenute, puta nel furto, insorgesse dubbio, se il ladro per eseguirlo si fosse servito di un mezzo o dell' altro, come se insorgesse dubbio, che per insalire si fosse servito o di una scala, o di un altro mezzo, o dell' ajuto di uno più tosto che dell' altro*; o che fosse insalito più tosto per una parte, o per l' altra; che si fosse fatto uso di una *chiave falsa*, o di *altro strumento*, e simili, cosicchè poi per tali insorti dubbj non si potesse coartare, se in quello, od in altro modo, fosse seguito il furto, farebbe d' uopo di non contestare in tali casi all' inquisito colle parole » *colla qualità a Lui ed alla Curia nota benissimo* » e ciò per la ragione che il Fisco si astringerebbe con tali parole a quella sola qualità che risulta dal Processo; ma si dovrebbe nello stato di tali dubbie risultanze contestare colle parole » *colla qualità a Lui, ma non al Fisco ancor ben note* » Ciò produce fra gli altri effetti, quello, che se l' Inquisito confesserà al Giudice con circostanze diverse, potrà esso Giudice venir a nuove ricognizioni, ed esperimenti per verificare tale confessione » *MIROGLI Cap. VI. N. 188. al 193.*

E gli Scrittori nostri in ispecie notano non poche avvertenze circa i difetti, che potrebbero rimarcarsi in una contestazione: *Difetto d'incorso nelle pene, difetto di contestazione degl'indizj in ispecie, difetto di ammonizione, difetto di totale interrogatorio d'inquisito*, cosa quest'ultima, la quale si verificherebbe se soltanto si contentasse un Giudice di pubblicar ad un Imputato il costrutto Processo, e di dargliene solamente copia, ed assegnargli un termine per le difese; *difetto finalmente di contestazione totale*. Sopra i quali difetti entrano gli Scrittori in moltissimi dettagli, e segnatamente il RAINALDI nello scopo della pratica dei nostri Tribunali. *RAINALD. Obs. Crim. T. 1. L. 7. Supplet. 11. a N. 16. ad plur.* dove estesamente tratta della contestazione. Noi quelle enunciando, le quali consentono con un succinto compendio diremo 1.^o, che quando si tratti di delitto intrinsecamente tale, sembraci non necessaria la contestazione dell'incorso della pena, perchè resta nella contestazione di simile delitto incluso espressamente anche l'incorso nella pena a differenza di un fatto delittuoso, che sia tale per la disposizione di una Legge, Bando, od Editto, per cui è

Tom. II. 11 essen-

- (2) Se un Imputato sarà inquisito di più delitti, e qualcheduno degl'indizj militanti per quel delitto che si contesta sia comune anche ad altro delitto, del quale sia pure inquisito, conviene condursi per guisa di non manifestare al medesimo l'altro delitto prima di contestarglielo, generalizzando invece, e tenendosi al largo (*Si veggano i Pratici, come BASSANI, e MIROGLI, e quest'ultimo al Cap. 7. per tot.*) ben inteso sempre, che la regola dei Costituti è la mente del Giudice, la quale dipendendo da ciò, che risponde l'Imputato si dovranno a norma delle sue risposte, disporre le interrogazioni da farsi, accader potendo che sieno date tali risposte, per le quali si debba variare tutta la idea, ed il piano dell'Interrogatorio, e posporre tutto quanto erasi proposto di premettere, o premettere ciò, che erasi proposto di riserbar in ultimo. La struttura poi della interrogazione che dovrà ripigliarsi, onde a suo tempo impegnarsi nella contestazione sarà espressa non colle parole » *Interrogato che per verità dica se ec.* » ma colle parole » *Interrogato se veramente o nò ec. E. C. abbia ec.*

Le quali contestazioni verranno disposte secondo la opportunità dei casi, e della mente di chi interroga, osservando però il buon ordine, e contestando sempre non idealmente, ma secondo le prove risultanti dal Processo.

essenziale di contestare il delitto ed espressamente ancora l'incorso nella pena stabilita dalle relative Leggi, dai Bandi, e dagli Editti.

Diremo in 2.^o luogo che quando l'Inquisito fu interrogato in specie sopra il delitto, e che venne ammonito a dire la verità in ordine a quelle cose, sopra le quali fu ricercato, ed interrogato, tali ammonizioni, tali avvertenze sono suppletorie alla specialità non precisata degl'indizj risultanti dal Processo, e suppletorie per la loro enumerazione; e ciò perchè verificandosi, al dire di qualche Scrittore, come si avvertì, la contestazione colla sola risposta dell'inquisito al interrogazione direttagli dal Giudice sopra quel tal delitto. *MARSIL. in Practica Crim. §. diligenter a N. 62. usq. ad 67. » BUCARON. de different. inter. iud. civ. crim. dif. Cap. 19. » CARTARIO Tract. inter. reor. lib. 1. Cap. 2. N. 9. e seg.* segue da ciò, che maggiormente si verificherà, quando, oltre la interrogazione, e risposta, si aggiugneranno ammonizioni, ed avvertenze per determinar l'inquisito a dire la verità.

Diremo in 3.^o luogo che si ritiene pure siavi contestazione, quando mancasse eziandio l'ammonizione atteso sempre quel principio non impugnato dagli stessi nostri Scrittori, ed anzi radicato nella disposizione del Testo nel *Cap. unic. de litis contestatione* in forza del quale è sancito, che *» per petitionem in jure propositam et responsionem secutam contestatio litis fiat »* sentimento addottato parimente da *CARTARIO de inter. reis Lib. 1. Cap. 1. N. 11.*

Che se poi il Giudice ommettesse totalmente d'interrogare l'Imputato, ed Inquisito, ed è il quarto rilievo superiormente indicato, e si limitasse solamente a pubblicare il Processo, ed a darne copia coll'assegno del termine a difendersi, leggiamo nei prefati Scrittori che si procede con diverse limitazioni. Dicono *p. e.* che si debba dal Giudice, e Processante nella evenienza dei casi prestar mente se siasi in termini, che la Legge, la Costituzione, o Statuto prescrivano o no formalmente la contestazione secondo il rigore del Diritto Comune, così che se fosse ordina-

dinata, e non si contestasse, sarebbe nullo assolutamente l'atto a termini del testo in detto *Cap. Unic. de litis contestat.* » mentre poi se non fosse prescritto espressamente, supplirebbero a questa la pubblicazione del Processo e la sua consegna, e non deriverebbe detrimento all'Inquisito, bensì più tosto al Fisco, o suo aderente in causa dell'Interrogatorio non fattosi, il quale poteva avere per loro altri risultamenti e differenti, quando che in vece, e nella nostra ipotesi l'Imputato colla pubblicazione e consegna del Processo per la divisata guisa a lui fatta od al suo Difensore senza verun altro atto intermedio avrebbe tutto il campo, e tutti i mezzi di dissipare più agevolmente la imputazione, che lo gravasse.

La qual tradizione nel prefato senso non è usata in pratica, mentre si procede anzi alla cattura degl'inquisiti dietro il Processo informativo, e sono interrogati, e si contesta loro il delitto, se non si rendono confessi. Noi non c'impegneremo in ulteriore discussione sopra tale materia, che richiederebbe molte altre disamine, le quali si riscontrano e nel FARINACCIO, e nel VULPELLIO, e nel CLARO, se vogliasi in dettaglio conoscere queste pratiche ed altre usate nei Tribunali anche nostri nel proposito della contestazione » *CLARO Quest. 22. e 45.*

Diremo soltanto, che torna assaissimo di non perdere opera, e tempo in queste minuziose indagini, e questioni così inutili dovendosi aver riguardo al sostanziale dell'atto, mentre potrebbe a noi essere giustamente rimproverato, che *in litteris, atque interpunctionibus verborum occupatissimus*, quale si legge nelle elegantissime parole, e ridondanti di un nobile disprezzo delle solennità del gius antiquato espresso da CICERONE nella sua Orazione pro LUCIO MURENA; questioni, ed indagini tanto più da tralasciare in quanto che i Legislatori medesimi, come si può rilevare anche presso il GIASONE » *Instit. de action. § superest. N. 14. e seg.* dimisero quelle formule, e solennità di parole richieste dalle antiche Leggi, e che erano pur troppo per tal guisa richieste » *ut qui caderet à syllaba, caderet a tota causa.*

XXXVI. Se la contestazione deve farsi perchè, come si disse, è un atto *de ordinatoriis Judicii* giusta il linguaggio degli Scrittori, non deriverebbe però, che se per avventura fosse ommessa, contenesse in se per effetto necessario della sua ommissione la nullità del relativo Processo in faccia alla Legge, e di ogni e qualunque atto fino allora assunto; poichè validi e legali sarebbero tutti, e rimarrebbero nel pieno loro vigore gli atti ricevuti fino alla stessa contestazione, bensì ricaderebbe il vizio sopra gli atti che la susseguirono, conclusione questa poggiata nelle parole che il Pontefice GREGORIO IX. rescrisse nel citato Capitolo » *Cap. unic. de lit. contest.* » ivi » *Processum ipsorum de fratrum nostrorum consilio irritum duximus nuntiandum* » dove notano i Dottori, che ivi il SOMMO PONTEFICE non dice » *nullum*, ma *irritum*, cioè non *rato* siccome fatto senza i riti soliti, e le solite formalità, cioè *non servatis servandis*, cosicchè non sarebbevi in tal caso di bisogno se non se di fare la richiestavi contestazione perchè stata ommessa [1].

Di

(1) Parlando della contestazione, ed in particolare, se ommessa induca difetto in tutto il Processo, o solamente negli atti, che contano la data del giorno, in cui quella doveva farsi così che debba supplirsi se tralasciata ossia contestarsi, siccome sappiamo dai nostri Scrittori essersi praticato » *RAINALD. Obs. Crim. Cap. 7. e seq. N. 1. §. 81. 87. 88. 91. 94.* soggiugneremo in ampliazione del discorso che potrebbesi motivare parimente 1.^o sulle questioni concernenti la validità degli atti, malgrado sia perenta la istanza; 2. sulla ripetizione dei testimonj da farsi o ad istanza del Fisco prima, od anche dopo essere stati legittimati, e risentirli *super ommissis* segnatamente in delitti atroci, quantunque siasi in grado di appello, e dopo una sentenza di prima Istanza. La Segreteria di Stato in una causa recentissima davanti il Tribunale di Ancona, come da lettera scritta al Presidente dell' Appello di Macerata, ordinò una riassunzione di atti dopo essere stato legittimato il Processo appunto, perchè fossero risentiti testimonj *super ommissis*.

La Sacra Consulta anche in tempi remoti, cioè fino dal Marzo 1682. col mezzo del Fiscale generale Avvocato Totti comunicò diverse massime per la esattezza, e verità della contestazione. Sono riportate dal *SETTA*, e dal *BASSANI Lib. 3. Cap. 4. N. 57. e seg.* La massima più giusta tuttavolta nel proposito della questione agitata anche dai nostri Pratici ec. cioè (ed è questo il motivo più forte, che suggerì la presente nota) i testimonj indotti dall' Imputato o per dissipare affatto, o per esculparsi dal delitto, debbano o no sentirsi, si è

Di qui segue pure che per la validità della contestazione debba questa fondarsi nelle risultanze del Processo, che abbia il Giudice legalmente dai testimonj raccolte, escluso ogni atto o deposizione stragiudiziale, che per avventura, od attesa la lontananza del testimonio, il timore che morisse, o per ogni altro motivo nell'oggetto, che non perisse la prova relativa, fosse stata ricevuta da un Notaro stragiudizialmente » *Tex. in L. 1. Ubi BALD. N. 1. Cod. de lit. contest. Zuff. de Crim. Proces. legit. Lib. 1. quaest. 62. N. 34.*, e finalmente la contestazione deve comprendere armi, scritture, ed altri oggetti o trovati presso l'Inquisito, od in casa di lui, onde ampliarli anche per tal guisa il mezzo di sua difesa » *AMBROSIN. Lib. 2. Cap. 10.*

Inoltre non tralascieremo di dire, che parimente si fa questione fra i Dottori, se debba o no aver luogo la contestazione nei delitti notorj, distinguendo essi fra il notorio *di fatto permanente*, il quale resta costantemente presente agli occhi degli uomini, e fra il notorio *di fatto transeunte* chiamato anche notorio *di fatto preterito*, nel qual notorio di fatto permanente si verifica la reale con-

ti-

che convenga di sentirli nei modi e colle cautele più volte indicate, onde garantir bene l'interesse della giustizia.

Soggiugneremo pure che il socio del delitto esaminato, come principale in se, e testimonio in quanto agli altri, donde poi le tante volte scaturivano quelli chiamati complici, partecipi, scienti, purgava un tempo la macchia della infamia, perchè il suo deposto fosse operativo come testimonianza rispetto agli altri, del che si parlerà con più dettaglio nell'Appendice di questo Capitolo. Oggi giorno nello scopo ora indicato deve il prefato socio confermare ed omologare la deposizione sua al cospetto dell'altro mediante il correlativo atto di *confrontazione*. Vi alludono ancora e l'Art. 100. del Moto-proprio 6. Luglio 1816.; e l'articolo 104. del Moto-proprio 5. Ottobre 1824. di che si parlerà estesamente nel Capitolo della legittimazione, che è un atto, il quale richiede non poche osservazioni come si parlerà pure della *ripetizione*. Si ommette qui per brevità di riferire le pratiche usate dai Tribunali di Roma in ispecie del Governo, delle quali parlano espressamente ed il *MIROGLI*, *Capitolo III.*, ed *altrove*, ed il *BASSANI Lib. 3. C. 4. N. 78. e seg.* riferente la modola di contestazione da farsi a colui, che rivocasse la confessione, il quale soggiugne che se il socio di delitto nominasse più consoci converrebbe confrontarlo con ognuno di loro.

tinuazione a differenza del notorio *di fatto transeunte*, il quale manca bensì di continuazione nel suo atto, ma tuttavia seguì una volta, e seguì con pubblicità, e notorietà, per cui non potrà mai perdersene la memoria degli uomini a fronte di qualsiasi *tergiversazione*, o *collusione*, che si volessero usare, ed è tale, quantunque questa pubblicità e notorietà si ottenga mediante scritti, od atti simili, esemplificando i Dottori, dai quali abbiamo rilevato le premesse cose, l'omicidio seguito » *in pubblico foro, et populo inspectante* » giusta le loro frasi.

Ed in questo caso ultimo concludono essere necessaria sempre la contestazione, mentre alcuni fra di loro sostengono, che non occorra nel notorio *di fatto permanente* ossia in quel fatto delittuoso che abbia la continuazione seguita, e superiormente narrata » *ZUFF. Lib. 1. quaest. 55. e lib. ... quaest. 148. PANIMOL a num. 75. ad N. 21. XXXVI.* Se taluno poi fosse inquisito di più delitti si dovrebbe, per non vulnerare la contestazione, badare se fossero stati commessi *ferè eodem continuato tempore*, come dicono i Pratici, od in tempi, e luoghi distinti per riconoscere se si abbia o no a far di ciascheduno a parte la contestazione corrispondente, su di che torna bene pei nostri Tribunali di consultare il *MIROGLI Cap. VIII. Tomo secondo, e IX. e X. e XI. id.* ed avvertire se sieno subordinati in specie ad una unica azione, oppur anche se si trattasse di un delitto, che, secondo scrivono gli Autori, fosse *unum propter aliud*, o fosse connesso, quale *p. e.* sarebbe un furto congiunto colla falsità, una offesa mediante armi proibite a delazione, o fosse un delitto subordinato ad un unica azione in genere, come più furti, più omicidj, più falsità „ *ZUFF. de Legit. Proces. Lib. 1. quaest. 65. per tot.*

Ed impegnando il nostro discorso in qualche modo anche circa la pratica conviene dire, che per quella guisa che l'interrogatorio dell'Imputato non può sottoporsi ad una regola invariabile, come espressamente si disse e notò; così la contestazione dei delitti dovrà essere concepita secondo le diverse qualità del fatto, o fatti, per la qual
co-

cosa non possa prestarsi di ciò un formulario preciso, come assicurano i Pratici stessi, benchè ne pongano modelli più per la sola materiale struttura, che per una massima fissa, così che non potendosi questa capacità ricavare dal Testo, nè dalle Glosse, come essi si esprimono, convenga riuscire all'acquisto e collo studio, e colla sperienza, e colla sagacità, e coll'uso retto della ragione.

XXXVI. Pertanto esauriti gl'Interrogatorj degl'Imputati per tutti i modi insegnati, e costrutti per tal maniera, che siasi cominciato dall'in genere, e disceso a poco a poco alla specie, e coll'avere di tratto in tratto posto il Costituito in avvertenza secondo i casi; o verificata che siasi la confessione del delitto, o delitti, se confessione vi fu conformemente a quanto venne insegnato, si termina il Costituito colla pubblicazione del Processo, concludendolo colla parola, „ *Allora, accettate ec. dimise l'esame, assegnò ad E. E. il termine di tre giorni più o meno a dire contro la propria confessione* (se siasi in termine di precisa confessione) *pubblicò il Processo, ed ordinò darsi o l'originale, o la copia a qualunque richiesta ec.*, indicandosi da qualche Pratico, che si usi anche di dire in questo atto, che l'Imputato sia posto in luogo di larga, e di aggiugnere la clausola, *con animo ec.*

E se l'imputato sarà in parte confesso, ed in parte negativo ci additano molti fra i Pratici che si concepisca l'atto suddetto col dire, „ *Allora ec. accettate ec. dimise l'esame ec. assegnò un termine di tre giorni più, o meno ad arbitrio a dire contro la propria confessione, e rispettivamente fare le sue difese, pubblicò il Processo, ed ordinò darne l'originale, o la copia a chi competa, avutisi i testimonj esaminati per il Fisco per rite, recte, e legittimamente esaminati, salve però tutte quelle eccezioni che competessero, e con animo ec. (1).*

E

(1) Alcune volte gl'Inquisiti sono assegnati per le difese, e sono, non ostante, ritenuti in carcere secreto „ *BAS. Addit. lib. 4. Cap. 1.* Molte questioni si leggono negli Autori circa la legittimazione, e la ma-

E se gl' Inquisiti, che furono sottoposti all' interrogatorio nelle maniere più sopra indicate nel corso del Capitolo, e che, come si disse in allora, vennero avvertiti, ed ammo-

niera di procedervi rettamente eziandio per la sua forma, il suo modo, e la sua efficacia nel riguardo di un Processo fatto secretamente, e poi pubblicato, onde questo venga omologato, e reso legale, e capace di operare in questo senso a carico dell' imputato. Quando parleremo delle tre specie di legittimazione diremo, come si è notato, molte cose in dettaglio anche nel rapporto del quando, e come debbano seguire la pubblicazione, e la legittimazione del nostro Processo segreto.

Basti ora di richiamare a quanto avverte particolarmente il MIROGLI nel Tom. 1. Edizione di Parma anno 1776. Cap. 3. N. 55. al 63. dove parla estesamente della legittimazione, e se debba o no precedere alla pubblicazione del Processo.

Diremo pure che in qualche Tribunale non venne per un certo tempo osservata la pratica ivi indicata, e ciò si fece malgrado l' Editto 5 Luglio 1815. che ordinò di fare i Processi non colle regole vigenti nei rispettivi Tribunali prima del 1796. ma colle regole dei Tribunali di Roma, e non si sarebbe fatta precedere la legittimazione del Processo alla pubblicazione se si fosse presa notizia degli ordini della *Sacra Consulta* comunicati a tutti i Giudicanti dello Stato Pontificio fino dall' anno 1744., come si rileva dal MIROGLI stesso.

Diremo ancora che non ci sembra conforme alle regole esatte la pratica tenuta da taluno, che ha lo stile di non far concorrere all' atto della legittimazione la volontà del preteso reo in un modo più espresso di quello usato quando si consegna semplicemente il relativo Processo al solo difensore di ufficio per l' effetto di conseguirla, e poscia viene per tal guisa concepita, che si enuncia fatta la legittimazione *per dichiarazione* con un atto in forma di Rogito sottoscritto dal Notaro, che afferma l' intervento dei testimonj alla dichiarazione senza farli sottoscrivere.

E sebbene la legittimazione *per declarationem* sia la più praticata nelli Tribunali dello Stato Ecclesiastico, però essendo tale dichiarazione riservata totalmente, dice il Mirogli stesso, alla volontà del preteso reo, e ad esso unicamente appartenendo il credere, che i testimonj sieno stati legalmente, e rettamente esaminati dal Giudice, e dal Notaro, e come tali approvarli; così ogni cautela, ogni esattezza, ed ogni maggior precisione saranno sempre lodevoli se nella formazione di tal atto si farà quanto più torni alla di lui perfezione nello scopo voluto dalla Legge, e dalle Costituzioni Pontificie, onde mediante simile approvazione del tutto competente all' Inquisito sia tolto il difetto legale inerente ai testimonj perchè sentiti dal Fisco *clam, et non citato reo*, locchè meglio si conseguirà col concorso della espressa volontà dell' Imputato per ogni più sicura maniera in Processo spiegata. Si veggano pei Tribunali di Roma (onde conoscerne le regole) le Costituzioni dei Sommi Pontefici PAOLO III., PIO IV., PAOLO V. i prefati Bassani, e Mirogli, che portano le pratiche osservate per la Procedura anche nei Tribunali della Dominante, e la Costituzione *Post Diuturnas*.

ammoniti per le guise suggerite avessero proseguito a mantenersi negativi; in tal caso il Processante dopo avere esaminata la serie delle interrogazioni, delle ammonizioni all'appoggio delle prove, o degl'indizj raccolti, di aver questi, e quelle succintamente, ma chiaramente, e rettammente esposte, e contestate, e notificato anche ove occorra, l'incorso nelle pene de' Bandi, e Costituzioni, darà luogo alla pubblicazione, e legittimazione del Processo, e così pure all'assegno delle difese, dei quali atti parleremo nei Capitoli avvenire (1) (2).

L'abilità, e la saviezza si distingueranno ognora, e sopra tutto nella formazione dell'Interrogatorio: dovendosi cercare in mezzo alle ombre della notte il colpevole, che teme la luce, e l'innocente, che la desidera, si esige per riuscirvi grave cura, e grande attenzione: essendo i sentieri della Giurisprudenza Criminale molte volte oscuri, fa d'uopo di grandi lumi, e di maggiore fatica per porre in chiaro un delitto. L'arte de' Magistrati, anche come Giudici

Tom. II.

12

in-

Più per le cause capitali avendo disposto sapientemente gli Articoli 100., e 104. del Moto Proprio 6 Luglio 1816., e 5. Ottobre 1824 che possa il preteso reo chiedere il confronto dei Testimonj alla presenza dei Giudici, che debbono giudicarlo, si evince il dovere che prima di fare la legittimazione per *declarationem* piena di conseguenze anche a lui pregiudiziali sia comunicato al medesimo, ed al suo difensore il Processo, dalla lettura del quale determinarsi se debba, o no fare, e come una tal dichiarazione quale venne superiormente enunciata. (Si veggano però anche in tale proposito le *Abbreviazioni pubblicate l'anno 1800.* sulla Formola per assumere la legittimazione dei Processi, ed il relativo *Art 24. della Costituzione POST DIUTURNAS per la retta applicazione delle cose dette, e di quanto si dirà nei Capitoli della PUBBLICAZIONE, e LEGITTIMAZIONE*)

- (1) Se si desse il caso che o per ora tarda, o per altro impedimento convenisse troncare l'interrogatorio, si chiuda con una formola tale, che spieghi essersi troncato l'esame per alcuno dei motivi che verranno in quel concreto caso accennati, e che avvisi della protesta del Giudice che accettò le cose d'accettarsi, ed impugnò le non accettabili, e che dimostri l'animo del Giudice a riprender il Costituto medesimo, facendo apparire dove il Carcerato sia riposto se in luogo di Larga, o di Secreta.
- (2) Un metodo di raccogliere le prove, gl'indizj, le congetture, le presunzioni acquistate in Processo a carico del Prevenuto viene anche indicato dal SCIPIONI come praticato nel Tribunale del Governo di Roma, dove sostiene l'ufficio di Giudice Criminale; il metodo di costituire è insegnato pure dall'AMBROSINI » *Lib. 2. Cap. 6. N. 27.*

inquirenti, deve giustificare sempre la loro condotta dovendo partire da principj costantemente riconosciuti, e non surrogar mai al sillogismo l'autorità, gli usi alla evidenza, nè variar le opinioni secondo il capriccio, difetti rimproverati dai Filosofi ai Pratici Criminalisti.

Essi faranno sempre la parte di freddi esaminatori, ed indagatori della esistenza, e degli autori del delitto, nè studieranno di far risultare più il reato, che d'indagare la pura, e pretta verità. Non dovranno mai trionfare seco stessi, e nel loro trionfo figurare più da Accusatori, che da Processanti, meno poi dire con vanità a se medesimi le parole, che diceva a se stesso Cicerone in una delle sue Verrine esultando orgogliosamente nella sua qualità di Accusatore, perchè avesse a fare con un reo » *qui scelerum suorum nullam sibi neque inficiandi rationem, neque defendendi reliquisset, sed omnibus in rebus coargueretur ab accusatore, convinceretur a testibus, urgeretur confessione sua et manifestis indiciis teneretur.*

Io conchiuderò il Capitolo dell' Interrogatorio dell' Imputato col racconto di una delle più spaventevoli iniquità, di cui un Tribunale siasi giammai contaminato, dir voglio del Processo, e del giudizio di condanna di SOCRATE, non tralasciando qualche finale avvertenza.

Citato dinanzi ai Giudici vi comparve, e si difese colle sole armi della verità contro tutti gli artifizj di Melito uno dei suoi accusatori, il quale parlò in persona, e tanta verosimiglianza diede alla calunnia, che Socrate istesso ne fu non poco imbarazzato: l'ascendente però della saggezza, e della virtù si fece sentire nella sua apologia; ma i Giudici erano prevenuti, e perversi, pretesero di scorgere dell'orgoglio ove non eravi che della intrepidezza » *Socrates nec patronum quaesivit ad Iudicium capitis, nec Iudicibus supplex fuit, adhibuitque liberam contumaciam a magnitudine animi ductam, non a superbia* » dice CICERONE *Tuscul. Quaest. lib. 1.* ed altrove *de Orat. lib. 1.* » *Socrates ita in iudicio capitis pro se ipse dixit, ut non supplex, aut reus, sed magister, aut dominus videretur iudicium.*

Ma quella sicurezza che emerge dall'innocenza, e quella superiorità, che dà il genio, altro non fecero, che irritare i Giudici, i quali, giusta l'osservazione di *Quintiliano* riguardandosi come gli assoluti padroni della vita, e della morte pretendono in forza di una secreta disposizione del cuore umano che niuno si presenti al loro cospetto se non con umile sommissione, e con rispettoso tremito: egli è un omaggio, che bramano di vedere renduto alla loro possanza » *odit iudex fere litigantis securitatem; cumque jus suum intelligat, tacitus reverentiam postulat* »

La risposta data loro da *Socrate* alla domanda qual era la pena, ch'ei credeva di meritare, spinse al colmo la loro ira, e quella ira appunto doveva avvertirli di non giudicare: è prevaricatore un Giudice, il quale pronuncia in un momento di passione, e di trasporto » *cujus responso, sic Iudices exarserunt, ut capitis hominem innocentissimum condemnarent* »

Il giudizio pronunciato fu unicamente l'opra della gelosia, e dell'odio: *Socrate* innocente fu condannato a bere la cicuta; egli entrò nel carcere colla costanza medesima, dice *Seneca*, che ne aveva imposto ai trenta tiranni; e da quel punto il carcere perdette l'infame suo nome, e divenne il soggiorno dell'onore e della virtù.

Sempre lieto nella sua prigione, sempre libero coi ferri ai piedi riceveva tutti i giorni gli amici suoi, e non ristette dal filosofare con essi: da lui dipendeva il fuggire dal carcere, corrotto era il custode, le porte vicine ad aprirsi, ed offerto venivagli un ritiro di sicurezza in Tessaglia » *conoscete voi*, disse *Socrate*, *un ritiro, in cui non si muoja?* e così ricusò di sfuggire la morte più tosto che violare le Leggi. Il giorno, in cui la fatal sentenza doveva essere compiuta, trattò un argomento addattato a quella circostanza, e fu la immortalità dell'anima, il quale forma il soggetto del dialogo di *PLATONE* intitolato il *Fedone*. All'udirlo parlare col mortal nappo in mano, pareva, dice *Cicerone*, di vederlo inalzarsi al cielo: così tracannò la cicuta, e gl'amici

si smarrirono tutti, ed alcuni di essi piangevano, ed ululavano.

Atene aprì finalmente gli occhi, e pianse il Giusto dopo averlo immolato: chiuse furono le scuole, e gli esercizi interrotti, si chiese conto agli accusatori dell'innocente sangue, che avevano fatto versare; e **PLUTARCO** dice che tutti coloro, i quali ebbero parte nella trama, di cui **SOCRATE** fu vittima, divennero così odiosi, che non si volle più aver nessun commercio con essi, che ricusossi di somministrar loro il fuoco, di rispondere alle domande, ch'essi facessero, e che si gittavano via, come contaminate tutte le cose, che avessero toccate.

È questa una terribile lezione per gli accusatori, ed un funesto esempio di Processo e condanna di un innocente. Questa lezione, e questo esempio avvertono, che se la prevenzione è d'ordinario una debolezza, diventa una prevaricazione nel Santuario del e leggi, ed è pur troppo facile a contrarla, se non si faccia di tutto, onde difendersi dalle sue insidie; avvertono che nella formazione del Processo, e dell'Interrogatorio di colui, che viene presentato sotto le sembianze di delinquente, non bisogna confondere il delitto col colpevole; e se la giustizia impone a tutti i suoi Magistrati ed Agenti obbligazioni rigorose, impone puranche un esame severo, una osservazione esatta, e dettagliata dei fatti, e di non seguire soltanto certe massime generali, come regole infallibili di una locale giurisprudenza. Gli Archivj Criminali di qualche Nazione attestano, che se taluna volta la illusione piace, si arrossì però quando la menzogna sfuggì, e la verità gravitò sopra coscienze disingannate. *Tempus et mora, et frequens inquisitio ad aperiendam controversiam conferunt*. **PLATONE Lib. VI. de Legibus.**

APPENDICE

Gli Scrittori di Criminale Filosofia rimproverano ai Criminalisti Teorico-Pratici di conservare nei loro insegnamenti la barbarie dello stile scolastico, secco, e pieno di tedio, di produrre citazioni di autori, i quali professano opinioni bizzarre, e qualche volta distruttive, ed opposte alla naturale ragione.

Il celebre *Gravina* ornamento, e splendore della Italiana Giurisprudenza grida altamente contro le dispute aride, e le questioni inutili nelle materie legali, ed ognuno zelante di sane riforme, e veramente utili vorrebbe, che fosse introdotta l'arte di ben pensare anche nell'esercizio della criminale Giurisprudenza, e bandito l'inveterato pregiudizio di prevenzione, facendo parlare nei Tribunali la ragione naturale coltivata collo studio della Giurisprudenza stessa ben intesa, ed applicata a quanto eziandio concerna la formazione del Processo Criminale.

I prefati rimbrotti toccheranno forse anche noi: però, se per il seguito della nostra situazione convenne, e conviene riferire dottrine ed autorità altrui non del tutto a genio di certi Leggitori, metodo, che dovrà parimente seguirsi nel progresso dei Capitoli avvenire, ci studiammo tuttavolta, come ci studieremo d'innestare le opinioni, le sentenze, le massime dei Giure-consulti filosofi i più caldi sostenitori dei metodi migliori, e corrispondenti al sempre crescente avanzamento delle cognizioni in materia di Giurisprudenza criminale, metodi, dei quali abbiamo tracce anche negli antichi nostri Scrittori, e nelle riforme in diversi tempi adottate dai Sommi Pontefici in punto di Giustizia punitiva, e più nella *Costituzione „Post Diuturnas“* *MOTTO PROPRIO* 6. Luglio 1816., e l'altro 5. Ottobre 1824., di N. S. se re., e riputammo di ciò fare onde, per quanto da noi dipende, non perda di pregio, e nol perda anche in progresso un lavoro avente per se uno scopo di utilità neppure impugnata dagli indiscreti.

Corrispondere nella maniera per noi possibile al dovere che abbiamo incontrato colla pubblicazione di quest'Opera, procurarci il compatimento dei meno severi, venerare le leggi, e le legittime nostre consuetudini, rispettare le opinioni di tutti, applaudire a quelle degli uomini proclamati saggi dalla vera pubblica opinione riparatrice dei torti sofferti per fatto dei privati, seguire gl' insegnamenti dei saggi medesimi senza divergere dalla linea che ci è segnata dalle leggi, e prefate consuetudini, ecco le norme di nostra condotta.

Dominati da questi principj dobbiamo annunziarli, e dire ancora, che ci si offre opportuno di ripeter quì quanto con nobile franchezza scrive il celebre *RENAZZI* *Cap. de Ordine, seu forma Iudiciorum Criminalium, ROMA 1821.* in proposito appunto della rettitudine, e del buon ordine richiesti nel Processo criminale, rettitudine, e buon ordine, al quale tendono tutti i nostri insegnamenti „ *ac re quidem vera toties civilis aequalitas, atque libertas, sacrae res, ac inviolabiles pessusdantur, opprimuntur, quoties judicialis ordo negligitur, aut levis quaedam solemnitas omittitur criminalis Processus, qua posset verum elucere, innocentia protegi, atque defendi. Hinc factum ut nulla in civili societate non aliquis invecus ordo, non quaedam in criminibus investigandis reisque puniendis solemnita adhibita comperiuntur, nisi quibus in locis fas, nefasque miscet Tyrannis, et vi utitur pro ratione* ». Il qual celebre uomo soggiugne poi che leggi precise, e chiare dovrebbero segnare questa linea di operazioni nella formazione del Processo criminale, che invariabile dovrebbe essere questo ordine dei giudizj, qualunque fossero, e ripete le parole di *BIELFELD* così espresse » *C' est un injustice affreuse quand le souverain sous pretext de crime d'etat fait enlever un sujet qu' il le enferme entre quatre murailles, qu' il lui fait secretement seul, et de sa propre autorité son proces, et le fait perir en cachette ou sur une echafaut sans rendre son crime public. Une pareille procedure est une vraie tyrannie, qui met*

met la vie du plus honnête homme dans un danger perpétuel.

E l'Interrogatorio dell'Imputato sia un accusato, sia un inquisito, sotto qualunque punto di vista venga guardato, trovandosi connesso essenzialmente coll'ordine, e colle forme da osservarsi nei criminali giudizj, deve perciò impegnare, e per tutte le guise la nostra discussione, onde dimostrare, che dev'essere subordinato a regole tali, per cui predomini l'autorità delle leggi, per cui l'innocenza sia garantita, e la spada sacra della Giustizia destinata a ferire i colpevoli non si adopri mai per ferire gl'innocenti. Le sole prove dalla legge dichiarate idonee dovranno somministrare i mezzi d'interrogazione o risultino dalle deposizioni dei testimonj, o da scritture, o da documenti attestanti il delitto, o da argomenti, ed indizj, che scaturiscano dalle circostanze, le quali in qualunque azione delittuosa la precedono, accompagnano, e seguono secondo che sieno, o necessarie, o contingenti: le sole regole addottate, e prescritte da queste leggi dovranno servire di direzione e nello sviluppare le prove, e gl'indizj, e nel trattare l'Interrogatorio medesimo sotto le diverse forme, ed i diversi aspetti, che abbiamo riferiti nel corso del Capitolo, cui appartiene quest' Appendice (1), la quale

(1) In un piano di Costituto od Interrogatorio converrà sempre aver riguardo alla diversità delle Cause, e loro qualità: quindi all'apparato degl'indizj o cumulati, o per altra guisa risultanti; alla loro maggior, o minor connessione col fatto delittuoso, come p. e. preparazione di coltello, di fucile ec. se si tratta di omicidio anche con qualità gravanti, ai panni insanguinati, e dove, e come rinvenuti, e perchè così macchiati facendone ogni conveniente sperimento: la causa impulsiva a delinquere, la ripersione di denaro, o di strumenti analoghi al delitto, la ricognizione della persona del prevenuto per parte di coloro, l'esame dei quali fosse stato necessario: così la ricognizione di quanto avesse connessione o colle circostanze di quel tal delitto, o col risultato delle perizie sopra certi oggetti, o strumenti aventi pure relazione col soggetto della Causa, o coll'Imputato stesso.

E tal piano di Costituto dovrà svilupparsi, e svolgersi secondo che si rileverà, che l'Inquisito si metta negativo, s'impegni a dare sfogo o no agl'indizj contro di lui militanti; o risponda soltanto che non sa niente, che non è vero niente delle cose, le quali a lui si rinfacciano: od a seconda che interrogato improvvisamente sopra cose non prevedute,

le nel riguardo appunto delle molteplici cose accennate sarà il compimento di quanto resta ad essenzialmente sapersi per imparare ciò, che riguarda la formazione del Costituto od Interrogatorio, applicando le rispettive istruzioni ai singoli casi ivi esposti, o che si diranno in progresso, come ampliamente necessaria.

L'Imputato viene costituito ordinariamente dopo essere stato carcerato: (*) si dice ordinariamente, perchè un Inquisito potrebbe essere interrogato quando fuori di carcere, quando nella doppia qualità d'Imputato, e testimone, quando sotto salvacondotto, quando per speciale concessione, e grazia avendo la casa, la città, od altro luogo di confinazione per carcere.

L'Imputato costituito, ed interrogato in materia criminale è tenuto di rispondere personalmente nell'atto del suo Interrogatorio senza che allora possa egli prevalersi di un consulente (1) (2).

La

non possa schermirsene, e le ammetta, ed a seconda che lungamente interrogato sopra tutta la serie degli indizj si debba o no procedere a più stringenti domande, e contestazioni. Replichiamo, che non è possibile dare regole precise, ma ci lusinghiamo di aver esposti tali, e tanti dettagli, che potranno condurre all'applicazione di quelle da noi riferite; ed a ciò mirano le cose, che si dicono, e che verranno di mano in mano dette, e notate, ragione, per cui raccomandasi la più forte attenzione per non andar errati nell'applicazione delle molte regole che si sono indicate, e s'indicheranno.

(*) *L'arrestato però preso in flagrante delitto dev'essere subito costituito, quando consti sempre in genere del fatto criminoso*, Abbas in L. Defensores 7. N. 2 Cod. de Defens. civit., FARINAC Quaest. 21 N. 155.

(1) Allorchè è stata intrapresa dal Giudice la speciale inquisizione, non potrà egli conoscere con certezza i fatti, quando il presunto reo non sia presentato al medesimo. Da qui la chiamata in giudizio *o verbale, o reale* per informarne l'imputato circa il delitto, così esigendo il giudizio criminale, onde il medesimo non corrompa i testimonj, od in altra maniera sfugga le conseguenze del giudizio medesimo, *SEIGNEUX Sistem. de jurispr. crim. Cap. 13 Reale* è la citazione della persona medesima, oppure l'arresto suo in sequela di mandato, e decreto del Giudice per giungere a questo scopo, cui si arriva nell'uno, o nell'altro modo. (Nel Codice di Procedura d'Italia eranvi i mandati *di compar- sa, di accompagnamento, di deposito, di arresto ec*) Oggi, meno le cause portanti pena pecuniaria d'applicarsi non agli Assessori, Cancellieri, ma a profitto della R. C. A. che loro paga un onorario mensile,

La carcerazione non può ordinarsi, se non da chi abbia giurisdizione: e se per caso un Giudice laico ordinasse

e meno le altre Cause indicate nelle comunicate Governative Istruzioni, ha luogo il mandato di arresto della persona (*Vi è però il caso del Processo contumaciale, e degli atti relativi, dei quali si parlerà a suo luogo*) il qual arresto deve essere determinato con tutta maturità, per cui il Giudice avvertirà se sia provato il corpo di delitto senza di che non vi può essere nè delitto, nè delinquente, avvertirà a tutte le risultanze del Processo, le quali indichino il delitto, ed il suo autore, non badando a vani rumori, ed incerti, nè ad una semplice querela, o denuncia. Gl'indizj, che determinano ad ordinare un'arresto dovrebbero essere tali, che fossero per così dire sufficienti a condanna: la prudenza e la religione del Giudice debbono avere una gran parte in simili decreti. Il *male captus et bene detentus* è un adagio pericoloso: e non si deve procedere a cattura, dice il BOSSIO, *nisi praecedat circa delinquentem aliqua informatio*.

Insegna il PAOLETTI nelle sue Istruzioni, che per decidersi ad ordinare l'arresto di un uomo, meno il caso di *uomini sospetti, e diffamati, e di mala qualità in quel tal genere di delitto*, sarebbe bene l'aver l'incarto di deposizioni di testimonj idonei, o di legittimi indizj a carico dell'uomo stesso.

Si deve pure aver riguardo come si vedrà nel progresso della presente Appendice anche alle persone cioè *donne, malati, uomini rispettabili*. ULPIANO dice nella Legge L. 1. ff. de custod. reor. 3, *quatuor modis rei custodiri solent, aut enim in carcerem coniciuntur, aut militi, vel fidejussoribus vel etiam sibi traduntur. Quae quidem aestimari solent arbitrio Iudicis, qui pro criminis, quod obicitur, qualitate vel propter honorem, vel propter amplissimas facultates, vel pro innocentia personae, vel pro dignitate ejus, qui accusatur, diverse statuere debet*.

(2) Nei delitti particolarmente atroci non la dignità, non il sesso, non i costumi, non le ricchezze esimono dal poter essere carcerati, segnatamente essendo gravato d'indizj che vi rendano contabile di quel tal delitto, ed oggi giorno noi siamo ben lontani dalle istituzioni dei Romani nell'enunciato rapporto: si dà pure la città per carcere, si dà la propria casa. Meritano di essere letti ed il DE-ANGELI de *habilitatione reorum*, che riferisce gli usi adottati, onde un sospetto di fuga non si sottragga, ed espone quale riguardo abbiasi a tenere secondo il carattere delle persone, e la specie dei delitti per adottare appunto simili misure. Così dice pure il FARINACCIO Quaest. 27. N. 95, e dice STRICHIO disput. de carcer. ad custod. Cap. 2. per 10. Si ripete, che converrà assolutamente esser cauti per non avventurare un mandato di arresto senza legittimi indizj particolarmente contro persona onesta, e di una fama illesa, e di una condotta di vita antecedente senza macchia: ed arrestandosi più persone coimputate nella medesima causa dovranno esser tenute separate, nè confusi i vili cogli onesti, e troppo giovani con malvagj invecchiati nel delitto e nella dissolutezza.

nasse l'arresto di un chierico trovato *in flagranti crimine* dovrebbe rimetterlo dentro venti ore al Giudice ecclesiastico, nè per questo arresto sarebbe riprovevole il suo contegno, siccome dicono i Dottori » *Cap. 5. de Adult. L. Raptore Cod. de Episcop. et Cler.* » *GUAZ. Defens. 5. Cap. 3. N. 4.* ivi „ *Clerici non sunt carcerandi a laico nisi fuerint reperti in flagranti crimine* » il *FARINACCIO*, *Quaest. 8. dal N. 115. ad plur.* enumera anzi i casi, nei quali un Chierico può essere carcerato anche d'ordine del Giudice laico, però non per conoscere della Causa, ma per rimetterlo al Foro Ecclesiastico (Si veggia il *Cap. VI. nostro pag. 103. ed altre*) E dovendosi ordinare un arresto conviene avere riguardo se la persona della quale si commette la carcerazione sia un funzionario, aver riguardo ancora ai delitti, di cui si tratti, come avvertire se fosse il caso di un malato, che potesse essere guardato a vista, anzi che venir trasportato alle carceri, al quale si farebbe prestare una
sicur-

Sarà bene, che il Giudice interroghi tosto in genere l'arrestato in via sommaria sul suo nome, e cognome, causa dell'arresto, e generalmente sulla presunta imputazione tenendosi allora lontano dall'impegnarsi in cose di dettaglio. Potrebbe accadere che l'imputato, come si disse altra volta, colpito da ricerche immediate, e stimolato da una coscienza colpevole confessasse il delitto, o delitti, i complici, ed ogni altra circostanza, e se ciò sia non s'interrompi, ma si coltivi, dicono *RENAZZI Lib. 3. Cap. 8. §. 3.* „ *BANIZ. delineatio jur. crim. lib. 3. Cap. 7. §. 319. e seg.*, ed in ogni caso questa preliminare confessione sia come la norma del formale costituito articolato, che si abbia a fare.

Se si tratta di delitti lievi, conviene tosto esaurire la Procedura, onde non derivi all'Imputato un gastigo maggiore di quello dovuto al delitto; come se si riconoscesse, che esso Imputato fosse innocente, deve tosto spedirsi la causa, come deve spedirsi se eccepisse il titolo della prescrizione per qualunque fatto o di lasso di tempo, o di amnistia, il tutto registrando in Processo.

Così pure eccependo un Imputato il titolo della incompetenza per qualunque motivo, e per quelli segnatamente enunciati anche nel nostro *Cap. VI. del Giudice e Foro competente*, deve rimettersi al Giudice competente, perchè possa questo procedere con sollecitudine.

Vi sono molti rimedj, onde evitar la carcere in cause minori indicati segnatamente dal *GUAZZINI Tract. ad Defens. Def. 26. Cap. 1. 2.* (Si veggia il *CLARO* circa la citazione, e cattura degl'Imputati nelle questioni 28. e 31.)

sicurtà, od al quale si darebbero guardie a sue spese, se fosse solvibile; aver riguardo se sia una donna, e generalmente poi aver riguardo alla condizione, allo stato, all'età (*Nel Capitolo del Processo contumaciales si parlerà del salvacondotto*). (*Circa la cattura si vegga anche ciò che dice l'Articolo 18. della Costituzione Post diuturnas, dove non si ha riguardi alle Patenti, e Stemmi dei Magnati, salve le riserve ivi espresse in specie in ordine alla Immunità Ecclesiastica, ed a quella competente ai Ministri esteri, e loro familiari DE JURE GENTIUM. Come è da vedersi l'Art. 19. della medesima sotto altro rapporto*).

L'esecutore dell'ordine di arresto deve sempre esibirlo » *L. prohibitum Cod. de Jur. Fiscis* » BONFIN. *ad Ban. gen. tom. 2. Cap. 73. N. 4., e 8.* » *L. neminem Cod. de exhibend. reis.*

Esso BONFINI enuncia i molti casi, nei quali gli esecutori possono carcerare senza mandato, e segnatamente nel flagrante delitto, e nell'attualità di portar armi (*Vedi il Regolamento organico dei Carabinieri in data 22. Ottobre 1816. e BONFIN ove sopra dal N. 7. e seg.*) Però la forza armata, tranne il flagrante delitto, e gli altri casi indicati dai Regolamenti di Polizia, deve aver mandato di Giudice in iscritto, e renderlo ostensibile all'arrestato, ed in caso di resistenza, deve provarla, altrimenti potrebbe essere punita, come colpevole di abuso di autorità » *Comune dei Dottori* »

L'esecutore si asterrà da ogni vessazione, ingiuria, via di fatto, dovendo anzi la forza tutelare gli arrestati » *Così il FARINACCIO Quaest. 27. N. 124. MARSIL. §. constant. in Pract. Crim. N. 2. i quali estendono al delitto di Lesa maestà la massima, che la carcerazione non possa consumarsi, se non precedano legittimi indizj. La felice memoria di Paolo V. al §. 10. de Iudic. Crim. Constit. UNIVERSI AGRI* » ordina come segue » *nec quisquam capiatur sine indicibus ad instantiam cujuscumque Instigatoris nisi in causis gravibus*, e così dice pure il BONFINI *ad Ban. gen.* Inoltre il delitto, pel quale potrà

potrà ordinarsi l'arresto della persona dovrà essere un delitto portante pena afflittiva di corpo; e qualora si dovesse ordinar l'arresto di testimonj saranno *de consuetudine* esaminati prima che sia rilasciato contro i medesimi il mandato di cattura. Non si dovrebbe procedere all'arresto in sequela di una sola stragiudiziale informazione non redatta in iscritto nel Processo. Però se si trattasse di vagabondi, di fuggitivi, di sospetti di fuga potrebbe farsene la carcerazione, premessa una qualche informazione » *SALICET. in L. ea quidem Cod. de accusat. L. 2. Cod. de exhibend. reis*, come si pratica presso i più colti Governi, i quali usarono, ed usano pur anche di dimettere subito colui che fu carcerato ingiustamente, e di dimetterlo senza spesa, pratica tenuta dalla Sacra Consulta » *SCACCIA Tract. Crim. Cap. 22. N. 4.* dovendosi aver sempre presente, che *carcer est mala mansio* » *L. item apud Labeonem §. quaestionem ff. de injur. L. Omnes Cod. de paenis.* (Presentemente per le disposizioni dell' Art. 14. del Titolo Terzo del secondo Foglio di dichiarazioni al Moto proprio 5. Ottobre 1824. la estradazione del mandato di arresto compete al Giudice Processante locchè dovrebbe aumentare la responsabilità di questa carica importante.) (1) (2)

I gran-

(1) Il Giudice solo, che ha il potere di punire dovrebbe ordinare l'arresto, precedendo legittimi indizj., *Digest. lib. 48 tit. 3.* (Si veggia la più volte citata Costituzione di PAOLO V., *Universi agri*., e qui non si parla del flagranti o quasi flagranti delitto.)

Tutte le colte Nazioni rispettano la libertà personale, nè abbandonano al capriccio di un funzionario solo di trascinare un uomo in una prigione. Si veggano i Codici di Procedura penale d' *Inghilterra*, di *Francia*, del *Regno di Napoli*, *G. D. di Toscana*. Ed a parlar bene la legge sola dovrebbe determinare i casi, nei quali potesse essere autorizzato l'arresto di un uomo: dovrebbero avere in vista prima di ordinare, o procedere all'arresto di un suddito il fatto, e sue circostanze, la condizione della persona, la gravità del delitto, la qualità degl' indizj., *DE SIMONI*., *Del furto*, e sua pena § 24. (Non sono mai abbastanza ripetute queste massime.) La diffamazione, le minacce, le insidie, la deposizione di un testimonio, la confessione stragiudiziale potrebbero talvolta però autorizzare a spedire un mandato di arresto. Arrestandosi *in flagranti*, o *quasi flagranti* delitto da chiunque, o dalla forza pubblica, deve tale arresto essere fatto alla presenza di testimonj anche soprachiamandoli; così dicasi di chi sia inseguit dalle grida del popolo, e poscia tradurre la persona arrestata al Magistrato

I grandi principj di umanità, di giustizia professati dai
Sommi Pontefici, i quali disapprovarono gli arresti arbi-
trarj,

Tom. II.

14

Pel Diritto Romano esigevasi sempre il comando del Magistrato,, L. 3
Cod. de exhiben. L. UNICA Cod. de privat. carcer.

Si potrà arrestare come in flagranti colui che nel fatto ferisce, o percuote,
o si trova delatore di armi proibite, o nel fatto commette altro delitto,
colui che nel fatto ruba, o fu visto andarsene colle robbe furtive od
aggirarsi col ferro micidiale tuttora insanguinato nel luogo dove fece le
ferite, o l'omicidio: l'ozioso, il vagabondo, il mendicante valido pel
ragionevole sospetto, che dà di se.

Sarà però sempre opportuna una preliminare informazione anche sulle per-
sone vili, o d'infima condizione per non lasciarle al nudo arbitrio del
Magistrato.

L'inquisito fuggitivo non potrà essere nè percosso, e meno ucciso, fuggen-
do tante volte così l'innocente, come il delinquente: neppure se resi-
stesse a meno di gravissimo pericolo per parte degli Agenti della legitti-
ma forza pubblica per le loro persone da provarsi debitamente, essendo
tante volte la opposizione l'effetto e conseguenza di un impeto naturale,,
Alphan. Ius Crim. Lib. 3. tit. 16. §. 6.

La Casa non può essere un asilo per il delinquente criminale, L. 18. ff.
de in jus vocand. L. 103. ff. de reg. jur.

La forza pubblica non potrà col mandato di arresto di un dato Giudi-
ce inseguir il catturando in altro Territorio per evitar così tumulti, e
contese: tuttavia non è ciò affatto proibito nei Territorj del medesimo
Principe; e se viene arrestato, potrà la forza tradurlo avanti il Giudi-
ce del Luogo, riprodotti i Rapporti, si sente l'arrestato, e si rimette
cogli Atti assunti al Giudice, che ne aveva ordinato l'arresto — Si vegga la
*Cost. Post diut. art. 14 15. 16. ,, ed il RENAZZI Elem. Crim. Lib. 3.
Cap 6 §. 6.* Le Donne non dovrebbero arrestarsi che nei casi di gravi delitti.

(2) La Costituzione dell'Emilia denominata » *Magalota* » tit. de Offic. Gu-
bernat §. in Causis Criminalibus si esprime » *Et Gubernatores prae-*
fati non possint aliquem capi facere sine indiciis ad capturam sufficien-
tibus, et nisi pro crimine, pro quo veniret poena corporis afflictiva
imponenda, vel gravis pecuniaria; nisi persona sit de fuga suspecta,
vel eis aliter ex aliqua justa et rationabili causa facere visum fuerit.
De jure ciò si dovrebbe osservare,, BERTACHIN *Vot 182. N. 8.* benchè
di consuetudine non si osservi ed in criminale abbia luogo la non lodevole
regola, *male captus, bene retentus*, stile, del quale attestano FARINAC.
quaest. 27. N. 151. e seg. e la Costituzione Egidiana *Lib. 4. Cap. 13.*

I banditi, e malfattori possano arrestarsi da qualunque anche privato in
vigore di una Bolla di Sisto V,

Senza mandato possono arrestarsi dalla forza legittima ed anche dai parti-
colari i presi in flagrante delitto cioè nel fatto stesso del delitto ossia pre-
si, come dicono i pratici in *deambulatione*, vel in *latitatione* ed anche
dopo aver gettato via le armi un delatore di armi proibite, o senza li-
cenza, e gli attualmente in rissa; i saccheggiatori dei campi, o coloro, che
vi arrecano guasti, possono essere arrestati dai custodi, e guarda boschi:

trarj, e capricciosi, e comandarono il più rapido disbrigo delle Cause col pronto esame dei Carcerati concordano pienamente con queste massime, e segnatamente colla sollecitudine per la spedizione delle Cause Criminali, e pel pronto esame degli accusati » *Curent ante Iudices quicumque ne Rei detineantur in secretis ultra triduum antequam examinentur, nisi Causae natura aliud suadeat* » **COSTITUZIONE** » *Universi Agri* „ più volte citata.

La Bolla medesima, come si disse, non accorda di carcerare per il fatto di semplici percosse con pugni, e per semplici ingiurie, „ *Similiter pro pugnis et verbis altercatoriis in rixa et ex accidenti inter viles personas prolatis, aut pro quavis alia simplici rixa, minisque etiam in flagranti reperti non carcerentur, nisi prius ducti ad praesentiam Iudicis, et si relaxandi sunt, gratis relaxentur* „ (1)

Ma nella circostanza di ferite, e di grave pericolo si spedisce il mandato di arresto anche sull'appoggio della incolpazione giudiziale contro determinate persone, „ **GUAZZIN. reor. Defens 5. Cap. 3. N. 12.** assumendo poscia, e subito le prove, ed indizj in ispecie.

Nelle Cause leggeri (*), e trattandosi di persone educate, e civili, e comode si è praticato di procedere in via

Si può arrestare in casa, di notte, in giorno di festa „ **SCANAROL. de visit. carcer. FENZON. ad Stat. Urb. Roia coram BEVILACQUA** conforme si è di sopra accennato.

- (1) Nel caso di pena arbitraria si rilascia un Carcerato con sicurtà di rappresentarsi, e di stare a ragione, e pagare il giudicato secondo la diversità dei casi. Di consuetudine in criminale non si ammette la cauzione giuratoria, se non se in cause leggeri, e col consenso del Superiore.
- Il **GUAZZINI** dice, che nella *Curia Romana* non si dà nei giudizj criminali un Curatore al minore. Per lo Stato Ecclesiastico abbiamo poi la più volte menzionata Costituzione delle Marche, la quale dispone nel *Lib. 4. C. 17.* essere il minore anche di 14. anni persona legittima a stare in giudizio criminale senza autorità o di Padre, o di Curatore.
- (*) Ecco quanto si legge nel libro intitolato » *Pratica della Curia Romana* » Roma 1781. » Stamperia Zamper „ *Ommesso ec.* „ Tribunale del Governo „ *Nelle letture di lista il secondo Sostituto L. T. legge la lista dei carcerati del Governo, ne riferisce lo stato, e se per mancanza di prove non si possa concludere la pretesa fiscale contro il carce-*

via economica, citate le parti, e verbalmente intese, risolvendo di conformità,, *Guazzin. Defens. 5. Cap. 3. N. 14. (**)*

Il Carcerato dev' essere consegnato in carcere luminoso, e sano, non sotterraneo, essendo la carcere un luogo di custodia, e non di pena » *L. Aut damnum §. solent ff. de paenis* „ ivi „ *Carcer enim ad continendos homines, non ad puniendos haberi debet* „ (*Si veggano anche le Leggi 3. ff. de Custod. et exhibit reor* „ 35. ff. de paenis che non consente di quì riferire estesamente. (1) (*Si vegga la nota N. 1. pag. 76. 77. sopra*) ***

Il

rato; ovvero se si tratti di delitto leggero in vigore delle facoltà economiche, che ha il Governo per procedere „ sola facti veritate inspecta, et omni, et quacumque appellatione semota,, si fanno i decreti che si credono, e si terminano le loro cause o dimettendo i rei con qualche clausola di cautela, od assolutamente; oppure imponendo loro qualche pena più leggera di quella che si sarebbe imposta juris ordine servato, e ciò in riflesso di non essersi sentite le loro difese, mentre l'Avvocato, e Difensore dei poveri non intervengono mai a tali letture. In oggi però si vegga anche l'Articolo 36. della Constitut. Post Diuturnas

(**) L'abuso, che vigea di risolvere certe cause mediante pagamento, che si poneva a proprio profitto dal Giudice, e dai Ministri del Tribunale fu saggiamente proscritto per l'Art. 85 del Moto proprio 6. Luglio 1816. I Governatori, gli Assessori qualunque non hanno diritto di risolvere le cause nè di questa specie, nè altre col gravare di pagamenti le parti contro le provide disposizioni del paterno nostro Governo, meno poi di convertirli in proprio profitto; ed i Difensori, e le Parti debbono essere ben di ciò consapevoli per rappresentar in caso diverso i loro reclami ai Presidi delle Provincie. Si vegga anche l'Art. 38 Mot. Prop. 5. Ottobre 1824. di N. S. fe 10

(1) Sul Custode delle Carceri veggasi la Legge 4. del Lib. 9. tit. 4. del Codice — Il Custode vi è chiamato *commentariensis*, così detto perchè doveva tenere un libro dove si notavano nome del delinquente, qualità del delitto, età del delinquente, data della reclusione, e tal libro dovevasi esibire ogni mese al Giudice per gli effetti della L. 5. tit. 4. Lib. 9., e si puniva il medesimo a norma delle mancanze che commetteva.

Si ripete quì che qualunque sia la Causa o grave o lieve deve compiersi presto per quanto è possibile, il Processo. *BECCARIA*, che viene pure citato dal *RENAZZI* stampato in Roma, dice „ §. XIX. „ Il Processo dev'essere finito nel più breve tempo possibile. Qual più crudele contrasto che la indolenza di un Giudice, e le angosce di un preteso reo? i comodi ed i piaceri di un insensibile magistrato da una parte e dall'altra le lagrime, e lo squallore di una carcere,

Il *Carceriere* dovrebbe annotare in un Registro apposito il mandato di arresto, ed il Notaro allegarlo in Processo, e così dovrebbe annotarsi se l'imputato siasi costituito spontaneamente in carcere. Se accadesse che la forza armata facesse arresto di persone senza mandato allegando di averlo eseguito per occasione di flagrante delitto, dovrebbe farsene annotazione in Processo per ogni verifica corrispondente: se si trattasse di delitto lieve, per cui la Legge imponesse particolarmente una pena pecuniaria, e per cui qualcheduno fosse non ostante stato carcerato, dovrebbero per maggior speditezza della Causa, per minor dispendio dell'Erario pubblico rilasciarlo con sicurtà di presentarsi; quindi compito il Processo citarlo a dir il perchè non dovesse essere condannato nella pena di ragione, ritenuta ferma però la massima di assumere cautamente l'informativo per evitare la subornazione dei testimonj, facendo ben constare in atti di tale incorso (****).

Costituitosi in esame un Carcerato ed interrogato un Imputato anche fuori di carcere o perchè sia abilitato a rimaner *extra carceres*, o per qualunque altro dei motivi accennati, stà fermo, che il metodo dell'Interrogatorio

(***) Attualmente in Francia vi è un'associazione degli Uomini i più celebri per nascita, ricchezze, e talenti, alla testa dei quali è Monsignore il Delfino occupata del tutto nel miglioramento delle Carceri ec. Spesso si leggono Rapporti d' invenzioni dirette a ciò, ed ultimamente si è verificata una invenzione particolarissima e facile per conseguire la salubrità delle prigioni, ed ovviare alle malattie locali alle medesime prodotte purtroppo dai sistemi finora tenuti. Tutti i giornali scientifici di Francia, ed anche i politici parlano con ogni elogio di questi sforzi diretti a migliorare la situazione di esseri infelici, benchè spesso colpevoli.

(****) Gli autori parlando della citazione a Sentenza discutono se nelle Cause Criminali secretamente trattate, e risolte convenga, o no di citare gli aventi interesse in Causa, quand' anche l'interesse sia di un terzo, e secondario, e quando convenga citare il terzo affinchè la Sentenza pronunciata contro un principale nuocia a quello, e concludono i più saggi, che nel nostro sistema di Procedura tali citazioni debbono aver luogo soltanto dopo pubblicato il Processo. Quantunque se ne debba parlare nel Capitolo della Sentenza, non ommettiamo di qui avvertire, che sono varie le opinioni sopra tale questione.

torio debba essere regolato dalle risultanze degli esami dei denunzianti, degli accusatori, de' testimonj, e delle carte, e documenti relativi al delitto „ *CARTAR. Pract. Int. reor lib. 2. N. 10. 11.*, mentre un Giudice che interrogasse in specialità un prevenuto sopra il delitto non precedendo verun indizio commetterebbe una suggestione decisa „ *L. 1. §. 21. ff. de quaest.* „ ivi „ *qui questionem habiturus est non debet specialiter interrogare an Lucius Titius homicidium fecerit, sed generaliter quis id fecerit, alterum enim magis sugerentis quam requirantis videtur* „ e presso di noi non si può anzi interrogare un Imputato, il quale fosse ancora confessso di un delitto sopra altri delitti, quando non precedano indizj di qualche fatta pag 72. sopra „ *Item Iudices captum pro uno crimine super aliis, de quibus indicia aliqua non habent, nullo modo interrogare praesumant* „ *Bolla di Paolo III. di glo. me. del 1548.* che comincia — *Ad onus §. 8. (1)* Tutta volta però sopra questo particolare argomento si deve attendere il gius comune in grazia del disposto dall'altra Bolla *UNIVERSI AGRI di Paolo V. §. 10.* „ ivi „ *captum pro uno crimine super aliis, de quibus indicia non habent, interrogare nullo modo praesumant, sed in hoc et aliis omnibus occurrentibus Iuris communis dispositionem Iudices servare teneantur* „ così che trattandosi per esempio particolarmente di un prevenuto, che sia diffamato, e stando la pubblica diffamazione in luogo di un qualche indizio, potrà fare il Giudice ricerche generali sopra altri delitti. (2) (*Ciò si combini con quanto*

(1) Il Sommo Pontefice PAOLO III. con una sua Costituzione fra le diverse accennate ordinò che i poveri Carcerati venissero esaminati dai Giudici dentro tre giorni per qualunque causa, così che non dovesse la loro carcerazione essere protratta di oltre i tre giorni prima di essere esaminati. Parimente ordinò cose simili il Sommo Pontefice PIO IV. *super reformat. tribunal. Urb.*; come pure ordinò in altro suo Moto proprio sopra la riforma del Tribunale dell' A. C. all' Auditor della Camera di procurare, che i rei non fossero tenuti in carcere secreto oltre tre giorni prima di essere esaminati a meno che la natura della Causa comandasse diversamente.

(2) Se la Causa, cui si riferisce l' Interrogatorio concernesse più inquisiti, o vi fossero argomenti che più inquisiti vi si trovassero coimputati o per

to si è detto superiormente a pag. 71. 72. 73., e seg., e si vegga circa la pratica odierna d'interrogare indistintamente anche sopra i consocii il BASSANI Sup. pag. 172. N. 20.

Esposte queste generali massime in ampliamente di quanto si è riferito nel corso del Capitolo, conviene per servire all'ampliamente medesima corresponsivamente alle promesse fatte per questo, ed altri oggetti, che si parli del giuramento dicendo se o no si debba deferire all'Imputato, e ad altre persone interrogate sotto questa figura, ed enunciare quanto altro abbia relazione alla essenza regolare dell'Interrogatorio pel maggior sviluppo delle prefate cose.

Il CONCILIO ROMANO (fu tenuto sotto BENEDETTO XIII. nell'anno 1725.) ha vietato di dare il giuramento colla seguente disposizione „ *a reis criminaliter inquisitis, dum judicialiter, uti principales examinantur imposterum ne ullo modo ab iis in quocumque Tribunali exigetur (juramentum) reos criminali facinore accusatos, dum uti principales tantummodo constituuntur, tollendum, et submovendum juramentum ducimus; nec a reis eisdem in futurum exigatur, nisi tamen ut testes quoad alios examinentur, et hoc volumus sub quovis praetextu, causa, et quaesito colore,* „

Con tale disposizione non s' intese però di togliere radicalmente dalle Procedure criminali qualunque occasione di spergiuro, nè comprendere qualunque caso, in cui si verificchi una causa a mentire. Quindi è che si esige il giuramento dai derubati, e da altri od accusatori, o testimoni nei Processi difensivi; come si esige nelle Cause
di

aver data opera consiglio, o per altra ragione fossero impegnati in quella Procedura, sembra che il Giudice possa fare ricerche generali all'Imputato se altri abbiano cooperato alla consumazione di quel delitto non imboccando però i nomi dei socii del delitto a differenza del caso, che i socii partecipi del delitto sieno d'altronde conosciuti, e l'imputato ricusi assolutamente di nominarli. Caso poi tali socii e partecipi del delitto fossero in potere della Curia si possono interrogare, e sembra che debbansi interrogare con tal ordine, che sia ascoltato pria l'uomo per natura più timido, suggerimento poggato in un argomento che gl'Interpreti ricavano dalla Legge „ *L. 18. ff. de quaest.*

di stupro, dove i testimonj indotti a giustificare di fatto proprio la disonestà della donna giurano senza riserva quanto a se stessi, tanto è vero che sarebbe un errore il supporre, che il *Concilio* potesse avere generalmente in vista il pericolo dello spergiuro, al quale si va incontro tutte le volte, che l'uomo è posto al cimento di manifestare la propria turpitudine (*Vedi pag. 61. Tom. 1. nostro, e le altre limitazioni portate dalla Circolare dell'Eminentissimo Zelada 1792. sul non dare il giuramento ai feriti, offesi ec.*)

Pertanto, onde dall'esame giurato di un Inquisito di qualche delitto si deduca la trasgressione alla citata disposizione del Concilio Romano, conviene che si verifichi il caso, che quel tale Imputato sia attualmente inquisito, e processato per quel tal delitto, e venga sottoposto ad un formale Costituto, od esaminato in *caput proprium*, e non il caso di chiunque sia reo di qualche delitto, contro del quale nè per accusa, nè per inquisizione resti aperta una Procedura criminale; in somma dev'essere l'imputato rubricato, e l'accusatore, od il fisco intendere di procedere contro di lui per vendicare il delitto, così che qualcheduno, sebbene inquisito principalmente, possa giurare quante volte si esami ad effetto di avere una testimonianza contro li correi, mentre in tal caso viene esaminato, come testimonio in quanto agli altri. Così risolvette la *SACRA CONSULTA* nel 1785. in seguito di voto elaboratissimo di *Monsignor Barberi Fiscale generale* per la occasione di clamorosa Causa in punto di omicidio, voto pubblicato l'anno 1789. pei Tipi della R. C. A. comprendendosi in tale disposizione soltanto gli atti susseguenti il Costituto, e non gli antecedenti per la infezione di nullità, „ *Costituzione Post diuturnas Art. 32.* altra volta citato: così pure risolvè la Curia del *Torrone* di Bologna in un'Allegazione responsiva pubblicata l'anno 1791. nella Causa del Ladro del Monte S. Petronio. La incolpazione sola di un correo per scaricar se stesso, ed avvilupar altri, i quali potessero essere stati soltanto testimonj di quel tal delitto, non sarebbe un titolo sufficienten-

ficiente per declinare dalla prefata massima, o fosse prossima, o remota tale complicità.

La Costituzione Post Diuturnas insegna all' Articolo 32. come debba essere deferito il giuramento ad un inquisito esaminato quoad alios: L'elaborato Voto di Monsignor Barberi è riportato dal Bassani nel Supplemento.

Queste sono massime di un interesse generale, e positivo, e sono di una norma indispensabile a chi fa Processi. Ma soggiugneremo però alcune altre nozioni nel riguardo dell' Interrogatorio conducenti sempre a renderlo vieppiù esatto e preciso. Sono queste nozioni, che l'Imputato debba alle domande fattegli rispondere colle parole *sò, non sò, feci, non feci*, mentre il *credo*, il *mi pare* non dovrebbero rigorosamente ammettersi » *CARTAR in Prax. Inter. reor Lib. 3. Cap. 3. N. 17. vers. et cum reus*: sono, che non si deve fare all'Imputato, come sopra esaminato, la interrogazione *se creda, o non creda*, „ *SCACCLA in tract de Iudiciis Lib. 1. Cap. 86. N. 33.* nè accordargli dilazione per rispondere *affirmativamente, o negativamente*, „ *FARINAC. quaest. 37. N. 179.* ed in ogni caso convenga registrare il rifiuto, o la taciturnità, o la inobbedienza conforme si motivò nel Capitolo „ *SCACCLA ove sopra N. 48. vers. verum adverse*, „ *CARTAR ove sopra Lib. 1. C. 2. N. 2.* e tutto ciò ben inteso che siensi in proposito sempre cumulati indizj nel relativo Processo. E se un Imputato sottoposto ad interrogatorio volesse nella lettura di un suo primo Costituto emettere qualche protesta nel riguardo che o non si volesse, o non si credesse di dare a lui lettura di quell'esame, o altro atto, o la volesse emettere pel caso di qualunque altra circostanza; oppure esso Imputato volesse fare o dichiarazioni, o spiegazioni, convien che sappiano quelli, i quali formano un Processo, che proteste, spiegazioni, dichiarazioni dell'indole suddetta si dovranno registrare in atti per averne ragione a suo luogo, e tempo, e per quei riguardi pure di ragione, che potranno meritare „ *SCIPION. PRACT. Crim. Lib. 3. Cap. 4.* inserta nel *Bassani* dove parla di casi analoghi.

Un Imputato dovrà poi essere interrogato sempre circa il fatto, e non circa il diritto, cosichè non si possa ricevere una risposta da lui colla quale dicesse „ *sono colpevole, non sono colpevole* „ dovendo egli parlare dei fatti ricercatigli, e della loro serie „ *BOSSIO tit. de respons, a reo faciend. §. 17* „ *CARTARIO Prac. Inter. reor* „ *SCACCIA in Tract. de judiciis*; siccome non dovrà essere interrogato *p. e.* se la ferita da lui inflitta sia o no grave, sia o no mortale „ *CLARO Quaest. 45. FOLLERO in Pract. Crim.*

E generalmente, meno il caso della confrontazione, della quale si parlerà anche più abbasso, oltre quanto converrà dire discorrendo della legittimazione del Processo, e ciò nello scopo di connettere convenientemente le materie, non si dovrebbero leggere ai prevenuti costituiti, ed interrogati le deposizioni dei testimonj nel corso della Procedura, bensì si dovrebbe alla opportunità contestare le risultanze riserbando con sobrietà, conforme si è detto nel Capitolo, alcune circostanze di luogo, di tempo, di persona da valersene all'uopo, e ciò nello scopo ancora di riconoscere se l'Imputato dica positivamente la verità, massime quando egli si renda confesso precedentemente alle relative contestazioni (1).

Tom. II.

15

Ma

(1) Non si confondessero colla legittimazione per confrontazione gli atti di cui si parla. Di quella si tratterà a suo luogo.

Più con ciò che si dice qui non s'intendesse di escludere tutti quei metodi, i quali tendono a situare i correi, i socii del delitto, ed i testimonj in un fatto delittuoso per guisa che più facilmente si scopra il delitto, si scoprano le sue circostanze; dove uno nega, l'altro afferma, l'uno dice di conoscere quel tal soggetto, l'altro lo impugna, e tutto questo per stabilire la verità delle cose, e per ottenere legittimamente la confessione dei negativi.

Vuol dire, come ci avvisano anche Boemero, e Carpzovio, che non si deve però procedere a questi atti se non concorrendo gravissimi motivi contenendo tali atti molto di odioso, cosa replicata pure da nostri Pratici medesimi, come si marcherà in appresso „ *Boemero ad Carpzov. quaest. 114. Obser. 10.*

È pure differente dalla legittimazione per confrontazione il confronto, che si facesse da un Giudice fra due testimonj già sentiti, i quali per essere trovati in

Mai poi verrà contestato ciò che non risulti dal Processo. La SACRA CONSULTA fino dall'anno 1682. comunicò alcune avvertenze „ *monita* „ sopra questo particolare riferiti dal *SETA de Offic. Locum — Ten. Cap. 20. N. 10.* » ivi » *È un abuso valersi senza distinzione alcuna delle parole consta alla Curia, e perciò essendovi soltanto indizj si dica » per indizj oppure la Curia è informata, la Curia pretende, si ha dal Processo.* Si riguarda pure per abuso, che si dica ad un Imputato onde indurlo a confessare, che il confesso sponte venga punito più mitemente del convinto, perchè sono proposizioni false: Che si riguarda parimente abuso, quando si dica nelle contestazioni all'imputato, che non abbia più campo a negare, giacchè la Curia lo ha convinto a meno che ciò non risultasse per prova di due testimonj de visu ineccezionabili, bensì dire, che risulta abbastanza che egli abbia commesso quel tal delitto.

Se poi un Imputato avesse avuto socii nel delitto, come i complici, i partecipi, che sono quelli, i quali intervengono cogli altri al delitto per conto proprio, e non per conto altrui qualificandosi questi per *seguaci*, e non *complici*, giusta quanto si legge nel *RAINALD. Ob. Crim. C. 2. Sup. 7. N. 9.*, e si motiverà più oltre per prestarne idea vieppiù adeguata, sembra che in allora, sempre che possa farsi senza tema di suggestioni, e sempre che abbiassi l'appoggio di risultanze processuali, che l'Interrogato dovesse venir ricercato nel riguardo degli altri socii, e complici, più le generali interrogazioni da premettersi sempre in queste circostanze. E pare, che potessero assegnarsi a questa classe coloro, che venissero esaminati nella qualità di principali in se, e di testimonj rispetto agli altri, provando regolarmente questi contro il consocio da essi nominato, sie-

DO

perfetta opposizione si cercasse perciò di conciliarli per riconoscere quali dei loro detti sia più probabile: come è differente dalla legittimazione per confrontazione quell'atto, che si fa per identificar la persona. Si veggano *SEGNIEUX Sistem Jur. Crim. §§. . . .*, e *OLDEKOP. Obs. Crim. tit. 4. Obs. 4.* come si rileverà, e marcherà parimente nel progresso di quest' Appendice, e discorrendo della legittimazione.

no confessi, o no, ben inteso di regolarsi ognora a norma dei casi, e di procedere a confronti, e ad altri atti analoghi per ogni necessaria verificazione, conforme si è superiormente avvertito. (*Sul tempo, e sul quando, e sulla convenienza di tali confronti, onde non sieno od inutili, od intempestivi si vegga per la nostra pratica procedura il Mirogli Cap. VI. §. 167. ad plur.*)

(*Sulla pratica odierna dei nostri Tribunali circa l'interrogare indistintamente l'imputato sopra i consocci si vegga il citato Supplemento del Bassani, dove si studia di confutare la opinione contraria del CONCIOLI*) (*Anche un tempo davasi loro perfino la tortura, onde purgarli dalla macchia dell'infamia, o da altri difetti, o per conseguir certi altri risultati, come si è accennato nel Capitolo*) ANGEL. de confes. Lib. 3. Quaest. 29. N. 1. (1).

Circa

(1) La intelligenza ed applicazione delle riferite cose deve combinarsi con quanto si è detto di sopra circa tale argomento. In generale poi riguardo p. e. al reo confessio sono da vedersi le Leggi LL. 5. ff. de Custod. reor. ff. de quaest. 8. Cod. ad Leg. Iul. de vi pub. Sempre si abbia presente che la confessione dev essere sostenuta dalla prova del delitto; essere estrinseca, e separata da quella, avvertendo che la prova del delitto conviene che sia distinta e separata da quella dell'autore del delitto: sempre si abbia presente, che sia la coscienza accusatrice giudice inesorabile d'un colpevole, che lo costringa a palesarsi, fissandone il valor della prova per altri estrinseci argomenti per così scoprirne i motivi, che abbiano fatto parlare un confessio.

Noi dicemmo, che il providissimo nostro Governo abolì la tortura anche come mezzo di prova » art. 96. Moto proprio 6. Luglio 1816., art. 100. Moto proprio 5. Ottobre 1824. Qui soggiungeremo alcune notizie tutte relative ai Socci, ai Complici, e simili; come relative alla Tortura.

L'uso della Tortura fu introdotto dai Greci, e dai Romani, DE SIMONI, MARIO PAGANO. Si veggano anche i suoi Saggi Politici 1783. La tortura estese le sue crudeltà anche sui liberi uomini, e confuse i gemiti loro con quelli dei servi. LODOVICO VIVES nei suoi Commentarj a S. AGOSTINO ad LIB. XIX. DE CIVIT. DEI CAP. VI. dice „ locus est communis de tormentis, et contra tormenta: fortissima sunt quaecunque contra tormenta dicunt, quae vero pro tormentis, futilia, imbecillia: l'autore del libro dei delitti delle pene §. 12. asserisce francamente, che presso i Romani non si trova usata la tortura, che sui soli schiavi, ai quali era tolta ogni personalità, DE SIMONI nota che contro tal asserzione si cava un diverso argomento dalle leggi LL. 8. ff. de quaest. in fin. 9. 9. 3. ff. id. 11. Cod. de quaest. e dice che i Romani usassero di torturare chichesia senza riserva e condizione riferendosi perciò al Cap.

Circa la facoltà competente ad un imputato nelle sue risposte di riferirsi genericamente alle cose dette in un primo esame quan-

22. vers. 24. *Act. Apostol.* quando il Tribuno Romano comandò che torturato fosse S. PAOLO „ *jussit tribunus induci eum in castra, et flagellis caedi, et torqueri eum ut sciret propter quam Causam sic acclamarent ei* „ dal qual Capitolo si rileva però, che dopo avere il Tribuno sentito, che „ *civis romanus erat* „ *et talis natus erat* „ *discesserunt ab illo, qui eum torturi erant* . . . e che „ *Tribunus quoque timuit postquam rescivit, quia civis romanus esset, et quia alligasset eum* „ vers. 26. 27. 28. 29. così che da ciò si ricavi anzi, che i liberi cittadini romani non fossero sottoposti a tortura. Si veggia anche QUINTIL. *Instit. orat. lib. 6. Cap. 4* CRISTIANO TOMASIO scrisse un trattato *de tortura a foris christianorum proscribenda*.

Un tempo, e segnatamente quando non riusciva di acquistare le prove per altra guisa si ricorreva alla tortura per estorcere la confessione nei tormenti „ *LL 3 8. 2 Cod. de quaest. 1 8. 9 ff. id.*

La Legge romana stessa chiama però fragile, e fallace la tortura *L. 2. ff de quaest* Realmente qual rapporto ha il dolore colla verità: e se tale confessione non deve provare il delitto, nemmeno la costanza nei tormenti deve provar la innocenza, così che l'una non deve accrescere, nè l'altra abbatter le prove.

Così le leggi *LL 1. 16 18 ff de quaest.* permettevano di ripetere la tortura in coloro che senza confessare avessero sostenuto il primo tormento: così erano assoggettati alla tortura i testimonj discordi, vacillanti, o renitenti, e tutto questo nell'uso indicato dai prammatici, e nei casi da loro esemplificati.

Le leggi trattano non solo della confessione, e suoi caratteri, e della maniera di ottenerla, parlano ancora della nomina del socio, ma discordano fra loro sul valore di tal nomina. Alcune niuna fede accordano al detto del reo „ *L. ult. Cod de accusat. 10 e 11. Cod. de test. 16. Cod. de quaest 12 e 29 ff de penis, 2 Cod. de fals. monet*: altre lo ammettono a provare, quando permettono di ascoltarlo. Sono memorabili le parole della legge ultima suddetta *Cod de accusat.* „ *ivi nemo tamen sibi blandiatur obiecta cujuslibet criminis, de se in questione confessus veniam sperans propter flagitia adjuncti, vel (pro) communionem criminis consortium personae superioris optans, aut inimici supplicio in ipsa supremorum suorum sorte satiandus, aut eripi se posse confidens, aut studio, aut privilegio nominati: cum veteris juris auctoritas de se confessos ne interrogari quidem de aliorum conscientia sinat: nemo igitur de proprio crimine confitentem super conscientia scriuetur aliena*. Onde la Bolla di Paolo III. citata a pag. 73. §. XXXII. diviene tanto più rimarchevole nell'oggetto finale della sua prescrizione, e quindi vi è la necessità di avvertire, che la nomina del socio non sia lo strumento della malignità della vendetta, o della sperata protezione.

Il Sommo Pontefice BENEDETTO XIV. anzi che lasciar in arbitrio del Processante il dar la tortura ai *miseri rei* (sue parole) ordinò inerendo alle lettere di Gregorio XV. delli 15. Giugno 1621. che nessun car-

quando fosse sentito tempo dopo, è varia la opinione degli Scrittori. Afferma lo *SCACCIA Tract. Crim. Lib. 1 Cap. 86. N. 47.*

cerato fosse posto alla tortura per cavarne la confessione, se prima non fosse stato udito l'Avvocato dei Poveri sopra la rilevanza degli acquistati indizj, Cost. 3. §§. XIII. delle cinque di riforma sulla Curia di Bologna.

I Dottori discutono sugli effetti legali di tal nomina per cavarne argomenti di colpeabilità contro il nominato » *FABRO Defens. 6. tit. VI. 69.*, *DE ROSA nel Cap. 3. L. 7. Prat. Crim.* e dicono che il socio sud-detto non debba essere gravato di altra imputazione oltre quella, cui allora sia soggetto: che non additi altri suoi compagni allettato dalla impunità, come prezzo della denuncia dei delitti, e dei complici, così che la nomina dei correi per parte dei soci dovesse rigorosamente avvenire per essere stato convinto, essendo, a parlar con egual rigore, il confesso spontaneo se non un denunziante per cui il suo detto non porti seco maggiori risultati della denuncia per agir legalmente sul nominato. E sempre temibile, dice il MATTEI, che incolpi facilmente un altro senza motivo ancora e lui che con somma prontezza accusa se stesso.

Leggendo i prammatici circa l'esercizio della tortura in passato rileviamo, che la tortura era per essi una macchina elettrica, di cui la scossa schiudeva le scintille del vero: poi la considerano come una magica espiazione, che purificasse un delinquente.

Leggiamo in essi, che il reo che abbia nominato complici nella sua confessione dovesse convalidar nella tortura la sua nomina, „in caput socii, e ciò in loro presenza: come si legge che si faceva ripetere al correo la sua deposizione sotto la tortura senza sollevarlo sopra quella: non poteva però non riguardarsi un abuso quello di torturare un infame per essere impossibile che tal modo di procedura supplisse al difetto inerente alla infamia: abuso era pure il torturare il supposto reo, mentre si puniva chi non voleva accusar se stesso.

La semplice nomina del correo, secondo loro, formava soltanto indizio ad inquirere, cioè rendeva sospetto l'accusato: la nomina che faceva un reo convinto, o convalidante in tortura, ora era un indizio a tortura, ora no: la legge invece *L. 1. ff. de quaest. L. 8. Cod. id.* esige tanto verosimil prova del delitto, che se non produca convinzione, vi sia prossima: Più se la legge riprovava la tortura all'appoggio del detto di un testimone solo, maggiormente riprovar dovevasi sopra quella di un solo correo.

Perciò, messe da parte tutte le altre discussioni che minutamente si leggono nei Prammatici circa la tortura, e gli effetti che produceva, tener dietro alle quali sarebbe anche bizzarro, come bizzarre le massime, che si leggono; diremo, che un inquisito nominando socii, deve un Giudice considerare se indizj valevoli escludono in lui il sospetto che abbia confessato di se per accusar altri servendo alla propria vendetta od al proprio interesse, od all'interesse altrui, se cerchi la sua difesa nell'ac-

N. 47. in principio con Bartolo nella Legge *L. eos* N. 6. ff. ad Leg. Cornel. de falsis che l'efficacia o non efficacia di questo potere dipenda dalla prudenza del Giudice, e cita le opinioni in contrario, le quali fondano nel motivo, che tale risposta sia della specie delle indefinite; a differenza se l'inquisito chiedesse, che fosse a lui letto il suo primo Costituto, nel qual caso facesse d'uopo di leggerglielo, „BART. in detta *L. eos.* „FOLLER Pract. Crim. Verb. capiat informationem N. 51., CAVALL. de brach. reg. Similmente circa la facoltà, che possa, o no un'Imputato sottoposto a Costituto produrre da per se stesso i documenti necessari a fondare la intenzione del Fisco, si afferma dagli Scrittori, che nol possa, e nol debba, DECIAN. in L. 4. N. 41. Cod. de Poen. sia che si tratti di Causa capitale » Tex. in L. 2. §. item divus. ff. de jure Fisci, sia che si tratti di Causa non capitale, oppure di delitto punibile anche con pena pecuniaria, „RIPA in L. 2. N. 22. Cod. de Eden., il quale l'annunzia per l'opinione comune. (Il BOSSIO in tit. de Fisco N. 11. parla nel senso medesimo).

Noi abbiamo poi accennato diverse cose nel corso del Capitolo in proposito di un Inquisito confesso; ed ognuno avrà per se stesso rilevato, che molto si esige per la perfezione di una confessione anche perchè sembra a tutta prima, che un uomo soltanto di mente non tranquilla possa confessare un delitto, quando riconosca, che con tale confessione spingasi da se stesso al patibolo. Ond'è che non troviamo inopportuno di qui soggiungere che non basta che una confessione sia fornita di tutti i caratteri enunciati nel Capitolo, e sia spontanea semplicemente, ma bisogna che si escluda affatto qualunque circostanza, la quale

eusa altrui, se somministri altre, e concludenti prove per la reità del nominato, in somma vedere se la nomina del socio sia vestita; così che il Giudice dovrà trarre argomenti dalla persona del nominante, e del nominato, attendere alla verosimiglianza della nomina, e delle circostanze per esaminare il peso della nomina del socio: badare che i fatti estrinseci l'avvalorino se è possibile finchè giunga alla compiuta dimostrazione.

quale potesse per qualsiasi guisa intaccare la *spontaneità* in generale, ed in particolare, come sarebbero *p. e.* la età tenera, o senile del confesso, la imbecillità, od altra causa fisica, o morale,, *FOLLER. N. 28. §. et si confitebuntur*, mentre riguardo all'errore sul quale dispone per noi espressamente l'altre volte citato Art. 31. della Costituzione *Post Diuturnas* dobbiamo dire, che la disposizione, quale si enuncia, fonda pienamente nella ragione, perchè se è fuori di dubbio, che la confessione sia un fatto proprio, deve anche essere fuori di dubbio, che tocchi al confesso medesimo di provare l'intervento del dolo, della seduzione altrui, e se sieno stati questi i mezzi, i quali lo determinarono ad emetterla per quella tal guisa. *ABBAS. nel Cap. sub N. 3. ff. de confessis* [*Eda vedersi sopra questo argomento BALD. in L. final. post num. 2. vers. ex quibus verbis Cod. de probat. et in L. 2. Cod. de custod. reor.*] Ciò non toglie tuttavia che non debba l'avveduto e saggio Giudice conoscendo del merito, e così un difensore accorto indagare se l'errore risulti d'altronde, ed evidentemente da un fatto, o più tosto da congetture; se la confessione sia il prodotto di un uomo ignorante, che la emetta, od abbia emessa in sequela di una serie moltiplice, ed intricata di domande coll'avvertire ogni altra circostanza, la quale potesse condurre al risultato dell'errore, essere di cose verosimili, giacchè la confessione di cose inverosimili non porta no-cumento al confitente, come dicono i Dottori,, *DECIAN. §. ut si Clerici N. 42., e seg. Extrav. de Iudiciis*» *MARSIL. in L. repeti post. N. 19. ff. de quaest.* Generalmente poi e l'uno, e l'altro cioè il Giudice, il Difensore, e così un Processante dovranno attendere se una confessione sia in *caput proprium* se sia ad esonerar se stesso, e per aggravar altri, attendere alla struttura sua, come si disse, attendere se sia sempre giudiziale, o più tosto stragiudiziale, se risulti da paei fatte, da transazioni, se sia una confessione fatta con cenni, fatta in iscritto; mediante memoriale presentato al Principe, se sia la confessione di più imputati, e se fra questi alcuni siano negativi però, altri nol siano;

o se non essendo del tutto negativi, nemeno risultino del tutto confessi, oppure sieno confessi qualificatamente, per le quali cose tutte facesse d'uopo di seguire diversi metodi nella risoluzione, nella difesa, o nella condotta dell'interrogatorio a forma degl'insegnamenti, che si propongono. (1) (2)

Gli

(1) Oggi per generale consuetudine dei nostri Tribunali si fa pace e transazione per qualunque delitto *tam de jure transigibili quam non transigibili*, come dicono i nostri Scrittori, *BONFIN. ad BAN. Cap. 34. N. 10.* si dà per regola, che la pace o transazione, sia fatta o col fisco, o colla parte, non induce confessione del delitto, sopra il quale si transiga, *CLARO quaest. 58. vers. secunda regula*, *FARINAC. quaes. 127. sub. N. 34.* molto più se vi fossero le parole „*ad se eximendum et liberandum a vexationibus fisci*; così dicasi della Supplica data al Principe per ottener grazia, e composizione secondo i più umani e saggi Scrittori.

E da osservarsi però sopra tale argomento che in vigore della Costituzione d'INNOCENZO XII. di *fe. me.* che comincia „*Viros sanguinum* confermatória, e rispettivamente moderatória delle precedenti altre di PIO II. di SISTO IV. di CLEMENTE VII. di PIO IV. di S. PIO V. viene proibito ai Governatori e Presidi delle Provincie, ed anche ai Legati *a latere* di far grazie, composizioni, remissioni, oppure concedere salvacondotti ai condannati, o banditi per causa di omicidio, benchè avessero ottenuta la pace dai parenti dell'ucciso; e ciò senza speciale mandato del Romano Pontefice; eccettuati in quanto ai Legati *a latere*, gli omicidj commessi per caso fortuito, od in rissa, od altrimenti senza dolo, e premeditazione, la quale proibizione si estende ai condannati in pena dell'ultimo supplizio, della galera perpetua per cagione di offesa ai ministri delle Curie, alla parte querelante, od alle persone dei testimonj „*La detta Costituzione è registrata nella Collezione delle Bolle del Pontefice lodato in ordine la 9. a me pag. 34.*

(1) Insegnano i Pratici „*MIROGLI Cap. V. N. 138.* essere pericoloso ne' Processi di far ad un inquisito ricerche di confessioni stragiudiziali sul riflesso che venendo emesse da loro per lo più con qualità scusanti il delitto, segue da ciò che ricevendole giudizialmente, vengano ad accettarsi dal fisco senza che sia poi tante volte vera la qualità, che si è aggiunta allora, e solamente per malizia; così che s'insinui dagli Scrittori riserbarsi in ogni caso di ricercare tali mezzi di prove, allorchè la mancanza di ogni altro li obblighi a ciò, e dopo aver anche praticate diligenze capaci di far ottenere la prova di quel tal delitto in diverso modo. Soggiungono, che non conviene lusingarsi di poter scindere queste confessioni stragiudiziali, ed accettar ciò, che concluda il delitto secondo la pretensione del Fisco rigettando le qualità scusanti state aggiunte dall'imputato in sua discolpa, essendo ciò proscritto. „*GUZZINI. def. 14. Cap. 2.* „ e più la Costituzione UNIVERSI AGRI.

Gli oggetti materiali del delitto, o relativi al corpo del delitto debbono impegnare la cautela dei Giudici, e dei Processanti anche per l'occasione dell'Interrogatorio di un Imputato, come sarebbero lettere da lui scritte, carte, o robbe trovate in sua casa, e cose simili, giacchè trattandosi di delitti consistenti *p. e.* nel fatto di scritturazione potrebbe accadere quando che l'Imputato confessasse di avere scritto quella tal carta, quando che il negasse, o negasse di saper scrivere. Nel primo caso converrebbe ricevere la di lui confessione, nel secondo, e terzo converrebbe assumere atti conducenti a comprovare il contrario sia mediante testimonj, i quali l'abbiano veduto scrivere, o per altra guisa sieno informati, che od abbia scritto, o sappia effettivamente scrivere, così che si dovesse ora farlo scrivere, ora, in caso di rifiuto a scrivere, cumular prove tali, le quali fossero vevoli di convincerlo in contrario a quanto supponesse; e fare all'uopo riconoscere e scritti, e gli altri oggetti materiali del delitto colle cautele, e norme generalmente indicate, e che si diranno di più parlando dei delitti in specie, cautele, e norme applicabili eziandio se si trattasse di riconoscere la persona, allorchè un'imputato negasse di essere quel desso, che pretenda il Fisco. (1)

Che se poi ammettesse di saper scrivere, converrebbe in

Tom. II.

16

allo-

-
- (1) Il Carcerato non nominato e cognominato dai testimonj dovrà essere fatto riconoscere dai medesimi colle formalità legali per evitare segnatamente la suggestione. Si colloca fra consimili dandogli la facoltà di scegliersi il luogo che più gli piaccia: i consimili debbono essere possibilmente tali nella statura, età, e vestimento del carcerato: si attende al colore del vestiario quando questo potesse indurre suggestione, avendo riguardo che non siavi total differenza: i consimili non dovranno essere visti precedentemente o dall'offeso ricognitore, o dai testimonj, e deve procurarsi che non gli siano nè anche cogniti per notizia anteriore. I più saggi non ammettono l'uso di far vedere all'offeso o testimonio *ad oculum* per mezzi indiretti la persona del carcerato posto fra altri per rilevare se lo riconosca o no, e ciò per non impegnarsi senza esito sicuro alla ricognizione, dicono i Pratici nostri insinuando questo uso. Le perizie poi delle armi si solevano fare in faccia ai pretesi rei: ed in questi casi il Giudice dava la facoltà al carcerato d'interrogare i periti colla diffidazione che i periti confrontati in faccia dei rei, secondo lo stile della Curia, non si ripetevano più — (Parlando della legittimazione per confrontazione indicheremo come si desse anche in quell'atto la facoltà

allora, e segnatamente procedendo per un fatto di falso, o di libelli famosi e simili, fargli scrivere parole tali, che contenessero frasi composte di lettere corrispondenti a quelle, che formano il soggetto della Causa, e così cavare dalla identità delle sillabe un mezzo di comparazione, o ricognizione: *FARINAC. frag. LET. C. N. 449. 452.* su di che, ripetesi, se ne parlerà con dettaglio nei Capitoli dei delitti in ispecie, mentre in allora si entrerà in ogni altro analogo dettaglio, come luogo più opportuno a particolari insegnamenti. (1)

La *negativa coartata* argomento della maggior importanza richiede, che si entri in ulteriori discussioni in aggiunta

al Carcerato d'interrogare il testimonio, col quale si confrontava, colla diffidazione parimente che i testimonj confrontati una volta in faccia dei rei, secondo lo stile del Tribunale, non si ripetevano più. I Tribunali di Roma, quelli delle Legazioni avevano la facoltà di legittimare con il confronto dei testimonj in faccia dell'Imputato: non era così dei Tribunali subordinati alla Sacra Consulta; se ne impetrava da N. S. la facoltà.

- „ *MIROGLI Cap. 3. §. 64.* come si dirà a suo luogo.
- (1) Parlando in ispecie dei delitti di falso, di libelli etc. diremo quando convenga di dover aver in atti la mano certa, ed il certo carattere del preteso reo, e convenga di farne comparazione; per la validità del qual confronto e comparazione si esige 1.° che il Procurator del Fisco, o l'aderente giurino di non aver altra prova se non la comparazione, così che mancando ciò sarebbe nulla *de jure* la comparazione, *BALD. in L. comparationes*; 2.° che in Processo sia annotato il decreto di deputazione dei periti calligrafi, e la loro elezione sia opera del solo Giudice, e non della parte querelante per allontanare ogni sospetto di subornazione: In progresso della causa potrebbero però deputarsi altri periti o ripetersi quelli, come a suo tempo diremo; 3.° che debbano Giudice, e Notaro insieme assumere l'esame di tali periti; 4.° che il perito ispezioni il corpo della scrittura, le lettere, i tratti di questo, la loro somiglianza o dissimiglianza; 5.° che giurino solennemente nei loro esami prima della comparazione di dire la semplice e pura verità, non essendovi di bisogno che giurino *tempore relationis*.
- In quanto alla esibita di armi, ed altre cose *p. e.* furtive non vi si procedeva se non quando il reo fosse confesso della riperizione di quelle armi, o robbe presso lui, od in sua casa, od anche altrove; *BASSAN. pag. 218. N. 29. „ ed a pag. 216. e seg.* dà formole per regolare in ciò un Costituto; come dà quelle per la esibita di scritture ad un Imputato colla facoltà d'interrogare, e colla protesta, che i periti una volta confrontati non si ripetevano più di stile del Tribunale; se in quel Tribunale dove si faceya il Processo, vi era questo stile.

giunta delle cose dette nel §. XXV. Cap. VIII. Note 1.
1. 3. Tom. 1., e §. XXX. pag. 67. e seg. di sopra.

Questo mezzo giustificativo è tale al dire degli Scrittori » *BRUN. de Iudiciis* » *ONDEDEI Cons.* » *GRAMMAT. decis* » *VERMIGLIOL. Consil.* » *GUAZ. Def.* » *VULPEL. Consil.*, che se si prova concludentemente a favore dell'Imputato contiene tal forza che prevalga ad ogni altro, e se rimanga escluso diventi un fortissimo argomento di reità, per la ragione, che i testimonj indotti dall'imputato *plene probant contra inducentem*, e per la ragione ancora che deve sussistere nei Giudizj una perfetta eguaglianza fra l'Imputato, ed il Fisco.

Sopra una negativa coartata però un Giudice, conforme si accennò allora, dev'essere molto oculato, e guardingo, onde non venir tratto in inganno. Gl'Imputati con moltissima astuzia, e maggior malizia prestano ben e spesso questo mezzo di prova, oppure i loro fautori, i loro aderenti dispongono quanto possa convenire per prepararla a favore degl'Imputati stessi. Quindi un Giudice nell'assumere gli esami dei Carcerati non deve immediatamente andare in traccia delle negative coartate, a meno che una precisa necessità lo esigesse in quel tal caso, o perchè *p. e.* nascesse ragionevol dubbio della pretesa reità dell'Inquisito, o perchè non riuscisse di venire in chiaro della sua innocenza o della verità se non se colla indicazione di una coartata; o perchè il caso medesimo concernesse un delitto occulto, e di altra prova si fosse affatto sfornito; così che essendovi per l'un canto argomenti della colpabilità dell'Inquisito medesimo, avendosi per l'altro in Processo mezzi sufficienti per arrivare a dimostrarla, venga consigliato anche dai Pratici di non interrogare sopra la negativa coartata un Inquisito con particolari, e speciali ricerche per la ragione ancora, che sarà per se stesso abbastanza pronto di dedurla; mentre poi convenga d'altronde alla delicatezza, ed alla imparzialità del Giudice di disimpegnare il suo ministero con consiglio, con avvedutezza, e prudenza.

Anche la legge si mostra provvida, e cauta nell'

am-

ammettere questo mezzo di prova, ed esige, al dir pur anche degli autori, molti requisiti, e certi dati requisiti nei testimonj indotti da un Imputato, perchè si possa provarla, e ritenerla conclusa.

Vuole che i testimonj sieno idonei » *HERCULAN. de negat N. 262.* » sieno maggiori di ogni eccezione » *CONCIOL. in verb. negativa, Resol. 4. N. 4.*, sieno più di numero, e secondo la Glossa nella *L. optimam 14. Cod. de contrahend. et committen. stip. lib. 8. tit. 38. Verb. per testes* » sieno tre, o più » ivi » *tres vel plures, nam per duos non videretur* » *argum supra de fide instrum.*, e *L. in exercendis Cod. de Test.*, sebbene la comune opinione ritenga, che due sieno sufficienti per la regola » *in ore duorum, vel trium omne verbum consistit* » *S. MATTEO Cap. 18.*, e per la Legge *L. ubi numerus ff. de testibus* » ivi » *ubi numerus testium non addiicitur, etiam duo sufficiunt*, e *CLARO quaest. 66.*

E gli Scrittori suddetti, ed altri soggiungono, che si verifichi negativa coartata anche rimovendosi l'atto *indirettamente*, e ciò segua quando un testimonio neghi *p. e.* la presenza continua nel luogo per tutto quel tempo, in cui si dice avvenuto il delitto, che è lo stesso che dire, che si provi una *negativa*, quando un testimonio deponga come sopra l'affirmativa, e che dalla medesima risulti una negativa escludente il fatto preteso dal Fisco, equivalendo ciò al dire che il testimonio provasse per un'affirmativa implicita; non interessando se la negativa sia enunciata dal medesimo o discorrendo per modo affermativo, o dando alla costruzione del discorso suo una maniera negativa: così parimente non importando, se la negativa risultasse tale o per un'affirmativa espressa, ed aperta, o per un'affirmativa solamente implicita *per inclusam, vel implicitam affirmativam*, come dicono *FARINACCIO nella Quaest. 65. N. 215. BOSSIO Tit. » Defens. reor. N. 21.*, e seg. *PACIAN. L. 1.^a de probat. Cap. 2. e 43.*, *BASILIC. dec. 19.* a differenza sempre di una coartata vaga, ed improbabile, la quale rendesse sospetti i testimonj che fossero per ciò nominati.

Alcu-

Alcuni degli Scrittori Pratici più noti nei nostri Tribunali sono poi di parere, che sia in arbitrio del Giudice di assumere la prova di tale coartata, o di lasciarne all'Inquisito stesso il peso di provarla nel Processo difensivo, o nelle sue difese ec.; e tale parere enunciando soggiungono che simile arbitrio debba essere regolato dalla qualità delle prove, che si abbiano in Processo, così che se si avessero contro il prevenuto leggeri indizj, ed allegasse la coartata coll'indurre testimonj non sospetti, e degni di fede, si dovesse tosto riscontrarne la verità per non prolungare la Procedura, nè differire l'assoluzione di un innocente, nè protrarre la sua vessazione fino al tempo richiesto per le difese, essendo ufficio del Giudice d'inquirere solamente la verità. E quì si prosegue a dire da taluno fra di loro, che se in Processo si avessero prove sufficienti, ed indizj chiari della reità, e si allegasse non pertanto dal prevenuto una coartata, la quale fosse sospetta, nominando testimonj *non scevri di eccezioni* dovesse in allora il Giudice per ogni buona regola non impegnarsi a riscontrare, e riconoscere tale prova neppure coll'uso di quei mezzi, i quali si leggono essere stati adoprati in simili casi, vale a dire *sperimento dei testimonj in carcere* dandone per ragione, che esaurito che siasi tale sperimento il Giudice abbia fatto con questo atto la difesa dell'accusato, e l'abbia fatta per modo tale, che quei testimonj accettati, e sperimentati sieno più operativi che cento altri registrati in Processo: Insinuano di sentire più tosto essi testimonj *stragiudizialmente*, e nel caso includino la coartata non riceverli *giudizialmente*, ma annettere soltanto in forma di *stragiudiziale a colonnetta* in un foglio le loro deposizioni per inserirle sciolte in Processo, e comunicarle al Difensore per quell'uso, che crederà conveniente, dandoli la figura di testimonj defensionali, e lasciando ai Giudici nella risoluzione della Causa il considerare la qualità dei fatti, delle prove, delle persone, per decidere poi a quali si debba prestare mag-

maggior fede nel conflitto di prove ed a favor del Fisco, ed a favore dei prevenuti (1).

Dicono inoltre i Pratici, che se un Giudice nel Processo informativo si prenderà il pensiero di riscontrare tali coartate, sia in di lui libertà di ritenere in carcere quel testimonio indotto, sempre che però non fosse maggiore di ogni eccezione, e sempre che non fosse un testimonio degno di fede; oppure che non si trattasse di più di numero, e confessi fra di loro, nei quali casi soggiungono essi, che non si dovesse seguire la pratica sopra suggerita, pratica tutto al più da seguirsi solamente se si trattasse di persone vili, e notate di eccezioni, o sospette per qualche altro motivo. Osservano pure nel riguardo dei casi, e circostanze suddette, che se fossero testimonj indotti dal prevenuto nel suo difensivo, e dovessero esaminarsi sopra gli Articoli da Lui dati, in allora convenisse farli costituire in carcere, stile questo, conforme ivi ripetere-mo praticato nella Curia Romana, ed attestato dallo SCANNAROLI *de visit. carcer.*, e riferito dal RAINALDI nel *Supplemento al Cap. 18. Sup. 4. per tot. Obser. Crim.*, e dal MIROGLI *Cap. VI. N. 135. al 159. (1)*.

Noi

(a) Io lascierò decidere ai miei Leggitori quanto convenga accogliere indistintamente questi insegnamenti, che io riferisco per riferire ciò che insegnano i Pratici; e quanto sieno addottabili in confronto della disposizione della provvidissima, e non mai rievocata Costituzione di PAOLO V. „ *Universi Agri* nel paragrafo che così si esprime „ *ne ullo pacto iudicibus LICEAT, vel Notariis testes quos verosimiliter informatos crediderunt* (maggiormente poi i testimonj indotti da un Imputato, ed all'effetto di qualunque prova li abbia indotti, poichè nel conflitto, e concorso di risultanze legalmente raccolte si accorderà dai Giudici e Tribunali quel peso, e valore, che in merito si converrà) *citatos seu vocatos EXTRAJUDICIALITER cum juramento, vel sine interrogare dummodo non adsit vehemens suspicio subornationis*. . Un veemente sospetto di subornazione importa altro, che essere non scevro di qualche eccezione. I Pratici hanno voluto taluna volta, e vogliono dare una estensione somma alla disposizione delle Leggi contro quel prescritto dalle medesime, quando ordinano restrizione nelle materie odiose.

(1) Noi abbiamo detto nel Cap. VIII. §. XXV pag. 390. nota 1. 2. 3. *Tomo primo* molte cose circa la negativa coartata, ed in ispecie abbiamo esposto le opinioni sul conto di un Imputato, che alleggi ed articoli una negativa

Amplieremo questa Appendice sull' Interrogatorio riferendo parimente, che, oltre i molti casi accennati, accadere potrebbe, che un Processo concernesse più inquisiti e fra questi vi si trovasse qualche parente del coimputato. È un caso preveduto dalle Leggi, ed il quale deve da noi non ommettersi, altrimenti sarebbe incompleta la nostra discussione. Nelle quali circostanze un Giudice deve protestare in principio dell' esame, che non s' intende di esaminarlo contro il proprio parente, sia od un socio coimputato l' interrogando che si abbia ad esaminare nella Causa, nella quale si trovi compromesso il parente del medesimo; o sia un testimonio, che si debba sentire in una Causa di uno solo, o di più di uno Imputati, che a lui od a loro appartengano per vincolo di parentela gl' interrogandi medesimi, come si notò parlando di testimonj. E nel dar il giuramento in quanto agli altri nel riguardo del coimputato si concepirà l'atto in maniera che resti spiegato, che quel tale giurò di dire la verità, e giurò la sua pro-

coartata, ed ivi pure riferimmo ciò che dice lo Scannaroli sulla pratica usata, che i testimonj in questo caso, e per questo effetto prodotti dovessero prima costituirsi in carcere, e successivamente anche in tali occasioni esaminarsi coll' assistenza del Procurator Fiscale. Soggiungeremo, che la SACRA CONSULTA con sua lettera fino dai 31. Agosto 1641. e quindi da circa due secoli indicò pure ai Giudici il modo, col quale dovessero riceversi tali testimonj: soggiungeremo che si legge negli Scrittori dei nostri Tribunali, che se fossero in più i testimonj non si dovrebbero ritenere contemporaneamente nelle Carceri, ma dopo essersi il primo esaminato si potesse questo trattenere in carcere, e ciò che dicesi del primo fosse comune al secondo, e così degli altri: che si potessero dimettere con sicurtà i non sospetti di subornazione, e ritenere i sospetti, perchè non concordassero cogli altri: e che potessero i Processanti circa gli articoli prodotti far riseccare gl' impertinenti, „così anche la Sacra Consulta suddetta” e segnatamente concernendo tali articoli la difesa di rei contumaci; od essendo pure anche questi articoli separati e sconnessi affatto dal delitto a differenza se fossero connessi e correlativi. Si parlerà di ciò con più dettaglio discorrendo della pubblicazione del Processo, della ripetizione dei testimonj, e degli articoli *super Interrogatoriis*; siccome luogo più opportuno.

Il Sommo Pontefice BENEDETTO XIV. colla terza delle sue cinque Costituzioni sopra la riforma della Curia Civile, e Criminale di Bologna ordinò che i testimonj indicati a provare la negativa coartata non potessero

promessa ad esclusione delle persone a lui congiunte per consanguinità, ed affinità.

Ed il modo, con cui sarà formato l'atto corrispondente si è che il Giudice esprima in principio del Costituto, *ammonito in quanto a se a dire la verità, in quanto agli altri giurò di dirla, ad eccezione dei congiunti per consanguinità, ed affinità, come toccate eo. giurò, e fu interrogato* »

(I Pratici porgono esempj dei Costituti diversi, cui si allude,, *MIROGLI* Cap. VI. N. 116., VIII. N. 90. e 101., ed altri.)

(In una Istruzione data per la formazione dei Processi nella Legazione di Forlì al tempo dell'Eminentissimo Legato SPINA delli 28. febbrajo 1818. trovo la seguente disposizione, e cioè» Si abbia avvertenza (nei Costituti) di far premettere la solita protesta *praeter consanguinitate, et affinitate conjunctos* all'atto della prestazione del giuramento a quelli, che avessero dei congiunti, od affini inquisiti, eccetto il caso, in cui fossero stati indotti dagl'inquisiti stessi.)

(Questa stessa Istruzione dice pure » *si costruiranno i Processi colle regole, e pratiche, come per lo passato.*) (Veggasi in quanto al giuramento da darsi ai testimonj anche indotti dal parente inquisito, il *MIROGLI* Cap. VI. N. 162. N. 163. L'Editto poi 5. Luglio 1815. di Secreteria di Stato indica quali sieno le regole da seguire nella formazione dei Processi, mentre il SANTO PADRE avrebbe sopra Rapporti dei Delegati dati in proposito quei provvedimenti che avesse creduti del caso in pendenza della formazione del Codice di Procedura Criminale.) (1)

L' argo-

essere ritenuti prigionj più oltre della pura necessità di un sollecito esame, meno la preesistenza della prova reale in Processo, che la deposizione di tali testimonj fosse stata collusivamente concordata, affine di eludere la giustizia, dovendo, fuori di questa prova, dopo finito il necessario esame, essere tosto rilasciati, dichiarando irrita, e vana la ritrattazione per tal mezzo estorta,, *Cost. 3. §. VI*, e ciò quando anche la negativa fosse stata dedotta nel far il *Processo difensivo*.

(1) Noi dicemmo, che i Pareuti degl'inquisiti non si ammettono a far testimonianza contro i loro parenti particolarmente nelle materie criminali

L'argomento della Impunità, della quale si parlò a pagine 52. §. XXIV. di sopra, esige che si soggiungano, siccome fin d'allora se ne diede cenno, diversi insegnamenti, affinchè vieppiù completa riesca la discussione, e possa servire eziandio per l'atto pratico.

Sono tali insegnamenti 1.° che se un Imputato in una Causa qualunque, la quale comprendesse più coinquisiti, domandi la impunità, si debba primieramente sentire in forma stragiudiziale l'Imputato medesimo per intendere da lui quali, e quanti delitti vorrà rivelare, e riconoscere per tal guisa, se sia per essere profittevole o no alla Giustizia il suo revelo, nè possa temersi di veder compromessa la innocenza altrui, ben maturando la Causa, onde non avventurare la giustizia stessa con imprudenti ed arbitrarj arresti, argomento tante volte di scredito dei Tribunali, e suoi ministri; 2.° che sia reso consapevole ed informato del tutto il Principe, od il Preside della Provincia attendendone l'oracolo superiore, giacchè, come si è detto, quello solo ha la facoltà di concederla, mentre la impunità porta seco la condonazione dei delitti, che si rivelano » *Testo in L. Impunitas » e L. Ne diu Cod. de paenis » RAINALD. Obs. Crim. ad Cap. 2. §. 4. N. 18.*; 3.° che se senza consenso, e licenza del Principe i Giudici, od altri Agenti dell'Autorità pubblica concedessero impunità a qualche Inquisito, e questo confessasse sotto speranza o promessa di un tal perdono, gli si dovrebbe osservare almeno in quanto alla pena ordinaria, acciocchè non restasse ingannato, essendo cosa turpe mancare alla data parola, ed alla promessa fede. Il Cardinale de Luca » *de regalibus*

Tom. II.

17

libus

essendo proibito dalla Legge, e ciò milita fino al quarto grado di consanguinità, ed affinità, FARINACCIO *quest. 54. IV. 56. e seg: vedi Tom. I. nostro pag 349. Not. 1.* Che si limita però questa regola nei delitti atrocissimi. Il RAINALDI spiega più casi a ciò relativi nei Supplementi *al Cap. 34 Sup. 3. N. 24. e seg.* ben inteso sempre che per sentirli se ne consulti il Principe e che ne presti il suo permesso col peso al Fisco di provare che altri non si possano avere, e che altri nemeno *habitu* potevano intervenire a quel fatto. Diremo però che se sieno indotti dal parente si esaminano indistintamente, e sarà colpa sua, se depongano in sua offesa. Esaminati nè si confrontano, nè si ripetono.

libus discurs. 148. N. 17. dice che la fede è una virtù, che chi presiede, e regge, è tenuto assai più dei privati di custodire, ed osservare.

E per verità chi è che non raccapriccia del nessun conto, che si fece della pubblica fede da quel Reggente della Vicaria in Napoli impegnata a certa *DORNEA* di liberarla cioè dal carcere, e dalla inquisizione, e qualche cosa di più promettendo ancora, affinchè confessasse, mentre invece abusò di tal confessione per punirla di morte. Ecco come un dotto Autore racconta questa frode, anzi questa barbara giudiziale condotta » *quaedam DORNEIA detenta erat ex causa, quia dicebatur quod fuerat in morte viri machinata, et nil poterat probari; Regens fecit eam ad se vocari secrete in Camera, et dixit quod volebat eam habere in suam, et finxit illam osculari, et cum ea ratiocinando, et pollicendo liberationem, extorsit confessionem de homicidio viri, quae deinde fuit decapitata » PUTEUS de Syndacatu, verb. Tortura » Cap. VII. p. 1. pag. 319. a me. : 4.º* che per la evenienza di promesse fatte da chi non abbia facoltà, e di confessioni rispettivamente cavate dalla bocca d'Inquisiti con tali maniere, dovrebbe essere il prevenuto restituito in intero contro la sua confessione, notificandogliene la nullità con dirgli, che la impunità promessagli da chi non ha facoltà nè di prometterla, nè di accordarla senza il consenso del Principe, al quale ciò compete esclusivamente, si ha per nulla, irrita, ed invalida, e si avrà qualunque cosa fosse per dire sotto la speranza medesima, notificandogli tali cose, perchè non abbia ad allegarne mai ignoranza, e perchè sappia di essere invece restituito in intero contro la emessa sua confessione, cosicchè, deposta ogni speranza di perdono, risponda la sola verità alle cose, sulle quali verrà ricercato (1).

La

(1) Alcuni ed anche fra i Pratici dicono però che fosse più equo, e giusto che se si desse il caso, che per imperizia di qualche Giudice, o Procursante venisse concessa o promessa la impunità, e colla speranza di questa un Inquisito avesse confessato, ed il delitto non fosse accompagnato con tali circostanze, le quali fossero di una singolare specialità, per cui

La Impunità viene poi concessa per il solito con due condizioni, l'una che si dica interamente la verità » *SCANNAROL. de visit. car. lib. 2. §. 3. N. 7.*, l'altra, che si somministrino gl'indizj sufficienti a condannare ad una pena straordinaria gl'inquisiti presenti, ed a trasmettere l'inquisizione contro i contumaci » *BALD. in L. ex varia Cod. de dilat. lib. 10. Clar. quaest. 27. N. 6. SCANNAROL. loc. cit. N. 16.*, ed inoltre che esso impunista non sia il principal delinquente, ond'è che mancando a qualcheduna di queste condizioni, non si osserva la impunità a di lui favore, ed invece viene condannato alla pena dovuta ai delitti confessati, locchè la Storia delle Cause Criminali assicura indubitatamente „*GIURBA*„ *Consil.*, *SANFELIC. decis. MONTAN. CAPOBLANC. de Baron. pragm.*, „*MIROGLI Cap. 6. N. 429.* Per la qual cosa è imposto l'obbligo di ben ammonire questi sgraziati, di ben spiegare le condizioni varie, ed in ispecie la riserva del principal delinquente spiegando in che consista, per istruirlo bastantemente trattandosi di cose consistenti *in jure* giusta il linguaggio dei Dottori. L'impunista durante la Causa è sempre in tempo di aggiugnere, correggere, diminuire ciò che vuole al suo revelo, e nell'Atto stesso del confronto, che si fa coi socii, può nominare altri, ed aggiugnere altre circostanze non espresse, o delle quali non si fosse precedentemente ricordato » *RAINALD. Cap. 2. §. 4. N. 39.*

Il MIROGLI al Cap. VI. N. 252. e seg. porge la formula del foglio d'Impunità da farsi, e da sottoscrivere dal Superiore, ed è riportato da altri, fra i quali il *RAINALDI*, foglio, che si legge, e spiega all'Impunista, e gli si consegna dovendolo, giusta la pratica dei nostri Tribunali, esibire al Giudice nell'Atto del suo giudiziale esame per registrarlo in Processo, e restituirglielo. Quindi
si

il pubblico esempio ne richiedesse per ogni guisa la punizione, si dovesse osservare, e ciò, sempre perchè il prevenuto non venisse ingannato sotto la pubblica fede di un Ministro, cosa che *de jure* non si deve permettere, mentre il prevenuto vede in quella figura un rappresentante del Principe, cosichè ciò che opera, lo operi col consenso di questo.

si stende il revelo coi metodi, dei quali pure essi Pratici danno esemplari per norma.

È poi necessario nei Processi d'impunità, come in ogni altro Processo, che contenga più delitti, o diversità di prove di formare, come uno specchio, o quadro delle risultanze per distribuirle, annotarle di mano in mano, che la qualità della Causa lo esiga, operazione, che agevolerà sommamente la formazione del Ristretto.

Gli oggetti, che avessero relazione al delitto, o delitti rivelati, e che venissero recuperati debbono esser fatti riconoscere all'impunista *ad oculum*, e se vi fosse uno smaltitore doloso di robbe furtive, dev'essere considerato questo per un complice, e partecipe, e qual correo dev'essere costituito ed interrogato. L'impunità non giova all'impunito in quanto ai diritti del terzo circa l'obbligarlo alla emenda dei danni non dovendo la grazia del Principe nuocere ai diritti dei privati » *RAINALD. Obs. Crim.* E, compiuto il Processo d'Impunità nella parte che concerne l'informativo, e così compiute le contestazioni, dovrà il Giudice farlo legittimare, e la legittimazione estendersi come agli altri testimonj, così all'impunista, il quale dovrà essere confrontato coi socii secondo i metodi accennati dai Pratici medesimi, che troppo sarebbe di qui enunciare in dettaglio, e di riportare i formolarj da loro dati (1). Qualora poi il revelo fosse vero in quanto all'impunista, e falso rispetto agl' incolpati; oppure l'impunista non avesse osservate le condizioni appostegli nel foglio d'Impunità, così che il Fisco volesse procedere contro di lui, siccome confesso ed incapace di godere del perdono promessogli, e ciò accadesse in grazia appunto degli accidenti sopra motivati, in

(1) Essendo in una Causa d'Impunità altri Correi contumaci si procurava un tempo, che dopo la purgazione dell'Impunista *in caput absentium*, venissero condannati in contumacia, perchè facendosi diversamente, e capitando in potere della Giustizia qualcheduno di detti contumaci, conveniva nuovamente legittimare il Processo e nuovamente purgare l'Impunista per motivo che la legittimazione da farsi dal medesimo e sua rispettiva purgazione doveva esser fatta in faccia del preteso reo; quando che se era condannato, il Processo restava legittimato per la finta confessione, e niuna necessità avevasi di rinnovare tale purgazione.

in allora conviene diffidare, e contestare, che avvisandosi il Fisco per le risultanze del Processo della falsità delle cose manifestate col suo revelo sussistenti soltanto in quanto a lui, insussistenti o false, od escluse in quanto ai da lui incolpati non debba esso perciò venir giovato della promessa fattagli, e si debba invece procedere contro di lui, qual confesso, e procedersi a termini di *gius*, poscia assegnargli due termini giusta i sotto indicati insegnamenti *A. B.* dei Pratici medesimi (1) (2) (*) (**).

Tutto

- (1) Se si desse il caso, che il revelo fosse vero in quanto all'impunista, e falso rispetto agl'incolpati, ovvero l'impunito non avesse osservate le condizioni appostegli nella promessa d'impunità talmente che si pretendesse punirlo come confesso, ed incapace del perdono accordatogli per non aver adempiuto a ciò che si fosse obbligato; conviene notificare all'impunista, e contestargli le varie cose risultanti per ritenere sussistente il revelo in ordine a lui, e non verace, od anche falso nel riguardo degl'incolpati, diffidandolo che egli non possa essere giovato dalla promessa fattagli, ma che in vece si procederà contro di lui qual confesso a tutti quegli atti, che saranno di ragione: poi gli si debbono assegnare due termini modellati l'uno, come alla lettera *A.*, e l'altro, come alla lettera *B.* tenendo l'impunista suddetto in luogo di larga, affinché non possa allegare di non aver avuto comodo di far le prove, cui alludesi nell'assegno sotto esposto. *A. B.*

A di ec.

- A.* Io infrascritto Cancelliere ec. d'ordine ec. ho aperto e pubblicato il presente Processo, e concessa la copia, o l'originale ad N. N. carcerato presente qui, ed intelligente: ho al medesimo assegnato il termine di quindici giorni più o meno ad arbitrio ec. per fare le prove che voglia ed intenda per il fine di verificare la confessione, che ha emessa sotto promessa d'impunità, e per verificare le cose in essa esposte con ogni altra circostanza aggiuntavi: a questo fine è stato posto in luogo di larga; e scorso un tal termine senza aver fatte tali prove si spedirà la Causa come di ragione, non ostante la promessagli o concessagli impunità e così ec. in ogni ec. sopra le quali cose ec. Presenti N. N. N. N. testimonj.

A di ec.

- B.* Io infrascritto Cancelliere ec. d'ordine ec. ho assegnato ad N. N. un nuovo termine di dieci giorni a fare le prove che voglia, ed intenda di fare a verificazione della di lui confessione emessa sotto promessa d'impunità, ed a verificazione di ogni altra cosa riferita, qualità e condizione apposta, ed a tal fine ho ordinato, che sia tenuto in luogo di larga. Scorso questo termine senza effetto di prova, si spedirà la Causa come sarà di ragione, non ostante la promessagli impunità, o concessa così in ogni ec. sopra le quali cose ec. Presenti N. N. N. N. testimonj.

- (2) Circa la condizione che non sia dei principali delinquenti noteremo, che

Tutto ciò riferito onde istruire nella parte pratica concernente l'argomento dell'Impunista, e della Impunità, giova d'inoltrare il discorso nello scopo della parte pratica medesima sopra la lettura delle deposizioni dei testimoni, e dei socii del delitto, o nel delitto, come sulla lettura

-
- secondo molti Scrittori, questa predica eziandio di coloro che istigano, esortano e persuadono al delitto, come dei mandanti, benchè qualche autore volesse questi più tosto delinquenti accessori, che principali.
- Non dovrebbe parimente accordarsi impunità a colui, il quale si trovasse già in carcere, e fosse indiziato del delitto, e meno se fosse, fra i delinquenti, uno dei principali, ed accordata che fosse, dovrebbe pur sempre costui palesare tutta la verità, e somministrar prove contro i socii nominati, e mancando a qualcheduna delle assunte obbligazioni dovrebbe venire gastigato condegnamente. Convieni che i termini della concessione sieno per tal guisa da non indurre questioni se la promessa fatta debba estendersi o limitarsi, se contenga il predicato di un caso, e non di un altro, che siasi in progresso scoperto. Parimente è d'avvertirsi, che se un Impune avesse ommesso di nominare un fratello suo, od indicare ciò che riguardasse un suo fratello, non potrebbe concludersi, che fosse difettoso il revelo; come non dovrebbero giovare all'impune le diligenze fatte dal Fisco e che fossero indipendenti dal fatto di lui.
- È pure d'avvertirsi al caso che un impune si manifestasse reo di altri delitti diversi da quelli narrati nel revelo, sui quali fu promessa la impunità, così che si potesse procedere per questi prima di dimetterlo senz'altra riserva. Dalle quali cose tutte si conclude, che debbono concorrere quattro cose, perchè un rivelante goda della promessa impunità: che non sia principal delinquente; che sia il primo a rivelare; che riveli tutta la verità dei fatti; che faccia conoscere i delinquenti almeno per indizj atti a far condannare i presenti ad una pena straordinaria, ed a trasmettere ai contumaci la inquisizione. alcuna delle prefate cose mancando, non deve osservarsi la promessa e deve punirsi condegnamente il rivelante.
- La impunità promessa dall'offeso, o danneggiato non può giovare al delinquente, non essendo fede pubblica quella data dalla parte.
- (*) *Un Impune non può essere tenuto a nominare il fratello, e così di nominare chiunque altro ripugni di accusare. Ciò viene anche affermato dal RAINALDI. L'Impune giura in quanto agli altri; è ammonito in quanto a se.*
- (**) *Alcuno potrebbe essere sentito anche sotto Salvacondotto. Questo comincia a correre subito dal giorno della concessione, e non dall'avuta notizia essendo continuo, e correndone il tempo di momento in momento, SAVELLI Pratica Criminale. Circa il Salvacondotto detto anche Guidatico è da vedersi eziandio il CONCIOLOI, verb. salvaconductus per apprendere quando, da chi possa concedersi, cosa operi, e quando suffraghi o no: quando sia espresso per venire, e tornare, se per una, o più volte. ec. È anche da vedersi il Cremani Cap. 16. Tom. 3. Dei Salvacondotti, come si accennò di sopra, se ne parlerà nel Capitolo del Processo contumaciale.*

tura e delle stesse loro confessioni, avvegnachè tutto ciò possa influire assaiissimo per disporre, o determinare il preteso reo a dire la pura verità. Prima però di procedere a quest'atto da farsi mediante l'opera del Notaro, perchè è quegli, che deve leggerle, sappiasi in massima, che molta circospezione si richiede, e viene raccomandata, affinchè l'Inquisito venga competentemente interrogato in precedenza a questo Atto appunto, perchè oggetto delicato, e ricolmo di molte conseguenze.

Perciò se in grazia di tutte le cose scatenanti dal Processo convenga assolutamente di far seguire la lettura dell'esame del testimonio in faccia del preteso reo per imputargli il delitto, si dovrebbe per l'ordinatoria di questo Atto notare nel Processo rispettivo un interlocutorio decreto modellato con queste o simili parole » *allora all'effetto di convincere esso costituito di bugia, e per disporlo a dire la verità, e per ogni altro miglior fine, si è ordinato di leggere a chiaro, ed intelligibile modo ad E. C. l'esame di N. N. nella parte dove comincia ec. e sino ec. Qual parte così letta, e come E. C. disse ben intesa fu E. C. interrogato cosa ora dica sulle cose lettegli.* (la ricognizione si fa senza la lettura degli esami, e sul quando questa lettura si faccia per legittimar il Processo se ne parlerà altrove discorrendo della *confrontazione, e ripetizione.*)

E qualora vi fossero altre deposizioni della stessa fatta si contesterebbe a lui tale emergenza, ed anche opportunamente si farebbero quelle leggere nella parte corrispondente variando secondo i casi la formola concernente il modo, tutto regolando con esatto criterio, mentre l'insegnamento è dato per regola generale d'applicarsi ai singoli casi.

Ma questa pratica ora esposta viene da molti scrittori biasimata, siccome pericolosa, e dannosa, e da loro si riguarda non usata, ma abusata per così togliere o scemare all'Imputato i mezzi di difesa, di modo che debbasi ommettere, quando si riconosca, che potesse arrecar nocumento all'Imputato, lasciandogli in vece un vasto campo nel Difensivo.

Comunque sia però, converrà sempre procurare che le interrogazioni ridondino di equità, nè mai il metodo posto in uso apra al Fisco una strada, la quale conducesse a sostener iniquamente le sue pretese.

Oltre la lettura accennata potrebbe per l'occasione del Costituto aver luogo parimente un confronto del testimonio, o del socio del delitto coll' Inquisito anche per imputar il delitto, e questo confronto se vogliasi fare subito dopo la lettura delle relative deposizioni conviene, che od il testimonio, od il socio, e per modo singolare, sia condotto alla presenza dell' Imputato, e che al suo cospetto presti il giuramento di dire la verità, ed ivi si faccia la reciproca ricognizione di loro persone, e quindi ratifichi, e confermi al cospetto dell' Imputato medesimo la prima deposizione. Un confronto anche fatto solo per modo d'imputazione commove un Imputato se sia veramente reo, e lo commove eziandio più che la ripetizione del testimonio fattasi senza la personale sua presenza: (*Si discorrerà pure di ciò nel Capitolo della legittimazione, avendo le cose quì esposte un'oggetto diverso da questa:*) il confronto è capace d'illuminare la mente dei Giudici, e tale si scorge riguardato anche come mezzo di legittimazione voluta dall' Art. 104. del Moto-proprio di N. S. fe. re., onde i Giudici possano così formarsi una coscienza più sicura nelle loro decisioni secondo che od un ostinato reo audacemente neghi, od un testimonio leale parli di un sentimento imparziale, costante, veridico, e verosimile, di maniera tale che il prefato Articolo 104. del Moto-proprio 5. Ottobre 1824. sia inesivo alla Legge L. 13. §. *Ideoque Dicus Adrianus. ff. de Testibus* » *vers. tu magis scire potes*; ben inteso sempre che tale confronto non abbia mai luogo fra persone, che la natura, la legge, oppure il timore, il rispetto, la riverenza, i rapporti di società o civile, o domestica, ed anche politica ributtassero.

La formola di tale confronto, al quale si allude di sopra, ed anche quì espressamente, può ad un dipresso concepirsi come segue » *allora a maggiormente convincere E. C. di bu-*
gia,

gia, e per vieppiù disporlo a dire la verità, e per ogni altro miglior fine, ed effetto venne ordinato di presentare al cospetto di E. C. la persona di N. N. testimonio, o socio, quale condotto, ed ammonito E. C. a dire la verità, avendo il testimonio giurato di dirla, e così anche il socio giurato di dirla come testimonio in quanto agli altri (e qui si osserverà ogni altra cautela, che il caso esigesse, se vi fossero p. e. parenti coinquisiti.) Poscia s'interroga il testimonio se conosca la persona di E. C., e nel caso, che sì, ne dica il nome, cognome; come s'interroga l'Imputato se conosca la persona del testimonio addotto, e se sappia dire come si chiami, poscia si soggiugne » e fattosi per tal maniera la mutua ricognizione di loro persone, si proseguì coll'interrogare il testimonio? (Si avverta bene di non confonder gli Atti di ricognizione del preteso reo, e del confronto del testimonio, che importa la imputazione del delitto, col confronto per legittimar il Processo:) quindi si registra la risposta tal quale emana dalla bocca sua, sebbene fosse miglior cosa di formar l'atto per tal guisa, che il testimonio, (dopo prestato il giuramento, e seguita la prefata mutua ricognizione) dicesse in sostanza le cose prima deposte, e poscia s'interrogasse per una maniera corrispondente; indi il Giudice interrogasse l'Imputato, se abbia inteso, e cosa risponda: oppure fosse egualmente miglior cosa di rilevare nella contestualità dell'Atto, che presente la persona di E. C., il quale udi tutte le prefate cose, conforme dichiarò, e poscia rispose col dire,, ed allora poi enunciare quali cose risponda, e dica. Finalmente, notata la replica del testimonio, la contraria risposta dell'Imputato, condurre, e dirigere l'Atto in guisa, che egli sia l'ultimo a parlare, e chiuderlo con formola tale, che mostri o di aver ciascheduno persistito nel suo detto, od altrimenti, se sia altrimenti, rappresentandone il risultato qualunque del confronto seguito; e fattosi per modo d'imputazione del delitto, e modellando di pari modo gli esami di altri testimoni-

monj, che convenisse di sentire nello scopo suddetto. *Vedi anche pag. 109. di sopra Nota 1.*

Ma giovi di quì avvertire, che non mancano Scrittori, i quali disapprovano in qualche caso, che si legga al testimonio la intera sua deposizione in faccia dell'Imputato non solo per la ragione sopradetta, bensì ancora per altre viste di prudenza, oltre le accennate, se simili viste dissuadessero tale lettura segnatamente in certe Cause, e per certi titoli di una specie ben nota alle persone dell'arte.

Il confronto poi di uno socio di delitto anche per l'effetto della imputazione del delitto esigea un tempo maggiori formalità ed esperimenti terribili sopra di lui, perchè si riguardava inabile a testimoniare dopo essersi lui pure reso delinquente. Oggi giorno abolita la tortura cui in allora il socio del delitto era sottoposto, deve formarsi quest'Atto con ogni avvedutezza, e prudenza, ed il Giudice accordare a questo socio la sola fede, che certamente è, e dev'essere sempre menomata, perchè in faccia alla legge ha un torto grave per meritarsela del tutto, ed anzi vi è tutta la ragione di scandagliarla con ogni rigore. (Vedi quanto si è detto e notato circa la tortura, e mezzi di purgazione di un socio correo, od altri nelle pagine superiori pag. 111. e seg. Nota 1.)

Inoltre giovi avvertire, che dicono molti Scrittori non essere regolarmente necessario, nè di sostanza un simile confronto, come non esserlo in genere la confrontazione, ed essere in vece pericolosa molte volte alle viste fiscali segnatamente quando fosse intempestiva, e seguisse prima che la istruzione del Processo nel caso in specie di molti coimputati, o non fosse competentemente inoltrata, e molto più per esservi, dicon essi, in suo luogo il rimedio ordinario da usarsi a tempo opportuno, cioè la *ripetizione*, mentre è straordinario, e sussidiario quello del confronto, o *confrontazione*.

Ed in ciò dire soggiungono essere questa, e per l'effetto, cui alludiamo, soltanto necessaria, quando i testimoni depongano per tal modo che sieno direttamente fra di loro contrarj *p. e.* » *uno dica, che Pietro fu presente a quel tal fatto, e Pietro neghi tale presen-*

za, o quando un testimonio direttamente contraddica al deposto di un reo, come p. e. dica di aver visto Pietro ferire Paolo, e Pietro neghi ciò assolutamente, notando essi, che la deposizione debba essere contraria a dirittura, a differenza se fosse concepita per modo solamente distinto, ed in termini tali, o con parole così costrutte, che „ *essent termini separati, quorum alter alterum non sequatur neque privative, neque positive* „, come pure essere soltanto necessario di confrontarsi per l'effetto suddetto, quando non si possa procedere alla ricognizione dell'Imputato, se non col vederlo, il che succeda p. e. quando un testimonio dica, che un tale commise un determinato delitto, ma non conoscere però quel tale se non di figura, o di vestiario, o per altro visibile conotato; mentre in allora convenga presentar al testimonio in faccia, ossia in confronto nei modi regolari quel tal imputato, affinchè lo veggia, e lo riconosca se sia quel desso.

Il qual atto si fa collocando lo Imputato fra tre o più persone a lui consimili in statura, e vestiario per evitare fattibilmente la suggestione, giacchè a dir il vero il confronto non solo è per se odioso, ma contiene in se una suggestione: quindi a tal testimonio, che deve sostenere il confronto sia in faccia del reo, sia in faccia d'altri si dà il giuramento in forma, e questo prestato s'interroga se fra le persone a lui mostrate siavi quello, che dice nel suo esame di aver commesso quel tal delitto, o quello da cui dice avere udito quelle tali cose, od aver avuto p. e. in suo potere quelle od armi, o carte, e così di mano in mano secondo i varii casi; e rispondendo per modo affirmativo, se ne identifica la persona convenientemente, il qual Atto si deve propriamente denominar *ricognizione*, e non *confrontazione per legittimar il Processo*. (Parlando poi della legittimazione, e suoi modi discuteremo se un testimonio confrontato possa nella stessa confrontazione venir interrogato dal preteso reo, se possa, dopo aver interrogato, venir ripetuto il testimonio ad istanza dello stesso preteso reo sopra suoi interrogatorj, e se ciò si possa anche dopo pubblicato il

Proeesso, dicendo gli Autori, che quando non fosse stato bastantemente interrogato il testimonio, dovesse ripetersi super interrogatoriis a reo datis, come diremo a suo luogo.

Finalmente giovi il dire, che vi è calda discussione fra i Dottori sulla necessità della confrontazione, e cioè se convenga questa più tosto *ad bene esse*, se abbia in se virtù di ripetizione, se debbasi starvi lontano; se debba ripetersi un testimonio confrontato prima della contestazione, quale sia la vera forma della confrontazione, della ricognizione, e se debba confrontarsi un testimonio invito, mentre poi ampiamente discutono sulle cautele necessarie nell'interrogare un reo confrontando; discussioni vaste, ed estese, nè compatibili colla nostra Compilazione.

(Sono pure esibite al reo armi, scritture, e simili o per convincerlo, o per stabilire un corpo di delitto, se con tali oggetti fosse stato preso, o se tali oggetti, od altri gli fossero stati trovati in casa o trovati in altra maniera).

Se tutto quanto si è detto nel corso del Capitolo circa la impunità, e l'impunista sembraci opportuno a sapersi anche come massime proficue; sembranci egualmente non inopportune tutte le altre cose fin qui dette in via di ampliazione utile alla pratica nel riguardo di tutti i casi accennati nel tema relativi, e predicabili dell'Interrogatorio sotto qualsiasi aspetto venga considerato.

E tale ampliazione di materie, alle quali è particolarmente destinato il sistema delle nostre Appendici, si deve da noi non abbandonare, anzi conviene che progredisca per lo scopo medesimo circa le altre materie accennate nel Capitolo, e fra le quali quella concernente i complici, prestando per se ed in se tale parola una idea connessa, ed in particolare col tema della Impunità; legando così ogni parte del nostro insegnamento, e mantenendo possibilmente la unità del discorso.

Gli autori ci avvisano, che *complices criminis, et socii criminis unum sonant*: in fatti alcuni ci dicono » *complex delicti idem valet atque socius criminis, seu particeps ejusdem delicti, quod alter committit, unde quan-*

do quis solus absque socio, qui participet in crimine, committit delictum, non dicitur habere complicem » vale a dire, che non possa formarsi la idea di complicità, che quando » *adsit quis, qui complexus sit in eodem scelere*, deducendo la etimologia sua dalla parola » *complecti*, che suona ancora venire a fare la medesima cosa. Onde è poi anche che gli Scrittori di queste materie, i quali vogliono vieppiù dar intender il valore delle parole „ *socio, complice* „ esprimono, che sia socio quello, il quale vada principalmente per se a commettere un delitto insieme ad altra persona, e non vada per l'interesse di questo, avvegnachè se intraprendesse di commettere quel delitto per l'interesse non suo, ma d'altri, dovrebbe qualificarsi seguace, non socio.

Le quali cose verranno viemeglio intese anche per l'applicazione, se le parole » *passione* » *ed azione* » sieno apprezzate in senso morale quando si discorre, e tratta di prestar forza, ajuto, favore, e di essere causa diretta, od indiretta od occasionale di un avvenimento, e come in un avvenimento vi si figuri attivamente, o soltanto passivamente per dedurne di che uno possa essere tenuto o del fatto, o più tosto delle conseguenze sue, e come no, (*Vedi anche il Cap. II. Tom. I. nostri pag. 22. e seg.*) così che *p. e.* un mandante, un prestante ajuto, un cooperante, o mediatore non vengano tante volte sotto nome di aventi commesso il delitto a meno che non sieno così qualificati dalle rispettive Leggi.

Complice quindi, dopo tutto il premesso, significa qualche cosa di più di *socio del delitto*, e di *partecipe del delitto*, mentre partecipe del delitto, come socio del delitto può verificarsi in colui, il quale s'ingerisce nel fatto delittuoso, sebbene non vi s'ingerisca, come dicono gli Autori, *aeque principaliter*; quando che il complice, avuto riguardo al significato proprio della parola, non può verificarsi se non se in colui che si congiunge per il fatto delittuoso insieme ad un altro *aeque principaliter*, cosichè risulti autore del delitto stesso, e colla stessa colpa.

Precisate per questa forma le idee, sembraci, che si

caveranno norme, onde nei concreti casi fissarle, e spiegarle nel senso, ed oggetto, che ci proponessimo a pag. 71 §. XXXI. Capitolo presente, affinchè con simile guida si possa anche dirigere l'Interrogatorio dell'Imputato, quello del complice, quello del socio, del partecipe, o di ognuno, che abbia presa parte nel delitto, ed a seconda eziandio di quella corrispettività di parte, che vi abbia presa, conforme si è detto allora e maggiormente si dirà parlando dei delitti singoli, dove il dettaglio dovrà essere maggiormente impegnato. (*Allora pure parleremo di ciò che possa concernere alcuni dettagli riguardanti l'argomento della Immunità Ecclesiastica locale per la estrazione di un Imputato da un luogo sacro; la personale, se un preteso reo interrogato si qualificasse esente dalla giurisdizione laica, oltre le avvertenze date nel Capitolo presente pag. 36. nota 1. la quale immunità locale dev'essere di discorso per certi delitti inesivamente alle disposizioni delle Costituzioni di GREGORIO XIV., e delle più recenti di BENEDETTO XIV.*) (1).

E

(1) Il MIROGLI Scrittore anche lodato dal RENAZZI per le sue Istruzioni pratiche che fu Fiscale generale al tempo di BENEDETTO XIV. dice che non compete all'Imputato di dettare al Cancelliere le sue risposte, ma compete al Giudice di fare tale dettatura „ *Cap. V. N. 176.* che però l'Imputato può correggersi, e soggiugnendo alcuna cosa ultro-neamente, conviene scrivere „ soggiunse da se. „ Che ha pure facoltà di far mutare quelle parole, le quali fossero in un significato differente da quello espresso da lui: e che ricusando di rispondere debba essere eccitato a rispondere *precise*, e persistendo nel silenzio, si scriva „ *nulla rispose* „ e si prosegua ad interrogare, e gli si contesti in fine che la sua contumacia sarà cumulata fra gl'indizj a di lui carico „ *loc. cit. N. 177.* ; che non gli si ammette la risposta „ *non mi ricordo* „ trattandosi di fatto seguito nella propria persona, e non da lungo tempo: Che se allega sospetto il Processante, debbasi notare tale allegazione in Processo nel modo che egli la dice, e si dimetta l'esame nel seguente modo „ *allora ec. attesa la prefata allegazione di sospetto dimise l'esame con animo ec. e senza pregiudizio ec.* quindi se ne fa Rapporto al Superiore del Tribunale per riconoscere se sia fatta in tempo abile, se sia o no ammissibile, aspettando per sentire se si debba o no più ingerire in quella tal Procedura.

Se allega la Immunità Ecclesiastica o perchè preso in Chiesa, od in altra maniera indicante tale allegazione, si debba pure dimettere l'esame col dire „ *allora attesa la prefata allegazione d' Immunità Ecclesiastica*

E se qualche volta per l'occasione di Processi compilati secondo i metodi praticati dai *Tribunali militari*, o dai

o privilegio di Foro, si dimise l'esame, e si ordinò di farne consapevole il Tribunale Ecclesiastico, riposto E. C. al suo luogo con animo però di ritenerlo a nome della Chiesa senza pregiudizio ec., e si asterrà dalla Procedura finchè sia risoluto l'articolo della Immunità, altrimenti s'incorrerebbe in censure, e sarebbero nulli gli atti.

Se un' Imputato allegghi che siasi incompetente in riguardo a lui, o perche Chierico, o per altro titolo, allora servendo in una Curia, che non abbia facoltà contro gli Ecclesiastici, si dimetterà l'esame protestando di non voler procedere in alcun conto contro Ecclesiastici, ed in qualsivoglia modo privilegiati.

E se sia altro motivo d'incompetenza, allora o si sarà certo di non doverlo attendere, e si contesterà al costituito il motivo per cui non debbasi attenderlo, e si proseguirà l'esame: o nascerà dubbio, e se ne consulterà il Capo del Tribunale prima di andare avanti per non incorrere in nullità.

Si starà pure attento se nel costituire qualche carcerato, questo cominciasse dal dire che confesserà il delitto, ma che si abbia di lui compassione, o che si rimette nelle braccia dei Superiori, perchè convenga di replicare opportunamente, altrimenti sarebbe una confessione ricevuta sotto speranza di perdono, e perciò insufficiente; così che converrà opportunamente diffidarlo in contrario, e dire che risiede nel solo Principe la facoltà di perdonare, onde non concepisca alcuna speranza di venia » FARINAC. *quaest.* 87. N. 76. e 280. 289. Se un Imputato si trovasse malato con febbre, o da altra improvvisa malattia fosse preso, non potrà sottoporsi ad Interrogatorio.

E nel proposito di allegazioni d'Immunità diremo pure che la Santa Memoria di CLEMENTE XII. nella sua celebre Costituzione. In *Supremo Iustitiae Solio* privò della Immunità Ecclesiastica tutti gli omicidiarj; eccettuati i soli omicidj casuali, ed a difesa; e stabilì che le Curie Ecclesiastiche a richiesta delle secolari acquistati che avessero indizj sufficienti a cattura, venissero alla estrazione di tali rei dai luoghi immuni, li ritenessero in Carcere, e fabbricassero il Processo, e costando del caso eccettuato, ne facessero la dichiarazione, e successiva consegna alla Curia secolare. La Santa Memoria di BENEDETTO XIV. colla Costituzione che comincia „ *Officii nostri ratio* „ comandò che i rei di ferite con grave pericolo anche in rissa si dovessero estrarre dal luogo immune, e ritenerli nelle carceri in luogo della Chiesa per attendere l'esito delle ferite e restituirli alla stessa Chiesa nel caso il ferito fosse risanato, o consegnarli al braccio secolare se fosse morto. *Vedi il Cap. IV. nostro pag. 150. e seg. anche nelle Note,*

Il MIROGLI *Cap. V. N. 203. e seg.* porge notizie sul come contenersi per fare tali istanze, ed ogni altro Atto in dettaglio N. 204. al 213.

Chiuderemo questa nota coll'avvertire, che il BASSANI nel Supplemento stampato in Imola l'anno 1796. *Cap. IV, ed ultimo* discute a lun-

dai Tribunali procedenti in via economica, o praticati dai Giudici e Tribunali di eccezione, Tribunali sempre spaventevoli per le loro forme, e per le massime, che li predominano, contro i quali la ragione gridò in tutti i tempi, e sotto li diversi sistemi politici, che si succedettero anche nell'intervallo dei cessati Governi, dovesse un Giudice omettere le formali interrogazioni, e con una frase laconica, e rapida fare le interrogazioni, e ricever le risposte degli accusati, come quando si usa di modelarli nudamente, e semplicemente col dire » *opportuna-mente interrogato* » *all' opportuna interrogazione* » e simili, senza stendere la domanda e tutta abbreviando la risposta; dovrà tuttavolta un Giudice non trarre in fallacia l'accusato medesimo qualunque sia il fine che esso Giudice abbia a se proposto con tal metodo; e sarebbe per ogni maniera degno di biasimo, se nascondesse nelle medesime un mezzo d'inganno coperto, e palliato. Mai poi, qualunque sia la Causa, collocare nelle Carceri esploratori, affinchè parlino, o studiino di cavar di bocca confessioni, e rivelazioni ai detenuti mediante bugie, fallacie, raggiri, suggestioni, dovendosi sempre con mezzi legittimi attivar la scoperta dei delitti comunque sieno stati commessi con ogni segretezza per sottrarsi al penetrante occhio del Fisco.

La nostra discussione sull' Interrogatorio dell' Imputato
sia

go, e conclude contro la massima del MIROGLI insegnata nel suo *Cap. V. a N. 210. al 216.*, e dice che benissimo un Imputato estratto da luogo immune, ed estratto per causa di delitto eccettuato nelle Costituzioni Apostoliche » *Vedi Cap. IV. nostro Tom. 1. pag. 150.* possa costituirsi, ed esaminarsi dal Giudice Ecclesiastico anche prima che dichiararsi » *costare del caso eccettuato* », ed essere ciò conforme alla mente della S. C. d' Immunità venendo ritenuto non *loco Ecclesiae*, ma *nomine Ecclesiae*, cioè per la Curia Ecclesiastica. Vendica l' Opuscolo del Sig. Scipioni dalle inurbane parole ed anche orgogliose del Sig. MIROGLI poco modesto nel suo discorso. Riporta pure il caso, ed i voti rispettivi tanto dei Teologi, come degli Avvocati, e le risoluzioni della Sacra Congregazione dell' Immunità degli anni 1785. 1788 circa il doversi o no restituire alla Chiesa un Estratto da luogo Immune, ed Inquisito per grave ferita, quando il ferito sia morto *intra quadraginta dies*, e così se abbia anche sopravvissuto ai quaranta giorni.

La risoluzione del 1788. in quel tal caso concreto fu » *restituendum esse Ecclesiae*.

sia accusato, od inquisito, o carcerato esposta col metodo fin qui tenuto, onde ammaestrare chi ne abbisognasse sopra questa parte essenziale del Processo, ed illuminare, ove faccia d'uopo i Giudici, ed i Difensori nell'esercizio delle auguste, ed importanti loro attribuzioni, abbia per ultimo corollario *dettati* non mai abbastanza ripetuti, e cioè, che le Cause Criminali debbano essere speditamente trattate, e concluse; che la carcere istituita solamente per custodire non dovrebbe essere il luogo dello squalore, della desolazione, e dei tormenti a chi non essendo per anco provato reo, non può essere sottoposto ad alcuna pena; che la maniera di agitar le Cause Criminali, e così di trattar l'Interrogatorio dell'Imputato dev'essere ragionevole, e fondata nella Legge, e nelle legittime Consuetudini, e dev'esser sostituito ai metodi stravaganti, e rozzi un buon raziocinio nella condotta degli Atti Processuali, e nella tessitura loro, a qualunque delle Parti del Processo Criminale appartengano: Che non potendosi dare una regola certa determinata, e fissa per tutto ciò che comprende rigorosamente la parte pratica, debbasi quindi non perder di vista nei casi singoli le massime generali, le disposizioni di Legge, e dove lo sieno, anche le prefate legittime Consuetudini; dovendo poi sempre la saviezza, e la prudenza supplire in tanti casi non suscettibili delle norme accennate.

Il Processo, del quale si parla, che è l'addottato da quasi tutti gli Stati di Europa, è un Processo per se ed in se inquisitorio, ed anzi offensivo, se si presti mente alla trafila degli Atti, che lo precedono, ed accompagnano fino al presente, ed ai metodi, che convien seguire nella sua costruzione. Informazioni tutte secrete, non citazione dell'Inquisito, od Imputato all'esame dei testimonj, tenebre invece per l'Inquisito, ed Imputato medesimo.

Il solo Fisco si trova collocato nella situazione più vantaggiosa; ed il solo Fisco attaccò fino adesso senza opposizione diretta.

Solamente colla contestazione l'Imputato ha cominciato a scoprire il nemico, ed a scandagliare il terreno, sopra il quale si batte.

Ora è tempo, che tutto si scopra il campo, dove le due parti, Fisco, ed Imputato, si trovano situati, ora è tempo che ognuno spieghi i mezzi di offesa, e di difesa dei quali si trova munito, affinchè si decida di chi sia la vittoria. È tempo, che si faccia il vero Processo informativo pel Giudice, il quale dovrà pronunciare definitivamente sull'esito di tale combattimento, non quale la barbarie usava nei secoli di mezzo, ma quale venne adottato oggidì dalla illuminata Europa resa sensibile alle voci della umanità negli oggetti più interessanti della Giurisprudenza, perchè si dimetta tutto ciò che siavi di disordinato nella Procedura Criminale:

In questo senso la nostra discussione si avanzerà, e per tal guisa che non facciasi mal uso di ciò che accordano i nostri lodevoli metodi della PUBBLICAZIONE, E LEGITTIMAZIONE del Processo, ed i modi di *confrontazione*, di *ripetizione*, di *far gli articoli*, e *la ripulsa dei testimonj*, con ogni altro metodo, che costituisca il *difensivo*, e le difese di un Imputato sempre sgraziato, benchè colpevole.

E noi dobbiamo tanto più lusingarci di veder praticata la esatta esecuzione dei nostri metodi, in quanto che i Giudici, ed altri ministri dei nostri Tribunali incaricati o dell'osservanza delle Leggi, o di procedere contro i delinquenti, e punirli, sono dotati d'integrità, di discernimento, di religione, e sono quali *IDDIO* ingiunse a *Mosè*, che fossero i Giudici Forensi del popolo ebreo » *elige tibi viros sapientes, et timentes Deum, in quibus sit justitia, et oderint avaritiam, et constitues ex eis, qui judicent populum* » *Exod. Cap. 18. (1)*

CA-

(1) Compiuto l'esame, tutto dev' essere letto all'Imputato, onde riconosca se sia stato scritto tutto ciò, che abbia detto; conviene che sottoscriva, od in altro equivalente modo suggelli la realtà dello scritto, e così si provveda che non sia mai impugnato quell'Atto, e sia provveduto anche alla difesa dell'Imputato, e possibilmente assicurato in modo suppletivo quanto manca pel difetto del dibattimento pubblico, dove verrebbe di nuovo interrogato. Con tale lettura si correggano gli errori che fossero occorsi, si dichiara ciò che fosse oscuro, dubbio, od ambiguo. Il *CARRARD. Cap. 6. §. 5. N. 1. il CARPZOV quaest. 173. il CLA-*

CAPITOLO X.

Della pubblicazione del Processo.

I. Il Processo Criminale come si è esposto, e si vede in pratica, viene compilato con una inquisizione avvolta nel silenzio, e nel mistero, dove il Giudice indaga, e raccoglie d'Uffizio, o sopra le istanze del Fisco o di un suo Aderente. Il preteso reo nel corso della procedura è posto nell'assoluta dipendenza dal Giudice medesimo, ed incarcerato, e diviso dal consorzio degli uomini: Le prove si ricercano ed acquistano colla massima diffidenza: tutto si occulta al preteso reo, ed egli non ha altra assistenza che le regole, colle quali viene ordinata la formazione di tale Processo (1).

La

RO quaest. 45. il BOSSIO Tract. var. de examin. reor., il CATTARIO più volte citato Pract. inter. reor. il PAOLETTI Istruzioni criminali §. 11. e 12 » SEIGNIEUX Sist. Jur. Crim. Cap. 14. insegnano moltissime cose sul come interrogare gl'Inquisiti, il riferir le quali tutte non consente colla presente compilazione.

Se convenga poi o rimetter in carcere l'interrogato costituito, quando sia carcerato, o passarlo in carcere, o rilasciarlo con sicurezza, o dargli la Città, o casa per carcere, devesi per tal effetto attendere alla qualità della causa, delle prove, alla qualità della persona » Si vegga anche il CLARO quaest. 46. 47. Circa il modo di convincere gl'inquisiti, circa le prove generalmente, il loro carattere giuridico nelle cause Criminali, e come si formi; circa gl'indizj, le presunzioni, le congetture, le loro divisioni, e sedi, loro uso, modo di cumularli, e loro specie; circa la prova per documenti; circa i testimonj, loro differenze anche secondo la varia condizione delle persone, formalità di assumere le testimonianze, e modo di valutarne la fede, e l'autorità, si veggano i nostri Cap. V. per tot. coll' Appendice, Cap. VI. VII. VIII. per tot. colle Appendici, sulle quali cose nell'effetto singolare si parlerà scorrendo dei delitti singolari non consentendo di qui esporre tali insegnamenti. Ognuno dei nostri lettori riconoscerà poi da tutte le cose riferite la necessità di legare insieme le parti del Processo Criminale, delle quali è una essenzialissima il Costituto. Ogni ripetizione diverrebbe vana e noiosa. Resta solo di convenientemente applicare ai rispettivi casi tutto ciò, che si è insegnato, e s'insegnerà parlando dei delitti in specie.

(1) Per la intelligenza delle varie cose concernenti la *Pubblicazione*, e la *Legittimazione* del Processo, delle quali si parla in questo e nei seguenti Capitoli, e per la debita applicazione ossia parte pratica, crediamo be-

La pubblicazione, e la legittimazione squarciano il velo, che ricopre l'edifizio del Fisco, e fanno strada ad
assu-

ne di premettere, che consultati fra gli antichi, *Zuffi, Guazzini, Ambrosini, Rainaldi* Scrittori nei secoli *XVI. XVII.* e fra i più moderni *Scipioni, Mirogli, Bassani*, Scrittori di Pratica dei nostri Tribunali nel Secolo *XVIII.*, si ricava, che la dichiarazione di avere per *bene rite recte* esaminati i testimonj sentiti in Processo si fece in due tempi, e modi, e cioè quando *prima* che si comunicassero all'Inquisito le risultanze del Processo; e quando *dopo* essergli questo stato esibito.

Che fuori di Roma, e nello Stato Ecclesiastico venne quotidianamente usata la prima pratica, mentre poi in Roma usavasi ed usossi la seconda per cui contro i Giudici *de partibus* esclamava il *Zuffi*, e si legge tale esclamazione così espressa » *è un abuso la pratica introdotta dai Giudici de partibus di non pubblicare il Processo, se l'Imputato non abbia in pria dichiarato di avere i testimonj per rite, recte esaminati, abuso che non s'introdusse mai nei Tribunali di Roma* » Chiama pure abuso la maniera di confrontazione usata, almeno al suo tempo, nel Tribunale del Governo. Perchè poi fosse praticato così, e quali le conseguenze, che rispettivamente derivavano e quale lo scopo di tale diversità, e la convenienza più dell'una, che dell'altra lo vedremo nel progresso di queste discussioni.

Si ricava parimente dagli antichi, e dai moderni Scrittori, come dai Processi di molti Tribunali ripristinati dopo l'anno 1815, che compiuto il Processo informativo ed offensivo si fece, e fu un decreto modellato come segue con poca, o nessuna differenza rispettivamente, e sempre nel proposito di pubblicazione de' Processi, e di loro legittimazione » *Allora il L. T. o G. P., accettate ec. rigettate ec. ha dimesso l'esame, ed ordinato, che l'imputato sia posto in luogo di larga col termine di tre giorni, più o meno a far le sue difese, ed ordinata la comunicazione del Processo in originale o copia, avuti però in pria i testimonj per rite, recte ricevuti, e legittimamente esaminati salve le eccezioni ec. la ripetizione, e senza pregiudizio di ulterior Processo, ed esame in ogni, ed altro miglior modo (qualcheduno dei nostri aggiugne) » senza pregiudizio di quella impinguazione, o retificazione, che possa venir ordinata dal Tribunale giusta l'Editto 26. Novembre 1817.*)

Si ricava che il preteso reo se sia presente e sia negativo si faccia, e si facesse ancora il decreto di *pubblicazione*, e dopo aver poi scritto » *il presente Processo venne aperto, e pubblicato* » si scrivesse successivamente un Atto, come alla modula riportata dal *MIROGLI Cap. III. N. 63.* e *BASSANI Cap. I. Lib. IV.* consegnandosi ora sì, ed ora no il Processo od in originale, od in copia al difensore per consigliare di conformità il preteso reo a fare la legittimazione più confacente » *BASSANI Lib. IV. Cap. 2. a N. 32 al 35.* ed altri Scrittori, del qual vario metodo, e perchè così tenuto si parlerà pure a suo luogo nel Capitolo della *Legittimazione del Processo.*

Si ricava finalmente, che se il preteso reo dichiarasse di avere i testimo-

assumere tutti quegli Atti, i quali rendono giuridico il Processo riguardato fino adesso per illegittimo, siccome fatto *clam*, et non citata parte.

La legittimazione, e segnatamente quella per *confrontazione*, subentra in certo modo nel luogo della contestazione usata nei tempi antichi, ed imprime un carattere solenne alla Procedura, benchè più solenne, ed imponente sia un pubblico dibattimento (1).

II.

nj per *rite recte ec.* si pubblicasse il Processo, si assegnasse il termine per le difese. Legittimato però per *confrontazione*, dicono gli Autori suddetti, e segnatamente gli ultimi, che non si dava, nè si dia o Processo, o copia prima della legittimazione; e venisse in allora anche tolta la *ripetizione* di consuetudine nelle Curie di *Bologna, Ferrara*, dove i testimoni, ed anche i periti confrontati una volta, più non si ripetevano. Essi Scrittori danno modole dei *decreti di pubblicazione, suo Atto*, di quello di *dichiarazione*, e di ogni altro, se il *preteso reo sia negativo*, come se sia *confesso*, o sia in parte *negativo*, ed in parte *confesso*: danno formolarj dell' *Comparsa del Fiscale per la ripetizione*, se il *preteso reo* ricusi la prefata dichiarazione. Il bisogno di fissar massime uniformi suggerì di dire le narrate cose, sulle quali cose, ed usi si parlerà nei Capitoli immediati.

(1) Abolito presso di Noi il Codice d'Istruzione Criminale vigente all'epoca del ripristinamento del Governo della Santa Sede seguito nel Luglio 1815. venne dal Supremo Gerarca, e Legislatore ordinato in allora che nella formazione dei Processi informativi venissero osservate le regole stabilite pei Tribunali di Roma, T. 1. pag. 97. Nota 2. e T. 11. pag. 87. Nota 1. (nostri) Editto 5. Luglio 1815. Art. 53; e che le stesse regole venissero osservate per la pubblicazione, contestazione ec.

I Moto-proprij 6. Luglio 1816. della Santa me. di Pio VII. e 5. Ottobre 1824. di N. S. fe. re. disposero nell' Art. 98. quello e nel 102. questo, che fino alla pubblicazione di un Codice di Procedura Criminale si osservassero nella formazione dei Processi le regole trovate attualmente in vigore. Le regole attualmente in vigore nel riguardo dell' Editto 5. Luglio 1815. fondamentale del ripristinato sistema politico, e di Governo sembrano essere se non se le regole stabilite pei Tribunali medesimi di Roma per la litterale disposizione dell' Editto ora citato; così che per la pubblicazione, e legittimazione ancora convenga di uniformare ogni Atto di Procedura inesivamente alle medesime.

Tali regole poi risultano segnatamente dal Diritto Canonico, e Civile, dalle Costituzioni Pontificie in specie di PAOLO III, PIO IV. S. PIO V., PAOLO V. e di altri Sommi Pontefici loro successori come p. e. BENEDETTO XIV. CLEMENTE XII. e XIII, PIO VI. e PIO VII. tutti di glo. me. e l'ultimo colla tante volte ricordata Costituzione *Post Diuturnas* dell'anno 1800.

Tali regole risultano dalle Risoluzioni della Sacra Consulta, dai varii metodi diramati per di lei ordine ai Tribunali, o Giudicanti coll'organo

II. La pubblicazione deve essere considerata sotto due rapporti, di *pronunciativa* cioè, e d'*insinuativa*: *pronunciativa* quando il Giudice dice » PUBBLICHIAMO ec., *insinuativa*, quando i detti dei testimonj sono insinuati alle parti, e loro letti. Alcuni autori rimarcano differenza, ed anche grande fra l'una, e l'altra dicendo, che per la *pronunciativa* non è tolta una nuova *produzione di testimonj*, e nè anche la *ripetizione dei medesimi*, a differenza della *insinuativa*, la quale, secondo loro, esclude la prefata produzione, e ripetizione » MODERN. ROM. in quacst. 75. N. 2. che riporta quanto si esige per la forma, e validità della pubblicazione.

La *pronunciativa* si denomina anche semplice, e la *insinuativa* solenne.

La *pronunciativa*, dicono gli Scrittori, che viene fatta dal Giudice, e per suo mercenario officio, ed ommessa che induca la nullità del Processo, così che non si potesse condannare il preteso reo, perchè fosse tolto per tal guisa

di Mons. Fiscale generale: come vi sono norme e con qualche specialità circa i *Processi contumaciali* nella Costituzione Barberina, e nelle Dichiarazioni del Cardinal Sacchetti, ed altre ec., e circa le Procedure in certi delitti come *omicidj, ferite ec.*, vi sono varie *Encicliche* anche di tempi non lontani della Suprema Secreteria di Stato consegnate nelle Opere del Rainaldi, del Seta, del Martini, del Bassani, e del Mirogli, i quali rispettivamente scrissero sulla Pratica dei Tribunali di Roma, benchè parlino ancora di altri Tribunali dello Stato, cioè *Legazioni, Marche, Governi di Paesi soggetti alla Consulta*.

Ben analizzando quanto viene stabilito nelle Leggi Comuni, nelle Costituzioni dei Pontefici, nelle Opere di quegli Autori riconosceremo, che nello Stato nostro si volle, che la *pubblicazione*, e la *legittimazione* del Processo seguissero pure con tutta legalità, e solennità anche in tempi antichi, e maggiormente oggi giorno nelle cause capitali, per le quali la *legittimazione* del Processo si può fare col *confronto dei testimonj avanti i Giudici, che debbano giudicare*, Art. 104. MOTO PROPRIO 5. Ottobre 1824.

Ed a giustificare l'importanza della *pubblicazione*, e *legittimazione* con ogni solennità, trattandosi fino a quel punto di Atti più tosto di Foro che di *Giudizio*, basta consultar il senso comune sì veramente, che questo non sia divenuto raro, e prezioso al pari del senso buono.

E realmente col fatto della *pubblicazione* il preteso reo si pone in misura di acquistar cognizione dei detti, e delle persone esaminate, lui non citato; e così di legittimar il Processo come più gli convenga.

sa il mezzo della difesa » *URSAJA Instit. Crim. Edizione di Venezia 1724. Lib. 4. tit. 10. N. 31.*; come dicono, che siavi la *insinuativa*, allora solamente, che si abbia avuta cognizione, e notizia delle cose state deposte nel Processo insinuandole alle Parti, nè sia, secondo *CLARO*, e *ZUFFI*, della essenza inerente alla *pronunciativa*, per la quale il Processo resta aperto, e l'Imputato può con effetto difendersi; mentre poi, dice *ZUFFI* stesso, col fatto della confrontazione s'induca benissimo una pubblicazione del Processo offensivo » *ZUFFI, Lib. 3. quaest. 76. N. 1. 2. 3.*

III. Abbandonando le molte questioni, che si fanno, i molti pareri, che si allegano circa la *Pubblicazione del Processo* ora esaminata in se stessa, ora nel riguardo della *legittimazione*, e *suoi modi*, ora negli effetti suoi; diremo solamente quanto essenzialmente importi di sapere nello scopo della nostra Pratica, mentre non consente colla proposta brevità d'impegnarci in tanti dettagli, quanti si leggono negli Scrittori segnatamente di antichi tempi (1).

(1) La *pubblicazione* del Processo viene da noi trattata preliminarmente alla *legittimazione* del medesimo, sebbene i Pratici indichino questa per la quinta parte del Processo, e la *pubblicazione* per la sesta, come si vedrà anche parlando della *legittimazione*. Distribuiremo però la materia così che sia sempre rimarcato che quella e questa si trovano rispettivamente connesse.

E la materia verrà trattata a modo da far comprendere, che se l'accusa e la pena sono un parto della politica; però *dalla pubblicazione, dalla legittimazione, e segnatamente dalla vera* comincia la difesa del preteso reo discesa non dalla politica, ma dalla natura.

E se dove sia addottato il pubblico dibattimento accade, che il Processo secretamente istruito da Magistrati designati dalla Legge riceva un carattere di legalità per la maniera accennata ed inerente ai metodi, che lo precedono ed accompagnano; la *pubblicazione* però, e la *legittimazione del Processo*, malgrado un sistema diverso, producono l'effetto, che gli Atti costrutti *etiam et non citata parte* acquistino quel carattere di legalità, e di pubblicità di che sono spogli fino allora, ricevano la capacità e la potenza di operare legalmente sul preteso reo; esigendo essenzialmente l'ordine stesso del giudizio, che per la efficacia di questa *pubblicazione*, e *legittimazione* non sieno ommesse le prescritte forme solenni.

Ogni Codice di Procedura Criminale lo riconobbe, ed ammise anche nei paesi, nei quali non è addottato il pubblico dibattimento, affinchè la giustizia fosse resa con ogni imparzialità, e non s'incorresse la pubblica indignazione, la quale insorge sempre, quando quella non sia rettamen-

I PRAMMATICI scrivendo della *pubblicazione del Processo* enumerano, come ora si notò, le parti nella seguente maniera » 1. *Accusa o denunzia*, 2. *Prova del delitto in genere*, 3. *Prova del delitto in specie*, 4. *Esame o Costituto dell'Imputato*, 5. *Legittimazione del Processo*, 6. *Pubblicazione del Processo*, 7. *Difese*, 8. *Sentenza*. Tenendo noi altro ordine indicammo la *Pubblicazione* per la quinta parte del Processo » *Cap. II. §. VIII. Tomo I. pag. 69*. Questa distribuzione ci sembra appunto analoga alla ragione, e concorda eziandio colle massime sanzionate della SACRA CONSULTA fino dall' Anno 1744. *MIROGLI Cap. 3. N. 62*.

In fatti come può concepirsi la idea di *Legittimazione del Processo* in qualunque delle maniere addottate si faccia, e concepirsi la idea di difesa, e di sentenza, senza che preceda con effetto la *pubblicazione* segnatamente *pronunciativa*, perchè essenzialmente necessaria giusta quanto abbiamo or ora detto per decidersi sul modo di far tale legittimazione; e come diversamente procedendo si potrebbero riconoscere i mezzi di difesa da porre in campo? Il solo riflesso del pregiudizio, che deriverebbe ad un Imputato, se legittimasse, *p. e. per dichiarazione* senza che il Processo fosse stato in pria decretato di *pubblica-*

te, ed imparzialmente amministrata. Ed ogni *Codice* fondato nell'ordine essenziale ai giudizj non dimenticò le massime di primario bisogno. Leggansi *p. e.* il *Codice d'Inghilterra*, quale offre il Commentario di BLAKSTON » *traduzione DI COYER* » quello d' *Istruzione Criminale* di Francia anche un tempo presso di noi vigente, meno la istituzione dei giurati, e vi si trova benissimo indicato l'ordine del giudizio in questa parte importantissima, come trovasi nelle relative Sezioni dei CODICI di Napoli, Toscana, Modena, Parma, Piemonte.

Così nel *Codice penale Austriaco* vi si prescrive l'ordine della Criminal Procedura sino alla Sentenza. Da per tutto si ammirano circospezione, ordine, e prudenza. Il Sig. BARBACOVÌ Cancellier emerito del già Principato di Trento dice però nelle sue Osservazioni sopra alcuni Codici penali moderni » *Volume secondo* » *Milano 1824.* » *pag. 250. Edizione Silvestri* » che nella Procedura addottata dal Codice penale Austriaco viene ommessa la parte sì essenziale, qual è la difesa del reo, e dell'uffizio, e dei doveri di un difensore, e dei soccorsi, che la Legge deve pure prestargli per quest'oggetto.

blicazione, e con effetto pubblicato, sarebbe sufficiente per giustificare l'ordine indicato, e per far riguardare assurda la contraria idea, che cioè i testimonj si abbiano per legittimamente esaminati dal Fisco in pria che il Processo sia stato aperto, e pubblicato, ed in pria che il preteso reo lo abbia visto, e siasi consigliato col suo difensore anche speciale. Il Codice *Leopoldino* ben a ragione tanto lodato dispone ai §. XIII. e XIV. per regola generale, che tosto che l'Imputato abbia risposto alle contestazioni segua la *pubblicazione del Processo*, e quindi tale *pubblicazione* sia susseguita dalla *legittimazione* del medesimo. La Suprema Secreteria di Stato anche nell'Anno 1824. dopo avere maturamente esaminato un Processo di molta importanza, e dopo averlo ritenuto, e dichiarato per ultimato, ordinò che si facesse la *pubblicazione* del medesimo, indi la *legittimazione*; cosichè tale pubblicazione nella serie dell'ordine degli Atti debba precedere, e con corrispondente effetto la *legittimazione*.

IV. E consultandosi i più vecchj Scrittori della Pratica più antica si rileva, che presso i nostri Tribunali, ed i Tribunali di altri Paesi, malgrado l'opinione contraria da qualcheuno sostenuta, il Processo era prima pubblicato, e veniva dopo esaminato dal Difensore del preteso reo nello scopo di consigliarlo sul modo di farne la *legittimazione*.

I Tribunali di Roma offerirono il primario esempio non solo di far precedere la *pubblicazione del Processo* alla sua *legittimazione*, ma altresì o prima di farla, od anche non assolutamente fatta, colà si dava all'Inquisito o l'originale, o la copia del Processo per legittimarlo opportunamente mediante la *ripetizione* (*E nello Stato nostro d'altronde dobbiamo finora fare i Processi colle regole dei Tribunali di Roma, Cap. IX. pag. 88. Nota, e sopra nella Nota riportata a pag. 145.*

Ciò discende dalle Leggi, che hanno non abolite, ma solamente differite le forme, colle quali era ordinato, che i testimonj dovessero esaminarsi, previa la citazione della parte, onde facessero prova „ *Tex. in L. Si quando*
Tom. II. 20 *Cod.*

Cod. de testibus, „ *Cap. 2. Extravag. tit. idem*. E se tornò, o torna al bene pubblico, che, seguito un delitto, si assumano informazioni tanto per dimostrare il fatto delittuoso, ed il delinquente, quanto per dimostrare se dolo, colpa v'intervennero, ed il grado di quello, o di questa; e se si ritenne nel duplice prefato scopo di assumere secretamente le informazioni, e di riceverle con tutta cautela per ovviare ai raggiri, alle imposture, alle cabale, alla subornazione, alla fuga dei delinquenti, ed a simili disordini; tuttavolta, compiuto appunto il Processo Informativo, interrogati i pretesi rei, si doveva, e si deve dare uno sviluppo alle forme deferite a questo punto, perchè così possano omologarsi atti informi, ed inefficaci per la disposizione della Legge, ed omologarsi appunto in modo solenne per il seguito della *pubblicazione del Processo*.

- V. Ed il BASSANI riguardato sempre esimio maestro per le sue Istruzioni Teorico Pratiche ad uso anche delle nostre Curie Criminali conclude in questo senso nella sua *Addizione*, e ciò conclude non ostante che avesse parlato, e variamente, ed anche in senso diverso nel *Libro quarto* dell'Opera sua principale ed avesse così parlato per bocca del *Cartario* e dell'*Ambrosini*, e conclude, come massima generale, essere più vera la opinione di coloro, i quali (*contro il parere e di CLARO, e di SAVELLI*) asseriscono doversi pubblicare il Processo in pria, e consegnar poscia od in originale, od in copia all'Imputato precedentemente alla sua legittimazione *per declarationem*, non includendo neppure nel decreto, ed Atto di pubblicazione la clausola *avuti però prima i testimoni per rettamente, e legittimamente sentiti dal Fisco*: e poscia spiegando le cose dette per la divisata maniera nel citato *LIBRO QUARTO*, indica la pratica da lui tenuta corrispettivamente alle varie situazioni di un Processo per l'applicazione della regola discussa. Le quali situazioni sebbene dipendenti da concreti casi contingibili in un determinato Processo, sono però circoscritte

te, e noi quì le accenneremo tanto nello scopo, che viene avvertito dal lodato Scrittore, come per la diretta influenza, che queste situazioni hanno nel metodo, ed uso della *Pubblicazione*.

Sono le medesime, se il Processo concerna un reo confesso del delitto, od un reo negativo e nel caso di confesso, se la confessione sia *vera*, o *finta*; sono se il Processo comprenda imputati più di numero, e se fra questi, altri sieno *in carcere*, altri *contumaci*; se il Processo riguardi un solo delinquente imputato di più delitti, od anche di più delinquenti prevenuti bensì di più delitti, ma non sia però completo il Processo nella parte delle informazioni essenziali ad alcuni fra i delitti apposti: E tutto ciò è degno di attenzione anche perchè riguarda casi spesso verificabili in pratica.

Pertanto se il Processo riguarderà uu confesso, e la confessione sarà vera, il Processo viene legittimato in conseguenza della medesima, e quindi sarà anche con ciò stesso pubblicato senz' altra riserva, e senz' altre questioni, così che necessariamente debba essere allora comunicato al reo confesso, ben inteso, che sia già stata verificata la sua confessione, a differenza del caso di confessione finta per la contumacia, dove per regola generale di Diritto, e per natura stessa del Processo non viene questo pubblicato formalmente, e meno se ne dà comunicazione al contumace. Che se il Processo relativo concerne un reo negativo, e reo presente (*che che dieano altri in contrario, e segnatamente il CONCIOLI, Verb. Processus*) il Processo deve in allora essere decretato di *pubblicazione*, essere aperto, e pubblicato con effetto, e ciò precedentemente alla *legittimazione*; come devesi far precedere a questa la consegna del medesimo Processo al Difensore speciale dell' accusato, perchè lo consigli, e decida a quella forma di *legittimazione*, che crederà più proficua, e che sia concesso di fare » *BASSAN. Sup. Addit. Cap. 1. N. 88. 89.*

E se il caso concernerà un Processo d' imputati più di
nume-

numero, ed alcuno di essi sia contumace (*) ed alcun altro si trovi carcerato, in allora si deve non pubblicare il Processo fino a che non sia stato esaurita la condanna degli assenti, „GOMEZ. tit. de delictis Cap. 1. sub N. 28. „§. unum tamen est „ Angel. de maleficiis §. advers. tamen N. 2. pratica questa attestata per continua, e generale delle Curie, dice il CABAL. Cas. 75. N. 11. Quæst. Crim., e dicono CLARO, BAJARDI, CALVALCA de Brach. reg. p. 4. N. 157., i quali avvertono di essere stato così osservato dai buoni e pratici Giudici, siccome metodo vero, e più sicuro di Procedura. Che se il Processo riguarderà un accusato di più delitti, e non sia completo nelle informazioni essenziali per taluno dei compresi, in tal caso non si deve pubblicare nella parte, nella quale sia incompleto, pratica questa la quale è appoggiata nella massima di Legge di non divider cioè la continenza delle cause criminali, e pratica, la quale, al dir di molti, predica dei fatti delittuosi anche separati, e distinti, onde sia ultimato tutto con un sol Processo, e con una sola Sentenza benchè sembri a qualche Scrittore di queste materie, che sia soltanto ciò riferibile a quelle, fra le Cause Criminali, le quali sono annesse, e rispettivamente connesse, e non altrimenti. Se è prezzo dell'opera il dire per una indispensabile regola di Procedura le cose finora espote, il ragionarle proporzionatamente, ed il corredarle di osservazioni per non errare possibilmente nell'applicazione delle regole alla evenienza dei casi riferiti, e di ogni altro, e per non deviare nemmeno dai principj di massima, conviene pur anche toccare inoltre più da vicino la tesi della pubblicazione del
Pro-

(*) In queste Procedure intimata ed eseguita che siasi la inquisizione contro il contumace colla narrativa del delitto e di tutte le circostanze del medesimo, ed esauriti che siansi tutti gli altri Atti contumaciali giusta le prescrizioni della Costituzione Barberina, e relative dichiarazioni del Card. Sacchetti dell'anno 1656, ed anche giusta la particolare pratica dei Tribunali rispettivi si deviene immediatamente a dichiarare l'incorso nelle pene, ed a pronunciare la Sentenza condannatoria » URSAJA Instit. Crim. Lib. 4. Tit. 10. N. 30. Se ne parlerà nel relativo suo Capitolo.

Processo circa la relativa struttura. Per tal guisa sembra a noi, che si possa fare una idea a questo riguardo più concreta, e che ne seguirà l'effetto di facilitare lo sviluppo pratico, e maggiormente, indicando quanto si legge negli Scrittori nostri, e di altri paesi, ben inteso, che i nostri metodi di procedura non predicano di quelle formalità, che sotto questo rapporto accompagnano i pubblici dibattimenti, per cui la nostra pratica di procedere, e di giudicare sia ben differente, se non del tutto diversa da quella addottata con tale sistema.

Nel prefato senso quindi, ed al prefato oggetto deve dirsi, che allorquando un Inquisito abbia confessato il fatto delittuoso, che forma il tema della Procedura, dovesi, subito dopo compiuto l'interrogatorio, registrare nel Processo un tal Atto, il quale giusta almeno le norme date dagli Scrittori, esprima, come segue „*allora accettate ec. rigettate ec. fu dimesso l'esame o costituito venne assegnato ad E. C. il termine di tre giorni più o meno ad arbitrio a dire contro la propria confessione, al qual fine fu aperto, e pubblicato il presente Processo, ordinandone la consegna della copia, o la ispezione dell' Originale a chi di ragione, e che E. C. sia posto in luogo di larga con animo però ec. in caso ec.* (Si veggia quanto diciamo nell'annessa Appendice, anche nel riguardo di publicar il Processo ad un Confesso pag. 157. e 164.)

E se l'accusato, od Inquisito sia del tutto negativo, conviene, dopo averlo fatto reo nelle forme, e per le maniere insegnate „ *Cap. IX., pag. 77. §. XXXIV.* „ esprimere in Processo l'Atto di pubblicazione per la guisa seguente, la quale si legge pur anche negli Scrittori, che trattarono espressamente di queste materie accennandole essi, come le forme le più addottate ed indicandole chi precisamente, chi per equipolenza colle parole = *fu aperto, e pubblicato il presente Processo per l'effetto della corrispondente legittimazione, e fu assegnato il termine di tre giorni più, o meno ad E. C. per le sue difese da farsi a suo luogo, e tempo, al qual fine venne ordinata la consegna della copia, o la ispezione*

dell' originale a chi di ragione. Se l'accusato, od inquisito sia confesso in parte, ed in parte negativo conviene esprimere l'Atto suddetto „ *fu pubblicato il presente Processo per l'effetto della competente legittimazione in parte, ed in parte per dire contro la sua confessione, e rispettivamente difendersi, al qual fine fu ordinata la consegna della copia, o la ispezione dell' Originale del Processo medesimo,* „ (*Si combinino queste diverse maniere con quanto si è detto nelle Note superiormente ed anche più sopra in principio del Capitolo.*) Ciò che sia costruzione gramaticale più competente alla più esatta dicitura dell'Atto medesimo, od Atti non è quanto siasi voluto indicare; noi cogli esemplari suddetti, ed altri proposti, od indicati abbiamo riputato bene di metter sott'occhio l'equivalente da esprimersi, ed addattarsi congruamente, giacchè alla sostanza, all'essenziale, ed alla quiddità dell'Atto mira, e mirar deve primariamente la nostra istruzione, come al finale oggetto, per cui l'Atto stesso venne istituito dalle Leggi.

E, sebbene sia il BASSANI quegli, il quale, fra i diversi *Teorico-Pratici*, presti le suenunciate formole, o le equivalenti loro, non si ommette però di avvertire, ch'egli stesso varia in alcune cose, e dice segnatamente, che allorquando si tratti di reo negativo in parte, ed in parte confesso debbasi nel contesto dell' *Interlocutorio decreto di pubblicazione e di assegno del termine per le difese*, esprimere inoltre le seguenti parole, cioè „ *avuti però in pria i testimonj esaminati dal Fisco per rite, recte, et legitime esaminati, salve le eccezioni ec. e la ripetizione ec. e senza pregiudizio di ulteriore Processo, ed esame in ogni miglior modo ec.* (Questo discorso sarà meglio compreso combinandolo con ciò che in proposito appunto di tali riserve si dirà in progresso, allorchè si parlerà della *legittimazione per dichiarazione*, e di quanto altro è connesso alla medesima): formola di *pubblicazione* che si trova anche analoga a quelle date dal ZUFFI, dall'AMBROSINI, dall'URSAJA; soggiugnendo egli poi che se il Processo fosse stato prima di tale Atto

legit.

gittimato per confrontazione, in allora si dovessero omettere tali aggiunte nella sola parte della clausola „*avuti ec.* (Nel progresso del discorso circa la legittimazione, circa gli articoli super interrogatoriis, circa il difensivo, circa la repulsa si comprenderanno vie meglio questi modi di dire ed il loro valore, mentre convenga ora di qui notare, che in proposito di confronto dei testimonj in faccia del preteso reo, dice il MIROGLI, che era anche praticato dai Tribunali di Roma, e delle Legazioni Cap. 3. N. 64. ma non così dai Tribunali che erano subordinati alla SACRA CONSULTA; e che se volevasi in qualche caso valersene per il più sollecito disbrigo delle Cause, se ne doveva sempre impetrare la facoltà da N. S.) (1) Di questo privilegio ne parlano anche le Abbreviazioni del 1800.

VI. Se noi volessimo riferire tutto quanto scrivono lo Zuffi, l'Ambrosini, il Rainaldi, il Bassani, il Mirogli,

(1) Ben ponderato quanto si è esposto, o notato si dissiperà ancora quell'apparente anfibiaologia, ossia discorso equivoco che travedesi nel MIROGLI » Cap. 3. N. 69. quando dice » ivi » *legittimatosi ec. si deve pubblicare il Processo al reo, o dandogliene copia, od accordandogli l'originale, come più suol farsi al presente, e se gli deve assegnare il termine a fare le sue difese.* Ciò si rimarca da noi, perchè esso MIROGLI nell'Art. 62. detto Cap. 3. ha espressamente ritenuto che la pubblicazione del Processo deve precedere la legittimazione, e ciò per ordine della Sacra Consulta, e, com'egli soggiugne, per motivi giusti, e di ragione, e di equità dalla medesima avuti.

Noi abbiamo riputato bene di parlare con qualche dettaglio della pubblicazione perchè interessantissima parte del Processo. E siccome in ordine alla pratica dei nostri Tribunali furono varie le opinioni sulla medesima, perciò abbiamo voluto riferire tutti i premessi discorsi, dei quali la ragion sufficiente si riconoscerà maggiormente nel progresso, e più quella che concerne la necessità di osservare con sommo rigore le forme prescritte per conservare la legalità negli Atti singoli. Ed il MIROGLI medesimo nel detto Cap. 3. §. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. espone tale discussione, che conclude in maniera da giustificare quanto viene da noi asserito circa l'ordine da tenersi. Espone pure „ §. 58. 59. „ i formularj secondo la pratica dell'Ambrosini un tempo addottata, e li formularj di Roma successivamente al 1744. addottati §. 63. „ appunto sulla struttura degli atti relativi alla pubblicazione, legittimazione, successive difese, o facciasi la legittimazione per dichiarazione, se così piace o per altra delle addottate maniere, sulle quali riferiremo più oltre cosa indichino le Abbreviazioni del 1800. richiamate dall'Art. 24 della Costituzione *Post diuturnas*,

e tant' altri nell' argomento della *pubblicazione del Processo*, come Atto considerato in se, o considerato nel riguardo della *legittimazione del medesimo*, e *suoi modi*; nel riguardo delle pratiche dei Tribunali di Roma, di quelle usate nelle Legazioni, nei Tribunali subordinati un tempo alla Sacra Consulta ed addittate dai medesimi nelle loro Opere, avremmo, come si accennò più sopra, troppo a dire, e verisimilmente con poco utile per tutto quanto appartenga all' essenziale della questione discussa, ed all' oggetto più essenziale, in che si risolve la questione medesima, e forse con moltissima noja dei leggitori.

E le questioni inutili declinando, riterremo ferma soltanto la massima stabilita dalla SACRA CONSULTA di pubblicare prima, e legittimare poscia il Processo; e stabilita in vista appunto della discrepanza di opinioni fra i Dottori; quindi facendo cuore a noi stessi, dopo le poche cose da dirsi nell' Appendice del presente Capitolo c' impegneremo nel grave soggetto della *Legittimazione del Processo*, discorrendo in breve bensì, ma con proporzionato interesse, la materia degli *Articoli super interrogatoriis*, e della *repulsa* giusta quanto si è or ora accennato, e ne discorreremo per la connessione, che hanno rispettivamente questi argomenti *col Processo difensivo* compenetrato in questi Atti, i quali si modellano convenientemente all' evenienza dei casi. Così faremo vieppiù conoscere quanto hanno disposto su tale importante riguardo le Leggi, ed anche le nostre legittime Consuetudini, onde il Processo Criminale sia fornito di tutti i caratteri legali dopo che sortì informe dalla mano del Fisco, che fino allora lo compilò *clam, et non citata parte*.

La difesa, la Sentenza, e quindi l' inapprezzabile rimedio dell' appellazione faranno poi il corollario di questa prima parte delle nostre Istruzioni, più le cose da dirsi sul Processo contumaciale, e sul Procuratore del Fisco. La parte seconda tratterà dei delitti in specie, e dei mezzi di provarli colla classificazione indicata nel nostro Prospetto, ed attendosi, benchè in ristretto, alla classe, ai titoli, ai gradi, alle specie, cui si alluse nella pag. 23. asterisco Tom. I.

APPENDICE

La pubblicazione del Processo deve aver luogo qualunque sia il delitto, che forma il soggetto della Procedura, sia o convinto, o confesso l'Imputato.

Non mancano però Scrittori, i quali dicono, che quando un Inquisito siasi reso confesso, non faccia d'uopo di apporre nel decreto di pubblicazione la clausola „ *avuti i testimonj ec.* di che non si ommise di dar cenno superiormente verso il fine del Capitolo §. V. Questa opinione però viene combattuta dal BAJARDI, il quale sostiene, che si debba in tal caso includere nel prefato decreto anche la suddetta clausola per la ragione, che se la confessione venisse mai in progresso annullata per qualche motivo, avverrebbe in conseguenza di ciò, che il testimonio non ripetuto non provasse corrispettivamente a questa parte.

Comunque si dica, è però sempre costante, ed evidente la necessità di pubblicare il Processo eziandio ad un confesso pel motivo certamente apprezzabile, che il confesso medesimo potrà così addurre molte cose contro la propria confessione; siccome è chiaro per altro canto ed indipendentemente ancora dal prefato motivo, che una confessione potrebbe pur anche non essere operativa, e perciò offrir materia di dirne contro, o perchè non giudiziale, o perchè fatta davanti Giudice incompetente, o perchè non concernesse il delitto, sul quale venne fabbricato il Processo, e venne quell'Imputato sottoposto ad Interrogatorio o per tante altre ragioni.

E sulla necessità della pubblicazione, e comunicazione del Processo ha disposto il Sommo Pontefice *PAOLO V. di felice memoria* nella Costituzione più volte lodata „ *UNIVERSI AGRI* §. 10. N. 26. come segue „ *Et in quocunque crimine quantumvis gravissimo . . . antequam . . . etiam non petentes (rei) admittantur ad purgandum indicia, data eis indiciorum copia . . . cum expressione nominum testium, et competenti termino ad faciendas defensiones et eo pendente detur comoditas carceratis alloquendi cum eorum Advocatis et Procuratoribus, nisi*

tamen qualitas Causae aliud necessarium suadeat, et dicta copia indiciorum detur pauperibus gratis, vel ostendantur originalia Advocato, et Procuratoribus pauperum similiter gratis, et absque ulla impensa . . . disposizioni tutte, che ricordano sempre più la necessità, che la pubblicazione preceda la *legittimazione del Processo*, mentre colla pubblicazione il preteso reo acquista cognizione dei detti, e delle persone esaminate, lui non citato, e si pone in misura o di legittimare per *dichiarazione* gli esami per la prefata maniera ricevuti, o di legittimare per *confrontazione o per ripetizione*: in somma colla pubblicazione seguita con effetto e non decretata solamente, o solamente annunziata, così che si sostituissero le parole in luogo delle cose, viene abilitato ad ogni altro Atto faciente parte della difesa, cioè *ripetizione di testimonj, repulsa dei medesimi, articoli super interrogatoriis o defensivi*. In tal maniera si ottiene l'importante scopo di mantenere nell'ordine dei giudizj la tanto raccomandata possibile eguaglianza fra l'Imputato ed il Fisco, sebbene si dovesse riguardar sempre più favorevole la Causa dell'Imputato, che quella del Fisco, e ciò, comunque i delitti fossero atrocissimi, o si trattasse di conseguire l'originale oppur la copia del Processo offensivo (1).

Non saranno mai lodate abbastanza le provvidissime disposizioni addottate anche in queste ed analoghe materie dai Sommi Pontefici PIO IV. colla Bolla in ordine *la 74. a me Super reformat. Trib. A. C., PAOLO III.* con altra Bolla per tutti i Giudici di Roma *Const. 58. a me sub vers. » Captum vero »* confermata da PIO IV. colla sua Costituzione 85. *a me » vers. » Et quoad expeditionem car-*

(1) RAINALDI però, e prima di lui ZUFFI, e GUAZZINI, come altri sì antichi che moderni dicono che per non accordare la copia di cui etc. si richiegga il concorso di tre estremi, cioè 1. delitti atrocissimi, ed occultati: 2. Principe medesimo che inquirà mediante la Curia suprema: 3. Inquisito senza alcuna fama, e di pessima condizione; e tutto ciò sempre per non concedere una comunicazione del Processo colla liberalità d'altronde affermata dai medesimi, e che si praticava nei Tribunali di Roma, ed in quelli pur anche del rimanente dello Stato Ecclesiastico rispetto ad ogni altro Processo, dove non si verificassero casi specialissimi quali sono qui esposti.

carceratorum » **PAOLO V.** sulla riforma dei Tribunali *RUB. de Judiciis*; le quali nelle relative prescrizioni, cui alludiamo, ed altre, dovrebbero pure rigorosamente osservarsi nell'amministrazione della giustizia, anzichè seguire gli abusi introdotti dalla corrutela; abusi che urtano pur troppo la retta ragione, ed il buon senso, e che sono l'opera di uomini non aventi le più rette intenzioni (*).

La prudenza tuttavia e la saviezza del Giudice dovranno trarre le regole di loro determinazioni eziandio dalla qualità delle Cause, e dalle particolari disposizioni di Legge, come pure dalla potenza di un Accusatore, e più dalla forma di Procedura, che sia prescritta specialmente nel riguardo di *Tribunali di eccezione, o speciali, o privilegiati* giusta l'ordine delle giurisdizioni, che esponessimo parlando *del Giudice e Foro competente pag. 89. al 145. Tom. 1.* Di fatti troviamo che gli Autori parlano non solo del concorso dei notati estremi per certi casi all'effetto di accordare o no la prefata comunicazione, ma si questiona inoltre se procedendo con mano regia *ex abrupto* » debbansi pubblicare, e comunicare gli Atti, e gl'indizj, o la copia degl'indizj, materia questa discussa particolarmente da MAUR. BURG. nel suo Trattato sul modo di procedere *ex abrupto* » *Quaest. 23. in fin.* dicendo BAJARDI nella *Quaest. 29. N. 17. e 24.* di non aver veduto praticare che in casi simili si dia copia degli indizj,

(*) Fattasi avvertenza sulla inesattezza p. e. di un *Esame*, di un *Interrogatorio*; sulla non regolarità della pubblicazione, della legittimazione, o perchè si veggano in un qualche Processo stesi questi Atti con ordine di tempo, nel corso del quale non è possibile, che il difensore, o l'Imputato abbiano potuto aver campo di leggere materialmente il Processo informativo, ed offensivo; e fattasi avvertenza, perchè non si desse ai poveri Carcerati, od Imputati un sufficiente tempo d'istruirsi sul valore della legittimazione, e sulle conseguenze di quella per dichiarazione, onde farla con cognizione di cosa, venne risposto „ Noi facciamo i Processi alla nostra usanza, non avendo regole di Procedura. „

Io udii in allora i saggi conoscitori della difficile arte di far Processi replicare „ che questa era una professione di vergognosa ignoranza delle regole della Scienza Criminale, e del disposto da tante Costituzioni Pontificie nella soggetta materia.

degli indizj, perchè sia tolta la solennità del giudizio ordinario dal fatto delle facoltà attribuite a simili Tribunali, che procedano con metodi privilegiati e proprij di una particolarissima Istituzione loro data, quale *p. e.* si è quella della Bolla di LEONE X. » *Et si pro cunctarum*, nella quale si trovano le seguenti disposizioni . . . *tam in civilibus, quam in criminalibus . . . etiam nullo penitus juris ordine, et Curiae romanae stylo vel consuetudine servatis, sed sola facti veritate inspecta, manu regia procedendi, judicandi, et iudicendi . . .* (si parla sempre in tal Bolla del Governatore di Roma) *Processus tuos vel Auditorum tuorum per viam nullitatis vel alias quomodolibet impugnari seu revocari non posse . . . in causis criminalibus . . . nec per aliquem appellari vel reclamari posse . . .* Circostanze specialissime di Stato, nelle quali la salute pubblica era evidentemente compromessa, suggerirono bensì queste misure fuori della Legge, ma però i mezzi di difesa non furono mai denegati. Inoltre prima che sia pubblicato il Processo nella nostra fattispecie di Procedura ordinaria, dev' essere anche citato l' Istigatore od Aderente al Fisco, o l' Accusatore a somministrare in Causa prove, indizj, od altro, per cui gli si accorda un competente termine, ma minore di quello concesso ad un Imputato, Inquisito, o Carcerato, prestando poi nel riguardo della nostra Pratica la dovuta mente eziandio per ogni altro effetto di giustizia alle regole prescritte dalla Bolla di PIO IV. e dalla simile altra Bolla di Riforma di PAOLO V. Sommi Pontefici di *gloriosa memoria*.

E la prefata copia del Processo viene inoltre data all' Accusatore, ed Istigatore suddetti, dopo che sia stata fatta la pubblicazione del Processo al preteso reo; e sia stato provveduto che non si possano subornare i testimonj, nè fabbricar imposture a carico degli accusati. Anzi dovrà attendersi che non si dia occasione, e campo agli *accusatori* di prostrarre indebitamente le Procedure, e di cagionare gravi disordini con una indiscreta divulgazione delle risultanze, e dei nomi dei testimonj; e dovrà impedirsi che si coalizzino persone e cose in danno degli Accusati medesimi [*Tutte regole di prudenza anche di sopraccennate.*]

E tal

E tal comunicazione deve comprendere le Allegazioni in Diritto, sebbene di regola ordinaria, e secondo eziandio la pratica osservata nello Stato Ecclesiastico, non si debba però, dicono gli Autori, dare la copia degl'interrogatorii, come si motiverà a suo più opportuno luogo, e ciò sempre pel timore della subornazione; non dovendosi certamente poi dare mai copia simile prima che i testimonj corrispettivi sieno stati sentiti, ed esaminati sopra gl'interrogatorii medesimi.

Parimente il Processo non deve essere comunicato a chi ché sia prima della sua pubblicazione formale; nè pubbliche, giusta quanto leggiamo negli Autori, si debbono rendere quelle deposizioni, le quali toccassero o la innocenza, o la colpeabilità di assenti, ma nell'atto della comunicazione sopprimere bensì ciò che li riguarda, ed i loro nomi, e per modo però, che non sia tolto al carcerato presente il mezzo della difesa, la quale deve essere tanto ampliata, che si legge in una Bolla in *favorem omnium pauperum* del lodato Sommo Pontefice PAOLO III. » *quod tradatur copia indiciorum cum expressione nominum testium ut inquisitus se defendere possit, praeter quam in crimine haeresis, et aliis criminibus a jure exceptis* » e si legge in altra di PAOLO V. già citata . . . » *nomina testium exprimantur.* »

I nulla curanti le forme legali dei Processi Criminali avvisano di non conoscere l'inestimabile pregio, che le accompagna, atteso che sono conservatrici della civile libertà. E convien ben dire, che essi non sappiano, o vogliano non sapere, che ciò che il volgo dei Criminalisti denomina *Processo Criminale*, è veramente *l'ordine e la forma del Giudizio criminale*, nel quale la serie degli Atti esige una certa disposizione, un determinato metodo, e legittimo, e solenne. E convien ben dire, che non sappiano, o vogliano non sapere, che se questo metodo si abbandona, l'innocente resterà vittima della calunnia, o della potenza, o della frode dell'accusatore, ed il malvagio sarà abbastanza astuto ed accorto per sfuggire il potere delle Leggi. E convien ben dire, che non sappiano, o vogliano non sapere, che se questo metodo si abbandoni, e si sostituisca l'arbitrario, i Giudici

dici saranno esposti, come dice il RENAZZI, al formidabile scoglio » *ut saepe dolo, non raro ignorantia reos absolvant, insontes damnent* » Edizione di Roma del 1821. » *De ordine seu forma judiciorum criminalium*; il quale riporta poi anche quanto dice il chiarissimo BENDONI » *Prolegomen. Iur. Crimin.* » *Boni igitur publici ratio postulavit, ut in re tam gravi, in qua libertas, honor et vita hominum vertitur, certa ac solemnis constaret procedendi methodus et norma ut et qui potestatem habent ea abuti ex privato aliquo adfectu nequirent, et qui supplicio damnandi sunt non ab homine, sed a lege damnari se faterentur.* »

Gl' Imperatori ONORIO, e TEODOSIO rescrissero un tempo, che . . . *Iudiciorum vigor, jurisque publici tutela videtur in medio constituta ne quisquam in posterum per vim ageret* » *LIB. 1. Tit. 9. Leg. 14.*; mentre CICERONE aveva detto tanto prima nella Orazione pro *Publio Sextio* » *Vim volumus extinguere? jus valeat necesse est, idest judicia, quibus omne jus continetur. Iudicia displicent, aut nulla sunt, vis dominetur necesse est.*

Se mai le opinioni scientifiche da noi riferite, e che si riferiranno non apparissero in tutto coerenti ai sistemi di Procedura in specie circa la pubblicazione, e legittimazione del Processo adottate dalle Pratiche nostre, non sia ciò appreso, come censura della dominante legislazione. Contemplando l'universale delle cose abbiamo sentito, e sentiamo pur anche il dovere sempre importante e delicato di riportar tutto alle leggi, ed ai metodi già stabiliti dal nostro, e da ciaschedun Governo, mai pretendendo d'intaccare il particolare, che i metodi della legge avessero prescritto per maniera positiva.

Indicando le solennità, delle quali deve essere rivestito il Processo, ed indicando i riti giudiziarij per trovare la vera contestazione della Causa nella legittimazione degli Atti colla loro pubblicazione tutto facendo coi modi e coi risultati, che si esporanno, sarà eziandio nostra cura di non declinare dalle massime ora proclamate.

CAPITOLO XI.

Della legittimazione in genere del Processo.

- I. Interrogati i testimonj, prodotti i documenti, cumulati gl'indizj, raccolto tutto quanto serva alla prova legale del delitto (1), interrogati i pretesi rei, fatta rispettivamente la contestazione della Causa, conviene esibire (2) all'Imputato, od al suo Difensore sia d'Uffizio, o spe-

(1) Quando si parla di prove s'intende di quelle legalmente raccolte: sono indegne di questo nome la prove del duello, dell'acqua fredda, acqua calda, del fuoco usate nei tempi barbari, sulle quali, leggendo gli Autori, vi è un più gran numero di Autorità anche tratte dai Concilii, e tratte dalli Decreti Pontificj per concludere, che simili mezzi si dovessero condannare, e rigettare, anzichè o tollerarli, od approvarli. L'eruditissimo *Cardinal BARONIO* » *ad an.* 806. » dichiara di non poter dar bene ad intendere cosa fosse, ed in che consistesse la *prova della croce* menzionata pure insieme a tante altre dei tempi barbari anche dal nostro *RENAZZI* nel suo Trattato *de ordine Iudiciorum* stampato in Roma.

Il Sommo Pontefice *INNOCENZO III.* col Canone diciottesimo del quarto Concilio di *Laterano* tenuto nel 1215. proibisce a tutti i Sacerdoti o Chierici di far la benedizione dell'acqua inserviente alle prove.

Il Papa *STEFANO VI.* aveva condannata ogni sorta di tali prove inclusivamente alla *tortura* nel cadere del nono secolo, 896.

Ai Sommi Pontefici quindi si deve, che fosse data opera in abolire le leggi, e costumanze od inumane, o bizzarre, che si leggono nelle Leggi degli *Alemanni*, dei *Longobardi*, dei *Francesi*, dei *Bavaresi*, dei *Danesi*.

Le prove *p. e.* per via di fuoco erano fin anche ordinate da molti Articoli della *LEGGE RIPARIA*, e furono inserite nella *Legge SALICA*.

(2) Che fosse in vigore nei Tribunali di Roma di consegnare il Processo, od in originale, od in copia prima che venisse emessa la dichiarazione, di cui si parla, è affermato dal *ZUFFI* » *de Proces. Crim. legit. Quaest.* 162. » *N. 7* ad seg. dall'*AMBROSINI* *de Proces. infor. Lib. 3. Cap. 1. N. 43.* dal *GUZZINI* *Defens. reor. Defens. 24. Cap. 6. N. 11.* dal *BASSANI* *Lib. IV. Cap. 1. N. 88.* e che lo fosse anche fuori dello Stato Ecclesiastico si ha dal *FOLLERO* *Pract. Crim. Rubrica* » *detur copia*, e ciò praticossi sempre, perchè dalla sua lettura potesse l'Imputato risolversi a fare anche la suddetta dichiarazione, ed esserne all'uopo esortato dal suo Difensore.

I medesimi Autori, e cioè *AMBROSINI*, *MIROGLI*, *BASSANI* pongono il metodo da seguirsi; ed il *MIROGLI* poi dà tutta la struttura di quanto occorra farsi dopo pubblicato il Processo secondo la massima ritenuta dal 1744. in poi dalla *Sacra Consulta* *Cap. 3. N. 63.*

o speciale quel Processo, che venne istrutto in secreto, rendendolo pubblico,, AMBROSINI *de Proces. infor. Lib.*

3. *Cap. 1.* Ognuno ha diritto di mostrare la propria innocenza, e di sgravarsi delle imputazioni appostegli, e per riuscirvi deve sapere di qual maniera consti dell'obbiettatogli delitto. [*Cap. X e sua Appendice finora esposti.*]

II. Ciò è maggiormente necessario, sia perchè non si può sempre essere al coperto dalla calunnia, sia perchè spesso volte può avvenire, che taluno cada vittima della malignità, come della sciagura. Non fu raro che un qualcheuno venisse oppresso dalla violenza di un potente, o lo fosse ancora dalla prepotenza di un Giudice inferiore, o potesse anche rimaner vittima della sua ignoranza nella compilazione della Procedura.

III. Se la *pubblicazione del Processo* squarcia il velo che ricopre l'edifizio fiscale,, pag. 144. *ed altre di sopra*; la sua *legittimazione* però è di tale essenza, che il Processo *informativo, ed offensivo* nulla prova, se l'Inquisito o non dichiara i testimonj della Curia, e Fisco esaminati nel medesimo per rettamente, e legittimamente esaminati facendo tale dichiarazione espressamente, ed assolutamente, in guisa che con questa omologhi il prefato Processo informativo, ed offensivo (1); o se non confessi spontaneamente il suo delitto, e sia la confessione debitamente verificata per poter poi aprirgli, e pubblicare il Processo relativo, ed assegnargli un termine a dire contro la medesima; o se non s'induca tale legittimazione per la *finta confessione del delitto*, attesa la contumacia dell'Imputato; o se nel caso sia egli negativo, nè si abbia la dichiarazione precisa, ed assoluta, la quale
en-

(1) Quando il Notaro si roga della *legittimazione per dichiarazione* deve esprimere le stesse parole del dichiarante, cioè dire il tale N. N. alla presenza di me ec. e testimonj ec. mediante giuramento ec. disse, e dichiarò i testimonj ec. mentre il Notaro non si deve rogare se non se delle cose che udì dichiararsi dal preteso reo, altrimenti scriverebbe la mente del dichiarante. Emessa tale dichiarazione tutti i testimonj diventano indistintamente legittimati. Conviene pure nella formazione di quest'Atto far menzione degli assenti, e dei morti, e ciò per tutte le ragioni, le quali si diranno in appresso in riguardo agli effetti di tale dichiarazione.

enunciassi, non s'induca la legittimazione sia *col confronto*, sia *colla ripetizione di quei testimonj*, che vengano sentiti *clam et non citata parte* nell'informativo, ed offensivo.

IV. Il Processo Criminale per tutte le cose sopra dette si legittima per tanto in cinque maniere 1. *per dichiarazione*, 2. *per confrontazione*, 3. *per ripetizione*, 4. *per confessione vera*, in guisa che in questo caso un Imputato confessò non si faccia nè anche riconoscere, dice il MIROGLI, 5. *per confessione finta*. Questi mezzi furono trovati per fondare legalmente in giudizio la intenzione del Fisco contro l'Inquisito; e queste cinque maniere sono ancora denominate Modi, appartenendone due alla *legittimazione vera*, e sono la *confrontazione*, la *ripetizione*, tre alla finta, e sono la *dichiarazione*, la *confessione espressa di un Inquisito*, e la *confessione finta per contumacia* [1].

V. Fra questi modi vengono pure rimarcate *delle differenze*, vale a dire è differente in se la maniera di fare la *legittimazione per confrontazione*, e *ripetizione* per riguardo alla *vera*, e farla per *dichiarazione* per riguardo alla *finta*. *Colla ripetizione* si replica il testimonio, il quale di bel nuovo conferma il suo esame; *colla confrontazione* si ha un insieme di Atti, ed un risultato tale, per cui vi fi-

Tom. II.

22

gura-

(1) Da quanto dice lo ZUFFI « *de legit. Proces. Lib. 3. Quaest. 166 per tot.* si rileva, che assolutamente non solo non può forzarsi un Carcerato a fare la legittimazione, ma che se vuole vedere il Processo in pria, onde decidersi a farla per alcuno dei modi prescritti dalla Legge, non possa, nè debba ciò negarglisi nemmeno in grazia della clausola „ *avuti prima i testimonj per rite recte esaminati*, e ciò perchè, soggiungono gli Autori, tali parole non sono in genere una condizione assoluta, ma anzi contengono una maniera di dire *risolutiva* di tale condizione, e *facoltativa* a lui di poter fare tale dichiarazione, così che volendo prima veder il Processo, possa vederlo, non ostante quelle parole. È perciò si riconosce ancora la convenienza, se non la necessità, di lasciar un tempo congruo fra l'Atto di pubblicazione del Processo, e la effettiva pubblicazione all'Atto della legittimazione anche per *dichiarazione*, se per *dichiarazione* l'Inquisito voglia farla, sebbene usando pure delle formole di *Abbreviazione* gli tornasse meglio di farla secondo i casi o per *confrontazione*, o per *ripetizione* (Si parla di ciò parimente nel progresso dei Capitoli che qui seguono.)

gurano anche i *modi* della *legittimazione* per *ripetizione*, e per *dichiarazione*. Ed in tutti questi diversi Modi si notano inoltre altre differenze, e cioè nella *dichiarazione* l'Inquisito spiega un animo, ed anche una intenzione di rilevare in certa tal qual maniera il testimonio dal peso di confermare la deposizione per altra guisa, siccome in pratica almeno si rimarca; ed esso costituito, conforme si disse, non solo dichiara, alla presenza del Notaro, e di testimonj di averlo per legittimato, ma col suo giuramento (1) sanziona l'Atto, di cui si roga il Notaro medesimo; non essendo quì però l'Imputato avvertito direttamente a dare gl'interrogatorj benchè l'accorto si riserbi di darli. Non cammina di pari passo la cosa nella *confrontazione*, dove l'Inquisito non interviene solo, ma v'interviene anche il testimonio; il quale se conferma il suo esame, si sostiene poi anche dall'Inquisito stesso il parlare del testimonio medesimo così che quegli *passivamente* v'intervenga, e possa soltanto interrogare il testimonio subito dopo che abbia questi parlato alla presenza sua, presenza, che non ha luogo nella *ripetizione*, per la quale espressamente si cita differentemente dalla *confrontazione*, che ha in se la forza della citazione, e che vi supplisce corrispettivamente. In fine nella considerazione di questi *modi*, e loro *differenze* è rimarchevole che la solennità del giuramento, la quale accompagna l'Atto della *dichiarazione* non concorre nè nella *confrontazione*, nè nella *ripetizione* per parte dell'Imputato. [Vedi per la odierna Pratica le formole di ABBREVIAZIONE più sotto a pag. 170. nota 1. da combinarsi però coll'art. 104. del Moto proprio 5. Ottobre 1824. di N. S. felicemente regnante per la tessitura degli Atti di confronto.]

(1) Il giuramento da prestarsi dall'Inquisito quando legittimi per *dichiarazione* a rogito del Cancelliere della Causa, come il giuramento da prestarsi dal testimonio nella occasione di legittimar il Processo in qualunque delle altre due maniere si faccia, deve risultare di fatto, giacchè non si presume, e quanto predica del contenuto nel primo esame deve risultare eziandio o *nella ripetizione*, o *nella confrontazione* e risultare per un modo essenziale, evitando però il racconto delle qualità, e circostanze minute del delitto, se mai si potesse correre il pericolo d'indurre con ciò una confessione suggestiva.

APPENDICE

Esposte queste preliminari nozioni diremo come materia della presente Appendice essere regola nota a tutti, che allorquando possa derivare segnatamente pregiudizio da un Atto qualunque commesso al ministero di un Giudice, si debba citare colui, al quale quel pregiudizio può avvenire, altrimenti sia invalido l'Atto medesimo. Questa regola predica principalmente dei testimonj, i quali non si possono ricevere senza che la parte sia citata a vederli indurre, giurare, ed esaminare, così che per differente maniera ascoltati non facciano fede anche in materia criminale. Ed i saggi Scrittori hanno sempre ritenuto che la ragione resista, se non si consenta sulla consuetudine addottata pur troppo, e ricevuta da certi Tribunali dove sono ritenuti degni di fede anche per l'effetto di irrogare la pena prescritta dalle *Leggi generali*, o dallo *Statuto* quei testimonj, i quali, non citata la parte, vennero indotti, ricevuti, ed ascoltati colla solennità del giuramento; ma non vennero confrontati coll'Inquisito, o non vennero ripetuti sopra i suoi interrogatorj, od in altro modo legittimati per cui noi tanto più dobbiamo applaudirci, perchè nelle gravi Cause di titolo capitale sia ordinato dalle Leggi fondamentali dello Stato nostro, che l'Inquisito possa domandare il confronto dei testimonj, e questo debba farsi avanti i Giudici, che dovranno giudicare, disposizione avente qualche affinità col dibattimento.

Se ogni vista di prudeuza saggia, e cauta suggerisce, e vuole, che nel corso della Istruzione Criminale la Curia assuma le informazioni, non citata la parte, affinchè, come si è detto altra volta, gl'Inquisiti non sieno invitati d'altronde a sottrarsi colla fuga, affinchè i corrispettivi testimonj non sieno subornati per parte o degl'Inquisiti, o dei suoi parenti, o fautori, d'onde poi derivò la universale consuetudine della istruzione secreta; conviene ancora che per la regola da noi superiormente indicata, la quale è di *ragione universale* fondata sopra i principj primitivi di que-

sta,

sta ed in un modo invariabile ed inconcusso stabilitavi, conviene, si dice, che un Processo formato con tale metodo sia per l'appunto omologato, vale a dire che venga debitamente *legittimato*. E quando si faccia tale legittimazione, e quella segnatamente per *dichiarazione* si deve far in guisa che non sieno mai sostituite le sole parole in luogo del fatto; così che, a dir vero, fosse assai meglio, che in vece della *legittimazione per dichiarazione*, la quale è più tosto tale *per analogia*, fossero quei testimonj, già in pria sentiti non citata la parte, o ripetuti ora, citato l'inquisito medesimo, o confrontati opportunamente alla sua presenza: e così praticare anche nel riguardo dei periti, dove la natura della Causa esigesse il giudizio loro nell'arte rispettiva.

Sembra a noi, che sia scritta e bene, ed all'uopo quella massima, la quale leggesi negli Autori anche di tempi lontani, massima apprezzabile nel senso letterale, e nel suo obbietto eziandio, la quale si esprime che non debba *de jure* far prova il testimonio ricevuto per informazione della Curia, ed esaminato » *ante litem contestatam et ad finem preparandae inquisitionis*, anzi che debba essere un tal testimonio inetto a derivare la prova richiesta dalla Legge » *nisi in termino probatorio solemniter repetatur ad finem consequundae victoriae, quia illa prima indagatio quam facit Judex pro habendo notitiam criminis, et sui auctoris, non habet formam alicujus Processus, ideo non requirit aliquam citationem, quia Judex sine ordine Judiciario potest se ipsum certificare; unde testes sic recepti ad simplicem informationem Curiae non probant postea in Processu, qui sequitur, quia non sunt recepti, lite contestata, vel quasi, nec aliquo ordine servato, nec proprie sunt testes, cum non recipiantur ad probationem, sed ad instructionem* » NATTA Consil. 394. N. 20. Lib. 2. inerendosi con ciò alle ragioni, che BALDO aveva dette sopra tale proposito nella Legge 4. §. *si tibi* N. 3. in vers. *sed numquid isti testes ff. de condit. ob turpem causam* » la qual conclusione è estesa anche nel riguardo di quel testimonio, che fosse morto in seguito e che naturalmente poi non si potesse ripetere,

petere, e quindi in questo stato e termini non facesse alcuna, o almeno poca prova colla sola di lui deposizione scritta, e senza citazione dal Fisco ottenuta, come affermano diversi Scrittori; predicando poi, al dir dei medesimi, queste dottrine sebbene si tratti di delitto anche atrocissimo, come *lesa maestà, ed assassinio*.

E quì raccogliendo le cose indicate nel Capitolo circa i Modi della legittimazione concluderemo, che, nel caso di reo negativo, la legittimazione del Processo informativo, ed offensivo soglia farsi per tre maniere, colla *prima*, „ per *dichiarazione* emessa spontaneamente dall' Inquisito, il quale alla presenza del Notaro, e dei testimonj, e mediante suo giuramento dichiara di avere per ben esaminati i testimonj del Processo riservandosi la facoltà di poter dare contro di essi eccezione, e di ripeterli, oltre ogni altra riserva nelle riportate formole indicata; colla *seconda*, „ per *confrontazione* conducendo in faccia dell' Inquisito i testimonj esaminati in Processo, i quali alla lettura del loro esame lo confermano con riconoscere nuovamente, ed alla presenza dell' Inquisito medesimo ogni robba, ed oggetto, che avessero riconosciuto nel primo esame, data a lui la facoltà d'interrogare il testimonio sopra di quello stesso esame, perchè confrontato che sia in facciasua non abbia più facoltà di ripeterlo, metodo però il quale era praticato una volta se non se nei Tribunali supremi, o nei quali per privilegio vigeva questo stile » *MIROGLI Cap. 3. N. 50.*; leggendosi che nel TRIBUNALE DEL GOVERNO rare volte si praticasse *la legittimazione per dichiarazione* » *MIROGLI Cap. VII. N. 135.* ed in vece vi si facesse col *confronto* dei testimonj per maggior speditezza, ed anzi nelle Cause di furto non si assegnassero difese » *id. N. 136.*; colla *terza*, „ per *ripetizione* dei testimonj che si fa mediante interrogatorii formali, sopra il qual modo, e sopra i quali interrogatorj daremo a suo luogo diverse istruzioni anche nel loro rapporto col *Processo difensivo* ossia come facienti parte del *Difensivo*.

Noi esporremo nei successivi Capitoli questi *distinti Modi di legittimazione in genere indicati*, oltre i *Modi per*

per confessione vera, e per confessione finta, e li esporremo insieme alle loro differenze corredando la discussione con quelle avvertenze, le quali vadano a fissare ciò che è necessario di sapersi essenzialmente in questa gravissima materia, giacchè a parlare legalmente, e con verità comincia il vero Processo, allorquando si pubblica, e legittima, e sono assunti gli Atti, che possano servir di vera base al giudizio definitivo (1).

CAPI-

(1) L'anno 1800. furono addottate le seguenti formole di ABBREVIAZIONI richiamate dall'Art. 24. Cost. Post. Diuturnas., OMMESSO ec. » per render meno imbarazzata, e prolissa la legittimazione dei Processi, e quella specialmente per *confrontationem*, sarà opportuno il sistema, che quando il reo ricusi di legittimare il Processo per *declarationem*, si faccia il confronto non personale, ma verbale dei Testimonj, cioè che in vece di portarsi alla presenza del reo la persona del testimonio si legga al primo dal Giudice, e Notaro processanti l'Esame del secondo colla libertà al reo stesso di opporre in seguito di questa lettura quelle eccezioni, che crederà sul detto, o sulla persona del testimonio; a questo effetto sarà cura del Fiscale di assegnare una formola, che ritenga l'essenza dell'Atto, ma sia nel tempo stesso la più semplice, ed abbreviata.

Con questo Atto si avrà per legittimato il Processo in tutte, e singole Cause o introdotte, o da introdursi, o per le quali siano state già assegnate le difese a tutti, e singoli gli effetti legali della vera, e propria legittimazione. Bensì nelle Cause, nelle quali non solo il titolo sia capitale, ma anche per la natura della prova possa, e voglia procedersi alla condanna, ed esecuzione della pena capitale, per ora è riservata un'ulterior provvidenza, quando si riconosca utile, e necessaria al disbrigo anche di tali Cause, si lascia all'onesto imparziale, e veridico arbitrio delli pubblici Difensori di richiedere anche la vera e propria legittimazione, che sarà in libertà del Tribunale di assegnare col mezzo o del personale confronto dei Testimonj (quando per avventura in tali Cause non abbia creduto il Tribunale espediente di premetterlo alla tradizione del Processo), o della formale loro ripetizione: anche per il confronto personale dovrà essere abbreviata la Formola, quale in oggi si osserva, e sarà perciò ugualmente cura del Fiscale di assegnarne altra meno involuta, e più facile, e spedita.

Sarà assai proficuo, che tutte queste pratiche, e formole siano comuni a tutti, e singoli i Tribunali della Dominante, ed anche a quelli, che per lo innanzi non hanno avuto nella legittimazione dei Processi il privilegio del confronto.

Nascendo alcuna dubbio nell'applicazione, ed uso delle enunciate formole, e pratiche sarà a carico del Fiscale di darne le opportune dilucidazioni...

Così si esprime la formola delle ABBREVIAZIONI che abbiamo letteralmente trascritte, siccome la norma più recente dataci per assumere questa specie di Atti.

CAPITOLO XII.

*Della legittimazione Del Processo
per dichiarazione.*

- I. **T**utto ciò detto da noi per spaziare competentemente in questo campo, e spaziandovi riconoscere in massima, ed apprendere le necessarie teorie, affinchè poi si possa riuscire ad applicarle, parleremo in specialità di tutti i prefati Modi, e di quanto vi appartenga nello scopo sopraenunciato.
- II. La *legittimazione per dichiarazione* è un Atto spontaneo dell'Imputato da emettersi alla presenza del Notaro, e dei testimonj, col quale dichiara da se di aver per ben esaminate le persone sentite in Processo riservandosi la facoltà di poter dare contro di essi eccezioni, e di ripeterle. La qual dichiarazione, ossia il qual Atto preso per rogito di Notaro è in pratica più di ogni altro usato nei nostri Tribunali, ed è un atto importantissimo, il quale potrebbe riuscir difettoso, o perchè si mancasse a ciò che deve precederlo, o perchè fossero difettose le formole, con cui dev'essere concepita la dichiarazione. E di questa importanza è necessario avvisarsi, giacchè dipende unicamente dall'Imputato il credere, che il testimonio sia stato legalmente, e giustamente esaminato dal Giudice, e dal Notaro, e di approvarlo per tale.
- III. Nè altrimenti può essere, imperocchè se si consideri l'effetto suo, si riguarda in pratica, come un risultato dell'Atto medesimo, che i testimonj esaminati in Processo a carico di esso Imputato sieno, e debbano, dopo la prefata dichiarazione, riguardarsi, come fossero già stati sentiti in giudizio, e sentiti alla sua presenza, benchè in realtà egli non abbia mai assistito a tale loro esame, „GUAZ. *Tract. ad Defens. reor. defens.* 24. Cap. 6. N. 2.

IV. Ciò

IV. Ciò solo bastar dovrebbe a persuadere i Processanti per l'un canto, che non è nè regolare, nè conveniente di far seguire quasi contestualmente, anzi il più delle volte contestualmente *alla pubblicazione* il successivo Atto di *legittimazione per dichiarazione*, cosa pur troppo praticata eziandio in Curie non senza nome; e bastar inoltre per porre in avvertenza i Difensori di aver a cuore l'interesse della Difesa d'Individui sempre disgraziati, sebbene colpevoli procurando che una dichiarazione di tanta conseguenza non abbia luogo pria che sieno state con effetto pubblicate le deposizioni dei testimonj sentiti in Processo, e pria che sia decorso un competente tempo, onde escludere la non avuta notizia delle risultanze del pubblicato Processo, la quale ignoranza se sussistesse, vi sarebbe ancora incapacità a fare una fondata dichiarazione, ed in allora sì, che in luogo delle cose sarebbero soltanto poste le parole nel riguardo di un Atto così essenziale.

V. Che che sia stato praticato di far legittimare, e poscia pubblicare il Processo, siccome leggiamo negli Scrittori di tempi anche a noi vicini » MIROGLI *Cap. 3. §. 62.*, il quale espone, che furono perciò varie le opinioni, così che dopo maturo esame, conforme dicemmo superiormente, *la Sacra Consulta* fermò la regola di decreto ivi indicata; e che che si dicesse, che venisse una tal pratica osservata pel motivo, che, non ostante la dichiarazione emessa dal preteso reo, egli potesse essere ascoltato sia domandando *la ripetizione dei testimonj*, sia eccependo *nelle difese contro i loro detti, e le loro persone*; non perciò deve farsi altrimenti, e cioè si dovrà sempre pubblicar prima il Processo giusta lo stile addottato dopo di allora, e pubblicarlo, ed accordarne la ispezione dell'originale, o darne copia, e tutto ciò quando anche il preteso reo ricusasse di legittimarlo per la divisata maniera, (Vedi di sopra le note in tale proposito *pag. 163. 165.* ed altrove) e ciò nella vista di porlo in grado, se lo voglia, di legittimare *per dichiarazione*; e se non voglia emettere una tale dichiarazione, possa in allora legittimarsi il Processo o *colla ripetizione, o colla confrontazione dei testimonj*

testimonj sentiti clam, et non citata parte, „CREMANI Lib. 1. part. 3. Cap. 2. §. 10., e Lib. 3. Cap. 28. §. VII.

VI. Inoltre la legittimazione del Processo per via di *dichiarazione* avutasi nei modi legali, e colle dovute solennità rileva il Fisco, al dir degli Autori, anche dall'obbligo di ripetere i testimonj, e lo rileva per la ragione, che il preteso reo dovrebbe, secondo essi, riguardarsi in questo concreto caso, siccome citato *per finzione di Diritto*, oppure anche per la ragione, che le deposizioni di testimonj non legittimamente esaminati possano omologarsi, e confermarsi di comune consenso delle parti, massima questa, a parere sempre loro, fondata nelle Leggi „LL. final. Cod. de test. e i. ff. de feriis ed ivi BALDO, BARTOLO, ed il GIASONI, così che soggiungano che avutasi dal preteso reo la *dichiarazione* quale si enunciò, e debitamente emessa, e registrata in Processo non potesse nè anche più opporsi la prefata mancanza di citazione appunto perchè presunta di *gius*; o perchè essendo stata rimessa di consenso delle parti non s'invalidasse più l'esame già assunto.

VII. E tutto questo, a parer nostro, avvalora sempre più la importanza di tal modo di *legittimazione*, ed avvisa delle gravi conseguenze, che ne derivano; come giustifica maggiormente il ragionamento preliminarmente premesso in merito della *Pubblicazione del Processo*, e delle *solennità*, che debbono accompagnarla, e persuade vieppiù che debba tale dichiarazione essere fatta *espressamente*, ed *esplicitamente dallo stesso preteso reo, o da un suo Procuratore avente speciale mandato*. Nè vi fa obice in contrario, dicono concordemente gli Autori, neppure quel decreto che suole apporsi dal Giudice nell'ordinare la pubblicazione, e la copia del Processo a comodo del preteso reo medesimo inviluppato nella clausola „*avuti però in pria i testimonj per rite, et recte esaminati* „, imperocchè, sebbene l'Imputato fatto reo ricevesse anche la copia del Processo, non per ciò sarebbe quello in faccia alla Legge legittimato *per dichiarazione*, proseguono essi a dire, atteso che tale legittimazione deve sempre risultare

espressamente; nè punto viene indotta da una tacita, e non lo viene, quand' anche il preteso reo avesse fatta istanza per la copia, e contemporaneamente si fosse offerto di avere i testimonj *pro rite recte* esaminati, e ciò per la ragione che colui, il quale *dicesi preparato a fare una cosa, non per questo la fa*, per esprimermi quì colle parole degli Scrittori, che trattano appositamente di questa materia:

VIII. E la formola di tale dichiarazione quale leggiamo essersi veramente praticata anche in tempi antichi, giusta quanto affermano vecchj Scrittori, concorda, con quella, che si legge in Autori tutto giorno per mano dei Cancellieri, BASSANI *Lib. IV. Cap. 1. N. 51. e N. 139.* nè il preteso reo, come si è detto superiormente, può venir obbligato non solo *direttamente* per alcuna guisa a fare simile dichiarazione, ma viene anzi riprovato il metodo qualche volta tenuto per obbligarlo *indirettamente* a farla, e cioè negandogli la copia del Processo, o la sua comunicazione in fino a che avesse dichiarato di avere i testimonj esaminati dal Fisco per sentiti *rite et recte*.

IX. E CARTARIO, ZUFFI, AMBROSINI scrivono poi che il metodo di legittimar il Processo per *dichiarazione* si praticava del loro tempo, vale a dire nei secoli XVI. XVII., in molti luoghi, e segnatamente nello Stato *Ecclesiastico*, soggiungendo » [Vedi anche quanto si dice di sopra a pag. 158. in fine dell' Appendice sulla legittimazione in generale del Processo, Capitolo nostro X.] » *non tamen in Urbe* (e sono precise loro parole) *et ratio differentiae* (ripete il RAINALDI) Tom. 3. pag. 290. a me „ *inter praxim introductam in Statu Ecclesiastico, et illam extantem in Urbe est, quia testes, qui examinantur in Urbe, ut plurimum sunt forenses, et de longinquis regionibus, et tempore quo repeti deberent, haberi non possunt, vel non nisi longo temporis intervallo, et ideo si reus haberet testes pro rite et recte examinatis et non posset eos repetere super ejus interrogatoriis, irreparabile sibi pararet praejudicium* (frase rimarchevole, e che serve molto a noi) *quia ex his testi-*

testibus condemnatio sequi potest, cum proinde habeantur ac si, parte citata, repetiti essent de comuni omnium praxi; et si testes ex longinquis regionibus evocarentur ad se repetendum, reus marcesceret in carcere: quoad testes vero, qui examinantur in partibus, cessat ista ratio: (confesso, che esigerebbe questa frase maggior spiegazione in riguardo all' applicare la massima ivi enunciata, e per far comprendere la differenza, che sembra pure volersi rimarcare) et ulterius timeri potest de fraude ne scilicet ante quam repetantur testes illi a loco discedant, vel discedere cogantur in praejudicium fisci. „

- X. Comunque sia però delle prefate cose quì riferite anche come notizia sempre opportuna nel riguardo dei Tribunali dello Stato nostro, ritengasi che assolutamente non vi deve essere un mezzo nè *diretto*, nè *indiretto* di obbligare il preteso reo, od Inquisito a fare tale *dichiarazione*, quando la ricusi, così che se si rifiuti, debbansi ripetere dal Fisco quei testimonj, se il Fisco voglia, che percuotano in modo legale l'Imputato fatto reo.

Ed a sostenere ciò non fa d'uopo a noi d'implorare suffragi di Autori: abbiamo una Legge espressa nella Riforma dei Tribunali, legge del *Sommo Pontefice PAOLO V.* §. 10. N. 17. *Cost. UNIVERSI AGRI*, dove si dice in modo chiaro „ *neque cogantur rei declarare testes Curiae pro rite, et recte examinatis.* „

- XI. Anzi si rileva poi dagli Autori, che nel caso di tale rifiuto nemmeno poteva farsi la *ripetizione* dei testimonj o col citare solamente l'Imputato a veder giurare i testimonj, che furono esaminati *clam et ipso non citato*, o col dare solamente la copia delle deposizioni senza palesare i nomi delli testimonj sia per timore di subornazione, o sia perchè non si fossero fatti partire, imperocchè la citazione vi dev' essere anche al solo oggetto di dare gl'interrogatorj „ *ad dandum interrogatoria* „ e per tale solo effetto si doveva sempre dare anche la copia delle deposizioni.

- XII. E parimente nello scopo sopra divisato non poteva mai essere materia di contrasto neppure la clausola „ *salvo il*
gius

gius di ripetere » la quale abbiamo indicata altre volte , e che predica di questo modo di legittimazione , giacchè la lodata Riforma si esprimeva , ed esprime eziandio , più delle cose dette , in maniera corrispondente alla massima , che enunciammo , dicendo » et quatenus voluerit illos sic habere , praeter absentes et mortuos , et salvis exceptionibus contra personas et dicta testimonij , salvoque jure illos repetendi , talis protestatio admittatur , minimeque reiiciatur .

XIII. La dichiarazione , che si sia emessa nell' oggetto *della legittimazione* del Processo , è poi revocabile anche dopo fatta ; e lo è per avviso dei lodati Autori , i quali scrissero sulla Pratica dei nostri Tribunali , ben inteso che per l' ammissibilità di tale revoca sia essenziale di provare una giusta causa di farla , ed , al dire di molti fra di loro , è ancora essenziale che » *res sit integra , et non fuerint reo didicita testificata » .*

La qual revoca se venisse ammessa , si dovrebbero dall' Imputato , ed in questo solo caso , sostenere totalmente le spese occorrenti per fare la ripetizione dei testimonj .

E questa dichiarazione , secondo quanto si accennò altrove , essendo se non se (*e ciò per l' effetto di legittimar il Processo*) la spontanea approvazione degli esami dei testimonj assunti dal Fisco per la prefata guisa , conviene perciò sapere ancora , che si usa in precisione la frase » *esame di testimonj e non deposizione di testimonj »* per la ragione , che la suddetta approvazione predica *del modo regolare* richiesto dalla Legge per la retta confezione degli *esami* , i quali contengono *la deposizione* come un risultato dei medesimi ; il qual modo per la sua legalità avrebbe richiesto *de jure* in se , e per se . 1. Che precedesse una citazione all' Imputato fatto reo . 2. Che intervenisse l' uso del giuramento da deferirsi al testimonio alla presenza dell' Imputato , e quindi determinate solennità , le quali si riguardano poi supplite colla predetta dichiarazione ; ritenendosi il preteso reo con ciò solo , e per ciò solo come citato , ed i testimonj *pro rite , et recte , ac legitime* giurati . Però giova il dire , che , tuttociò non ostan-

stante, non si può affermare, che colla prefata dichiarazione sieno approvati assolutamente i detti dei testimonj, ed ineccepibili sieno le loro persone anche pel tratto avvenire delle susseguenti parti del giudizio, atteso che colla clausola » *salve le eccezioni* » l'Imputato ha indenne tale riserva *contro le persone, ed i detti*: siccome pure giova dire inoltre, che tante volte si fa la *legittimazione per dichiarazione*, ed anzi per lo più, e di ordinario, affinchè la Causa proceda più spedita, e sollecita, circostanza questa rimarcata eziandio nella prelodata Riforma.

XIV. Abbiamo detto più sopra che tale dichiarazione sia revocabile. Questa proposizione venne da noi enunciata pel motivo ancora, che non sia quì applicabile la regola *quod semel placuit, amplius displicere non potest*, giacchè il caso attuale concerne cosa assolutamente di *diritto pubblico*, siccome concludono tutti i Dottori, che scrissero nella soggetta materia appoggiando la conclusione loro alla Legge » *L. Si convenerit ff. de Iurisdic.*

La qual revoca ammessa, ed ammessa nei termini, e cogli estremi indicati altrove, è poi osservabile, che non ne deriva nemmeno alcuno pregiudizio al Fisco, imperocchè se questo non può obbligare l'Inquisito a fare la dichiarazione, di che si parla, ossia la *legittimazione per dichiarazione*, non deve nè anche poterlo costringere a perseverarvi, discorso, che è analogo a quanto dice BALDO interpretando la Legge » *L. Si quis in ea N. 3. vers. quandoque Cod. de custod. et exhibit. reor.* »

XV. E si dica pur quì ciò ancora che leggesi negli Autori, che l'Inquisito medesimo indipendentemente da tale dichiarazione, e questa malgrado, poteva benissimo far ripetere i testimonj, pratica quotidianamente tenuta nei Tribunali Pontificj, dove, come leggesi, facevasi tale ripetizione *etiam post didicita testificata*, in guisa, che dicono gli Autori medesimi, che se vi fosse stata istanza *per la detta ripetizione* e non fosse stata secondata, quei testimonj non provavano » DECIANO in *L. is apud quem N. 43. Cod. de edendo*.

XVI. E comechè inoltre non si può affermare che siasi veramente

mente conchiuso in Causa, allorchè il Processo sia a questo segno giunto, nel quale lo riguardiamo, segue da ciò, che l'Inquisito non solo abbia la facoltà di far ripetere per la guisa indicata, ma inoltre siccome il Fisco in vigore della clausola » *sine praejudicio ulterioris Processus* » senza pregiudizio di ulterior Processo » può in allora pur anche istituire nuove prove, così l'Imputato debba avere se non una poziore, almeno una egual ragione di fare parimente altre prove nello scopo o di dimostrare la sua incolpabilità, o di scemare il delitto. Nè la suriferita proposizione di non essersi a questo punto concluso in Causa è da noi detta invano, imperocchè volendo parlare con tutto rigore, e veramente con più di precisione dovrebbe dirsi, che si verifica la conclusione della Causa soltanto allora che sia stata pronunciata la sentenza, come si motiverà anche altrove: dire diversamente sarebbe non ammettere ciò che viene generalmente ammesso dagli Scrittori i più rigidi in un senso diverso, ed i quali pur non ostante asseriscono che in criminale sono equiparate sentenza, e conclusione in Causa » *FARINACCIO Quaest. 75. N. 267. MENOCH. de arbitr. Lib. 1. Quaest. 35. N. 1. BALDO L. Edita ratio N. 107. Cod. de Eden arguendo a contrario sensu BART. in L. Divi fratres ff. de paenis, et in L. 1. §. Si quis ultro ff. de quaestionibus* » *BART. tot. tit. de publicatione Processus L. unius §. cogniturum ff. de quaest.*

XVII. Nè ad ammettere le riferite cose farebbe un altro obice il giuramento prestato dall'Inquisito nell'atto di fare la *prefata legittimazione per dichiarazione*, imperocchè tal giuramento è soltanto approbatorio del modo usato nell'esame dei testimonj, e non inclusivo di una rinunzia a qualunque altro modo di *legittimare* il processo; od inclusivo di una rinunzia a non chiedere altro modo di *legittimazione*, essendo in massima sempre essenziale per rendere giuridici i testimonj: anzi dicasi pure che proverebbe troppo una tale obbiezione, se provasse, che il prestato giuramento inducesse assolutamente la irrevocabilità della dichiarazione emessa, mentre in fin di discor-

so quando si analizzi questo giuramento, si riconoscerà, che concerne non l'effetto della irrevocabilità della dichiarazione suddetta, ma predica solamente del modo usato nel sentire i testimonj del Processo informativo, ed offensivo, siccome pure abbiamo superiormente motivato.

XVIII. E se l'Inquisito ricusi di fare la predetta dichiarazione, altro degli aspetti, sotto i quali abbiamo esposta questa tesi, e variamente discussa con obbiezioni rispettivamente affacciate per parte di coloro, i quali vogliono sostenere il contrario delle da noi enunciate massime; un tale rifiuto non fa nè deve fare difetto alla *Pubblicazione del Processo* quale si è detto convenire nello scopo di conseguire la *legittimazione del medesimo* nè perciò forzarlo a far questa: anzi (e sono i nostri Scrittori, che lo insegnano) si deve in simil caso pubblicare il Processo, e darne all'Inquisito o l'originale, o la copia intera, e niente mutilata per ogni corrispondente ispezione, così che, e con maggior vigore le massime prefate per una più liberale condotta in questa parte della Procedura ricevano con tale metodo un appoggio, ed un sostegno. E tale fu pur anche la pratica ammessa a questo riguardo, e senza contraddizione in Roma „ *CARTARIO Pract. Crimin. Lib. 3. Cap. 5. N. 67., e seg., Cap. qualiter et quando il secondo §. debet de accusat.* „ Nè si dica in aggiunta alle predette obbiezioni, che non si possa tal metodo porre in pratica, quale noi difendiamo, perchè, oltre le cose suddette, siavi uno scoglio insormontabile nella clausola „ *avuti prima i testimonj per rite recte, e legittimamente esaminati* „, clausola altrove da noi riportata, e sotto un altro riguardo superiormente considerata, pag. 173. la quale s'include nel decreto che ordina la *pubblicazione, e l'apertura del Processo*, e che leggiamo pure nei nostri Teorico-Pratici; imperocchè questa clausola, oltre le cose di sopra riferite, non contiene in se, e per se una precisa, ed assoluta condizione restringente la volontà dell'Inquisito, in guisa che sia con ciò limitata a non far altrimenti; ma indica anzi che il fatto della legittimazione dipenda dal volere dell'Inquisito medesimo, perchè

perchè pregiudizievole, e così debba maggiormente essere subalterno alla volontà del medesimo, e debba farsi ancora, e riceversi rispettivamente con tutto il riguardo, e con somma economia. Se le Teorico-Pratiche, che sono per le mani dei Processanti, e Cancellieri non discutono con tale dettaglio questa importante parte del Processo, noi credemmo bene di farlo, oltre quanto si dirà discorrendo della *Ripetizione*, dopo consultati quegli Autori, i quali ne scrissero a lungo, addottando però, in quanto alla massima, quella che ci sembrò più ragionevole senza pretendere d'intaccare li metodi prescritti dai Governi nelle Pratiche rispettive; al quale intendimento abbiamo citato, e citeremo nel progresso gli Autori presi per norma presso noi, ed altrove. Ed in tale discussione abbiamo pure creduto bene di discutere prima in generale, quindi in particolare li Capitoli ed Appendici singoli sulla materia della legittimazione per ampliare tale importante discorso.

Ci auguriamo che la nostra insufficienza corrisponda all'oggetto finale di queste Istruzioni, cioè possa introdurre i metodi meno imperfetti di Procedura, mentre sarebbe orgoglio in noi, se pretendessimo di toccare verso quella perfezione, che è data ai soli uomini di grandi talenti, e consumati nella Scienza Criminale per lunga età, ed esperienza, ed ai quali, per il seguito della loro situazione, è pur concesso di essere informati di quanto altro non è concesso che sappia un uomo privato per riconoscere le cagioni, per le quali piaccia più tosto di addottare anche politicamente un differente sistema d'Istruzione Criminale nella parte importantissima *della legittimazione del Processo*, che proseguiremo a discutere e nel riguardo della confessione *vera, e finta*; e nel riguardo *della confrazione, e della ripetizione* dei testimonj.

APPENDICE

Noi dicemmo che il Processo si legittima in cinque maniere per *dichiarazione*, per *confrontazione*, per *ripetizione*, per *confessione vera*, per *confessione finta*. Fin quì si parlò del modo concernente la *dichiarazione*, mentre la *legittimazione* per *confessione vera*, e per *confessione finta* sarà l'argomento della presente *Appendice*.

Comechè però si suole apporre nel decreto riguardante la *legittimazione* per *dichiarazione*, o nell'Atto correlativo la clausola *senza pregiudizio di ulteriore Processo*, sulla quale si fece un cenno superiormente; perciò troviamo bene prima d'impegnar il discorso sopra la *legittimazione* per la *confessione vera*, o *finta* di avvertire che gli Scrittori nostri riguardano in questa clausola una pratica superflua, e ciò per la ragione, che o la Causa criminale, cui ha relazione il Processo, viene attitata ad istanza del Fisco, e per solo, e mero officio del Giudice, e non abbiamo nella Legge una disposizione, che faccia obice a poter riesaminare di bel nuovo i testimonj, a far produzioni, e queste eziandio, dopo conosciute le risultanze » *post didicita testificata* » mentre non si può supporre, ed anzi non vi deve essere timore di subornazione per opera del Giudice sia che in tale Procedura d'Uffizio v'intervenga pure il Fiscale, sia che vi si trovi deputato qualcheduno per rappresentarlo: o la Causa criminale, cui si riferisce il Processo, viene istrutta, e si fa ad istanza di un Accusatore, e la predetta clausola viene per altra guisa riguardata superflua, e superflua la protesta, che vi si contiene, mentre in questi casi non si potrebbe concedere di produrre testimonj posteriormente all'acquistata cognizione delle testimonianze cumolate nel già assunto Processo, e ciò per la ragione, che in allora, e per occasioni simili insorge un sospetto non del tutto irragionevole, che vi possa essere subornazione dei testimonj; cosa pure, che seguir potrebbe quando anco-

ra si procedesse ad istanza di un Istigatore, o di un Aderente al Fisco. Tenendo un tal metodo non si mancherebbe di riguardo al Procurator Fiscale, che non ha in Causa se non se il solo interesse della Legge (*).

Inoltre suole praticarsi di enunciare nel decreto concernente la legittimazione del Processo la clausola „ *salve le eccezioni, e la ripetizione, tranne gli assenti, e morti.* »

E tale clausola, indipendentemente da ogni altra considerazione estrinseca alla tesi presente, è degna di ricevere una menzione anche in questa sede di discorso, perchè si sappia che il preteso reo con quella tale riserva ottiene per se di poter eccepire, ed opporre nel tratto progressivo contro i testimonj già sentiti, di poter impugnare i loro detti, quando che contenendosi diversamente, od usando una dichiarazione concepita in termini differenti potrebbe essere successivamente a lui conteso di fare la prefata opposizione.

Ogni cautela sarà pertanto opportuna per non pregiudicarsi anche colla ommissione delle prefate riserve, sebbene ommesse non dovessero, per parlare rettamente, nuocere

(*) La prefata protesta » senza pregiudizio » *vedesi, come si è detto, apposta sempre nel Decreto di cui sopra, e ciò, oltre il vederlo in pratica ogni giorno, ci viene pure assicurato dagli Scrittori anche di tempi antichi, e si vede malgrado, che il preteso reo non potesse, nè possa essere costretto a fare la dichiarazione di cui si è parlato. Quanto si è detto in riguardo al non esser concesso di produrre testimonj post didicita testificata da un accusatore ed aderente al Fisco, od in altro modo denunziante, e querelante, così che poi nè anche post didicita testificata si possano riesaminar testimonj, non sarebbe applicabile se i testimonj fossero stati indotti prima della pubblicazione del Processo, e non fossero stati esaminati; mentre allora dovrebbero sempre sentirsi « MOD. ROM. quaes. 75. N. 58. Dicasi lo stesso nel caso che il Giudice avesse ommesso di esaminar i testimonj sopra la materia data, e sopra i dati interrogatorj, oppure anche se gli esami fossero nulli, onde rinnovarli, e ripeterli, e poterlo fare legittimamente. Questa è la pratica di tutte le Curie. Ad istanza poi di parte ciò non si farebbe che per causa gravissima, e segnatamente per iscoprire la falsità in un Processo, e procurare una tale scoperta anche mediante la produzione di un qualche Documento, o di una qualche Scrittura » E da vedersi sempre il Modern. Rom. Quaest. 75. N. 34.*

cere mai al diritto di eccepire contro le persone, o le deposizioni, diritto sempre inalienabile; come la ommissione predetta non dovrebbe nuocere mai alla ripetizione sopra gl'interrogatorj, ripetizione valevole a scoprire la falsità dei testimonj, e sistema questo capace di mantenere sempre più indenne l'importantissimo diritto della Difesa (*)

Ora ripigliando il filo del discorso circa la *legittimazione* o vera, o finta per confessione diremo che tosto che la confessione sia stata legalmente emessa, e debitamente verificata, e perciò fatta giuridica pei suoi effetti, diventa pure giuridico il Processo, ossia i testimonj in pria sentiti, non citato l'Inquisito, restano adeguati in faccia alla Legge in vigore della confessione medesima.

Però questo modo di legittimazione mancherebbe, se tale confessione fosse erronea sia perchè le cose, che vi si contenessero, fossero tutt'altro, che quelle, le quali si richieggono nella loro quiddità per i prefati effetti legali; sia perchè fosse una confessione senza causa, od emanata da un imbecille, da un pazzo; sia perchè fosse spogliata di tutti i caratteri altra volta riferiti enunciando quale dev'essere per dirla legalmente efficace, ed operativa „ *LL. de aetate §. final. ff. de inter. et act. » Si post divers. Cod. de jur. et fact. ignorant.*

Mancherebbe pure questo modo di legittimazione, se il Processo, cui fosse subalterna una confessione, si trovasse infetto di nullità, sia perchè fosse stato esaminato chi per legge non lo doveva essere, o perchè la querela, l'accusa non fossero legittimamente istruite, o perchè il Processo fosse compilato da Giudice incompetente.

In questi, e consimili casi la confessione mancando della base necessaria a consolidare l'Edifizio fiscale, converrebbe pur anche dire che mancasse il Processo, e quindi man-

(*) Sulla riserva » ad eccezione dei morti, od assenti » si fanno molte questioni dai Dottori. Troppo sarebbe pretendere, se si esigesse d'impegnarsi nelle medesime. Diremo però, che sono diverse in riguardo a tale riserva e sugli effetti suoi le pratiche dei Tribunali, le quali vengono additate dai Dottori concludendo, che si seguano sempre quelle che si trovano conformi al buon senso.

cherebbe la materia propria della legittimazione *per confessione vera* » *BALD. in L. non dubium N. 30. Cod. de legibus* » *FARINAC. Consil. 55. N. 1. quaest. 31. N. 75. Cons. 36. N. 1.* » *ANGEL. cons. 178., e consil. 297. CARTARIO de capto bannito, Cap. final. N. 217. al 28.* [Come contenersi nel caso di una confessione nulla, lo insegna il *BASSANI* „ *Lib. 3. Cap. 6. N. 85. e seg.*]

Quando la confessione fosse invece quale si enunciò nel corso del Capitolo IX. *per tot.*, e dell' Appendice *id.* deriverebbe eziandio la *legittimazione* tal quale sotto questo rapporto si richiede dalle Leggi; così che poi dopo ricevuta, e verificata si potesse aprire, e pubblicare il Processo stesso, consegnarlo all' Imputato, perchè si disponesse a dire contro la medesima, e vi dicesse a suo tempo effettivamente. Che se la confessione non fosse *propria e vera*, e non fosse fatta dalla bocca dell' Inquisito, bensì una confessione tale *per finzione di Legge*, la quale riguarda nella *contumacia* dell' Inquisito una implicita confessione del delitto, allora la *legittimazione del Processo* s' indurrebbe *per finta confessione* suscettibile, e capace di operare in guisa, che si potesse procedere pur anche a sentenziare. Però il relativo Processo non si pubblica in questo caso, nè si consegna od in originale, o copia.

E se la prefata *finta confessione* produce la legittimazione del Processo, ciò succede perchè, come dicono gli Autori, un tal *modo* contiene in se una legittimazione per *analogia*, carattere questo inerente pure alla *confessione vera*, e *propria*; ossia contiene una *rilevazione di legittimazione*, cosichè, posta la confessione anche *finta*, e maggiormente posta la confessione *vera, e propria*, il Processo non abbisogni di altra legittimazione al dir del *ZUFFI*, „ *Lib. 2. Quaest. 70. N. 23.*, segnatamente se l' Inquisito fosse stato citato, e bandito, e non ostante la trasmessa citazione, il proclamato bando, e l' uno e l' altro forniti dei necessarij caratteri si fosse mantenuto *contumace* anche dopo i termini prefissi a difendersi dell' accusa, e dall' inquisizione, di maniera, che si avesse, in
gra-

grazia di tutto ciò per confesso dei titoli di delitto, dei quali viene imputato. (*Si connetta questo discorso con quanto si è detto più sopra in tale proposito anche nelle note*)

Di quì la regola indubbia pei nostri Tribunali, che *contumacia sapit delictum, et contra absentes, ac contumaces ludex potest devenire ad quamvis sententiam condemnatoriam etiam capitale, cum in hoc casu talis contumax pro confesso habeatur, ut in sententia condemnatoria praxis solet asserere*» BONFIN. *ad Ban. Gen.* ben inteso però che consti del delitto per ogni più legale prova di testimonj, o di documenti, o di legittimi indizj, e non per il fatto della sola contumacia,, ZUF. *de CRIM. PROCES. LEGIT. LIB. 3. QUAEST. 198 N. 1. e seg.* (*Discorrendo del Processo contumacia- le si parlerà con più dettaglio riguardo agli effetti della confessione finta per contumacia dell' Inquisito, come si è notato altrove*) Ed il giuramento poi sia dell' inquisito, o dei testimonj da prestarsi per l'occasione di legittimar il Processo in qualunque delle addottate maniere si faccia la legittimazione, dovrà risultare di fatto, giacchè quello non si presume; come ciò che predica pure del primo esame dovrà nella *confrontazione*, e così nella *ripetizione* enunciarsi per parte di essi testimonj, e ciò per una maniera essenziale, evitando però il racconto delle qualità, e delle circostanze minute del delitto, se per tal guisa si dovesse indurre una confessione suggestiva: *Vedi N. 1. pag. 166.* Finiremo quest' Appendice coll' avvertenza, che secondo FARINACIO *quaest. 72. N. 150., e CARTARIO de inter. reis Lib. 3. Cap. 3. N. 62.* non usavasi una volta tale *dichiarazione* per legittimare il Processo, la quale oggi giorno è comune a quasi tutti gli Stati, dove altri metodi non sieno in vigore giusta le riforme addottate coi più moderni Codici di Procedura; e che viene usata in pratica, come si disse, più di quello, che lo sieno gli altri *modi* di legittimare, dei quali si parla nei Capitoli seguenti.

CAPITOLO XIII.

Della Legittimazione per confronto.

I. **L**a *confrontazione* è l'altro modo di legittimare il Processo.

Considerata in se genericamente, e considerata in ispezialità come viene ricevuta, anche dove siasi addottato il pubblico dibattimento consiste nell'azione di porre delle persone l'una in presenza dell'altra per vedere se elleno convengono del fatto, di cui si tratti, come segue di accusati, i quali si fanno comparire avanti il Giudice della Procedura, affinchè conoscano le deposizioni, e le ripetizioni ancora dei testimonj, che sono in loro aggravio, e rispondano a quelle, ed a queste. Leggesi nei Commentarj degli Scrittori, i quali hanno spiegato i Codici, che ammettono il pubblico dibattimento, che il confronto sia stato in questo sistema di Procedura stabilito per non privar l'Accusato di uno dei più potenti mezzi di sua difesa » *BLAKSTON* » *Codice Inglese* » *MERLIN*. *Codice d'Istruzione Criminale di Francia* » *Repertorio di Giurisprudenza Universale* » Parola *CONFRONTO*.

Realmente a parlar con tutta proprietà ed esattezza converrebbe, onde il giudizio procedesse con pari proprietà, e regolarità, che il testimonio sapesse, che l'uomo contro del quale ha deposto fosse quello, che allora viene tradotto nel giudizio medesimo, e viene ivi accusato; e converrebbe rispettivamente, che questo uomo potesse rispondere, se egli sia o no quello contro del quale il testimonio intese parlare; discorso questo che giustifica viepiù la saggia, e liberale disposizione dell'*Articolo 104. del Moto Proprio di N. S. fe. re. Titolo dell'Organizzazione dei Tribunali Criminali*, articolo poco, o niente posto in pratica da chi dovrebbe consigliare l'uso di tale benefica disposizione.

II. È però da rimarcarsi quì anche nel riguardo della nostra Procedura la differenza sussistente fra la confrontazione usata per *modo di ricognizione*, della quale si fece cenno parlando dell' esame dei testimonj, e dell' Interrogatorio dell' Imputato pag. 133. e seg. e fra la confrontazione per *modo d' imputazione del delitto* parimente ivi accennata pag. 134. e seg. Tale differenza si trova in ciò, che la confrontazione per *modo di ricognizione* debba farsi coll' intervento di altre persone possibilmente consimili al preteso reo, il quale dev' essere collocato fra quelle per non conoscersi dal testimonio, se non se di vista, onde così identificarlo nella persona tanto per il seguito della Procedura, quanto per il relativo giudizio, ed onde non vagare per l'incerto, non mostrandolo però mai *ad oculum* per essere questo un mezzo non retto, anzi riprovevole: e che la *confrontazione per modo d' imputazione del delitto* debba farsi per altra forma, perchè avente un oggetto diverso, e risultati diversi. Anzi, dicono gli Autori, che questa sia arbitraria differentemente dall' altra e che dipenda al dire dei medesimi, *a necessitate juris, quam a necessitate facti*. Più, soggiungono gli stessi, e si riconosce saggio quanto dicono, che tante volte convenga di astenersi da questa, e perchè odiosa in se stessa, essendo, generalmente parlando, odioso il confronto, e perchè ripugnante alcune volte, come allorchè si trattasse di figlio col padre, di marito colla moglie, quindi Atto da non farsi in ogni e ciascun caso, a differenza del confronto all'effetto della *ricognizione della persona* essenziale per poter procedere all' Esame, e Costituto dell' Imputato, come si disse di sopra pag. 133. e seg. al quale il Giudice deve assistere secondo eziandio la disposizione della Riforma di *PAOLO V. sui Tribunali di Roma Tit. de Iudic. Crim. §. reorum.*

III. Il confronto o la confrontazione, alla quale alludiamo, siccome modo di *legittimare il Processo*, modo ritenuto anche per tale effetto del lodato Art. 104., ed indicato dalle *Abbreviazioni di Roma* dell' anno 1800. richiamate dalla Costituzione *Post diuturnas* Art. 24. e da noi riportate

portate a pag. 170. di sopra, si fa dopo la contestazione della Causa; non avendo, si replica, il confronto fatto prima di tale contestazione per iscopo finale se non se la *ricognizione del delinquente* per abilitarsi a procedere contro di lui, od abilitarsi all'Atto della imputazione del delitto „ [*Si veggano, per regolare il confronto anche SEGNIEUX Sistem. Jurisprud. Crimin. Cap. 10. SERVIN Legislation Criminél. Lib. 3. Art. 2. §. 7. in fin. e BOEMERO.*]

IV. Il qual modo di *legittimazione* ha in se la virtù della citazione, e viene in concorso del rimedio ordinario della *ripetizione*, sicchè ne supplisca la mancanza, ed operi l'effetto stesso, per non dir maggiore di quello operato dalla *ripetizione*, della quale in tutto ne ritiene le veci, fermi però gli aspetti, e le differenze più sopra riferite, lo sviluppo delle quali ci lusinghiamo, che sia rimarcato dai nostri leggitori nella esposizione delle materie trattate, e per la maniera complessiva, e per la singolare da noi addottata coll' assunto metodo, quando però sia osservato in pratica con esattezza tutto quanto si riferisce alla parte, che concerne l'ordine da seguirsi nella tessitura dell'Atto. Non però supplisce il difetto degl'interrogatorj, sopra i quali i testimonj dovessero sentirsi, e ripetersi dalla Parte, di modo tale che, non ostante la confrontazione, il testimonio si possa benissimo ripetere, l'una cosa non escludendo l'altra. La quale massima, secondo che leggiamo negli Autori, e sembra riguardare questo tema, non era quella dei Tribunali del Governatore di Roma, del Torrione di Bologna, e di altri, dove i testimonj una volta confrontati non venivano più ripetuti; siccome nell'argomento medesimo abbiamo altrove anche detto, replicato, e notato. Inoltre leggiamo negli Autori, che la legittimazione del Processo per *confrontazione* fosse un privilegio concesso al Tribunale del Governo di Roma, e concesso « *ob copiam causarum ad effectum vitandi legitimationem Processus per repetitionem, ex quo causae in aeternum protraherentur.* » Altri però scrivono, che in massima era facoltativo al Giudice, ed al Fisco di scegliere

gliere o *la ripetizione*, o *la confrontazione* (1).

V. E nel riguardo del socio del delitto benchè si legga, che fosse stile di ogni Tribunale, ed anche della *Sacra Consulta*, che il socio quando fosse stato confrontato non venisse ripetuto, come si noterà parlando pur anche della ripetizione; tuttavia lo ZUFFI, il quale sia detto a causa di onore di questo Autore discusse meglio di ogni altro la gravissima tesi della *legittimazione del Processo*, si sforza di provare per ogni maniera ragionevole, ed addatta il dovere di tale ripetizione pur anche nel caso di un socio confrontato,, ZUFFI *Quaest.* 21. N. 4., seg. (2)

Tom. II.

25

VI. II

(1) Il confronto, dicono gli Autori, opera molto più che la citazione, che dovrebbe farsi all'Imputato *ad videndum recipi juramentum testium*, ed ottiene anche la forza della formale ripetizione. Si veggano, fra i nostri Scrittori, il CARTARIO in *Prax. inter. reor. Lib.* 3. *Cap.* 1. N. 82.; l'AMBROSINI *de Proces. infor. L.* 2. *Cap.* 9. N. 3., il FARINACIO *Quaest.* 11. N. 9. *Vers. quod si contra* „ *Quaest.* 72. N. 139. *de testibus*. Fra gli stranieri si veggano AFFLICT. in *Cost. Regn. Lib.* 1. *Rub.* 27. *de homicid. clandest. Constit. Si damna* N. 28. *in fin. vers. vel IUDEX* „ CLARO nel §. final. *Quaest.* 45. 50. N. 14. ed ivi il BAJARDO in *Addit.* N. 57. „ CABAL. *Resolut. Crim. Cons.* 3. *Cas.* 269. N. 14.

E sebbene siavi, come si è accennato anche altre volte, chi sostenga che i testimonj benchè confrontati in faccia dell'Imputato, debbano ripetersi pel motivo, fra gli altri, che il confronto supplisca bensì al difetto della citazione, non a quello degl'interrogatorj; tuttavia nel 1658. fu risoluto in Roma il contrario, e concluso che se l'Imputato volesse ripetere testimonj, gli venisse concesso solamente in grazia della difesa, ed a sue spese, e senza pensieri nel Fisco; e tutto ciò perchè esso Fisco avesse già col confronto resa legittima la prova, nè fosse tenuto ad altro. Similmente pure si legge che il socio del delitto, del quale si è or ora fatta parola, confrontato che fosse stato, e purgato nei debiti modi in faccia al correo, non dovesse mai ripetersi cogl'interrogatorj, così che vi fosse apposta nell'Atto del confronto una protesta analoga.

Noi abbiamo voluto esporre queste nozioni, onde sieno opportunamente combinate, e ne sia fatto conveniente uso, e perchè sieno anche intese viepiù le cose che si discutono nel riguardo di questi modi di legittimazione, tutti legando gl'insegnamenti, che si danno, ed anche perchè sieno conosciute le varie pratiche, le diverse opinioni dopo avere imparato il positivo, che viene prescritto pei nostri Tribunali.

(1) Il MIROGLI fa lungamente parola circa la *confrontazione dell'Imputato col socio del delitto anche per l'effetto della legittimazione del Processo*, oltre quella concernente la imputazione del delitto, e l'iden-

VI. Il modo della *confrontazione* produce altri vantaggi, i quali pure vennero motivati pag. 135. cioè che il Giudice, che deve giudicare, „ *Art. 104. suddetto* „, può fare a se stesso un criterio più esatto per giudicare dei fatti, può meglio illuminare la sua coscienza, e meglio riconoscere, se il testimonio abbia detto la verità, ed illuminarsi anche nel riguardo *delle parole, dell'aspetto, del medesimo testimonio, e del medesimo Imputato*; produce il vantaggio, che la presenza del testimonio ed il suo discorso possa incalzare l'Imputato a palesare quella verità, della quale si deve andare unicamente in cerca.

VII. Perchè però tale *confrontazione* sia debitamente fatta allo scopo sopra divisato, cioè per l'effetto della *legittimazione del Processo*, si ricerca 1.º Che segua alla presenza del Giudice „ *Art. 104. suddetto* „, concordante colla Riforma, di cui sopra, e colla *L. 3. ff. de test. vers. tu magis scire potes* ... 2.º Che sia rinnovato dal testimonio il *giuramento* alla presenza dell'Imputato, e che segua pur anche reciproca ricognizione delle persone rispettive. 3.º Che il testimonio riferisca in sostanza il contenuto della sua prima deposizione. 4.º Che abbia luogo separatamente, confrontando ogni testimonio singolarmente uno dopo l'altro coll'Imputato. 5.º Che venga data a questo la facoltà d'interrogare i testimonj, coll'avvertenza che i testimonj confrontati non si ripetono più, opinione questa però combattuta, e cioè che confrontati possano ripetersi a meno che la legittimazione per *confrontazione* non avesse indotto una contraria consuetudine, come nei Tribunali delle Legazioni, e del Governatore di Roma, BASSANI *Lib. 4. Cap. 3. e pag. 188. nostre più sopra*.

VIII.

tità della persona » *Cap. V. delle sue Istruzioni dal N. 193. , al 237.* Riferendo molte questioni incidentali, che non consente di qui esporre e tutte relative al presente argomento indica le opinioni degli Autori, e le pratiche dei Tribunali; e noi rimettiamo per tutto ciò alla lettura del prefato Scrittore i nostri Processanti, e Giudici per i molti dettagli necessarj a sapersi in pratica. Ci basta l'accennare le cose di massima, come le più necessarie a sapersi per avere una guida nella parte dell'applicazione.

VIII. Le Abbreviazioni suscitate dell'anno 1800., e confermate dal Sommo Pontefice PIO VII. di fel. mem. coll'articolo 24. della Costituzione *Post Diuturnas*, le quali abbiamo riportate per esteso a pag. 170. *nota 1.* hanno provveduto che per rendere meno imbarazzata, e prolissa la *legittimazione* specialmente per *confrontazione*, si faccia il confronto non personale, ma verbale, cioè che si legga al preteso reo l'esame del testimonio colla libertà a quello di opporre in seguito di tale lettura le eccezioni, che crederà, sul detto o sulla persona del testimonio usando perciò una formola più semplice ed abbreviata degli antichi tempi da farsi dal *Fiscale*; così che nel riguardo della ordinatoria, e della struttura convenga seguire la traccia oggi segnata dalle Abbreviazioni medesime, fermo però quanto altro ha disposto l'Art. 104. del Moto proprio 5. Ottobre 1824.

E le prefate Abbreviazioni soggiungono che con tale Atto formatosi nel modo in quelle riportato si avrà per legittimato il Processo in tutte, e singole le Cause, per le quali fossero anche già state assegnate le difese a tutti, e singoli gli effetti della *vera legittimazione*. Di più vi si dice, che non sia tolto coll'Atto medesimo tanto nelle Cause capitali, come in quelle, nelle quali il solo titolo sia capitale, o dove si possa far anche luogo alla condanna nella pena capitale per la natura delle prove, non sia tolto, ai Difensori, vi si replica, il mezzo della *vera, e propria legittimazione*, la quale potrà essere assegnata dal Tribunale col personale confronto dei testimonj [Si vegga però sempre l'Articolo 104 del Moto Proprio 5. Ottobre 1824. per le Cause di titolo Capitale, alle quali vi si fa allusione allorchè, proseguono quelle, si riputò di non premettere un confronto nelle suddette Cause prima, che seguisse la tradizione del Processo, siccome si è asserito accadere tante volte; o se non col personale confronto dei testimonj, farlo con altro mezzo, vi si continua a dire, cioè colla *ripetizione formale dei testimonj* medesimi, abbreviandone però sempre la formola, e facendone una più facile,

e spe-

e spedita per cura del Fiscale. Le quali formole riportate nelle Abbreviazioni sono dichiarate comuni ai singoli Tribunali della Dominante, ed a quelli, i quali per lo innanzi non avevano il privilegio *del confronto nella legittimazione dei Processi*, „ *ABBREVIAZIONI* 1800. „ (*Il MIROGLI, come si è detto, nel Cap. 3. § 64. indica chi aveva presso noi tale privilegio.*)

E ciò che dicesi quì del testimonio predica, secondo l'avviso dei medesimi Scrittori, del socio del delitto, pag. 189. di sopra; perchè nella fattispecie ed all'opportunità dovesse tenersi il medesimo metodo, mentre in quel caso il socio facendo la parte di testimonio, convenga l'uso della medesima pratica rispettivamente addottata.

Dalle quali cose tutte ognuno si avviserà di quanto abbia oggi a farsi nel riguardo *della legittimazione per confrontazione* dopo le regole per l'un canto osservate nei Tribunali di Roma, e dopo le ultime precise, e chiare disposizioni per l'altro dell'Articolo 104. *del Moto Proprio* di NOSTRO SIGNORE fe. re. 5. *Ottobre* 1824. In fine ognuno si avviserà delle massime, che hanno predominato nei vecchj tempi, e delle limitazioni lattesi; come del vero essere della confrontazione, e dei suoi risultati in un pubblico dibattimento. Ciò che manca a dirsi sulle cose concernenti essenzialmente questo modo di legittimazione sarà possibilmente motivato nell'Appendice che segue, ben inteso, che gl'insegnamenti diversi debbono connettersi con ogni altra parte che si discuta relativamente a tutti i singoli modi, che ci siamo proposti di trattare fra quelli vigenti, e ciò sempre nello scopo di non mancare nella pratiea alle regole positivamente per noi prescritte in via di massima dalle leggi generali toccanti questa parte del Processo, al che mirano le nostre discussioni sulla medesima, e da noi trattate con non poco dettaglio.

APPENDICE

Generalmente parlando il confronto dovrebbe riguardarsi, siccome conforme alle regole della equità, atteso che ognuno si avvisa star bene che l'accusato abbia diritto di contraddire il testimonio ascoltato contro di lui, d'impugnarne la testimonianza. Inoltre ognuno si avvisa, che la conferma delle deposizioni, ed il confronto coll'accusato sieno formalità ritrovate con ottimo consiglio, e conducenti ancora quando a far spiegare oscure deposizioni, quando a far ritrattare deposizioni non vere, ed a fare od assolvere un innocente accusato, od a convincere, e così fare condannare un colpevole. Non è presa mai a sufficienza ogni sorta di precauzione, allorchè si tratti di scoprire la verità.

E quì riassumendo nel riguardo nostro ciò che si disse a pag. 134. e 135. di sopra *Cap. IX.* quando si è parlato del Costituto dell'Inquisito, e legando il discorso circa gli effetti, sebbene differenti in allora in quanto all'oggetto, cui la confrontazione deve servire, perchè quì viene considerata come *modo di legittimazione del Processo*, ma conducente però ai risultati medesimi per ciò che riguarda il fine di riconoscere la verità; mentre in allora venne considerata come mezzo o di fissare la identità della persona dell'inquisito, o d'imputargli il delitto; diremo, che nella confrontazione vi si ravvisa sempre un mezzo opportuno allo scuoprimento della verità generalmente e particolarmente ancora riguardata, così che a questo fine debba tendere ogni sforzo nella formazione del Processo. Perciò sarà necessaria anche quando od i testimonj risultino direttamente fra di loro contrarj pag. 135. suddette, siccome succede allora che *p. e.* un testimonio dica che l'Imputato ferì di punta, e l'altro dica, che ferì di taglio; oppure allora che il testimonio direttamente contraria l'Imputato, che è l'esempio dato a pag. 135., e come pure allora che il testimonio *p. e.* dica di

di avere veduto taluno , di cui però ignora nome , e cognome , arrecare ferite , e lo descrive per statura , e vestiario , ed altri conotati , caso questo , dove la confrontazione è necessaria assolutamente ; avvegnachè negli altri due csemplicati possa essere ritenuta soltanto conveniente per un miglior essere del Processo , onde chiarire , e conciliare gli esami indipendentemente ancora dalla legittimazione del Processo , alla quale si presta il modo fin quì discusso , e che è l'argomento del Capitolo presente , e sua Appendice . Le quali cose si espongono , affinchè si ricavi materia d'istruirsi sopra l'argomento attuale , qualunque sia il modo , cui il confronto debba servire , e cioè sia *per imputar il delitto* , sia *per identificare una persona col fatto della ricognizione* , sia *per legittimar il Processo* , che è il vero tema della discussione quì trattata , siccome abbiamo or ora avvertito .

Quell'Atto però , mediante il quale si procede ad identificare la persona dell'Imputato per così abilitarsi a procedere contro il medesimo deve denominarsi *ricognizione della persona semplicemente , e nudamente* , se vogliasi con esattezza parlare , anzi che confrontazione . Quello fu il tema del nostro discorso a *pag. 135.* più sopra , e nella vista suddetta non può a meno di non essere riguardato per un Atto utile , e necessario , giacchè utile , e necessario è che sia identificato chi viene semplicemente indicato ; quando che poi allo scopo di legittimare il Processo debba farsi la confrontazione non allo stato degli atti di allora , bensì dopo la contestazione del delitto , e quindi , dopo seguite le formali ricognizioni delle persone inquisite , e dopo seguita la prefata imputazione , dopo interrogato un inquisito , od imputato , e dopo esaurito ogni altro mezzo , che possa condurre alla scoperta della verità dei fatti . BASSANI *Lib. 3. Cap. 4. per tot.*

E riguardo a quanto si disse altrove , cioè che non si possono ripetere dal preteso reo quei testimonj , i quali furono confrontati , locchè abbiamo enunciato , siccome pratica di certe Curie , e della Curia Romana , e che è quanto pur anche viene attestato nei Libri dei nostri
Scrit-

Scrittori giova di quì soggiugnere, che *de jure* viene accordata la ripetizione anche dopo seguita quella tal confrontazione, alla quale essi Scrittori alludono, e viene concessa ancora *de consuetudine*. Soltanto nel riguardo della parte pratica conviene considerare, se la qualità della Causa comandasse diversamente, limitazione questa concordante con quanto rispose, per la occasione che venne proposto un quesito simile nel Tribunale dell' A. C., il Sommo Pontefice CLEMENTE VIII. di glo. me.; e risposta, che leggiamo negli Autori nostri. Osservasi tutta volta ed ulteriormente dai medesimi Scrittori, e si stila, dicon essi, nei Tribunali pure di Roma, che onde la *confrontazione* escludesse la *ripetizione super interrogatoriis*, conforme esporremo in progresso parlando anche di questa, era stato necessario, che il preteso reo avesse a sufficienza interrogato i testimonj confrontati seco lui per poter così dire che si avesse avuto il medesimo risultato di difesa, che poteva attendersi se l'Avvocato od il Procuratore avesse fatto gl'interrogatorj, ai quali ora si allude. Quindi ci sembra, a parlar ingenuamente, ed osiamo dire rettamente, che una confrontazione fatta con un inquisito tenuto in carcere secreto, privo della facoltà di abboccarsi col suo difensore avesse più tosto in se inconvenienti capaci di pregiudicare l'inquisito medesimo, giacchè pregiudizio non può a meno di non riguardarsi o lo stile di non ripetere i testimonj confrontati; o la difficoltà ancora di ottenere dal Giudice una ripetizione con interrogatorii da formarsi da un difensore; (*se ne parlerà pure discorrendo sugli Articoli, come facienti parte del difensivo*) così che si dovesse, onde possibilmente garantire l'interesse dell'imputato, permettere sempre nell'atto del confronto l'uso d'interrogazioni a modo fatte, che si ovviasse alla conferma di false deposizioni per parte dei testimonj accompagnando tal Atto con ogni competente solennità, oltre la presenza del Giudice richiestavi dalla Riforma dei Tribunali di Roma „ *Reformat. Tribunal Urb. tit. de Iudiciis Crim.* „ §. *Reorum recognitiones*; nè fosse puramente un atto di formalità, ma conclu-

cludente, curando i Giudici medesimi, che l'inquisito segnatamente rozzo, ed inesperto interrogasse a dovere i testimonj,, BASSANI. *Sup. lib. 4. Cap. 1. Addit.* Tale ci sembra dovesse essere il metodo di una *confrontazione* perchè escludesse la *ripetizione* nello scopo per cui i nostri Pratici, ed alcune consuetudini la vorrebbero esclusa, allorchè siavi stato la prefata *confrontazione*, siccome essi ce ne porgono esempj o questa si faccia prima, o dopo per l'effetto o no della legittimazione del Processo. *GUZZINI Defens. 20. Cap. 19. N. 20.*, BASSANI ove sopra *N. 4 5.*

Il Capitolo, che segue colle varie note sul come legittimare il Processo *per ripetizione* potrà, a parer nostro, esaurire quanto si debba essenzialmente sapere per la legittimazione del Processo, e modi di farla.

I Teorico-Pratici dicono molte cose sul conto della *confrontazione* come modo di legittimazione del Processo. E per la struttura pratica di ogni Atto relativo con ogni clausola, o riserva, o dichiarazione indicano quanto occorra, ed eziandio, perchè vi sia espresso opportunamente *etiam pro legittimatione Processus*. Il MARTINI nel riguardo dello stile del Tribunale del Governo porge gli esemplari corrispondenti: come indica cosa si abbia a farsi se si tratti che la *confrontazione* nello scopo suddetto debba tendere a far nuovamente riconoscere robbe, effetti, carte, a fissare identità di persone, a confrontare il socio, o socii del delitto soggiugnendo ogni relativa avvertenza, e dichiarazione *p. e.* circa le cose confessate, onde si faccia senza pregiudizio di queste. Così dicasi di ogni altra cautela. BASSANI *Lib. 4. Cap. 3. dal N. 1. al 82.*

(Si veggano le cose dette a *pag. 132. al 136.* di sopra onde separarne le rispettive idee, ed i casi singoli per il fatto dell'applicazione.)

CAPITOLO XIV.

Della legittimazione per ripetizione.

I. **E**sposto ciò che succintamente conveniva sulla *legittimazione per confrontazione*, parleremo inesivamente all'ordine propostoci sul *modo di legittimazione per ripetizione*.

La *ripetizione* può considerarsi sotto doppio aspetto: 1.° quando serva a supplire alla imperfezione dell'esame, come nel caso, in cui il testimonio volesse far dichiarazioni, od il Giudice volesse ricercarlo, onde si spiegasse maggiormente; 2.° quando serva direttamente alla *legittimazione del Processo*.

In questo secondo aspetto è un nuovo esame dei testimoni: diciamo *un nuovo esame*, perchè il testimonio deve di nuovo giurare, deve di nuovo deporre in *sostanza* quanto abbia detto nell'offensivo, e per tale maniera, che dovrebbe riguardarsi insufficiente al suddetto uopo una ripetizione confusa, colla quale uno si riferisse *in genere* alle prime deposizioni » *BALD. in L. final N. 12. Cod. de testibus*.

Inoltre la *ripetizione* si fa anche sopra *interrogatorii* per parte dell'Imputato esibiti nel riguardo di ciò, che il testimonio abbia altra volta deposto nell'informativo, non potendo però mai trascendersi ossia dar materia, che non fosse delle deposizioni già ricevute, giacchè in allora converrebbe riseccarli, affinchè la ripetizione si aggirasse sopra cose competenti. (*Ciò avvisa della sua relazione coll'argomento degli articoli, dei quali si parlerà in altro Capitolo relativo al difensivo, e differente dalla maniera di ripetere gli esami indicata nelle citate Abbreviazioni per il solo effetto di legittimare il Processo senza l'uso d'interrogatorii, giacchè un Processo si legittima colla RIPETIZIONE anche fatta senza articoli* » *BASSANI Lib. 2. Cap. 4. N. 118.*)

Ma però il testimonio ripeterà in guisa, che recapitoli in sostanza le cose deposte nel primo esame con tal ordine, del quale il suddetto BASSANI dà esempj anche pel caso, che il testimonio non ammettesse le cose risultanti dal primo esame.

II. La *ripetizione* è riguardata dalle Leggi per un Atto di sostanza del Processo » *Text. in L. testium Cod. de Test.*, e dev'essere accompagnata da tutti i prefati riti, ommessi i quali, sarebbe infetta di nullità; come debbono e Giudice, e Cancelliere formalmente assistere a tutte le prefate cose. E questo metodo, e colla stessa forma viene osservato se fossero pur anche stati citati contemporaneamente l'Imputato, ed il testimonio con un prefisso termine, avendosi soltanto dagli Autori, che non vi sarebbe in questo caso bisogno della ricognizione della persona, qualora prima d'allora questa fosse seguita.

III. La *ripetizione* per l'oggetto quì divisato non ha luogo se l'Imputato sia contumace, e siasi lasciato porre al bando, oppur anche sentenziare in contumacia, atteso che la contumacia congiuntamente colla Sentenza, e confermata colla stessa Sentenza legittima il Processo, e ciò segue, quantunque il reo si presentasse dentro l'anno, e fosse ammesso a nuove difese. La qual pratica viene almeno per questo modo esposta da *Farinaccio*, da *Zuffi* e da altri. Non ha luogo parimente per l'oggetto quì divisato la *ripetizione*, quando l'Imputato si renda confesso del delitto, atteso che, come si è detto, la confessione ha in se e per se forza di legittimare il Processo.

Però se la confessione risultasse difettosa per qualche capo, in allora sarebbe cosa cauta di ricavarne un mezzo di appoggio alla prova risultante dagli esami dei sentiti testimonii, e ricavarlo colla *legittimazione loro mediante ripetizione*; e ciò per ogni effetto legale, il quale potesse riferirsi alle cose contenute negli esami medesimi anche nel riguardo delle qualità aggravanti il delitto confessato. Così dicasi se la confessione fosse difettosa rispettivamente, e vieppiù se fosse a tal segno che per ogni buon effetto convenisse di contestare eziandio le prefate qualità gravanti;

o vi fosse dovere nel Fisco d'instare, affinchè il Processo venisse legittimato nella parte singolare delle qualità medesime colla *ripetizione* di quei testimonj, cui si riferissero tali qualità, regola questa però limitata nel caso, che si trattasse di testimonj esaminati dal Fisco, i quali avessero deposto nel riguardo suddetto bensì, ma in favore dell'Inquisito, mentre in allora non si farebbe luogo alla ripetizione. È questo un caso ben differente dalle cose predette, dovendo il Fisco aver sempre per accettatò dall'Inquisito tutto ciò, che tenda a favorirlo, e difenderlo, e ciò, sebbene quel tal testimonio adoperato da esso Fisco, onde verificar una data cosa, avesse aggiunte circostanze, e qualità diminuenti il delitto.

IV. La *ripetizione* non ha luogo per l'oggetto qui discusso, od almeno non è necessaria, quando si tratti di testimonj esaminati dalla Curia per fare il corpo di *delitto*, ben inteso, che l'Atto sia stato assunto a *modo di rogito*, giacchè se il Cancelliere avesse *p. e.* nella visita del cadavere scritte e redatte per *esteso* le deposizioni dei testimonj, e queste ricevute in forma di esame nel relativo Processo, allora converrebbe per la evenienza dei casi legittimare necessariamente quegli esami, ed anche colla ripetizione, affinchè fossero validi per la prova del corpo del delitto ristrettivamente a quel caso speciale, e tanto più se il relativo Processo non fosse stato legittimato per altra delle maniere adottate dalla Legge. Anzi non manca fra gli Scrittori chi dica essere necessaria la legittimazione, e quindi, ove faccia d'uopo, anche la *ripetizione*, se un Imputato fosse stato da principio negativo, e poi nel tratto successivo confessò del delitto „ RAINALD. *Observ. Crim. Cap. 34. Sup. IV. N. 49.*

V. Leggiamo, che la *ripetizione* non sia similmente ammesssa nello scopo, e per l'oggetto suddetto, e pei fini ivi divisati nei delitti atroceissimi; e quando la Procedura sia tale, nella quale non siasi tenuto alcun ordine di gius „ *nullo juris ordine servato* „ o quando si proceda in *forma militare o da Tribunali di eccezione*, come si disse parlando anche della *legittimazione per dichiarazione*. A

noi tuttavolta sembra più conforme alle regole della stretta giustizia la opinione di quegli Autori, i quali sono più benigni verso gl'Imputati, e che sostengono doversi benissimo ripetere i testimonj, benchè si proceda da un Tribunale, come Tribunale straordinario, od anche come Tribunale militare, e si debba ciò fare, malgrado qualunque pratica, e consuetudine in contrario, e malgrado si tratti di delitti atrocissimi, siccome opinione, e pratica lodevole e degna di tutta l'approvazione,, MERLIN., PIGNATEL. NOVAR. FARINAC. CONCIOL. Anzi molti sostengono che non potesse togliersi nè per *statuto*, nè per *consuetudine* la *ripetizione* nelle Cause suddette, perchè la *medesima* costituisce parte essenziale della difesa; sabbene altri riguardando la *ripetizione* per un ritrovato del *gius positivo*, e per ciò un rimedio di Legge, dicano che colui, il quale ha la facoltà di far la Legge, possa derogarvi ancora.

VI. La qual *ripetizione* sempre nello scopo, e per l'effetto divisati leggiamo pure, che non sia necessaria qualora avesse in pria avuto luogo il *confronto dei testimonj* col preteso reo, massima questa che abbiamo discussa parlando della *confrontazione*, e che abbiamo ammessa con *difficoltà*; giacchè è molto ragionevole di sostenere, che anzi debbasi fare tale *ripetizione* segnatamente nello scopo ivi discusso, quando si tratti di un Inquisito ignorante, e rozzo, il quale non avesse fatte ricerche, e domande ai testimonj confrontati. ZUFFI *Quaest.* 138.

VII. La *ripetizione*, e pel suddetto oggetto, non è necessaria, allorchè la *legittimazione del Processo* fu ottenuta colla *dichiarazione dell'Imputato* da lui, e per lui fatta di avere i testimonj sentiti dalla Curia per esaminati ritamente, e rettamente, e nulla riservandosi contro loro,, CABAL. GUAZZ., ZUFFI (*Si vegga anche quanto nello stesso argomento si ritiene nell'Appendice a questo Capitolo in via di limitazione.*) siccome non è necessaria nel senso medesimo, e sotto le discusse questioni, quando l'Imputato stesso dia causa di non poterla fare, come se egli occasionasse la fuga dei testimonj, s'egli fraponesse
osta-

ostacoli a farli accedere alla Curia, e leggesi pure che nol sia trattandosi di testimonj di alto rango, o grado, ed autorità.

VIII. Il difetto di citazione di testimonj sentiti nell'informativo essendo quello che induce principalmente il titolo di doversi legittimare il Processo anche per *ripetizione* per essere la citazione Atto essenzialissimo a fare giuridico un Processo costruito *clam et non citata parte*, conforme si replicò più volte, segue da ciò, che la citazione debba nel caso essere speciale *a veder ripetersi i testimonj*, assegnando ancora un termine a dare gli occorrenti interrogatorj, altrimenti ripetersi senza questi. Inoltre nell'oggetto medesimo, e per l'effetto di *questa ripetizione* l'Imputato può instare parimente presso il Giudice, affinchè sia fissato un termine al Fisco procedendo però in maniera che la Causa del preteso reo sia favorita, nè eternata la spedizione della medesima.

IX. E quante volte la ripetizione non fosse stata fatta in prima Istanza Criminale, dicono gli Autori, che benissimo possa farsi *in grado di appellazione nella seconda istanza*, essendo la seconda istanza, proseguono essi a dire, una sequenza della prima; la qual massima non è altrimenti assurda, siccome Fiscali irragionevoli asseriscono (1). Anzi
i Dot-

(1) Se possa farsi in grado di appello nella seconda istanza la ripetizione dei testimonj, che non fu fatta in prima istanza, è questione agitata, NOVAR. decis. 62. „ FOLLER *Vers. et demum repetantur testes* ROVIT. in *Pragm. de cit.* negano potersi fare in seconda istanza la ripetizione omissa in prima istanza, opinione seguita da GUAZZINI.

MUSCATELLI però, *de probat. delictor.*, CONCIOLI, RAINALDI dicono che si possano benissimo ripetere i testimonj nella seconda istanza in grado di Appello, essendo la seconda istanza una sequenza della prima anzi estinguendosi, come abbiamo pur detto, coll'appellazione ciò che venne pronunciato nella prima Istanza „ ZUFFI *de legit. Proces. quæst.* 112. N. 11; e che si possa ciò fare senza che siavi bisogno d'indulto del Principe per essere restituito in intero. I Dottori tali cose esponendo soggiungono per sostenere la loro conclusione, che ciò tanto più possa farsi in quanto che in criminale non si conclude mai in Causa se non colla definitiva Sentenza fino alla quale interessa all'ordine pubblico, che la verità possa essere palesata e comprovata anche per la punizione

i Dottori più volte citati soggiungono, che l'appellazione *extinguit pronunciatum in prima*; così che la prefata massima dovesse attendersi in via di regola, segnatamente, continuano essi, se si fosse nel caso, in cui in prima istanza anche criminale i testimonj sentiti *clam et non citata parte*, fossero stati legittimati *per dichiarazione* da un Procuratore non avente legale, e speciale mandato di Procura; argomento questo, che fiancheggia vieppiù il principio già manifestato, che maggiormente si possa fare in prima Istanza la *ripetizione*, „ *etiam post didicita testificata*, „ *post conclusum in causa*, „ atteso il grave principio, ed incontrastabile, che torna sempre al bene della società, che si scopra il vero e per punire il malvagio, e per non punire un innocente.

X. Nè fa ostacolo alla concessione di tale *ripetizione* il timore della subornazione dei testimonj, i quali potessero per ciò favorire un *reo*, ed il favorissero realmente; oppure per favorire il Fisco, e ciò seguisse appunto dopo di avere avuta conoscenza delle deposizioni registrate in Processo, imperocchè questo timore, (scrive il Rainaldi Autore nostro accreditato e con lui scrivono molti altri, che cita in lunga serie in appoggio delle prefate massime, e regole ridondanti tutte uno spirito di ragionevolezza, affinchè trionfino la verità, e la giustizia, come perchè sieno puniti i colpevoli,) non frapose mai un obice, onde declinare, e tenere altra strada; nè ebbero mai difficoltà di così fare in qualsiasi tempo gli stessi nostri Tribunali; mentre *Roma*, e così i Tribunali dello Stato nostro diedero sempre, non ostante tale timore, all'Inquisito resistente di dichiarare i testimonj *pro rite, et recte* esaminati dal Fisco la copia del Processo, o la ispezione dell' Originale affinchè potesse fare gl'interrogatorj, coi quali, e sopra i quali potessero eziandio ripetersi i testimonj. (*Oggi si abbia riguardo per noi anche alle ABBREVIAZIONI pag. 170. nota 1. di sopra.*)

XI. *Farinaccio* medesimo esige la prefata comunicazione,

dei delitti, se il Fisco in prima istanza trascurò tale ripetizione, la quale poteva condurre a questo risultato.

e la esige nel senso, e per l'oggetto fin quì discusso tanto in relazione alla pubblicazione del Processo precedentemente alla legittimazione del medesimo onde l'imputato si risolva a qualcheduna delle adottate maniere di legittimazione più confacenti a lui, quanto per riuscire a formare gl'interrogatorj che si riputasse di dare ai testimonj, i quali si avessero da ripetere.

Ed in appoggio di tal massima egli allega le risoluzioni della *Sacra Consulta*; e noi riferiremo anzi un caso discusso acutamente circa la tesi presente da lui riferito, come un trionfo della massima medesima predicabile appunto del metodo da tenersi dai Giudici in queste occasioni » *alias requisitus pro defensione Iudicis qui in Urbe sic observaverat*, [cioè di aver dato il Processo nello scopo suddetto e prima della legittimazione] *respondi de anno 1591. tempore sanc. mem. GREGORII XIV. in ejus Sacra Consulta, quae prima facie contrarium sentiebat tum quia dicebant illius Consultores, quod contrarium aliquando servari viderant; tum etiam quia sic de jure verius ipsis videbatur ex traditis per MARANTAM, FOLERIUM, CLARUM. Quae-st. 49. vers. item scias, qui omnes aperte dicunt ad fisci instantiam non repeti, didicistis testificatis, quia indiciorum copia non debet dari nisi testibus repetitis: sed ego respondeo predicta procedere de jure civili, contrarium autem servari in Urbe, et in terris Ecclesiae; prout declarat idem MARANTA, et sic in Urbe copias iudiciorum parti traditas etiam testibus non repetitis, quando judex noluit, et magis expediens judicavit eos non confrontare, semper servatum fuisse dictis Illustrissimis de Consulta testatus fui, prout testatur CARTARIUS Lib. 3. Cap. 3. N. 67., ubi reddit rationem; et tradito per me super hoc voto in scriptis, omnium Tribunalium Iudices se subscripserunt et propterea eadem Sacra Consulta, mutata sententia, illum Iudicem, qui sic etiam observaverat, recte fecisse resolvit. (1)*

XII.

(1) La ripetizione dei testimonj eziandio cogl'interrogatorj, come si vede, è di mezzo indispensabile. Replicasi, che questa non può denegarsi al prete-

XII. Tuttavolta si promovono semapre obbiezioni nello scopo di combattere la *ripetizione dei testimonj*, quando per non farla ad istanza della parte, quando per non ammetterla dopo seguita la *pubblicazione delle deposizioni dei testimonj*. E tali obbiezioni movono ora dal riflesso, che il testimonio, o si correggerebbe, o farebbe aggiunte, e dichiarazioni subitamente, oppure nell'intervallo; muovono dalla considerazione, che vi sarebbe sempre in questi casi il timore della subornazione; movono dal riflesso del disposto dal Testo nel Capitolo „ *Per suos, de testibus*, dove il Sommo Pontefice consultato dal suo Delegato, se dovesse, dopo la pubblicazione del Processo informativo, ripetere i testimonj già sentiti, e far ciò ad istanza di parte, „ rescrisse „ *nos igitur respondemus illum non esse super hoc de cetero audiendum, nisi a principio illos interrogari super certis Capitulis postulasset, et illud malitiose vel negligenter fuerit praetermissum* „, dove la Glossa alla parola *audiendum* indica la ragione di tale risposta „, e cioè perchè si temesse della subornazione. Le quali obbiezioni per dir vero, soggiungono i più liberali Scrittori, e lo soggiungono nell'interesse della giustizia, e della verità non possono fare difetto; imperocchè o si consideri la maniera di fare la ripetizione cogli interrogatorii dell' Imputato, e si riconoscerà, che questa non tende già a conseguire una correzione delle deposizioni già fatte, o ad introdurre aggiunte, o dichiara-

ra-

teso reo anche dopo le difese, delle quali ne fa parte „ FARINAC. *quaest.* 52. N. 151. in fin. 152. *Vers. et licet.* „ GUAZZINI *Defens.* 24. Cap. 8 N. 5. 6.

E ciò maggiormente poi deve aver luogo, se il preteso reo dichiarando i testimonj per *rite et recte* esaminati si riservò espressamente la facoltà di ripeterli cogli interrogatorii „ FARINAC. „ *quaest.* 72. N. 142. „ GUAZZIN. *Defens.* 24. Cap. 8. N. 4. „ CABAL. *Cas.* 269. N. 20.

È regola tristissima di Legge, che la difesa, come favorevole, possa dedursi in qualunque parte del Giudizio ed anche dopo concluso in Causa, ed anche in grado di Appellazione „ FARINAC. *quaest.* 39. N. 82. 83. „ GUAZZIN. *defens.* 28. Cap. 2. N. 5. e 7. MUSCATEL. *de cognit. et probat. delict. in gener. de injur. et famos. libal.* a N. 36. e 37. sempre che sia ad istanza e difesa del preteso reo, non dell'Accusatore „ *Tex. in L. favorabiliores ff. de reg. jur.* „ GUAZZIN. *Defens.* 29. Cap. 1. N. 1.

zioni sulle deposizioni medesime; bensì a riconoscere se il testimonio abbia unicamente enunciato il vero, oppure il falso, limitandosi gl'interrogatorj a comprendere ciò, che solamente sia stato deposto dal testimonio, così che trascendendo sieno riseccati, come impertinenti, o non coerenti; sieno esclusi gl'intenzionali, che avessero forza di provare in favor dell'inquisito quanto risultasse estrinseco alla prefata deposizione, o che mirasse a far conseguire all'Imputato *indirettamente*, ciò che non gli riuscì di aver *direttamente*.

XIII. E se per caso il risultato fosse contrario al vero scopo finora trattato, dicasi pure che ciò non sarebbe una conseguenza della *ripetizione*, bensì accadrebbe, perchè il Giudice avesse mancato al suo ministero o per non attitudine a saper fare, o perchè si fossero ammessi interrogatorj impertinenti, intenzionali, capziosi, o perchè non avesse riseccati a dovere gl'interrogatorj relativi, giacchè quante volte sieno poste in pratica le cose insegnate si avrà l'effetto, anzi che di vedere abbattuto l'edifizio fiscale, di consolidarlo del tutto.

Per le quali cose conoscendosi apertamente, che la Legge ha in vista colla *ripetizione* uno scopo importantissimo, e lodevolissimo, cioè la verità, bisogno superiore a qualunque altro; segue perciò che non debba denearsi un tanto mezzo in grazia del pretesto della *subornazione*; quand'anche dovesse pur farsi tale ripetizione, dopo seguita la *pubblicazione, e comunicazione delle risultanze del Processo*. E se accaderà, che in questi casi si debba chiedere al testimonio ripetuto se voglia aggiugnere, o levare alcuna cosa, ciò succede non conseguentemente agl'interrogatorj, che abbia dati l'Imputato, nè perchè l'Imputato stesso domandi tal cosa, bensì succede puramente mediante il ministero del Giudice, il quale fa d'*uffizio* simili inchieste, le fa in fine di esame, e le fa dopo letto al testimonio quell'esame che in pria trovavasi registrato in Processo. Anzi se il testimonio ripetuto si permettesse di riformare quella sua prima deposizione in cose sostanziali, dicono gli Scrittori medesi-

mi, i quali difendono la tesi presente, che in tal caso; secondo ancora lo stile costantemente tenuto dai Tribunali, si procederebbe, come fu sempre proceduto, contro i medesimi, i quali si punivano, ed anche i loro subornatori, punizione, cui non venne mai preclusa la strada dalle Leggi, poichè se furono benefiche per non avventurare il gastigo di un innocente, vollero non lasciar impunito il malvagio, o testimonio, o subornatore. Guai se fosse preclusa questa via, in allora un tal modo di *legittimazione* anzi che essere un metodo giusto, e legale, sarebbe un metodo assurdo, e diretto ad insegnare novità pericolose; così che potrebbesi quì dire, e con ragione *rebus in omnibus semper periculosum est innovare, saepe perniciosum, et melius esse, ut in legibus et magistratibus tollerentur quaedam, quam tollantur, cum melius sit ut parva potius mala aliqua sint, quam inducantur quae apparent tantum bona*.

Il tempo poi a ripetere dev' essere congruo ed il mezzo che vi conduce non dev' essere angustiato, mantenendo sempre la possibile eguaglianza fra il preteso reo, ed il Fisco.

XIV. E quante volte si desse il caso, che il testimonio ripetuto rivocasse il primo suo detto, conforme si è accennato, in allora un Giudice dovrà considerare, ed attendere, se il testimonio varii soltanto vacillando nel suo deposito, oppure varii appunto perchè subornato, e varii anche col dire il falso, o varii mostrandosi semplicemente mendace nella sua variazione. Le quali cose attendendo, e combinando esattamente per gli effetti del caso pratico convien ritenere che se il testimonio si ritratterà in cose sostanziali, convenga di sperimentarlo in carcere per stabilire con tal mezzo in qual detto persista, sperimento praticabile anche qualora il testimonio dichiarasse *nella ripetizione* di non aver detto ciò che si trova scritto nel Processo informativo; come dovrebbe praticarsi ancor quando ricusasse del tutto di rispondere per l'occasione dell'Atto *della ripetizione* allo scopo sopra divisato.

XV. Chiuderemo per ora il discorso circa la *legittimazione per*

per ripetizione accennando quì esservi questione ad istanza di chi debba farsi la ripetizione se cioè del Fisco, o piuttosto dell'Imputato; del che si parlò pur di sopra, e del qual argomento anche nell'Appendice si dirà alcuna cosa per esaurire possibilmente la discussione relativa in ogni sua parte. Tale questione è variamente esposta, considerata, e risolta dagli Scrittori, che la guardano ora in ordine ai passati tempi, ed alle passate pratiche, ora in ordine ai rispettivi Tribunali, perchè in alcuni eravi, ed in altri no la consuetudine di *legittimare per dichiarazione*, e se tale consuetudine vi era, non perciò veniva sprezzata la pronunciata riserva di far la legittimazione *per ripetizione*. Noi, tralasciando le molte cose, che si leggono in tale proposito nel CARTARIO » *Pratica d'interrogare* » nell'AMBROSINI (1) » *Processo informativo* » nel RAINALDI » *Osservazioni Criminali* » nel MIROGLI » *Istruzioni Criminali Cap. III. N. 66.* ed altrove, nel SCIPIONI, e BASSANI *Lib. IV. Cap. I. e II.* i quali espongono tanti dettagli minuziosi, che non consente di quì riferire, e che sarebbero noiosi per gli uomini istruiti, inutili per molti Processanti, e Sostituti già possessori del MIROGLI, che è per non pochi il principio, ed il fine della Scienza Criminale, diremo solamente rilevarsi pur anche dei predetti Autori, che o si era in Roma, ed i testimonj dovevansi ripetere dal Fisco accennando AMBROSINI, e MIROGLI la ragione di tal pratica, e dando

(1) L'AMBROSINI nel *Lib. 3. Cap. 2.* porge la formola di fare la ripetizione: ma replichiamo, che sarebbe un operare erroneamente se il testimonio non riferisse in sostanza le cose deposte nel primo esame prima di dargliene lettura, e dandogliela prima, s'incorrerebbe in una suggestione.

Si replica anche quì, che la *ripetizione* esige che si citi il reo ad *videndum repeti testes* ed a dare gl'interrogatorj in quanto intenda di darli. Dati, o questi anche non dati, si chiama il testimonio *coram Iudice et Notario*, si fa prestargli di nuovo il giuramento di dire la verità, e prestato, s'interroga prima a norma delle interrogazioni date dal reo, e dopo si ripete circa l'esame altra volta fatto ad informazione della Curia da esso testimonio. Tutto ciò sempre nel riguardo della legittimazione. In riguardo degli articoli pel Difensivo se ne parlerà nel Capitolo relativo a questi.

do il modulo di comparsa del Fiscale, allorchè l'Imputato dicesse di non volerli avere *pro rite, recte examinatis*; o dichiarava di volerli avere *pro rite recte examinatis*, sottoponendo però a condizione la sua dichiarazione, e vincolandola alla clausola » *salvo il gius di ripetere i testimonj etc.*, e posta tale condizione doveva, come essi soggiungono, ripetersi il testimonio ad istanza dell'Imputato medesimo: o non si era in Roma, bensì nei Tribunali *de partibus* » del rimanente *dello Stato Ecclesiastico* » ed in allora, continuano i prefati Scrittori, *la ripetizione* doveva farsi, istando l'Imputato. Concludono il loro discorso colle seguenti parole, le quali sembrano, che contenessero la norma *in genere* tenutasi riguardo alla dichiarazione richiesta » *servatur practica quod reus faciat declarationem habendi prout habet testes jam examinatos pro rite, ac recte examinatis* » (1) Comunque sia, è certo che *la legittimazione* od in un modo, od in un altro è essenziale. Fu anche perciò, che i Pratici accortisi, che la negativa del reo, pendente il segreto, non poteva operare l'effetto della contestazione della causa per sua parte, dissero che in luogo di tale contestazione, quale esigevasi di diritto, era *subentrata la legittimazione degli atti colla loro pubblicazione* fattane al reo, terminato il *segreto*, legittimazione consistente nei riti giudiciarii, e nelle solennità esposte. Ciò prova che si riguardò sempre, e si deve riguardare, come spurio ed illegittimo tutto quanto è stato fatto in avanti nel Processo offensivo.

AP-

(1) Ben considerati i motivi delle ABBREVIAZIONI del 1800. sembra potersi dire che per essersi riconosciuta imbarazzante, e prolissa la legittimazione *per ripetizione e confrontazione* le più usate in Roma venisse bensì progettato ed adottato un metodo di formola più breve col non tradurre la persona del testimonio alla presenza del preteso reo; ma che però nelle Cause gravi anche fin d'allora si lasciasse sempre l'arbitrio di chiedere la propria e vera legittimazione, allorchè si ricusasse di far quella *per dichiarazione*, la quale è più usata, ed apprezzata per lavorare meno, dice BASSANI con altri Scrittori. E tale vera e propria legittimazione anche *per confrontazione* fu saggiamente conservata nelle prefate Cause coi due Moto-proprij 6. Luglio 1816, e 5. Ottobre 1824.

APPENDICE

La pubblicazione del Processo, la sua legittimazione, ed i modi di farla offrono materia degna di discussione per riconoscere ed apprendere il valore delle questioni, che si propongono in relazione a queste parti del Processo, per impararne le regole, e per applicarle competentemente per la evenienza dei casi. E la convenienza di combinare rispettivamente tutto ciò che comprende un Processo Criminale anche nelle sue parti singole ci suggerisce di avvertire parimente, che nello scopo della disamina delle cose riferite, ed in quello anche dell'applicazione fa duopo di non confondere il Processo colla Istruzione della Causa essendo il Processo la forma, che assumono gli Atti, dei quali è composto il Giudizio Criminale, ed essendo la Istruzione della Causa il modo, con cui le parti, le quali debbono intervenire in giudizio, pongono in essere gli Atti medesimi. Gli Scrittori dicono che le prefate cose si ottengono o colla *istruzione orale e pubblica*, o colla *scritta*, e non pubblica ben diversa però dalla *secreta*. La Istruzione pubblica, ed orale diviene necessaria, se e dove i Giudici del fatto sieno separati da quelli di diritto, i quali non debbono attingere le prove in uno scritto Processo, bensì attingere alla loro fonte nel volto, nel tuono di voce, nel contegno dell'accusato, e dei testimonj contribuendo naturalmente la pubblicità a mettere in evidenza i segreti movimenti del cuore, e dell'animo di colui, che comparisce in giudizio. La *istruzione scritta e non pubblica* è necessaria alla certezza morale della Legge, la quale ammette la ponderazione della legale credibilità dell'indizio, e lo è dove si renda necessario, che gli oggetti, i quali cadono sotto l'esame di un Giudice, debbano venire fissati nello scritto, non essere fuggitivi nella parola, e dove si rende necessario di aver il

il tempo, che esige lo studio della Causa anche per parte dell'Inquisito, e del suo Difensore. Di quì poi è derivato che il *modo*, con cui le persone intervenienti nel giudizio che pongono in essere gli Atti, dei quali si compone, abbia per risultato una *Istruzione*, che rigorosamente parlando *non è secreta od almeno è ben diversa dalla secreta*, perchè in vista appunto delle cose discorse si abbia il diritto di conoscere gli Atti scritti, e derivati da *tale Istruzione*, e di dar loro eccezione, e darla alle persone o nella *confrontazione*, o nella *ripetizione* dei testimonj anche modellate colle norme delle *Abbreviazioni*, pag. 170. di sopra. Per tal modo l'Inquisito non resta abbandonato alla discrezione del solo Processante, cosa calcolata dal più volte citato Art. 104. nelle Cause Capitali disponendo, che il confronto dei testimonj si faccia in certe Cause alla presenza dei Giudici, che debbono giudicare l'Inquisito medesimo e non semplicemente quale senza distinzione indicano le prefate *Abbreviazioni*.

Le quali cose esposte, e combinate con quanto si è detto anche in generale circa la legittimazione del Processo, ed in specie circa il modo per *dichiarazione*, per *confrontazione*, per *ripetizione*; ed esposto quanto principalmente concerne le cose da sapersi in via di massima sopra questa parte essenziale del Processo Criminale con ogni altra notizia più opportuna eziandio nel riguardo della pratica circa i casi concreti, daremo fine a questa discussione, soggiungendo quanto convenga di sapere in modo di ampliamento sulla ripetizione considerata, come *modo di legittimazione del Processo*. Così sarà supplito, od a ciò, che non fosse stato detto nel corso del Capitolo, o che richiedesse maggior dilucidazione, o che almeno potesse spargere lumi maggiori tanto più che segnatamente la *confrontazione*, e la *ripetizione* hanno certe regole, e certe norme, l'applicazione delle quali esige o che sieno rispettivamente combinate, o che se ne faccia discussione, o che si applichino per diversa foggia per la evenienza dei casi.

Sembra a noi che non vi sarà chi resista a quanto di-

diciamo, se consideri che la *legittimazione del Processo*, essendo un Atto per se complessivo di più modi diversamente praticabili, convenga discuterli bensì separatamente, ma nel tempo stesso convenga riferirli gli uni agli altri, affinchè poi sieno rettamente applicati, e così applicate le regole, che li concernono rispettivamente.

Pertanto la *ripetizione dei testimonj*, oltre tutto quanto si è detto sopra tale soggetto, se si farà con articoli, sarà motivata essenzialmente sopra le interrogazioni dall' Inquisito proposte, poscia sopra l' esame, che il testimonio ha fatto. (*Vedi anche il seguente Capitolo sopra gli articoli d'interrogazione da darsi dall'Imputato, e si combini esattamente. Se la ripetizione serve alla legittimazione del Processo, gli articoli d'interrogazione proposti dal preteso reo e suo difensore si risolvono poi in un Processo difensivo che si forma in concorso del Fiscale, cui si comunicano ed articoli, e nomi dei testimonj da sentirsi nel Difensivo coi metodi, che ivi s' indicheranno, come praticati nei nostri Tribunali.*) Un differente metodo anche per la meccanica struttura dell' Atto viene biasimato da qualche Scrittore, e saggio; essendovene poi altri, i quali scrivono, che una tale massima sia più prevalente, quando sia già stata decretata la copia del Processo, previa la protesta di poter ripetere li testimonj sopra gli interrogatorj, onde debba un Difensore stare bene avvertito, ed instare per tale copia, avvegnachè è da sapersi, che, malgrado tutto questo, non mancano altri, i quali opinano per la non ripetizione dei testimonj *super interrogatoriis* perchè sia in luogo di questa concessa agl' Imputati, od Inquisiti la *repulsa dei testimonj*; (di questa si parla pure nel Capitolo avvenire), e debba inoltre stare un difensore maggiormente avvertito anche perchè fosse miglior partito, o più sicuro almeno di difender un reo *per capitula vel articulos, et per alias probationes quam per interrogatoria*, interrogazioni che potrebbero anziandio tornar in aggravio, come si legge essere accaduto in pratica, e con aggravio concludente dello stesso Imputato, ed Inquisito. Per la qual cosa scrive il CAVALCH.

de

de test. pars 5. N. 214. » ista ars conficiendi interrogatoria non quadrat juvenibus, et inexpertis Advocatis, et Procuratoribus.

Comunque però sia, e non ostante le prefate cose si rileva dagli Autori, che la opinione prevale, perchè si ripetano i testimonj *super interrogatoriis rei*: anzi questa viene riguardata tanto vera, che, al dire dei Dottori, se si seguisse altro metodo, non si avrebbe per corrispondente risultato la prova propriamente tale, quantunque gli esami per quella maniera assanti non fossero infetti di nullità, nè l'Imputato potesse essere impedito d'instare ulteriormente, *et etiam post publicationem examinis*, onde se ne facesse la ripetizione.

E ad ovviare a tutti quegli accidenti, che al dire di alcuni Scrittori, sarebbero temibili per il Fisco in questi casi, e per questa maniera, atteso che si contenesse una difesa quasi per *indirectum* negl' interrogatorii, i quali avessero in se, e per se la forza degli articoli *» vim articulorum »* cosa riguardata da loro come abuso; s'insinua dagli Scrittori medesimi ai Fiscali (*Si vegga sempre il Capitolo sugli articoli*) di riseccare opportunamente gli articoli dati, di ammetter ciò soltanto, che appartenga alle uniche dichiarazioni dei testimonj, e che concerna quelle sole dichiarazioni, o tutto al più le circostanze connesse, mentre, generalmente parlando, sarebbe poi sempre sospetto un testimonio, che rifiutasse di rispondere *super interrogatoriis*.

E quì volendo pur anche indicare la maniera di far le domande a mezzo d'interrogatorii dati dal preteso reo, oltre le cose da dirsi nel Capitolo sugli articoli, diremo colla scorta degli Scrittori medesimi, che si cita prima *» ad videndum repeti testes, et ad dandum interrogatoria, alias repeti sine*, non escludente, che espleti gli interrogatorii del preteso reo, il Giudice interroghi da se il testimonio, se le cose, le quali depose nell'altro esame per la concreta Causa, e fatto da lui sotto *il tal giorno, mese, ed anno, alla presenza ec.*, sieno le cose per verità dette, e deposte, avvertendo gl' Autori, che

che meglio convenga nella tessitura dell'atto relativo, come si accennò a pag. 133. di far riferire in pria al testimonio la sua deposizione sostanzialmente, e di farne poscia la lettura. Ed una tal pratica, proseguono essi a dire, non incontra difficoltà, benchè sia l'Inquisito, che dia gl'interrogatorii, e ciò perchè quantunque debbano le sue interrogazioni contenersi nella ristretta sfera delle deposizioni testimoniali, nè oltre la interrogazione del deponente testimonio (*Si vedrà sempre il Capitolo sugli articoli, giacchè legano fra di loro questi insegnamenti sebbene altro sia la legittimazione del Processo per ripetizione, altro la formola degli articoli nello scopo particolarmente del Processo difensivo, e per tale considerato strettamente malgrado che la ripetizione contenga in se mezzi di difesa, siccome non abbiamo ommesso di dire spiegandone l'indole, ed il carattere nell'insieme delle istruzioni da noi esposte*) tuttavolta il Giudice dovrà sempre ricercarlo circa le cose già testificate e ricercarlo eziandio nei modi, e coi metodi insegnati, e ciò per il motivo, che le domande dell'Inquisito non pongono da loro in essere la verità, ma sono un mezzo per scoprire se le cose ricercate sieno vere o no. Ed è qui pure da sapersi inoltre che sarebbe insufficiente, che in questi casi il testimonio si esprimesse colle parole « *non ricordo* » come non sarebbe regolare che fosse letto il primo esame del testimonio, e non così di mano in mano fossero letti li susseguenti a ciascheduno, e singoli dei testimonj ripetuti: come irregolare sarebbe di non tenerli in luogo separato perchè si richieggono rispettivamente precauzioni, onde impedire che l'uno ripeta dall'altro le sue dichiarazioni.

Finalmente la parte dell'applicazione pratica movendo sempre dalle ragioni contenute nelle prefate regole dovrà combinarsi per guisa che la *ripetizione* sia fatta direttamente dal Giudice, meno un legittimo impedimento; e che sicuramente poi non sia fatta dal Procuratore Fiscale, il quale non ha veruna giurisdizione, e meno la facoltà di deferire il giuramento.

E sebbene in Criminale si possano ripetere i testimonj ad istanza del Giudice, *ex ejus officio*, e così pure ad istanza dell' Imputato » *etiam didicistis testificatis* » però con limitazioni, come si dirà altrove, tuttavolta, dicono i Dottori che non convenisse di farlo dopo che fosse stato concluso in Causa, e molto meno convenisse dopo che l' Inquisito fosse stato sentenziato; opinione, e pratica attestate dai medesimi, come di uso eziandio nella Curia Romana.

E ciò essendo nel riguardo dell' Imputato (*Si vedrà sempre il Capitolo sugli articoli anche circa un ripetitivo per legittimare un Processo*) meno si dovrà accordare la ripetizione al *Fisco*, e meno ancora ad un *Accusatore*, od *Aderente al Fisco*, allorchè il Processo nella sua Istruzione sia compiuto a tal segno, al quale alludiamo col prefato discorso; siccome non dovrebbe parimente ammettersi senza riserva, ed indistintamente la ripetizione, allorchè si procedesse *d' uffizio*, ed insieme a querela di parte. Questa conclusione viene appoggiata dagli Autori nella Glossa *Cap. Cum clamor Extrav. de testibus*, avvertendo però, e sempre nel prefato scopo, che questi testimonj sieno stati già in pria *formiter* esaminati a differenza se fossero stati esaminati *nulliter et non citato reo*, perchè in allora la *ripetizione* dovesse ammettersi *utrique parti*, come essi scrivono. Ed allor quando ha luogo la ripetizione, non fa poi difficoltà, che il testimonio ripetuto si corregga, e dichiararsi, a meno che non vi fossero in quel tal caso concreto altri motivi di convenienza da riconoscersi nel caso istesso, i quali suggerissero di tenere una pratica diversa; o non potesse ammettersi il pentimento per parte del testimonio ripetuto per ragioni giustificate dal medesimo caso concreto.

Ed essendo in genere la *legittimazione del Processo*, come si disse altrove, un Atto per se complessivo di più modi diversamente praticabili, onde fissarla in Processo, i quali modi legano fra di loro, e sopra i quali giova di possedere ogni possibile relativa nozione, perciò crediamo opportuno in ampliamente ulteriore di soggiugnere quì, che si legge negli Autori che se un Imputato avesse dichiarato

i testimonj *pro rite et recte* esaminati, ossia avesse legittimato per dichiarazione potevano incontrarsi limitazioni anche nel riguardo delle molte cose fra le riferite circa la ripetizione, vale a dire esservi limitazione perchè il Fisco coll'Atto della legittimazione per dichiarazione fatta in assoluta maniera avesse già acquisita un'azione abbastanza capace di sostenersi indipendentemente dal bisogno di ripetere, e si fosse per tal guisa fissata la base dell'edificio fiscale, e quella propria del Processo informativo allora costruito, e per quel modo omologato: esservi limitazione, perchè i testimonj, conforme fu motivato altròve quando si riferì l'una, e l'altra opinione, fossero già stati confrontati col preteso reo; e così pure esservi limitazione perchè si fosse stato nel caso di doversi condannare in contumacia l'Inquisito, giacchè in allora non si ripetono i testimonj, sebbene anche il Principe lo avesse ammesso *ad novas*, cioè a nuove difese, limitazione questa però ricevuta quante volte il bando non solo, ma la sentenza in contumacia fossero stati emanati, e dopo di allora l'Inquisito predetto fosse stato ammesso *ad novas defensiones* (*Se ne parlerà nel Capitolo sul Processo contumaciale.*)

Inoltre si legge, che vi è pure limitazione se i testimonj sentiti in Processo fossero già morti, avvisandoci gli Scrittori, che in tal caso e senz'altra ripetizione, le deposizioni fatte da loro essendo in vita facessero prova bastante per spedire la Causa, e per giudicare. Variano unicamente a tale riguardo sulla quantità della prova, ed anche come possa scaturire da simili deposizioni già registrate in Processo. Finalmente si leggono limitazioni nell'oggetto delle diverse cose dette, e per l'effetto loro nel caso di un reo confesso, atteso che tutti gli Scrittori concordano e la pratica conferma la opinione manifestata dai medesimi, che non si richiegga cioè in questo caso la ripetizione di testimonj, e per ordinario convenga riguardare la confessione debitamente verificata, siccome il compimento del Processo.

Ed alle notizie, e massime dedotte per norma opportuna giovi di avvertire, che si ricava dai medesimi Scrit-

tori, che per inveterata consuetudine la ripetizione dei testimonj non fecesi assistendo personalmente il preteso reo, perchè ritenevasi supplirvi il Giudice colla sua presenza; ed essendo stato quegli citato in persona *ad videndum repeti testes* scaturisse una presunzione connaturale al fatto, ed al carattere di una tale citazione, per cui si avesse, e si potesse avere, al dir loro, come assistente, e presente; mentre poi usavasi in qualche luogo, soggiungono i medesimi, di deferire alla presenza del preteso reo il giuramento ai testimonj da ripetersi „ RAINALDI *Cap. 34. Sup. 4. in fin.* » così che da quando egli venne citato in persona a veder ripetere, si presumesse presente, e ne supplisse, come si è detto, il Giudice la presenza. (*Si legge sopra questo punto nelle Opere del ZUFFI un Voto del Signor ROSSI Fiscale Generale di quei tempi in Roma (Si veggia l'Abbreviazione riportata da noi a pag. 170. di sopra sul come fare la ripetizione, come Atto di legittimazione del Processo.)*)

E nella discussione di questa tesi sono molte, e varie le opinioni, e molte, e varie le obbiezioni, le limitazioni, e sublimitazioni, le quali si fanno *hinc inde*, e che sarebbe impegno soverchiamente grave di tutte quì dedurre.

Diremo soltanto, siccome cosa più da vicino toccante la pratica quotidiana, che in materia di *ripetizione* un testimonio stato indotto da una parte possa venir ripetuto dall'altra, malgrado sia invita la parte inducente; e così pure i testimonj indotti per il Fisco possono venir esaminati a difesa del reo. Vuol dire, che il Tribunale dovrà giudicare a suo tempo quanta fede meritino, se mai per avventura questi testimonj a difesa esaminati fossero *p. e.* padre, madre, figli, fratelli, consanguinei, affini, allorchè si possa ammetterli *de jure*. Dicasi lo stesso, soggiungono molti Autori, riguardo al socio del delitto sempre che non vi fosse ragionevole sospetto di subornazione in danno del Fisco, nè il socio, od altri testimonj anche della classe ora indicata venissero poscia ricevuti dal Fisco *nella ripetizione*, onde provare *de directo*

con-

contro quanto avessero deposto in pria a favor del Fisco medesimo » CAPIC. *decis.* 39 *decis. avenion.* ARET *Consult.* 140. CAVALCH. *de testibus* p. 5. N. 100. *vers. Rursus* » protestandosi poi sempre in via preliminare al socio ripetuto, quando sia confesso, che, ciò non ostante, si ritiene debba per qualunque caso non derivare alcun pregiudizio alla confessione fatta, e che ciò si protesta, e ritiene, per qualunque ricerca si debba fare, e per qualunque risposta egli sia per dare.

E circa tale argomento, come circa il dovere, o no ammettere *la ripetizione del socio del delitto* si badò sempre, oltre le cose dette, se vi fu o no un confronto, se essendovi stato, fu pur anche o no nel confronto del socio del delitto col delinquente data o non data dal Giudice la facoltà d'interrogare il socio predetto, così che se non fu data tale facoltà, fosse veduto ammettersi in massima la ripetizione del socio del delitto. La Sacra Consulta ne diede un esempio nella lettera scritta in un caso concreto al Governatore di Visso in una Causa di stupro, dove ordinò, che si ripetesse certa Rosa Campagnucci stuprata, e si ripetesse sopra gl'interrogatorii di certo Pomponii carcerato per questo titolo di delitto » *lettera 2. Luglio 1710.* »

E se tale facoltà era stata data nel confronto, attestano gli Autori medesimi, e la Pratica lo conferma, che venne denegata in allora la ripetizione del socio del delitto » SACRA CONSULTA, e di ciò si ha l'esempio anche tanto tempo prima dell'Anno 1710. come scrive lo ZUFFI *quaest.* 108., e si legge eziandio nella Pratica del SAVELLI. (1)

Il

(1) È stato spesse volte posto in dubbio se i testimonj, od i socii del delitto confrontati si ripetano, e possano ripetersi. FARINACCIO nella *quaest.* 72 N. 15. dice che la ripetizione dei testimonj concernendo la difesa del preteso reo si accorda a questo di poter fare interrogazioni, cosa la quale appunto *sapit* di difesa; e che non si può *de jure* proibire una tal pratica, e cita BALDO nella *Legge L. virtus ff. de legibus*. Così dice pure il VERMIGLIOL. *Consil.* 257. *per tot.*

Anzi le interrogazioni, cui si allude, nè anche si ritengono proibite, come dicono i Pratici, per *simplicem confrontationem*, della quale pure parlòssi, e si notò anche sopra per distinguerla da quella che serve alla

Il BASSANI poi ha nella sua Opera designato i modelli per formare gl'interrogatorii da darsi ai testimoni per farne la ripetizione corredando l'Atto di ogni altra norma anche essenziale, affinchè si riconosca quali sieno, e come si facciano le ricerche in riguardo alla materia degl'interrogatorii prodotti; e come si facciano le ricerche riferibili all'esame altra volta fatto in favor del Fisco, e che costituisca il soggetto della ripetizione nello scopo fin quì detto, come anche per fare il Difensivo.

legittimazione del Processo ed alla quale noi alludiamo, atteso che da tale confrontazione non possa mai derivare l'effetto stesso della difesa, che può derivare dalle interrogazioni fatte da un Avvocato difensore. Inoltre osservano i Dottori nel proposito del confronto in genere, che l'Imputato è in allora pur troppo caldo di risentimento, per cui non possa dirsi in quello stato di fredda ragione, che si esige per interrogare; come osservano, che pur troppo qualche volta i Giudici in quelle occasioni tolgono al prevenuto stesso comodità di fare complete domande, osservazioni fatte segnatamente dal VERMIGLIOLI *loc. cit. e dal ZUFFI Lib. 3. quaest. 138. de legit. Proces.*

Concludasi quindi nello scopo della convenienza di tale ripetizione, e per regola dei Processanti, e dei Difensori, essere poi stata massima della Sacra Consulta attestata dal ZUFFI suddetto *Lib. 8. quaest. 140. N. 3* dal SETA *de Offic. Loc. — ten. Cap. 11. N. 14.* che non venissero angustiate le interrogazioni, siccome parte della difesa, angustia, che veniva da loro biasimata nel riguardo del Tribunal del Governo, dove, dicono, ch'era praticata con tanta deviazione del disposto del Diritto comune.

Predica la massima stessa anche in quanto alla ripetizione del socio del delitto a mezzo d'interrogazioni sopra istanza dell'altro socio, atteso che il confrontato socio del delitto essendo riguardato come un altro testimonia contro il consocio debba ripetersi, come si ripetono gli altri testimoni » MASCARD. *de probat. Conclus. 336. N. 3.* GUZZINI *defens. 20. Cap. 21.* VERMIGLIOLI *Consil. 20. N. 3.* Però la Sacra Consulta, come si disse altrove, non ammetteva in pratica così facilmente tale ripetizione del socio del delitto.

Sono da leggersi il MIROGLI, ed il BASSANI, i quali nelle formole di confronto, cui alludiamo, notano segnatamente per le Curie delle Legazione di Bologna, e Ferrara le riserve, che si enunciavano per la occasione di quell'Atto. Lo ZUFFI medesimo in proposito della prefata massima della Sacra Consulta riferisce nel *Lib. 3. quaest. 158.* avere questo supremo Tribunale dichiarato fino dai suoi tempi, non doversi fare altrimenti tale ripetizione; ed il SETA insinua di consultare Monsignor Fiscale generale nell'evenienza di casi speciali.

Il PEREGRINI nella sua *Pratica part. 4. sect. 5. N. 74.* insegna come contenersi nella ipotesi, che il testimonia, od il socio del delitto variassero nelle ripetizione loro. Troppo sarebbe, se tutto si volesse riferire quanto si legge su tale proposito.

Indica come si leggano gli esami, e come si mostrino fra consimili al testimonio ripetuto le robbe, ed altro secondo i concreti casi *Lib. IV. C. II. pag. 253. a me (L'AMBROSINI Proces. Informat, Lib. 3. Cap. II. N. 1. e 2. e seg. discute l'argomento della ripetizione, e la maniera di ripetere i testimonj.)* Quante volte poi si trattasse di far la ripetizione di testimonj esaminati per il Fisco, ma altrove degenti, e dove non potesse, o non convenisse di spedire un Commissario straordinario, gli Autori suddetti insegnanti la pratica di far i Processi anche nell'oggetto della loro legittimazione, come circa i modi di questa, ci avvertono, che in allora fa d'uopo di lettere remissorie. Ed egli, il *BASSANI, Lib. V. Cap. I. Sup. N. 17. 18. 19.* porge le formole della istanza da farsi per conseguire le prefate lettere, le quali formole essendo soverchiamente estese diremo soltanto per lume dei Processanti, o di altri ministri dei Tribunali, o dei Difensori, i quali ne abbisognassero, che il Difensore deve appunto comparire contro la Curia, e Fisco, e l'Aderente se vi sia, deve dare le generali eccezioni al Processo informativo, ed ai testimonj salvo il *gius etc.*; deve accettare le cose a favore colle dovute clausole, esporre quanto domanda, e fare istanza che sieno fatti i tali, e tali Atti per giustificare l'Imputato, e che sia assegnato un termine al Fisco, e suo Aderente, se vi sia, per fare ed esibire i suoi interrogatorii colle clausole, *altrimenti ec., senza ec., ed altre ec.* (1) [*Si veggia anche il Cap. sugli Articoli.*]

Dopo di che il Giudice fa il decreto, che si dia la Copia degli articoli, assegna un termine al Fisco, e suo Aderente, e rilascia le remissoriali, ed il Cancelliere vi dà esecuzione di conformità.

Se nel riguardo di testimonj assenti, o degenti in altra giurisdizione è riconosciuto l'uso delle lettere remissionali, si pratica poi nel caso di doversi ripetere testimonj

(1) Senza legittimi concludenti e giusti motivi la ripetizione non può venir demandata. La ripetizione è Atto di mero, e misto impero » *L. 1. ff. de Offic. ejus cui mandat. est jurisdict.* » e simili Atti non si possano delegare, meno, dicono gli Autori, il caso di assenza, d'infermità, o che il testimonio sia di altro Territorio.

monj vecchj, valetudinarij, o legittimamente impediti, oppure anche di testimonj costituiti in carica, i quali non potessero accedere in Tribunale, di spedire quando il prefato Commissario straordinario Processante, quando le prefate lettere remissoriali. Sul modo di abbracciare questa più tosto, od altra pratica e quale si ha riguardo alla qualità e gravità della Causa, al numero dei testimonj da ripetersi. [*Gli Scrittori nostri indicano nelle loro Opere quanto si ricerchi per la spedizione di un Commissario.*]

E se in questi casi, e per questi Atti vi fosse un accusatore, od istigatore, si legge ch'egli dovesse sostenere le spese per la confezione degli Atti medesimi, diversamente dovrebbero sostenersi dal Fisco, siccome è sempre lui, che deve fare istanza perchè sia convalidato il Processo informativo. (*Veggasi estesamente questo tema particolare discusso anche per la pratica dei Tribunali Pontificj dall' AMBROSINI suddetto Lib. 3. Cap. 2. per tot. e dal GUAZZINI nella difesa 25. per tot part. 2.*)

E che per mezzo d'interrogazioni, e non poi di posizioni s'indaghi la verità in Criminale viene detto da BALDO nella Legge L. *Accusationem* N. 12. vers. *Super hoc melius Cod. de his qui accus. non possunt.* Inoltre l'uso delle posizioni, soggiungono gli Autori, potrebbe in criminale fare sì, che le parti procurassero collusione in pregiudizio del Fisco, motivo, che suggerì poi egualmente la regola di non ripetere l'Accusatore « *CONCIOL. Resolut. Crim. verb. accusatores* 12., ond'è, che quand' anche od il Fisco, od un accusatore esibisse posizioni non debbono essere ammesse, giacchè tutta stà nel Giudice l'arte d'interrogare un preteso reo con quella circospezione, che è dovuta, sebbene però possa non venire inibito ad un accusatore di rinvocare *p. e.* la data denuncia di un furto dicendo di aver consegnato *sponte* a quel tal individuo la roba, la quale aveva in pria denunciato essergli stata rubata dal medesimo. [*Tutto questo discorso sarà pure combinato con quanto si dirà sopra gli articoli nell' oggetto, che verrà discusso nel*

sus-

sussequente Capitolo anche per il metodo da tenersi dal Giudice nella parte pratica, come per il fine, cui sono diretti gli articoli per concretare un Difensivo.)

Ed alle cose dette altra volta parlando a spese di chi debba farsi la ripetizione, aggiungeremo che si questiona inoltre fra i Dottori circa il luogo, dove farsi e per certi casi la ripetizione; questioni che noi abbandonando nella loro estensione diremo soltanto, che la Costituzione del Sommo Pontefice PAOLO V. sulla riforma dei Tribunali dispone espressamente per Roma nel titolo » DE AUDITORE CAMERÆ » VERS. NON CONCEDAT. » neque dari permittat Auditor remissoriam ad partes ad examinandum vel repetendum, citata parte, testes ad instantiam Fisci, vel fondandam ejus intentionem, sed advocentur ad Curiam, vel Causa remittatur ad partes, ubi delictum est commissum. Anche una Bolla del Romano Pontefice PIO IV. in ordine la 74., e così il FARINACCIO, e GUAZZINI „ quaest. 74. N. 75. „ Defens. 24. Cap. 2. per tot. parlano sopra tale argomento e prestano norme di Pratica.

E giacchè il Fisco per tutte le discorse cose è una parte sostanziale in tutto il giudizio criminale, così che molte cose non ommetteremo di rimarcare qui ed altrove in tale riguardo, e più discorrendo della legittimazione del Processo; perciò è indispensabile di soggiugnere in questa parte del discorso nostro, perchè a questa parte le cose da dirsi hanno strettissima relazione, che di ordinario, quando il FISCO abbia concluso in Causa, non gli compete più nè la ripetizione, nè la confrontazione dei testimonj, od altra specie di Atti analoghi per la regola, che „ conclusio claudat os partibus, ut nihil amplius probari possit, per cui, ed in sequela di questa regola siavi poi stato qualche Scrittore, che abbia detto, che la medesima regola dovesse pur anche predicare del reo inquisito dopo che, citato il Fisco, avesse fatte le sue difese.

I quali Scrittori si fondano nella massima, che la conclusione in Causa operi generalmente in maniera, che
Tom. II. 29 la

la questione si riguardi finita, e dopo gli Atti suddetti, niente altro si possa produrre in Causa, nè debba attendersi se non se la Sentenza. E maggiormente debba ciò aver luogo se il Fisco medesimo avesse dati gli *articoli interrogatoriali contro gli articoli prodotti da parte dell' inquisito* (*Si abbia sempre riguardo al Capitolo seguente sugli articoli, col quale è connesso il presente discorso da ritenersi in relazione a tale Capitolo*) e se avesse permesso inoltre, che venissero esaminati i testimonj a difesa senza avere esso Fisco fatto poi istanza che fossero legittimati i suoi testimonj come sopra prodotti. *Il MARANTA de ordine Iudicior, e SCARNAROLI de visit. Car. Lib. 2. §. 7. N. 11. 12.* discutono a lungo sopra gl' interrogatorj che si danno non solo dagl' Inquisiti nella ripetizione dei testimonj Fiscali, *come modo di legittimazione del Processo; ma ne discutono nel riguardo del Processo difensivo*, onde cavarne elementi, e formare gli articoli capaci di prestarsi al Difensivo medesimo. Discutono pur anche sugli articoli da darsi dal Fisco nell' esame dei testimonj introdotti a difesa dei rei, e per l' oggetto concernente il prefato difensivo fuori eziandio del caso della *ripetizione*, come *modo di legittimazione del Processo fiscale*; e dicono in fine, che la ripetizione, come mezzo di legittimazione, non sia necessaria, allorchè, come si avvertì, l' inquisito risulti legalmente, e legittimamente confesso, su di che il CLARO *quaest. 44.* tratta pur anche opportunamente; e che non sia necessaria quando si verifichi il caso di una *finta confessione* e segnatamente in quei Paesi, dove fosse ordinato dalla Legge, che il reo contumace si avesse per confesso, conforme vige presso di noi, *Costituzione Egidiana confermata in ciò anche da GIULIO II. da PIO IV., e prima di loro da SISTO IV., e poi da PAOLO III.* giusta quanto si notò a *pagine 73. Tomo I. nostro* [*Veggasi su di ciò il Voto 175. del RAINALDI.*]

Tutto quanto abbiamo scritto sulla pubblicazione del *Processo, sulla sua legittimazione, e modi diversi di farla*, e tutto quanto diremo in progresso sopra gli *articoli*

ticoli che possano darsi da un Inquisito; o Carcerato nel riguardo *del Processo difensivo* e delle difese, nelle quali influisce segnatamente la *ripetizione dei testimonj*, e quanto diremo *sulla repulsa di questi* suppone un uso del Foro, che un buon senso solamente ordinario non può supplire, e suppone cognizioni delle criminali discipline, per cui lo studio di queste anche nei libri, che abbiamo indicati, diventi indispensabile per la formazione pratica degli Atti che abbiamo fin qui riferiti.

La sola mediocrità sia pur congiunta con quella franchezza, che a giorni nostri imprende a tutto dire sulle prefate discipline, è insufficiente per giustificare un reale progresso nelle Teorie Criminali non solo, ma nella pratica cognizione degli oggetti, ai quali le teorie debbansi applicare coll' esercizio senza uno studio continuo, e grave anche di quanto influisca a far apprendere la cognizione o degli oggetti o delle parti costituenti il Processo, la Istruzione, ed il Giudizio Criminale; come pur anche i metodi conducenti alla ricerca del vero diversamente applicabili in relazione od all' Imputato, od al Fisco, od ai Testimonj.

Daremo termine al discorso *sulla legittimazione del Processo* con dire, che è cosa da molto la *Criminale* sebbene alcuna volta sia addittata come circoscritta, e sfavorevole; o da qualcheduno riputata per cosa facile, come teoria, e per cosa ributtante, e servile, come pratica ed è cosa da molto, perchè è lo *studio della Scienza della sicurezza sociale*: che però onde apprendere la indole pratica degli oggetti, ai quali si applica questa Scienza nei Tribunali debbonsi consultare anche tanti Libri, i quali sono a torto da taluni, in apparenza bell' ingegni per certe improvvisate di spirito, riguardati per libri contenenti soltanto regole, ed oggetti di dominio *della pratica*, e non della *ragione*; per libri ridondanti unicamente di *ruggine*, e di *barbarie* della età di mezzo.

Vuol dire che incombendo allo studio della parte pratica non si tralascierà eziandio di attingere cognizioni nei Libri di tanti sommi Prudenti, i quali hanno a giorni

nostri, e nel secolo scorso scritto sul Diritto Criminale; per formarsi così ai sentimenti della dolcezza, acquistare rettitudine d'idee nell'esercizio di funzioni, nelle quali, errando, i danni sono incalcolabili, e senza riparo; ricondurre la Giurisprudenza Criminale a quei veri, ed inalterabili principj, che hanno la loro base nella natura dell'uomo, e nell'oggetto delle politiche Associazioni, sì che pur anche non sia abbandonata la Magistratura Criminale ad uomini, che vogliono agir sempre nelle intenzioni fiscali, e dare alla Pratica Criminale un carattere, di cui, non ostante gli avanzamenti del viver civile, fanno dire talvolta

... sed in longum tamen aevum

Manserunt, hodieque manent vestigia ruris.

CAPITOLO XV.

*Del Processo Difensivo, degli Atticoli,
e della Repulsa.*

I. **G**li Scrittori di cose riguardanti la legislazione criminale antica assicurano, che i secoli più belli della Grecia, e di Roma ebbero il vantaggio di una Procedura non complicata, ma semplice, mentre quella di oggi giorno rispetto ad alcuni Paesi viene censurata, siccome ridondante di regole complicate ed incommode, cause occasionali di una moltitudine di questioni, e di finzioni, le quali indicano tutt' altro, che semplicità, e facilità; regole, e questioni risultanti da uno sterminato numero di *volumi*, di *opinioni*, di *decisioni*, come la folla prodigiosa dei *Controversisti*, dei *Consultatori*, dei *Trattatisti*, degli *Osservatori*, dei *Decisionarj*, degli *Annotatori* comprova di troppo; così che sia essenziale di togliere di mezzo con ben intesi Regolamenti gli abusi inseparabili da tale sistema, e faccia d' uopo di ogni sforzo per ricondurre la *Giurisprudenza Criminale* ed anche la *Pratica* alla più sana filosofia, e concludere per le massime le più saggie, le più moderate, e consentanee alla retta ragione, non perdonando però mai al vero delinquente. *Facesse il cielo*, dice un celebre italiano, *che sempre più si diradassero le tenebre, e prevalessesse negli Scrittori, e nel Foro il chiaro lume della giustizia, della equità, e del buon discorso* » DE SIMONI.

II. Nell'ordine di quell'antica Procedura si otteneva, che *Accusatore, Reo, Avvocato* assistessero agli esami, ed interrogassero » *Ubi est illa laus Oratoris, quae vel in accusante antea, vel in patrono spectari solebat?* bene te-

stem interrogavit, callide accessit, reprehendit, quo noluit adduxit, convicit, et elinquem reddidit » CICER. Orat. pro FLACCO » Loqui nisi interrogato testi non licebat, interrogatur autem et ab eo contra quem productus » ASCONIO terza Verrina » Concipere animo potes, quam simus fatigati, quibus toties agendum, toties altercandum, tam multi testes interrogandi, sublevandi, refutandi » PLINIO III. Epist. IX » Cum videret Cicero id agi, ut sibi reus eriperetur, hoc commentus est rationis, ut orationem longam praetermitteret, neque in criminibus declaratione cumolandis tempus absumeret, sed tantummodo citaret testes ad unum quodque crimen expositum, et eos Hortensio interrogandos daret, qua arte ita est fatigatus Hortensius ut nihil contra quod diceret, inveniret; ipse etiam Verres, desperato patrocinio, sua sponte discederet in exilium » ASCON. II. Ver. Ond'è che il MATTEI scriva » . . . argomento est quod questioni servorum interesse jubentur accusator, reus, patronive ejus, et interrogandi facultas datur patronis » L. si postulaverit 27. § quaestioni ff. ad Leg. Iul. de adul., . . . quod si quaestionibus servorum interesse jubentur, quin minus interrogationibus testium? non est quod quis existimet: hoc specialiter lege Julia de adulteriis cautum est; multis enim veterum testimoniis doceri potest in reliquis quoque Criminibus obinuisse . . .

III. L'Accusato, ed Inquisito potendo far valere la sua innocenza in qualunque delle parti del giudizio criminale, ne deriva, che il sistema del Processo Ripetitivo, del Difensivo, quello della Riprova per ovviare all'abuso che si potesse fare anche delle migliori istituzioni, sia degno di ogni approvazione; e saviamente ed opportunamente adoperato possa essere utilissimo alla retta amministrazione della giustizia. Gli Scrittori i più severi di Diritto Criminale, ed i più favorevoli alla Causa del Fisco non combattono questa tesi, nè vi fanno limitazioni a meno del caso, dove manifestamente si tendesse a distruggere la
le-

legale Procedura arrecandovi disordine e confusione, promovendovi occasioni di subornazione di testimonj, procurandovi false deposizioni, caso questo, il quale venne pure marcato dal Signor *SERVIN legislation criminel. Lib. 3. Art. 2. §. 9.* per cui scrive, che non si debbano così facilmente ascoltare i testimonj prodotti dal reo, quando siavi gravissimo sospetto di subornazione per parte dei parenti, degli amici, dei fautori del reo stesso.

E tale *Processo difensivo* mediante *articoli, ed interrogatorii* si trova anche sanzionato dal Canonico Testo nel *Cap. Qualiter et quando* il secondo *§. debet igitur* — ivi — *et exponenda sunt ei [inquisito] illa capitula, de quibus fuerit inquisitum, ut facultatem habeat defendendi seipsum, et non solum dicta, sed nomina ipsa testium sunt ei* (ut quid, et a quo sit dictum appareat) *publicanda; nec non exceptiones, et replicationes legitimae admittendae sunt, nec per suppressionem nominum infamandi, per exceptionum vero exclusionem deponendi falsum audacia praebeatur*

Il *CLARO* medesimo seguito da più moderni nostri Pratici espone nelle questioni 49. e 61. diverse norme per la formazione di questo *Processo e per la sua pubblicazione*, discute se possa *l'aderente al Fisco, o l'Accusatore*, seguita tale pubblicazione, dedurre o provare in contrario, se possano riceversi ulteriormente testimonj, ed almeno *d' Uffizio* per aver spiegazioni, dichiarazioni, e non aggiunte; se, e quando si concluda veramente nelle Cause Criminali. Ma in ordine a ciò, come in ordine ad altre relative questioni noi dobbiamo pure consultare le altra volta citate Bolle di *PAOLO III.*, e di *PIO IV.* di *glo. mem.* e così la riforma della *glo. mem.* di *PAOLO V.* Vedi *GUZZIN Defens. 24. e 28. per tot. » FARINAC. quaest. 66. part. VIII per tot. de opposit. contra dicta testium, e quaest. 72. 73 ed altre seg. de-opposit. contra dicta, e contra examin. test.*

Il lodato *MATTEI » ad Lib. 48. Digest. TIT. XV. de probat.* scrive » *N. 5. » in Civilibus Causis neuter*
lit-

litigator post publicata, et didicita testimonia super eisdem, vel directo contrariis articulis alios producere testes potest » Novel. 90. Cap. 4. » in Criminalibus non solum alii produci, sed et iidem repeti possunt a reo probandae innocentiae gratia » arg. L. 1. §. ult. L. Unius 18. §. pen. ff. de quaest. L. ult. ff. de fer.

Però sembraci opportuno quanto ivi nota il ch. Signor NANI » *Parum recte ex hic citatis testibus argumentatus est auctor; in criminalibus non solum alios testes produci, sed et eosdem repeti posse a reo probandae innocentiae gratia. Rationes enim quibus fulcitur regula » post publicata et didicita testimonia, super eisdem vel directo contrariis articulis vel eosdem testes repeti vel alios produci non posse » eae profecto sunt, ut ad accusatorem aequae ac ad reum porrigantur. Expedit equidem, dice il NANI, ne innocens immeritam subeat paenam; ast populi salus quae in civitate suprema lex est, postulat quoque, ne nocens, quaesita testium subornatione, vel iudicium quasi in infinitum protrahendo meritam paenam effugiat ... Principi scribere oportere, si quando Praesidi Provinciae qui nocens videbatur, ratio innocentie constitit ... in capitalibus Causis accusatori duae dilationes, reo tres dari possint, sed utrumque causa cognita. Verum quis non videt aliud esse dilationes reo concedi pro defensione peragenda, aliud, peracta defensione, ac inde testimoniis jam publicatis, et didicitis, permitti, ut iidem testes repetantur, vel alii producantur.*

IV. La formazione di questi articoli per la riprova in favore di un Imputato accusato, ed inquisito è un lavoro di difficoltà, e d'importanza. Tutti gli Scrittori, che ne parlano raccomandano che sieno Difensori esperti quelli, i quali s'incaricano di compilarli, e redigerli: raccomandano, che la qualità delle Cause, la diversità loro sieno la norma di tale lavoro, ed insieme si abbia riguardo al soggetto, alle regole prescritte, rilevando convenientemente le risultanze del Processo, quali realmente sono, e non quali pretenda il Fisco, per dissipare, o purgare
al-

almeno colle prove contrarie quegl'indizj, e quelle presunzioni, le quali fossero state cumolate a carico. [*Ab-
biansi sempre presenti le prefate massime del NANI.*]

V. L'articolo » *Et sic dicitur articulus quia arctat idest arte componitur, item arctat ad credendum* » dovrà essere semplice, e non tessuto con inganno, contenere il fatto, non il gius; essere espresso con linguaggio, che spieghi bene la cosa, ben distinto e chiaro, perchè il testimonio possa con facilità rispondere alla interrogazione, che gli farà il Giudice: deve consistere in un succinto discorso proposto dall'Imputato sulle cose, le quali egli voglia provare a suo favore, e contro la intenzione del Fisco e provarle *con testimonj mediante domande da farsi dal Giudice colla scorta delle date questioni.* E tali articoli debbono essere specificati, e così specificate le domande, ed i Pratici prestano la seguente modula per la formazione dei medesimi » *N. N. inquisito, o carcerato vuol provare, ed intende provare qualmente egli si ritrovò nell'anno 1825 nel mese di settembre nel giorno di giovedì 15 nella Città di Roma pubblicamente ivi conversando, negoziando, passeggiando, trattenendosi nella tal casa, o bottega, siccome N. N. testimonj, i quali videro, sanno, udirono tali e tali cose, diranno per verità, e schiettamente deporanno* » *GUZZINI ad Defens. circa articulos* » *BASSANI, SCIPIONI Lib. IV. per tot.*

VI. Il qual modo di articolare è desunto pur anche dal DIRITTO COMUNE, ed il FOLLERO nella sua Pratica Criminale in *verb. de forma capitulorum in plur. delict.*, e *JOAN. ANT. DE NIGR. super cap. Regni Cap. 146. N....e seg.* insegnano la forma degli articoli, e ne danno gli esempj. Così il *GUZZINI Defens. 28. Cap. 1. 2.* Il DIRITTO CANONICO parimente ne presta regole » *Cap. II. Praesentium de testibus et attestat. in 6.º* » e *BASSANI» Additio Lib. V. Cap. I. Supplem. e CONCIOLI, Verb. repulsa.* E le regole ricavate dal Diritto Canonico circa gli articoli, le interrogazioni, la riprova, e la *repulsa* sono piene di avveduto consiglio nelle relative

lative disposizioni dirette alla scoperta della verità mediante questo ritrovamento della legge anche pei Giudizj Criminali... *testes etiam quos super articulis... producendos ad reprobandos testes... quorum nomina in iisdem articulis continentur... examines... diligenter... facta sigillatim specificatione criminum...* ed i Commentatori, dei quali lunga serie riferisce il *FARINACCIO* nella sua questione 73. e seg. circa opposit. contra examen test. dicono » ivi » *articulus hic dicitur pars intentionis ipsius partis sive actoris, vel rei... unde partes... dant interrogatoria specialia ad reperiendum testes in variatione, et falsitate...* ed altrove... *facta sigillatim specificatione criminum et aliorum obsectorum sibi in eisdem articulis contentorum...* ed altrove » *interrogatoria sunt quae facit pars testibus productis contra se, et dantur super articulis, de quibus permissum est, et formantur super circumstantiis causae, et personarum productarum... quaeratur ab eo quomodo sciat et si ibi praesens erat, et an vidit; potuit enim praesens esse et non vidisse... item quo anno et die id fuit factum, item in quo loco, qua domo, qua parte domus, an domus illa sit terrena vel in solario, et qui erant ibi praesentes: item si cognoscit illum, de quo testificatur, et cujus aetatis, staturae et similia secundum quod faciunt ad factum* » cioè a norma che il solerte ed accorto Difensore, od anche il Fiscale quello nell'esame del Processo offensivo ed informativo riconoscerà che convenga di attivare tali domande perchè ommesse nell'offensivo Processo, o per altra guisa trascurate; questo nell'esame delle proposte questioni che si diano da chi voglia il ripetitivo od il difensivo.

VII. Il FOLLERO Tract. Crim. » Cap. *detur term. ad prob. ad defend. ad repul.* » *detur copia capitul. inquisitis* » et demum repetantur testes Curiae » *recipiantur defensiones reor.* » *concedatur repulsa* » *de forma capitul. in plur. delictis* » il CLARO quaest. 53. *de exceptionibus quae contra testes proponuntur*, e quest. 24. 11., ed altre, e quaest. 23. Cap. *an sint danda inter-*

rogatoria testibus a reo? GUAZZINI » circa articulos Defens. 28. per tot. » SCIPIONI, e BASSANI Lib. IV. a me pag. 253. e seg. Ediz. di Venezia, e Supplem. BASSAN. Lib. V. Cap. 1. Sup. II. Epitome Edizione d'Imola » hanno scritto sopra l'argomento del *Processo ripetitivo*, del *difensivo*, degli *articoli*, delle *interrogazioni*, delle *riprove*. Il FARINACCIO discute le molteplici questioni, che circa questa tesi si propongono dai Dottori anche in materia criminale, e si dibattono in pratica sulla opposizione contro gli esami dei testimonj; e le tratta sotto tutte le possibili forme e nel riguardo delle teorie basate sulle disposizioni del *Diritto Canonico*, e *Civile* sopra riferite, e nel riguardo delle Consuetudini dei Tribunali di Roma » *Tractat. de testibus, de opposit. contra examen testium, tit. octavus*, Ediz. di Venezia 1609.

VIII. Convien tuttavia risalire a più lontane questioni discusse nelle nostre Istruzioni riguardo alle prove in genere ed in specie per ben comprendere tutto quanto concerne la *riprova* in quest'azione fra l'*Imputato*, ed il *Fisco*, e per attingere alle sorgenti, dalle quali si ricava la materia degli *articoli*, degl'*interrogatorii*, onde concretare appunto od un *ripetitivo*, od un *difensivo*. Ognuno avrà rilevato da tutto quanto si è esposto circa l'*accusa*, le *prove in genere*, le *prove in specie*, le quali si prestano al Processo fiscale, che vi sono dei casi fra i delittuosi, dove si dà una necessaria connessione fra il *fatto principale*, ed il *fatto che lo prova* » Cap. V. e VI. pag. 226. Nota 1., ed altrove Tomo I. » nostro ». Ma ve ne sono ancora aventi un corrispondente *fatto infirmativo*, e questo tante volte applicabile ora ad una classe, ora ad un'altra delle prove in specialità *reali*, così che sieno queste preliminarmente da studiarsi da un Difensore nel Processo, sul quale debba chiedersi il *ripetitivo* od il *difensivo* per proporre materia d'*interrogazioni*, per formare *articoli*.

Alla quale classe di *fatti infirmativi* circa la prova reale possono riferirsi p. e. gli *accidenti* cioè i *fatti puramen-*

ramente accidentali e fortuiti; ed anche le apparenze manifeste del fatto.

E ciò essendo, come non cade dubbio, quante e quali cose dovrà considerare un Difensore per valersi di tali risultanze, e per cavarne argomenti utili alla formazione di *articoli*. Egli considererà se *p. e.* vi fu falsificazione di *prove reali*, perchè uno volesse giustificarsi se stesso, od altrimenti; considererà se la cosa potesse bensì servir di prova, ma fosse poi stata collocata in un determinato luogo, onde far cadere il sospetto o l'indizio del delitto sopra altri, e non sopra il vero delinquente: se la cosa fu per avventura, e sempre nel tema prefato, o potè venir falsificata essendosi eziandio innocente, ma per una vista di precauzione, la quale offrisse tuttavia apparenze manifeste del delitto.

La sperienza giustificò questi fatti, ed altri, e di altra natura, perchè abbiassi ad attendervi. Molte volte accadde ancora che taluno temendo per la evenienza di un delitto, che una qualche circostanza estrinseca inducesse sospetti sopra di lui, egli stesso alterasse l'estrinseco della cosa nascondendola, o snaturandola colla vista appunto di distruggere l'indizio, che il Fisco ne poteva ricavare, se quella tal cosa, od oggetto fosse rimasto nel suo stato naturale.

E siccome potrebbero pur anche venir falsificate, o distrutte *prove reali* da un terzo o per opera di un terzo con intenzione di calunniare qualcheduno, non essendo rari gli esempj, che uno straniero ad un *fatto*, abbia alterato la cosa colla vista di sottomettere un innocente ad una *inquisizione criminale* o per inimicizia, o per voglia di occultare il vero delinquente, è perciò che tutte le prefate cose ed ogni relativa circostanza debbono essere sviscerate da un Difensore per lo scopo ed effetto di un *ripetitivo* o di un *difensivo* anche all'oggetto superiormente indicato, estendendo la ricerca, e rilevando perfino se per facezia, e per giuoco ancora fosse seguita alterazione di *prove reali*. La storia medesima delle Cause criminali attesta che qualcheduno volle far provare ad una persona un momentaneo allarme senza però averlo compromesso al pericolo di una pena legale.

IX. Tutto ciò si riferisce alla *prova generica*, ed è applicabile ad ogni sorta di delitti, se le massime sieno convenientemente addattate, ed è applicabile eziandio ai casi, nei quali quella tante volte si confonda colla *specifica del delitto*, così che possa utilmente servire per fare *articoli* all'uno, ed all'altro fine nel riguardo delle *prove generiche*, e delle *specifiche* ancora. Ma, oltre gl'indicati modi, ci conviene impegnare il discorso sopra casi più concreti, e più ovvii nei Tribunali scegliendo il metodo degli esempj in ordine ai fatti più contingibili: *p. e.* il possedimento di una cosa è riguardato un fatto, siccome avente quasi sempre in se la prova del delitto, se da delitto derivi; tuttavia un tal fatto potendo contenere un altro corrispondente *infirmativo*, se ne potrà corrispettivamente cavar materia di *articoli*. Valga un caso speciale in appoggio della proposizione: alcuno venne trovato possessore di roba rubata, circostanza, ossia fatto, per cui ordinariamente, ed a tutta prima il detentore ne sia riguardato o come ladro, o come complice del ladro; variando la forza di questo stesso fatto secondo che il possesso sia *attuale*, od *anteriore*. Pure *questo stesso fatto* considerato in se, e per se può contenere corrispondenti *fatti infirmativi* se bene sieno considerati da un solerte Difensore, e contenerli per uso di *articoli* nel *ripetitivo*, o nel *difensivo*. Ed i fatti corrispondenti infirmativi potrebbero generalmente essere 1.° *La inscienza* del preteso delinquente verificabile eziandio per qualcheduno dei modi suddivisati, allorchè diligentemente si studiasse il Processo: 2.° *la clandestina introduzione* della cosa di maniera che il preteso delinquente conoscesse dall'un canto presso di se la esistenza della roba riguardata furtiva, ed ignorasse dall'altro assolutamente come vi si ritrovasse: 3.° *la forzata introduzione* della roba, comechè stasse bensì, che il preteso delinquente avesse notizia per qual mezzo la cosa furtiva fosse presso di lui; ma il fatto fosse interamente straniero alla sua volontà: *p. e.* un uomo ha tenuto a forza impedita le due mani al preteso delinquente, un altro gli ha con forza introdotto un orologio nel-

la sua tasca, arriva un terzo di lì a poco che lo cerca indosso, gli trova l'orologio, e fa il sospetto sopra di lui: se la violenza fosse provata, la prova desunta dal possesso sarebbe distrutta; se ciò non sia, qual contegno tenere? avvegnachè la violenza in qualche caso potrebbe non essere provata, e bensì provato il possesso: 4.º *la non identità* della cosa rubata, e questa circostanza concerne particolarmente il caso di un *possesso antecedente*; fu visto un Uomo correre, e si riguardò per un fuggitivo, venne trovato un fazzoletto lungo il cammino da lui percorso, e prima un fazzoletto consimile a questo era stato visto nelle di lui mani: tuttavia, benchè consimile non però lo stesso, perchè la identità dovesse essere fissata per segni di proprietà intrinseca.

X. Ciò che dicesi del possedimento di robe della specie esemplificata può riferirsi ancora al possedimento *p. e. di uno scritto criminoso, o contenente la confessione di delitto*, oppure contenere ed essere per se un fatto delittuoso. E questi casi avendo pure le loro circostanze *esclusive del delitto, od infirmative del delitto*, perciò un Difensore deve prestarvi mente per la formazione di *articoli o nel ripetitivo, o nel difensivo*. Realmente tali scritti potrebbero essere stati introdotti *clandestinamente*, essere stati inviati *per la posta* direttamente ad un individuo, il quale poi ne fosse stato trovato possessore, od essere stati inviati alla famiglia di quel tal Uomo, e così essersi trovati in sua Casa, e presso anche di lui senza saputa sua. Le quali avvertenze richiamano tutta l'attenzione di un Difensore, cui sia data, dopo pubblicato, la comunicazione del Processo, o sia dato di dover fare il *difensivo*; altrimenti se si riguardassero tali cose, come da nulla, e se il semplice possesso di scritti simili potesse formare assolutamente una circostanza criminativa, sarebbe in potere di ognuno di far trovare questa sorta di prove di delitto nelle mani di tutti; ed ogni sicurezza sociale verrebbe meno.

XI. E l'attenzione dev' essere spinta anche *alle circostanze anteriori al delitto* volendo formare *articoli*, e proporre
in-

interrogatorii, ed essere *p. e. preparativi*, *attentati*, *dichiarazioni d'intenzione*, *minacce*. Tutto ciò potendo contenere circostanze *infirmative del delitto* varrà pur anche a somministrare materia in favore del preteso delinquente nella occasione di un *ripetitivo*, o di un *difensivo*.

Ed in tutto ciò non sarà difficile la riuscita, qualora si attenda, se quel tal fatto sia o no *impossibile*, oppure *incredibile*, od *improbabile*: se *impossibile* per *se stesso*, oppure *incompatibile* con qualche altro fatto, del quale si somministrasse una prova con testimonianze di una forza superiore, come la prova dell'*alibi*, perchè fosse incredibile per la sua incompatibilità con altri fatti notorii: se impossibile per impossibilità ora tale *intrinsecamente*, oppure *condizionalmente*, ossia che posto un tal fatto vero non potesse esserlo egualmente un tale altro fatto in se stesso, benchè possibile e corrispondente.

XII. La natura dei fatti, i quali in corrispettività potessero venir combattuti con *contro-testimonianze* valevoli ad infirmare la pretesa fiscale, perchè *p. e.* questa avesse il carattere dell'*errore*, *della stravaganza*, *della bugia*, potrebbe inoltre somministrare argomento di *articoli*, ed essere occasione ad uno sviluppo di testimonianze, d'indizj, che li concernessero corrispettivamente.

Per la qual cosa un Difensore abbandonando sempre gli argomenti *impertinenti*, i *capziosi*, onde o non sieno riseccati dall'avveduto Giudice; o sieno non valutati in fine di Causa, starà accorto, e ciò secondo i casi, di valersi segnatamente degli argomenti tratti dalla *improbabilità*, essendo modi di *contro-testimonianza* ammessi dalla ragione e dalle leggi nella formazione degli *articoli* eziandio secondo i metodi nostri. Noi abbiamo veduto in pratica, che tante volte vennero ammesse alcune deposizioni sol perchè non combattute con opportuni *articoli* sebbene infette di vizio sì radicale, e l'*improbabile*, lo *stravagante*, l'*erroneo* deve essere un tema degno di attenzione nello scopo, cui alludiamo. I Filosofi hanno esaminata, e ragionata la tesi dei *fatti improbabili* sin da

da quando accadeva pur troppo, che venissero alcune volte, benchè distinti anche di una *improbabilità* senza esempio, ammessi i medesimi come veri, sol perchè stati deposti da persone rispettabili, ed ammessi, come veri, sebbene si trattasse di *concetti erronei*, e di *nozioni stravagantissime*.

Però l'analisi dovrà farsi da un Difensore non come una pura speculazione d' *ideologia*, bensì quale soggetto, grave di pratica giudiziaria senza soffismi, e senza mezzi termini stranieri al soggetto della Causa. Per questa maniera esaminandosi un Processo si riuscirà pur anche a scoprire *la cosa*, o *la persona*, la quale potesse somministrare la relativa controprova *quella* mettendo sotto gli occhi del Giudice, *questa* facendo sentire sotto *interrogatorii*, o *l'una e l'altra* insieme investigando, mentre *cose e persone* possono insieme fornire mezzi di *contro-prova*, onde porre in chiaro la verità.

XIII. Nella quale considerazione di *cosa* e di *persona* per cavarne materia di *articoli*, e d' *interrogazioni* si avrà anche riguardo ed alla *natura della cosa*, ed all' *ordine del tempo*, ed alla *specie della cosa stessa*, ed inoltre alla *specie particolare* segnatamente nelle cose conosciute sotto nome di *prove scritte*; si avrà riguardo a tutto ciò, che è *medesimezza*, perchè si riconosca se siasi conservato quanto conviene a garantire la sorgente della prova, e conservato in modo, che si presenti sempre la stessa dopo la sua origine fino allora; che altra non sia stata sostituita o per *frode* o per *trascuraggine* in specie di *carte*, di *veleni*, di *monete*, ed essendovi stato difetto, o rilevandosi che vi sia stato, cavarne materia di articoli. Ed ogni cura sarà opportunissima, giacchè tante volte perfino un » *ho sentito dire* » potrebbe somministrare un filo tale di guida, che servisse a condurre ad una *prova definitiva* in un riguardo, od in un altro, al quale debba essere diretta o dal Difensore, o dal Fisco.

XIV. Il qual metodo seguendo si riuscirà a queste *controprove* quando rimontando direttamente alla loro sorgente
co-

conosciuta, ed accessibile; quando ricercando tutti coloro i quali somministrare potessero informazioni. Effettivamente meditando sopra i Processi si scopre tante volte che *p. e.* una persona ha udito la relazione di un fatto concreto da un testimonio oculare, un'altra ha visto gli effetti rubati, un'altra li ha avuti anche in custodia, ed il concluso di tutte queste risultanze potrebbe contenere la difesa, e la giustificazione dell'Imputato, per cui stasse benissimo di articolare *un ripetitivo, od un difensivo*. Più, meditando sopra le testimonianze fiscali si scopre tante volte, che sono il risultato della *inimicizia* per l'una parte, o del *favore* per l'altra, così che si dovesse con più d'interesse articolare *un ripetitivo od un difensivo*, onde giungere alla scoperta di ciò, che apportasse sempre il conseguimento della giustificazione, della discolta predicabile anche di altri non esemplificati casi o per dissipare la imputazione, o per scemare il dolo, la colpa.

La diligenza in ciò e la premura non saranno mai abbastanza, e molto studio conviene impiegare, affinchè *un ripetitivo super interrogatoriis*, od *un difensivo cogli articoli proposti* sia quale la Legge richiede, e quale deve corrispondere, onde la verità venga riconosciuta, ed un Tribunale possa rettamente, e con piena cognizione di Causa giudicare.

- XV. Oltre le molte cose dette, e le avvertenze date per cavare argomenti e mezzi o di *ripetere*, o di *articolare*, o di *contraporre testimonianze* avrà cura un Difensore nel caso che vi fossero deposizioni fondate *p. e.* sopra un » *ho sentito dire* » di ricorrere al testimonio *immediato*, se ciò non fosse stato fatto dal Fisco, abbandonando tutti i testimonj *intermedi*; e se tale testimonio supposto *immediato* avesse per avventura negato in Processo e negato del tutto di sapere, o di avere notizia del fatto in questione; o se pure risultasse dal Processo, che la sua deposizione contraddicesse i discorsi a lui attribuiti, dovrebbero in allora indagare se vi fu alcun testimonio *intermediario*, il quale avesse udito quei tali discorsi,

scorsi, o sapesse quel tal fatto, che fosse parimente soggetto di questione. Questo metodo potrebbe dare il risultato o di confutare il *testimonio immediato*, od anche sotto altro rapporto di aiutare la sua memoria, o di fare, per così esprimermi, la controleria ai testimonj fiscali, ed anche ai non fiscali secondo i casi.

XVI. Se, come si disse nei *Capitoli VIII. Tom. I. e Cap. IX. Tom. II.*, l'interrogare è un arte la quale richiede sagacità, dirittura, prontezza, ed altre qualità di spirito, quest'arte deve parimente distinguere colui, il quale voglia fare od un *ripetitivo super interrogatoriis*, od un *difensivo con articoli*, od esaminare *super interrogatoriis* anche nel sistema di nostra Procedura inquisitoria, così che i Difensori, e similmente i Fiscali ed i Giudici debbano possedere la Scienza Criminale, ed i precetti di questa circa i metodi d'interrogare. Col qual presidio un Difensore potrà pur anche avvisarsi se il *Fisco ed il Giudice* abbiano corrisposto al dovere imposto loro dal ministero, che sostengono per non mancare alle regole prescritte dalle Leggi, e dalle legittime Consuetudini, e per ribattere all'uopo le testimonianze fiscali. Ed a tale meta sembraci che giugnerà un Avvocato Difensore, se nel *ripetitivo Processo*, e nel *Difensivo* non si perderà nemmeno in una folla di dettagli inutili, ma farà conoscere tutta la sua perizia o per trovare la sorgente della prova, o per non essere rimproverato di negligenza, e più tosto somministrerà alla Giustizia ogni lume bisognevole.

XVII. Noi abbiamo quì accennato in generale ed altrove pure in particolare dicemmo che *le cose, e le persone* sono mezzi indicanti prova, e che questi mezzi sono oggetti, che si presentano ai sensi per modo che alcune volte non faccia d'uopo in casi simili di tanto esercizio di spirito: ma questo esercizio di mente occorre per altro, allorchè si tratta di scoprire le *prove reali, e personali* coll'intermezzo delle *relazioni* indicative delle prove stesse, essendo ciò di un impegno maggiore per esigere maggiore analisi, affinchè possano essere sorgenti anche di *contro-prova legale*.

Le

Le quali relazioni od *indicative od intermediarie alle cose ed alle persone* essendo o di *tempo*, o di *luogo*, essendo o di *affezione*, o d' *interesse* conviene nello studiare il Processo fiscale avvertire in ordine al *tempo*, ed al *luogo*, quale sia stato il luogo del delitto se *p. e. pubblico*, o *privato*, se *chiuso* od *aperto*, se una *Casa* od una *Piazza*; quali persone quindi dovevano naturalmente trovarsi in una casa o nel riguardo dei *padroni* o dei *domestici* e simili; quali in un luogo pubblico, e quali in quel tempo potevano o no essere presenti all' avvenimento, cavando per queste maniere mezzi di *controprova* nel confronto delle risultanze del *Processo fiscale*, e così *viceversa*. Converrà avvertire in quanto alle *affezioni*, ed all' *interesse* quali gl' individui che debbono naturalmente aver conoscenza del fatto, e dei suoi autori per ragione di rapporti od *abituali*, od *occasional* risultanti o dalla vicinanza di abitazioni, o dalle relazioni di *famiglia*, di *parentela*, di *affari*, d' *impiego*, di *occupazioni*, di *studj*, ed anche di *divertimento*. Le relazioni di *sposa*, di *padre*, di *figlio*, di *fratello*, di *sorella* sono le sorgenti più note di queste affezioni; ed anche quelle di un' amicizia pura potrebbero trascendere.

Similmente circa le *relazioni pubbliche* converrà considerare studiando il Processo fiscale quali sieno gl' individui, che per le loro cariche dovessero naturalmente conoscere l' autore di un delitto o come *agenti della Polizia*, o come *Magistrati*, o trattandosi di Atti pubblici, come *Notari*, *Cancellieri*, *Segretarij*.

Ed in quanto agli *Scritti*, oggetto degno di moltissima attenzione, avrà riguardo un *Difensore* nella formazione degli *articoli*, e così sotto un altro rapporto un *Fiscale*, all' autenticità loro, al loro tenore, alle precauzioni prese per assicurarne la identità, per ovviare alle immutazioni, per impedire che non sieno passati da una mano ad un' altra per un modo secreto, ed occulto, perchè si distruggesse in caso la prova che poteva risultare a favore, o contro l' Imputato valendosi di questi elementi per proporre *articoli*, *interrogatorii* nello scopo, cui mira la presente discussione.

XVIII. Noi accennammo tutte queste massime, sebbene i nostri Pratici non s'impegnino in simile analisi, come i Filosofi-Criminalisti, ai quali abbiamo attinte tali regole, dando i Pratici soltanto norme più generali, ed indicando mezzi termini più comuni dedotti ora dalla *causa impulsiva al delitto*, ora dalla *inimicizia*, ora dalla *negativa coartata*, ora dalla *buona fama*, ora dalla *necessaria difesa*, ed insegnando la struttura dell'Atto, che non abbiamo ommesso d'indicare. Però non vogliamo omettere di motivare sifatte cose per sempre più esaurire questa tesi al certo grave ed importante concernendo in conclusione la difesa di un Imputato, mediante l'uso di Atti giudiziali più rilevanti di quelle parole oralmente proferite davanti i Giudici almeno nel riguardo, e per il modo laconico praticato davanti questi nostri Tribunali, presso i quali, come si disse altrove parlando della *legittimazione del Processo* rarissime volte si legittima o per *confrontazione*, o per *ripetizione*, modi di legittimazione cotanto utili, ed ordinati anche in altri Codici, che non ammettono dibattimento pubblico, e praticati con molto consiglio ed avvedutezza, e pari buon effetto nello scopo della amministrazione della Giustizia, come *p. e.* nel *Codice Estense*, nel *Codice Leopoldino* per citar Codici di Stati a noi limitrofi immediatamente.

XIX. I quali insegnamenti dei nostri Teorico-Pratici prendendo pure nella debita considerazione diremo, che realmente la *causa impulsiva* a delinquere è un argomento degno dell'attenzione di un Difensore, il quale voglia articolare od un *ripetitivo*, od un *Processo difensivo*. Per verità la causa è sempre il fondamento e la base di ogni misfatto, e la causa è quella, alla quale più di ogni altra si deve porre mente in Criminale. Non è naturale, che un Uomo diventi scellerato, e delinqua solamente per passione al delitto, e senza esservi spinto da motivo qualsiasi; nè è verosimile, che alcuno voglia perdere libertà, vita, onore, sostanze, sicurezza, sacrificar se stesso, padre, madre, moglie, figli, e beni per la sola passione a delinquere; così che mancando la causa al delitto, man-

chi

chi in Processo l'argomento di riguardare in quel tal uomo il delinquente. E per venire ad un discorso più concreto riputiamo bene di parlare in ispecie di qualche titolo di delitto, affinchè possa servire come di norma, *caeteris paribus et congrua congruis referendo*, pei casi contingibili.

XX. L'omicidio è pur troppo fra i delitti il più frequente.

Ora per il caso di un omicidio e nell'oggetto di togliere o di scemare il dolo, la colpa, o di escludere una qualità, o di dissipare anche la reità contestata dal Fisco all'Imputato insegnano i nostri Scrittori Teorico-pratici, che un Difensore nella formazione degli *articoli* può rilevare *p. e.* che l'ucciso, mentre era in vita fu od amico, o benevolo, o consanguineo, od affine dell'Imputato; che conversavano insieme, frequentavano, convivevano con tutti i segni estrinseci di benevolenza, così che poi non vi sia o non possa esservi una causa, ed una causa corrispondente alla commissione dell'omicidio: oppure ragionare in un'altro scopo gli *articoli*, se la qualità della Causa altrimenti suggerisca, essendo la proposta regola subordinata al caso concreto. Può rilevare che l'ucciso, mentre visse, era d'altronde un uomo rissoso, un uomo inimicato con altri, così che in altri vi fosse motivo più prevalente per determinarsi alla uccisione di lui, elidendo per tal guisa l'indizio scatenante dall'argomento contrario, e così, a seconda dei casi ragionare l'argomento stesso, od anche il differente, che il Fisco avesse posto in campo. Ed applicando gl'insegnamenti a norma dei casi, ed i casi scegliendo a norma del tema del Processo, ed a norma corrispettivamente degli *articoli*, e degl'*interrogatorii* da darsi al testimonio potrà il Difensore per il caso *p. e.* che l'ucciso avesse avuto disgusti antecedenti coll'uccisore rilevare, che l'Imputato non tralasciò per la occasione o *p. e.* delle liti sussistite fra di loro, o delle amarezze state fra di loro, di ricorrere al legittimo mezzo delle vie della giustizia, onde averne ragione, provocando Atti, o dando querele, e farne così con tali elementi una materia ed un argomento di articolo validissimo in favore dell'Inquisito medesimo; e per tal

guisa a norma dei casi, o se non a norma dei casi, almeno secondo il vario tema della Procedura eziandio dipendentemente dal fatto esemplificato o da altri, e quando occorra, articolare, che l'ucciso e l'Imputato furono anche rispettivamente precettati a non offendersi, e che questo non fu a tali precetti mancatore in veruna occasione.

XXI. Similmente secondo le fatti-specie, e queste scegliendo si può dedurre, che l'Inquisito non fosse nel luogo del delitto, bensì in altro luogo, e precisarlo, giacchè provata la non presenza in luogo deriva necessariamente la prova contraria, ossia la esclusiva che *p. e.* nella ipotesi nostra abbia commesso l'omicidio colà dove il Fisco ritiene che sia seguito; e la prova contraria vieppiù riceverebbe essere e vigore, se si giustificasse la continuazione di tale presenza nel luogo diverso.

A norma dei casi, ed i casi scegliendo sarà opportuno dedurre che vi fu pace, o riconciliazione fra l'ucciso e l'uccisore, o che la mala fama contestata dal Fisco non sussiste, o che non vi fu *prodizione* od *appensamento*, ma causa di rissa presentanea, o che l'ucciso diede causa alla rissa. Dedurre, ed *articolare* che nello stesso delitto, o nella stessa specie di delitto l'Inquisito non fu mai processato, e meno condannato; dedurre, ed articolare la scusabilità sia perchè l'ucciso provocò, e pel primo a vie di fatto contro l'Inquisito medesimo, e vi procedette con armi, così che sarebbe stato offeso, percosso, ed ucciso ancora a meno che l'Imputato non avesse immediatamente resistito all'avversario; e tutto ciò ridurre a forma di articoli, onde sieno il soggetto d'interrogazioni. Le cose esposte abbiansi, come la base dell'articolo medesimo, e della interrogazione da farsi dal Giudice sopra la materia proposta dal Difensore, se il fatto concreto offra tali mezzi o nella imperfezione del Processo fiscale, o nella realtà delle cose, le quali non fossero state dedotte nel Processo fiscale medesimo, osservazioni queste comuni ad ogni altra fattispecie di delitto.

XXII. La forma degli articoli viene insegnata dai nostri Autori nel riguardo di non pochi delitti, i quali Scrittori danno

danno precetti, e module per formarli o cōme eccezione, o come *mezzi di difesa* da provarsi nelle rispettive Cause, e sopra quel rispettivo titolo di delitto; ed insegnano come ideare, e produrre davanti i Tribunali le *materie difensive*, come fare le *comparse in Atti, e le istanze*.

XXIII. Nel qual proposito leggiamo nei predetti Scrittori che il Difensore debba apporre clausole negli *articoli* dati per fare un *difensivo*; e debba esprimerle colle parole non *astringendosi ec. riservato il gius ec. protestando ec. in ogni miglior modo ec.*

La clausola non astringendosi, dicon essi, vale di non obbligarsi a prove superflue, ma soggiungono poi che venga riguardata per un di più, mentre, sebbene l'imputato assuma in se il peso di provare, e nulla o poco provi, non perciò soccombe, dovendo per l'effetto della condanna aver sempre il Fisco, o l'accusatore provato il delitto » *MARSIL. in Rub. de probat, MAS-SCARD. de probat.* il quale dice che la clausola » *non astringendosi* » non ha per un reo le conseguenze medesime, che per un Attore, perchè questi debba soccombere quando non provi e ciò a differenza dell'Imputato, e molto più esserne esonerato, se negli articoli proposti fece uso delle clausole *citra onus etc. non se adstringens nec plus, nec minus, salvo jure etc.* come che intenda di non recedere dal disposto del Diritto comune, in vigore del quale se il Fisco non provi, l'accusato debba essere assoluto nei modi convenienti. Si riguarda pure da qualche Dottore superflua la clausola » *riservato il gius di meglio provare » reservato jure melius probandi* » atteso che se il preteso reo può dimostrare la sua incolpabilità nell'assegnatogli termine probatorio, non perciò, dice qualche altro Dottore, gli è preclusa la strada, o gli deve esserla, se pur anche in quel termine avesse rinunciato alle difese, per cui concludono questi, che gli debba essere concesso di farlo e dopo quel termine, e dopo concluso in Causa » *GRAMAT., GOMEZ, FARINACCIO, BOSSIO* » atteso che mai si prescriva il tempo a dimostrare la propria innocenza in qualunque parte del
giu-

giudizio, ed eziandio dopo conchiuso in causa a segno tale che altri Scrittori, dicano » *che articuli super eisdem vel directe contrariis* » possano in materia di difese venir ammessi, e ricevuti *etiam post publicatas primas defensiones*, (*Si vegga però l'annessa Appendice; e quanto si è avvertito parlando della ripetizione*) opinione da taluni combattuta, mentre altri si studiano di conciliarle tutte due. (*Si veggano il BOSSIO, il FARINACCIO, il GIASONE, il GOMEZ, il VULPELLIO, e tanti altri Scrittori in materia di Procedura.*) Il FARINACCIO destina alcune questioni alla discussione di queste materie dando regole, ampliandole, limitandole, variamente con una serie moltiplice di casi che riferisce.

Convien però badare alle disposizioni rispettive dei Codici di Procedura in questo speciale argomento, che leggiamo ben esposte nel *Codice Estense*, dove parla d'Interrogatorio, di legittimazione, di difese combinando con ottimo consiglio quanto convenga di fare in simili casi anche per ovviare agli abusi, ed alla subornazione di testimonj, accordando competenti termini, e subordinando alla discrezione, e prudenza dei Giudici, alla qualità delle cause il come contenersi in tali contingenze. Così il Codice Leopoldino si mostra pure provvidissimo. *Art. XIII.* » ivi » *Ordiniamo, che si pubblichi il Processo, e si dia copia di tutti gli Atti al reo medesimo, o al suo difensore con la facoltà durante il termine che gli verrà accordato a fare le sue difese, di ripetere i testimonj, e dar loro tutte le congrue, e competenti eccezioni, salvo il diritto così al pubblico querelante, come alla parte offesa di replicare, e provare quanto loro occorrerà, e converrà per giustizia.* E nel riguardo della pratica nostra si terranno a calcolo le addottate legittime consuetudini dei Tribunali di Roma, colle regole dei quali noi dobbiamo fare i Processi anche per la loro pubblicazione e legittimazione, sulla qual pratica in materia di riprova, come circa gli articoli » *super eisdem vel directe contrariis* » si parlerà nell'Appendice che segue.

245

XXIV Il Giudice dovrà però ammettere gli *articoli* colla clausola » *salvo jure impertinentium, et non admittendorum* così che con questa clausola riservata di *jus* ne segua, che se gli *articoli dati* fossero non ammissibili, si riguardino come non prodotti » *DECLAN., ALCIAT., SCACCIA de Judiciis* » il quale insegna anzi la norma da tenersi per l'esame di un testimonio o perchè il relativo termine fosse scaduto, o perchè pubblicato il Processo, convenisse pure di ordinarne l'esame per averne poi quel riguardo, che fosse *de jure*.

Ma se i *dati articoli* fossero chiaramente *impertinenti*, non si dovrebbero ammettere neppure colla prefata clausola, essendo impertinenti quelli, i quali nè *direttamente*, nè *indirettamente* si amminicolano per ogni modo alla causa differentemente da quelli, che vi conferiscono anche *incidentalmente* con avvertenza quì che se insorga dubbio se sieno o no impertinenti i proposti articoli, debbansi questi allora ammettere colla prefata clausola » *salvo jure impertinentium, et non admittendorum* » essendo ammessi per favorire possibilmente i mezzi di prova, giacchè la clausola » *salvo jure impertinentium et non admittendorum* » opera sì che se fossero stati ammessi articoli, e fossero stati anche esaminati testimonj su di essi, si hanno come non ammessi, e sono rigettate le ricevute deposizioni » *MARANTA de ordine judicior. MASCARD. de probat.*

XXV. E quantunque tanto *de jure comuni*, secondo alcuni, e quanto in vigore delle Costituzioni dei *Sommi Pontefici* non debbano i contumaci assenti essere intesi nei loro mezzi di difesa *nisi se constituent personaliter* trattandosi di Cause capitali, e di altre gravi importanti pene afflittive di corpo » *DECLAN. in Cap. cum M. N. 12. ed ivi RIP. N. 54. de constit.* » *ANTON. GABRIEL Concl. 9. N. 87. lib. 7. de Crimin. JOD. in Pract. Crimin. Cap. 24. N. 2. vers. in consortibus*; tuttavolta viene riguardato come più conforme alla ragione, ed alla verità, che nello scopo *del Processo difensivo* sieno ammessi *articoli* a favore di un Carcerato, e lo
sie-

sieno allora pure, e malgrado si toccasse la difesa dell'*assente e del contumace*. Per la qual cosa se si fosse nel caso di un Carcerato socio del delitto, potrà questi far articoli a suo riguardo sebbene il consocio sia *contumace, ed assente*, e farli nella vista di difendere se stesso, non *l'assente, e contumace*, in modo che non sieno difese comuni ed al predetto socio carcerato, ed agli assenti contumaci. E verificandosi un caso tale, i Dottori che trattano la presente questione inesivamente alle massime ritenute dal *Cap. Si quando in verb exploratores in fin. 2. quaest. 6.* e del *Cap. Ver. de Accusat.*, e della Legge *L. servum quoque §. publice Cod. de Procurat.* e della Legge penultima *§. ad crimen Cod. de pub. Iudiciis*, scrivono che sia conveniente di esprimere nel decreto di ammissione di simili articoli, e dichiarare che *l'effetto della difesa non possa in allora giovare ai rei contumaci*, protesta comunemente praticata, e della quale parlossi anche nel Capitolo della *legittimazione per ripetizione* sul proposito del socio, e sul proposito delle istruzioni date dalla *Sacra Consulta*; e dichiarazione opportunissima nel riguardo pur anche di Cause concernenti delitti *connessi*, ossia *correlativi* quali sarebbero il *mandato ad uccidere* col fatto del susseguente omicidio, essendo delitti *correlativi* quelli, i quali di loro natura non possono commettersi se non se col concorso di due persone, quali sono appunto gli *omicidj con mandato, gli adulterj*.

XXVI. La *Sacra Consulta sulodata*, come ci narra il SETA, ordinò pure nell'anno 1658., che dagli articoli prodotti per parte di certo *Giovanni Crusca* carcerato per l'omicidio di *Maria di Domenico della Scaletta* venissero riseccati, come impertinenti tutti quelli, che concernevano la difesa di contumaci. Nota però il SETA medesimo *Cap. XI. N. 11.* che sebbene la *Sacra Consulta* colla prefata lettera diretta al Governatore di Ascoli ordinasse il riseccamento degli articoli concernenti la difesa dei rei contumaci non si debba una tal regola accogliere indistintamente, ed indistintamente porre in pratica,

ca, ma farlo quando siasi articolato qualche fatto ²⁴⁷ *quod sit separatum a crimine, et quando delictum non sit connexum et correlativum*. La protesta poi indicata dalla Sacra Consulta della quale si parlò più sopra nel *Capitolo della legittimazione per ripetizione* si è una cautela insegnata dai Dottori, e consistente in questo, che il Giudice nell'ammettere *articoli*, i quali possano concernere anche la difesa di *assenti, e contumaci* dichiarati appunto nel decreto di ammissione che le difese non possano giovare i contumaci, come si è detto di sopra *BASSAN. Lib. 4. Cap. 2.*

XXVII. E la conclusione desunta dalla *Clementina II. de testibus* ordinante, che, pubblicate le deposizioni processuali, non possano prodursi testimonj sopra i medesimi capitoli per timore di subornazione, e parlante per modo indistinto non cammina di pari passo nel riguardo delle Cause Criminali, al dire degl' Interpreti, e del SETTA suddetto circa l'ammettere la prova a difesa, così che debba anzi questa favorirsi, e per sostenere tale loro massima si valgono della originale dottrina di BARTOLO nella Legge *L. 1. §. si quis ultro ff. de quaest.* ferme però le limitazioni, e dichiarazioni esposte dai medesimi, e delle quali si parlerà in progresso, e nell' *Appendice*, atteso che si fa distinzione fra la qualità delle Cause, onde applicare convenientemente la prefata massima. FARINACCIO stesso raccomanda una liberale procedura sotto questo rapporto per favorire la difesa, quando legittimamente vi sia campo di farlo, mentre anche la Sacra Consulta consentì sempre di non angustiare i mezzi di difesa competente al preteso reo, e facilitò l'ammissione degli *articoli* prodotti per la formazione del *defensivo* restringendo perfino le regole eziandio nel riguardo dei direttamente contrarii alla prova già acquistata dal Fisco; così che considerando negli articoli una parte della difesa, quindi un titolo per ampliare il favore, si disapprovava da quel Supremo Tribunale, come odioso lo stile del Tribunale del Governo di Roma soverchiamente declinante dal Diritto comune, conforme
si

si disse altrove. *ZUFFI Lib. 3. quaest. 140. N. 3.*
(Vedi ciò che si è detto sulla ripetizione)

La *Sacra Consulta* non inclinò in questa massima di rigore per la maniera medesima, se non se rispetto se al socio confrontato, avvertenza fatta da noi altra volta, e non inclinò per non ammettere in questi ed analoghi casi la *ripetizione del socio*, malgrado che dovesse egli riguardarsi rispettivamente come un testimonio [*Vedi le cose dette sulla legittimazione*]

XXVIII. Fra gl'interrogatorii vi sono poi quelli denominati *intenzionali* dati per provare a favore dell' Inquisito *extra illud quod testes deposuerunt contra eum ea quae dicuntur habere vim articulorum* » frase degli Autori, che ne parlano; e frase da noi indicata altrove. Ve ne sono altri per se *coerenti*, e che si aggirano sopra i detti dei testimonj, ma però così tessuti che possano involgere il testimonio già esaminato, oppure tendere a diminuirne la fede, i quali *articoli* così tessuti ricadono nella classe degl' *intenzionali*, e sono tali nel risultato loro per cui non dovrebbero essere ammessi senz' altra cautela, quantunque riguardassero la difesa. Invece un Giudice dovrebbe riseccarli opportunamente, affinchè l' Inquisito non ottenesse *indirettamente* quanto non gli fu dato di avere *direttamente*, cioè non ottenesse, che i testimonj fossero esaminati sopra la sua intenzione, e senza l'interrogatorio corrispettivo o *del Fisco* o *dell' Accusatore*. Il Fisco anzi deve essere citato, e debbono gli articoli venire a lui comunicati o *per riseccarsi*, o *per non ammettersi gl'intenzionali*, dovendo però essere *intenzionali chiaramente*, giacchè in dubbio non dovrebbero riguardarsi tali, e nè anche rispettivamente *impertinenti* o per ricusarli, o per riseccarli » *ZUFFI de legit Proces Lib. 3. quaest. 127. N. 2.*

XXIX. Ed in proposito del Fiscale, che or ora abbiamo detto doversi citare per l' effetto suddetto, e più perchè assista all' esame, il quale si faccia sopra gli *articoli d' interrogazione* dati dall' Inquisito conviene avvertire, che sebbene *de jure* non sia concesso che il Fisco interven- ga ad un esame di testimonj, i quali in conclusione so-

no sentiti contro di lui. E sebbene il Fiscale *de jure* non abbia facoltà d'interrogare i testimonj sentiti a difesa, perchè *de jure* neppure si concede al Fisco la *repulsa dei testimonj*, come si dirà più oltre, tuttavolta per *consuetudine* viene il medesimo ammesso ad intervenire al *difensivo*. Così, benchè il Fiscale non debba rigorosamente parlando dare interrogazioni a quei testimonj, i quali sono sentiti nel *difensivo*, tuttavia intervenendovi in sequela della prefata citazione, e della datagli comunicazione degli *articoli* deriva perciò, che in vigore della *consuetudine* stessa possa proporre domande tali, delle quali il Giudice si vale per interrogare formalmente *d'Uffizio* i testimonj. E queste massime sono applicabili eziandio *all'Aderente al Fisco*, benchè leggasi negli Scrittori nostri, che segnatamente nel Tribunale dell' *A. C. l'Aderente al Fisco*, e così pure in altri Tribunali della Curia Romana dasse formalmente le *interrogazioni* contro i testimonj da esaminarsi nel *difensivo*, e ciò si praticasse, e facesse, soggiungono loro, onde dedurre che nel nostro metodo di Procedura il *Procuratore Fiscale* sia maggiormente facultizzato di proporre *formaliter interrogatoria contra testes examinandos ad defensam*.

XXX. Il cauto e sagace Difensore dando *articoli* dovrà poi essere accorto di produrre e far esaminare sopra ogni e singolo articolo due testimonj, come avrà cura perchè, dopo compiuto il *Processo difensivo*, il quale si risolve in un *Processo di riprova* di fare in Atti una istanza diretta a domandare, che tale Processo gli sia pubblicato; pubblicazione, la quale, dicono i nostri Scrittori, non venne mai ommessa nella Curia Romana, quando simile *Processo di riprova* contenesse veramente una difesa. [Vedi l'annessa Appendice anche circa il *Processo repulsivo*.] Ciò diciamo, benchè, a differenza del *Processo offensivo*, dove la pubblicazione è parte sostanziale del giudizio, non sia quella nel caso attuale di egual sostanza nel *difensivo*, essendo in questo il Fisco, il Giudice, e l'Imputato ben informati di tutte le risultanze degli Atti assunti, e delle deposizioni dei testimonj sentiti, ed essen-

do per questi rispettivamente stati citati. E gli Autori, i quali vollero esaminare la questione sotto ogni aspetto notano in tale proposito, che se vi era un accusatore, vi era ancora consuetudine di pubblicare il *Processo difensivo* affinchè questi rilevasse se gli convenisse di dedurre o provare alcuna cosa in contrario. Certo è però, che, seguita la pubblicazione, e legittimazione del Processo e maggiormente quella per ripetizione fattasi anche con articoli per parte dell'*Inquisito* od accusato esibiti nel *difensivo*, e questo pubblicato si ancora, fosse miglior pratica di non accogliere più mezzi di prova in offesa dell'Imputato nemeno *ex officio Iudicis*, sebbene fra i Dottori vi sia chi sostenga che » *possint recipi testes etiam post publicatas attestationes tam ad offensam quam ad defensam dando Iudici nomina testium examinandorum descripta supra cedula, qui deinde facit eos examinare tamquam ex officio*; opinione sprezzata nel riguardo dei testimonj *ad offensam* e sprezzata da quelli i quali non sono i più benigni, a meno che, come essi dicono, non si trattasse di scoprire enorme misfatto capace di compromettere l'ordine pubblico; e si fosse certissimo che mancasse ogni sospetto di subornazione di tali testimonj fondandosi i medesimi nella massima che si possano » *de jure loquendo, non obstante publicatione Processus vel conclusionem in Causa, recipi testes* » conclusione accolta con liberalità trattandosi di testimonj *ad defensam*, non *ad offensam*; e soltanto per soverchio rigore verrebbe estesa a favor del Fisco contro un Imputato » *MARSIL. Pract. Crim. §. sequens a N. 1. al 6*, quando che invece *sit aequum et rationabile quod ubi de vita hominis tractatur, possit reus quandocumque suas probationes, et defensiones facere*, al dire dello stesso *CLARO*.

Però abbiassi sempre mente ai metodi e pratiche rispettive di Procedura stabilite dai singoli Codici d'Istruzione Criminale, i quali variano, modificano, ampliano, restringono questa parte di Procedura, o la rimettano anche alla discrezione prudente dei Tribunali. (*FARINACCIO*
di-

discute la tesi, ed indica le opinioni, e le pratiche nelle quaest. 72. 73., ed altre de opposit. contra exam. post pub. riferendo molte regole, ampliazioni, e limitazioni, le quali debbono essere scelte con criterio, e con filosofia.)

XXXI. Oltre tutte le cose narrate circa gli *articoli* aggiungeremo alcune nozioni in ordine alla *repulsa*, o *riprovazione* dei testimonj. I nostri Scrittori di Criminale Teorico-pratica dicono che di rado nelle Curie Criminali si compilano *Processi repulsivi*, e particolarmente nella *Curia Romana* per la ragione segnatamente, dice il *GUAZZINI*, che si propongono negli articoli dati per la formazione del Processo difensivo e si espongono tutte le opportune obbiezioni ed eccezioni contro i testimonj, le quali contengono in se stesse ciò che equivale a *repulsa*, ed equivale ancora alle conseguenze della *repulsa*, e della *riprovazione* dei medesimi, perchè fossero o falsi, o mendaci, o che i loro detti non fossero veri; e le quali in somma avessero in se tutto ciò che valesse a ribatterli. Le Leggi Romane, dice in questo proposito il *FILANGERI*, vollero troppo individuare tutte le eccezioni, che possono addursi contro la inidoneità di un testimonio in alcuni casi le eccezioni della legge non bastavano, in altri erano eccessive ... le leggi debbono essere quanto più si può generali a misura che esse particolarizzano più, esprimono meno ...

Ho più volte udito, dice il *BASSANI* in riguardo alla *repulsa* » *Sup. 2. Epit. verb. Repulsa pag. 162. a me N. 1. Ediz. Imolese*, che il Fisco, ed i suoi Aderenti hanno pure preteso, ed anche fatta istanza per il *PROCESSO REPULSIVO* contro i testimonj esaminati a difesa dell'Imputato; però non mi fu dato fin qui di vederlo farsi, » *BASSANI*, ove sopra Edizione d'Imola 1796.

La *Repulsa* poi, e la *riprova*, soggiugne egli, sono sinonimi, valendo *ECCEZIONE*, *REJEZIONE*.

La *Repulsa* altro non è se non una prova, che intende di fare quella parte, contro cui hanno deposto i testimonj per ribatterli » *Cap. si testes §. penul. Cap. si quis*

quis testibus 4. q. 3. *Cap. praesentium* altra volta citato *L. 3. e L. ob carmen ff. de test. L. si quis test. Cod. eod.*

La *Repulsa* può avere due oggetti, la persona del testimonio cioè, ed il deposto suo ossia il suo esame: la persona del testimonio, se fosse mai della classe di quelle, le quali o per legge sono inibite a testimoniare, o delle quali per legge è scemata o menomata la fede, la credibilità. Il Capitolo *VIII. nostro per tot.* entra in molti dettagli sopra questo tema. La *Glossa nel Diritto Canonico al Cap. Praesentium* da noi pure di sopra citato, e nella lett. *B. verb. in personas » de test. et attest.* espone parimente molte cose, e presta molte norme, segnatamente se si trattasse di *testimonio nemico*, essendo la *repulsa* per capo d'inimicizia la più valida, e ferma, e da ammettersi in ogni sorta di delitti. La *Repulsa* può concernere il detto del testimonio, se questo dichiarò cose false, od inverosimili, se fu vario, vacillante, o se l'esame fosse infetto di nullità, perchè fatto davanti Giudice incompetente, o perchè non giurata la deposizione e cose simili. Questi presidj ritrovati dalla Legge sono pieni di consiglio, e dovrebbero essere consentiti, appunto perchè fosse con rettitudine amministrata la giustizia.

Ed una *Repulsa* concessa al preteso reo contro i testimonj sentiti dal Fisco deve allegarsi speciale, e non generica, così che non sarebbe sufficiente il dire, che i sentiti testimonj sieno *p. e. ladri, falsarii, nemici, e simili cose ec.*; bensì conviene provare la specie del delitto, ed il luogo, il tempo, e le circostanze. Più la *repulsa* di testimonj estendesi anche ai morti, nè in ciò vi è alcuna cosa di bizzarro se si avverta che si fa *repulsa* colla parte, e non col testimonio; e si fa non per il fine, ed effetto di punire, ma nel riguardo della cosa deposta. E quì notiamo coi nostri Scrittori, ed altri, che sebbene per legge, oppure per *Statuto* venisse proibita la *riprova dei testimonj* non potrebbe però venir proibita quella tal riprova, alla quale dasse luogo la contra-

trarietà, o non veracità dei testimonj medesimi; come dir conviene, che non si dà *repulsa di testimonj* a favore di colui, che per se li avesse prodotti a meno che dopo la produzione fosse sopravvenuta la eccezione, o questa non fosse stata nota al producente del tempo che la fece. Non si dà *repulsa* contro le Scritture, bensì accordasi di poterle querelare di falso; nè si dà, al dire del MARANTA nelle Cause di *lesa maestà* [meno però sempre il caso per capo d'inimicizia] e nelle cause statarie; nè si dà nelle altre successive sedi di giudizio, quando non se ne giovò in prima Istanza criminale, meno tuttavia il caso di nuovi testimonj in grado di appello, e meno il caso di falsità, o meno pur anche che per parte del Tribunale di prima istanza si fosse ricusato di accordarla nel modo, che si aveva diritto di richiedere. Parimente non si dà, nè si accorda se sia richiesta con vista maligna di prostrarre la Causa, e maggiormente se si mirasse con ciò a calunniare, MARANTA de ordin. Iudicior. FOLLER. Pract. Crim. MENOCH. de arbitr. quaest. » e SCAGLION. rit. 276. N. 54. il quale riferisce quanto in tali casi abbia osservato la *Sacra Consulta* nel proposito particolarmente di Scritture; avvertendo poi per modo di massima, che sempre i testimonj per la *riprova* dovrebbero essere ineccezionabili in superlativo grado.

XXXIII La *repulsa*, della quale si parla, non si concede al Fisco contro i testimonj stati esaminati in difesa del preteso reo segnatamente se esso Fisco nell'atto di riceverli tali testimonj abbia date interrogazioni, le quali contenesero, ed avessero in se una forza superiore alla *repulsa*. Questa regola non cammina di pari passo se col Fisco si trovasse congiunto un *istigatore*, od *Aderente*, così che convenisse di fissare all'uno ed all'altro un termine per l'effetto della *repulsa dei testimonj dati dal preteso reo*. » CLARO, FOLLERI, ONDEDEI: la quale senza dubbio concedesi poi al preteso reo contro i testimonj sentiti dal Fisco a carico del reo stesso. CLARO medesimo lo dà per norma nelle sue questioni sul riflesso, che *simile repulsa* sia un mezzo di difesa. Però non si deve concedere

re *repulsa di repulsa*, affinché non sieno con ciò protratte le cause criminali all'infinito, dicendo un qualche Autore, che » *solum bis conceditur reprobare reprobatorios probatoriorum*. Anche il BASSANI, come si è detto, discute se si conceda o no al Fisco la *repulsa dei testimonj* esaminati a difesa del reo, e conclude col dire che i Dottori rispondono *negativamente*, ma che potesse venir concessa soltanto all'accusatore, ed all'Aderente. Riferisce due Allegazioni pubblicate del suo tempo in Ferrara sopra tale questione, l'una a favor del Fisco, l'altra contro il Fisco » BASSANI. Lib. 5. Cap. 1. N. 24. al 46. pag. a me 165. Sup.

XXXIII. Tre cose si ricercano perchè sia accordata la *repulsa dei testimonj* nello scopo di che si parla, e si ricercano anche inesivamente alle disposizioni del Diritto Canonico » Cap. *Praesentium de testibus*. In primo luogo, che prima della pubblicazione del Processo colui, il quale voglia fare la *repulsa*, faccia ancora la protesta di volere » *reprobare testes, et eorum dicta, quatenus contra et non aliter*, come si esprimono gli Autori di Pratica Criminale, protesta non ommessa mai da un cauto Avvocato al dir di BALDO nella Legge L. *Si quis testibus col. 2. in fin. vers. dubitatur Cod. de testibus* così che, non fattasi, nemeno possa darsi *repulsa* » AFFLICT. decis. 351. N. 8, ed ivi il GRAMMAT. in addit. lit. A. in princip. SANFELIX Prax. Iudicior. sect. 57. N. 12. SARNO Prat. Crim. part. 1. Cap. 33. N. 4, BASSANI Sup. additio pag. 164. col. 2. In secondo luogo si ricerca che colui, il quale vuol dare la *repulsa* non avesse avuta notizia dei relativi difetti, pei quali quella si accorda dai Tribunali e non l'avesse avuta alloraquando vennero ricevuti dal Fisco, e pel Fisco sentiti; nè per alcuna altra maniera prima della pubblicazione del Processo » BASSANI, ove sopra. In terzo luogo, che se venne ommessa tale protesta quale si è enunciata, si debba da chi vuole far la *repulsa*, giurare che insta di averla, e la domanda non per malizia, e non per fini indiretti. Tenendosi altro metodo, o ricusandosi tale giuramento, converrebbe non accordarla » BASSANI ove sopra.

Il **BASSANI** medesimo *Lib. V. Cap. I. Supplem. edizione d' Imola pag. 162. col. 1.* riporta testualmente le relative disposizioni del *Diritto Canonico*, indica gli effetti pregiudizievoli, i quali nei concreti casi potrebbero derivare a chi non emettesse le relative proteste, indica quante volte competa la *repulsa*, indica se possa competere a chi abbia prodotti testimonj meritevoli di *repulsa*, benchè dall' Inquisito medesimo indicati, e benchè per il fatto di averli prodotti si abbiano a riguardare siccome approvate le persone di quelli; indica se la *repulsa* non fattasi in prima istanza Criminale possa concedersi in grado di Appello segnatamente trattandosi di testimonj falsi, mentre poi dal **CONCIOLI** *verb. repulsa* sono esposte in proposito alcune limitazioni; indica come sia odioso la *materia della riprova*, e come la Curia Ecclesiastica, ed in quali termini sia solita accordare ad un ecclesiastico la licenza di sottomettersi ad esame anche avanti il Giudice laico nel caso debba essere sentito *super articulis ad defensam*. Il **GUZZINI** pure nella difesa 28. *Cap. 9. N. 2. e 3.* tratta estesamente della materia della *repulsa*, e come dovrebbe essere praticata nelle Curie Criminali anche dello Stato nostro.

XXXIV. Tutto quello che si è esposto mira segnatamente ed all' esercizio dell' imprescrittibile diritto della difesa, ed all' adempimento del rigoroso dovere di amministrare imparziale la giustizia per la punizione del colpevole, e per l' assoluzione dell' innocente; mira a correggere e bilanciare la causticità fiscale, che sia proclive in supporre delitti, e delinquenti. Tale è pure lo scopo di ogni Codice ben inteso, ed il Leopoldino, fra gli altri, perfino dispone che anche il privato accusatore, e delatore sieno palesati all' accusato, affinchè, dice il celebre **CREMANI** » *detecta accusati innocentia de calumnia agi possit in accusatorem tum privatum tum publicum*: ed altrove *coactus necessitate officii deferre nunquam liberatur a necessitate patefaciendi nominis ejus, qui criminis notitiam secreto praebens Accusatorem ipsum decepit*

APPENDICE.

Anticamente, come rilevasi dai nostri Scrittori, ed Interpreti leggevasi al preteso reo i capitoli del *Processo offensivo* compilato contro di lui, e ciò a forma eziandio del Testo nel *Cap. Qualiter et quando de accusationibus* » ivi » *debet igitur esse praesens is contra quem facienda est inquisitio, nisi se per contumaciam absentaret, et exponenda sunt ei illa capitula, de quibus fuerit inquirendum, ut facultatem habeat defendendi seipsum, et non solum dicta, sed nomina ipsa testium sunt ei (ut quid, et a quo sit dictum appareat) pubblicanda, nec non exceptiones, et replicationes legitimae admittendae...* Oggi invece di tale lettura si fa la pubblicazione del *Processo medesimo*, si fa la sua tradizione all'imputato od in copia, od in originale, e così all'Avvocato suo, affinchè lo legittimi per i modi addottati dalla Legge, e sopra i quali abbiamo estesamente parlato, e domandi od il *confronto*, o la *ripetizione*, *Cap. X. XI. XII XIII nostri*; e dia le sue eccezioni contro le persone e deposizioni, diritto innegabile, e senza il quale si angustierebbero le difese all'inquisito, angustia proscritta in ogni tempo, perchè debba il Giudice cercar la innocenza del medesimo.

Il Codice Italiano tracciava la Procedura per modo tale che, ammessa l'accusa, si ricevevano pure le nuove dichiarazioni, che l'accusato volesse fare; eragli concesso di opporre nel termine di otto giorni le eccezioni di nullità, d'incompetenza, di eccesso di potere contro gli Atti assunti fino a quel giorno, di comunicare coi suoi Difensori, ed a questi era accordato di visitare tutti gli Atti presso la Cancelleria; poteva presentare le liste dei nomi dei testimonj, e delle altre persone che intendeva di far esaminare all'Udienza, i quali però avessero deposto nel corso della Procedura, oltre il potere di discrezione accordato al Presidente, per far tutto ciò che gli sem-

sembrava conducente a scoprire la verità, potere esercibile nel corso del dibattimento. Le liste si comunicavano reciprocamente, e si leggevano quelle tanto dell' Accusato, come del Regio Procuratore, e della Parte Civile; si leggeva all' accusato il contenuto nell' Atto di Accusa; l' accusato, ed il suo difensore potevano per mezzo del Presidente interrogare i testimonj, dire contro le loro deposizioni, e le loro persone, e così il querelante aveva facoltà col mezzo del Presidente di fare interrogazioni: in tal guisa si compenetrava in questa serie di Atti anche il Processo *difensivo*, ed un *repulsivo* contro le persone, ed i *detti*, e contro l' inosservato ordine dei Giudizj. Quindi seguiva la *difesa orale* del *ministero pubblico*, e del *difensore dell' imputato*, che parlava l' ultimo.

E circa la nostra Procedura, oltre i *modi di legittimazione* da noi altrove indicati, e tutti quanti influenti allo scopo della difesa dell' imputato medesimo, la Legge, che riguardò sempre, e riguardar deve degna di maggior cura la Causa degl' Imputati di quello che sia la Causa del Fisco, dispose, ed ordinò, che dopo pubblicato il *Processo offensivo* li fosse pur anche concesso di produrre a loro favore i competenti mezzi di *riprova* e contro le persone e contro il detto dei testimonj sentiti dal Fisco *clam*, *et non citata parte*, argomento questo connesso colla *repulsa*, essendo la *repulsa* una specie di difesa ammessa dalle Leggi „ ivi „ *salvo di eccepire contro i detti loro (dei testimonj) e le persone* » *Cap. nost. sulla legittimazione per dichiarazione*) Ed una strada tale viene fissata dalle Leggi per arrivare alla scoperta del vero maggiormente se i testimonj non fossero stati „ *bene examinati vel dolo aut negligentia Iudicis examinantis, et interrogantis; tunc enim ad effectum ut perfecte examinentur, et interrogentur, possunt etiam ad instantiam partis repeti, facta publicatione attestationum.* E *FARINACCIO* medesimo, che lo sostiene fondandosi nel testo al *Cap. per tuas in fine* che si esprime nel seguente modo » ivi nisi forsan a principio illos interrogari super certis capitulis postulasset, idque malitiose vel negligenter

fuert praetermissum » ed ivi la Glossa. E questa una strada fissata dalle Leggi nel prefato oggetto o si proceda *d'uffizio*, e *d'inquisizione*, e *senza accusatore*; *siavi o no la istanza del Procurator Fiscale*, e maggiormente, si replica sempre, se trattisi *della difesa dell'Inquisito*, che che si faccia anche in contrario almeno di consuetudine; ben inteso però, che tali testimonj quali convenga di produrre, e di far sentire dopo la pubblicazione *super articulis et interrogatoriis* sieno immuni da ogni sospetto di subornazione, e vi concorra ragionevole motivo di fare quanto si è detto; e che la cosa abbia un confine, onde non accadesse, che con tal metodo abusato non si terminasse mai la Procedura ora per fatto dell'accusatore, ora per fatto dell'Inquisito (*Vedi pag 228. nostre di sopra.*) In questo senso concludono i Dottori, in questo senso si leggono disposizioni analoghe in qualche Codice di Procedura Criminale, che ammette tale Pratica anche presso Paesi a noi limitrofi, o che l'ammetteva prima del 1796. allorchè in certo Stato d'Italia era accordato il Processo difensivo; (*Norma Inter. di Lombardia*) ed in questo senso finalmente scrivono i Dottori dello Stato nostro, i quali hanno pubblicate le loro Opere per istruzione delle Pontificie Curie Criminali.

Pertanto il Giudice dovrà sentire in esame i testimonj sopra gl'interrogatorii dati » *examine secundum partis adversae interrogatoria* » dice il Testo nel *Cap. Praesentium de test. et attestat.*

La consuetudine non solo, ma prima il *gius* aveva canonizzata una tale regola, e nelle Cause criminali eziandio, fossero le Procedure *d'uffizio*, come si è accennato, od a *querela di parte*. La copia degli articoli, venne data, e vennero insieme i nomi e cognomi dei testimonj esaminandi prodotti e specificati *in Atti* così che quando il Fisco era citato *ad videndum examinari testes* non vi fosse lo stile d'indicare in specie nella relativa citazione i nomi dei prefati testimonj; ed anzi, dice FARINACCIO, che se qualche volta non erano specificati, fu proceduto *in Roma* all'esame dei testimonj col-

l'in-

l'intervento del Sostituto Fiscale: che però se il Fisco medesimo, o l'Accusatore avesse fatta istanza, perchè i nomi dei testimonj venissero specificati *ad effectum dandi interrogatoria*, sine dubio specificari deberent, et ita nuper servavi in causa gravissima ad Fiscus instantiam » Quæst. 73. N. 23. accordando, qualora fosse stata richiesta, una competente, ma breve dilazione *ad formandum interrogatoria*. Il Cav. CREMANI scrive come segue » Lib. 3. Cap. 29 §. 9. Nota 1. . . » *reo quidem licet novos testes pro sui defensione producere, vel jam auditos repetere . . . accusatori publico juis sit replicandi hujusmodi testimonia legitimis argumentis . . .*

E tale materia, quale ci siamo proposta di discutere, ampliando, diremo, segnatamente in proposito di speciali interrogatorii da farsi ai testimonj, che questi debbono venir interrogati segnatamente per ministero del Giudice colla scorta delle materie articolate, e venir interrogati non solo sopra le cose principalmente contenute negli articoli; ma eziandio sopra le circostanze concernenti le cose medesime » *Et de singulis circumstantiis diligenter inquirens* » *Tex. in Cap. Cum Causam*, ed ivi la Glossa *in verb. circumstantiis* » ivi » avvisando BALDO, *quod circumstantiae sunt quaecumque aggravant factum, vel possunt movere animum ad credendum vel discreendum* » ben inteso che sieno sostanziali, e pertinenti alla Causa, e riguardanti la verità del fatto a differenza delle impertinenti, delle non congrue o superflue, o straniere agli articoli da proporsi, le quali non servendo alla Causa debbono non essere ammesse, e ricevute; e potrà il Giudice e dovrà quelle riseccare dagli articoli col non interrogare » *Cap. per tuos de test.* Così dovrebbe un Giudice riseccare certe vane ammonizioni, certi modi scusanti, certi separati capitoli di domanda concernenti o la intenzione dell'Imputato, o del Fisco, avvertendo però sempre, che in punto d'interrogazione si debba prendere in senso strettissimo la idea, e la parola » *pertinenzia* » *ne reus*, come dicemmo nel Capitolo, *consequatur indirecte, quod directe consequi*
ne-

nequivit, scilicet ut examinentur testes in sua exceptione sine interrogatoriis Fiscii » E se fosse quel tal testimonio sospetto di subornazione, in questa ipotesi, dicono i Dottori, converrebbe, che il Giudice sagace facesse un più sagace uso di circostanze anche *non sostanziali*, come nel caso di Susanna allegato da noi altrove, per scoprirlo o *mendace*, od *istrutto*, o *contrario a se stesso*, ommesse però sempre le interrogazioni capziose, e cavillose.

Parimente un testimonio prodotto, come sopra, e nello scopo su divisato verrà interrogato *de loco et tempore* avendo riflesso alle conseguenze, le quali scaturir potrebbero da queste due circostanze nella loro diversità, ed anche per il fine di un *fatto informativo* fra la specie degli indicati senza pretendere di limitarlo, come scrivono i Dottori » *ad angulum temporis vel loci*; i quali insegnano pure, che si danno *articoli*, affinchè il testimonio sia eziandio interrogato » *de loco loci, de hora diei*, sostenendo poi altri rignardo ai testimonj d'ammetersi dal Giudice » *post publicationem Processus* » che non dovessero per modo di massima venir interrogati *de qualitate temporis*, perchè sia una domanda tante volte cavillosa. Però anche per queste fattispecie gli Scrittori avvisano di stare all'erta, onde far domande quali sono da essi limitate, e farle se per avventura il testimonio fosse evidentemente sospetto di essere stato subornato a deporre il falso, giacchè in queste circostanze conviene usare di ogni mezzo per riconoscere da qual lato si trovi la verità col rilevare appunto, come nei testimonj di Susanna, le *contraddizioni*, e le *bugie*, nelle quali il testimonio cadesse.

Ed i Dottori proseguendo a discutere sugli *articoli* per la foggia suddetta insegnano, che, seguita la pubblicazione delle deposizioni dei testimonj sentiti, oppure anche dopo avere apprese le risultanze del Processo, nel quale fossero stati quelli ascoltati, non si possano ricevere ed esaminare altri testimonj » *super eisdem articulis, vel directe contrariis* » e se fossero esaminati che non facessero prova alcuna »

Cap.

Cap. Veniens » il secondo » ivi » et si eorum attestations fuerunt in Iudicio publicatae, non licebat eidem postquam testificata didicerat super eisdem articulis alios producere ; poi in altro modo » ... testimonium eorum publicatum non est ... ed altrove ... et eorum attestationibus publicatis non licet super eisdem vel directe contrariis articulis alios, vel eosdem testes in principali Causa producere. Ed insegnando ciò allegano per ragione il timore della subornazione, ragione potente al certo, alla quale essi hanno aggiunto, ed è pure la massima loro sanzionata nei più ben intesi Codici di Procedura Criminale, che convenga così contenersi per fissare ancora un termine alla produzione delle prove *in un Difensivo*, onde non dar luogo con un metodo diverso di sentire sino all'infinito testimonj, di modo che, compiuto tale difensivo, e consentitosi alla pubblicazione, si rinuncia tacitamente alla produzione di testimonj ; e s' induce per tal guisa l'esclusivo termine a provare. (*Vedi anche quanto si è detto in principio del Capitolo sui termini da concedersi all'effetto predetto.*)

Tuttavolta si fanno limitazioni nel riguardo particolare delle Cause Criminali, e specialmente trattandosi della difesa di un preteso reo, cosicchè convenisse per ogni guisa scoprirne la innocenza secondo le circostanze speciali del caso medesimo, per cui dicono gli Scrittori, che almeno s'impetrasse la restituzione in intero per esaminare in questi casi i testimonj anche dopo conchiuso in Causa, restituzione necessaria segnatamente se fossero *articoli nuovi del tutto, od articoli direttamente contrarii* ai primi già dati dal Fisco, e sopra i quali si fosse consentito (*Vedi superiormente dove s'insinua di far rapporto al Principe in certi casi; ed è la vera intelligenza da darsi alle Leggi L. 1. §. ult. ff. de quaest. L. 8. §. penult. ff. eod. ed ult. ff. de fer. et dilat.*)

E questo tema viene trattato dagli Scrittori medesimi estesamente e viene considerato inoltre sotto diverse forme, così che insegnino, che la regola di non esaminar testimonj sopra *articoli direttamente contrarii* dopo la pub-

pubblicazione delle deposizioni dei prefati testimonj non farebbe un ostacolo all'oggetto suddetto, ossia che la pubblicazione non farebbe alcun obice all'oggetto suddetto, qualora si trattasse di scoprire la falsità di tali testimonj, di punirli, e di punire i loro subornatori. Anzi soggiungono che convenisse di valersi di questa pubblicazione per smascherare una deposizione falsa, per fare palese la subornazione, e così somministrare un mezzo atto a promuovere la punizione di un delitto; della quale pratica scrive il BOSSIO, come di una cosa quotidiana nei Tribunali al suo tempo » *Tit. de pub. Processus.* »

Gli Autori inoltre trattano a lungo se o no al reo possa concedersi di produrre testimonj *ad perpetuam rei memoriam*, e come esaminarli od in qual sede del giudizio. Ne parlano CREMANI *lib. 3. c. 25. §. 3. nota 1.* ANTON MATTEI *ad lib. 48. ff. tit. 15. Cap. 4. N. 4.* ANTON FABRO *Cod. nel. tit. de test. definit. 25.* e ne motiva qualche cosa il RENAZZI. Conclude il CREMANI, *non posse reo denegari ut ad se defendendum vocatus testibus ad futuram rei memoriam utatur, quibus quantum credendum sit, iudex aestimabit, omnibus prius diligenter perpensis, quae hujusmodi testationes respiciunt, atque eos a quibus confectae fuerunt...*

E tali cose esponendo, soggiungono pure, che starebbe bene di accordare restituzione in intero anche contro una Sentenza pronunciata *ex falso testimonio*, e di ammettere testimonj dopo la pubblicazione eziandio nel lodevole scopo di dimostrare una falsità segnatamente accompagnata dal concorso della corruzione sia che questa avesse avuto luogo perchè li testimonj fossero stati guadagnati con denaro; sia perchè avessero detto il falso o per odio, o per amore, o per altra passione. Le quali dottrine riferendo tacer non dobbiamo che mentre i più fra gli Scrittori consentono nelle prefate massime, ed affermano essere questo lo stile osservato dai buoni Giudici, notano tuttavia che vi sieno a tale riguardo opinioni *pro*, e *contra*. (*Si veggia BARTOLO nell' Auth. Sed et si quis » de testibus.*) E la liberalità di tale Procedura trovasi basata nell'

nell' immutabile principio di lasciare all' Accusato, od Inquisito un' ampia arena, dove spiegare i suoi mezzi di difesa. Tale è pure lo scopo finale della *confrontazione*, e della *ripetizione* indipendentemente eziandio dagli *effetti della legittimazione del Processo*, e maggiormente se il medesimo Accusato, ed Inquisito si fosse riservato nell' Atto della *legittimazione anche per dichiarazione il gius di ripetere i testimonj*, *ripetizione denegata cum interrogatoriis nei primarij Tribunali di Roma* al dire dei nostri Scrittori, allorchè fosse stata emessa la *dichiarazione di avere pro rite et recte esaminati i testimonj con nessuna riserva, e senza la clausola » salvo jure di ripetere i testimonj posteriormente eziandio alla pubblicazione del Processo*. [*Vedi su di ciò il Cap. nostro sulla ripetizione.*]

Ed il prefato scopo sia pel *ripetitivo* sia pel *difensivo* sarà meglio conseguito, allorchè Avvocati esperti abbiano esaminate e ponderate le deposizioni dei testimonj, e formati *articoli* per interrogatorii più operativi di quelli certamente, i quali si potessero fare dall' Accusato, ed Inquisito confinati in un carcere secreto, ignari, od almeno non ben informati dello stato della Causa, che li riguarda » Così dice il *FARINACCIO de opposit. contra dicta test. post public. Proces. quaest. 72. N. 140. al 150.* il quale ampiamente tratta della *pubblicazione in generale del Processo, ed in particolare dell' offensivo, e del difensivo nella questione 75.* Egli vi discute, ed esamina la necessità della *pubblicazione* suddetta, vi considera gli effetti, che ne risultano; espone quale sia il metodo da seguire per ammettere o no, e dopo la medesima le *riprove*; spiega quando siasi veramente in termini di *didicita testificata*, di *articoli nuovi*, od *antichi*, o *diversi*; istruisce, ed estesamente, quando si possano, o no » *post didicita testificata* » esaminar testimonj *super eisdem articulis vel directe contrariis* e ciò con ogni relativa spiegazione influente nella Procedura in ordine alla *ripetizione*, agli *articoli*, alla *repulsa*, tutto parlando con quel dettaglio, che non consente colla compilazione attuale.

E comechè si parlò a pag. 245. §. XXV. del presente Capitolo se i *socii del delitto*, i quali si trovino carcerati abbiano o no diritto di formare *articoli* nella vista di difendere se stessi, non per difendere l'assente contumace pag. 246. troviamo non inopportuno per notizia dei nostri Giudici di dire, che il GUAZZINI racconta di avere egli in una Causa Anconitana di fallimento doloso ammesso *articoli* in favore di certo ebreo Giuda, e di altri ebrei carcerati per tale delitto, i quali volevano far la prova di non essere falliti dolosi, e fraudolenti; e di averli ammessi malgrado che vi fossero due altri inquisiti contumaci, ed in contumacia condannati alla galera pel medesimo titolo di delitto. Avverte tuttavia di averne consultato prima l'Oracolo Santissimo di PAOLO V. di *fe. me.*, e soggiugne, che questa opinione proceda, allorchando si tratti di delitti *connessi* ossia *correlativi*, conforme noi non mancammo di dire pag. 246. suddetto.

Il FARINACCIO discute questo argomento nella specialità del *mandante*, e del *mandatario* » *Quaest.* 73. N. 7. ove sopra; e lo ZUFFI insegna, che per il caso di *Difensivo* concernente un Processo, nel quale si trovassero impegnati inquisiti carcerati, ed inquisiti contumaci, possano ammettersi *articoli* contenenti la difesa dell'assente, o sieno dati simili *articoli* come materia del *difensivo medesimo*, o sieno dati come *interrogatorii* per fare la *ripetizione* dei testimonj esaminati in pria dal Fisco; ma sia cosa prudente che nei concreti casi il Giudice esprima nel decreto di ammissione » *dumodo non juvent absentes* » ZUFFI *de legit. Processus Crim. lib.* 3. *quaest.* 126. N. 1. e *seg.* clausola analoga all'altra motivata nel Capitolo; ed avvertenza sotto altro rapporto da non scordarsi in ordine agli articoli *impertinenti*, cioè che non servano nè *direttamente*, nè *indirettamente*, nè *principalmente*, e nè anche per modo di *presunzione*, o di *amminicolo* alla Causa, perchè si debba esprimere nel decreto di ammissione » *salvo jure impertinentium*.

E questo tema, circa gli *articoli*, e la *riprova*, e così circa la *repulsa* convenendo di esaurire sotto altri aspetti

spetti considerati dalla Legge, trattati dai Dottori, e toccanti la pratica di nostra Procedura, e della Procedura di altri Stati, dobbiamo anche dire, essere opinione controversa fra i Dottori, se l'imputato, od inquisito sia tenuto di dare al *Fisco*, od al suo *Aderente* comunicazione dei testimonj da sentirsi » *super interrogatoriis*. Molti sostengono che non vi sia tenuto, segnatamente se vi sia immediato pericolo di subornazione e si trattasse di un Accusatore potente. Scrivono gli Autori, i quali trattano questa speciale questione, che il solo *Fisco* in ciò che gli appartiene e lo riguarda direttamente possa obbligare alla prefata comunicazione, ma sia necessario che esso *Fisco* faccia una formale istanza diretta al conseguimento della medesima comunicazione.

I cauti Avvocati fanno in Atti prima della pubblicazione del Processo la protesta di volere far la *riprova dei testimonj*, ed ommessa, non potrebbe accordarsi la *repulsa*. Il BASSANI *Sup. lib. V. Cap. I. N. 56.* porge la formola dell'Atto da farsi dal *Fisco* in ogni, e ciascheduna prodotta, colla quale sieno esibiti gl'interrogatorii da darsi ai testimonj indotti a difesa; e dice che in pratica fu sempre accordato un termine per l'effetto della *repulsa* successivamente alla pubblicazione del Processo, fosse o no stata emessa quella protesta, ed accordavasi, premesso giuramento però che la *repulsa* non si domandasse » *ex malitia, vel animo calumniandi, vel injuriandi* » pag. 254. sopra.

Ed in proposito della *repulsa* soggiungono i nostri, ed anche gli Scrittori di Procedura Criminale di altri Stati » *quod reprobari possunt testes probatorii testium reprobatoriorum* » ossia che si potesse accordare la *repulsa* tre volte, non due; o che riprovati i testimonj prodotti circa l'oggetto principale della Causa di nuovo si riprovassero *testes reprobatorii* senza più farsi luogo ad altra riprova » BERTACHINI *verb. testium reprobatio*, cioè che si desse *repulsa di repulsa*, e non altrimenti.

E parlando degli Atti di pratica dei Tribunali di Roma, e secondo i rilievi fatti sopra le più accreditate

stampe pubblicate o per il Fisco, o contro il Fisco dai più valenti uomini di quel Foro Criminale si ha che, compilatosi colà il Processo informativo, sia stata in alcuni casi fatta istanza, e chiesto il Processo difensivo dando gli *articoli*, e non facendo opposizione per l'incarto dei medesimi, e nemeno riseccandoli arbitrariamente, e ciò per non togliere i mezzi alla difesa: si ha che sia pure accaduto di vedere in certi casi venir riprodotti *quesiti* in luogo di *articoli* con instare per il *repulsivo di repulsivo*, come si ha, che siasi rigettata simile istanza particolarmente nel Tribunale del Vicariato di Roma. Si ha, che siasi pure praticato di far uso del *repulsivo* ad istanza dell' *Aderente al Fisco*, quando i testimonj del *difensivo* si potevano intaccare di *falsità*, nelle quali circostanze l' *Aderente* domandasse, e senza contraddizione ottenesse un *repulsivo*. E qui avvertono i Prudenti di quel Foro di trovare in tale Procedura i caratteri della giustizia, e dell'accortezza ancora, poichè se non venisse tenuto un tal metodo di procedura, potrebbe derivarne l'assurdo, che ogni inquisito potesse far costruire un *difensivo* composto di tutti testimonj mendaci, o corretti. Per la qual cosa poi il SETA, che può riguardarsi il *Manuale della Procedura Criminale nei Tribunali Pontificj colle regole segnatamente di Roma*, colle quali oggi tutti i Tribunali e Giudici dello Stato debbono compilare, contestare, pubblicare, e legittimare i Processi, scrive „ *factis defensionibus potest Fiscus facere probationes contrarias, et diceretur Processus repulsivus, sed raro aut numquam fit; et solummodo fit si testes ad defensam detegerentur falsi* „ Cap. 22. N. 17. pag. 104. a me Edizione di Lucca.

Scrivendo tuttavia in una celebre, e clamorosa Causa un rinomato Giureconsulto-Criminalista romano, non è gran tempo, giureconsulto che onora quella Curia, e scriveva nel proposito del *Processo repulsivo*. „ Il Giudice non può „ sortire di una linea dall'ordinatoria, che gli viene „ prescritta dalle Leggi, e dalla Pratica... Un difensore „ può chiedere repulsivo di repulsivo perchè in ma-

„ teria

267

„ teria di difesa criminale l'inquisito deve avere l'ulti-
 „ ma parte tanto nell'attitazione, che nelle difese; l'at-
 „ titazione si chiude colla *legittimazione del Processo*,
 „ in cui l'inquisito dà alli testimonj contro di lui esa-
 „ minati quelle eccezioni, che vuole, e produce testi-
 „ monj per provarle... il Giudice deve non solo esami-
 „ nare i testimonj della legittimazione, ma convalidarli
 „ essi pure con una nuova legittimazione.... accadde in
 „ Roma nel Tribunale del Governo in una Causa di
 „ *abigeato* che un *SOST. L. T.* devenisse successiva-
 „ mente a cinque Atti di legittimazione..... L'istrutto-
 „ ria giudiziale deve finire col *difensivo*; e se sia ac-
 „ cordato un *repulsivo* all'aderente al Fisco, conviene
 „ accordare un *contro repulsivo*, ossia un *repulsivo di*
 „ *repulsivo* all'inquisito, perchè l'istruttoria non può
 „ finire cogli Atti del Fisco. Ciò fonda nella massima,
 „ che l'Attore parla per il primo, ed il reo convenuto
 „ per l'ultimo.... si aggiugne a questa massima 1.^o che
 „ l'inquisito ha diritto di difendersi tanto giudizialmen-
 „ te, che stragiudizialmente in ultimo luogo, e ciò per-
 „ chè se non fosse l'ultimo a parlare, rimarrebbe indi-
 „ feso in quella parte che si fosse incartata contro di lui
 „ dopo le sue giustificazioni: 2.^o che nel caso fosse *p.*
 „ *e.* accordato un *repulsivo* ad un aderente, e restasse
 „ questo *repulsivo* senza replica, rimarrebbe anche *senza*
 „ *legittimazione*... e tale *repulsivo* dell'Aderente comun-
 „ que sia riguardato è una parte integrale dell'informa-
 „ tivo, così che v'è legittimato, ossia sottoposto alle ec-
 „ cezioni giudiziali dell'Inquisito; altrimenti nelle predet-
 „ te ipotesi l'inquisito sarebbe solamente posto in situa-
 „ zione di doversi difendere da Atti giudiziali con Atti
 „ stragiudiziali... Abbiamo un esempio negli Archivj dei
 „ Tribunali di Roma, che essendo stato barbaramente uc-
 „ ciso certo *Tartaglioni* da dei bifolchi nelle Paludi Pon-
 „ tine, venne ordinato dalla *Sa. me.* di PIO VI. a favo-
 „ re degl'Imputati un *contro Processo giudiziale* a quello
 „ istrutto dal Fisco... Si sostiene ancora però che non vi
 „ sia legge positiva, la quale prescriva nè *repulsivo*, nè
 „ con-

„ contro-repulsivo ; tuttavolta è ragionevole che o non si faccia il repulsivo , o si facciano tutti e due . . . » *LL. cum ratio ff. de bon. damnat. , e Scire oportet §. sufficit de excus. tut. . .*

Se si raccomanda tanto per non avventurare un innocente deve aversi pur anche cura che lo scellerato non trovi con danno della Società la salvezza sua nell'abuso delle proposte regole. Così se circostanze speciali comandino secreta, rapida, esemplare e la Procedura ed il Giudizio in certi delitti , pei quali le passate vicende politiche nelle Commissioni Militari, nei Tribunali Speciali hanno dato l'esempio di Processi chiamati *di eccezione* ; ciò non ostante però il presidio delle Leggi , e delle forme , e dei riti giudiziarij dovrebbe essere prestato a chi di tali delitti anche gravissimi fosse accusato . Finiremo riferendo le seguenti memorabili parole del *RENAZZI* . . . *juvabit animadvertere legibus faciliorem innocentiae , quam crimini probando viam aperiri , easque accusationi parum , defensioni plurimum favere . . . nam accusatio cum ad nocendum , paenasque reo inferendas instituitur , multum odii conjunctum habet : contra defensio , quae pro accusati innocentia tuenda suscipitur , paenisque a reo eliminandis , digna jure ac merito est auxilio , atque favore legum , quae ad liberandum proniores , quam ad condemnandum vel sunt , vel esse debent . Ac jure quidem romano illud praecipuum intercedit discrimen Accusatorem inter atque reum , quod illo non probante , hic etiam si nihil praestiterit , absolvatur . Accusatori eodem jure ad accusandum duae tantum dilationes dantur , reo ad defensionem tres conceduntur : alterius dilationis terminus accusatori plane fatalis est , nec post terminum ad probandum crimen admittitur : sed reus et post terminum dilationis , et post conclusionem in causa , et post sententiam , uno verbo , quandocumque admittitur ad innocentiam demonstrandam .*

CAPITOLO XVII.

Delle Difese.

I. IL SOMMO IDDIO OTTIMO MASSIMO, malgrado la disobbedienza innegabile di *Adamo*, volle dare il primo esempio, che competeva all' Uomo di difendersi, e gli competeva per un diritto sacro, incontrastabile. Antichi, e moderni, e Greci, e Romani, e l'Europa tutta convengono essere verità morale stabilita dal consenso di tutti i legislatori, riconosciuta dalle Nazioni anche le meno civilizzate, e consecrata da tutti i giureconsulti, che si deve accordare all' accusato il patrocinio di un difensore, e questo anche nei delitti più atroci. Anzi è iniqua la massima di coloro, scrive il RENAZZI, i quali » *veriti non sunt docere in atrocioribus flagitiis non expectandas, neque excipiendas esse reorum defensiones . . . sententia ab omnibus improbata . . . nec Principi quidem fas esse impedire, quominus se Rei defendant . . .* Edizione di Roma.

II. Se più non esistono quei tempi, in cui i giudizi criminali erano pubblici, nè più si sente nel Foro la faconda voce degli Avvocati, i quali colle loro pubbliche arringhe trattavano della vita, e della libertà dei Cittadini accusati riportandone molteplici trionfi coi loro lumi avvalorati da maschia eloquenza, non perciò debbono venir meno il soccorso della difesa, ed il dovere di un difensore per salvare la vita ad un innocente, per riacquistare e libertà, ed onore a colui, il quale abbia la sciagura di essere accusato di delitto, guadagnando così il bel titolo di protettore della innocenza, e dei più preziosi diritti dell' uomo. I giuristi severi se cercarono rendere più dura la condizione degl' imputati, non pensarono però mai a negar loro la difesa, e nelle riforme della Procedura penale fu mantenuto il principio, che ogni accusato dovesse avere l' assistenza di un difensore.

III. È

III. E vero che l'*Areopago* un tempo proibì la eloquenza, che spesso scambiava la verità coll'errore, e dava alla illusione la verità dei fatti; ma non perciò l'esperto, l'esercitato nelle Leggi, e nei giudizj fu respinto quando prese ad ingenuamente difendere un incolpato. *Inghilterra, Francia, Russia, Napoli, Baviera, Piemonte, e la Spagna* non differiscono su questo argomento nei Processi stessi economici, nei quali si prescinde da tante formole, Processi creati dai pericoli, o dalla necessità, dove a tutto si rinunzia fuorchè però alla difesa resa più necessaria dalla rapidità della Procedura; Processi, che hanno la origine nelle funeste circostanze dei tempi, e che sono il disperato rimedio di estremi mali, e nei quali si dovrebbe pure discutere contraddittoriamente al Fisco sull'indole, e sul valore delle cumolate prove, e sul diritto, giacchè dovrebbe sempre stare in ciò la eccellenza, la perfezione di un Codice di Procedura penale, che con tutti i mezzi di difesa accordati non si favorisse punto la impunità.

Ed il favore della difesa venne tanto ampliato, che un nostro Scrittore » il RAINALDI » esclama » *defensiones neque Diabolo sunt denegandae.* » E fra le colte Nazioni, la *Inghilterra* aggiunse ai vantaggi di un pubblico Processo anche la ricusa dei Giudici: vuol dire che se si temono abusi, un Governo saggio e forte farà sì che con saggi ordinamenti si conservi la cosa, e si tolga l'abuso. I Codici di *Russia*, il *Leopoldino*, l'*Estense* hanno conservato il diritto della difesa, e lo hanno conservato con un metodo ampio, conforme si accennò, oltre le difese parlate avanti i Giudici (*).

CATTERINA, la *Semiramide del Nord*, scriveva le sue istruzioni dicendo » *Quand' on a rassemblé toutes les preuves, et qu'il n'y a plus lieu de douter de la réalité d'un crime il faut donner le tems et les moyens nécessaire à l'accusé pour se justifier s'il peut* » Il Co-

(*) Per le disposizioni del Codice d'Istruzione Criminale del Regno Lombardo-Veneto non è amesso il patrocinio di un Difensore: tutta è abbandonata la difesa alla religione del Giudice.

Codice Leopoldino Art. 50. » dispone che si dovrà comunicare anche al particolar Difensore dell'Imputato la copia degli Atti, e darglisi comodo di conferire col medesimo ancorchè sia carcerato, onde possa rilevar lumi per la difesa. Il Motoproprio 5. Ottobre 1825. dispone all'Articolo 96. » *Presso ogni Tribunal Criminale vi sarà un Difensore dei Rei d'ufficio nominato dal Sovrano. Potrà però l'Inquisito prevalersi di altro Difensore* » Le Bolle dei Sommi Pontefici PAOLO III. in ordine 58. a me, di PIO IV. in ordine 85. e quella di PAOLO V. circa la Riforma dei Tribunali confermatória delle prefate dei lodati Pontefici di *glo. me.* ampliano a tal segno la difesa, che dispongono, che dovessero comunicarsi al reo i nomi dei testimonj, tanto furono sempre liberali i principj regolatori adottati del Governo Pontificio in materia di Procedura Criminale. *BECCARIA*, il quale nega la difesa al reo pienissimamente convinto viene censurato per questa opinione da *BRISSOT* » *Theor. des loix Crim. Cap. 4. sect. 2. Art. JUSTIFICATION DE L'ACCUSÉ Not. 23.* Sempre vi può essere un argomento di difesa almeno per minorare la pena dice in tale proposito il *RENAZZI*. IV. È prestantissimo l'ufficio di Difensore, è glorioso l'operare per l'accusato con libertà e franchezza. Erano prima in *Atene* dedicati a questo nobilissimo ministero *DEMOSTENE, ESCHINE, ISOCRATE, LISIA*: furono in Roma dedicati al ministero stesso *TULLIO, ANTONIO, CRASSO, ORTENSIO, COTTA*.

Erano in Roma » dice *CICERONE* medesimo » allorchè feci ritorno dalla Grecia due Oratori distinti e per riputazione, e per nascita, *COTTA, ORTENSIO* » *Epis. ad BRUT.* » *duo tam excellēbant oratores, qui me imitandi cupiditate incitarent Cotta, et Hortensius* » ed i Romani in quel tempo quand'anche fossero della più alta sfera o per dovizie, o per nascita esercitavano gratuitamente il loro talento in servizio dei loro concittadini, come protettori della innocenza, e della virtù sfortunata » *Quid enim eloquentia praestabilius, vel admiratione audientium, vel spe indigentium, vel eorum,*
qui

qui defensi sunt, gratia? huic quoque ergo a majoribus nostris est in toga dignitatis principatus datus. Diserti igitur hominis, et facile laborantis, quodque in patriis est moribus multorum causas, et non gravate, et gratuito defendentis beneficia et patrocinia late patent. » *CICERONE nel suo Libro degli Uffici* » Era un antico stabilimento di Roma, che aveva caricato i Patrizj, ed i Senatori della difesa del popolo senza alcuna retribuzione, la quale potesse avere il nome di salario; stabilimento che variò dopo che l'avarizia dei nobili e fece passare per usanza che i clienti offerissero un donativo annuale ai loro Padroni, e che il corpo dei Cittadini fosse divenuto come tributario del Senato, d'onde poi la Legge Cincia, della quale scrive *TITO LIVIO* » *quid Legem Cinciam de donis, et muneribus, nisi quia vectigalis jam et stipendiaria plebs esse senatui caeperat*: ed altrove *TACITO* » *Consurgunt Patres, legemque Cinciam flagitant qua cavetur antiquitus ne quis ob causas pecuniam, donumve accipiat.*

- IV. È prestantissimo l'ufficio del Difensore, e somma dottrina, sommo onore, e probità debbono distinguere colui, che se ne incarica. Il RENAZZI pieno di tale persuasione scrive » *quae cum ita sint unusquisque intelligit, multa atque praeclara omnium fere disciplinarum ac praesertim Iurisprudentiae atque eloquentiae subsidia et ornamenta in eo conjuncta esse oportere, si amplissimum reos patrocinandi munus velit obire. Non enim ferenda est illorum impudentia, qui cruda studia in forum propellentes audent impar suis viribus onus subire; et non tam defendendis, quam perdendis reis vacare maximo cum damno publicae privataeque salutis....* Ed il RENAZZI tali cose dicendo, e rimarcando quante vittime abbia sacrificate la ignoranza, la malafede, la negligenza dei Difensori nota le seguenti parole » *non exigua hujusmodi rabularum manus Romanae erat aetate Martialis, qui, ut ipse inquit, IRAS solum et VERBA locant; quae FORI pestis deinde crevit potius, neque adhuc extincta est.* » Edizione di Roma 1821. (AU-

[*AURELIO DE GENNARO* *Napoletano scrisse delle viziose maniere di difendere nel Foro.*] Realmente molto sapere in Legge, molta dottrina, molto studio, molta diligenza congiunte a buona fede, ed a lealtà si ricercano per rilevare se una destra malvagità potè perdere un uomo anche colla osservanza la più scrupolosa di tutte le forme; per riconoscere una capziosa implicante interrogazione, una surretta risposta di un inquisito; per scoprire un vizioso soffistico andamento d'interrogazioni, una studiata ommissione di circostanze, od anche difettosa solamente, le quali potevano favorire un imputato; per rilevare una coperta suggestiva, una insidiosa argomentazione di un parolajo Fiscale. Non si direbbe cosa nuova, o da altri non detta, se si dicesse, che molti fanno i Processi col solo senso comune senza cognizione di regole di Procedura. (*Oggi sapientemente è stato istituito il Magistero Criminale per Sovrano comandamento, onde riconoscere la capacità di chi voglia applicarsi a fare l'Attuario Criminale presso di noi.*) Senza qualche tatto legale, senza raziocinio esercitato è ben difficile far Processi: e chi poi difende deve possedere dottrina, e cognizioni di Procedura, e pratica ancora per colpire quanto di utile fosse stato ommesso nei costituiti, negli esami dei testimonj; per fare rilievi difensivi sopra i costituiti degli accusati, sopra gli esami dei testimonj, sui confronti, sulle ricognizioni, sugl'interrogatorii, e sopra tutte le principali operazioni di Procedura.

VI. L'Imputato non potrebbe, nè può rinunciare alle sue difese. È questa una massima ricavata anche dalla Legge civile » *L. non tantum ff. de appellat.*: anzi se un inquisito rinunciasse *al termine probatorio*, tale rinunzia dovrebbe non ammettersi dal Giudice, il quale in materia di difesa deve accordare una, e più dilazioni, giacchè a favore della innocenza, e secondo la qualità del delitto, e della Causa si aumentano, o diminuiscono i termini inesivamente ancora alle Costituzioni Pontificie segnatamente di PIO IV. E nei delitti atrocissimi, e pei quali si teme di una decisa subornazione per parte dell'imputato fu visto praticare

dice *RAINALDI*, nei *Tribunali di Roma, di Bologna, di Ravenna, di Perugia* di assegnare le difese ad un Carcerato tenendolo in carcere segreta, e con facoltà di parlare coi suoi difensori senza incontrarsi ostacoli per questo caso nel disposto dalle Costituzioni dei Sommi Pontefici PAOLO III., PIO IV., PAOLO V., e soggiugne, che di rado fu osservato di tenerli in segreto carcere. *RAINALD. Ob Crim. ad Cap. 2. Sup. . . . Sup. 2. a N. 1. al 26.*

Le quali massime d'interesse generale premesse, fissaremo i titoli di difesa per regola, e guida dei difensori *a tre principj*, 1.^o *alla persona dell'imputato*, 2.^o *al delitto, e sue qualità*, 3.^o *ai mezzi di prova cumulati nel Processo con testimonj, con indizj, o con scritture indicando nell' Appendice le eccezioni anche d'ordine, delle quali possa valersi un Difensore.*

In questi principj sembraci, che tutti si racchiudano gli elementi di una difesa, e che sopra i medesimi debba con ingegno, e con zelo un Difensore esercitare la sua dialettica, le sue osservazioni, debba far uso delle regole legali sulla materia offensiva, misurarne, e determinarne il valore e parziale, e complessivo.

VII. Il cominciamento di ogni azione è nell' *operante*, e quando vi sia, l'azione è libera, è volontaria, facendo il pregio, ed il demerito delle azioni dell'uomo la scelta della volontà. Ora nel riguardo della persona dell'imputato, come *agente*, conviene esaminare se libera e volontaria sia stata, o no un' azione; se la volontà siasi adoperata o no per riflessione e per ragionamento e se il prodursi dell'azione si sviluppi per forza propria o più tosto passivamente, così che l'azione traesse causa dall'esterno oggetto, che variamente agendo sopra l'uomo lo abbia spinto ad operare.

La volontà trae seco *la riflessione, il giudizio, ed il ragionamento* dai motivi formati dentro se stessa, allorchè non si confonda *coll'appetito*, cicco e necessario effetto delle sensazioni.

Quindi è che studiando il Processo nel riguardo dell' *imputato*, come uomo, che abbia agito, ed operato,
si

si potrà determinare da un difensore ed il fatto, e l'oggetto suo, ed il rapporto nel confronto della Legge, poscia i gradi d'imputabilità; e se avendovi o no avuto la volontà parte alcuna, si abbia pur anche o no ad imputar l'azione: si potrà determinare con quest'analisi se non siavi materia d'imputazione perchè operato siasi per *ignoranza*, o se non abbiavi delitto perchè non siavi concorso il *proposito*, o la precedente *deliberazione*: si potrà inoltre determinare se sieno rei con dolo, e con dolo minore o no quelli ancora, i quali per impeto delinquano. Ed un Difensore fisserà pur anche per il fine, cui dirige la sua difesa, gli estremi di questo dolo ora *massimo*, ora *infimo* colle intermedie gradazioni; fisserà i gradi della *colpa*, scoprirà la innocenza dell'azione criminosa se fatta per *ignoranza* non attribuibile all'uomo, ma al caso, collocando opportunamente nel rapporto dell'imputato stesso i delitti commessi nell'impeto delle passioni, o nel turbamento degli affetti.

Ed in tale disamina conviene pure non scordare l'errore, che è una *ignoranza* di quello che è, ed una *cognizione* di ciò che non è, *cognizione* equivalente alla ignoranza. Inoltre conviene sotto altri rapporti attendere se i delitti furono commessi nel sonno, se commessi da fanciulli, dei quali sviluppata ancor non sia la mente, dove la innocenza del pensiero li difende, secondo la elegante frase di *Modestino*. Ed alla età dell'agente badando si distinguerà nel riguardo dell'uomo imputato la età puerile dalla infanzia, la infanzia dalla pubertà, la quale toccata, di già si commette delitto, si distinguerà lo sviluppo dell'uomo ritardato od accelerato, si baderà ai privi di ragione, ai furiosi, ai mentecatti, agli stupidi, agl'imbecilli, e qui distinguendosi la follia che toglie all'intatto l'uso della ragione non si confonderà con quella la stupidità, che estingue il senso comune, ed il torpore di mente, che la rende tarda, o lenta.

Un Difensore esaminerà se il delitto venne commesso da un ebro, o da un ebrioso, abito in questo, caso in quello: se venne commesso da chi aguzzando l'acume
del-

della sua mente, ed adoperando la debita attenzione potè intendere o no appieno le conseguenze ed i rapporti di un azione colla legge, d'onde poi la ignoranza di *dritto*, o di *fatto*: esaminerà se colui che fece un tal atto, volle pienamente quell'effetto, se adoperò la debita attenzione, e potè prevederlo, se l'imputato volle direttamente un male, od indirettamente, onde poi fissare i delitti dolosi, e la loro graduazione, e di quì ancora il dolo distinto in dolo *diretto*, ed *indiretto*, e la *volontà indiretta* denominata dai Criminalisti anche *eventuale*: esaminerà nel riguardo dell'operante se il delitto nacque da azione illecita, o se fu effetto accidentale, perchè connesso coll'azione illecita; indagherà come le forze morali camminino con le fisiche, e come la libertà sia cresciuta cogli anni ed insieme colla ragione. Ognuno sà che fervido, e turbato movimento del sangue nei giovani sconvolge ed oscura la ragione per modo, che operino sovente per ignoranza, nè facciasi all'animo presente nel pieno aspetto il delitto, che vanno a commettere; ond'è che faccia d'uopo di rilevare se la malizia abbia o no supplito alla età, e se la imprudenza della età trascinato abbia o no un uomo nel delitto. Osserverà se l'agente fu un imbecille, un sordo, un muto; e parimente indagherà come la volontà siasi portata sempre su l'oggetto criminoso.

VIII. È l'attenzione di un difensore nel riguardo dell'imputato, ed alla sua persona, siccome principio, sul quale ragionare una difesa, diventa tanto più importante, e maggiormente è richiesta, se si consideri, che la passione e la ragione sono due opposte forze dell'animo umano, e quanto più l'una cresce, l'altra si minora; che la passione nasce dalle esterne cagioni e la ragione dalla intrinseca facoltà dell'animo; che la passione è necessaria e passiva, siccome dalle esterne azioni degli oggetti prodotta; che la ragione è volontaria ed attiva, come quella che sorge dall'interno principio della riflessione, e che infine l'una combatte l'altra. Tuttavia, e malgrado le prefate cose, l'impeto dell'affetto non rovesciando tante volte all'intutto la ragione, non ogni azione commessa
nel-

nell'ardore degli affetti è esente di dolo; tal che deve un difensore indagare e svolgere se l'imputato abbia agito per un repentino moto, o premeditatamente, e con preparazione, od altrimenti rimarcando i differenti gradi di dolo secondo che diversa sia stata la forza dell'affetto, che abbia sospeso od all'intutto, od in parte l'uso della ragione, indagando, e riconoscendo il tempo, in cui l'imputato abbia agito, indagando e facendo conoscere il temperamento dell'imputato medesimo, il turbamento della sua macchina; e se la ragione interamente si tacque, o se la sua voce per lo tumulto degli affetti non si potè chiaramente ascoltare. Per questa guisa sembraci, che si potrà fissare in riguardo allo stesso imputato, se il commesso delitto fu *deliberato od ex improviso, o volontario*.

IX. Inoltre il Difensore maneggiando le passioni dell'uomo, come mezzo di difesa mostrerà lealtà riferendo il suo ragionamento a passioni *naturali e legittime*, le quali sieno viziose soltanto per l'eccesso, per il qual motivo anche le Leggi romane hanno prescritto che il solo giusto dolore scusi. Egli deve riguardare per passioni legittime quelle, che a naturali scopi vengono dirette considerando se nel concreto caso o si volle la conservazione dell'essere proprio e dei proprii diritti; o si volle il respingimento di ciò, che tendesse a distruggerli, ed al conseguimento di quelle cose, che li conservano e li migliorano.

Le naturali passioni sono le voci della stessa natura, che per l'organo loro ci avverte ciò che dobbiamo fare, ovvero quello, che ci conviene fuggire. Elle nascono sempre da semplici sensazioni, laddove le fittizie passioni vengono dietro alle opinioni, ed alle combinazioni delle idee, e sovente sono figlie dei pregiudizj. Per la qual cosa l'ira, che si destasse per l'offesa alla propria persona, ed ai proprii diritti è di giusta scusa cagione, ed il giusto sdegno avrà errato soltanto nel modo della vendetta, perchè non avesse dovuto quell'uomo vendicar col proprio ferro, la ingiuria, che vendicar doveva nel giudizio. Invece non è degno di compatimento, anzi punir si deve pienamente per tutte le leggi quel ladro che
bra-

bramando l'altrui diede la morte al custode dell' insidiato tesoro. In fine considererà un Difensore che, fra le *naturali e legittime passioni*, altre più, altre meno operano sull' uomo, altre più repentinamente e gagliardamente perturbano; altre più la propria conservazione, che l' agiata esistenza rimirano, altre infiammano, altre agghiacciano il cuore togliendo pur anche in tutti due i casi ragione e libertà.

X. E se la persona dell' imputato deve essere considerata, come uno dei principj, sui quali basare modi di difesa, perchè le umane passioni segnatamente nel loro rapporto coll' animo dell' uomo hanno costante relazione, e possano essere maneggiate per tante guise anche nello scopo della difesa medesima; e se molte altre cose potrebbero pur dirsi sopra tale argomento, portiamo opinione però di aver toccate i propositi principali, dei quali valersi, così che torni bene ora di parlare del delitto, e sue qualità considerandolo parimente, come un argomento della difesa stessa da usarsi abilmente, e sanamente.

Noi dicemmo, che il delitto si risolve in un' azione perversa, che direttamente offende il pubblico interesse od i diritti delle persone, e che la legge punisce con pena afflittiva *Tom. I. nostro pag. 20.*, azione, che contiene la violazione di un diritto *o naturale, o civile dell' uomo*, oppure una mancanza dell' adempimento della *obbligazione o naturale, o civile sotto pena*, la quale violazione si concreta o con *una commissione*, o con *una ommissione* sotto pena, cioè colla corrispondente perdita di un diritto per un diritto violato, o per un dovere ommesso, pena, che i romani giureconsulti hanno chiamata *pubblica vendetta*. Ma comechè il delitto non è la violazione sola, bensì la dolosa violazione dei diritti altrui, perciò un difensore studiando sulla natura, e qualità del delitto, come mezzo di difesa, considererà se l' animo e l' effetto concorrano insieme in quel concreto fatto, e quindi *danno, pravità, e dolo, non caso, non necessità*, tenendo di mira e dolo del delinquente, e danno recato. *Cap. II. e sua Appendice Tomo I.*

nostro e §. VII. VIII. IX. di sopra. Considererà se *pubblici* sieno i delitti o *privati*, se i più od i meno preziosi diritti o della società, o del cittadino vennero offesi; considererà alla diversa qualità del dolo, per cui un delitto nella più lieve classe annoverato sia talora più atroce di un misfatto, che alla classe dei più gravi delitti si appartenesse: un figlio con deliberato animo apportò ferita al proprio genitore, un uomo qualunque nell'impeto dell'ira diede morte al suo nemico, dal quale venne ardentemente provocato, sono questi rispettivamente delitti, per cui hassi a risguardare più solenne scellerato quel figlio, e la gravezza abbiassi a misurare dal danno insieme e dal dolo, sebbene a classe differente appartengano.

XI. Ed il difensore impegnando lo studio suo nell'esame del delitto e delle sue qualità osserverà se quel dolo si verifichi, quale le leggi lo riguardano cioè *volontà di nuocere*, o sia di violare la legge e gli altrui diritti dalla legge stabiliti, mentre se tale volontà mancasse, dessi chiamare *disgrazia e non delitto* la offesa, e se la prava volontà concorra, ma seguito non sia l'effetto sarà *tentato delitto*, e forse anche solamente *reo pensiero*, ma non già delitto. Più leggi nel *Digesto*, e nel *Codice* ordinano che dell'animo soltanto nei delitti tengasi conto, disposizione questa d'addottarsi con moderazione, siccome in gran parte opera di *Silla*, il quale si avvisò di frenare col rigore la sanguinaria licenza punendo perfino come omicida chi per uccidere un cittadino uscisse in pubblico col coltello » *L. 1. ff. ad Leg. Corneliam de sicariis*. Ond'è che un difensore rettamente maneggerà le disposizioni di Diritto, e sanamente, ed alla opportunità dovrà intonare l'orecchio dei Giudici, che il delitto è sempre un fatto criminoso, ed i nudi pensieri, quando non sieno in atti esterni passati, come sono soggetti alle divine pene, sono esenti dalle umane.

XII. Un difensore per formarsi adeguata idea del delitto, e sue qualità, e per valersi di tale principio di difesa dovrà pur anche riconoscere i gradi d'imputabilità, al che si riferiscono le cose suddette §. VII., e riconoscere i delitti

casuali, i *colposi* maneggiando abilmente le massime sanzionate dalla Legge *L. 16. ff. de paenis L. 3. ff. de injur. e 23. ff. de furtis 31. ff. ad Leg. Aquil. 213. 226. de verb. significat.*, fissando la naturale graduazione dell'imputabilità medesima. Riconoscerà i delitti *dolosi*, e parimente la loro graduazione ben analizzando ed esponendo ciò che importano le Leggi *L. 1. ff. ad Leg. Cornel. di Sicar. 1. Cod. id. L. auxilium ff. de minor. 109. de reg. jur.* distinguendo le azioni fatte nell'impeto delle passioni, e ciò anche per ottenere mitigazione di pena » *L. 9. ad Leg. Cornel. de sicar. 9. ff. de paenis, e 38. ad Leg. Iul. de adul. L. 14. ff. de paenis*: studierà nel Processo se cooperazione, e complicità vi fu, e come vi fosse: chi fra i difesi da lui sia o no il principal delinquente, chi nol sia, chi abbia influito, quale l'influenza, se di consiglio, se di opera, chi abbia persuaso il delitto, chi ne abbia addittati i mezzi, se e chi col denaro, o colla presenza, o con armi, chi prima, o nell'atto stesso del delitto cavando da tutto argomenti in ordine alla causa, ch'egli protegga, e difenda. Considererà se l'effetto fu prodotto da più cagioni, e se debbasi l'attività di ciascheduno calcolare e se o'no il soccorso nel caso di più delinquenti e complici fu *prossimo*, o *remoto*: se il concreto caso concerna intelligenza nei delitti; se siavi stata scienza dell'altrui da per se, e questa involontaria, o vi fu scienza ma senza cooperazione nel delitto; se fu nuda cognizione di un male, che stasse per eseguirsi, ma non congiunta a volontà di commettere delitto, e con tale studio, o da tali esami ricaverà mezzi termini di argomentazione per la sua difesa. Dovrà un difensore studiando sul delitto e sulla qualità, come mezzo di difesa, rilevare se il concreto caso sia un *conato o tentativo*, anzi che delitto perfezionato, se siasi o no divenuto ad atti *prossimi*, o *remoti*. Ed in tale sviluppo spiegherà ingegno, ed arte o col disputare sul diritto, o collo spogliare il Processo della illusione che tante volte accompagna i fatti, e li circonda d'indizi realmente fallaci; oppure collo scoprire i segreti mo-

281
movimenti di certe testimonianze, o col depurare i fatti, e determinarne il valore reale. Una difesa in linea di fatto, ed un'analisi contraddittoriamente istituita sempre potranno condurre a questo risultato, e ritrovare i lati tutti della cosa dedotta in causa.

XIII. Passiamo ai mezzi di prova che sono l'altro principio, sul quale un difensore potrà attivare una difesa, terzo da noi indicato, il quale è molto esteso perchè comprende *l'ordine, ed il merito della Procedura*. Quantunque tutte le cose insegnate nel corso delle presenti Istruzioni circa *il giudizio criminale, il giudice, e Foro competente, circa l'accusa, la inquisizione ed i loro caratteri, circa la prova in genere, il corpo di delitto, le prove in specie, l'interrogatorio, la legittimazione del processo, e sue maniere di farla* offrano ampia materia per cavarne elementi in linea di ordine, in linea di fatto, e di diritto, pure convien fare una particolare disamina; e noi seguendo il metodo degli Scrittori d'Istruzioni criminali abbiamo creduto bene di rilevare succintamente quanto possa tornare a questo importante scopo.

XIV. La massima, che il *gius di difesa* sia naturale, è cosa certa: che un inquisito possa dedurre a questo fine tutto quanto gli sia utile, è pur cosa certa; e quanto fu detto nei Capitoli succitati ne presta un grande presidio e segnatamente ne presta la manifestazione di tutto quello, che venne cumulado nel segreto Processo conducendo a riconoscere ciò che di falso, o non vero fosse stato allegato, oppure deposto per errore, per ignoranza, per odio ancora, e per ogni altra passione o di un accusatore, o di un testimone. È provvidissima in ciò la disposizione degli *Articoli 13. 48. 49. del Codice Leopoldino*, perchè un inquisito abbia facoltà di conferire con un Avvocato, il quale lo diriga co' suoi consigli non abusando però mai dell'assunto incarico, e non suggerendo alcun mezzo, che tenda a sopprimere il vero; o ad oscurarlo; perchè s'informi esattamente delle cose di fatto, e si faccia una norma di condotta, non ommesse però accorte cautele dal Giudice nel riguardo del carcerato o perchè in carcere largo, oppure

segreto debba tenersi tuttora; o perchè l'abboccamento col medesimo debba o no concedersi in presenza di qualche ministro del Tribunale secondo la natura dei delitti, le circostanze del fatto, la condizione dell'imputato, ed evitando ogni atto, che un indebito prolungamento di causa producesse od imbarazzi arrecasse, ed ostacoli all'amministrazione della giustizia.

XV. Ora per riuscire bene in questa parte di difesa un Avvocato dovrà rilevare se il Processo criminale fu compilato legalmente, cioè secondo le forme ricevute, affinchè appunto un metodo solenne, e regolare conferisca al risultato o della innocenza, o della colpevolezza di un imputato; ordine, che o nel riguardo della giurisdizione o nel riguardo della competenza potrebbe non essere stato mantenuto sia rispetto alla qualità del delitto, sia rispetto alla persona, od anche al luogo, dove gli Atti si fossero assunti, come si disse estesamente parlando di *Foro e di competenza*. E la inosservanza di tali regolamenti potrebbe indurre o che il Processo fosse viziato, nullo, e di nessun effetto legale: o che il corpo di delitto non fosse provato in Atti mediante ispezione oculare rittamente fatta, o che fosse ommessa, e la cagione non apparisse della ommissione. Il corpo di delitto essendo il fondamento, e la base di ogni inquisizione criminale, segue, che mancando, od essendo anche incerto, manchi pure, e sia senza effetto la inquisizione. Se si trattasse *p. e.* di omicidio, di ferite, o di libelli famosi, o di scritture false, o contenenti altri delitti; se si trattasse di veneficio, d'infanticidio, ed il Processo, indipendentemente da ogni altra considerazione, offrisse osservazioni state proponibili ai medici, ai chirurghi, o ad altri periti nei loro giudizi, e nelle loro relazioni si dovrebbero quelle rimarcate per rilevarne o le diverse cause, o la contraddizione, o la irragionevolezza, o la non conformità colle risultanze del Processo, esaminando ogni circostanza del fatto segnatamente nelle cause di *omicidj, di veneficj, di falso, di moneta, di fallimenti pretesi dolosi, d'infanticidj* da ricavarli dalla persona, o dalle cose; mentre poi nei casi di delitto di fatto transunte, dove nessun

vestigio resta, qual muto testimonio del medesimo, dovrebbe un difensore spingere le sue indagini ad analizzare i mezzi di prova dedotti o dalle testimonianze, o dagl' indizj dimostrando o la non necessaria, o la non probabile connessione delle cose note colle ignote.

XVI. Ed in quei casi, nei quali non possa farsi eccezioni alla prova generica, ed a quella in specie per alcuna delle da noi esposte maniere, od altre proprie del fatto concreto, in allora si potrà fissare la mente alle diverse, ed eventuali situazioni dell'inquisito, il quale sia o confesso, o negativo, od in parte confesso, e negativo in parte, o confesso con qualità per ragionare la corrispondente difesa sia scritta, o parlata; e ragionarla di conformità alle situazioni medesime ed attivarne mezzi difensivi.

XVII. I quali nel caso di reo negativo e così in ogni altro dei supposti per modo di regola potranno ricavarsi ora dalla insufficienza della prova testimoniale, ora dalla insufficienza degl' indizj, ora da quella delle prove scritturali, ora dalla insufficienza della confessione, ora dalla qualità delle prove stesse che l'accompagnino, sieno dedotte o dai testimonj, o dalle scritture, o dai socii del delitto, o dagli argomenti che vi sono relativi.

XVIII. Noi vorremmo esporre fatti dettagliati, ed esempi, conforme leggiamo nelle Opere dei celebratissimi Signori CREMANI, e RENAZZI trattando essi della parte del Processo, che appartiene alla difesa; ma ci sembra più opportuno di ragionare questa tesi in maniera che l'insegnamento si presti per ognuno dei casi indicati, ed altri. La perizia dei difensori saprà adattarlo all'uopo, mentre nell'Appendice non tralascieremo un qualche esemplificato caso.

XIX. Pertanto essendo massima inconcussa, che il carattere della prova testimoniale, la più forte d'altronde che si possa avere della verità, o della falsità di un fatto, sia la sincerità, e la imparzialità, ne segue che la incertezza, ove siavi di tale sincerità e quand'anche si trattasse di un fatto attestato da persone, le quali non abbiano pure voluto ingannare, debba chiamare l'attenzione del difensore, e maggiormente se la

testimonianza loro d'altronde non fosse costante, od uniforme; la quale attenzione sua si eserciterà ora nell'esterno apparato cioè a dire sopra il numero, e sopra la qualità dei testimonj; ora nella interna sostanza cioè a dire circa la fermezza, e la uniformità delle testimonianze raccolte.

XX. Il difensore considererà tale prova dedotta dalle persone ascoltate come testimonj anche nel riguardo dell'interesse che abbiano a sfigurare la verità se la testimonianza fosse di parenti, affini, amici, non dovendo i parenti mostrarsi per gravare un parente accusato, nè mai servirsi del loro deposto per perderlo: considererà se la deposizione sia di colui il quale non tenne condotta irrepreensibile; o se come sospetto si dovesse più tosto riguardare, indebolendo così la credibilità del testimonio secondo o l'affezione, o la inimicizia, od anche la infamia del medesimo.

XXI. E considerando sul carattere delle prove testimoniali, comunque queste possano venire da lui analizzate, non trascurerà ogni altro motivo, il quale per avventura scaturisse dal Processo, perchè dovessero rigettarsi le relative deposizioni, e ciò ora per motivi tratti dalla natura delle cose, come se il testimone non avesse avuto la ragione così basata, ed i sentimenti così perfetti per giudicare pienamente dell'oggetto sul quale depone, locchè potrebbe accadere in un impubere; ora per la imperfezione della deposizione stessa, come potrebbe accader dei minori, sebbene, siccome eccezione alla legge generale, vi sieno minori capaci di portare delle cose un esatto giudizio molto più dei maggiori; ora perchè non dovesse valutarsi la deposizione attesochè si trattasse di delitti oscuri, o sopra oggetti che non fossero alla portata del testimonio.

XXII. Siccome si trova in più leggi del Digesto l'enumerazione dei punti, sui quali deve aggirarsi l'esame di un testimone » *L. 1. ff. de testibus* » fra le altre di questa preziosa collezione, così lo studio di tali leggi anche con un esame per modo congetturale sarà opportunissimo.

XXIII.

XXIII. E nel riguardo della persona, e delle qualità del testimonio il Difensore sarà diligente di estendere inoltre le sue indagini, ed i suoi rilievi considerando se le deposizioni implicchino alcuna contraddizione, se sieno unanimi, concordanti, ferme, invariabili: sarà diligente di comparare le testimonianze fiscali fra loro per rilevare se sieno calcate le une sulle altre, e se più testimonj non si riducessero più tosto ad uno solo; o se pur anche la uniformità dei deposti invece di essere un riscontro della verità dei testimonj, fosse un effetto di loro subornazione; considererà se il testimonio abbia resa ragione del suo deposto, confrontando la testimonianza colle diverse circostanze sia del fatto, sia anche della condotta del suo difeso ed indagando se siavi contraddizione nei deposti, e cosa risulti in fine per obbligare il Giudice ad assolvere anzi che condannare l'accusato.

XXIV. Di più lo studio del difensore sopra il Processo fiscale nel riguardo dei testimonj si estenderà a riconoscere parimente se le cose deposte sieno possibili, e verosimili, e da essi veramente sapute, essendo carattere delle veridiche testimonianze la scienza, la integrità dei testimonj: si estenderà a riconoscere se i fatti sieno connessi tra loro sì che l'uno dall'altro dipenda, o no; e se nel primo sia o no la cagione del susseguente, se questo o no rimanga inoperoso, ed inutile.

XXV. E poichè accade, che non senza proporzionati motivi di ordinario un uomo offenda l'altro, o col delitto un padre, uno sposo, un cittadino abbandoni famiglia, consorte, patria; e siccome non è senza cagione se un uomo oltraggiato, ed armato non si arresti alla presenza di un nemico, e così pure potendo essere, che non senza cagione un'uomo anche leggiermente offeso faccia, a modo di dire, la vendetta di Atride (*); perciò sulla causa del delitto dovrà moltissimo intertenersi un difensore.

XXVI.

(*) Sono note le vendette di Atreo verso suo fratello Tieste, alla vista delle quali si dice, che il Sole ritirossi.

XXVI. In fine un difensore studiando sul Processo fiscale riconoscerà se il testimonio aveva l'uso intero di quel senso, per mezzo del quale dovevasi percepire il fatto che attesta, e se aveva un buon giudizio, essendo inabili testimonj gl'imbecilli del pari, che i ciechi ed i sordi nel sensorio rispettivo: considererà se il testimonio poteva essere ingannato dai mezzi, per i quali si doveva percepire; se il testimonio si ritrovò nel luogo e nel tempo in cui il fatto sia avvenuto; se il testimonio spiegò nella sua deposizione con quale dei sensi, per qual mezzo, ed in qual distanza di luogo, ed in qual tempo abbia quel fatto percepito, che depone; e se nella asserita distanza era possibile di vedere, e di udire ciò che siasi asserito di essersi veduto, o udito, o se siasene fatto lo sperimento per stabilire la scienza almeno *a possibili* del testimonio. Le quali cose tutte possano valere nel riguardo di ogni specie di delitto rettamente applicando la massima, e possono valere e per le prove in genere, e per quelle in specie: possono valere nel riguardo di persone assunte come periti per i casi *p. e.* di seguiti furti, di omicidj, di falso, di guasti, di libelli famosi, e per i casi di aver ascoltato persone discorrere circa progetti, o fatti di sedizioni, di cospirazioni, perchè massime di un interesse generale. E l'attenzione di un difensore sarà sollecita particolarmente in rilevare se il testimonio, che abbia deposto segnatamente in questa sorta di cause, e così di altre siavi interessato, sia stato corrotto, o sia uomo facile ad esserlo; avendo presenti le Leggi *LL. 3. 8. 13. 20. 21. ff. de test. 17. Cod. eod. Novella 90. Cap. 7.*, dalle quali potrà trarre utilissimi argomenti di difesa; come pure dalle Leggi *LL. 1. 3. 5. 9. 10. ff. de test. 16. Cod. de quaest. 12. Cod. id.* Sarà sollecito di rintracciare sulla passata vita del testimonio, sulla buona fama, ossia la stima dei buoni per dire che mancando manchi uno dei più sicuri argomenti della fede del testimonio medesimo.

XXVII. Se fosse poi reo confesso, non perciò un difensore dispererà della sua Causa. Imperocchè quali condizioni, e quante richieggono le leggi nella confessione perchè faccia

cia certezza in giudizio. E quando anche concorressero sì fatte condizioni si avrebbe forse la dimostrazione morale dei fatti in una tale confessione, perchè potesse acquietarsene l'animo di Giudici religiosi? La quale considerazione fa sì che un difensore debba attendere se la confessione sia o no stata preceduta dalla prova del delitto, se tale prova abbia seguito la confessione, se sia estrinseca e separata dalla prova, ed anche dalla prova dell'autore del delitto: se la confessione del reo sia volontaria, spontanea, o sia proceduta da speranza o da timore, o da seduzioni, o da inganni estorta, se sia giudiziale, o no. Leggerezza, e vanto potrebbero avere determinata una confessione stragiudiziale di un delitto non vero: in fine si baderà se tale confessione fu fatta avanti Giudice competente. La Legge *L. 1. ff. de quaest.* sarà pure avanti gli occhi di un difensore.

XXVIII. Di più esaminando una confessione conviene attendersi dal difensore se il Processo abbracci più, e se i mezzi di prova a carico del difeso derivino da un socio o confesso od impune, od amnistiato; conviene avvertirsi che alcune leggi niuna fede accordano al detto del reo » *L. ult. Cod. de accusat. L. 10. 11. Cod. de test. L. 16. ff. de quaest. L. 12. 29. ff. de paenis, L. 2. Cod. de fals. monet.* » che altre qualche volta ammettono il correo a provare, quando talora permettono di ascoltarlo; al che facendo mente si dovrà poi anche considerare se un reo chiami un complice o per l'interesse di un potente, o per cercare sollievo al suo male nel male altrui, o per cercare la propria discolpa nella incolpazione d'illustri socii, o per la speranza di compensare col merito della denunzia il delitto: considerare se tal socio sia o no di altra imputazione, oltre quella gravato, se additti altri perchè dalla impunità allettato. Pur troppo l'impune fa come colui, che deve procacciarsi il vivere, il quale se non ha la vera moneta, spende la falsa: avvertire se l'impune abbia nominato i correi essendo convinto, attesochè, se un accusato spontaneo confessi, non dovrebbe essere ritenuto se non se per un denunziante, che non merita fede, come

me non la merita un accusatore. In somma deve il difensore riconoscere se la nomina del socio sia vestita, mentre non essendolo, potrebbe valere il sospetto che fosse falsa la somministrata indicazione di complici.

XXIX. E nel caso di reo negativo, giacchè le cose qui dette possono pure trattarsi da un difensore per guisa da valersene e pel reo confesso in parte ed in parte negativo, o confesso con qualità scusanti addattando gli argomenti, e ragionando questi corrispettivamente alle concrete cause, mentre, come si disse, noi non riteniamo di singolarmente discutere circa i rei confessi, o confessi in parte, o tali qualificatamente; o circa i rei negativi in parte o tali assolutamente, ma di prestare massime ed istruzioni di un interesse generale; nel caso, replichiamo, di un reo negativo, e di Processo non ridondante di prove, ma d'indizj solamente; fa allora d'uopo che un difensore presti grande attenzione alla Causa, alle risultanze del Processo, e queste studii, onde ragionarle con modo proprio, ed addattato in tale difficile parte di difesa tutta basata nell'analisi. Per tal maniera sembra a noi, che vieppiù si possa riuscire a riconoscere la credibilità dei testimonj, la quale è in ragion diretta dell'interesse, che questi possano avere di dire, o non dire il vero, e così che convenga appunto le tante volte d'investigare nelle men conosciute relazioni di *famiglia, di stato, di associazioni, di condizione, di affezioni*; convenga d'investigare *se l'inganno dei sensi appunto, la prevenzione, la dimenticanza, il tempo decorso*, ed altre circostanze avessero potuto trarre in errore il più probò testimonio, e questi ingannare il Giudice più prudente. E tali cose sono conseguibili mediante *contro osservazioni difensive*, che possano scoprire i lati della cosa dedotta in causa; e conseguibili quando si trattasse anche di reo confesso, dibattendo se la confessione sia, come si è detto, fondata, spontanea, circostanziata, uniforme alle circostanze già rilevate in Processo; cose tanto più calcolabili, in quanto che la storia delle cause criminali ci avvisa, che non vi sia
stato

stato caso più strano, che non siasi verificato in fatto di giudizj criminali, e ciò a confusione della superba umana ragione.

XXX. Gl' indizj sono segni apparenti, e probabili, che sia una cosa: dietro questi si formano giudizj circa la cosa a norma del legame, che si trova fra ciò che è conosciuto, e ciò che si cerca, d'onde poi anche scaturiscono presunzioni nel corrispettivo riguardo; e di mano in mano che tale legame sia necessario, più la probabilità cresce, e la convinzione si forma nello spirito. Comecchè però l'uso degl' indizj e più la loro applicazione è affare di somma delicatezza, giacchè il caso tante volte riuni sulla persona di un innocente tutti i caratteri del colpevole; è necessario perciò, che un difensore debba discutere assai sulla fallacia della prova per indizj, sul loro equivoco, sul pericolo di un calcolo erroneo; fallacia, equivoco, pericolo dibattuti dai filosofi giuristi, come BRISSOT, BECCARIA, FILANGERI, CARRARD, PASTORET, BENTHAM, LACRETELLE.

XXXI. Realmente le storie luttuose dei Calais, dei Ser-ven, de la Brinvillier, del Mugnajo di Venezia attestano pur troppo la fallace prova degl' indizj, e ci confermano il bisogno, che un raziocinio tutto difensivo contraddica per averne nel conflitto l'assegnazione di un giusto valore.

XXXII. Nelle Cause indiziarie pertanto il difensore dovrà riconoscere *p. e.* se il Fisco compilando il Processo fece uso di sottigliezze, riuni cercando ovunque, ed indistintamente tutte le specie d' indizj possibili; riconoscere se quelli raccolti nascono o no dalle circostanze di quel tal fatto: se tali circostanze debbano essere riguardate in massa, oppure separatamente; dovrà sviscerare la maggiore o minore relazione fra loro, onde poi farne rimarcare la debolezza, anzi che la forza loro nel caso concreto; e dovrà ricorrere ad ogni altra circostanza perchè sia sanamente giudicato di un determinato indizio, che a prima vista sembrasse influente.

XXXIII. Analizzando gl' indizi un difensore avvertirà agli

urgenti, agli urgentissimi, ai vaghi, ai deboli, a quelli della stessa specie, a quelli di diversa, agl' intrinseci, ed agli estrinseci al delitto: avvertirà ai necessarij, e se si accoppiano tra loro o no, e se sieno contrarii tra loro, e se possano addittare un altro avvenimento, come potrebbe verificarsi in chi avesse tolto il ferro insanguinato all'omicida di se stesso, o l'avesse ricevuto dal vero reo, così che il ferro non presterebbe indizio sicuro che quello fosse l'omicida: avvertirà, in fine se gl'indizj risultanti dal Processo fiscale sieno convittivamente provati, se la esistenza dell'indizio sia soltanto probabile, se siasi cercata probabilità di probabilità, se gli indizj sieno o no rimasti imperfettamente provati.

XXXIV. E comechè il Fisco facendo il Processo si studia di provare il delitto non solo per testimonj, e per indizj, ma eziandio per documenti, perciò la prova scritturale deve richiamare tutta l'attenzione di un difensore, il quale dovrà essere ben attento nell'esame di quelle scritte deposizioni di testimonj, le quali sono riguardate dalla Legge come inette a fare una prova » pag. 183. nostre Tom. I. L. 3. ff. de test., testibus, et non testimoniis fidem habere, e di quelle carte e documenti, che contenessero le vestigia stesse del delitto, e che potessero nel senso del Fisco convincere un accusato.

Circa il qual mezzo di difesa sembra a noi che faccia d'uopo di esaminare se le scritture ritenute per prova del delitto sieno o no il soggetto stesso del delitto, come un testamento, un istrumento, un chirografo, una cambiale o più tosto in parte falsificate, o foggiate dell' in tutto, od imitate; se contengasi in quella carta un fatto delittuoso, come p. e. un contratto usurajo, o qualche illecito patto, od altrimenti: se in vece che una carta scritta sia il soggetto del delitto, o che contenga il delitto, fosse più tosto l'esterno indizio del delitto, quale sarebbe la lettera scritta al sicario del mandante, che commettegli l'assassinio, la dichiarazione del sicario di avere ricevuto il denaro convenuto, la lettera amorosa di due adulteri, e somiglianti. E tale esame facendo sul materiale mezzo di

di prova sembra a noi, che dovesse il difensore nello scopo della difesa rilevare poi anche se sia provato o no, che tali scritture contro l'accusato prodotte sieno effettivamente sue, o se tale prova sia risultata per la comparazione dei suoi indubitati caratteri con quelli, che convincono del delitto il suo difeso, esponendo ai Giudici ogni corrispondente osservazione. E se venisse dal Fisco controposta la somiglianza dei caratteri, e dello stile sembra a noi, che dovesse, ove facesse d'uopo, avvertire in allora, che da questa sorga se non se una qualche probabilità, e non la prova; e probabilità inetta ad includere argomenti di colpabilità inclusivamente all'opera, ed alla mano di chicchesia altro. Sembra a noi che un difensore dovesse, a seconda dei casi, far avvertire ai Tribunali che i caratteri ed i diversi stili si possono somigliar tra loro o per una simile conformazione di temperamenti, o per la istituzione stessa, mentre dalla medesima scuola, come dal modello stesso nascono le simili forme di ritrarre, e d'imitare, e perchè anche e nella pittura, e nello scrivere vi sono uomini abili per mutarsi in tutte le possibili forme. E tali osservazioni facendo potrà a norma sempre delle fattispecie notare la dissomiglianza stessa, che in altro senso volesse il Fisco far valere per cavarne argomenti di colpabilità contro l'accusato e notare tale dissomiglianza come un mezzo di difesa o perchè variata la penna, della quale si usò per scrivere, o perchè variato lo stato di quel tal uomo nella età, nella salute, o perchè altri accidenti si verificassero nel caso concreto, o perchè anche e nel carattere, e nello stile dell'accusato vi fosse tale varietà da ingannare qualsivoglia Perito. Quindi ragionando la sua difesa in questi ed altri casi analoghi osservare, che dalle operate comparazioni non sieno sorti indizj di colpabilità; od almeno quelli cumulati non sieno assodati con altri argomenti. E quando la causa lo offra, dirà che non vi sieno testimonj, i quali abbiano deposto sulla somiglianza, o disparità dei caratteri, o che non sieno stati periti di mestiere quelli che ne abbiano deposto: o che il Giudice non può essere testi-

mone

mone dei fatti, e che non si possono queste due funzioni confondere. Inoltre che dovendo un testimonio saper ciò che attesta, conviene che sieno periti i testimonj, dove ministero di persone di arte occorra, massima predicabile in questo, ed in ogni altra specie di delitti, che le leggi classificano. [*Secondo il Cod. di P. I. il Giudice non era tenuto di conformarsi al sentimento dei periti contro la propria convinzione.*]

XXXV. E sebbene il Foro conosca ed ammetta le prove privilegiate in alcuni più gravi ed occulti delitti fondandosi nelle Leggi *L. 7. ff. de test. 8. ff. de quaest. 12. Cod. de quaest. 21. ff. de test.*, per cui al servo si dava ascolto se mancavano altre prove, e nei più atroci ed occulti delitti anche un testimonio da nulla veniva ammesso; non perciò un difensore dovrà astenersi dal dire, che quanto si è più grave il delitto, tanto meno sia credibile, mentre per commettere i più gravi delitti convenga di superare più forti ostacoli, così che la presunzione in contrario a prò dell'accusato faccia sì che richiegga tanto di più sulla prova ordinaria quanto ne abbia di bisogno per distruggerla. Non mancherà di dire quanto disse Cicerone per *Sesto Roscio Amerino* che la grandezza del misfatto faceva sì, che se non venisse dedotto un quasi visibile parricidio, non era credibile: non mancherà di dire che sono immutabili i naturali invariabili rapporti delle cose, così che un argomento non possa divenir più convincente di quello che sia per natura, che la evidenza non può derivare da ciò, che sia incapace di per se a produrla; che debbono rigettarsi quelle teorie le quali aprano la via agli abusi, e possano favorire funesti arbitrii. Non mancherà di dire, ove il caso lo esiga, che i delitti debbono essere fissati dalla Legge, e non dall'arbitrio dei Giudici; che comunque le prove possano essere minori; però debbono sussistere onde i semplici sospetti non possono essere validi a condannare un suddito: e che sta scritto nell'augusto Codice delle Leggi che ci governano » *niuno per sospetto può essere condannato, ed è meglio salvar il reo, che condannare l'innocente.* Uno zelante difensore dirà final-

mente, che mai l'accusatore dev'essere sublimato alla qualità di testimonio, mai doversi dichiarare testimonj i correi stessi, mai, od almeno con somma restrizione contentarsi di testimonj singolari.

XXXVI. Io troppo avrei che esporre se tutti volessi quì accennare i mezzi di difesa, che si leggono negli Scrittori, dai quali ho ricavate le poche cose esposte considerando la difesa nel riguardo dell'Imputato come *operante*, nel riguardo *del delitto, e suoi caratteri, e qualità generalmente prese; nel riguardo dei mezzi di prova per testimonj, indizj, documenti*. Tutto ciò, che si disse parlando dell'accusa, del Giudice e Foro competente, degl'indizj, e loro analisi, dei documenti, dei testimonj, dell'interrogatorio dell'Imputato, della pubblicazione, e legittimazione del Processo, degli articoli, della riprova, della repulsa può, come si avvertì di sopra, somministrare vasta materia di difesa ad un Avvocato, quando le cose dette sieno opportunamente usate. Parimente un Processante, un Notaro Criminale può cavare dalle cose riferite in materia delle difese d'onde aver messe pel suo ministero; e così pur anche il Fisco, perchè non sia censurato il Processo nella occasione, che le Cause verranno portate al giudizio dei Tribunali.

La libertà del dire in una difesa, e la grandezza degli argomenti essendo poi stati sempre e negli antichi tempi, e nei moderni le basi della sublime eloquenza, per servirmi delle parole di *Tacito e Quintiliano*, lo saranno pur anche nell'avvenire, se dall'un canto le difese sieno ricche di sodo ragionamento, e di filosofia legale; e se dall'altro il Giudice sappia tener dietro e raggiugnere il sottile ragionatore tra i logici labirinti, e sappia anche scoprire se si metta in figura d'ingenua argomentazione il sofisma. Allora sì, che da una parte, e dall'altra sarà posto un freno ai pericoli dell'errore, dell'arbitrio, delle passioni.

XXXVII. Essendo, come si disse fin da principio, la difesa un diritto incontrastabile deve poi il difensore essere di piena confidenza dell'imputato, il quale spesso ignorante, timido, confuso, avvilito non potrebbe con tutta
pie-

pienezza giustificarsi da se stesso; e perchè interessa che ognuno sappia, e si persuada ancora che l'innocenza è perfettamente sicura, come sicura, ed inevitabile si è la pena del delitto. E tal difensore qual convien che sia se combatterà la ingiustizia, l'arbitrio, la durezza, la giudiziale persecuzione, ed anche la indifferenza crudele per gli accusati, proverà con tale contegno, e giustificherà di aver pur anche sortito un'anima delicata e sensibile, di saper dominare gli affetti, e le passioni negli animi altrui(*); egli o scriva o parli le sue difese farà queste brillare di logica severa, e stringente, di copia e robustezza di argomenti, di cognizione profonda e delle Leggi, e dell'uomo, delle sue passioni, delle sue facoltà mentali, onde sieno il grave soggetto delle meditazioni del Giudice. E poichè la giustizia criminale ha per iscopo di punire i delitti, e siccome le pene tendono ordinariamente a privare gli uomini di ciò, che loro è più caro, vale a dire o della vita, o della libertà, o dell'onore; un difensore dovrà far sentire ai Giudici, sieno ordinarj, o di eccezione, che le regole, e le formalità, pur troppo oggi giorno da qualcheduno sprezzate, non si possono violare senza violare i doveri più essenziali della giustizia, e che sono reponsabili verso Dio, verso la Legge, la quale resta sempre incorruttibile, e non può essere sedotta, e dominata dalle passioni.

AP-

(*) *In Roma ed in Atene, ove il popolo era e l'ingiuriato, e il Giudice, le voci dei teneri affetti, gli spettacoli di pietà potevano trionfare del giudizio, e della persuasione. Fra noi il Giudice, e l'offeso qualunque sia, sono due distinte parti; e non è dato al Giudice di transigere per il Fisco che accusi, nè di commettere una ingiustizia contro il reo.*

APPENDICE.

Mal si appigliano coloro, i quali facendo del Giudice un uomo immune da ogni passione connaturale all'essere nostro, vorrebbero esclusa affatto la difesa. Vero è che lo scopo primario della inquisizione è unicamente quello di rilevare la verità; vero è che il dovere del Giudice è di farsi carico anche della sua difesa; ma vero è ancora, che per non so quale funesta inclinazione alle sole intenzioni del Fisco non si cerca che il delitto, ed il delinquente, e che la parte difensiva viene tante volte abbandonata, e tante volte il Giudice non è impassibile, come lo dovrebbe essere per suo istituto; siccome l'imputato non è spesso sagace ed accorto, come qualche Fiscale, il quale alla purità dei metodi sostituisce od abuso, od artificio. Il difensore dovrà pertanto coll'uso delle proposte regole addestrarsi a maneggiare le Leggi positive, a ragionare su i grandi principj, del Diritto Romano, che regge i nostri Paesi, principj regolatori, che domineranno in qualunque Codice penale, siccome fondati sulla morale, e sulla ragione universale. E la perizia di un difensore dovrà addestrarsi in applicare ai casi tale giurisprudenza penale, quale anche oggidì vige presso noi, ed applicarla a seconda dei varii delitti, e delle sempre varianti circostanze, che gli accompagnano per cavare, scegliere, maneggiare con legale prudenza gl'infiniti mezzi difensivi di diritto, e di fatto, che sogliono somministrare la cognizione delle Leggi, lo studio dei classici autori, l'invenzione rettorica, il raziocinio abitualmente esercitato ponendo ogni cura nella invenzione di ciaschedun argomento, nella loro disposizione, e vantaggiosa comparsa. Anche i nostri giuristi hanno diffusamente insegnato il modo di difendere » *BOSSI Tract. var. tit. de defension. reor. CARPZOV. Pract. Crim. Quaest. 115. OLDEKOP. Obs. Crim. tit. 5. Obs. 13., CLARO §. final. a quaest. 48. alla quaest.*

62. **GUZZINI** » *tract. ad defensam inquisitorum per tot.* » **VALLI** della difesa dei rei nei Processi Criminali » **BASSANI** Theor. Prax. Crim. lib. 4. per tot. Ivi i citati Scrittori discutono non solo ciò che concerne l'essenza principale di una difesa, ma eziandio discutono tuttocio che possa prestare argomento di combattere gli atti singoli del Giudizio, le singole e varie sorta di prove nello scopo di proteggere la causa di un reo. E chi poi incomba ai gravi ed anche agli ameni studii delle scienze, e delle ottime discipline avrà d'onde ricavar molto nei *Topici di Cicerone*, nei suoi libri d'invenzione, nei suoi libri *DE ORATORE* ed in moltissime sue *ORAZIONI*: avrà d'onde ricavare dalle *Instituzioni Oratorie di Quintiliano*. Avrà molto da ricavare dalle difese dei rinomati **COSTANTINI** da Roma, **MAGNANI**, e **GAMBARI** da Bologna, **ARMAROLI** da Macerata, **RUFFINI** da Pesaro, i quali resero pubbliche colle Stampe le loro Difese Criminali in Cause gravissime, e per gravissimi titoli di delitto. Oggi giorno i più distinti dotti della Lombardia, della Svizzera italiana, del Piemonte, degli Stati Estensi, e di Parma iscrissero i loro nomi, e si procurarono i sei Volumi di Difese Criminali del celebre **GIUSEPPE MAROCCO** da Milano uomo valentissimo in Giurisprudenza, e nell'arte di difendere gli accusati, e decoro in ogni tempo, e presidio del Foro Criminale di Milano, Città sovra ogni altra illustre e dotta, dove Scrittori brillarono di luce straordinaria **BECCARIA**, **BORGHI**, **NANI**, **DE SIMONI**, e con **MAROCCO** brillano **ROMAGNOSI**, **CAROZZI**, e tant' altri (*).

E lad-

(*) Il Compilatore del presente lavoro è stato onorato di sua associazione dal lodato **MAROCCO**, che si è degnato scrivergli lusinghiere lettere d'incoraggiamento; lettere a lui scritte parimente da diversi altri dotti Personaggi; e così da parecchi Eminentissimi Cardinali. Egli professa gratitudine, perchè siensi degnati di compatire, e riguardar utile il lavoro di un oscuro privato, che fino da suoi giovanili anni ebbe passionata inclinazione allo studio della Scienza Cri-

E dove per fissare i delitti nelle rispettive classi facesse d'uopo del presidio della scienza *medico-legale*, oppure della *chimica* o di altre scienze, ed arti, come o la *calligrafia*, o la *idrostatica*, o la *idraulica*, o la *agrimensura*, o la *meccanica* secondo le varie arti, dovrà valersi delle scienze, e delle arti rispettive con savio accorgimento, con logica severa, con raziocinii fondati, con dimostrazioni stringenti; dovrà scoprire l'errore, depurare i fatti, dibattere i varii giudizi, ragionarne il risultato con legali argomenti ricavati dagli Autori classici, che abbiano trattato delle rispettive materie (**).

E nella varia esposizione dei motivi di difesa potrà valere assai, perchè sia o scusato il delitto, o sia scemata la pena, la considerazione della età, per cui, come si accennò, o non si conosca per essere infante tutto ciò che si vede, o se non *infante* anche per essere *minore*, e nell'uno o l'altro stato perchè si fosse delinquito o *commettendo*, od *ommettendo*, per cui potesse accadere che nel primo caso il delitto fosse punibile, nell'altro no: e nell'uno o l'altro caso perchè si fosse anche o no capace di dolo, o perchè essendosi capace di dolo convenisse però esser ancora prossimo *alla pubertà*, onde poter essere soggetto di pena, così che talora un *impubere* non potesse essere punito se non quando è capace di dolo, ed insieme prossimo alla pubertà fosse ed avesse delinquito *commettendo*, ed anche il maggiore *di quattordici anni*, o *minore di ventuno* dovesse pure più mitemente punirsi oltre la circostanza della non maggiore età. E se l'argomento di scusa non sia ricavabile dalla età giovanile, avvertire se lo fosse dalla età senile, se lo fosse pe lo stato d'iracondia non suscitata da causa

Tom. II.

39

giu-

minale. Impiegato giovine presso i Tribunali Criminali fu fortunato abbastanza per avere a Magistrati Uomini di somma dottrina, e sapere, dai quali poté sentire molti insegnamenti per sua istruzione nelle discussioni che si fanno nelle Congregazioni Criminali da circa dieci anni.

(**) Noi abbandoniamo i mezzi di difesa esposti da varii Pratici segnatamente circa la ordinatoria, circa le confessioni o loro struttura per la maniera esposta dai medesimi, e circa altri punti comunissimi, ed abbastanza noti ai Signori Difensori.

giusta; o lo fosse per causa di amore, che è una sorta di follia, cosa che potrebbe essere verificabile *p. e.* in chi facesse libelli contro giovane donna, per la quale ardesse di amore; o vi fosse scusa per causa di ebrietà presa segnatamente senza colpa dell'accusato.

Può essere motivo di difesa la ignoranza *del gius*, come della esistenza e pubblicazione di un *Bando*, di una *Costituzione* e segnatamente senza colpa, facendosi solo limitazioni dai Dottori nel riguardo delle disposizioni di *gius comune*. Possono pure essere soggetto di difesa i fatti commessi per comandamento del proprio padrone, allorchè però non sieno azioni *ex genere prohibitarum citra delictum, ita ut citra delictum fieri non possint*, a differenza di altre azioni, come tagli di legna fatti da operai nel fondo altrui per comandamento di un conduttore, meno il caso che essi operai fossero stati in contrario diffidati, ed avvertendo ancora se ciò abbiano fatto o di giorno, o di notte, ed occultamente. Giova però di ritenere che il comandamento del Superiore non dovrebbe indurre scusa legittima a sottrarre un delinquente da una meritata pena.

Il timore e la violenza possono essere titoli di scusa in azioni anche delittuose; come lo può essere un giusto dolore quale sarebbe il caso di un marito, che uccidesse la moglie trovata in attualità di adulterio sempre che non altra causa lo abbia indotto a tale eccesso.

Un difensore potrà valersi, come argomento di difesa, della buona fama dell'Inquisito, della sua nobiltà, dell'eccellenza sua in arti e scienze, dei suoi meriti, dei servigi resi allo Stato, alla Patria: potrà valersi opportunamente, ed ove faccia d'uopo, della nobiltà e dignità di quel soggetto o come Magistrato, o come Militare, o come valentissimo Artista, o Dotto „ *L. ad bestias ff. de paenis*. Potrà far valere i meriti del Soggetto difeso da lui verso il Sovrano, verso il Governo, verso lo Stato: far valere che quel tal figlio delinquente fu presentato in giudizio dal Padre, su di che il CEPOLLA riferisce, che Imperatori umanissimi salvarono dalla pena figli rei di lesa Maestà offerti in giudizio da un padre.

Finiremo colle seguenti memorabili parole del Sig. Cavaliere CREMANI » *Cap. 29. Lib. 3. §. 22.* » *Nam etsi sententiam actis conformem pronuntiare Iudices teneantur, interdum tamen multiplici negotiorum genere, aliave ratione impediuntur, quominus singula minutatim, et attente legant, ac mature perpendant. Quare DEFENSOR in primis rem omnem exponet breviter, probabiliter, aperte, plane, distincte, nullis studiose quaesitis ornamentis, nullis adhibitis dicendi artibus subtilioribus, et a munere defensoris prorsus alienis: ejus quippe est operam dare diligentissime non ut rei veritas, atque aequitas verbis evertatur, scelerumque impunitas promoveatur, sed ut nemo unquam aliquid justo gravius, interdum etiam lenius, semper tamen salva totius civilis corporis salute patiatur. Post rei narrationem defensor leges et juris loca opportuna subiiciet non quia jus quispiam ignorare, multoque minus quia iudices sententiam laturo ea, quae juris sunt, non apte cognoscere praesumantur, sed quia juris ad factum applicatio, in qua proprie sententia eorundem iudicum consistere debet, interdum prudentissimos quoque fallit. Postremo locus iis superest, quae sunt juris partes, veluti consuetudo, fori decisiones, jurisconsultorum auctoritas, eorumque responsa: hac tamen in re temperabit ipse sibi prudens defensor, nec solum cavebit, ne eruditionis copiam intempestive affectet, sed etiam ne vera argumenta defensionis falsis misceat, et fastidium iis pariat, quorum est singula institutae defensionis momenta accuratissime ponderare: haec sunt arma . . . aliis decertantes inanem gloriam apud rudes et imperitos captent. Idcirco mirari non convenit si inter criminalium causarum defensores quidam medicos imitari malint, qui, auctore CELSO, interdum quasi insanabilia exaggerant, quae promptiorem curationem habent, remque parvam instar histrionum attollunt, quonempe plus praestitisse videantur: quidam vero moderationem nullam sibi servandam esse arbitrantur, illudque fere unum agant, ut in defensione dominantur ira, contentio, concitatio furori simillima,*

CA-

CAPITOLO XVII.

Del Procurator Fiscale e dei doveri di questo
Funzionario.

I. **N**oi abbiamo oggidì una disposizione ammirabile, dice MONTESQUIEU; questa è quella che vuole che il Principe stabilito per far eseguire la legge, crei in ogni Tribunale un Funzionario per perseguire in suo nome tutti i delitti di maniera tale che il mestiere di *delatore* sia sconosciuto fra noi; e se si venisse mai a sospettare, che questo *Funzionario*, ossia *vendicatore pubblico* abusasse del suo ministero, egli verrebbe obbligato a nominare il denunziatore » *a Rome il étoit permis à un citoyen d'en accuser un autre*, prosegue egli a dire, *Cela étoit établi selon l'esprit de la république, où chaque citoyen doit avoir pour le bien public un zèle sans bornes, où chaque citoyen est censé tenir tous les droits de la patrie dans ses mains. On suivit sous les empereurs les maximes de la république; et d'abord on vit paroître un genre d'hommes funestes, o une troupe de délateurs. Quiconque avoit bien des vices, et bien des talents, une ame bien basse, et un esprit ambitieux, cherchoit un criminel dont la condamnation put plaire au prince: c'étoit la voie pour aller aux honneur; et à la fortune, chose que nous ne voyons point parmi nous . . .* CHAP. VIII. LIV. VI. ed appella a **TACITO** per riconoscer le ricompense accordate ai delatori. I Filosofi del Secolo XVIII. hanno spiegato una generosa bile contro i delatori: ma anche **TEODORICO Re dei Goti** aveva fin dai suoi tempi spiegata bile contro questa genia pericolosa, quando nel finire del secolo V. fece un *Editto*, nel quale sono rimarchevoli le seguenti disposizioni. » Art. XXXV. *Is qui quasi sub specie utilitatis*
pu-

publicae, ut sic necessarie faciat, delator existit, quem tamen hoc execrari omnino profiteamur, quamvis vel vera dicens, legibus prohibeatur audiri; tamen si ea, quae ad aures publicas detulerit, inter acta constitutus non potuerit adprobare, flammis debet absumi.

Art. I. Occultis secretisque delationibus nihil credi debet; sed eum qui aliquid defert, ad iudicium venire convenit, ut si quod detulit, non potuerit adprobare, capitali subiaceat ultioni.

II. La istituzione del pubblico Ministero, e generalmente del Procurator Fiscale, Funzionario stabilito presso i Tribunali, venne però da altri Filosofi-giuristi biasimata, e disapprovata, perchè il medesimo per la dignità della sua carica, per il potere e la influenza del suo ministero, per riconoscere dal Sovrano la sua dignità o non possa considerarsi se non più tosto il vendicatore del Principe, e ciò per interesse proprio, anzi che considerarlo il pubblico vendicatore, ed il Difensore della verità, *FILANGERI Lib.*

III. Part. Cap. 3. Il BECCARIA §. XL. non vede nel Fisco se non se l'esattore delle pene nella lite tra quello, ed il reo; non vede se non se un affare civile, contenzioso, privato più tosto che pubblico, che dà al Fisco altri diritti, che quelli somministrati dalla pubblica difesa, ed al reo altri torti, che quelli in cui era caduto per la necessità dell'esempio: in una parola non vede nel Fiscale il protettore, ed il ministro delle Leggi.

III. Noi riguardando il Procurator Fiscale quale la Costituzione *Post diuturnas* tante volte citata ce lo descrive » Art. 33. » quando si esprime colle seguenti parole, intendano bene i Difensori del Fisco che essi sono i Difensori della verità, nè debbano avere altro oggetto, se non che sia punito un reo a norma delle leggi, e non più » diremo succintamente quanto convenga di sapere in ordine a questo Funzionario, e quanto essenzialmente gl'incomba per l'esercizio delle incombenze affidate a questa Rappresentanza evitando le declamazioni che si leggono in alcuni Scrittori tutti compassione pei delinquenti, tutti pieni di sensibilità pei ladri, pei sicarij,

ri, per gli aggressori; tutti ridondanti di sentimenti generosi pei rei; ma neppure tacendo sulla inutile ferocia convertita tante volte in sistema pratico da stupidi, e feroci criminalisti.

IV. Il *Procurator Fiscale*, e così il *Fisco* dev' essere una *persona morale*, che protegga e sostenga l'interesse della società, il quale richiede che i delitti vengano puniti. (Si veggia LACRETELLE » *Dissert. sur le ministere public. ART. Reflexion sur l'institution du ministere public.*) Il *Procurator Fiscale*, e così il *Fisco* in virtù dell'oggetto, a cui è istituito, domanda la punizione, ed è come l'*accusatore*, e l'*attore* nella Causa criminale incominciata col *Processo inquisitorio*. Le romane Leggi avevano ordinati i *pubblici accusatori*, e sembra che nel sistema attuale il *Fisco* non sia se non se un opportuno supplimento alla mancanza di quelli, mentre poi il *Giudice* deve entrare nella Procedura formata, ed entrare, come una terza persona e decidere con giudizio imparziale delle prove addotte da esso *Fisco* contro il *reo*, o delle discolpe dal *reo* contraposte. E tale giudizio riuscirà vieppiù imparziale e sincero nei risultati se il *Fisco* abbia bensì formato il suo *Processo offensivo*, ma il *reo* sia stato ammesso in seguito per le maniere da noi insegnate, *Cap. XV. per tot.* a fare il suo *Processo difensivo* per mezzo del suo *Avvocato*, ed unendoli così, e così combinandoli che si abbia un *vero Processo informativo pel Giudice*. (I nostri Scrittori, come BONFINI, ed altri riferiscono casi di *Processi offensivi*, e di *Processi difensivi compilati coi metodi or ora esposti.*)

V. *Advocati*, seu *Procuratores Fisci*, dice RENAZZI, *veluti publici accusatores a suprema civili potestate constituti reos in criminali Iudicio persequuntur, atque ut comuni exemplo delinquentes legitimis paenis afficiantur, agunt, lite cum reo contestata . . . De ORDINE SEU FORMA IUDICIORUM CRIMINALIUM . . . usu enim, legibusque obtinuit, ut onus, et cura delicta quaecumque accusandi in certas personas incumberet (Romae) quales sunt Fisci Advocati, et*

et Procuratores . . . hinc derivatus mos ; qui hodie in tota fere viget Europa , ut accusantibus Fisci Procuratoribus in crimina inquiratur , reique puniantur

Tom. I. Cap. XIV. §. VII. N. 2. e Nota r. in fine
 VI. Questa era pure la incombenza degli *Irenarohi*, degli *Stazionarii*, dei *Curiosi* presso i Romani . *Cap. III. e VI. nostro Tom. I.* « questa fu la incombenza dei *Regj Procuratori*, ossia *del ministero pubblico* istituito fra noi un tempo. Un *Regio Procuratore* era fra quei pubblici funzionarj, ai quali competeva di esercitare l'azione penale essenzialmente pubblica, mentre non poteva esercitarsi che ad istanza della parte offesa nei delitti qualificati dalla legge per privati. Allora un *Regio Procuratore* poteva interporre l'Appello contro giudizj di Polizia, contro le Sentenze Correzionali, e le appellabili Sentenze di alto criminale, e poteva interporre l'appello qualora fosse stata pronunziata pena di morte per un delitto, per cui egli avesse richiesta pena minore ; come poteva anche appellare nel caso, ch'egli avesse richiesto pena di morte, ed il Tribunale avesse pronunciato pena minore, rendendosi in ambidue i casi gli effetti dell'appellazione comuni anche a favore del condannato. Ivi pure la *parte querelante* aveva facoltà di appellare pel solo suo interesse civile ; ed ivi contro le sentenze *interlocutorie*, o *preparatorie*, od *istruttorie* non si dava ricorso all'Appello, che dopo il giudizio definitivo, qualora la Causa fosse appellabile, sebbene si potesse dichiarare, anche prima del giudizio definitivo, di voler reclamare, e sebbene, quando si trattasse d'*incompetenza* o di *eccesso di potere*, fosse dato di ricorrere in qualunque Causa, ancor prima del giudizio definitivo, al Tribunale competente. Oggi pure il pubblico ministero nello scopo suddetto è sussistente in *Francia*, ed in altri Stati. Sono analoghe alla prefata istituzione di perseguire il delitto, e di procurarne la punizione, le incombenze del *Querelante pubblico*, di cui parla il *Codice Leopoldino*. (Nel Capitolo dell'Appellazione diremo se e come compete ai nostri *Procuratori Fiscali* di appellare, ed ai *querelanti*.)

VII. Il RENAZZI ci somministra tutta la idea delle attribuzioni antiche del Fisco perchè si conosca oggidì ancora in che consista tale rappresentanza » Sub AUGUSTO duo primum creati fuere magistratus, Praefectus nempe Aerarum, et Procurator Fisci, quorum alter in Urbe, alter in Provinciis pecuniam publicam administraret, et si quid de ea controverteretur, jus quoque dicebant » CUIACIO in Leg. 1. Digest. de jur. FISCALIS, sed quoniam non adeo visum est aequum, ut in Fiscis causis iidem et Patroni essent et Iudices sub Imperatore ADRIANO de constituendo Fiscis Advocato cogitatum, cujus erat Fiscus iura tueri sive in Urbe sive in Provinciis, atque instantibus delatoribus bona vacantia, caduca, thesauros, mancipia, vaga Fisco, seu Principis Aulario addicenda postulare; cumque publica delicta quandoque a delatoribus patefierent, unde reorum bona essent in Fiscum inferenda, criminibus quoque persequendis ob Aeriai commodum vacare consuevit; deficientibus vero delatoribus ob falsas eorum accusationes, maxime sub Imperatore HONORIO Fiscus Advocato tantum, et publico Aulario tuendo, et criminibus deferendis praeesse datum fuit... RENAZZI ove sopra, e CUIACIO in Paratitl. Cod. de Advocat. Fisci » L. non intelligitur §. multa ff. de jure Fisci » L. deferre 28. ff. id. L. binos Cod. eod.

VIII. Le quali cose tutte indicando le attribuzioni di questo Funzionario ci risulta ora sotto il nome di Procuratore di Cesare, ora di Avvocato del Fisco, sebbene diverse fossero le funzioni rispettive, destinato sempre a difendere, e proteggere il patrimonio dello Stato, il quale comprendeva tuttociò che somministrava i redditi necessari per sostenere i bisogni della Nazione, come i beni camerali, i tributi, le gabelle, il diritto di coniar monete, quello delle poste, e gli altri diritti regali; ed incaricato poi particolarmente di vegliare all'interesse della società coll'intentare, e proseguire le azioni penali derivanti dai delitti. Il qual Funzionario avendo riguardo anche ai tempi posteriori alla caduta dell'Impero Romano, ed all'epo-

l'epoca dello stabilimento dell' Impero di Occidente sotto Carlo Magno denunciava, come oggidì, i violatori delle Leggi, promoveva la punizione dei delitti, costringeva a presentarsi, o far tradurre davanti ai Tribunali gli uomini sospetti di reità, impiegava i mezzi opportuni, affinchè i delitti venissero repressi senza temere di rendersi odioso, purchè divenisse formidabile ai soli malvagi.

IX. Questo Funzionario coll' avanzarsi dei tempi, e dopo che „ *non amplius viguit usus singularis certaminis, quo tempore nulla adesse poterat publica persona, quae crimina persequeretur . . .* mentre „ *quis enim tam audax ut adversus omnes alicujus criminis accusatos in arena stare, pugnamque inire sustineret* „ assunse il nome di FISCO, di FISCALE, di PROCURATORE del FISCO indistintamente nel comune linguaggio; funzionario incaricato inoltre d'investigare, e denunziare i delitti, investigazione, e denunzia in altri Stati affidata pure non a particolari persone o rappresentanze, ma a tutti gli uffizj, ed a tutte le Superiorità per disposizione di Legge.

X. BLACHSTON nel Cap. XXIII. Tom. II. „ Codice Criminale d'Inghilterra „ Traduzione di COYER, espone il metodo, che si osserva colà per intentare, e proseguire le azioni penali ora col mezzo dell' *accusa strettamente regolare*, o della *semplice denunzia*, ora col mezzo del *Diritto municipale*, come nel caso di un ladro preso *in flagranti delitto* poi modificato nel progresso dei tempi. Ivi si legge „ *il y a deux sortes d'information; l'une qui se fait en partie à la poursuite du roi, et en partie à celle d'un sujet qui rend plainte; l'autre au nom du roi seul . . . au nom du roi seul par le ministre de son officier immediat, le procureur général . . . au nom du roi comme principal poursuivant, mais dans les quelles un particulier intervient comme plaignant. C'est encore le roi qui poursuit par le ministre de son CORONER dans la cour du banc du roi. On appelle ordinairement ce magistrat le grand officier de la couronne, et dans la fonction dont nous parlons, il est aussi celui du public . . .* ed il ministero del Procura-

tor generale ora ha per oggetto di perseguire tutte le azioni enormi, le quali tendessero a sconvolgere il Governo, e per cui facesse d'uopo di misure immediate senza dover ricorrere ad altro Tribunale; ed ora il ministero *del grande ufficiale della corona*, in seguito di querela di qualche privato, si occupa di oggetti di altra specie come *risse*, *libelli*, ed altri fatti delittuosi, sebbene non tendenti a rovesciare il Governo, cosa d'ispezione particolare del *Procurator generale*. E la trafila, ed i metodi di perseguire in nome del Re i delitti diversi o contro l'ordine pubblico, o per ogni altro fatto, nel quale si riconosca la necessità di statuire un *Processo criminale*, e segnatamente quando si tratti di *Causa Capitale* sono veramente pieni di sapienza, e di consiglio per assicurare la punizione del delinquente, ed insieme garantire all'accusato tutti i mezzi ragionevoli per giustificarsi, non riguardandosi mai come un vano oggetto, o di poco momento la vita, l'onore, la fortuna di un sudito.

XI. Colle funzioni di questa persona morale però non conviene confondere l'abuso della *confisca*, l'abuso della *Procedura criminale*, l'*arbitrio* ed il capriccio di crudeli, e stravaganti *consuetudini*. La causa del *Fisco*, e di chi lo rappresenta se fu taluna volta di troppo favoreggiata, e se di soverchio furono ampliati i privilegi dell'uno, e dell'altro; oggi giorno mercè le più benefiche disposizioni, e segnatamente delle *Costituzioni Pontificie* presso noi, i *diritti del Fisco* non si estendono, e così dei suoi *Rappresentanti*, a procurare la rovina, il danno, e la distruzione di un uomo infelice dato in preda allo squallore, ai tormenti, alle angosce dell'avvenire il più terribile. Oggidì anzi è più privilegiata la Causa del reo, che si difende di quello che sia la *Causa del Procurator del Fisco*, o dell'*Accusatore* che lo perseguita, ed oggidì la liberalità delle leggi è a tanto che la condizione del reo, dove della vita, e dell'onore si tratta, sia stata posta in una situazione vantaggiosa.

XII. Anzi giova sperare di più, e cioè che la Causa del

Fisco, come nei tempi dei TITI, degli ANTONINI, e dell'umanissimo TRAJANO, sia ancora più circoscritta: giova sperare che col progredire del tempo la ragione acquisti maggiormente nei suoi trionfi, così che le massime proclamate colla Legge *L. non puto ff. de jure Fisci* „ ivi „ *non puto delinquere eum* „ (secondo la lezione dell'eruditissimo ANTONIO AGOSTINO nelle Pandette Fiorentine) *qui in dubiis quaestionibus contra Fiscum facile responderit* „ massime addottate da DINO, BARTOLO, ALBERICO, ALCIATO, vieppiù si stabiliranno, ed indistintamente verrà ritenuto il principio, *quod in dubio judex adversus fiscum praesumptionem sumere, et judicare debet* „ ed in un sistema ben inteso di ministero pubblico in perseguire i delitti si potrà dire ciò, che di TRAJANO scrive PLINIO „ *reddita est amicis fides, liberis pietas, obsequium servis. Verentur et parent et dominos habent. Non enim servi principis nostri amici, sed nos sumus, nec pater patriae alienis se mancipiis cariorem quam civibus suis credit. Omnes accusatore domestico liberasti unoque salutis publicae signo, illud ut sic dixerim, servile bellum sustulisti...*

XIII. E quantunque il PELLEGRINI *de jure fisci* esponga massime, in forza delle quali dovesse riguardarsi il FISCO, e così chi lo rappresenta, qual persona ov'egli in figura apparisce di Autore, e dovesse intendersi spogliato di un tal carattere, qualora di Causa a lui pregiudiziale si tratti „ *appellatione personae in materia stricta, et praejudiciali non continetur Fiscus* „ PEREGRIN. *de jure Fisci Lib. IV. Tit. 1. N. 4.* così che il reo assoluto con sentenza definitiva e dichiarato innocente non avesse diritto di riconvenire il Fisco pei danni, per le spese sofferte, e per la vessazione sostenuta; tutta volta i più saggi Scrittori affermano essere tale opinione senza credito, benchè credito vi accordi una pratica non del tutto lodevole. Ond'è poi che gli Scrittori medesimi augurano per il bene, e l'interesse della giustizia, che venisse intieramente imitato il sistema dei Romani, giacchè la *persona morale del Fisco* venne sostituita agli accusatori pubblici
intro-

introdotti dal ROMANO DIRITTO, e cioè che come colà i pubblici accusatori potevano essere riconvenuti dal reo, qualora o calunniosamente o senza legittime, e sufficienti prove avessero mossa un'accusa ed azione criminale contro alcuno [*Vedi Cap. terzo sul giudizio criminale per tot. pag. 71. nostro*] così fosse concesso di riconvenire chi avendo interesse col Fisco, questo movesse a calunniosamente, e con ingiusta violenza vessare, e perseguitare il pacifico suddito con abuso di un rispettabile ministero, ed a danno della innocenza ora facendosi comparire il Fisco come una persona morale, ora scomparire come un fantasma a talento di chi vi abbia interesse, e ciò perchè „ *Procurator Fiscalis dicatur persona ficta suum nomen praestans, ac accomodans cuicumque adhaerenti, seu instigatori, contra quos tantum dirigenda sit idcirco actio pro consecutione damnorum, et expensarum* al dire del prefato PELLEGRINI, e del CABALLO » *Lib. 7. Cap. ult. de jure Fiscis* » *Resolut. Crim. Cas. 296. N. 19.*; i quali però sono costretti di ammettere, che non potesse un *Procurator Fiscale* evitare la pena della calunnia nel caso di *falsa denunzia*, disposizione provvidissima anche della *nostra Costituzione Egidiana* » *Cap. 5. prope finem Lib. 4.* » CABALLO *Cas. 30. e 85.*

XIV. Inoltre il *Fisco Attore*, od il *Procurator Fiscale* non deve poter obbligare il reo a somministrargli i mezzi, coi quali fondare la sua intenzione, ed esigere dal reo le armi, colle quali combatterlo, sebbene il PELLEGRINI suddetto insegna diversamente „ *Lib. VII. tit. 3. N. 11. de jure Fiscis* » ivi » *in fisco speciale jus est ut reus ad Fiscis intentionem fundandam edere debeat* „ strana dottrina questa, come è strano l'insegnamento dello Scrittore medesimo, quando dice, che la deposizione emessa a *pro del Fisco* in assenza della parte faccia, senz'altro, una piena prova: Scrittore, che con simili ed altre, che egli, ed i suoi sostenitori denominano *teorie*, abolisce il vero carattere, che deve distinguere la *Rappresentanza fiscale* ed in generale il *Ministero pubblico*. Egli con tali dottrine cerca fare del *Fiscale* un *Magistrato non solo*

ac-

accusatore per istituzione, ma che un *Fiscale* riunisca in in se stesso tutti i privilegj *del Magistrato*, e tutta l'animosità dell'*Accusatore*.

XV. Allorchè si cerca, e non si sà come distruggere una idea, le si applica la parola *teoria*, e dicendo, che un principio è *teorico*, si lusinga di avere confutato anche un più vero principio differente, studiandosi fare di una idea particolare un sistema generale. L'errore però si palesa quando i *principj* sieno rettamente esaminati. Realmente le massime anche nel riguardo del *Procuratore fiscale*, dell'*Avvocato fiscale* quali sono sanzionate anche dalle Costituzioni Pontificie sono tutt'altro, che le *teorie* del prefato Scrittore, e di altri; avvegnachè i *principj* veramente *teorici* contengono *regole prudenti*, e *sagge*, e *conformi alla giustizia ed alla equità*. In fatti secondo *principj saggi, giusti, ed equi* un *Fiscale* non deve col suo silenzio far tacere in qualunque circostanza le leggi anche in favore del reo; non dev'essere mai l'organo della oppressione, e non deve turbar l'altrui pace, perchè il Fisco non sia riguardato punibile se non se nei casi della evidente calunnia. La giustizia dev'essere, come di ogni altro Magistrato, così di un *Procurator Fiscale* il primo dovere: un *Fiscale* essendo il difensore della verità, e della legge dev'essere senza passione come la legge, non deve nutrire quella durezza di carattere, che scaccia dal cuore il sentimento di umanità come una debolezza, nè vedere sempre la ingiustizia allato della pietà.

XVI. Incaricato il *Procurator fiscale* essenzialmente di perseguire il delitto ricorderà a se stesso, che a Roma, in quei tempi, nei quali i Giudizj criminali erano trattati, come si conveniva alla dignità degli uomini costituiti in società, l'accusa di un cittadino era considerata come un grande avvenimento; e che colà se la patria conosceva tutta la estensione dei suoi diritti, non toglieva quelli del cittadino che con dispiacere; e che se qualche volta era sforzata d'immolarlo alla sua vendetta, l'apparecchio del sacrificio faceva vedere la grandezza della vittima.

XVII. È bensì vero, che oggigiorno i tempi, i costumi, ef-

effetto necessario delle Leggi politiche di ogni Stato, cambiarono del tutto, e che l'accusato non si difende più nelle assemblee del Popolo, nè innanzi lo sguardo della libertà; ma non perciò debbono tacere le leggi; nè, atteso tale cambiamento, deve il *Fisco* essere fatale alla innocenza. Anzi un Procuratore fiscale, dopo tanti progressi della civilizzazione, e della umanità, dovrebbe possedere una coscienza delicata e sensibile, nè temere d'ingannarsi per questa: dovrebbe considerare, che il *Principe* gli confidò un pericoloso deposito, allorchè affidogli di perseguire il delitto per l'interesse della pubblica vendetta: che la ragione dev' essergli per guida, e la verità per oggetto, che l'errore, nel quale potesse trascinare i Giudici potrebbe pur anche trascinare seco mali irreparabili: arte preziosa dev' essere per un *Procurator Fiscale* di riconoscere l'innocenza sino sotto le apparenze del delitto, di salvare la virtù fino dalle sue proprie insidie nelle risposte di un reo, di scoprire gli errori d'un uomo giusto intimorito dalla presenza del suo Giudice, di cercare, che si concilii il minor gastigo del reo colla maggiore utilità pubblica.

XVIII. Vennero bensì attaccate le più odiose idee a questa Rappresentanza, ma fu perchè servì un tempo a viste vergognose, ad oggetti, ad operazioni vergognose egualmente, fu perchè un tempo si abusò della parola *teoria* anche in riguardo al *Fisco* appellandosi alla *pratica* e promovendo questioni senza schiarirle. La *confisca* in fine fu quella, che pose il colmo all'abborrimento contro il *Fisco*, perchè produsse lo spregio, l'avvilimento, l'odio sopra un ufficio d'altronde prestantissimo, necessario, e degno d'elogio, e di apprezzamento.

XIX. Era riserbato ai Sommi Pontefici, „ *COST. Post diuturnas* „ di annunziare ai suoi Popoli cosa dovevano essere veramente i *Procuratori Fiscali* nell'oggetto della loro istituzione, i *Procuratori Fiscali* fino allora anche presso di noi abborriti, e riguardati per strumenti della passione, e per suoi ministri, per cui lo stesso BONFINI nel suo Commento *al Cap. 80. dei Bandi Generali dello*

Stato Pontificio ha scritto N. 74. » *sed' utinam non invenirentur mali et iniqui Procuratores Fisci, quorum magnam esse copiam dolet.* »

E che i Procuratori Fiscali dovessero essere *difensori della verità*, lo aveva detto, sono oltre due Secoli, il Sommo Pontefice PAOLO V. allorquando nella sua celebre Costituzione » *UNIVERSI AGRI* dell' anno 1611. sanzionò » *che nec reorum etiam defensionem extra carceres existentium assumat Procurator Fisci, sed PROVERITA-TE ET JUSTITIA CAUSAM FISCO TUEATUR.* »

XX. Le quali Costituzioni, e Leggi Pontificie ben esaminate nel riguardo dei Procuratori Fiscali oggi costituiti presso ogni Tribunale dello Stato nostro „ Art. 93. del Moto-proprio 6. Luglio 1816., ed Art. 97. del Moto-proprio 5. Ottobre 1824. dichiarano che *un Procurator Fiscali*, come gli *Avvocati dei Poveri*, sono appunto i Difensori, e Procuratori della verità; sono incaricati d' invigilare a che le *Procedure criminali* sieno fatte *secondo le Leggi, e le Costituzioni Pontificie, e le legittime approvate consuetudini*; che debbano invigilare, che i carcerati non soffrano vessazioni, che le loro Cause sieno spedite con sollecitudine. Le quali *Costituzioni e Leggi Pontificie* ci avvisano pure, che non sia mai di un *Procurator Fiscale* il promuovere qualsiasi causa, che *riconosca calunniosa* ed anzi che debba desistere tosto la riconosca tale, se per avventura venisse promossa da un *Accusatore*, da un *Istigatore*, da un *Aderente*. La quale desistenza pel disposto eziandio delle prefate Leggi e Costituzioni dev' essere *immediata*, e non aspettare di fare la relativa domanda, allorchè sia proposta la Causa per pronunziarsi la Sentenza.

XXI. Un *Procurator Fiscale* nella sua rappresentanza, siavi o no *istigatore*, sia un *istigatore palese o secreto*, non può poi permettersi di ascoltare testimonj, d'interrogare pretesi rei fuori di Giudizio senza il ministero del Giudice competente. Su di che sempre, e per l' effetto dell' applicazione delle prefate massime, e per l' osservanza della pratica dei nostri Tribunali fa d' uopo di avere

pre-

presenti le rispettive *Costituzioni Pontificie*, segnatamente quelle organiche dei Tribunali di *Roma*, e di altri dello *Stato*, ed in specie dei Sommi Pontefici PAOLO III., e IV., PIO IV., e S. PIO V., GREGORIO XIII., e SISTO V., PAOLO V., di BENEDETTO XIV., di PIO VII. Finalmente aver presente pel disimpegno dei doveri imposti al *Fiscale* per la formazione di certi Atti quanto dispongono le *Abbreviazioni* datate l'anno 1800.

La cognizione della parte positiva delle relative *Costituzioni* per ciò che riguarda le attribuzioni, i diritti, ed i doveri del *Procurator Fiscale*, dell' *Avvocato del Fisco*, del *Procurator dei Poveri*, diventa oggetto essenziale, o si consideri nella parte che concerne i carcerati detenuti nelle prigioni, o la sorveglianza sulle Procedure nell'interesse della giustizia, e della verità, della quale i *Fiscali* debbono essere *Difensori*, o nel riguardo dei diritti loro competenti per appellare dalle Sentenze. E considerando bene allo spirito della istituzione dei *Procuratori Fiscali*, ed inesivamente alle prefate *Costituzioni* nel riguardo dei doveri propri di questa carica, e segnatamente considerando a quella di PAOLO V. » *Universi agri* » un *Procurator Fiscale* non potrà dare mandati di arresto od in voce, o in iscritto, meno il caso di pericolo di fuga, o meno il caso della difficoltà di adire il Giudice competente; non potrà un *Procurator Fiscale* essere inibito ad appellare contro le Sentenze dei Tribunali Criminali, dove riconoscesse leso l'interesse della legge, e della giustizia. [*Veggasi sopra questo argomento quanto si dice nel nostro Capitolo dell' Appellazione, ed in oggi si veggia poi segnatamente la Circolare di Secreteria di Stato dei 23. Luglio 1825. colle annesse Istruzioni diramate ai Tribunali.*] Inoltre un *Procurator Fiscale* non deve fraporre ritardi inutili per lo disbrigo delle Cause Criminali, locchè seguirebbe o facendo istanze estranee, ed inopportune, o domandando dilazioni parimente *estranee* e fuori di proposito, od *indebite*, o non *necessarie*. Un *Procurator Fiscale* non deve mai permettersi o composizioni, o transazioni coi pretesi rei, bensì insistere per

la risoluzione delle Cause: un *Procurator Fiscale* non deve proseguire un' appellazione per causa di Sentenza pronunciata contro di lui, o contro le sue conclusioni, quando siavi *istigatore* manifesto o secreto, se questo *istigatore* non abbia prestata precedente cauzione di rifare le spese tanto del giudizio di prima Istanza, come di ogni ulteriore nel caso di soccombenza. Il diritto di appellare attribuito al *Procurator Fiscale* ha per iscopo di fissare un mezzo di più, onde far riformare quei giudicati, che violassero le leggi, od offendessero la giustizia non considerando se tali sentenze erano o no conformi alle conclusioni sue, e non limitando il diritto d'interporne l'appellazione al caso, nel quale la Sentenza non vi fosse conforme. Attribuendo questo diritto le leggi lo hanno anche esteso a tutti i casi, nei quali il *Procurator Fiscale* credesse che il Giudice non avesse fatto quanto doveva fare. È da notarsi poi che i Giudici non sono vincolati colle conclusioni di un *Fiscale*, e che possono assolvere un prevenuto contro, cui le conclusioni provocassero una condanna; come possono condannare un prevenuto, per l'assoluzione del quale il *Fiscale* avesse concluso. Più, sebbene il Fisco sia uno, come la pubblica Podestà, di cui egli è l'agente, e l'organo, e, sebbene uno, venga esercitato da diversi individui; tuttavia il *Procurator Fiscale* di Appello può prendere nella Causa in grado di appello conclusioni diverse da quelle, che il *Procurator Fiscale* abbia prese in prima istanza nella guisa stessa, che l'unità della pubblica podestà non impedisce che un Tribunale di Appello riformi i giudicati dei Tribunali Criminali di prima Istanza. (Vedi però le Costituzioni dei Sommi Pontefici PIO IV., e S. PIO V. circa l'uso dei diritti dei Procuratori Fiscali in materia di Appellazione, ed il correlativo nostro Capitolo sull'appellazione. Si abbia pure presente la suddetta Circolare contenente le disposizioni transitorie in tale argomento addotte.)

Considerando Noi sulle attribuzioni, sui doveri, e sui diritti rispettivamente del Procurator Fiscale ci occorre di rilevare, che si fanno questioni dai Dottori delle quali non sarà invano che se ne dia una qualche notizia. Sono queste se il *Procurator Fiscale* possa essere presente quando si esaminano testimonj, o quando sieno ripetuti, o quando le deposizioni fatte da essi sieno da loro confermate. (Si veggano i Capitoli sulla legittimazione e sul difensivo.) Lo nega il celebre D'AFFLITTO, e lo nega pronunciando la sua opinione come più vera *in jure* » *Lib. I. Rub. 62. Tit. de Offic. Fisc. N. III. nelle Costituzioni del Regno di Napoli*: lo affermano altri, e più la *pratica*, ed in questa opinione sostenuta dalla *pratica* concorre il CARENA allegante altri Dottori per sostenere la massima sulla necessità di tale intervento. Sono se il *Procurator Fiscale* debba dar voto nelle Cause criminali circa la pena da infliggersi al reo; su di che le opinioni si dividono, mentre alcuni Dottori concludono per la negativa, altri concludono per l'affirmativa. Però sopra questo speciale proposito convengono tutti gli Scrittori, che debbasi seguire la *pratica*, e la *consuetudine* dei rispettivi Tribunali. Noi vediamo in fatti, ed i Codici di Procedura Penale, che parlano del pubblico ministero, dispongono pure che il Procurator Fiscale dia voto puramente, e semplicemente, e non in forma decisiva. In Roma il Procurator Fiscale, dice lo SCANNAROLI *de visit. Carcerat. C. 4. N. 12.*, e dice eziandio il RAINALDI, che fu colà *Procuratore dei poveri*, e *Giudice* ancora in quei Tribunali, che vota benissimo, ed analoga disposizione si legge nella Costituzione delle Marche, » *Lib. 4. Cap. 98.* Il RAINALDI stesso scrive come segue, » *In Urbe non solum votat Advocatus Fiscalis sed et votat etiam Procurator Fiscalis, sed eorum amborum vota pro uno computantur*: poi soggiugne » *at, post haec scripta, fuit ablatum Procuratori Fiscali votum de ordine*

dine sanct. mem. INNOCENTII XI. [Sono da vedersi però le ulteriori Costituzioni dei Sommi Pontefici, e le altre istruzioni date.] Sono se l'Avvocato Fiscale possa venir allegato sospetto, su di che le opinioni variano bensì, ma sembrano tuttavolta convenire nell'affirmativa, quando nell'esercizio delle incombenze dell'ufficio di *Avvocato Fiscale* si fosse data occasione a ragionevoli sospetti, perchè inducessero almeno un impedimento a cooperare nella formazione del Processo, a coltivare, e fomentare i mezzi di prova, a fare comparse, ed anche soltanto a dar voto. L'Avvocato dei Poveri, il Procuratore dei Poveri, l'Avvocato Fiscale, il Procurator Fiscale essendo poi tutti Avvocati e Procuratori della verità debbono potere, e possono assistere alle Congregazioni pel tempo, in cui i Giudici votano, e decidono le Cause, sebbene in pratica *Fiscale*, e *Difensore* si ritirino dalla Sessione del Tribunale, quando i Giudici si riuniscono per pronunciare. Anche il Codice di Procedura penale del già Regno d'Italia disponeva, che quando il Tribunale si ritirava nella Camera del Consiglio per deliberare, e giudicare, il *Regio Procuratore*, il *Querelante*, il *Giudice Istruttore*, e l'*Imputato* non vi fossero ammessi. Il RAINALDI dice che si è praticato nelle Congregazioni Criminali del Tribunale del Governo di Roma di assistervi, e di aver esso come *Procurator dei Poveri* insieme all'*Avvocato dei Poveri*, e coll'*Avvocato Fiscale* assistito alla votazione, e decisione delle Cause, essendo *Pro-Governatore di Roma l'Eminentissimo Imperiali*.

Generalmente poi il *Procurator Fiscale*, come si legge pur anche nei nostri *Teorico-pratici*, fa la sua requisitoria, od istanza, la quale viene trascritta nel corpo del Processo, e la fa domandando la formazione di tal Atto, o di ogni altro opportuno, come difensore della legge, di che attestano ed i Dottori e le consuetudini, e i Processi meglio compilati; e di che fanno fede i Codici di Procedura, i quali segnano la linea delle attribuzioni del pubblico ministero, siccome avente la tutela della vendetta pubblica. Un *Procurator Fiscale* finalmente non deve sostenere i diritti del *Fisco* contro la propria coscienza benchè del

Fi-

Fisco sia Procuratore » VULPEL. Consil. 6. N. 5. L. pen. Cod. de Advocat. Fisc.

Chiuderemo, questo Capitolo, ed Appendice col ricordare anche ai Signori Procuratori Fiscali quanto rammenta un celebre Autore ai Funzionarj qualunque, che hanno l'incarico di raccogliere notizie riguardanti fatti criminosi, i loro autori, e complici. Questo Scrittore, che potrebbe a sua gloria chiamarsi il *Tribuno della umanità* dice „ che gli uomini sono purtroppo condannati a bere nel calice dell'errore, e che quelli, i quali giudicano in terra sono uomini: che non vi è nazione, la quale non abbia dovuto piangere l'innocenza consegnata dalla giustizia umana alle mani di un carnefice; che l'apparenza ha potuto talora ingannare i Giudici: che nulla giovò all'ombra di *Calas* l'onore, che un Principe umano, e giusto restituì solennemente alla di lui memoria; nulla le lagrime, di cui l'Europa bagnò la tomba, nulla le liberalità, che consolarono la di lui vedova ed i figli. Che moltissimi mezzi dei quali si ha di bisogno o per essere informati di un delitto, o per assicurarsi del reo, o per unire le prove contro di lui, o per costruire un Processo, sono tanti scogli, nei quali i *Procuratori Fiscali*, come i *Giudici*, possono incontrare col rischio degli accusati, o colla non punizione del malvagio. Che pur troppo ora l'impero del rango, dell'opulenza, delle promesse, delle minacce, delle liberalità può esercitare influenza pericolosa: ora la spada della giustizia può cogliere rare volte colui, che sa nascondersi dietro quelle mura. Che l'uomo potente sa muovere amici, alleati, protettori, dipendenti, tutto sa agitare, adoperare per allontanare da lui il fulmine, o per formare un riparo onde non possa coglierlo.

Essendo i Procuratori Fiscali Difensori della legge, sia merito loro di vegliare esattamente al deposito, che li è stato affidato: ma sia pur anche merito loro di farla eseguire; siccome sarà dovere dei sudditi l'obbedirla.

CAPITOLO XVIII.

*Della Sentenza e del modo di discutere, e risolvere
le Cause Criminali sia che si assolva, o si
condanni l' inquisito, od accusato, e del
modo di decretare le pene.*

- I. Si ricordino i giudici della Terra, che il loro impiego è di decidere secondo la legge, e non di farla » *meminisse debent Judices esse sui muneris judicare, non jus dare* » BACONE « La esecuzione della Legge è per noi un dovere rigoroso, diceva SEGUIER, dobbiamo offrirgli l'omaggio intero, ed assoluto della nostra opinione; la legge sola è la garanzia delle regole, che fa eseguire; la Legge è la coscienza del Magistrato.
- II. Si divide questa in *coscienza politica*, ed in *coscienza filosofica*, o semplicemente *morale*. La *coscienza filosofica*, o semplicemente *morale* non ha altri confini, che quelli della ragione naturale, e però viene spinta allo stato occulto, e possibile delle cose; la *coscienza politica* riposa principalmente sulla verità estrinseca delle cose medesime, e deve per conseguenza tener conto non di quello, che può essere realmente od occultamente in natura, ma solamente di quello che consta per prove allelegate, e corroborate in Processo. Quand' anche il Giudice avesse veduto commettere il delitto se non vi fosse altra prova, che questa non potrebbe condannare l'accusato, mentre quantunque le leggi dieno molta autorità ai Giudici, vogliono però che giudichino secondo il fatto, e le prove » *secundum acta et probata*. Viene bensì conferita una parte dell' autorità sovrana ai Giudici, ma non hanno ricevuto il diritto di derogare alle Leggi, le quali ordi-

nano di prestar fede ai soli documenti pubblici addotti ed approvati » *publicis documentis allegatis, et probatis fidem adhibere*. Quindi Sant'AMBROGIO super Psalm. 118. alle parole » *miserationes tuae multae nimis* » dice opportunamente, che un Giudice non deve far nulla di proprio arbitrio, ma deve decidere secondo le Leggi, poichè obbedisce alla Legge solamente quello, che giudica secondo ciò che ascolta » *bonus Judex nihil ex arbitrio suo facit, sed juxta leges et jura pronuntiat, statuti juri obtemperat, non indulget propriae voluntati: nihil paratum, et meditatum domo refert: sed sicut audit, ita judicat*, parole riferite dall'ABELLY in *Medul. Theol. Moralis de VII. praecept. Decal. Sect. 8. §. 2. N. 2.* alle quali massime corrisponde la Sentenza di Sant'AGOSTINO in *lib. de vera religione* riferita dalla *Sacra Rota Cor. Merlin.*, cioè » *cum leges fuerunt institutae et firmatae non licere Iudici de ipsis judicare, sed secundum ipsas . . .*

III. Senza la prefata distinzione di coscienza, e di prove legali non vi sarebbe più sicurezza in Società anche rispetto alla vita, alla libertà, ai diritti dei Cittadini, alle fortune loro, e perciò, per comune riparo, la ragione, le leggi diedero sussidj a tale coscienza per fondare e limitare i giudizj, come fondamento sui quali poggiarsi. E nella indicata *coscienza politica* tanto nel sistema della *convinzione* quanto in quello delle *prove legali* i Giudici non possono tenere conto di altre prove, se non se appunto di quelle prodotte negli Atti, e non possono ammettere quelle che fossero state escluse, e riguardo alle forme non si possono dispensare da quelle prescritte dalla Legge, così che tanto per il sistema della *naturale garantita convinzione*, come della *vincolata dalle Leggi* i Giudici abbiano per condizione comune, e capitale di giudicare, conforme or ora si è detto » *juxta allegata, et probata*.

IV. Per lo contrario succede nella informata coscienza, dove un Giudice tiene anche a conto notizie estranee, le quali gli costassero privatamente, così che non offra

guarantigie nè dal canto della pubblicità, nè dal canto dei canoni di convinzione positiva, e nemmeno delle forme salutari e cautelate per assicurarsi della verità dei fatti. In vece è tale questo sistema da equivalere ad uno sbrigliato arbitrio in mano delle passioni, e delle antipatie, e capace d'indurre una indipendenza pericolosa, perchè ogni Giudice abbia con ciò una guida diversa pel variarsi delle opinioni, le quali vagano all'infinito. Nè si allegasse, per sostenere tale sistema, la rettitudine del cuore di un Giudice, mentre l'uomo non può sempre starsi in sicuro per tale presidio, e non si può sempre rispondere della purità delle proprie intenzioni, ed anzi camminando per questo modo, è un camminare tante volte a caso nel sentiero della giustizia, così che si possa poi anche correr rischio di camminar in quello della iniquità.

V. Inoltre si ricerca nei Giudici, onde si adempia ai doveri loro imposti dal proprio ministero, *abilità, ed imparzialità*: la prima riguarda la mente, la seconda il cuore: la prima esige cognizioni, e talenti per determinare ciò che sia di ragione nei casi sottomessi al loro giudizio: la seconda esige, che non abbiano affezioni verso od il *Fisco*, o le *Parti*, nè facciano propendere la bilancia della giustizia secondo tali affezioni. Il Giudice simile alla Legge deve assolvere senza predilezione, e condannare senza odio.

VI. Le quali massime premesse, e relative nozioni esposte, impegneremo ora il discorso, che ha per tema la *SENTENZA*. Un Tribunale, o Giudice prima di pronunziare una Sentenza deve avere studiato il Processo, e quindi nella discussione dibattere sempre deve due indispensabili questioni, base di ogni giudicato criminale e ragionevole e legittimo, dibattere cioè 1. *Se il delitto sia stato realmente commesso?* 2. *Se lo abbia realmente commesso l'accusato?*

VII. Le prove per l'affirmativa, o la negativa si avranno corrispettivamente o dalla confessione dell'Inquisito debitamente verificata, o dalla sua negativa legalmente giustificata; e l'affirmativa, o la negativa ossia l'essere o no col-

colpevole l'Imputato si avrà o dai documenti che siensi raccolti, o dalle deposizioni testimoniali, o dagl'indizj legali, e legalmente provati. E tali questioni discutendosi dai Giudici, e dai Tribunali si avrà sempre presente, che in materia criminale, come in materia civile distinguonsi *due specie di prove*, delle quali la propriamente detta è quella, che appaga interamente lo spirito, come una dimostrazione *geometrica*, e che la legale viene invece stabilita dalla *evidenza morale*, rappresentando le parti di un ragionamento, e rappresentandole concretate a modo che si riconosca la sussistenza del delitto, e del suo autore o perchè l'accusato si dichiari colpevole di propria bocca col fare una tal confessione spontaneamente, liberamente; oppure col farla determinato dalla forza della verità, e da obbiezioni, che non ammettono replica; o se un accusato non si dichiari per la suddetta guisa confessò, si abbia, oltre la prova in genere del delitto, e di ogni sua anche gravante circostanza, quella pure in specie, che l'Imputato lo abbia commesso e ciò o per risultanze assolute e positive, o per presunzioni violentissime, e fondate od in fatto, od in altri mezzi riconosciuti dalle leggi.

VIII. La quale prova, avuto riguardo all'interesse che lo Stato ha e di proteggere l'innocenza, e di non lasciare il delitto impunito viene stabilita ed a mezzo di regole, e dal concorso eziandio di questi, che enunciamo, motivi giusti, ed obligatorj; regole fondate nella sperienza, nella considerazione del cuore umano, e nell'attenzione ai raggiri che si potessero usare per far perdere ciò appunto, che faccia conseguire le prove medesime, e così contro i mezzi che si fossero adoperati per disperderla, od occultarla, disperdere, od occultare i fatti.

IX. E siccome in Criminale le Cause sono tutte di *fatto*; quindi è che ai fatti conviene addattare simili regole. E tale addattamento sembra, che sarà il più efficace quando sieno non erroneamente calcolate le prove, gl'indizj, le presunzioni, e quando sia abbandonato il vano sistema delle *mezze prove, dei terzi, dei quarti di prova*, e tut-

tutti quei ragionamenti, che suppongono un *ottavo*, un *dodicesimo*, un *centesimo* di prova; in una parola, che suppongono una *frazione* di prova giacchè non si possano sommare indizj per averne prova per risultato.

X. E la prova legale, al dir dei più saggi Scrittori, consistere dovrebbe nella dichiarazione di due Testimonj oculari, e legittimi (*Cap. VIII. nostro par tot., e Cap. V. circa l'analisi della prova, e degl' indizj, e VII. circa la prova in genere per tot.*) Il Testimonio legittimo dovrebbe godere di tutte le facoltà abituali della specie umana, e non avere qualsiasi interesse per tradire la verità. Tuttavolta tale prova può insorgere, e risultare eziandio da due indizj perfetti fra loro, e nella sostanza della loro prova ossia aventi una relazione diretta col fatto, e derivanti assolutamente dalle circostanze, che lo accompagnano capaci d'indurre non una possibilità, ma un motivo di persuasione, sul quale poter contare omninamente senza compromettere la propria responsabilità e per modo tale che quanto si tragga dalla conseguenza di un fatto, non si possa dividere da questa senza ammettere l'impossibile.

XI. La *Sentenza* deve contenere *od. assoluzione, o condanna.* (*Vedi però quanto si dice su di ciò altrove, e nell'Appendice.*) Una disposizione delle Leggi Romane stabiliva, che si distribuissero ai Giudici tre formole, una per la *condanna*, una per l'*assoluzione*, una terza nella quale erano scritte le parole « *non liquet* » per i casi incerti. Saviissima disposizione, e potesse pure applicarsi, escludendo ogni altra anche fra le formole, e clausole riferite dai Pratici, le quali esporremo nell'*Appendice* medesima e potesse pure abbandonarsi tutto ciò, che sa di barbaro, di oscuro, di giuoco scolastico nelle parole. Saviissima disposizione, replichiamo, quando non vi sia altro contro l'accusato, che una quantità d'indizj forti bensì, ma non vi sia una prova completa, e tale che l'accusato non risulti pienamente giustificato per essere *assoluto*, e neppure risulti colpevole evidentemente nè in faccia alla Legge, nè nella opinione dei Giudici, così che la condanna fosse

per

avventura ingiusta, e l'assoluzione non competente se non ad un accusato riconosciuto innocente, onde convenisse di rimettere più tosto l'accusato alla vigilanza del Governo per non fare una decisione irrevocabile, viziosa, ed ingiusta o per una parte, o per l'altra.

XII. Ed è forse in questo intendimento, e per ogni vista prudente che alcuni Scrittori opinano che la Legge dovesse stabilire regole intorno alle prove risultanti dalla deposizione dei testimonj, o da scritture, o da documenti, o da altri oggetti attestanti il delitto, le quali servissero di norma ai Giudici per offrire una garanzia ed alla società, ed alla coscienza senza anche differire il giudizio, e con tali regole valutarne la forza, od il valore nei diversi casi che si presentassero.

XIII. Sembra però ad altri che tali regole sieno difficilissime da prescriversi riguardo al mezzo di prova ricavabile dagli indizj soli, motivo questo, il quale verosimilmente animò la disposizione, che si legge in qualche Codice Criminale anche moderno, in cui sono a tale riguardo prescritte diverse norme; mentre in altri Codici sia, come cosa migliore, raccomandato alla sapienza, ed alla religione dei Giudici di esaminare in ciaschedun caso se vi abbia o non vi abbia quel concorso di circostanze, che producono la certezza morale pesando attentamente, e maturatamente tutto quanto concorra contro un accusato » *in rebus judicandis non minimam partem ad unamquamque rem existimandam, momentoque suo ponderandam sapientia Judicis tenet* » dice CICERONE.

XIV. Realmente, se nei criminali Giudizj si dovesse attendere sempre una totale e piena, ed assoluta certezza di fatto non mai per i divisati mezzi conseguibile, come saggiamente avverte il Sig. Cancellier BARBACOVÌ, guai a noi, poichè in allora tutti i malvagi potrebbero impunemente *uccidere, rubare, rapire*, e fare tutto ciò, che loro piacesse senza timore di potere essere mai condannati. Ond'è, che a rettamente parlare, bastar deve in materia d'indizj che il numero, e la forza loro formino una grande probabilità, e quella atta a formare una certezza, come

come viene richiesta, e si disse richiedersi (*pag. Cap. V. Tom. I.*) Nè questa massima deve riguardarsi assurda per ciò solo, che potessero rinvenirsi fatalmente indizj contenenti soltanto in apparenza argomenti di colpeabilità contro un uomo innocente, perciocchè simile considerazione potrebbe eziandio essere predicabile della prova risultante pure dalle deposizioni concordi di due testimonj, e così di quella risultante da documenti, da scritture, le quali potrebbero similmente far perire un innocente, perchè i due testimonj potessero essersi ingannati, o potessero pur anche ingannare, e cospirare contro la innocenza, e potessero le scritture, ed i documenti esser falsi. Non conviene spingere tanto oltre la possibilità, altrimenti per evitare uno scoglio potrebbero incontrarsene e più di numero, e più pericolosi. Fa d'uopo seguire il cammino il più conforme alla ragione, il più giustificato dall'esperienza, la miglior maestra nelle cose.

XV. Leggiamo in un qualche Codice, come nella NORMA INTERINALE DI LOMBARDIA che vi era indicata, trattandosi di conoscere e pesare la forza, ed il valore d'indizj per modo di regola, la classificazione degl'indizj *remoti, prossimi, vicini*: così pure nel nuovo *Codice Criminale Austriaco* si dispone in maniera, che si accennano gl'indizj, e le circostanze necessarie a rendere convinto, od urgentemente indiziato un reo del delitto contestatogli. Ma simile regolamento viene biasimato da qualche Scrittore anche Austriaco, che ne rilevò i pericoli, e gl'inconvenienti. Inoltre leggiamo, che il Codice di Procedura Criminale del già Regno d'Italia, e così il Codice Criminale *attuale di Francia* niuna regola prescrive in dettaglio, e prescriva ai Giudici circa la forza, ed il valore degl'indizj contro un accusato abbandonando interamente e riservando il giudizio del fatto alla intima convinzione dei Giudici ossia all'intimo sentimento dei medesimi, in forza del quale si pronunciava, e pronuncii la colpeabilità secondo che un fatto sembrasse ad essi, ed un delitto venisse, o venga stabilito dalla Legge, essendo ciò come l'elemento determinante tale intimo senti-

timento (*). Però in tal sistema dovevano, e debbono produrre tale convinzione i mezzi di prova raccolti secondo le forme prescritte dalla legge per determinarsi l'animo del Giudice a dichiarare, o no la colpevolezza dell'accusato, dichiarazione da esprimersi colle formole prescritte dal rispettivo Codice d'Istruzione, o Procedura.

E quella disposizione viene pur anche biasimata da molti Scrittori, perchè, ciò non ostante, contenga in se una facoltà effrenata, e perchè accordandosi ad ogni Giudice di giudicare intorno al fatto secondo la sua intima convinzione possa essere esposta la innocenza ai più manifesti pericoli [*Vedi le massime sopra riferite §. I. II. III. ed altrove*] Essi dicono che la prevenzione favorevole, o contraria nell'animo di un Giudice, la sua maniera particolare di vedere, o di pensare, ed altre più cose muoverlo possono od a credere indubitamente l'accusato reo del delitto imputatogli, e produrre questa intima convinzione nell'animo suo, quantunque i mezzi di prova, e gli argomenti, e gl'indizj che dal Processo risultano, o dal dibattimento sieno ben lungi dal formarla, e produrla; o muoverlo a credere che un malvagio sia immune da colpevolezza. Essi ravvisano in tale sistema piuttosto un arbitrio, che una regola di Legge, arbitrio illimitato sulla vita, sull'onore, sulla libertà degli uomini: arbitrio, che non può venir sostenuto da verun motivo, e meno dalla *indipendenza assoluta del poter Giudiziario* ammessa da tutte le colte nazioni, come una garanzia indispensabile per i Sudditi, la quale valga ad assicurare, che i Giudici sieno tenuti a conto in caso di prevaricazione.

XVI. E

(*) Noi mancavamo però della istituzione dei giurati, istituzione allora ed adesso sussistente in Francia, così che la disposizione circa l'intima convinzione non possa essere per la stessa maniera discussa in ordine ai Giudici attuali e nostri e di allora, che sono ed erano Giudici del fatto, e del diritto insieme. Questa annotazione richiederebbe uno sviluppo maggiore, che non consente colla compilazione attuale. Per rilevare quanto convenga di sapere a tale riguardo e per tale distinzione sono da leggersi » SONNENFELS, CARMIGNANI, PASTORET Se ne riparerà nelle note in fine di questo Capitolo.

XVI. E sebbene si usi tanta diligenza nella discussione, pur non ostante il più delle volte non offresi ai Giudici la verità in modo da tranquillizzare la coscienza, e quindi non risolvendosi per veruno dei prefati modi una Causa Criminale, converrebbe, giusta quanto si ordina nei Codici meglio intesi, di assumere più ampie informazioni; come taluna volta converrebbe di usare di una necessaria lentezza ricordandosi ora della massima di SENECA » *ad paenitendum properare eum qui cito judicat* » ora del detto di GIOVENALE » *nulla de morte hominis cunctatio longa est*; ora di quanto scrive un illustre italiano » *LIBRO dell' officio del Giudice* » *il punto di dire il suo sentimento in una Causa Criminale è una vera agonia.* »

XVII. Ed una Sentenza non essendo se non se l'applicazione della Legge penale all' azione rilevata nella Inquisizione Criminale sarebbe poi, ed indipendentemente ancora da tutte le cose dette, ed anche fatta astrazione dalle medesime, riprovevole, non legittima, nulla, se venisse pronunciata senza l'appoggio di Atti, e soltanto *ex informata conscientia* §. V. di sopra » *notisque sibi causis* » RENAZZI » *Reus siquidem* » dice questo nostro Scrittore ornamento dell'Archiginnasio Romano, *haberi nequit ille cujus crimen non appareat, et quidem ex legitimo confecto Processu, nec ullus potest inauditus indefensusque damnari... ubi autem absque ulla forma et ordine Iudicii, indicta Causa, non prodito crimine cives damnantur, ibi Tyrannis obtinet pro justo Imperio... hoc casu non justae legitimaeque damnationes appellandae hujusmodi sententiae, sed potius proscriptiones, quibus olim Romae tyrannis saepe vel honestissimorum civium fortunis, capitique fatalem perniciem intulit...*

XVIII. Ma debbasi assolvere, debbasi condannare, o giudicare per alcuna delle maniere suddette, o di altre che si diranno, conviene, oltre i mezzi finora suggeriti nello scopo dell'interesse generale di questo argomento per dilucidare e sciogliere le questioni, che possano insorgere in una discussione, usare di altre diligenze, ed aver presen-

ti altre norme, e cioè *le maniere di valutare i delitti*. E questo un principio importantissimo per giungere al fine, che si è enunciato sino adesso, e lo è per l'applicazione delle cose dette; anche maggiormente per mantenere una giusta proporzione fra il delitto, e la pena.

XIX. E quantunque siasi detto molto nel Capitolo sulla difesa circa la *qualità, e quantità* di un'azione delittuosa: fa d'uopo di altri dettagli, e poichè i Tribunali degli uomini giudicano dell'importanza del delitto o nel riguardo *del suo oggetto*, o nel riguardo *del danno, che ne deriva alla Società*, o nel riguardo della *intenzione*, e della *malizia* del delinquente dedotta dalle diverse circostanze convien pure principalmente valutar tutto ciò nella Sentenza.

Ora un fatto essendo più o meno delittuoso secondo l'oggetto che riguarda, si dovrà valutare, che i delitti contro IDIO Essere infinito per la sua eccellenza sono i più enormi, ed abbominevoli; dopo i delitti, che offendono la MAESTA' DIVINA seguono immediatamente quelli, che interessano la Società umana in generale, quindi quelli che intaccano la *Società Civile*, infine quelli, che riguardano i *Privati*. Si dovrà valutare rispetto a questi che sono delitti più o meno atroci secondo che il diritto, al quale attentano, o ledono sia più o meno considerabile: in prima linea, senza impegnar il discorso in dettagli benchè sempre opportuni, però troppo estesi, si colloca la vita, fondamento di tutti i beni temporali, poi le membra del corpo, senza l'uso delle quali la vita sarebbe troppo miserabile, e delle quali la perdita è più o meno sensibile secondo l'uso a che si prestano: si dovranno valutare i delitti contro la giustizia pubblica, la fede pubblica, e quindi contro la tranquillità e l'onore delle famiglie, l'onore, la fama delle persone, poscia quelli contro la proprietà, e le cose che servono ai bisogni, od ai comodi della vita. Il semplice disegno di commettere un delitto non potrà riguardarsi per la guisa medesima della esecuzione completa e perfetta; così che quando si dice che la volon-
tà

tà è così colpevole come l'effetto deve intendersi di una volontà accompagnata dell'ultimo sforzo onde non vi sia di bisogno di un nuovo atto per parte dell'operante per averne l'effetto. Lo stato, la età, le circostanze, le inclinazioni fanno parte di questa misura; così pure le conseguenze funeste derivate dal fatto delittuoso sia immediate, sia mediate.

XX. La *intenzione* e la *malizia* sono modi di valutazione del delitto, e si deducono dalle diverse circostanze, e dai motivi che spingono un uomo al delitto, essendo caso rarissimo, che uno si determini a mal fare soltanto per passione di mal fare » *nec quisquam tantum a naturali lege descivit, et hominem exiit, ut animi causa malus sit* „ *SENECA de Benefic. lib. IV. Cap. XVII.* „ *Omnes enim tum minima peccata cum causa suscipiunt, tum vero illa quae multo maxima sunt maleficia, aliquo certo emolumento ducti suscipere conantur* » *CICERONE ad Herennium Lib. 2. Cap. XIX.* » *Quorum (impiorum) tamen nemo tam audax umquam fuit, quin aut abnueret a se commissum esse facinus, aut justì sui doloris causam aliquam fingeret, defensionemque facinoris a naturae jure aliquo quaereret.*

La più parte degli uomini sono trascinati al delitto per effetto delle passioni; sono più meritevoli di scusa coloro, i quali vengono trascinati al delitto perchè spintivi o dal timore della morte, della prigione, o di un male gravissimo, o per cagione di una miseria estrema. I delitti commessi per errore sono meno gravi di quelli commessi con piena cognizione della cosa.

Vi sono delitti, che risultano più atroci ed infami, perchè vi concorrono violazioni d'impegni più obbligatorii e particolari.

XXI. I ragazzi, le donne, le persone rozze, e non educate sono meno capaci di discernere di quello che lo sieno le persone di età, le colte, ed educate. I delitti commessi a sangue freddo sono da riguardarsi più enormi, che quelli commessi venendo trascinati da una passione violenta; o che sieno la conseguenza di un accidente impreveduto....

leviora sunt quæ repentino aliquo motu accidunt, quam ea quæ meditata, et preparata inferuntur. „ Il Sig. „ *NOODT PROBABILIA JURIS* espone cose curiose nel riguardo delle massime del DIRITTO ROMANO sopra questa materia.

XXII. *L'abitudine* al delitto appartiene pure a ciò che si chiama maniera di valutare il delitto; così che un Giudice debba considerare se sia il primo delitto, se sia delinquito perchè sedotto da altri. . . . *ubi semel recto deerratum est, in praeceptis pervenitur; nec quisquam sibi putat turpe, quod aliis fuit fructuosum* . . . *VELLEJO PATERCULO Lib. II. Cap. II.* E la massima, *numquam crescit ex postfacto praeteriti delicti aestimatio* „ *de divers. reg. jur. L. 138. §. 1.* dovrebbe essere applicata con molta restrizione a riguardo dei *recidivi*. La vita passata dell'accusato, e la sua condotta debbono per la maniera di valutare il delitto entrare nei calcoli di un Tribunale che giudica „ *Deinde vita hominis ex factis spectabitur* . . . *CICERONE dice* „ *Omnibus in rebus, Judices, quæ graviores majoresque sunt, quod quisque voluerit, cogitarit, admiserit, non ex crimine, sed ex moribus ejus, qui arguitur est ponderandum. Neque enim potest quisquam nostrum subito fingi, neque cujusque repente vita mutari, aut natura converti* » Scrive poi *GIOVENALE* „ *Nemo repente fit turpissimus* ... *Sat. II.*

XXIII. È pure un oggetto importante per valutar il delitto il riconoscere se sieno più fatti delittuosi o no tendenti al fine medesimo, e seguiti nel tempo stesso; se sieno dello stesso genere, o di diverso, se sieno più delinquenti contro uno, e se possono essere tutti tenuti in solido, e conviene pure avere all'opportunità presente il testo nella Legge „ *L. numquam ff. de privatis delictis* „ ivi „ *numquam plura delicta concurrentia faciunt, ut ullius impunitas detur, neque enim delictum ob aliud delictum minuit paenam: qui igitur hominem subripuit, et occidit, quia subripuit, furti; quia occidit, aquilia tenetur* . . . *idem dicendum si rapuit, et occidit, nam et vi bonorum raptorum, aquilia tenebitur*, ed aver presente il testo nella legge „ *Si plures servi si-*
mul

mul aliquem ceciderint, aut convicium alicui fecerint, singulorum proprium est maleficium, et tanto majori injuria, quanto a pluribus admissa est; imo etiam tot injuriae sunt, quot et personae injuriam facientium, aver in fine riguardo pur anche alla diversità del Foro, dell'origine, del domicilio, al luogo, al tempo, al modo, agli *strumenti* adoperati, e ciò nel corrispondente scopo di valutare i delitti. Tale si è la proposta maniera; però la disamina prefata dovrà sempre essere subalterna ai casi singoli e da questi dipendere. Proseguiamo ogni altra discussione relativa alla SENTENZA.

XXIV. L'imputato potrebbe aver dimostrato la sua innocenza, o l'accusatore, od il Fisco avere mancato nella prova dell'obbiettato delitto. Se ciò sia, dovrà sorgere nel primo caso un'assoluzione piena, e totale, locchè nel secondo caso non si ottiene, almeno giusta la volgare opinione degli Scrittori di cose criminali, e la consuetudine ricevuta nel Foro, dove si assolve dalla sola istanza, „*ab instantia*„ così dicono CLARO *quaest.* 21. FARINACCIO *quaest.* 4. Il ch. FRANCESCO PATRONI illustrò moltissimo la questione sull'assoluzione, „*a crimine, et ab instantia*„ *Diatrib. de jur. suffrag. Cap. 4. §. 17, e 18.* Il Signor Cavalier CREMANI ha esaminato nei §§. VII. VIII. del Libro terzo Cap. 30. del suo *Gius Criminale* la differenza dell'assoluzione *ab instantia*, et *a crimine*, e prendendo per guida il MATTEI discorre col medesimo delle differenze fra l'antica *ampliamente della Causa*, e l'odierna *assoluzione ab instantia*, „*Cum ampliatur Causa, eadem instantia, idem judicium manet, cum ab instantia reus absolvitur, agi in eum non potest nisi nova instantia*, dic'egli, *nisi novum judicium interveniat; ampliata causa, reus, qui e vinculis causam dixit, in vinculis manet, facta absolutione ab instantia, solvitur interim vinculis, et abire quolibet ei concessum est ... reus qui ab instantia absolutus fuit, aliquando numquam, aliquando elapsis jam pluribus annis ob eandem causam denuo in judicium vocatur: interea tamen de sua salute, soggiunge egli, incertus vivere cogitur ... absolvitur quidem ab*
in-

*instantia qui nihil praestitit, nec alia de causa absolvi-
tur, nisi quia accusator non probavit . . . ut a crimine
absolvitur, qui se innocentem rite ostenderit, quique id-
circo vexari amplius accusarive eam ob causam nequit. . .
distinctionem absolutionis ab usu potius, quam ab jure
romano profectam docet MATTEI ad Lib. 48. Digest.
tit. 16. Cap. 4. ff. ult. e tit. 17. Cap. 2. N. 3. Dalle qua-
li cose sembraci, che si possano riconoscere le conse-
guenze principali dell' assoluzione *ab instantia*, et a cri-
mine cotanto dibattute dagli Scrittori, e con moltissima
erudizione esposte ancora dal Signor Conte ARMAROLI
in una sua Dissertazione stampata in Senegallia l'anno
1821. così che od abbia l'inquisito dimostrata la propria
innocenza, od il Fisco sia mancato nella prova, dovesse
nell' uno, e l'altro caso sorgere sempre l'assoluzione *a cri-
mine*, „ MATTEI tit. 17. de Sent. Lib. 48. Cap. II. (Si
vegga il RENAZZI a pag. 263. Tom. 3. Edizione di
Roma.)*

E la prefata formola *ab instantia* viene dai Pratici ri-
tenuta equivalente all'assoluto dall'osservanza del giudizio,
per cui, al dire dei medesimi, sopravvenendo nuovi indizj,
possa rivivere il giudizio, dal quale per allora l'imputato
venne sciolto; condizione sempre infelice, e dura, e pie-
na di agitazione, e d'incertezza; formola di assoluzione
alienissima dalle istituzioni degli antichi Romani, presso i
quali il reo, quand' anche non avesse dimostrata la sua
innocenza, era pienamente assoluto, allorchè l'accusatore
non provava. A questo scopo mira la suddetta elaborata
ed erudita Dissertazione escludente su tale riguardo le
massime di CLARO, di FARINACCIO, di RAINALDI.
E la formola *non liquet* usata dai Romani importava, se-
condo il CREMANI, *causam ampliari, ejusque decisio-
nem in aliud tempus differri debere apud Romanos,
quia in persecutendis criminibus accusatione utebantur,
non multo post causae ampliationem nova actio, nova-
que causae cognitio suscipiebatur, eaque rite ad exitum
perducta, Judices, qui adhuc dubii animo haerent, ab-
solvendum reum oportere dicebant . . .*

XXV. La *Sentenza* deve poi esprimere il delitto, la sua specie, segnatamente se sia complessiva di più titoli, affinchè si riconosca da quali venga assoluto, e per quali no. Inoltre presso di noi, ed altrove ancora dopo pronunciatasi, e pubblicatasi una *Sentenza* nelle forme ricevute, si riveste dell'eminente carattere di cosa giudicata al dire di tutti gli Scrittori più accreditati, che che possa ritenersi nel riguardo del *Processo accusatorio*, dove per lo spazio di dieci giorni non si contendeva all'*accusatore* di gravarsi dalla *Sentenza assolutoria*. (*Circa i diritti competenti al Procurator Fiscale contro le Sentenze se ne parlerà nel Capitolo dell'appellazione.*) Ed in riguardo all'immediato effetto di cosa giudicata non dicesi lo stesso della *Sentenza di condanna*, come della *Sentenza assolutoria*, essendovi per quella ordinariamente delle limitazioni. Tutte due poi debbono essere motivate; e contro una *Sentenza di condanna* deve potersi, *re tamen integra*, reclamare, e reclamare in modo che sia sospeso corrispettivamente, e nel frattanto l'effetto della cosa giudicata. Inoltre una *Sentenza* sia pure per essere od *assolutoria* o di *condanna*, dev'essere preceduta, accompagnata, e susseguita da certe forme solenni, delle quali la ommissione valga ad indurre nullità » *MARANT. part. 5. tit. de Sententiis N. 47. e seg.* » e fra queste solennità vi è principalmente la *citazione*. La *Sentenza* debbe essere pronunciata in quel giorno, nel quale la medesima cade, altrimenti sarà nulla se venga emanata o *prima di tal giorno, od in altro*. Di più dev'essere un giorno non *feriato*, così che si dica nell'avviso (se il giorno sarà *feriato*) si cita per l'altro giorno seguente non *feriato*. E se il citato siasi reso contumace in quel giorno, pel quale fu citato col non essere comparso a forma della *Citazione* si potrà in allora senza difficoltà sentenziare anche per altro giorno, per il quale non cada la *citazione* » *MARANT. de ordin. jud. tit. de Sententiis*. Per la qual cosa deve constare in Atti e della *citazione*, e della relatoria di sua *intimazione*, ricercandosi poi anche per la sua *essenza*, che sia *intimata* alla

alla parte, contro la quale venne pronunciata, e lo sia, benchè la parte fosse stata citata personalmente a Sentenza. Ho però sott'occhio Autori, i quali scrivono che » *secus sit de consuetudine Curiae romanae nisi ageretur de exilio injuncto ab Urbe quia solet in Curia intimari.*

In fine ricercasi, che la Sentenza sia pubblicata, e pubblicata nel termine, nel quale cade la citazione; diversamente sarebbe invalida, nè potrebbe convalidarsi colla pubblicazione *post lapsum terminum*, „*Leg. 1. 2. Cod. de Sentent. ex pericul. recit.* Nulla sarebbe pure una Sentenza pronunciata contro un morto » *Tex in L. Summa §. Si quis ff. de re jud.* quand' anche fosse stata ignorata la morte.

XXVI. Inoltre i Tribunali Criminali essendo poi generalmente costituiti in forma collegiale conviene ad una tale istituzione che si discuta la Causa, e che dibattuta per tutte le maniere esposte. *SERVIN* vorrebbe i Tribunali composti di tre Giudici pei delitti leggeri, di cinque pei delitti più gravi, di nove pei delitti gravissimi, e quindi tutti in numero dispari. *SERVIN* medesimo » *Legislation Criminelle Lib. 3. Art. 3. §. 1. CARRARD. Jurisprud. Crim. part. 3. FILANGERI Scienza della legislazione lib. 3. MASSA in notis al lib. dei delitti, e delle pene, e forma dei giudizj » PASTORET, des loix penales » VERMEIL. Essai sur les reformes part. 3. C. 12.* riferiscono molte cose sulla forma dei giudizj, sul numero dei suffragi, sulla discordia, e diversità delle opinioni dei Giudici nei Giudizj Criminali, sulla unanimità, e pluralità dei voti, e discorrono nel senso, e nell'oggetto delle cose da noi fin qui riferite circa la Sentenza o di *assoluzione*, o di *condanna*, sulla discussione, e sul modo di valutare i delitti.

Ed i Tribunali composti per tal foggia costituendo una persona morale non possono a meno di non agire nella qualità di Collegio, e di essere anche nel tempo stesso, e rispettivamente astretti alle stesse regole, che servono di norma agl' individui.

XXVII. Ma o la Sentenza da pronunciarsi sia il Giudice
uno

uno solo, sia un Corpo morale, che pronuncii, dovrà essere sempre un discorso nella forma *di un sillogismo d'imputazione*, nel quale è proposizione maggiore la Legge, con cui si fissa per il caso, in cui venisse commesso un tal delitto, una certa pena; ed è proposizione minore il Processo, da cui deve apparire se esista la prova, che l'inquisito abbia, o no commesso il delitto imputatogli, e se perciò la condizione necessaria per *condannare*, o per *assolvere* siasi verificata; e dove finalmente la *Sentenza del Giudice, o Giudici* è il risultato o sia la conseguenza delle accennate proposizioni che è pur tutto quanto in che consistono anche le cose dette.

XXVIII. Comechè però può accadere, che non tutti i Giudici riscontrino le risultanze del Processo per la stessa guisa; segue che si dia ancora il caso, che una parte dei Giudici condanni l'accusato, ed una parte lo assolva, od anche che una parte il condanni in una pena più grave, l'altra in una meno grave; o che siasi nel caso di *pluralità* di voti, e non di *unanimità*, perchè tutti o non l'assolvano, ovvero non lo condannino. E la *diversità*, o *concordia* può nascere nella discussione sopra un fatto dimostrabile segnatamente con argomenti, e con indizj, ed esser anche tali che ad una parte dei Giudici sembrassero sì gravi e di tal forza da produrre una piena prova, oppure tali che la escludino; ed agli altri sembrare che non la formino per la maniera medesima; oppur non avendosi questo risultato averne altro differente, ma sempre conseguente alle risultanze di un Processo, perchè ordinariamente sieno varie nel *genere*, nella *specie*, nelle *circostanze* eziandio rispetto al fatto medesimo. La organizzazione delle teste degli uomini non è la medesima, e non tutti possono essere egualmente colpiti dai medesimi argomenti: quello che sembra forte e di grave peso agli uni, non sembra talora che debole, e di leggero momento agli altri. E non solo può aversi tale risultato trattandosi di mezzo di prova per indizj; bensì ancora trattandosi di mezzi di prova per *testimonj*, così che alcuni Giudici ritengano l'Imputato convinto, altri non lo giudichino tale; alcuni

convengano sulla colpevolezza del medesimo; alcuni opinano sul non concorso di sufficienti prove, quindi il risultato più sopra motivato, così che debba un Tribunale tutta usare la sua attenzione allorchè si riunisce a giudicare, ed a pronunciare una Sentenza per seguire le proposte regole, e corrispondere al grave suo ministero, d'onde segue, che essenziali ci sembrano tutte le nozioni ed avvertenze più sopra esposte.

XXIX. Se può esservi *unanimità* di voti, o *pluralità*, se può esservi *concordia*, oppure anche *discordia* di opinioni nello scopo, e per gli effetti divisati avvenir può inoltre ed avviene nella discussione delle Cause, che i voti risultino pari di numero, o divisi per modo, che la *pluralità*, la quale stà contro l'accusato, non superi che di una sola voce la parte opposta. Su di che dovendosi pur dire qualche cosa soggiungeremo, che se i voti discordanti dei Giudici sieno pari di numero, perchè una metà sia in favore dell'accusato, ed un'altra metà contro di lui; gli Scrittori insegnano, e quel che è più la legge ordina, che nella parità di voti la Sentenza che assolve l'accusato prevaler debba alla Sentenza che lo condanna. Il celebre suffragio di *Minerva*, che viene dalla famosa favola di *Oreste* presso *Eschilo* ed *Euripide* forma una questione graziosa. *Agamennone* era stato dalla moglie *Cli-temnestra* posto a morte barbaramente per opera di *Egisto* suo adultero: il figlio *Oreste* per vendicare la morte uccide *Egisto*, e la *Madre*. Accusato di *Parricidio* innanzi all'*Areopago*, il numero dei Giudici, che il condannavano superava di uno quelli che l'assolvevano. MINERVA intervenendo prodigiosamente al Giudizio aggiunse un voto di più a quelli che l'assolvevano, con che i voti divennero pari di numero, ed *Oreste* nella parità delle voci uscì salvo dal giudizio, e fu assolto. *Inter pares numero Iudices si dissonae Sententiae proferantur in liberalibus quidem Causis secundum quod a D. Pio constitutum est pro libertate statutum obtinet: in aliis autem causis pro reo, quod et in judiciis publicis obtinere oportet* ». DIGEST. Lib. 42. de re jud. tit. 1. L. 38. »

Alter

Alter Judex damnat alter absolvit: mitior vincat, „*SENECA Lib. Controvers.* „*Si diversis summis condemnent Judices, minimam spectandam esse, Julianus scribit, L. 38. ff. de re jud. Cap. I. in 6. de arbitris.* Si vegga *PUFFENDORF de Jur. nat. et gen. liv. 7. Cap. 2. N. ...*

XXX. GROZIO, PUFFENDORFIO, WOLFIO, e tutti i Giureconsulti insegnano doversi assolvere in parità di voti l'accusato. Ed i Prudenti, i quali discutono sul calcolo di *Minerva* dicono, che questa Divinità rappresentante la sapienza presso gli antichi insegnasse col suo esempio agli uomini, e con ciò eziandio ch' ella fece in favore di *Oreste*, insegnasse essere ingiusto il condannare un uomo per un solo voto di più [*]. E qui si soggiunga, che quantunque tutti i voti dei Giudici, che hanno seggio, e voce in un Tribunal Collegiale sieno di egual peso; ed il voto degli uni tanto valga quanto il voto degli altri, e tutti debbano avere eguale autorità nello stabilire la Sentenza, che dee pronunciarsi; non ostante, allorchè nella discordia dei medesimi la parte maggiore prevalga interamente alla minore; tutto il peso, o valore si consolida nei voti della parte maggiore, e niun valore resta in quelli della parte minore.

XXXI. E più delle riferite cose per la occasione, che un Tribunale si riunisce per giudicare, e sentenziare, può avvenire parimente, che fra i Giudici medesimi, alcuni condannino, altri assolvano non solo, ma che alcuni dettino una pena di maggior durata, altri di più breve, e che le opinioni dei medesimi sieno pur anche differenti e diverse sul genere, e sulla specie della pena. Ciò segue oggidì non solo, ma avvenne anche nei vecchj tempi: antichi Scrittori come AULO GELLIO, QUINTILIANO, PLINIO

nar-

*) Il MEURSIO in un suo Trattato „ dell' Areopago parla del calcolo di *Minerva*. Il BECLERO ha una dissertazione intitolata de calculo *Minervae*. Il GRENOVIO nella sua dissertazione sopra le Leggi Greche dice che fra le altre prerogative concesse dal Senato Romano ad Augusto, era ordinato ch' egli aver dovesse in tutti i Tribunali il suffragio di *Minerva*.

narrano casi di discordia dei Giudici nel prefato senso, e dicono, che di sette Giudici due condannarono il reo all'*esilio*, due in una pena *pecuniaria*, tre il condannarono alla *morte*; che di sette Giudici due dettarono la pena dell'*esilio*, due quella della *infamia*, tre la pena di *morte*; che nel Senato *Romano* una parte dei Giudici aveva condannato l'accusato alla *morte*, un'altra alla *relegazione*, un'altra l'*aveva assolto da ogni pena*. E nessuno di questi casi avendo per se la pluralità delle voci formò il soggetto di ricerche per fissare la decisione, o Sentenza, che dovesse pronunciarsi definitivamente. E GROZIO, PUFFENDORFIO, e WOLFIO discutono tale questione, ed ognuno sulla medesima suggerisce quale norma si abbia a seguire, esposizione la loro non combinabile coi limiti a noi proposti.

XXXII. Inoltre è più frequente la discordia delle opinioni sul genere, o sulla specie della pena, e lo è più anche nel riguardo della *quantità*, del *grado*, e della *giustizia*, perchè alcuni Giudici non solo condannino, ed altri assolvano, ma ben, e spesso alcuni condannino *in perpetuo*, altri condannino a *tempo più lungo*, altri a *tempo più breve*. Per la quale varietà sempre contingibile venne detto, e scritto da qualcheduno essere necessario che la Legge fissasse, e proponesse norme da seguirsi, ed applicarsi a tutti i differenti casi di discordia, qualunque essi fossero, e che tali norme dovessero essere così combinate, che non vi fosse pericolo nè che il delitto restasse impunito, nè che l'innocente venisse gastigato. Dot-tissimi Scrittori esaminarono maturamente questa materia.

XXXIII. Dopo aver riferito tutto ciò, che sicuramente è opportunissimo al tema della Sentenza, diremo quanto occorra di fare a parere dei più celebri Scrittori, perchè una Sentenza sia pronunciata con piena cognizione del Processo il quale veramente dovrebbe esser letto per intero coi relativi allegati, e documenti.

Dovrebbe pertanto esser deputato un Giudice Relatore della Causa; la discussione dovrebbe quindi aprirsi colla lettura del Rapporto, e conclusione del Fiscale. Udito il Rap-

Rapporto, e conclusione del Fiscale, udito il Difensore, che fra tutte le parti intervenienti al giudizio è sempre principalissima, e che parla sempre l'ultimo, dovrebbe il Giudice Relatore, quelli ritirati, fare il Rapporto suo, e ridurre le questioni ai punti seguenti. 1. *Se vi sia prova legale del delitto.* 2. *Se vi sia prova legale, che l'inquisito sia colpevole del delitto contestatogli.* 3. *Quali circostanze aggravanti, o mitiganti accompagnino il fatto; se una circostanza faccia passare il delitto in altra specie, o faccia sì che si possa considerare come se fossero due delitti, se la confessione si divida dalla qualità addietta dal reo, cosa tanto controversa fra i Dottori; se si possa dividere, o no anche quando non sia addietta incontinenti, et unica structura verborum.* 4. *Quale la pena determinata dalla Legge per quel tale delitto, ed in quelle tali circostanze?*

XXXIV. E ciascheduna questione dovrebbe essere chiamata a separato esame, il Relatore, o Ponente dovrebbe il primo esporre la sua opinione accennandone i motivi, indi il Presidente raccogliere i voti dei Giudici, e votar egli per l'ultimo, ed ognuno indicare le ragioni sostanziali del proprio voto sia convenendo col Relatore, sia aggiugnendo altri particolari motivi. Il Cancelliere dovrebbe fare di tutto il Processo verbale. Cadendo il caso, che si porti sentimento diverso, si dovrebbe con precisione rilevare il contro-voto, e se i voti sulla questione relativa alla prova legale della reità risultassero negativi, converrebbe passar pur anche ad un'altra questione, e cioè se non essendo la reità legalmente provata, risulti pur anche tolto intorno questa ogni sospetto legale, onde a norma dei varj risultati od assolverlo come non trovato colpevole, o non trovato, o non provato colpevole, o con altra delle formole, le quali verranno indicate nella seguente Appendice; benchè per evitare gli assurdi saviamente osservati anche dal Signor Conte ARMAROLI nella sua Dissertazione sulla formola di *assoluzione ab instantia*, convenisse che un Codice di Procedura segnasse linee esatte a questo riguardo.

XXXV. E

XXXV. E se l'imputato fosse riconosciuto colpevole, converrebbe occuparsi dell'esame delle circostanze concomitanti non *complessivamente*, ma *separatamente*, e ciò secondo i varj risultati, e corrispettivamente dichiarare che quell'Inquisito sia o convinto, od indiziato ora per indizj indubitati, ora per urgenti, ora per urgentissimi, votando poscia egualmente sulla *qualità*, e sul *grado* della pena da pronunciarsi valutata ogni varia modificazione, che per avventura potesse aver luogo per determinarla e nella *qualità*, e nel *grado*, e nella *durata*. Tutto ciò mostra la necessità di un Codice penale.

XXXVI. E siccome nel caso di *Sentenza di condanna* fa parte della sua dispositiva anche la *pena*, così è indispensabile parlar di questa sotto i rapporti opportuni nei quali possa essere contemplata.

XXXVII. La prima *espiazione* dei delitti, sulla *natura* dei quali, e loro *divisione minore*, e *maggiore*, loro *gravità* si fece parola anche nel *Cap. II. Tom. I.*, è la *PENA*, la quale sempre dev'essere *giusta*. Sarà giusta qualora corrisponda al delitto sì per la *qualità*, come per la *quantità*, e quando non si scordi la più o meno *malvagità* del *Reo*, quando nella sua applicazione si badi a ciò non solo, ma si avverta alla pena *in se*, nella sua *divisione* secondo gli *antichi*, e più *moderni tempi*, e quando siasi ben curante della sua *proporzione*. La *proporzione* deve particolarmente richiamare l'attenzione dei Tribunali, siccome *punto essenzialissimo* in ordine alle conseguenze sue; ed i Giudici avranno ben presente, che per potere proporzionare la *pena ai gradi maggiori*, o *minori di dolo*, a quelli corrispondenti *della colpa* che possono concorrere in *un delitto*, che è quanto appunto in che l'*attenzione* dovrà fissarsi, fa d'uopo *suddividere* ciaschedun *genere* di pena nelle *diverse specie* più, o meno gravi, e fa d'uopo di avvertire inoltre, che ciascheduna *specie* di pena appartenente al *genere* istesso può essere più o meno *grave* sia per gli *effetti*, che quella tal pena produce, sia per le *circostanze* che l'accompagnano.

XXXVIII. GROZIO, PUFFENDORFIO, e BARBEIRAC
di-

discutono a quale *specie di giustizia* debba riferirsi la *inflizione* delle pene se cioè alla *giustizia commutativa* od alla *distributiva*. PUFFENDORFIO esamina questa tesi, e dopo averla considerata sotto diversi lati anche nel riguardo della *riparazione del danno* sembra concludere che la *inflizione delle pene*, come la *distribuzione delle ricompense* non regolate mediante una particolare convenzione sieno attribuzioni della *prudenza del Governo*, così che appartengano alla *Giustizia universale*. Che però a conseguire il titolo di *Giudice giusto* convenga decretare la pena considerando *il fatto delittuoso e separatamente*, ed in se stesso per determinarla più o meno rigorosa secondo che esiga il pubblico bene; quantunque per l'ordinario i delitti sieno puniti più o meno rigorosamente nel rispetto degli uni agli altri secondo che sieno più o meno anche considerati in se stessi.

XXXIX. La pena è un gastigo dovuto a chi siasi reso debitore di delitto, e deve venire inflitta per sentenza della legittima Autorità. I Filosofi esaminano ed il diritto di punire, ed il fatto della punizione. LOKE nel suo secondo Trattato sul Governo Civile Cap. II. §. 7. ed altrove discute questa medesima tesi e nel riguardo dello Stato di natura, e nel riguardo dello Stato di Società Civile, e nel riguardo della riparazione del danno, la quale non possa rimettersi se non dal danneggiato.

XXXX. La pena deve avere un oggetto, deve considerare il passato nella punizione del delitto, non perdendo di vista l'avvenire. SENECA ripetendo la massima di Platone scrive » *Nam, ut PLATO ait, nemo prudens puni, quia peccatum est, sed ne peccetur: revocari enim praeterita non possunt; futura prohibentur* » de ira Lib. I. Cap. XVI.; ed il Giudice obbligato in conseguenza del suo ministero a decretare che sia inflitta una pena, non dovrà mai compiacersi del gastigo del delinquente, il quale è pur sempre congiunto a noi coi vincoli della comune umanità » *qui fruitur paena, ferus est: legumque videtur vindictam praestare sibi...* dice CLAUDIANO.

XXXXI. Nel-

XXXXI. Nello scopo dell' avvenire deve calcolarsi la correzione del colpevole. SENECA scrive » *in quibus (alienis injuriis) vindicandis haec tria lex secuta est, quae Princeps quoque sequi debet: aut ut eum quem punit, emendet, aut ut paena ejus caeteros meliores reddat, aut ut sublati malis, caeteri securiores vivant, de Clem. Lib. I. Cap. XXII.*

XXXXII. Per il modo d' infliggere la pena dovrebbe aver in vista di non concedere mai al privato di esercitare atti di gastigo; questo potere apporterebbe un disordine incalcolabile nella Società civile, e fornirebbe agli uomini un pretesto specioso per dare sfogo alle passioni più furibonde » *Non est singulis concedendum, quod per Magistratum publice possit fieri, ne occasio sit majoris tumultus faciendi » Digest. Lib. 50. tit. 17. L. 226.*

XXXXIII. Sebbene la pena debba principalmente considerarsi in relazione al delitto tale positivamente; pure i Legislatori a seconda dei bisogni dello Stato stabilirono pene differenti; e tante volte certi delitti ineguali fra di loro vennero puniti egualmente coll' ultimo supplizio inclusivamente perfino a chi ne avesse formato il disegno, come nei delitti di *perduellione, e congiura, nel concepito ed intrapreso disegno di assassinio, nello stesso semplice silenzio nei delitti di alto tradimento*, dei quali alcuno fosse informato anche senza avervi presa parte, così che si deduce di quì la punizione nel rispetto degli uni agli altri secondo appunto, che sieno enormi considerati relativamente all' oggetto della salvezza pubblica.

XXXXIV Altri esempj di delitti, i quali possono essere severamente puniti sebbene sembrano poco considerabili in loro stessi, oppure quand' anche non siasi venuto se non se ed un principio di esecuzione, si hanno nei Digesti *Lib. 48. tit. 8. ad Leg. Cornel. de sicar. L. 3. §. 1. 2. 3. e Lib. 47. tit. 11. de extraordinar. Crim. L. 1. §. 2.; e nel Cod. ad Leg. Iul. maj. L. 5. ANTON MATTEI ne parla Proleg. Cap. 5. 6. e nel Lib. 48. ff. tit. V. Cap. III. §. 10. e tit. 18 §. IV.*

XXXXV. Però avranno presente i Giudici che conviene sem-

sempre, ed in questi casi parimente piegare nel canto della clemenza. I riguardi alla sicurezza generale non dovranno rappresentare la giustizia, siccome *vendicativa*, nè lo sarà, quante volte serbasi sempre una giusta misura nella pena, e questa mova dalla vera pubblica utilità, mostrandosi i Giudici costantemente prudenti in accrescere o diminuire il rigore del gastigo a norma che nell'applicazione della legge penale convenga di raggiugnere tale scopo.

XXXXVI. Non solo la pena in se, e nei rapporti del delitto dovrà attendersi dai Giudici, ma, conforme venne pure più sopra, ed altrove motivato, verrà avvertito al *grado* della medesima nella estensione che la comprende, onde renderla suscettibile del più o del meno: e non essere nè troppo rigoroso, nè troppo moderato spaziando nella latitudine del grado medesimo.

XXXXVII. La proporzione delle pene, si replica anche qui, deve esser avvertita singolarmente, e deve nell'applicazione essere avvertito che la stessa specie di pena non produce lo stesso effetto sopra tutte le classi di persone. Inoltre nel riguardo dell'applicazione della pena deve attendersi alla persona del delinquente, alla sua età, al sesso, allo stato, alla condizione, alle ricchezze, alla educazione ed altre qualità, per cui quella diventi più o meno sensibile » *Digest. lib. 48. tit. 13. ad Leg. Iul. peculatus l. 6. e libro IV. tit. IV. de minoribus l. 37. §. 1. e lib. 48. tit. V. de lege Iul. de adulter. l. 38. §. 14. l. 39. §. 4. tit. 13. ad leg. Iul. pecul. l. 5. §. 3. Lib. 50. tit. 17. de divers. reg. jur. l. 108., e Digest. lib. 47. tit. 9. l. 4. §. 1. de incendio, ruina l. 12. §. 1. e tit. X. de injur. et famos. libel. l. 45. tit. XI. de extraord. crim. leg. 6. tit. XI. de sepul. violato e leg. 11. tit. XIV. de abigeis l. 1. §. 3. tit. XVII. de furibus balneariis de effractoribus et expil., stellionatus, de termino moto » ad leg. Cornel. de sicariis », de lege Cornel. de paenis » tutte quante nei Digesti. Però rimarcasi dagli Autori in molte delle indicate leggi una ingiusta accettazione di persone, così che sieno da loro biasimate le relative dispo-*

sizioni sotto tale riguardo. *L' Orbis romanus di de SPANHEIM Exercit II. Cap. XXIV.* rappresenta in altro rapporto la diversità delle pene presso i Romani secondo la diversità delle condizioni.

XXXXVIII. La pena finalmente dovrà colpire il delinquente » *crimen vel paena paterna nullam maculam filio infligere potest : nam unusquisque ex suo admissio sorti subiicitur, nec alieni criminis successor constituitur ; idque divi fratres Hierapolitanis rescripserunt » lib. 48. tit. 19. l. 26. ff. de paenis » SANCIMUS ibi esse paenam, ubi et noxia est nec ulterius progrediatur metus, quam reperiatur delictum l. 22. Cod. de paenis . . .*

XXXXIX. Noi non diremo quì i principali generi di pena quali si leggono nel Diritto Romano, che li divide in due rami primarj, e cioè di pene *capitali, e non capitali* suddivise poi *quelle e queste* nel modo rilevato nelle Leggi *LL. 16. e 28. ff. de paenis*. Diremo solo che la morte si presenta fra le pene la prima di *grado*, e di *specie*. Le più nobili, e più sottili osservazioni della fisiologia, e le ingegnose congetture di SOEMMERING, di DESNER, di SUE, e di CABANIS insegnano quali sieno i metodi, che rendono la morte naturale meno dolorosa, come supplizio, e meno barbara come spettacolo.

Oggi giorno può dirsi, che le pene afflittive di corpo sieno di due classi, o *specie*, cioè le une importanti *morte naturale*, le altre, *citra mortem*, succedute in luogo della condanna *ad metallum sive ad opus metalli, della deportazione, della relegazione*. Sono la *galera o perpetua, od a tempo, i ferri, i lavori pubblici, l'esilio perpetuo, od a tempo, il confino, la opera pubblica, la reclusione, il carcere duro, e durissimo » Codice penale Austriaco » la detenzione*. Il *marchio, la esposizione* sono pene accessorie secondo le disposizioni di qualche Codice penale. La *frusta, la berlina, la corda* sono abolite presso di noi; come presso ogni culta Nazione lo debbono essere tutte le pene, o che degradano la umanità, o che esasperano il gastigo sopra l'Uomo.

La

La pena del *taglione* introdotta dal *gius comune* contro i *falsi accusatori* è pure riconosciuta dalle leggi; pena la quale sotto più ragionevoli rapporti in quanto alla sua esecuzione sarebbe d'applicarsi in quelli sgraziati tempi, nei quali le discordie politiche offrono ad un nemico personale occasione di denunziare falsamente al Governo il suo nemico, o quegli che per tale riguarda, e denunziarlo siccome nemico del Governo medesimo; pena che dovrebbe estendersi pur anche agli agenti dell'Autorità, i quali fossero trovati manifestamente calunniatori abusando del gelosissimo deposito loro confidato dal Sovrano (*).

La *pubblicazione dei beni* è, fra le pene pecuniarie, la *massima*, e viene detta pur anche *confisca*, della quale dispongono i nostri Bandi. Secondo il *gius antico* questa pena veniva imposta *specialmente*, e *generalmente* ancora in tutti i casi, nei quali era prescritta la *pena* o di *morte naturale*, o di *deportazione*, e veniva imposta, come pena accessoria. Successivamente per l'AUTENTICA » *Bona damnatorum Cod. de bonis damnat.* s'introdussero modificazioni » ivi » *bona proscriptorum seu damnatorum non fiunt*

(*) La pena del *taglione* non potrebbe essere applicata per tutti i casi, e per tutti i delitti, quando la legge prescrivendo una tal pena, esigesse di far soffrire al colpevole lo stesso male che egli ha fatto soffrire ad un altro.

P. E. come potrebbe ciò aver luogo nei delitti di adulterio, di fornicazione, ed altri delitti di carne, nei delitti di lesa maestà, di avvelenamento, di falso, di parto supposto, di aborto, di plagio, d'incesto, di stellionato, di prevaricazione, e simili.

In riguardo della legge del PENTATEUCO » occhio per occhio, dente per dente » EXOD. XXI. 23. LEVIT. XXIV. 20. viene detto, che sia allegorica per ritenere, che la pena in generale deve essere proporzionata alla enormità del delitto.

La legge delle dodici tavole si esprime » si membrum rupit, ni cum eo facit, talio esto ».

In progresso il *taglione* fu abolito anche a Roma » L. 7. de injuriis Instit. lib. IV. tit. IV. » ANTON MATTEI de Crim. tit. de injuriis Cap. II. §. 3.

Nel riguardo del calunniatore però si legge » quisquis crimen intendit, non impunitam fore noverit licentiam mentiendi: eum calumniantes ad vindictam poscat supplicii similitudo » L. 10. Cod. de Calum.

fiunt lucro iudicibus, aut eorum officiis; neque secundum veteres leges Fisco applicantur, sed ascendentibus, et descendantibus, et ex latere usque ad tertium gradum si supersit. Uxores vero eorum dotem et ante nuptias donationem accipiant partem legibus definitam, si ve filios habeant, si ve non; sed si neminem praedictorum habent qui deliquerunt, eorum bona Fisco sociantur: in majestatis vero crimine condemnatis veteres leges servari jubemus „da concordarsi tale *Autentica colla Novella 134. Cap. 13.*, la quale dispone anche sul modo di moderare le pene. E di tale *Autentica* parlando alcuni Interpreti dicono, che la disposizione contenutavi corregga il *gius antico* se non se nei casi, nei quali la *pena della confisca* sia imposta, come conseguenza di altra pena; così che in quei delitti, pei quali espressamente venga ordinata la *confisca dei beni*, non sia correttoria del *gius medesimo* » *BARTOLO nella Legge L. 1. de bon. damnat.* » *BOER. Tract. de seditiosis* » *IMOLA in L. ejus §. si cui ff. de testam. vers. in glos. verb. publicantur (*)*.

La sentenza finalmente sia *assolutoria*, sia di *condanna*, ed in qualunque delle accennate pene condanni, deve essere pronunciata in iscritto, e trascritta nei registri » *LL. 2. 3. Cod. de Sententiis ex pericul. recit.*

L. Le cose tutte quante narrate dimostrano, che è terribile il ministero di Giudice; mentre può disporre della vita, dell'onore, della libertà degli uomini; dimostrano, che è un ministero esposto a gravi pericoli, poichè tante volte dipenda da un calcolo dubbioso la sorte di un accusato; che è un ministero, nell'esercizio del quale, malgrado vi sieno uomini rispettabili, e senza rimorsi, le prove cumolate in un Processo potrebbero condurre in errore, per-

(*) L' articolo condanna in confiscazione dei beni richiederebbe molta discussione.

(**) *IRNERIO*, secondo molti *Eruditi*, raccolse le *Autentiche* e pretendono che vi aggiugnesse in questa la parola *ex latere*, parola non esistente nel corpo della *Novella* da dove ricavò l'*autentica* suindicata.

perchè si trovi tante volte l'uomo innocente involto tra gl'indizj della colpa, e talmente involto da non saperne come svelarne la falsità.

Umiliamoci dunque, dice d'AGUESSAU, e trattiamo gli affari umani da uomini, persuadendo a noi stessi, che tutto ciò, che riguarda i Giudizj è dell'impero della giurisprudenza, nella quale si giudica delle cose non secondo quel che sono, ma secondo quel che sembrano.

Umiliamoci riflettendo alla imperfezione della scienza, ed ardiremo dirlo, alla imperfezione della giustizia umana, la quale nelle questioni di fatto è obbligata a giudicare non sulla verità eterna delle cose, ma sulle ombre, e sulle apparenze; così che se dopo aver prese tutte le precauzioni suggerite dalla prudenza umana siamo ingannati, lo siamo di necessità: e dobbiamo lasciare al giudizio di Dio la vendetta dei delitti, che gli piace di nasconderci a segno di parerci impossibili.

Il ministero del Giudice consista in valutare le prove legali seguendo le regole, che obbligano i Tribunali a giudicare sulle medesime.

E le leggi divine, e le leggi romane, ed i giureconsulti tutti antichi, e moderni stabiliscono queste regole, nessuno le ha abolite (*).

(*) *CICERONE* scrive negli *Officj* » quando un Giudice dice la sua sentenza ricordi che ha Dio in testimonio: soggiungeremo quando un Giudice dice la Sentenza ricordi ancora che nel sistema del Processo inquisitorio ha un officio vasto, e dicasi pure basato sull'arbitrio per la situazione sua particolare, così che la condizione sua medesima sia molto pericolosa per la civile libertà. Quali talenti e quali virtù perciò abbisognano, ut mens legis, ejus potestas, vis, sententia vel spiritus interpretentur, ut interpretatione vel extensiva, vel restrictiva judex non abutatur, dicono gli Scrittori.

Quali talenti, e quali virtù per sapere cosa sia l'indole della imputazione civile, e per scandagliare la intenzione dell'agente, il danno immediato arrecato dal delitto alla società, od il mediato: per fissare davvero e riconoscere le cause intrinseche ed estrinseche atte a diminuire o togliere la imputabilità, e la pena; per riconoscere se legalmente e legalmente siasi proceduto. L'arbitrio del Giudice, al dire del *BOEMERO* » est judicium practicum in casibus a legibus aut non plane, aut non satis absceisse determinatis cum laxiore quadam potestate judicandi, ut nec plus nec minus, quam jus et justitia exigit, decernat. Nel sistema di un Processo inquisitorio è necessario dire tutto questo, oltre le cose altrove avvertite.

APPENDICE.

La Sentenza è l'ultima parte del Processo Criminale; viene distinta in *interlocutoria*, in *definitiva*, in *mista*. La *interlocutoria* suole anche chiamarsi *decreto*; e la Sentenza definitiva chiamasi pure indistintamente *decreto definitivo*.

Ogni *interlocutoria* debbesi eseguire prima del giudizio definitivo. Una *interlocutoria* non si confonde però colla semplice *preparatoria*, poichè questa non concerne d'ordinario, che la Procedura come *p. e.* se debbasi ammettere un testimonio, spedire una citazione, invece che l'altra percuote eziandio il merito della causa, o dandone un giudizio anticipato, o per lo meno essendo proferita dopo che si è attinto per qualche guisa al merito. Però così fatte Sentenze non dovrebbero eludersi coll'appellazione, allorchè il danno che ne potesse risultare fosse riparabile nel giudizio definitivo.

La *definitiva* decide una contestazione, ed impone fine alla Causa o colla *condanna*, o coll' *assoluzione*, o con *dichiarazione*, la quale definisca la cosa dedotta in questione „ *Tex. in L. 1. de re jud. » res judicata dicitur quae finem controversiarum pronuntiatione Iudicis accipit, quod vel condemnatione, vel absolutione contingit;* la *mista* poi è quella che partecipa di *definitiva* ed *interlocutoria* così che abbia forza dell'una, e dell'altra, e partecipando di *definitiva*, e derivando danno irreparabile sia suscettibile di *appellazione*.

Una *Sentenza definitiva* deve od *assolvere*, o *condannare*, come dice PIER PAOLO GUAZZINI enumerando i sei estremi della definitiva « BASSANI *Lib. VI. Cap. ult. superad.* (*) ».

Un

(*) È tale la natura della *Sentenza definitiva*, che debba essere fondata in *Atti rite, et recte compilati* » L. 6. Lib. 1. tit. 18. del *Digesto*

Un *assoluzione* si ottiene in diversi modi anche presso di noi, e nella nostra Pratica secondo le diverse risultanze del Processo, la qualità delle prove, la qualità, e forza degl'indizj, così che molteplici sieno i modi, e formole di un' *assoluzione* » FARINAC. *Quaest.* 4. N. 24. e seg. » RAINALD. *Ob. Crim. L.* 3. *Cap.* 32. *Sup.* 7. N. 131. 132.

La formola » *assoluto come trovato non colpevole* è la prima, e suona per capo d'innocenza.

La formola *assoluto, come non trovato colpevole* è un'altra formola, e contiene un modo, che cammina di pari passo, secondo diversi Scrittori, o coll' *assoluto dall'osservanza del giudizio, o dalle cose fin qui dedotte, od allo stato degli Atti*. La formola di *assoluto* semplicemente non aggiuntavi alcuna clausola, è maniera di *assoluzione* praticata quando o si ha dallo stesso informativo Processo, che il preteso reo non abbia delinquito, o quando la di lui innocenza si provi colle deposizioni dei testimonj sentiti nel difensivo, di che estesamente tratta il MASCARDO » *Conclus.* 905. *per tot. Lib.* 1.

La formola » *assoluto dalla istanza* » *ab instantia* » è quella della quale si parlò pag. 329. di sopra e che viene discussa con sana logica dal Signor Conte ARMAROLI nella citata, e lodata Dissertazione. Seguono le formole di dimesso

e deve essere pronunciata secondo i mezzi di prova, che offrono gli Atti; nè deve pronunciarsi mai in causa di ciò, che aliunde constasse al Giudice. Una sentenza deve esprimere il titolo del delitto, e rappresentare possibilmente l'applicazione della legge al fatto dedotto, designare la qualità della pena, pubblicarsi alla presenza di due testimonj. Il delitto estinguendosi poi o per mezzi naturali, o per mezzi politici, del che pure si parlò a pag. 269. Tom. I. diremo qui che sono mezzi naturali la morte del reo, la espiazione della pena: e mezzi politici sono la prescrizione, l'amnistia, ben inteso che il reo non perciò resta esonerato dalla riparazione del danno civile » LAMPREDI *Iur. pub. theor.*, ed è pure fra tali mezzi la prefata sentenza assolutoria del Giudice. Nelle lievi ingiurie lo è la compensazione, e la transazione, e la desistenza » Sono da vedersi MATTEI, e RAINALDI. Certo che nei delitti di azione pubblica il fatto della parte offesa, che ha desistito, non la interrompe.

messo con precetto di *presentarsi*, di dimesso soggetto ai pregiudizj del *Processo*, ed in questi casi può riprodursi, e rivivere la *inquisizione*, o sopravvenendo nuovi indizj od anche non sopravvenendo secondo che si esprima in sentenza (*Converrebbe che la Legge fissasse formole più precise, e positive.*)

La formola come trovato *innocente* è modo di assoluzione *vera*, e *propria*, e contiene in se la eccezione di quella cosa giudicata, „ *L. 2. Cod. de de except. rei jud.*, dalla quale sorge la regola che l'assoluto reo non possa più venir molestato comunque si sia proceduto » *BOSSI tit. de Sent. CABAL. Res. Crim. C. 93.*, anche sopravvenendo nuovi indizj, „ *non bis in idem*. Si assolve in certi delitti anche *vigore transactionis cum accusatore*. E questa, quando sia valida, produce l'effetto, che l'assoluto non possa venir più molestato dallo stesso accusatore circa lo stesso delitto. Così la transazione con uno non pregiudica il terzo, ma se fosse nulla, non vi sarebbe alcun assurdo, che potesse quegli venir accusato dallo stesso accusatore di prima *super eodem crimine*. Similmente nei delitti *pro quibus paena sanguinis locum obtinet*, *licitum est reo quomodocumque transigere cum eo, qui potest eum accusare ne accuset, cum sit ignoscendum ei, qui sanguinem suum qualitercumque redemptum voluerit*, „ *L. 2. ff. de bon. corrupt.* Il DECIANI nei suoi *Trattati Criminali* parla a lungo di tali transazioni. *Vedi il Cap. IV. p. 217. nostro circa l'accusa T. I.* Il Giudice però può procedere *d'Uffizio* in questi casi, perchè non restino impuniti i delitti, se sieno delitti atroci e pubblici, mentre pei leggeri, e per quelli, nei quali si procede ad *istanza di parte* non si può procedere dopo seguita la transazione; e mentre si assolve pur anche per la sopraggiunta desistenza. Non mai tuttavia si potrà intaccare il *gius del terzo*, di modo che il *Principe* medesimo non possa dispensarne, e perciò appongasi sempre in certi Decreti la *CLAUSOLA* » *parte concordata*, clausola solita ad apporsi eziandio nelle concessioni di *grazia*.

Non si può forzare un offeso a rimettere l'*azione dell'ingiurie*, provvedendosi anzi *ne oriantur scandala*; e
fa-

facendosi prestare ai carcerati la cauzione di non offendere, o dimettendoli con efficaci precetti. La formola di assoluzione colla clausola, come *abbastanza punito*, è pure in uso presso i Tribunali nelle Cause leggeri; ed ha luogo anche colla *ingiunzione del precetto* di presentarsi, equivalendo, dicono i Dottori, all'» *ex hactenus deductis, ab observatione iudicii* » e quando che l'imputato fosse sentito nei suoi mezzi di difesa potrebbe non molestarsi „ *nisi novis supervenientibus iudiciis* » a differenza se non avesse fatte tali difese, o si fosse difeso fuori di carcere, e non avesse purgati gl'indizj, mentre in allora si riguarderebbe *sub iudice* (*).

Sono le premesse formole i modi di sentenziare indicati dai nostri Scrittori, mentre poi ogni Codice di Procedura penale le ha designate *espressamente, o per equipolenza*. I gradi della pena per spaziare in quella latitudine, che sia prescritta ai Giudici, sono pur anche indicati nei rispettivi Codici penali.

Così i Codici *Leopoldino, l'Estense*, i Codici penali *di Francia, di Napoli, l'Austriaco* indicano *e qualità di pena, e gradi*: e presso noi un tempo la Legge 25. Febbrajo 1804. indicava i *gradi* della pena con una scala stabilita da senno e con proporzione.

Il RAINALDI Scrittore nostro tante volte citato parlando *dei gradi della pena* secondo la consuetudine di giudicare dei Tribunali Pontificj quelli indica nel seguente *id. 3. dieci anni*, od al più *cinque* di galera. 2. *sette* modo 1. *tre id. 4. in vita*. 5. *la morte*, *OBS. Cap. VII. dei Bandi §. 1. N. 151. e seg.* Oggi giorno, e cioè dall'anno 1815. in poi i Tribunali dello Stato nostro emanano Sentenze di condanna alla galera a tempo per *anni quindici, venti, e venticinque*; gradi i quali non sono conosciuti nei Bandi dei Sommi Pontefici CLEMENTE VIII,

Tom. II.

47

ALES-

(*) Sono tanti i modi di decretare, che si leggono negli Autori, che sarebbe pur desiderabile che il Codice di Procedura ne stabilisse le precise maniere per non dar luogo ad arbitrarie formole.

ALESSANDRO VII., e VIII. BENEDETTO XIV., e non sono nemmeno nei Bandi degli Eminentissimi Cardinali GIUSTINIANI, SERBELLONI, RUFFO, CARAFFA, così che resterebbe a vedersi dove tale gradazione sia fondata, giacchè nè anche l'Editto di Segreteria di Stato dei 5. *Febbrajo* 1816. ammette i gradi medesimi. Vi è una ragione intrinseca di tale disposizione, quando si rifletta alla *intensità* della pena della galera, e sue conseguenze, ragione dottamente sviluppata dal Signor Cavaliere GAMBARI nella difesa parlata con tanta verità nella gravissima Causa Farnè per titolo di *Parricidio* improprio. Non mi è nota alcuna disposizione di massima generale che riconosca la graduazione delle pene di *opera*, *reclusione*, *galera* per gli anni 15., 20., 25. nè anche come vera consuetudine di giudicare dei Tribunali Pontificj. Il medesimo RAINALDO prosegue a scrivere nel riguardo della latitudine del grado della pena, ove possa spaziarsi „ *Caeterum par severitas non consistit in aequalitate aritmetica, veluti ut omnes qui homicidium fecerint, capite priventur, sed in aequalitate geometrica, ut secundum id quod justum videbitur, puniatur aequali severitate* „ GREGOR. THOLOS Syntag. Iur. universi pars. 3. Lib. 30. Cap. V. „ ANTON. MATTEI Tit. de penis Cap. IV. N. 6. e 7. (E però anche riprovata questa maniera d'infliger pene con proporzione geometrica.)

La natura della pena, la specie, ed i gradi sono da considerarsi non solo, ma il modo dell'*applicazione*, prosegue il RAINALDI stesso a scrivere, e con lui il BONFINI dice, che sebbene le disposizioni dei Bandi dovessero ritenersi *non diminutive, sed augmentative* convenga nel concorso di *due pene* abbandonare la prisca severità, e decretare la pena miziore, e mettere da parte tutte le questioni discusse in tale proposito dai Dottori.

Inoltre nel concorso delle disposizioni bannimentali col *Diritto comune*, quelle, e non questo debbonsi attendere, soggiungono i prefati Commentatori, disposizione scritta pur anche nei *Codici penali* degli altri Stati; benchè

nei casi dubbj i *Bandi*, ed i *Codici* ricevono interpretazione dal *Gius comune* secondo il parere degli Autori, che analizzano la Legge „ *L. Omnes Populi ff. de justitia, et jure*. Ma se nè i *Bandi*, nè i *Codici rispettivi*, nè il *Gius comune* disponessero del caso concreto, in allora è comune opinione degli Scrittori di Legislazione, sia antichi, o moderni, di attendere le massime più conformi alla ragione, ed al sentimento dei più classici, ed approvati Dottori. *S. Responsa prudentum Instit. de jur. Natur. et Gent. et Civ.* „ *PUFFENDORFIO de jur. Nat. et Gent.*

E questo un consiglio da senno, poichè essendo impossibile, che la Legge comprenda tutti i casi, conviene sostituirvi la ragione, e la opinione universale degl' Interpreti delle Leggi combinata col buon senso, e colla equità, la quale consiste in una certa congruenza coi principj del *gius naturale* „ *BALDO in L. omnes populi N. 19. ff. de Iust. et Iur.*

I Dottori discutono molte altre tesi degne di attenzione per ciò, che riguarda il pronunziare una Sentenza Criminale. A noi, attesi i limiti propostici, è concesso di riferirne poche oltre le cose dette nel corso del Capitolo. Fra simili tesi vi è quella concernente le qualità addiette alla confessione da un delinquente. Se ne fece parola anche nel Capitolo sull' Interrogatorio: a quanto si disse in allora soggiugneremo, che *GUAZZINI*, *CONCIOLI*, *RAINALDI*, *BASSANI* trattano l'argomento sotto tutti gli aspetti possibili ed eziandio per quello che riguarda se una confessione possa, o no scindersi, e dividersi accettando la parte che contiene il delitto, e rigettando la qualità addietta; e le opinioni sono divergenti, e si fanno molti casi, e cioè se la confessione cominci da una *negativa*, oppure da un' *affirmativa*, oppure da una *condizionale*: se da una negativa ritenersi l'imputato puramente *negativo*, e doversi risolvere la Causa secondo le risultanze del Processo: se da una condizionale doversi pure ritenere per *negativo*, perchè confessando in tal modo mette in essere niente; se cominci da un' *affirmativa*, doversi avver-

avvertire se la qualità addietta tolga del tutto il delitto, ed in allora riguardarsi come *negativo*, nè scindere la confessione, quando non sia provata l'addietta qualità: doversi avvertire se non tolga l'addietta qualità, ma scemi il dolo, e tutto ciò perchè se fu impugnata questa dal Fisco, nè d'altronde provata, e se si tratta di delitto per se, ed in se tale, e dove il dolo si prova tante volte non direttamente, ma per presunzioni, può non starsi alla qualità addietta nello scopo suddetto, „*Tex. in L. ult. ff. de probationibus.*

E tali massime possono procedere, dicono i Dottori, maggiormente se la qualità fu addietta *non incontinenti, sed ex intervallo*, „*CONCIOLI Risol. 24. C. 4.*; mentre non mancano poi altri Dottori, i quali scrivono, che „*talis qualificata confessio non possit scindi, sed debeat in totum acceptari, quando est concepta sub unica structura verborum, etiam non probata qualitate, cum sit confessio hujusmodi indivisibilis, et habeat adnexam qualitatem delictum excludentem, nec puniri ordinaria, nec extraordinaria paena, cum qualitas probetur ex praesumptionibus, et conjecturis* „*CONCIOLI* suddetto *Pariter scindi non debet confessio qualificata quando simus in non prohibitis sive in non intrinsece malis, et esse vel in totum acceptandam, vel in totum reiciendam; et non possit scindi confessio, quando aliunde non constet delictum, nisi ex confessione praefata qualificata reus puniri possit aliqua paena extraordinaria.* *RAINALD. Cap. 34. §. 12.* Sono da leggersi il *BASSANI Lib. III. Cap. IX. Numeri 60. 61. 67. 72.*, ed il *RAINALDI Cap. 34. §. 12. e Cap. 7. Sup. 2. N. 21*: dove la materia è ampiamente trattata; nè tutta d'altronde consente di essere quì riferita per le moltissime limitazioni, ed ampliazioni, che l'accompagnano.

Così è da leggersi in materia *p. e.* di omicidii per aver riguardo delle qualità addiette la *COSTITUZIONE* in *in Supremo Iustitiae Solio* del Sommo Pontefice *CLEMENTE XII.*, e come applicarla in relazione al disposto dai *Bandi*. Tutto ciò indichiamo, giacchè molte altre

osservazioni occorrerebbero in questo proposito, nozioni queste, come i proposti insegnamenti, che saranno utilissime qualunque sia per essere il Codice di Procedura penale, che a noi sarà dato.

Un Tribunale parimente nelle risoluzioni delle Cause dovrà aver riguardo ai *conati di delitto, materia difficilissima, ed oscura.* (*Del conato ne parliamo nel terzo Volume al titolo del delitto in generale, e con qualche dettaglio al Titolo dei delitti di lesa Maestà, e sue specie.*)

Il Signor Cavaliere CREMANI discute la tesi del conato con quel senno grande, che lo distingue sempre; e dalla discussione sua deducesi, che bisogna punire più gravemente la volontà estrinsecata in atti prossimi al delitto, e sicuramente però con maggior pena il delitto consumato. Il RENAZZI esamina questo argomento anche sotto diversi altri aspetti, ed in taluna cosa pare non essere d'accordo perfettissimamente col CREMANI riguardo al carattere del conato.

E circa tale carattere, e circa la punizione dei conati di delitto, scrive sapientemente BACONE » *de augment. scient. Lib. 8. Cap. 3. in exempl. tract. de just. univers. tit. 1. Aphor. 4.* » *IN CURIIS CENSORIIS omnium magnorum criminum, et scelerum actus inchoati, et medii puniuntur, licet non sequatur effectus consumatus; isque sit earum Curiarum usus vel maximus, cum et severitatis intersit initia scelerum puniri, et clementiae perpetrationem eorum puniendo actus medios intercepti.*

E se per le Leggi Romane, cosa particolarmente esaminata dal RENAZZI, il conato viene sempre punito più leggermente del delitto „ *L. 16. ff. de paenis* è però osservabile, che in certi atroci delitti gli atti remoti del conato vengono puniti, come il *delitto consumato*, così che come patricida viene punito quel figlio, che abbia soltanto comprato il veleno per apprestarlo al Padre „ viene punito come omicida colui, il quale per uccidere un uomo si sia mosso coll'armi [*Ciò non ostante per la*

con-

consuetudine dei Tribunali tutti di Europa il conato all'omicidio non viene mai punito come l'omicidio stesso:] Inoltre nei delitti di Stato il semplice conato viene punito come il delitto consumato „ *L. Quisquis Cod. ad Leg. Iul. Maj.*

Il Signor DE SIMONI nel libro dei *delitti di mero affetto* distingue pure i varj gradi del conato „ *part. 1. Cap. 7. §. 6.* Ed il FILANGERI „ *Scienza della Legislazione L. 3. Cap. 38. ne parla*, e così il BOEMERO negli *Elementi della Giurisprudenza Criminale sect. 2. Cap. 1. §. 24. ad Carpzov. Obs. 4.* [ne trattano, siccome ne discorre pure il giureconsulto MASSA di Mentone nelle sue Note al libro dei *delitti, e delle pene §. Attentati semplici.*

Il MATTEI, ed il RISI parimente trattano del conato e GUZZINI nella *difesa XXXIII. Cap. 24.* discute a lungo il quesito „ *quando affectus puniatur non secuto effectu*, e la sua discussione verte ancora sulle cose giudicate dai Tribunali Pontificj in tale materia

Finalmente per la occasione di giudicare una Causa Criminale convien aver riguardo all'interesse civile, ed all'interesse del terzo, che pure dovesse esser citato per la spedizione della Causa relativa. Noi brevemente questa tesi discorreremo, ed accenneremo chi ampiamente la tratta.

È massima inconcussa, che in ogni delitto nasce un azione in *factum* per l'applicazione del danno, ed interesse alla parte, oltre la pubblica vendetta „ *L. qui nomine, ed ivi BARTOLO ff. de fals. L. 1. interdum furem*, ed ivi *BARTOLO ff. de furtis*. Ovunque nasce azione criminale *ad paenam*, nasce azione in *factum* per l'interesse „ *GOMEZ de delictis*, „ *CABAL. Cas. 248.*

Per la qual cosa la parte offesa, od i suoi eredi possono convenientemente agire contro l'offensore per l'interesse, e soddisfazione dei danni loro dovuti. FARINACCIO, MARSIGLI, GOMEZ, CLARO, BAJARDI, REBELD. in *Tractat. de obligat. Instit. part. 1. lib. 3. quaest. 13. per tot.* trattano dei casi relativi al danno emergente, al lucro

cessante, ben inteso di *lucro certo*, non *vago*, non *indeterminato*, e da provarsi o con *giuramento*, o con *testimonj*, e da tassarsi dal Giudice. Trattano della indennità d'interesse nei casi di omicidio, discutono cosa s'intenda sotto *il titolo di opere mancate*, o che potessero in certi casi mancare. Discutono sulle azioni competenti agli eredi per la estimazione dell'opera anche per il tempo, che *per esempio* l'ucciso poteva vivere, o se rimasto in vita vi sia però rimasto debilitato nell'uso delle membra indispensabili all'esercizio proprio di quel tal mestiere. Discutono come far seguire una perizia di *mobili*, o di *semoventi*, e come aver riguardo alla stima ed all'opinione comune se tale stima non fosse fattibile.

E come parte accessoria della Sentenza deve conseguentemente un Giudice, od un Tribunale pronunciare anche *per modo incidentale*, e condannare il Reo *all'emenda di così nei danni, interessi, e restituzione delle robe rubate ed i danni da liquidarsi nei modi, e co' metodi*, ai quali si riferiscono le prefate massime „ *Judex qui de Crimine cognoscit, etiam de finibus cognoscere poterit* „ BARTOLO esamina tale questione nella *L. interdum §. qui furem N. 4. ff. de furtis*.

FARINACCIO limita questa conclusione in tre maniere nella *Quaest. 1. N. 62. 53. 64.*, e *Quaest. 117. per tot.* nelle quali tratta pure se, e quando sia dovuto l'interesse agli eredi dell'ucciso, od al ferito „ CABAL. *Resolut. Crim. Cas. 248.*

E se sieno più delinquenti nello stesso misfatto dovrebbero tutti essere condannati nelle spese, danni, ed interessi e dichiararsi nella Sentenza che sieno insolido tenuti; così che se più rubassero *per esempio* frumento, od altro, e l'uno fosse in caso di pagare, e gli altri no, dovesse quegli venir condannato a pagare per gli altri. E per questa maniera dovrebbero venir condannati, ed i confessi, ed i convinti, e gl'indiziati quantunque sieno condannati ad una pena anche per soli indizj „ VERMIGLIOL. *Consil. Crim. 274. per tot.* e dovrebbe esservi condannati quand'anche non ci fosse espressa istanza della

par-

parte „ *CABAL. Cas. 82. N. 4. BAJARD. ad CLAR. quaest. 2. N. 17.*

Inoltre il terzo possessore, che sia citato nelle Cause Criminali, e sempre che sia viva la giurisdizione del Giudice Criminale sopra quel tale delinquente, può venir condannato per la emenda del danno, e dell'interesse „ *BOSSI tit. de falso „ MANDEL Consil. 485. N. 2.* nel qual proposito di terzo avente relazione ad una Causa Criminale diremo giusta quanto si è superiormente accennato, che nelle Cause Criminali è necessario citare un terzo sia nel caso in cui risulti un pregiudizio al medesimo, e vi risulti principalmente, sia nel caso che tale pregiudizio possa derivargli secondariamente.

I Dottori notano questa differenza fra le Cause Civili, e Criminali, che nelle Civili possa non essere necessario di citare colui, il quale vi abbia un interesse secondario „ *ex glossa in L. de uno quoque verbo quos causa ff. de re jud. „ BUCARON de defferent. inter jud. civil. et crim.,* non così nelle Cause Criminali, nelle quali il terzo anche avente un interesse secondario debba essere citato, *Tex. in L. qui sacum ff. de furtis Cap. qui sacum 50. distinct. „* e BUCCARON ove sopra.

La quale citazione deve essere spedita dopo fattasi la pubblicazione del Processo „ *BAJARD. ad Clarum quaest. 49. N. 15. Bertaz. Consil. Crim. 130. N. 1.,* e sarebbe vana citazione quella spedita prima di tale pubblicazione, avvegnachè sarebbe un atto contro l'ordine del Processo inquisitorio „ *ZUFFI de legit. Proces. quaest. 51. N. 6. 7. AMBROSINI Proces. infor. Lib. 1. Cap. 2. N. 3.*

Ed il RAINALDI in questo proposito insegna, che „ *citatio tertii habentis interesse est facienda ante prolatam Sententiam, cum non reperiatur in jure cautum, quod ex eo, quia quis citatus est in calculo ferendae sententiae ad interessendum pro suo interesse possit negligere judicium, nam debet opponere de brevitate temporis, et instare pro assignatione temporis competentis ad opponendum, et sua incumbentia faciendum tam in ordinem ad Processum factum, quam in ordinem*

nem ad faciendum defensiones a principali forsitan commissas; et certe debet ex integro audiri tertius qui in criminalibus a parte vel a fisco citatur pro suo interesse; nam ipsi non potest imputari, quare non venerit statim ac fuit facta publicatio Processus . . . ed altrove » habentes interesse non admittuntur ad causam nisi toto compilato Processu . . . Poscia parlando dello stile di Roma, e delle Legazioni circa il modo di legittimare il Processo poichè vi si legittimava per *confrontazione*, siccome si è detto nei relativi Capitoli, egli soggiugne „ *non poterat is, qui habebat interesse secundarium in Causa praetendere quod deberet citari ad dictum actum, quia confrontatio explebatur sine partis citatione, et ante publicationem Processus et reo manente in secretis carceribus, nec haberet commoditatem alloquendi cum defensoribus* » ZUFFI *de legit. Processu* quaest. 145. *et nec poterat praetendere, quod post factam confrontationem cum reo fieret repetitio testium cum interrogatoriis dandis ab ipso tertio interesse habente . . .* Le quali regole debbono essere combinate con quanto si è accennato nel Capitolo della *Legittimazione del Processo* riguardo alle opinioni dominanti sulla convenienza di citare, o no un tempo l'avente interesse in Causa Criminale, e colle cose dette in generale sulla *legittimazione*, e sul *ripetitivo*, onde rettamente combinare, ed applicare le relative massime anche in ordine alla *Sentenza*.

Circa poi la *soddisfazione delle ingiurie* è certo che la parte offesa può agire per la estimazione della ingiuria, quand'anche l'ingiuriato non avesse proprietà di beni, e può agire coi metodi indicati dalle Leggi corrispondenti, che sono nel *Codice Tit. de injuriis* [*Veggasi eziandio il nostro Capitolo sull'accusa, e la inquisizione . . .*] Questa è conclusione di tutti gli Scrittori, e di ciò fanno prova tante cose giudicate dai Tribunali. Però si può riparare l'ingiuria cantando eziandio la *palinodia* denominata „ *soddisfazione onoraria* „ la quale si fa nello stesso luogo, ed alla presenza dei testimonj medesimi.

La tesi sulla *Sentenza* e sulla *natura delle pene*, e modi di applicarle è certamente soggetto di molta meditazione, giacchè una *Sentenza* decide sull'essere futuro di un uomo in quanto alla sua vita naturale, e civile.

In vista della gravezza dell'argomento soggiungeremo le seguenti massime „ *Sciant Iudices teneri ex Iustitia tam pro reis quam contra reos veritatem quaerere summo studio, et conatu. Tex. in L. Iudices ubi glos. Cod. de Iud. in L. singuli 14. Cod. de accusat. „ et quantum humana imbecillitas sinit investigare, et perquirere . . . neque in criminalibus emendicatis utantur suffragiis, nec exemplis judicent, neque relationibus officialium credant, sed rei veritatem inquirant „ L. Si non defenduntur 19. in fin. ff. de paenis » et quidem posposito omni humano affectu, quia amicus Socrates, amicus Plato, sed magis amica veritas juxta veterum paraemiam e Grecis translata.*

E se la qualità della pena, e per le leggi romane, e per la disposizione di qualche Codice, ed ancora per la consuetudine viene diversificata, attesa la qualità, e condizione delle persone, cosichè anche il *Tasso* abbia cantato *Cant. 5. Stanza 36.*

. non dee chi regna

Nel gastigo con tutti esser uguale,

Vario è l'istesso error nei gradi vari

E sol la equalità giusta è co' pari

abbiasi, non ostante ciò, in mente, che *supplicia necessaria sunt, ubi res postulat . . . de nobilibus sontibus illustres paenae propalam sumptae oculos, animosque mortalium magis movent, splendidioreque exemplo afficiunt magnorum virorum peccata vulgo proposita sunt ad imitandum, et ut pubblico faedere comunique causa idem caeteris quod illis jus, fasque videtur. Necesse est igitur et monumenta plectendorum scelerum, terroresque in clarissimis cervicibus statui; ut quod vindictatum in summis est, id in se dissimulatum minime ire vulgus sentiat; et qui metus malis est, bonis, salutique publicae sit fiducia; quibus duabus rebus communis vita constat.*

Ri-

Ritengasi poi per finale corollario di questo Capitolo quanto scrivono dotti Autori, e vale a dire che nel *Processo accusatorio* la divisione dei Giudici *del fatto* da quelli *di diritto*, e la indole della certezza morale dell'uomo indusse ad abbracciare la sentenza *definitiva*, o *legittima*, sia che si condannasse, sia che si assolvesse, ed a tal che vi si usasse un unico metodo di assoluzione, la quale pronunciata non si tornava più sopra lo stesso delitto contro lo stesso accusato, come ASCONIO attesta dei Romani.

Invece nel *Processo Inquisitorio* la riunione del giudizio *del fatto*, e *del diritto in una sola persona*, e la necessità di limitarne il potere impegnò di adottare il sistema della certezza morale *della legge*, e quindi *la credibilità della prova sulle regole determinate dalla legge stessa*: che tutte insieme queste circostanze impegnarono altresì ad ammettere la sentenza *decretoria* sia in quanto all'*assoluzione*, sia in quanto alla *condanna*. Quindi le tante, e talvolta non intese, nè intelligibili formole di assoluzione; quindi la pena *arbitraria*, o *straordinaria*, quindi l'*assoluzione a crimine* avente forza di definitiva, ed inducente gli effetti di cosa giudicata, per cui non si possa pel medesimo delitto trarre in giudizio l'imputato, cosa che si verifica pure pel caso di prescrizione, e di amnistia accordata dal Principe: quindi l'*assoluzione ab instantia* dopo la quale si può essere tratto in giudizio per la sopravvenienza di nuovi indizj. I declamatori contro le prefate specie di sentenza con pena arbitraria, ossia straordinaria senza distinguere l'un metodo giudiziario dall'altro sono estremamente pericolosi alla civil sicurezza, dice il chiarissimo CARMIGNANI, perchè non calcolarono, che dove tutte le attribuzioni sono dalla Legge nel Magistrato riunite, ella non ha altro mezzo, che quello di regolarne l'arbitrio; così che se il Giudice meramente *nozionale* o *del fatto* fornisce una sufficiente guarentigia nella sua coscienza, nel suo buon senso, nella eguaglianza della sua condizione a quella del reo, e nella sua indipendenza dal Governo; il Magistrato non potrà som-

mini-

ministrarne nello smisurato potere, di cui ha dovuto investire la legge, se non nei limiti al di là dei quali la legge istessa gli vieta di estenderlo? ...» Aspettando, che
 » i progressi delle umane cognizioni abbiano dimostrato
 » se la istituzione del *Giurì* sia praticabile in qualunque
 » periodo di morale sviluppo della specie umana, la civil
 » sicurezza non avrà mai altro scampo dall'effrenato arbitrio del Magistrato se non nel sistema, che l'immortale LEOPOLDO addottò nella sua Criminale riforma
 » soggiugne il lodato AUTORE » *Compendio degli Elementi di Criminale Diritto*, Firenze 1822. Tipografia Pezzati., (Riguardo alla Procedura antica Romana deve leggersi *BEAUFORT la Rep. Rom. Vol. 4. ch. 4.*, e riguardo alla inglese debbono leggersi *BLACKSTON C. 27. ad fin.*, e *DE LOLME » Constitution d'Angleterre Vol. 1. ch. 3.*)

Sebbene le incombenze dei giurati, e dei giudici non sieno le stesse, tuttavolta anche negli Stati, nei quali non esiste un Tribunale di giurati, *istituzione sublime*, è necessaria sempre una prova legale per la condanna degli accusati, perciocchè la garanzia degli accusati è un diritto riconosciuto in tutti gli Stati §. 3. e 15. sopra.

E tali cose dette, finiremo il nostro discorso col notare, che emanata una Sentenza di condanna, questa potrà essere sospesa nella esecuzione ora per l'*appellazione* interposta, ora pel *ricorso al Principe*: che la esecuzione potrà esser differita per *riguardi di religione, di umanità, di politica*; di *religione* per accordar competente spazio di tempo a provvedere all'interesse dell'anima propria, e ricevere i conforti della Religione nei casi di *pena capitale*: di *umanità* se il condannato sia gravemente malato, o sia caduto maniaco, furente; se una donna condannata sia gravida; o se puerpera, finchè siasi data al bambino una nutrice; di *politica*, se vi fosse evidente pericolo di *tumulti* per tale esecuzione; siccome potrà essere sospesa per avere importanti rivelazioni di altri delitti, e delinquenti.

CAPITOLO XIX.

Del Processo contumaciale.

- I. La procedura contro un assente, e contumace si fonda in tutto sulla *finzione legale*, in forza della quale un' assente si reputa come presente, ma che ricusa di rispondere „ *contumax*. La *finzione legale* in se stessa ben considerata equivale al dire „ *haberi pro* » (essere tenuto per) non essendo questo che una semplice presunzione, la quale ammette la possibilità, e la prova in contrario. Positivamente le Sentenze contumaciali si pronunciano sul fondamento di un *Processo incompleto di fatto*, ma però completo per *finzione di legge*, finzione, che deriva immediatamente da un'altra *finzione di diritto*, la quale consiste in ciò che il contumace si reputa per confesso. E la confessione presupponendo dall'un canto l'*interrogatorio dell'Imputato*, nè abbisognando di *legittimazione* il Processo del reo confesso, segue perciò, che da quella *finzione di legge*, per la quale si reputa che il contumace sia confesso, scaturisca l'altra corrispondente finzione di legge, per la quale si ritenga completo il Processo, sul di cui fondamento viene pronunciata la *sentenza contumaciale*, sebbene tale Processo esattamente parlando non sia completo di fatto, perchè mancante dell'*interrogatorio, della contestazione, e della legittimazione*. È questa una *Procedura straordinaria*; e forme straordinarie di perseguire il delitto furono dai varii popoli adottate anche secondo la qualità dei Personaggi, i quali dovessero venir colpiti da simili inquisizioni. Il celebre UPTHA parla di alcune fra queste „ *Position. Iur. Crim. Cap. 31. §. 709.*
- II. Le Leggi del Popolo romano sono degne di osservazione a tale riguardo: altra cosa era, che un reo fosse presente, ed insieme non rispondesse all'accusa portata in giudizio

dizio contro di lui al competente Magistrato; altra cosa era, che un reo accusato non si presentasse, e venisse, non ostante inteso l'accusatore. Erano quelle provvidissime di ordinamenti, affinchè il colpevole assolutamente non restasse impunito, ma neppure fosse pregiudicato quell'innocente, il quale non potesse difendersi per l'assenza. Il chiarissimo Signor Professore CARMIGNANI scrive » *in accusatorio processu quo romani utebantur, quoties dies alicui actioni a Praetore constituta accesserat, accusatorem is et reum, et patronos citari per praeconem jubebat: si accusatores non affuissent, nomen rei ex reis eximebatur: rei autem non accedentis bona adnotabantur, qui si reversus intra annum se se purgasset, recipiebat, sin minus in Fiscum, elapso anno, cogeantur...* Le leggi prima, seconda, quarta, e quinta nei Digesti al titolo *de requirend. vel absentib. damnandis*, e la prima, seconda, terza nel Codice al titolo *de exhiben. et transmit. reis* contengono cose degne di essere lette, onde informarsi di questa parte di legislazione. Le Leggi pure dei Longobardi, i Capitolari di CARLO MAGNO e di LODOVICO, la Legge Salica, le Leggi dei Visigoti avevano adottati regolamenti a tale uopo. Ma il rescritto di SEVERO ed ANTONINO riferito da MARCIANO nella citata Legge prima *de requir. vel absen. damnand.*, e la Legge quinta ff. *de paenis*, e la sesta Cod. *de Accusat.* debbono venir consultate, se vogliasi ben istruirsi del vero oggetto di questa Procedura, anzi che le leggi dei secoli settimo, ed ottavo, e nono.

Il FILANGERI genio Italiano il più vasto, il dotto RENAZZI, quello nel *Lib. 3. Cap. 6.* in principio *N. 1.*, questo nel *Libro 3. Cap. 18. §. 2.*, e così il chiarissimo Signor Cavaliere CREMANI riferiscono cose interessanti sulle Leggi Romane circa la *Procedura a carico di un reo assente*. E se per tal modo, quale si è or ora detto, la Storia della Legislazione ci narra che l'*accusatorio Processo* prevedesse il caso della contumacia, e la gastigasse coll'annotazione dei beni, la Storia narra pure, che la *giurisprudenza del medio evo* inventò formole

spaventevoli contro un Reo contumace, mentre la *Inghilterra*, e *gli Stati Uniti di America* non riconoscono questo metodo di Procedura.

III. Sul qual metodo dovendo Noi necessariamente parlare diremo che in molti Stati di Europa si riguardarono nell'avanzare dei tempi le istituzioni dei Romani, siccome insufficienti a provvedere alla sicurezza pubblica, e non capaci di essere un validissimo freno al mal talento di coloro, i quali fidando nella contumacia si abbandonavano audaci nella carriera dei misfatti, così che segnatamente i rei dei più atroci delitti venissero condannati, *causa utcumque cognita*, benchè fossero contumaci.

In Italia in vigore delle Leggi particolari, e nello *Stato nostro Ecclesiastico* in vigore della *Costituzione Egidiana* confermata con Bolla del Sommo Pontefice *PAOLO III.* come si disse altrove *Cap. 3. Ap. Tomo I.*, i contumaci vennero ritenuti per veri, e legittimamente confessi, e come tali condannati. (*È pure da vedersi la Costituzione del Sommo Pontefice PIO IV. a me in ordine la 52.*) Di più in qualche Stato si faceva luogo alla *proscrizione*, così che il *proscritto* detto anche in alcuni Statuti *bandito per la vita* venisse spogliato di tutti i suoi beni, nessuno dovesse dargli ricovero, e soccorso, ed in molte circostanze la sua testa fosse messa a prezzo „ Il *CARPZOVIO*, il *BOEMERO*, l'*HUPHA*, il *SEIGNEUX* espongono le differenze del Processo, nel quale un reo contumace si abbia per *confesso*, e *convinto*, e nel quale sia in vece posto in *bando*: in *generale* circa gli *assenti*, i *fuggitivi*, i *contumaci* ne parlano il *BANIZZA*, il *BOSSI*, e l'*HUPHA* suddetto. Il *VERMEIL* „ *Essai sur les reformes*, e *FILANGERI* si lagnano dei metodi di Procedura adottati nel riguardo dei *contumaci*.

IV. Abbandonando noi tutte le questioni che si fanno da *CLARO*, da *FARINACCIO*, da *FLAMINIO CARTARIO* sulla vera *contumacia*, e sugl'indizj che si ricercano, onde sentenziare validamente in *contumacia*, diremo solamente, che il modo di procedere a Sentenza contro i
rei

rei contumaci non è uniforme dappertutto ; e presso di noi quasi ogni Provincia aveva il suo metodo particolare di Procedura contumaciale (*Pei Regni di Francia, Napoli, Regno Lombardo - Veneto, Toscana, Modena, e Parma i rispettivi Codici segnano le forme di fare gli Atti per dichiarare la contumacia, e sono le più ragionevoli ed umane*) (*Il metodo del Codice Leopoldino viene molto applaudito*) Si veggano gli articoli 38., 39., 40., 41. di quel saggio Codice penale.

V. Del metodo osservato nei Tribunali di Roma scrive estesamente il FARINACCIO *Quaest. 11. N. 40.*, L'AMBROSINI *nel Lib. 5. Cap. 2. per tot.* riporta le formole degli Atti contumaciali che si fanno nella *Curia Romana*. Sul metodo che si deve seguire nei Tribunali del rimanente dello *Stato Ecclesiastico*, tranne *Roma, Bologna, Ferrara, Benevento*, ed una volta *Avignone* aventi la loro pratica particolare, ne parla la *Costituzione Barberina* in data 25. Maggio 1641. riportata e dal MARTINI, e dal BASSANI colle relative dichiarazioni del Cardinale SACCHETTI in data 10. Maggio 1656. Costituzione e Dichiarazione copiose nelle relative disposizioni riferite parimente per esteso dai suddetti Autori, l'uno dei quali cioè il MARTINI ha resa pubblica anche la serie dei giorni non giuridici, e *viceversa*, e ciò per regola dei *Notari criminali*. [*Vedi BASSANI Lib. VI. Cap. 1., e MARTINI Cap. 23. pag. 104.*

Lo ZUFFI riferisce per esteso quella Costituzione insieme alla formola degli Atti colla dichiarazione di ciò che debba farsi dai Giudici dello *Stato Ecclesiastico*, ed osservarsi per la formazione di *Atti Contumaciali*, cose le quali si leggono pure nella raccolta dei Decreti dello *Stato di Urbino* stampati l'anno 1696. in Pesaro, denominata *COSTITUZIONE ASTALINA*.

Le Curie di *Perugia, di Romagna* avevano pure i loro metodi di Procedura locale per le *Cause contumaciali*. Il FARINACCIO nella questione suddetta N. 40. verso il fine, RAINALDI per *Bologna nel Cap. 33. §. 1. 2. N. 34. e seg.* il BASSANI *Lib. VI. Cap. I.* per *Ferrara* espon-

spongono ogni relativo insegnamento, prestano la struttura anche in quanto all'ordine degli Atti occorrenti a scanso di nullità facilissime ad incorrersi per le moltissime regole prescritte in pena di nullità degli Atti. Indicano come fare le *citazioni*, i *libelli d'inquisizione*, insegnano la *formola del bando*, e come in alcuni luoghi si offra il *salva condotto*, come e dove si facciano le *affissioni*, le *intimazioni* e le *citazioni* dette anche *Edittali*, (*Tutte le cose dette provano la necessità di un uniforme Codice di Procedura, o Pratica Criminale.*)

VI. Noi daremo le nozioni di massima le più essenziali, giacchè si esigerebbero Volumi, se si volessero tutte riferire le Pratiche accennate; nozioni che saranno indispensabili anche per la evenienza di un Codice di Procedura, siccome fondate nelle primarie disposizioni di Gius. Un *contumace* si ha per confessò sempre che preesistano legittimi indizj in Processo. Però è molto saggio quanto scrive il Signor CARMIGNANI nel riguardo della legislazione Toscana » *Rei contumacia legitimis intercedentibus citationibus crimen equidem est contra justitiam publicam: ast contumacia si in se consideretur, tamquam criminis, de quo queritur, confessio numquam potest haberi.* » Noi diremo quì per istruzione, che secondo la *Bolla di S. PIO V.* » 9. *in ord. incipiend. Dudum* §. 2. . . . ed il CARTARIO » *capto bannito Cap. fin. N. 58., 87., e 139.* sono *legittimi indizj* quelli, i quali sieno *legalmente validi*; che all'oggetto, che taluno possa dirsi contumace, e costituito in contumacia legittima si ricerca, che il Giudice commetta la *citazione* » *tex. in Leg. ult. Cod. de exhiben. reis*, e ciò in giorno giuridico; che il *cursore*, il quale od *affisse*, o *consegnò la citazione*, deve farne relatoria nel modo prescritto dalla rispettiva pratica locale, o nel rispettivo Codice di Procedura criminale; che deve essere osservata la forma data dal Giudice nella sua commissione, e se non sia precisata tale forma, bastare che il reo sia stato citato nella casa della solita ed ultima sua abitazione; che deve essere assegnato nella citazione il termine preciso a comparire, e termine competente per la dispo-

sizione di legge locale, od in difetto deve essere fissato il termine giusta il testo nella *Legge L. 1. ff. si quis caut*; che il reo deve essere citato ad un luogo, nel quale trovi per lui sicurezza sotto ogni riguardo; che nel caso sia un Giudice delegato quegli, il quale procede, deve essere inserito nella citazione il tenore della delegazione sua, mentre in caso diverso il citato non sarebbe tenuto a comparire, nè incorrerebbe nella contumacia. E se venisse destinato altro Giudice per pronunciare la Sentenza, dovrebbe farsi nuova citazione, altrimenti sarebbe nulla la Sentenza proferta dal Giudice sopravvenuto. Molte cose ora accennate corrispondono principalmente alle forme della *Procedura contumaciale* adottata presso i nostri Tribunali per quella guisa, che altri sotto questo rapporto esposero la *Procedura contumaciale* adottata nei Paesi, nei quali scrissero. Così ha fatto il Signor Cavalier CREMANI in ordine al Processo contumaciale secondo il *Codice Leopoldino*.

VII. E siccome nel nostro *Stato Ecclesiastico* abbiamo principalmente *due Costituzioni Pontificie* regolatrici dei giurizj contumaciali in quanto agli effetti successivi delle relative Sentenze, sempre che queste sieno basate, e sopra l'ordine di *Procedura* legalmente stabilito, e sopra legittimi indizj del delitto; così crediamo bene di riferire qui testualmente le rispettive disposizioni, giacchè sembra che dovranno servir di norma al Codice di *Procedura* annunziato, come sembra che dovranno essere di norma le tante altre massime da noi indicate, e ricavate dal Diritto Canonico, e Civile, e dalle *Costituzioni Pontificie*, ed esposte con quelle avvertenze, e con quell'ordine, che il bisogno dei tempi odierni esigea. E noi tali disposizioni diciamo, onde poi sieno ed opportunamente, e convenientemente applicate. *Constit. 52. PIO IV. §. 9.* » ivi » *Et quaerunt (rei) contumaciam sibi remitti . . . Rei in contumaciam condemnati ad suas defensiones faciendas admitti non possint, nisi infra sex menses . . . Constit. 9. S. PIO V. §. 4.* » ivi » . . . *cumque etiam saepe contingat partes ipsas, contra quas in contumaciam procedi consuevit,*
vel

vel ita negotiorum mole gravari, vel ita longe abesse, ut ipsorum contumacium sex mensis spatio hujusmodi expurgare minime queant, terminum sex mensium hujusmodi ad annum prorogamus ac contumacibus hujusmodi defensiones non nisi post anni elapsi terminum denegari debere quo termino (dell'anno) elapso Sententiae in contumaciam latae crimen notorium efficiant, et tamquam in rem judicatam transiverint realiter, et personaliter executioni demandantur . . . ed altrove in altra Costituzione di S. PIO V. in ordine la 40. confirmatoria, e rispettivamente estensiva di quella di PIO IV. » §. 2. » ivi » . . . ita ut non aliter ad purgandam dictam eorum contumaciam et condemnationem admitti debuerint, vel debeant . . . Constitut. 9. Sancti PII V. in declaratione §. 2. ,, ivi ,, quinimo quod Iudices, praefati sententias ipsas condemnatorias tam in Urbe, quam extra eam latas, et ferendas, si tamen legitimis praecedentibus indiciis ad inquirendum promulgatae fuerint, executioni realiter, et integre contra sic captos demandent, et demandari faciant ,, §. 4. contumacibus hujusmodi defensiones non nisi post anni elapsi terminum denegari solere ,, quod banniti in contumaciam condemnati in paenam capitis, et ultimi supplicii, si capti ad manus Curiae devenerint per Iudices ad novas, sive alias defensiones faciendas, etiam intra dictum tempus. (Intra vel post annum) non admittantur . . .

E i Dottori dopo aver riferite tali disposizioni discutono variamente come contenersi nei casi, in cui uno condannato venga ammesso *ad novas defensiones intra, vel infra* l'anno dalla pronunciata Sentenza contumaciale. Discutono come si debba procedere *ex justitia*, e come procedere se la Sentenza contumaciale fosse nulla; o se *resolveretur ex facto*, o che il condannato si presentasse *ex gratia Principis post elapsum annum*. FARINACCIO, SETA, MAGLIABECCHI, RAINALDI, SPRETI dibattono così a lungo, ed in modo diverso tali questioni, che non consente di qui riferire per esteso; BASSANI le tra-

ta nella sua *Teorico-Pratica Lib. VI. Capit. IV.* indica come si debba procedere, e se di nuovo si debba ascoltare il reo, o no; se o no siavi bisogno di legittimare il Processo, o di ripetere i testimonj, se o no in favore del reo ammesso od *ex justitia* od *ex gratia* debba moderarsi la pena per via di nuova condanna, o più tosto si debba moderare, e ridurre la pena puramente, e semplicemente.

VIII. Le quali disposizioni supreme, e così le massime riportate dai suddetti Scrittori debbano aversi presenti all'evenienza dei casi in esse preveduti, su di che egliino trattano ampiamente, e dopo moltissime discussioni concludono, che il *bandito* (*) ossia il condannato *in contumacia con Sentenza proferita* secondo i convenienti modi legali costituendosi *infra terminum a constitutione prefixum*, deve, come tale, essere riconosciuto che sia quel desso, del quale parla la Sentenza, e così debba farsi se venga carcerato; quindi gli debba essere assegnato un termine a dire la causa, per cui ritenga che non si debba mandare ad esecuzione la proferita Sentenza; e qualora egli voglia provare la sua innocenza possa il Giudice ammetterlo ad articolarla, e provarla (**). Però alcuni fra i Dottori dicono che il *Processo* relativo non abbisogni di *legittimazione*, nè possa accordarsi al condannato il ripetere in tal caso i testimonj „ *GUZZINI* „ *Defens.* 24. *C. 9. N. 14.* *ZUFFI de Legit. Proces. Quaest. 60. N. 28. E*

(*) Noi non attacchiamo alla parola di Bandito l'idea che dai nostri Pratici si attacca indistintamente, e così anche da qualche Autore, cioè di uomo fuori della Legge, e proscritto ovunque, e che si permette anche di uccidere impunemente, come si dispone in tante leggi eziandio straniere, e nella Costituzione di SISTO V. che comincia » *hoc nostri Pontificatus initio* » ed in altre di PIO II., PAOLO II., SISTO IV., GIULIO II., LEONE X., CLEMENTE VII., PIO IV., S. PIO V., e GREGORIO XIII.

(**) Si veggia quanto dispone l'Editto pubblicato in tale proposito per tutto lo Stato d'ordine Santissimo dall'Eminentissimo ARCHINTO Segretario di Stato nell'anno 1758. Editto, del quale si parla in fine del presente Capitolo.

28. E se il medesimo non dimostri la sua innocenza, ed abbia invece una contraria Sentenza, soggiungono, che debba punirsi colla pena della Sentenza » ZUFFI *loc. cit.* N. 33. 43., e ciò perchè questa abbia la forza ed effetto di cui parlano le prefate Costituzioni. Però non può negarsi, che la pratica a tale riguardo non sia stata diversa, e non possa dirsi perciò nemmeno biasimevole la opinione di coloro, i quali sostengono, che non è contro le lodate Costituzioni se un condannato *in contumacia*, o *costitutosi*, o *preso ancora* venga sentito in tutti i mezzi di difesa, quando ferma sia ogni precauzione per evitare i pregiudizj che derivar potessero alla retta, ed esatta amministrazione della giustizia, al che mirano le disposizioni ancora del citato Editto ARCHINTO, e per cui forse vi si ordina, che il *condannato in contumacia* sia sentito in carcere perchè o presentatosi, od arrestato, e non sia punto interrogato circa cose toccanti qualche specialità del delitto, ed ivi vi sia anche riferita per esteso la struttura delle domande in modo tassativo, locchè si ricorda, onde sappiasi che vi sono in tale proposito disposizioni positive. Scrive però il RENAZZI, „*si a reo vel ejus patrono injustitia contumacialis sententiae ostensa fuerit, atque probata innocentia; nemo non intelligit illum dimittendum atque absolvendum esse, hanc retractandam, atque tollendam. Quaelibet si quidem praesumptio veritati cedat oportet, nec quisquam insons ulla umquam ex causa puniendus. Cumque vero docuerit nullitatis vitio acta contumacialis Processus infecta esse; rursus instituendum est Criminale Iudicium; atque consueto Iuris ordine servato peragendum; quoniam acta, quae nulla sunt, perinde habentur ac si gesta non essent.*

IX. Tuttavia nel riguardo appunto della Pratica troviamo bene di accennare, oltre le opinioni dei Dottori, anche le disposizioni di quell' Editto, che non ci consta sia stato mai rivocato, e nel quale si ordina particolarmente, che il *bandito* da riconoscersi venuto in carcere non s'interroghi sopra la causa della sua carcerazione; e se fosse negativo della identità di sua persona, che non si leggano ai

testimonj le precedenti deposizioni, ma che leggesi la sola Sentenza contumaciale ai medesimi; e si tolga al *bandito* la consueta facoltà d'interrogare i testimonj, cosa che *avrebbe luogo*, parole dell'*EDITTO*, *se si desse loro lettura dei precedenti esami, e così campo al bandito o di negar il delitto e sue circostanze, oppure di confessare con qualità scusante, e con ciò infrangere la Sentenza contumaciale, e ciò fare ancorchè si trattasse di testimonj estranei al Processo.* Soggiugneremo però che la divergenza nelle opinioni dei Dottori fu molta, e così nella Pratica e che forse circostanze particolari fecero addottare l'Editto 4. Ottobre 1735. del Cardinal FIRRAO, e l'Editto ARCHINTO 22. Agosto 1758. cui si allude, e che concernono i condannati in contumacia, o *banditi* venuti nelle forze della Giustizia, e relativi anche alla ricognizione formale delle loro persone. (*Vuolsi sperare che il Codice di Pratica Criminale darà norme positive.*)

- X. La *ricognizione* poi di un condannato *in contumacia* venuto in poter della Curia si fa per cinque maniere, e cioè *il reo confessa di essere quel desso, che il Fisco* pretende, e verificata la confessione, una tal ricognizione avrà il suo essere, e carattere di legittima, e perfetta, e l'interrogatorio si farà, ed ultimerà con poche domande, ben inteso però, che preliminarmente si dichiarì, e dica non intendersi di arrecare con quanto si opera alcun pregiudizio alla Sentenza contro di lui emanata, nè pregiudizio ad ogni, e qualunque diritto competente al Fisco: od il reo confessa di esser quel desso nominato nella *Sentenza*, ma dirà di non essere debitore del delitto imputatogli, ed in allora dovrà protestarsi, e dire, che la *Curia* non lo interroga circa il delitto, bensì circa la sua persona per riconoscere, e stabilire se sia quello nominato nella Sentenza relativa nel che concorda il lodato Editto del Segretario di Stato ARCHINTO sulla maniera d'interrogare i rei condannati in contumacia venuti nelle forze della Giustizia: od il reo nega assolutamente di esser la persona nominata nella *Sentenza*, ed in tal caso dovrà stabilirsi la *identità di lui* per tutti i modi più volte insegnati appunto per stabilirla

bilirla convenientemente; od il reo non potrà anche parlare o *naturalmente*, o *per cattiveria*, o *per ignorare la lingua del Giudice*; ed in allora saranno adoperati i modi altra volta indicati trattando dell' *interrogatorio* per così conseguire l' effetto, per cui un Giudice si accinga a sottoporre un reo ad esame. Il MARTINI „ *Pratica Criminale* stampata dall' anno 1737., il BASSANI „ *Teorico pratico Libro VI.* insegnano in dettaglio quanto faccia a questo uopo inclusivamente ai *Formolarj*.

- XI. Se poi un reo condannato in contumacia comparirà spontaneamente dentro l' anno „ S. 4. *suddetta Cost.* di S. PIO V. „ sembra, che che dica, o pare voglia dire in contrario il BASSANI *Lib. VI. Cap. 2. N. 13. 14. 15. e Cap. IV. N. 17. 20.*, e che che dicano altri pure „ RAINAL. *Observat. Crim. Lib. 3. Cap. 34. Sup. 1. N. 21.*, e *seg. ed Op. Post. Vol. 175. N. 65. 145.* ed altrove, sembra, si replica, che la relativa Sentenza contumaciale si dovesse avere per non pronunciata; ed aversi tale, sebbene esso condannato in contumacia fosse stato ammesso *ad novas sive per rescriptum particolare, sive per bullas, sive per Edictum*, cosichè il reo non potesse essere condannato che per una nuova Sentenza da pronunciarsi non sopra il Processo tal quale ritrovasi all' epoca della Sentenza contumaciale, essendo *Processo incompleto di fatto*, e considerato *completo solamente per finzione di diritto*, la quale deve cedere alla verità, e perchè dipendente sempre dalla *finta confessione*, attesa la contumacia; e sembra, che debba farsi quanto diciamo anche per la ragione che un effetto debba mancare, allorchè manchi la causa, che lo produsse, la qual massima è vera tanto nell' ordine morale, come nell' ordine fisico. In fatti se le Bolle dei Sommi Pontefici PIO IV., e S. PIO V. danno il diritto al contumace, che si presenta dentro il termine della citazione *per Editto* di poter essere interrogato, e di vedere il suo Processo portato al completo nei modi legali, pare a noi che dovesse essere accordato egual diritto a colui il quale presentossi spontaneo dentro l' anno coll' ascoltarlo; e così anche a colui, che *per grazia* fosse

fosse a questo tale equiparato; imperocchè l'ascoltarlo è il vero mezzo, e solo intrinseco di proporre le proprie difese nel senso più vero, e naturale comunque sia ammesso *ex gratia ad novas*, oppure in vigore delle *lodate Costituzioni*, bilanciando le stesse ragioni sopra queste diverse ipotesi.

La questione però, si ripete, è dibattuta fra i Dottori; come dal N. 175. *per tot. Opere Postume del RAINALDI, e dal BASSANI Lib. VI. Cap. 2., e 4. per tot.* e noi anche in relazione alle disposizioni positive, che vi sieno in tale proposito non intendiamo di fare una opposizione esponendo tali riflessioni quali diciamo, e che non ci pajano direttamente in contraddizione alle regole prescritte dal sullodato Editto dell'Eminentissimo ARCHINTO [*].

XII. Lo SCANAROLI *de visit. Carcerat. Cap. 33. per tot. fol. 69.* discute in termini della *Costituzione delle Marche* se comparendo il contumace avanti la Sentenza debba provare la sua innocenza; oppure spetti al *Fisco* provare il delitto; su di che le opinioni sono pure così varie, come quelle da lui riferite, onde i Governi di quel tempo addottarono *Regolamenti di massima per norma dei Tribunali, e dei Giudici*, e coll'oggetto che i Tribunali non fossero abbandonati alle sempre ondegianti dottrine degli Scrittori. Noi concluderemo con un avvertenza in ordine, ed in massima necessaria a sapersi, e cioè, che non si possa dire *contumace* quello, il quale non comparisca alla *prima, o seconda citazione*, e ciò pel motivo di ragione che uno debba essere *citato tre volte, od una con termine perentorio*, *Auth. qui semel C quo modo et quando jud.*

(*) Il Segretario di Stato ARCHINTO nell'anno 1758. fece per ordine Santissimo, e per tutto lo Stato un Regolamento ed è il sopra citato pag. 368. col quale mantenne la formola della ricognizione del Bandito, ossia condannato in contumacia confessò della identità di sua persona, e che era stata comandata coll'Editto del Cardinal FIRRAO del 1735. sucitato: però mutò nell'ordine la formola di ricognizione del bandito negativo venuto in poter della Curia, ed ordinata coll'Editto medesimo, perchè suggestiva, ommesse le interrogazioni non necessarie; e come estesamente da tale Editto, che come si è detto, contiene tutto quanto si deve osservare nei casi di ricognizione di delinquenti condannati in contumacia, e poi arrestati. Il Cardinal BANCHIERI ne fece un analogo per la Legazione di Ferrara.

APPENDICE.

Un Inquisito tratto dal timore della carcerazione si sottrae soventi volte colla fuga, e si rende *contumace*, d'onde poi la contumacia quale venne definita. Accade tuttavia che quegli creda di essere bastevolmente fornito di ragioni per provare la sua innocenza, od almeno scemare la colpa, ed insieme il gastigo, e perciò ad oggetto di potersi disculpare a piè libero implora il *salvacondotto*, „ *inter remedia quibus quis sibi consulit adversus futurum carcerem, praecipuum locum tenet salvus conductus ... regula generali docemur hodie dignitatibus, moribus, amplissimis facultatibus et similibus fere neminem a carcere liberari ... sed talis regulae exceptio ex salvaconductu manet ...* CREMANI. Generalmente parlando possono essere secondate le domande di *salva condotto* sull'idea, che senza pregiudicare il corso regolare degli Atti di giustizia, ciò servir possa alla altrui indennità, ed a promuovere la maggior speditezza delle Cause Criminali. Il *salva condotto* si definisce « una promessa data al reo sotto la fede pubblica di non esser molestato durante il tempo del *salva condotto* stesso.

Si divide in *comune*, e *speciale*, quello viene accordato sotto certe condizioni volute dal *gius*; questo con alcune condizioni ora di non essere molestato, se non dopo proferita la Sentenza, ed ora di doversi presentare in carcere prima della proposizione della Causa; ora la promessa viene data coll'obbligo di dare sicurtà, e darla contemporaneamente per l'effetto della esecuzione degli assunti obblighi. Ma essendo il fine del *salva condotto*, che, durante quello, possa l'Inquisito avere un sicuro accesso al Tribunale per ivi essere sentito, e compiere le sue difese, perciò colui, che sia munito di *salva condotto* non potrà essere molestato per causa del delitto che cade in questione fino all'esito del Processo.

Nel Memoriale col quale viene implorato il *salva condotto* deve l'Inquisito addurre i motivi, pei quali egli teme di se, o non tiensi sicuro, ed insieme allegare i fondamenti principali di sua difesa: dee inoltre promettere solennemente l'osservanza delle condizioni, che gli saranno imposte, e dovrebbe sottoscrivere *per se, o per mezzo di Procuratore il relativo Atto*. Al reo anche presente si accorda di difendersi fuori carcere, Atto che esattamente parlando non importa *salva condotto*, e non corrisponde al *salva condotto*, e si accorda tale concessione nei delitti minori, e qualche volta nei maggiori, ritenuto però di prendere ogni conveniente cautela ad evitar scandali, e disordini, e ritenuto che vi sia nei concreti casi il concorso di ragionevoli argomenti per provare la innocenza, o per mitigare d'assai la pena, perchè si riconosca o di doversi assolvere quell'Inquisito, o di doverlo punire con mitissima pena straordinaria. *BOEMERO quaest. 112. ad CARPZOV. Obs. 6. CLAR. quaest. 46. N. 6.*

Il caso poi di una *malattia gravissima*, di una *donna gravida*, e prossima al parto è motivo tante volte di accordare di difendersi fuori carcere, o di far cambiare di carcere assegnando invece la *Casa*, o la *Città*.

Non si dovrebbe di leggieri accordare a qualunque il *salva condotto*, ma si dovrebbe osservare attentamente se la concessione possa corrispondere al proposto fine: non dovrebbe accordarsi quando l'inquisito anche per lettere requisitorie potesse essere facilmente arrestato; quando il delitto fosse tale, che non si potesse richiamare in dubbio, nè dal delinquente addurre cose rilevanti in sua discolpa. Il ricorso deve essere indirizzato al *Principe*, od al suo *immediato legittimo Rappresentante*, od al Tribunale competente designato dalle Leggi, ed il *salva condotto* dovrebbe essere limitato ad un determinato tempo da prorogarsi in vista di quei motivi, che si riconoscessero ragionevoli. Mai dovrebbe essere esteso oltre quel delitto, che nella concessione venisse contemplato, cosicchè taluno munito del medesimo potesse venire arresta-

to per un altro delitto commesso così prima, come dopo l'ottenuto *salva condotto*.

La mancanza a qualunque delle condizioni imposte dovrebbe far perdere la forza legale inerente al *Salva condotto*; come perdersi dovrebbe tal forza, trascorso che fosse il tempo destinato a pronunziare la relativa Sentenza od *interlocutoria*, o *definitiva*.

Le obbligazioni imposte alle sigurtà dovrebbero cessare tosto, che il delinquente fosse stato carcerato, carcerazione, che converrebbe procurarsi a tempo debito, e non deferirla *in illud tempus quod intercedere solet inter Sententiam et Sententiae exequutionem*, BOEMERO. E se il delinquente fuggisse posteriormente dal Carcere, la sigurtà non dovrebbe essere esposta a qualsiasi responsabilità „ *fidejussores cum pro reo sppondeant, cui securitas, et libertas simul data erat non pro reo, qui carcere custoditur...quare errant, qui generatim scribunt hujusmodi fidejussores tandiu in obligatione manere quamdiu sententia executioni detur* » Così BOEMERO suddetto, il quale discute sulle vere incontrate obbligazioni di tali sigurtà, sulla loro importanza, e sul quando cessino. Il CARPZOVIO, l'OLDEKOP, il BOSSIO, e CLARO trattano del *salva condotto*.

Il *salva condotto* corre di momento in momento così che il tempo ne sia continuo, e decorra dalla sua data, e non dalla cognizione, che si abbia del medesimo. Per l'oggetto della Pratica dei nostri Tribunali il GUAZZINI insegna diverse cose circa il quando si dia il *salva condotto ad un bandito*, e da chi possa darsi; e dice che si accorda ora quando nello scopo che l'accusato possa difendersi dalla imputazione, come si è detto di sopra, quando nello scopo che il *bandito* possa venir confrontato con altro *bandito allora carcerato*, ed anche perchè scopra altri rei fuggitivi come *p. e.* nei casi di *cospirazioni contro il Principe*: dice che si concede eziandio ad un *testimonio bandito*, perchè possa venire con sicurezza ad esaminarsi; che non si conceda il *salva condotto* ad un *bandito* per agire contro un terzo. Il GUAZZINI stesso insegna come fare le
do-

domande di salva condotto, come la fede data debba essere mantenuta, indica le clausole da inserirsi nel decreto, onde si dica accordato per l'andata, e ritorno *accedendi, standi, recedendi*: dice che il solo Principe, o chi lo rappresenta immediatamente abbia la facoltà di accordarlo.

Insegna nella *Difesa XII.* tutto ciò che convenga di sapersi e dal Giudice, e dal Difensore riguardo alle cose scusanti, le quali sieno da dedursi a favore dell'assente, ed in quai casi possa un *Procuratore presentarsi per l'assente medesimo.*

Insegna nella *Difesa X.* la materia della citazione in criminale, e come la prima citazione sia *de jure naturali*, e le altre *de jure civili*, e come ne sia richiesta più d'una, e come similmente *requiratur peremptorium in criminalibus, maxime praesupposita constitutione quod contumax habeatur pro confesso, cum agatur de magno praejudicio*; quindi risolve il quesito *cum peremptorium in criminalibus possit expediri unica citatione peremptoria pro omnibus, vel cum requirantur tres citationes ad minus?* e lo risolve con una distinzione, e vale a dire o vi è disposizione, la quale ordini che il contumace si abbia *per confesso*, ed allora una citazione sola non basta per tutte, e se ne ricercano tre con competente distanza di tempo; o non vi è tale disposizione, ed in allora basta una sola citazione perentoria per tutte, secondo la più comune opinione, atteso che *non agitur* in questo caso, *de magno praejudicio.*

(Esso GUZZINI ha fatto un intero libro sul Processo, e Sentenze contumaciali nel riguardo segnatamente della Pratica dei Tribunali di Roma. *Un Codice di Pratica deve fissarne le forme.*)

CAPITOLO XX.

Dell' Appellazione.

I. Il diritto di *appello*, che si accorda da per tutto all'accusato, è veramente ciò che le Leggi hanno di consolante pei condannati. Se l'appellazione è importante nei *giudizj civili*, se l'esame delle Cause Civili è il soggetto di tante discussioni, e di reiterate proposte, sebbene si tratti di conservare, o perdere beni immobili, mobili, o di trasferire le facoltà possedute da una famiglia nel dominio di un'altra; quanto più importante dev'essere la medesima nei *giudizj criminali*, nei quali trattasi di proprietà ben più importanti e preziose, quali sono *l'onore, la libertà, e la vita degli uomini* (*).

II. Funesti esempj insegnarono ai Principi amanti della giustizia, che l'ufficio di Giudice Criminale nelle mani di chi ne abusa può essere un terribile, ed onnipossente strumento di oppressione: quindi perchè pericoloso l'avventurare la decisione dei più preziosi diritti all'arbitrio illimitato di un solo, furono costituiti i *Tribunali collegiali* indipendenti affatto nell'esercizio delle loro auguste attribuzioni; quindi a prevenire i funesti effetti della ignoranza, e talora anche della perversità, per servirmi delle parole di *ULPIANO*, fu accordato l'inestimabile beneficio dell'appellazione, e del ricorso, beneficio oggi universalmente accordato almeno, come mezzo di ricorso ai Tribunali conservatori della Legge, e delle forme in essa prescritte.

III. Con

(*) Non mi piace la ragione, che uno Scrittor Francese allega per dar la preferenza all'appellazione in civile, e non in criminale, e la quale esprime colle seguenti parole » *En matiere criminelle, on prononce sans appelle, non que la vie des citoyens ne soit plus precieuse mais parce l'application des loix est bien plus simple, et plus facile dans les proces criminels, que dans les affaires civiles.*

III. Con ciò venne a scemarsi l'arbitrio, vennero a crescere i lumi, e così la giustizia, e la sicnrezza civile vi guadagnarono in proporzione.

IV. La riforma *del diritto penale* richiamò a se la comune attenzione, e si estese a non far più dipendere da una sede sola di giudizio le sentenze o di *condanna*, o di *assoluzione*. Fu riconosciuto, che l'interesse della *giustizia*, come quello delle parti *querelanti*, e *degli aderenti al Fisco* richiedeva che queste fossero sentite in appello, e quindi anche presso noi fu pure riconosciuto, o più tosto ridonato il beneficio dell'appellazione.

V. E giacchè l'istituzione nostra è tale, per cui non viene data ai nostri Processi tutta quella pubblicità, della quale sono suscettibili presso altre Nazioni, sia almeno ampliato il beneficio medesimo, e si dia campo di lasciar alla ragione il tempo di riesaminare, e riformare i giudizj, nei quali non fosse stata appieno consultata.

VI. Con precauzioni saggie è difficile che la giustizia devii dal retto sentiero: con precauzioni saggie non vi sarà di bisogno di sottrarre l'accusato ai suoi Giudici naturali.

VII. La parola *condannato* indica qualunque parte le di cui conclusioni sono state da una sentenza rigettate: *condannare* è pronunciare una sentenza contro qualcheduno. La parola *condannato*, dicono gli Scrittori interpreti di Codici penali, può intendersi tanto a rapporto del prevenuto, contro del quale è stata pronunciata una sentenza d'*istruzione*, termine equivalente a Procedura, ed usato pure nei due Moto proprj 6. Luglio 1816., e 5. Ottobre 1824. Titolo » *Tribunali Criminali* » quanto a riguardo del *prevenuto*, contro del quale è stato giudicato il merito della Causa, così che un *accusato* possa ricorrere contro ogni decreto, che giudichi *deffinitivamente* a di lui pregiudizio qualunque punto interessante, e portante pregiudizio non riparabile in fine di Causa.

VIII. L'*appellazione* è rimedio per sospendere gli effetti delle prefate Sentenze reclamando al Tribunale Superiore contro l'inferiore *L. 1. ff. de appellat.* — ivi — *appellandi*

landi usus quam sit frequens, quamque necessarius, nemo est qui nesciat: quippe cum iniquitatem iudicantium, vel imperitiam [§. II. sopra] (re) corrigat; licet non nunquam bene latas sententias in pejus reformet: neque enim utique melius pronuntiat qui novissimum sententiam laturus est » avvertenza di **ULPIANO** savissima, la quale abbiamo creduto di non tacere, ed anzi di riportare le ulteriori parole del medesimo, e cioè non essere sempre vero che chi giudica l'ultimo giudichi meglio; come le tante volte succede che chi giudica l'ultimo giudichi peggio.

IX. Anche nelle appellazioni degli antichi Romani eravi un metodo, ed una regola. **PAOLO**, **ULPIANO**, **MODESTINO** lo scrivono. E non solo un metodo, ed una regola, ma tali regole avevano l'oggetto il più interessante, come si ricava dalla Legge diciottesima dello stesso titolo, oggetto, che contemplava la libertà dei Cittadini, perchè non mai fosse inibito o di appellare, od anche di presentarsi al Trono del Principe nella sua Sede Capitale. *L. 25. suddetta Titolo 10.* (Sono pure da vedersi i Titoli IV. e V. Dig. id.)

X. Non però indistintamente pel *gius Romano*, veniva concesso ai rei di appellare, e per ogni sorta di delitti » *ii enim excipiebantur*, dice **RENAZZI**, *quos statim puniri Reipublicae intererat, quo in numero erant insignes latrones, seditionum concitatores, duces factionum: caeteris quoque graviorum facinorum reis, veluti homicidae, benefici, permissum non erat provocare si et legitimis probationibus convicti, et delicta sponte confessi essent; nam si convicti tantum aut tantum confessi essent, aut confessio tormentorum formidine fuerit expressa, non denegabatur eis appellandi facultas »* cosicchè l'appellazione fosse negata ai ladroni famosi, ai ribelli, ai capi di fazioni, ai rei di omicidio, di beneficio se convinti, e legittimamente, ed insieme spontaneamente fossero confessi del delitto loro imputato.

XI. Era riservata ad essi la facoltà di appellare, se fossero stati o convinti soltanto, o soltanto confessi, o se la confessione

era

era stata fatta in conseguenza della tortura, alla quale fossero stati assoggettati.

XII. E l'acutissimo MATTEI nel proposito dei colpevoli di *perduellione* soggiugne . . . *quo argumento recte dixeris perduellibus denegandum provocandi licentiam, si differri paena sine periculo non possit, quod si differri sine periculo paena possit, ne perduellibus quidem denegandum appellationis auxilium* » . . . quindi sul conto delle Sentenze, o decreti interlocutorii d'istruzione, ossia *Procedura* prosegue a dire » *porro quemadmodum in CIVILIBUS a sententia, non ab interlocutione appellatur, ita in CRIMINALIBUS nisi forte INTERLOQUUTIO maximi sit praejudicii, nec per sententiam corrigiqueat, veluti si Iudex de QUÆSTIONE HABENDA interlocutus sit, ant de REO CARCERI INCLUDENDO, nam ex hoc decretum hujusmodi est, ut per sententiam definitivam retractari non possit* »

XIII. In fatti, come si poteva coll'appellazione dalla sola sentenza definitiva della Causa riparare ad un susseguito effetto di un *decreto interlocutorio*, col quale fosse stata decretata p. e. la *cattura*, o decretata, ed inflitta la *tortura*, decreti interlocutorii bensì, e d'istruzione e di *procedura*, ma di pregiudizio massimo, ed irreparabile. Questa dottrina però non garba totalmente al chiarissimo Signor NANI che riportando il testo della Legge seconda del Digesto nel *titolo delle appellazioni*, sul quale il MATTEI la fonda, palesa un senso diverso, mentre dice » *non tamen adeo facile Auctori (al Mattei) concesserim ex hujusmodi doctrina illud generatim consequi, quod auctor existimat (il Mattei) criminum ab aliis interlocutionibus, quae praejudicium sententia non reficiendum inferant, veluti de reo carceri includendo posse provocari: quis enim non videt juris rationem qua provocatio innititur ab interlocutione de quaestione habenda ad caeteras interlocutiones haud facile porrigi? equidem eleganti prorsus sermone praescripserant IMPP. in L. 20. de APPELLAT.* » *appellationem tunc esse admittendam, cum vitae hominum, salutisque quodammodo fata retractantur,*

tantur, nec vocem denegari in supplicium sententia destinatis, e sembra potersi concludere, che se l'*interlocutoria sentenza anche d'istruzione* fosse contro la Legge, potesse benissimo, come più sopra si disse, interpor-
si appellazione.

XIV. Il MATTEI espone colla dottrina, ed acutezza sua propria ogni opportuna, e conveniente avvertenza circa le disposizioni del *gius comune* sul come, e per quali delitti competesse il diritto di appellare; ne dice i modi, ed i metodi, le limitazioni, nelle quali erano compresi anche i delitti *di adulterio, di violenza pubblica, di ratto, di fabbricazione di falsa moneta* » LL. 1. Cod. de *reptu virginum*, 1. Cod. de *falsis monetis*, e 2. Cod. *quorum appellatio non recipitur*.

XV. Dovevansi premettere a parer nostro tali dottrine del Diritto Romano fonte di ogni disposizione nella massima parte dell'Europa, siccome dottrine d'interesse opportunissimo per la intelligenza di questa non facile materia, la quale viene non ostante da taluno poco curata. Proseguiremo il discorso nostro dicendo le disposizioni prima d'oggi in vigore presso noi, le quali si leggono nel GUAZZANI Scrittore nostro » *In Statu Ecclesiastico omnes appellationes erant sublatae a sententiis, et gravaminibus in Causis HOMICIDIORUM per PIUM SECUNDUM* » *Constit. 8. per CLEMENTEM SEPTIMUM* *Constit. 6.* le quali Cause vengono ristrette da FARINACCIO ai soli condannati in contumacia per *omicidio*, dicendo che non si estendeva la disposizione a caso diverso. Lo SCACCIA nei suoi Trattati dell'appellazione espone i casi, nei quali le appellazioni non fossero ammissibili *de jure* sommandone altri Scrittori sino a trentasette. Espone però come fosse ammissibile un appellazione non accordata *de jure* in certi delitti, quando ragionevoli motivi venissero allegati, e come questi fossero capaci di far declinare dalla prefata disposizione di *gius*. Narra pur anche come si appellasse da una Sentenza *interlocutoria* nelle Cause di quei delitti, pei quali non era accordato di appellare dalla Sentenza *definitiva*.

XVI. *In eodem Statu ecclesiastico* [prosegue il GUAZZINI nella Difesa XXXVI. circa l'appellazione] *condemnati in contumaciam elapso anno, vel si infra dictum annum capti fuerint appellare non possunt, sed omni appellatione posposita, sententia contra eos executioni demantur per Bullam PII IV. et PII V.* Tuttavia la Egidiana, ossia la più volte ricordata *Costituzione delle Marche*, e le prefate Bolle hanno ricevute dichiarazioni in sequela di disposizioni ulteriori, così che faccia d'uopo in questa complicata materia delle *Cause contumaciali* anche per l'effetto dell'appellazione consultare ed il FARINACCIO nella sua questione 101., e lo SCACCIA de *appellationibus quaest.* 17. che discutono tale argomento nel riguardo delle nostre Leggi, e Consuetudini.

In aliis vero paenis corporis afflictivis ut in paena triremium, ictuum funis, relegationis, et exilii la disposizione antica in proposito dell'appello in criminale era al dire dei nostri Scrittori, che „ *licet non adesset in toto Statu Ecclesiastico aliqua Constitutio vel Bulla Summi Pontificis, quae tolleret appellationem in hisce Causis Criminalibus* (meno le limitazioni per certi delitti, come si è detto di sopra) *tamen ex quadam consuetudine tam SIGNATURÆ Gratiae quam Iustitiae solebat semper rescribi cum clausula „ NON RETARDATA EXECUTIONE.* Quae consuetudo incepit tempore PII V. occasione felicissimi belli navalis secuti contra Turcas, cum tum Sedes Apostolica indigeret pro illo bello hominibus ad remigandum, et postmodum ob severitatem ac acerbicatem temporum continuavit dictus Stylus, et non solum in paena triremium, sed etiam in qualunque paena corporali et relegationis, et exilii. Et si Signatura rescribebat sine dicta clausula, NON RETARDATA EXECUTIONE, erat locus appellationi quoad effectum etiam suspensivum ... in Tribunale Gubernatoris Urbis vigore Bullae LEONIS X. a sententiis latis ab eo, sive ejus Locum tenentibus in Causis Criminalibus corporalibus, sive paenis corporis afflictivis non dabatur appellatio ... anzi prosegue a scrivere segnatamente

il **GUAZZINI** » imo quod magis est, nec etiam dabatur reis condemnandis facultas, vel occasio appellandi: et hi, qui condemnabantur ad furcas, vel ad paenas ultimi supplicii absque alia citatione ad Sententiam, putabant de sero bene comedere, et de nocte bene dormire, sed ex tempore eis denunciabatur ultimum terribilium; et in aliis paenis corporalibus absque alia citatione transmittentur ad trivemes, et alius paenis corporalibus afficiebantur, et ideo in illo Supremo Gubernio brachium regium habente Pontifices solent eligere viros prudentes, integros, et spectatae fidei, cum ab illo Gubernio dependeat tranquillitas totius civitatis.

XIX. Se però trattavasi di condanna in *pena pecuniaria*, in allora, dicono gli Scrittori di Procedura dei nostri Tribunali » *In toto Statu Ecclesiastico admittebatur appellatio, facto actuali deposito vel cautione data in forma depositi* » secondo che povero o ricco fosse il sentenziato, e ciò per offrir garanzia in caso di soccombenza inesivamente alle relative Bolle dei Sommi Pontefici PIO IV., e S. PIO V.

XX. Se non era concesso di appellare nelle Cause Criminali come rimedio ordinario, vi era mezzo però di difendere i sudditi dall'ingiustizia, o dall'oppressione di un Giudice inferiore. Era cioè sempre concesso il *Ricorso*, ossia il diritto di *Petizione*, di *Reclamo*, di *Supplica*, e maggiormente nel caso di una Sentenza evidentemente o nulla, od ingiusta si concedeva di domandare la restituzione in intero.

XXI. In tal guisa le leggi dello Stato offrivano una garanzia sia che si trattasse di decreto *definitivo od interlocutorio* capace di portare pregiudizio, e fosse anche d'*incidentale Causa Civile* occasionato da *Causa Criminale*, oppure anche di *causa mista*, perchè assolutamente una garanzia corrispettiva al bisogno dei sudditi medesimi vi fosse in ogni evento, e perchè i *Giudici*, ed i *Tribunali* non fossero esenti da pari responsabilità nell'esercizio del loro ministero. Ciò costituiva uno dei molti titoli di quella gloria, della quale il Governo Pontificio brillò per

sapienza, per consiglio, per giustizia, onde riparare oppressioni, le quali avessero per avventura gravitato sopra i sudditi per colpa di agenti subalterni. E sono monumenti di sapienza, di consiglio, e di giustizia la Costituzione *« Iustitiae gladium di BENEDETTO XIV. anno 1749. affinché il Tribunale del Governo ricevesse utili discipline nel riguardo appunto di assicurare, e garantire l'amministrazione della giustizia punitiva; la Costituzione » Ad coercenda* dello stesso Sommo Pontefice dell'anno 1753. ed i relativi Moto Proprij pei giudizi di appello, sebbene sotto altro rapporto, ed oggetto diverso da quello da noi discusso presentemente, e quella, e questi nel riguardo del *Tribunale dell'A. C.* del che fa cenno anche la *Costituzione Post Diuturnas Art. 46.*

XXVI. Oggi il sistema pei giudizi di appello non è quale, i prefati Scrittori rispetto alla Procedura che noi intendiamo di qui trattare, dicono, che sussistesse nei tempi anteriori all'anno 1796. almeno in queste Provincie, dove dai giudizi delle *Congregazioni Criminali* non si dava *appellazione*, come rimedio ordinario (*).

XXVII. L'Editto 5. Luglio 1815. riattivò le leggi romane, istituì i Tribunali ordinarij di appellazione: i Moto Proprij 6. Luglio 1816. di PIO VII. di gloriosa memoria e 5. Ottobre 1824. del felicemente regnante Sommo Pontefice LEONE XII. mantennero la istituzione dei *Tribunali Criminali ordinarij di appellazione*.

XXVIII. Due sedi di giudizio oggi si ammettono, e si riconoscono nelle *Cause Criminali*, e si riconoscono per via di *rimedio ordinario*. [**] Una legislazione più mite, e più liberale volle accordare ad un reo il beneficio di un secondo esperimento, e non togliere ancora il potere di

(*) Il SAVELLI scrive nella sua *Pratica Criminale*, che in quasi tutta l'Italia, e massime nella Toscana non si dava appello in Criminale se non in Cause aventi un misto di Civile, come si accordava nei delitti di pace rotta, e simili.

(**) Sarebbe pure opportuno, che nel caso di difformità di giudicati vi fosse una terza sede di giudizio di revisione.

di ricorrere alla *clemenza del Principe*, onde si degni rimettere ad altro Tribunale la Causa anche per revisione siccome era pur lecito fino al 1796. (*In pratica ho visto ciò farsi in caso di giudicati difforni del Tribunale Criminale di prima Istanza, e di Appello in questa Provincia per benigna sovrana concessione.*) Colla istituzione dei *Tribunali di Appellazione*, e dei *Procuratori Fiscali* presso ogni Tribunale variandosi l'antico giudiziario sistema si stabilì, o più tosto ancora si ridonò un beneficio, ed un rimedio contro i primi giudicati per avventura gravanti, e, a parer nostro, con tale reciprocanza, che i rei non meno, i quali nol poteano da prima, ed il *Fisco* che nol solea, potessero rispettivamente provocarsi davanti un *Tribunale Superiore*, e provocarsi eziandio quando fosse stato deciso un punto interessante, ma non però in *modo intermedio o preparatorio* puramente, e semplicemente.

XXIX. Noi dicemmo più tosto ancora si ridonò, perciocchè, conforme narrammo, il *diritto di appellazione*, che era un mezzo riconosciuto dalle Leggi romane venne riprodotto col riprodursi dai Moto proprij le prefate Leggi, perchè pienamente riattivate, e così le Canoniche richiamate pur anche dall'Editto 13. Maggio 1814., e dall'Editto 5. Luglio 1815., che ricostituirono l'*Edifizio politico ripristinando l'augurato Governo dello Stato Ecclesiastico* (*).

XXX. Il termine ad appellare è di dieci giorni, *Auth. hodie Cod. de appellat.* termine predicabile di ogni Sentenza tanto definitiva, che interlocutoria, scorso il quale l'appellazione sarà riguardata deserta; termine che non si può prorogare nè per voler del Giudice, nè per consenso delle parti, cosicchè interposta dopo i dieci giorni un appel-

(*) Ci sembra con ciò giustificato il discorso nostro sulle disposizioni del *Diritto Romano* in materia di appello interpretato dal MATTEI; ed il discorso riguardante quanto si praticava in proposito prima del 1796. presso di noi. Nell'annessa Appendice diremo quanto contengono le *Costituzioni Pontificie* in materia di appellazione; come diremo le disposizioni transitorie ultimamente prese a tale riguardo.

pellazione rimanga senza effetto. Convien però che consti sempre della medesima, e che a scanso di ogni questione il Cancelliere faccia rogito dell' Atto relativo. Dal giorno della Sentenza od intimata, *o per altra guisa conosciuta* si computa il termine di dieci giorni, ed il corrispondente tempo decorre di *momento in momento*, cosicchè sia cautela, allorchè si appella nell' ultimo giorno del termine indicare *nell' atto dell' appello* l' ora precisa, e che dopo il decimo giorno un appellazione non venga ammessa, quantunque non vi sia una formale dichiarazione, che pronuncii » *essere cosa giudicata*.

XXXI. L' appellazione si interpone agli Atti del Cancelliere che ne fa rogito, ed esprime nel Verbale d' intimazione di averlo alle parti giudizialmente intimata, e notificata.

XXXII. Nel caso di un continuato, e successivo gravame un' appellazione compete *quandocumque*, dicono i Dottori, parlando di taluno *p. e. ingiustamente ritenuto in carcere, di taluno ingiustamente ritenuto nelle galere, o confinato in un luogo di relegazione* così che non decorra il termine ad appellare per quanto duri il gravame a differenza se fosse stato pronunciato e *sentenziato sopra la carcerazione, e notificata la sentenza*, perchè in tal caso convenisse di appellare nello stabilito termine legale, che che sopra questo particolare non sia stato ammesso dalla Consuetudine, e non lo sia stato „*licet de jure possit appellari*, dicono gli Scrittori in tale proposito „SCACCIA *de appellat. quaest. 17. per tot.* Il CLARO discute sul conto di un appellazione interposta *in via incidentale da un Decreto di carcerazione, e domanda* „*Sed quid si reus, qui videt se ad carceres conduci, appellet, numquid stante appellatione adhuc erit carcerandus? Respondetur* „*De jure forte dici posset, quod non, nihil enim innovandum videtur appellatione pendente: sed certe contrarium servatur de consuetudine in causis criminalibus non admittendo hisce casibus appellationem... judex qui delinquentem carcerari jubet non dicitur per hoc aliquid contra eum innovare, sed potius videtur jus publicum et suum tueri, ne ille fuga paenam delicti evadat. Et*

cer-

certe si carcerati appellantes relaxandi essent, frustatorium esset carceres aedificare, quia omnes appellarent, et sic omnia judicia criminalia eluderentur.

XXXIII. L'appellazione in Criminale può poi interporisi dal Difensore del condannato anche senza mandato non solo nelle Cause Capitali, ma nelle Cause importanti altre pene afflittive di corpo. Anzi in ogni Causa grave, dicono i Dottori, e segnatamente il DECIANI nei suoi *Trattati Criminali* scrive che si possa appellare fondandosi nelle disposizioni „ *Cap. ut debitus, e per tot. de appellat. Cap. 1., 2., 3., 4., e per tot. 2. quaest. 6. L. et in minorib. Cap. de appellat. L. 1. Cod. de sentent. Prefect. praetor.*

XXXIV. Il Fisco si riguarda sempre *de jure* aderente all'appellazione interposta dal reo.

E se siasi nel caso di più correi condannati con una unica Sentenza, ed uno solo abbia appellato, tale appellazione giova agli altri complici condannati anche non appellanti „ *Si in una eademque causa unus appellaverit, ejusque justa appellatio pronunciata est, ei quoque prodest, qui non appellaverit L. 2. Cod. Si unus ex pluribus appel.* e ciò anche perchè, dicono i Dottori, non si pronuncino sentenze contrarie pel fatto medesimo, una assolutoria cioè ed un'altra di *condanna*, e concedesi sempre che competa a quelli l'appellare *de jure*.

Viene pure ammessa l'appellazione dalla dichiarazione della pena incorsa, e dalla condanna ad una multa „ *C. pastoralis de appel, L. si qua paena de verbor. significat*, su di che, come sopra la materia generale delle appellazioni e circa il deposito da farsi, e circa la cauzione da prestarsi conviene consultare per noi la relativa Costituzione di S. PIO V.

XXXV. L'appellazione dev'essere interposta agli Atti del Giudice, o Tribunale, contro la di cui Sentenza si appella. Il Giudice a quo mai può impedire che si appelli; nè conoscere se si possa o no appellare. Tutto ciò spetta al Giudice *ad quem*.

E quando il condannato non avesse interposta appellazione,

zione, e non competesse questo *ordinario rimedio* converrebbe non risparmiare *il ricorso, il reclamo, le suppliche al Principe* per la revisione della Causa anche in via di *grazia*, sopra il quale rimedio estesamente ne tratta lo *SCACCLA de appellat quæst. 15. Remed. 3. Conclus. 4. 7.* Sempre però si deve aver riguardo alle disposizioni particolari di legge anche locale in ordine all'ammetersi, o no l'appellazione, all'aderirsi o no alla medesima secondo che una delle parti od anche il *Fisco* l'abbia interposta, e secondo che concerna o no tutta una Sentenza complessivamente, o soltanto un qualche capo della medesima essendo cose da farsi eziandio in materia criminale, giacchè tal caso, al quale si allude, potrebbe pure verificarsi in questa sede di giudizio secondo la qualità delle Cause.

XXXVI. Non compete al Giudice, o Tribunale *a quo* di ammettere, o non ammettere l'appellazione, che si voglia interporre „ *SCACCLA de appellat. quæst. 10.*

Interposta l'appellazione, nessun Atto deve farsi *de jure* nel frattanto del giudizio di appello „ *Appellatione interposita sive recepta sit, sive non medio tempore nihil novari oportet: si quidem fuerit recepta appellatio, quia recepta est, si vero non est recepta, ne praejudicium fiat quoad deliberetur, utrum recipienda sit appellatio, an non sit: recepta autem appellatione, tamdiu nihil erit innovandum, quamdiu de appellatione fuerit pronunciatum, si quis ergo forte relegatus fuit et appellaverit non arcebitur neque in Italia, neque in Provincia qua relegatus est . . . L. 2. Nihil innovari „ Digest. Il Moto proprio 5. Ottobre 1824. dispone negli articoli 82. 83. 84. 85. e 86. del metodo da seguirsi nei giudizi di appello, e come, e quando dare o no esecuzione ai giudizi di prima Istanza appellabili in *devolutivo* o *sospensivo*. La transitoria disposizione presa dal Supremo Governo, come da Regolamento del mese di febbrajo 1821. e pubblicato li 23. Luglio 1825 contiene alcune massime relative anche ai Signori *Procuratori Fiscali ed agli Aderenti al Fisco.**

XXXVII. La

XXXVII. La Sentenza di appello deve fare menzione del giudicato della prima istanza criminale, così che risulti chiaramente o la *conferma*, o la *riforma*, oppure anche la *moderazione* di tale giudicato, come deve esprimere la condanna, o l'assoluzione dell'appellante, o dell'appellato. La *conformità* nelle sentenze si verifica, quando esse concordino nella *sostanza*, nella *qualità*, nell'*effetto*, non avendosi riguardo al modo, col quale sieno state pronunciate.

La difformità o più tosto revoca sorge dalle Sentenze, allorchando una *absolvit a toto eo, ad quod alia condemnat*, „ *SCACCIA de appellat. quaest. 17.* E non potrebbero rigorosamente riguardarsi conformi quelle Sentenze, una delle quali condannasse alla *galera*, oppure all'*esilio* per *cinque anni*, e l'altra lo condannasse per *tre* sebbene vi fosse stata *conformità* nel giudizio del fatto su di che tuttavia le opinioni non sono concordi perchè si dica da taluno, che vi sia benissimo conformità come non potrebbero dirsi conformi quelle Sentenze, delle quali una fosse *definitiva*, l'altra *interlocutoria*; una contenesse *dichiarazioni*, altra disponesse *simpliciter*, una fosse *condizionale*, altra fosse *modificativa*. In una parola diconsi, esattamente parlando, conformi le Sentenze allorchè „ *in eis non est aliqua discordia, sed conformitas in omnibus, et per omnia, et quod nihil plus aut diversum contineatur in una quam in alia.*

XXXVIII. Allorchè le idee inerenti al diritto, ed all'amministrazione della giustizia acquistarono di mano in mano maggiore sviluppo, e consistenza, e la sperienza insegnò ai Principi amanti di quella, ed ai popoli qualche volta maltrattati segnatamente in età, delle quali la Storia è fedele depositaria, quale terribile, ed onnipossente strumento di oppressione possa essere l'*uffizio di Giudice Criminale nelle mani di chi ne abusasse, e quanto sia pericoloso l'avventurare la decisione dei più preziosi diritti*, cioè vita, onore, proprietà, all'*arbitrio illimitato*, o di un solo Giudice, o di un solo Tribunale senza diritto di appello, s'istituirono *Tribunali collegiali*,

li, si fissarono più *gradi di Giurisdizione* §. II. di sopra. ritrovamento provvidissimo, perciocchè cercossi con ciò di scemare almeno l'arbitrio; e la giustizia, e la sicurezza civile guadagnarono per i cresciuti lumi, e per le ragioni *pro, e contra* bilanciate in più Tribunali. Tutte le colte Nazioni riproducendo il sistema dell'appellazione non ammeso un dì laddove ancora le più utili riforme in materia di amministrazione civile, e giudiziaria erano state introdotte contribuirono a questo bene; bene, come si disse, reso comune a noi presso i quali non eravi sede di appello criminale in via ordinaria ridonataci mediante Legge fondamentale dello Stato, che dispone dell'appellazione come di un rimedio ordinario. In tal guisa si sono addottate le più belle istituzioni degli Stati che ci circondano, ed addottate quelle di Paesi anche fuori d'Italia. I Tribunali formati ed in *prima istanza*, ed in *grado d'appello*, come collegio, ammettono una discussione fra i Giudici, e la discussione può produrre i migliori risultati, siccome il collegio ha in se la virtù di un effetto calcolato dietro il numero dei votanti giusta la massima che „*numerantur enim Sententiae non ponderantur, neque aliud in pubblico consilio fieri potest* „ PLINIO. Inoltre oggidì dopo la Sentenza pronunciata dai Giudici inferiori non solo resta il rifugio dell'appellazione, non solo il *nostro diritto pubblico* accorda all'accusato due gradi di giurisdizione, ma si è fatto un passo ulteriore in favore della umanità, e cioè niun suddito si fa morire senza che il *Sovrano* abbia conosciuto la condanna, e spesso Egli fa la grazia.

In fine le Sentenze dei Giudici dovrebbero essere pubblicate e fatte conoscere al popolo unitamente alle prove dei delitti: è un assurdo colpire nelle tenebre, e non scoprirsi apertamente: è raro, che in un Processo sienvi cose non fatte per tutti: un Giudice sapendo di dovere essere giudicato da Dio e dagli uomini cercherà la verità con maggiore attenzione.

APPENDICE .

Il diritto di appellare deve competere all'accusato, al Procurator Fiscale, alla parte querelante, ed all'aderente al Fisco, ed a tutti quelli in somma che hanno interesse d'infirmary una Sentenza. Anche il Gius Canonico accorda una tale facoltà » *Can. 30. C. 1. quæst. 6.* — ivi — *Non solent audiri appellantes nisi hi quorum interest ...*

L'accusato si deve però considerare come la principale delle parti, a cui sia accordato tale diritto. I motivi d'interporre appellazione possono essere dedotti dalla forma, e dal merito della Sentenza, come dalla incompetenza del Giudice. Il Procuratore Fiscale, ossia la parte pubblica può de jure appellare allorchè gli sembrasse che qualora venisse eseguita una Sentenza, questa potesse nuocere alla persecuzione, o punizione del delitto, ovvero che si pronunciasse una pena inferiore, appellazione che suole chiamarsi *a minima*: ma quante volte fosse pronunciata una pena più severa di quella, per la quale avesse conchiuso, non gli dovrebbe competere appellazione.

L'aderente al Fisco, l'accusatore possono pure interporre appellazione, e così ogni querelante dalle sentenze, allorquando credano di essere stati pregiudicati, ma solamente in ciò, che loro compete di diritto, sistema adottato pur anche nei migliori Codici di Procedura, ed adottato parimente dalle Costituzioni Pontificie.

L'aderente al Fisco, od. istigatore che sia, o parte civile, come viene qualificato in alcuni Codici, e così l'accusatore, ed il querelante non hanno diritto d'interporre appellazione a minima per la pena pronunciata contro l'accusato, perchè la pubblica vendetta non è di loro, interessando il solo ufficio del Procurator Fiscale, ed il Pubblico Ministero, Contenendosi nella parola condannato

le idee sopra riferite sembra a noi, che in materia criminale si possa interporre appellazione non solo dalle *Sentenze definitive* che sieno pronunciate in ultima istanza, ma altresì da qualunque altro giudicato *od ordinanza* sia *interlocutoria* ancora, o come dicesi *d'istruzione*, o *Procedura* §. XIV., e XV. suddetti. Si è visto, e si legge negli Autori, e risulta da cose giudicate di tanti Tribunali, che si possa perfino interporre appellazione da un Atto di semplice *querela*, cosichè a più forte ragione debba essere permesso di farlo da una *Sentenza interlocutoria* di *Procedura*, la quale tragga seco un effetto pregiudiziale. Tuttavia si dovranno però osservare i metodi rispettivamente addottati o dai *Codici di Procedura*, o dalle *legittime consuetudini*. Un *denunciatore* non ebbe nè deve avere il diritto d'interporre appellazione da una *sentenza di assoluzione*. È parimente di regola *in materia criminale*, come *in civile*, che non possa appellarsi dalle *Sentenze, e decreti puramente preparatorj* fino a che non sieno stati seguiti, e seguiti rispettivamente da *giudizj definitivi*, e sieno tali, o perchè si estendono nei casi relativi sul merito della Causa, o perchè presentino anche una eccezione d'incompetenza risultante dalla Legge, cosicchè la indole di *preparatorio*, o *definitivo* debba essere determinata dalla qualità della concreta Causa non partendosi in tale disamina da falsi principj, mentre in allora non si potrebbe giungere che a false conseguenze. (*S'intende sempre di parlare di Sentenze, e decreti pronunciati al condannato istesso vale a dire che non sia stata pronunciata la Sentenza o decreto in contumacia del prevenuto.*)

Di tutto però si abusa e la giustizia istessa non è al coperto di un sì fatto inconveniente. Noi molte cose abbiamo detto riguardo all'appellazione secondo i principj del *Diritto Romano* §. VIII. e secondo le leggi nostre *edittali* già indicate, e motivate §. XX. sul conto dell'*accusato*, o del *condannato*. Si soggiunga tuttavia talun'altra cosa circa lo inestimabile beneficio dell'appellazione, come circa il *Procuratore Fiscale e l'accusatore, od aderente al Fisco, e querelante*.

È una

È una regola di gius il diritto di appellazione (*Si veggano anche per le materie Criminali i corrispondenti titoli sull'appellazione nel Digesto, e nel Codice.*) Le Leggi Romane furono indulgenti per mettere „ §. VIII. suddetto „ un riparo alla ignoranza, allo sbaglio, all'inganno, nel quale potesse essere stato tratto un Giudice §. VIII. idem, ed hanno voluto eziandio prevedere il caso di una Sentenza, che fosse il risultato dell'avversione di un Giudice, o della sua malevolenza » *quod quidem appellationis beneficium aequissime legibus romanis indultum est iis, qui condemnatoriam sententiam subierunt: hoc quippe solatio condemnationem passi haud videntur esse destituendi, ut scilicet non unius tantum Iudicis sententia acquiescere omnino cogantur, sed apud alterum quoque Iudicem fortunam suam rursus experiri valeant: quid enim si prior ille Iudex per imperitiam, per errorem, vel deceptus, vel male animatus, vel praeceps inconsultam, injustamque sententiam pronunciavit, nulla ne miseris reis ratio erit illam declinandi, suaeque expediendae salutis? nimirum id inventa est appellatio, jusque provocandi condemnatis tributum, ut si quo injustitiae vitio sententia laboret, illud ab alio Iudice cognosci, atque emendari possit.* RENAZZI Cap. XVII. §. 10. de appellationibus.

È una specie di difesa civile l'appellazione, alla quale non è concesso di rinunciare. Provvissime le Costituzioni del nostro Paese dispongono che vi saranno in tutto lo Stato Pontificio *Tribunali di appellazione per le Cause Criminali* a prò dei condannati, parola, conforme abbiamo esposto in principio, onde rettificare le idee colla possibile esattezza §. VII., indicante *qualunque parte*, contro della quale sia stata pronunciata una Sentenza, *qualunque parte*, le di cui conclusioni sieno state da una Sentenza rigettate, mentre *condannare* è pronunciare una Sentenza contro qualcheduno.

E tale beneficio dell'appellazione, dicono i medesimi nostri Scrittori, è di tempi remoti ancora » *conceditur de jure in omnibus causis etiam gravibus, et conceditur*

tur cuicumque oppresso ne detur occasio iudicibus ferendi iniquas sententias, massime denotanti idee complessive, perchè si estenda tale diritto anche per la maniera superiormente divisata; e maggiormente che nel dubbio medesimo » *semper appellatio est admittenda*, ed a segno tale che siavi ancora chi sostenga che » *appellatio admissa per Iudicem in casu de jure non admissibilis substineatur: imo in casibus prohibitis appellare, si fuerit per ignorantiam Iudicis, vel ex alia Causa admissa appellatio, debet remitti causa ad Iudicem ad QUEM, ITA ut reprobentur BOSSIUS tit. de appellat. N. 16. et BAJARDUS quaest. 40. N. 14., qui volebant non posse Iudicem prejudicare Reipublicae.*

Anzi l'oggetto dell'appellazione fu inoltre riguardato tanto importante nei suoi risultati, che laddove o per *statuto*, o per *consuetudine* non si ammetteva l'appellazione, o l'appellazione era proibita, non si avesse almeno, giusta quanto dicemmo altrove, per inammissibile o proibito il *reclamo*, ossia il *ricorso* » *Authen quae supplicatio Cod. quando libell. Princip. offer.* « nel riguardo degli effetti *devolutivi*, come degli effetti *sospensivi*. Le Bolle dei Sommi Pontefici PIO IV., e S. PIO V. fissarono un *gius regolatore* sulla materia delle appellazioni e sul riguardo del *condannato*, del *Fisco*, e dell' *aderente suo*, come dell' *accusatore*, e *querelante*, e di chiunque altro avesse interesse, ed azione competente *ex delicto* a far rinvocare, o riformare una Sentenza di condanna, o di assoluzione, Costituzione 52. di PIO IV. *in declaratione incipiens licet dudum* » Costituzione di S. PIO V. *in ordine* 22. §. 2. idem di S. PIO V. 138. idem di PIO IV. la 58. §. 51. idem di PIO IV. la 56. §. 17. del mese di Giugno 1562. id la 58. §. 14. ed altri. La Costituzione 71. di PAOLO V. sulla riforma dei Tribunali di Roma §. 17. N. 10., e 15. dispone similmente sopra l'appellazione mentovata del pari in diverse altre Costituzioni Pontificie susseguenti, sebbene sotto altro oggetto, ed altre cause, ma però nel riguardo di *Giudizj Criminali*. Si allude quì alla ricordata sapien-

pietissima Costituzione di BENEDETTO XIV. » *Ad coer-
cenda crimina* dell'anno 1753. col relativo Moto proprio,
e sempre nello scopo della punizione del delitto, e della
più retta amministrazione della giustizia punitiva, per la
quale mostra uno scopo ulteriore l'altra parimente citata
Costituzione del medesimo Pontefice, cioè quella che co-
mincia *Iustitiae gladium*, Costituzioni, cui allude la CO-
ST. *Post diuturnas* » Art. 46.

E parlando in specialità dei Fiscali diremo, che lad-
dove i Codici di Procedura Criminale hanno segnata una
linea invariabile sopra i doveri, ed i diritti *del pubblico
Accusatore, del Procuratore Fiscale, del pubblico mi-
nistero* per tutelare l'interesse della Legge, e del Princi-
pato, e così abbiano provveduto pei doveri ed i diritti
di *un accusatore privato, di un querelante, di una par-
te civile*, la discussione per chi si propone d'istruire è
semplice, è positiva. Non può seguirsi il metodo mede-
simo quando sieno variati in parte, o modificati almeno
i più antichi sistemi, ed abbandonata la regola alla di-
screzione dei *Controversisti, dei Trattatisti*; e quando
non sia sostenuta almeno da una consuetudine invariabile,
e legittima. Se il Fisco possa, o no appellare, che è
quanto qui particolarmente si discute, e che nel corso del
Capitolo dicessimo di trattare, e così pure dicessimo nel
Capitolo del Procurator Fiscale, e suoi doveri, e come, e
quando, ed in quali casi possa appellare, è una questione
dibattuta fra i Dottori. Gli ampj Trattati scritti sopra que-
sti punti possano attestare della divergenza delle opinioni,
e delle difficoltà ancora di tale controversa questione.

Advertendum, dice il RAINALDI, quod PIUS IV. in
Bulla edita quarto nonas Iunii 1562. in Bullar. nov. la
*56. §. 17. in Reformatione Tribunalis Auditoris Came-
rae circa appellationem disponit . . . » minus etiam ad-
» mittat appellationem Fiscis ab absolutoria pro reo juxta
» laudabilem consuetudinem hactenus in Curia servatam
» in alia vero Bulla edita secundo Kalend. Iulii
» eodem anno 1562. in eod. Bul. nov. la 58. §. 44. cir-
» ca appellationem disponit, Et cum ad Segnaturam spec-*

» tet

„ tet Causam appellationum nomine dicti Procuratoris
 „ Fiscalis a Sententiis contra eum latis interpositarum
 „ reiicere, vel committere, idem Procurator appellare non
 „ prohibeatur et *in eadem Bulla* non prose-
 „ quatur Procurator Fiscalis Causam appellationis a Sen-
 „ tentia contra eum lata, ubi adsit instigator secretus
 „ vel apertus, nisi data cautione per eundem instigatorem
 „ de reficiendo expensas tam prioris quam ulterioris in-
 „ stantiae in eventum succumbentiae . . . „ Ed il lodato
 Scrittore riferendo tali disposizioni soggiugne „ dispositio-
 „ nes harum Bullarum videntur inter se directo pugnare,
 „ quia in prima dicitur, quod Fiscus de laudabili con-
 „ suetudine non appellat; in alia dicitur quod Fiscus non
 „ prohibetur appellare; et in eadem dicitur quod Fiscus
 „ non prosequatur causam appellationis, ubi adest insti-
 „ gator, nisi data per dictum istigatorem cautione, et
 „ ideo una corrigit aliam posset dici quod prima
 „ Bulla procedit in Tribunali A. C. et secunda in aliis
 „ Tribunalibus ordinariis Urbis. Verum haec conci-
 „ liatio non subsistit, quia in reformatione PAULI V.
 „ *bullar. nov. la 71.* edita pro reformatione Tribunalium
 „ Urbis, et in qua comprehensum est nominatim Tribu-
 „ bunal A. C. *registrata est in §. 17. N. 10.* ad ver-
 „ bum dispositio facta a PIO IV. *in §. 44. et registrata*
 „ *est pariter in eodem §. 17. N. 15.* ad verbum dispo-
 „ sitio facta ab eodem PIO IV. *in §. 51.* . . . dicendum
 „ igitur quod PIUS IV. dictam bullam primam per edi-
 „ tionem secundae correxerit, et saltem eam correxit
 „ PAULUS V. ut advertunt FARINACCIUS *quaest. 101.*
 „ *N. 42. et alii, quos refert, et sequitur GUAZ.* „ con-
 cludendo l' Autore prefato, che si riguardò verosimil-
 mente in tali disposizioni la convenienza e l' interesse
 della pubblica vendetta, perchè il Fisco appellasse in-
 distintamente da qualunque assolutoria Sentenza „ *reser-*
vata facultate Prefecto Signaturae, di rigettare, od am-
 mettere l'appellazione secondo la qualità del fatto, e del-
 le persone, ed ammessa tale appellazione non potesse
 venir proseguita dal Fiscale, se vi fosse un istigatore
 od

od aderente al Fisco „ nisi iste dedisset cautionem de reficiendo expensas tam prioris quam ulterioris instantiae „ FARINACCIO quaest. 101. N. 32. SCACCIA de appellat. quaest. 17. limit. 49. N. 11. e 14.

Il GUAZZINI poi scrive „ sed quia per aliam Bullam 58. vers. cum ad Signaturam „ statutum fuit Fiscum posse appellare, ideo hodie servatur in curia, ut citato reo absoluto, Signatura arbitretur an appellatio Fiscisci sit vel non sit admittenda; et servari in Provinciis Status Ecclesiastici ut Legati vel alii Superiores videant an sit admittenda appellatio Fiscisci vel reiicienda.

Il Fiscale Generale FRANCESCO ROSSI scriveva „ de jure certum est Fiscum posse appellare a modicitate paenae, quod procedit non obstante consuetudine juxta declarationem PII IV. Constit. 58. sub §. 44. et PAULI V. in reformat. tit. Procuratores N. 10. dum ex eo quod spectat ad Signaturam committere vel reiicere causas appellationum interpositarum nomine Procuratoris Fiscalis a Sententiis latis contra Fiscum statuunt per modum illationis, quod ideo non prohibetur appellare.

Era tale a questo riguardo la nostra Giurisprudenza Criminale, e tale il disposto delle relative Pontificie Costituzioni. Pure la controversia veniva dibattuta, e le opinioni ondeggiavano continuamente, ed anche posteriormente all'Editto 5. Luglio 1815. al Moto proprio 6. Luglio 1816., e sempre circa il diritto dell'appellazione, e circa l'appellazione a MINIMA contrastata al Fisco. Finalmente venne addottata una disposizione transitoria per interlocuzione dell'Oracolo Sovrano, disposizione comunicata per intelligenza, e regola ai Tribunali che racchiude massime spiegate anche fino dal febbrajo 1821. E tali massime sono che la regola fondamentale già vigente nello STATO nostro, che cioè il Fisco per una lodevole consuetudine non appelli per titolo di assoluzione, o di modicità di pena sia una regola, la quale ammetta diverse limitazioni, e cioè 1. se al Fisco non compete l'appellazione in via ordinaria possa ben domandarla per la via straordinaria del ricorso al Sovrano promovendo una

giustificata ragionevole istanza per mezzo del Signor Cardinale Segretario di Stato, il quale, prese le convenienti informazioni, ne interpella il Pontificio Oracolo: 2. che nei casi, in cui il reo interponga l'appellazione dalla Sentenza emanata su di lui, sia pure limitata la prefata regola fondamentale, e possa appellare il Fisco in via ordinaria, giacchè in allora vi si rende comune nella guisa stessa, che deve rendersi comune al reo se appelli il Fisco: 3. che nei casi, nei quali *l'accusatore, l'aderente al Fisco*, cui non è di consuetudine vietata l'appellazione anche nella via ordinaria, possa appellare, ma però fermo quanto sul conto dell'aderente al Fisco dispongono le prefate Costituzioni Apostoliche notissime come dicesi nella relativa lettera diretta alla Consulta in sequela delle irregolari interposte appellazioni, e delle contestazioni insorte fra quel Fisco e quella Procura dei Poveri, *lettera 21. febbrajo 1821. di Segreteria di Stato, simile dei 23. Luglio 1825. della Segreteria di Stato medesima.*

Essendo il giudizio di appellazione l'Atto finale del giudizio criminale presso di noi, dove per modo di regola, ed in via ordinaria vi sono finora solamente due sedi di giudizio criminale per le disposizioni del Moto proprio 6. Luglio 1816., e 5. Ottobre 1824., che che possa essere delle vie straordinarie, tanto per la Procedura, come per i Giudizj, riputammo perciò di esporre per ultimo questo tema seguendo in ciò i metodi di distribuzione di materia tenuti dai migliori nostri maestri che ci furono di guida.

Ma si soggiunga per opportuna notizia, che oltre il *Processo ordinario* si usa pure il *Processo sommario*, che in alcuni Paesi è chiamato *Statario, Economico-politico*, il quale consiste in una straordinaria e particolare rapida inquisizione sopra certi particolari fatti delittuosi, e sopra i loro autori; Processi, che si fanno per prendere un prontissimo gastigo di alcuni delitti, e dei delinquenti, e si fanno, servate solamente le parti più essenziali del *Processo inquisitorio*, „ *BANNIZZA delineatio Iur. crim. lib.*

lib. 4. Cap. 29. §. 650. Non però deve essere un *Processo arbitrario, e guidato dal capriccio e dalla volontà di chi sia incaricato di farlo.* La Legge dev' essere sempre il *punto cardinale di ogni Procedura*, nè le massime del *CARPZOVIO* proclamate da taluno come da seguirsi in queste Procedure dovranno mai esserne le regole, perchè questo Scrittore non conosce, nè punto ammette norme di gius nel Processo sommario. L'evidente pericolo dello Stato e della quiete pubblica generale comandò taluna volta la formazione di sì fatti Processi; ma una sagace Autorità politica seppe essere avveduta per colpire con fondamento chi macchinò contro lo STATO, e contro la pace pubblica, e pubblica tranquillità. Seppe pure una solerte Polizia assumere *Processi sommarii ed economici in Cause di oggetti lievi per non disturbare i Tribunali nelle più gravi loro occupazioni*, come accenneremo nel *Trattato dei delitti, e delle pene* parlando delle *trasgressioni di Polizia, che in alcuni Codici sono qualificati delitti*, „ *L. 9. de plano ff. de Offic. Proconsul.* In somma o la sola necessità urgentissima, e massime il bisogno di un prontissimo esemplare gastigo giustificò il caso della *urgenza di un Processo sommario per la salvezza dello Stato*, o per altre peculiari circostanze; oppure un *Processo sommario venne per ben differente scopo posto in pratica nel caso di procedure per Cause lievi, che domandassero una pena correzionale, od un emenda pecuniaria.*

E nelle gravissime Cause, e di somma importanza sia per la *qualità, e gravezza del delitto commesso, sia per l'esempio da darsi*, ammettonsi *prove privilegiate*, ossia *ex privilegio, et extra ordinem*, come si disse altrove.

Poche sono tuttavia le Cause presso di noi, le quali sieno sottratte alla *giurisdizione ordinaria* delle Leggi, e dei Giudici naturali; e la Giurisprudenza Criminale anche presso noi si è forbita di quella ruggine, che i secoli avevano lasciata dopo di se, come ha fatto progressi in ogni Paese, dove, secondo scrive il Signor Cavaliere CREMANI, *philosophia virtutum, et officiorum custos, artium et disciplinarum magistra, hominum, et civitatum*

pro-

procuratrix incedit, et ita ut qui caeteros regunt, philosophentur quique reguntur, utilitates et comoda jugiter percipiant . . . alle quali cose aggiugneremo però „ sed philosophia vera sit, non simulata.

Noi vorremmo lusingarci di avere detto tuttociò, che sia essenziale di sapersi per la regolarità dei Processi, e dei Giudizj Criminali. Sia pur ideato comunque vogliasi un Codice di Procedura Criminale, i principj non periranno mai; e noi, come più volte avvertimmo, abbiamo sempre avuto in vista d'istruire inesivamente ai principj invariabili e delle Leggi universali, e delle nostre particolari, che nella sostanza saranno sempre conservati nei Codici ripromessi.

FINE

Secondo, ed ultimo Volume delle Istruzioni
Teorico - pratiche di Giurisprudenza Criminale.

INDICE

*dei Capitoli contenuti in questo secondo
ed ultimo Volume.*

CAPITOLO IX.

<i>Dell' Interrogatorio, e della Contestazione del</i>	
<i>delitto</i>	<i>pag. 1</i>
<i>Appendice</i>	<i>93</i>

CAPITOLO X.

<i>Della pubblicazione del Processo</i>	<i>143</i>
<i>Appendice</i>	<i>157</i>

CAPITOLO XI.

<i>Della legittimazione in genere del Processo : . . .</i>	<i>163</i>
<i>Appendice</i>	<i>167</i>

CAPITOLO XII.

<i>Della legittimazione del Processo per dichia-</i>	
<i>razione</i>	<i>171</i>
<i>Appendice</i>	<i>181</i>

CAPITOLO XIII.

<i>Della legittimazione per confrontazione . : . . .</i>	<i>186</i>
<i>Appendice</i>	<i>193</i>

CAPITOLO XIV.

<i>Della legittimazione per ripetizione :</i>	<i>197</i>
<i>Appendice</i>	<i>209</i>

CAPITOLO XV.

<i>Del Processo difensivo, degli articoli, della repulsa</i>	pag. 225
<i>Appendice</i>	256

CAPITOLO XVI.

<i>Delle difese, dei doveri del Difensore, degli argomenti difensivi, e modo di farne uso</i>	269
<i>Appendice</i>	295

CAPITOLO XVII.

<i>Del Procurator fiscale</i>	300
<i>Appendice</i>	314

CAPITOLO XVIII.

<i>Della Sentenza, e modo di discutere le Cause sia che si assolva, o si condanni</i>	317
<i>Appendice</i>	346

CAPITOLO XIX.

<i>Del Processo contumaciale</i>	361
<i>Appendice</i>	373

CAPITOLO XX.

<i>Dell'appellazione</i>	377
<i>Appendice</i>	391

Fine del secondo, ed ultimo Volume.

NOTA degli errori principali che potrebbero rendere mancante il senso, e rimarcati da noi in questo secondo Volume, lasciando gli altri alla correzione del benigno, e discreto Lettore.

ERRORI

CORREZIONI

Pag.	lin.	errore	correzione
6	2	faremo ogni	faremo perciò ogni
52	14	processante.	processante?
id.	16	alcuna	alcuna?
id.	20	favole	facile?
67	10	possa	possano
83	29	occupatissimus	occupati simus
id.	29	38	88
id.	29	aste- risco	
11	28	o seg. Extravag. de Iudiciis	a seg. de Iudiciis
132	30	Dicus	Divus
137	8	dar intendere	dar ad intendere
146	15	viene	venga
id.	16	dal Giudice e per suo	dal Giudice per suo
157	15	comunque sia sempre	comunque, o sempre
180	16	singoli	singole
214	20	clamor extrav. de test.	cum clamor de test.
248	4	rispetto se al	rispetto al
272	10	nobili e fece	nobili fece
294	16	e siccome le pene	e le pene
id.	18	un dieensore	perciò un difensore
301	15	o non possa	non possa
311	15	un Procurator fiscale	i Procuratori Fiscali
id.	17	sono	che sono
320	32	disperderla	disperderle
321	23	occultarla	occultarle
324	9	Se ne riparlerà nelle note	Se ne riparlerà in fi- ne dell'Appendice.
332	16	e che	e sia
349	27	id. 3.º 10. anni	modo 1.º tre anni
id.	28	modo 1.º tre id.	3.º dieci anni; 4.º
355	35	dovrebbe	dovrebbero
366	13	Tribunali per quella	Tribunali, e dette da noi per quella
393	37	è	e

NOTA degli errori principali che potrebbero tentare
 mancante il senso, e rimarcato da noi in questa seconda
 Volume, lasciando gli altri alla correzione del leggitore,
 e disteso l'istesso.

Die 18 Februarii 1826.

Vidit pro Eminentissimo ac Reverendissimo Domino
 D. CAROLO Card. OPPIZZONIO Archiep. Bononiae
 Thomas Aurelius Vasconi Exam. Prosynod.


Die 25 Februarii

Vidit pro Excelso Gubernio Dominicus Mandini S. T.
 D. Prior Parrochus, et Exam. Synodalis.


Die 28 Februarii


Imprimatur

Passaponti.







Confession





CONTO LI
GIURISPRUI
CRIMINALI
TOM. II.




cludente, curando i Giudici medesimi, che l'inquisito segnatamente rozzo, ed inesperto interrogasse a dovere i testimonj,, BASSANI. *Sup. lib. 4. Cap. 1. Addit.* Tale ci sembra dovesse essere il metodo di una *confrontazione* perchè escludesse la *ripetizione* nello scopo per cui i nostri Pratici, ed alcune consuetudini la vorrebbero esclusa, allorchè siavi stato la prefata *confrontazione*, siccome essi ce ne porgono esempj o po per l'effetto o no della *GUZZINI Defens. 20.* C. ove sopra N. 4 5.

Il Capitolo, che segue comincia a timare il Processo per *ripetizione* esaurire quanto si debba essere legittimazione del Processo, e

I Teorico-Pratici dicono che la *confrontazione* come modo di legge per la struttura pratica di oggi sola, o riserva, o dichiarazione ed eziandio, perchè vi sia espresso *pro legittimatione Processus*. dello stile del Tribunale del Corrispondenti: come indica tratti che la *confrontazione* tendere a far nuovamente ricominciare a fissare identità di persone socii del delitto soggiugnendo dichiarazione *p. e.* circa le cose senza pregiudizio di queste cautele. BASSANI *Lib. 4. C.*

(Si veggano le cose dette sopra onde separarne le rispettive per il fatto dell'applicazione.)



CAPITOLO XIV.

Della legittimazione per ripetizione.

mente conveniva sulla *legittimazione* parleremo inesivamente all'ordine della *legittimazione per ripetizione*. Considerarsi sotto doppio aspetto: e alla imperfezione dell'esame il testimonio volesse far di nuovo volesse cercarlo, onde si spieghando serva direttamente alla

è un nuovo esame dei testimoni, perchè il testimonio di nuovo deporre in sostanza difensivo, e per tale maniera, insufficiente al suddetto uopo la quale uno si riferisse in genere BALD. in L. final N. 12.

fa anche sopra *interrogatorii* fatti nel riguardo di ciò, che è stato deposto nell'informativo, e rendersi ossia dar materia, che già ricevute, giacchè in allora che la ripetizione si aggirasse. Ciò avvisa della sua relazione articoli, dei quali si parlerà

in altro Capitolo relativo al difensivo, e differente dalla maniera di ripetere gli esami indicata nelle citate Abbreviazioni per il solo effetto di legittimare il Processo senza l'uso d'interrogatorii, giacchè un Processo si legittima colla RIPETIZIONE anche fatta senza articoli » BASSANI *Lib. 2. Cap. 4. N. 118.*